



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1146-B

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

18/09/2025 - 15:25

Indice

1. DDL S. 1146-B - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1146-B	5
1.2.2. Relazione 1146-C	30
1.2.3. Testo correlato 1146-C (ALLEGATO)	32
1.2.4. Testo approvato 1146-B (Bozza provvisoria)	67
1.2.5. Testo 1	82
1.3. Trattazione in Commissione	89
1.3.1. Sedute	90
1.3.2. Resoconti sommari	91
1.3.2.1. Commissioni riunite 8^ (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	92
1.3.2.1.1. Commissioni riunite 8^ (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 09/07/2025	93
1.3.2.1.2. Commissioni riunite 8^ (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14(ant.) del 16/07/2025	95
1.3.2.1.3. Commissioni riunite 8^ (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15(ant.) del 23/07/2025	115
1.3.2.1.4. Commissioni riunite 8^ (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16(ant.) del 30/07/2025	117
1.4. Trattazione in consultiva	119
1.4.1. Sedute	120
1.4.2. Resoconti sommari	121
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	122
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99(pom., Sottocomm. pareri) dell'08/07/2025	123
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 354(pom.) dell'08/07/2025	124
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	130
1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 291(pom.) del 15/07/2025	131
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	136

1.4.2.3.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 272(ant.) del 10/07/2025 .	137
1.4.2.3.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 276(ant.) del 23/07/2025 .	139
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	147
1.4.2.4.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 412(pom.) dell'08/07/2025	148
1.4.2.4.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420(pom.) del 22/07/2025	158
1.4.2.4.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 422(pom.) del 23/07/2025	167
1.4.2.4.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 438(pom.) del 16/09/2025	170
1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . .	179
1.4.2.5.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 225(ant.) del 16/07/2025	180
1.5. Trattazione in Assemblea	186
1.5.1. Sedute	187
1.5.2. Resoconti stenografici	188
1.5.2.1. Seduta n. 339 del 10/09/2025	189
1.5.2.2. Seduta n. 342 del 17/09/2025	385

1. DDL S. 1146-B - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1146-B

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Titolo breve: *Intelligenza artificiale*

Iter

17 settembre 2025: approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Successione delle letture parlamentari

[S.1146](#) approvato

[C.2316](#) approvato con modificazioni

S.1146-B **approvato definitivamente, non ancora pubblicato**

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giorgia Meloni](#) , Ministro della giustizia [Carlo Nordio](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Collegato alla legge di bilancio.

Presentazione

Trasmesso in data **26 giugno 2025**; annunciato nella seduta n. 321 del 26 giugno 2025.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, STUDI E RICERCHE

[Articoli](#)

TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Artt.4, 8), MINORI (Art.4), CONSENSO (Art.4),
REGOLAMENTI (Art.6), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.7), QUALITA' DELLA VITA
(Art.7), PERSONE CON DISABILITA' (Art.7), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Artt.7, 8, 9),
OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.7, 8, 13), DIAGNOSI (Art.7),

TUTELA DELLA SALUTE (Artt.8, 22), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art.8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.8, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 26), DECRETI MINISTERIALI (Artt.9, 10, 12), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.9, 10), COMPETENZA (Artt.10, 20), TUTELA DEI LAVORATORI (Artt.10, 11), TELEMATICA (Artt.10, 18), OBBLIGHI (Art.11), DATORI DI LAVORO (Art.11), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.12), OSSERVATORI (Artt.12, 19), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.13), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.14, 19), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.15), AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (Art.15), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.15), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.16, 24), GOVERNO (Artt.16, 24), PARERI PARLAMENTARI (Artt.16, 24), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.16), ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA (Art.18), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.18), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Artt.18, 23), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.19), AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (Artt.19, 20), AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (Art.20), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.21), FONDI DI BILANCIO (Artt.21, 23), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.21), SCUOLA (Art.22), SPORT (Art.22), GIOVANI (Art.22), IMPRESE (Art.23), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.23), UNIVERSITA' (Art.24), VIGILANZA (Art.24), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.24), ASSOCIAZIONI (Art.24), DIRITTO D' AUTORE (Art.25), INVENZIONI E OPERE DELL' INGEGNO (Art.25), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.26), PENE DETENTIVE (Art.26), PENE PECUNIARIE (Art.26)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 8ª Sen. [Gianni Rosa \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 9 luglio 2025).

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 10ª Sen. [Tilde Minasi \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 9 luglio 2025).

Relatore di maggioranza Sen. [Tilde Minasi \(LSP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta ant. n. 16 del 30 luglio 2025.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Annunciata la relazione orale il 30 luglio 2025; annuncio nella seduta n. 335 del 30 luglio 2025

Relatore di maggioranza Sen. [Gianni Rosa \(Fdi\)](#) nominato nella seduta ant. n. 16 del 30 luglio 2025.
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Annunciata la relazione orale il 30 luglio 2025; annuncio nella seduta n. 335 del 30 luglio 2025

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [8ª \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)](#) e [10ª \(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede referente il 2 luglio 2025. Annuncio nella seduta n. 323 del 2 luglio 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 9ª (Industria e agricoltura)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1146-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1146-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)**

(v. stampato n. 1146)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 marzo 2025

(v. stampato Camera n. 2316)

modificato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 giugno 2025

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

Identico.

Art. 2.

(Definizioni)

Identico.

2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 3.

(Principi generali)

1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.

4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà.

5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE)

2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.

6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale preconditione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne

Art. 3.

(Principi generali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà **e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

7. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 4.

(Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.

2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.

3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.

4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

Art. 5.

(Principi in materia di sviluppo economico)

1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche:

a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza

7. *Identico.*

Art. 4.

(Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici **nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono** il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, **nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**

Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

Art. 5.

(Principi in materia di sviluppo economico)

1. *Identico:*

a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo

artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;

b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;

c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;

d) indirizzano le piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso *data center* posti nel territorio nazionale, le cui procedure di *disaster recovery* e *business continuity* siano implementate in *data center* posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati *standard* in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità;

e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, **anche mediante l'applicazione della robotica**, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche **e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese**, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

1. *Identico*.

agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate nonché quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *b)* e *b-ter)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.

2. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.

Soppresso

3. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

2. Identico.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attività degli organismi stessi e alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale.

3. Identico.

Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

Capo II
DISPOSIZIONI DI SETTORE
Art. 7.

Capo II
DISPOSIZIONI DI SETTORE
Art. 7.

(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di *(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito*

disabilità)

sanitario e di disabilità)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali. *Identico.*

2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.

3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.

4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, la mobilità indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.

6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

Art. 8.

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonché da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria nonché studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in quanto

Art. 8.

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

1. *Identico.*

necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche di dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione nel sito *web* del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.

2. *Identico.*

3. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/679. È consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell'attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attività agonistiche che spettano a chi le organizza.

3. *Identico.*

4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di *standard* internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3, e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.

4. *Identico.*

5. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 **devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati** e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti

5. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi

individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

6. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di trattamento di dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e *machine learning*, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonché le autorità e gli operatori del settore.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - *(Intelligenza artificiale nel settore sanitario)* - 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.

2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la

dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

6. *Identico.*

Art. 9.

(Disposizioni in materia di trattamento di dati personali)

Identico.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

Identico.

realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:

- a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;
- b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
- c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.

3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.

4. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.

5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

Art. 11.

(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

Identico.

3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione europea.

Art. 12.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Art. 12.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Art. 13.

(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

Identico.

Art. 14.

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.
2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all'articolo 20.
4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro

Art. 14.

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

Identico.

Art. 15.

(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

Identico.

regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il
Ministro cura altresì la formazione del personale
amministrativo.

Art. 16.

*(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e
metodi matematici per l'addestramento di sistemi di
intelligenza artificiale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per definire una disciplina
organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi
matematici per l'addestramento di sistemi di
intelligenza artificiale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro della giustizia e sono
successivamente trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della
trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del
termine previsto per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta
giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare ipotesi per le quali appare necessario
dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi
e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di
intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi
gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto
utilizzo;

b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio
o inibitorio, e individuare un apparato sanzionatorio per
il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai
sensi della lettera a);

c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di
impresa le controversie relative alla disciplina
introdotta ai sensi delle lettere a) e b).

Art. 17.

(Modifica al codice di procedura civile)

1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di
procedura civile, dopo le parole: « esecuzione forzata »
sono inserite le seguenti: « , per le cause che hanno ad
oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza
artificiale ».

Art. 16.

*(Delega al Governo in materia di dati,
algoritmi e metodi matematici per
l'addestramento di sistemi di intelligenza
artificiale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti
legislativi per definire una disciplina organica
relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi
matematici per l'addestramento di sistemi di
intelligenza artificiale **senza obblighi
ulteriori, negli ambiti soggetti al
regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a
quanto già ivi stabilito.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 17.

(Modifica al codice di procedura civile)

Identico.

Art. 18.

(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *m-ter*) è inserita la seguente:

« *m-quater*) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ».

Capo III

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

Art. 19.

(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)

1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del *made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di

Art. 18.

(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

Identico.

Capo III

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

Art. 19.

(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale)

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualità di autorità di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.

5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: « delle imprese e del *made in Italy* » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata ».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorità nazionali di cui all'articolo 20 nonché altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e

di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il Comitato svolge altresì funzioni di coordinamento delle attività di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.
8. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:
a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *b)*. L'AgID provvede altresì a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività

Art. 20.

(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

1. *Identico.*

ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-*bis* a 2-*novies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari. 2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID è designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.

2. *Identico.*

3. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. *Identico.*

4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali.

4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali **e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore**

dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ».

Art. 21.

(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 22.

(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ».

2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi

5. *Identico.*

Art. 21.

(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Identico.

Art. 22.

(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)

Identico.

formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.

3. Lo Stato favorisce l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive.

Art. 23.

(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 19, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'investimento, sotto forma di *equity* e *quasi equity*, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:

a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al *mobile edge computing*, alle architetture aperte basate su soluzioni *software*, al *Web 3*, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion, scale up financing*);

b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati

Art. 23.

(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

Identico.

mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera *b*), non rientranti nella definizione di PMI.

3. Oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital* di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.

Art. 24.

(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

Art. 24.

(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

Identico.

- b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
- c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
- d) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette;
- e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
- g) potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
- h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia;
- i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la

comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

l) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;
2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca e degli ITS *Academy* e le Autorità nazionali di cui all'articolo 20;

m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorità i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o *in loco*, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;

n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta

giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il

Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;

c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente;

d) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;

e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;

f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN
MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Capo IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI
UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO
D'AUTORE

Art. 25.

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « opere dell'ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte le seguenti: « , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore »;

b) dopo l'articolo 70-*sexies* è inserito il seguente: « Art. 70-*septies*. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70-*quater* ».

Capo V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26.

(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il numero 11-*novies*) è aggiunto il seguente:

« 11-*decies*) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato »;

b) all'articolo 294 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;

c) dopo l'articolo 612-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 612-*quater*. - *(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale)*

- Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque

Art. 25.

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

Identico.

Capo V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26.

(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

Identico.

anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate ».

2. All'articolo 2637 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».

3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

« *a-ter*) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale ».

4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

(*Disposizioni finali*)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera *z*) è sostituita dalla seguente:

« *z*) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri ».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

Identico.

Art. 28.

(*Disposizioni finali*)

1. *Identico:*

« *z*) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani **o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base**

dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, può altresì partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale ».

2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) nel capo I, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
« Art. 15-*bis*. - (*Disposizioni di coordinamento*) - *1*.
Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data in cui le stesse acquistano efficacia ».

2. *Identico.*

1.2.2. Relazione 1146-C

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1146-C

Relazione Orale

Relatori Rosa e Minasi

**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 8^a e 10^a RIUNITE
(8^a - AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
(10^a - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA
SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 30 luglio 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro della giustizia**

(v. stampato n. 1146)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 marzo 2025

(v. stampato Camera n. 2316)

modificato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 giugno 2025

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del
Regolamento*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

8 luglio 2024

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Bongiorno)

sul disegno di legge

15 luglio 2025

La Commissione, esaminato per i profili di competenza il provvedimento, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Terzi Di Sant'Agata)

sul disegno di legge

23 luglio 2025

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

considerato che il provvedimento mira a introdurre una normativa nazionale in materia, per mitigare i rischi e cogliere le opportunità derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale e che esso si colloca nel solco del regolamento (UE) 2024/1689, ovvero il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*), del 13 giugno 2024;

considerato altresì che il provvedimento è stato approvato in prima lettura, con modifiche, dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati, che l'ha quindi ritrasmesso al Senato;

ricordato che sul disegno di legge la Commissione si era espressa il 20 novembre 2024 con un parere non ostativo con osservazioni, alcune delle quali accolte già in prima lettura al Senato (articoli 1, 2 e 18), e che aveva espresso, il 27 novembre 2024, un parere non ostativo sugli emendamenti;

valutato che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

sul disegno di legge

(Estensore: Ambrogio)

8 luglio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

(Estensore: Liris)

22 luglio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.7, 5.4, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 12.2, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.0.2, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 24.0.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: Amidei)

sul disegno di legge

16 luglio 2025

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo approvato dalla Camera dei deputati - a cui la Commissione non propone modificazioni - e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. lo stampato n. 1146-B.

1.2.3. Testo correlato 1146-C (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1146-C

Relazione orale
Relatori ROSA E MINASI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 8^a e 10^a RIUNITE

(8^a - AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

(10^a - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 30 luglio 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro della giustizia

(v. stampato n. 1146)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 marzo 2025

(v. stampato Camera n. 2316)

modificato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 giugno 2025

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Emendamenti esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, BASSO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «e non deve», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, promuovendo, a tal fine, azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito sociale e politico dei cittadini italiani, a tutela degli interessi dello Stato italiano, nonché dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.».

3.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Gli strumenti di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati per il potenziamento o la realizzazione di armamenti o dispositivi offensivi.».

3.3

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento motivano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché l'utilizzo dell'intelligenza ar-

tificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. L'utilizzo motivato dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento sono specificate le motivazioni e le finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è attestata dal soggetto competente all'adozione del provvedimento o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensibilità dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.».

3.4

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'utilizzo di dati e contenuti degli utenti, presso le piattaforme digitali, ai fini dell'addestramento di tecnologie e servizi di intelligenza artificiale, è subordinato alla previa acquisizione del consenso degli utenti. Le modalità di acquisizione dell'autorizzazione devono essere identiche, nei modi e nella forma, ovvero con lo stesso grado di autenticazione, di quanto previsto per l'accesso alla piattaforma. In ogni caso, deve sempre essere disponibile, per l'utente finale, la possibilità di esercitare l'opzione di rimozione del consenso su singoli contenuti come sul complesso dei contenuti presenti, passati e futuro rilasciati dall'utente. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana il Regolamento di monitoraggio e sanzione per le violazioni di cui ai precedenti commi.».

3.5

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE,
ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve, altresì, tener conto degli effetti sui livelli occupazionali, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 35 della Costituzione.».

3.6

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi con la classificazione del rischio stabilita dal Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.».

3.7

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza dell'AI Act.».

3.8

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tutti i contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l'apposizione di etichette e di filigrana. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all'inizio e alla fine del contenuto, un'etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.».

3.9

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) "replica digitale": rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:

1) è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell'individuo;

2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;

b) "individuo": essere umano, vivo o morto;

c) "artista musicale": individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;

d) "somiglianza visiva": immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell'individuo medesimo.

4-ter. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell'individuo, in quanto titolare dei relativi diritti di immagine, può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell'individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell'individuo.

4-quater. Una replica digitale può essere utilizzata solo se l'individuo interessato ne ha autorizzato l'uso ai sensi del comma *4-ter*.

4-quinquies. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma *4-octies* ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.

4-sexies. Gli usi non autorizzati comprendono:

a) la produzione di una replica digitale senza il consenso dell'individuo interessato o del titolare dei diritti;

b) la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall'individuo interessato o dal titolare dei diritti.

4-septies. Gli usi autorizzati comprendono:

a) l'utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o reportage;

b) l'utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;

c) l'utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;

d) l'utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.

4-octies. Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.

4-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.».

3.10

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. È consentito l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per finalità di *text and data mining* o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.

4-ter. L'uso delle opere per le finalità di cui al comma 4-bis è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere l'interesse economico del titolare dei diritti.

4-quater. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d'autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell'eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d'autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d'autore per finalità di *text and data mining* o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o *watermark* dalla quale sia desumibile la citazione dell'opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli *standard* della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell'opera protetta da diritto d'autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l'Autorità attivate su segnalazione alla stessa.

4-quinquies. I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d'autore per *text and data mining* o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e di-

struzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

3.11

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Qualunque contenuto informativo diffuso su ogni mezzo trasmissivo da fornitori di contenuti in qualsiasi modalità che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come veritieri dati, fatti, contestualizzazioni e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera manifestamente creativa, satirica o artistica, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina le caratteristiche dell'acronimo "IA" per ciascun mezzo trasmissivo e disciplina le modalità di monitoraggio, segnalazione, rimozione, ravvedimento e sanzione applicabili.».

3.12

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE,
ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Tutti i contenuti editoriali generati da intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta *label*, e filigrana, cosiddetta *watermark*. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema d'intelligenza artificiale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

3.13

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.».

Art. 4

4.1

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, per rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.».

4.2

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante *scraping* online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attenti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità.».

4.3

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Prima di implementare nuovi sistemi di intelligenza artificiale che possono avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini, le amministrazioni pubbliche devono indire una consultazione pubblica e garantire il consenso informato, nel rispetto delle norme sul rischio stabilite dall'AI Act.».

4.4

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È vietata la profilazione dei cittadini mediante sistemi di intelligenza artificiale a fini discriminatori o in violazione del principio di uguaglianza, in conformità con il GDPR (*General Data Protection Regulation*) e con il Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Le autorità competenti devono valutare e approvare i sistemi di profilazione, garantendo che siano progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali.». ».

4.5

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le tecnologie di intelligenza artificiale devono essere progettate in modo da rispettare i principi di minimizzazione dei dati e *privacy by design*, conformemente al GDPR e all'AI Act. È vietata la raccolta e l'elaborazione di dati personali oltre quanto strettamente necessario per il funzionamento del sistema di IA.». ».

4.6

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, inclusi bambini, anziani, persone con disabilità, e minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni dell'AI Act.». ».

4.7

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva una campagna di informazione rivolta ai cittadini sul tema dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza attorno alle implicazioni tecnologiche ed etiche, ai rischi e alle opportunità del fenomeno. La campagna si svolge attraverso il servizio pubblico televisivo, eventi in presenza e canali Digitali.».

Art. 5

5.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uomo-macchina,» inserire le seguenti: «, previo confronto e parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto della dignità degli stessi, al fine di migliorarne le competenze, equilibrare il carico di lavoro e ridurre le disuguaglianze sociali,».

5.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese,» con le seguenti: «e di percorsi di alfabetizzazione e formazione, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile finalizzati all'aggiornamento tecnologico dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali allo scopo di fornire l'acquisizione di competenze in materia di *reverse engineering*, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali e».*

5.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese».

5.4

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell'intelligenza artificiale, il Governo promuove l'adozione di incentivi fiscali, defiscalizzazione per gli investimenti in materia di intelligenza artificiale e ulteriori strumenti di cofinanziamento privato.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.5

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell'intelligenza artificiale, il Governo incoraggia lo sviluppo e la valorizzazione delle tecnologie di intelligenza artificiale italiane, promuovendo iniziative di integrazione delle eccellenze nazionali europee e internazionali, in collaborazione con enti di ricerca e imprese, sono definiti gli ambiti strategici di intervento per favorire un sistema nazionale competitivo e sostenibile.».

5.6

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le imprese private che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente al-

le classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.».

5.7

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nei contratti pubblici che prevedono l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza sui criteri di selezione dei fornitori e sulle modalità di utilizzo dei sistemi, nel rispetto dei requisiti di trasparenza dell'AI Act.».

Art. 6

6.1

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale e se trasmessi tramite tecnologie satellitari devono utilizzare infrastrutture ad esclusivo controllo nazionale e su satelliti europei e nazionali, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».

6.2

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.3

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli

impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale.».

Art. 12

12.1

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la parola: «Osservatorio», inserire le seguenti: «che deve, inoltre, garantire la tutela del lavoro creativo e promuovere la formazione di nuove professionalità.».

12.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma con le seguenti: «si provvede con lo stanziamento di risorse pari al massimo a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

12.3

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'Osservatorio promuove percorsi di dialogo e di coinvolgimento con le organizzazioni della società civile maggiormente attive nella promozione e tutela dei diritti umani in ambito digitale, al fine di favorire un confronto plurale, informato e costante sulle implicazioni dell'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.».

12.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. L'Osservatorio promuove percorsi di dialogo e coinvolgimento con le organizzazioni della società civile maggiormente attive nella promozione e tutela dei diritti umani in ambito digitale, al fine di favorire un confronto plurale, informato e costante sulle implicazioni dell'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.».

12.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un monitoraggio più ampio e approfondito degli impatti dell'intelligenza artificiale, l'Osservatorio estende le proprie aree di interesse anche ad ambiti diversi da quello strettamente lavorativo, in particolare:

a) l'ambiente, con riferimento all'analisi degli impatti ecologici ed energetici dei sistemi di intelligenza artificiale;

b) la pubblica amministrazione, in relazione all'uso di sistemi automatizzati nelle decisioni amministrative e nella gestione dei servizi pubblici, anche ai fini del rispetto dei diritti fondamentali;

c) la sfera individuale, con riguardo alla pervasività delle tecnologie digitali di uso comune, alla raccolta e al trattamento dei dati personali, e alla conformità con il diritto europeo e la normativa sulla protezione dei dati;

d) l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico, con particolare attenzione alle tecnologie implementate nel territorio nazionale, anche alla luce delle eccezioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689, per prevenire abusi e tutelare i diritti civili.»

12.6

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un monitoraggio più ampio e approfondito degli impatti dell'intelligenza artificiale, l'Osservatorio estende le proprie aree di interesse:

a) alle tematiche ambientali, specificatamente alla redazione e pubblicazione di analisi degli impatti ecologici ed energetici dei sistemi di intelligenza artificiale;

b) alle politiche della pubblica amministrazione, specificatamente all'analisi dei sistemi automatizzati nelle decisioni amministrative e nella gestione dei servizi pubblici, anche a garanzia dei diritti fondamentali;

c) alla dimensione della sfera individuale, relativa alla pervasività delle tecnologie digitali di uso comune, alla raccolta e al trattamento dei dati personali, e alla conformità con il diritto europeo e con la normativa sulla protezione dei dati;

d) all'utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico, specificatamente alle tecnologie utilizzate sul territorio nazionale, secondo le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 al fine di prevenire abusi e tutelare i diritti civili.».

12.7

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sulla sfera giuridica dei lavoratori. A tal fine, fermi gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del lavoratore anche sulle modalità di funzionamento del modello di IA eventualmente implementato e fermo il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 2024/1689 connessi all'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, devono sempre essere intesi tali quelli impiegati:

a) nel settore dell'occupazione;

b) nell'accesso al lavoro, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone;

c) nella gestione dei lavoratori e, in particolare, utilizzati per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, ivi inclusa la promozione e la cessazione del rapporto; per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali; per il monitoraggio o la valutazione del lavoratore.

d) nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori.».

12.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela dei lavoratori in caso di violazione del Regolamento (UE) 2024/1689)

1. Gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che vi abbiano interesse anche in relazione al proprio statuto possono agire a tutela degli interessi dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli. 2222 e ss. del codice civile, in relazione all'utilizzazione dei sistemi di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del 26 maggio 1997, n. 152 o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

2. L'azione è promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del lavoro nel circondario ove è ubicata la sede dell'organismo che promuove l'azione collettiva.

3. Il giudice può avvalersi della prova statistica e degli effetti della prova presuntiva semplificata e può disporre di consulenza tecnica.

4. Il giudice assume sommarie informazioni e decide la causa con decreto motivato. Il provvedimento che accoglie la domanda ordina il blocco dei trattamenti ritenuti illegittimi, adotta ogni altro provvedimento idoneo ad

evitare analoghe condotte e dispone un piano per rimuovere gli effetti dannosi prodotti, sentiti la parte sindacale ricorrente ed il rappresentante dei lavoratori per i rischi per l'uso dei sistemi automatizzati. Il provvedimento è inviato al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.».

12.0.2

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art 12-bis.

(Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali e delega al Governo per l'individuazione di un sistema di certificazione)

1. Per la tutela delle prestazioni professionali, il Governo è delegato ad adottare con decreto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore, della presente legge, un sistema di certificazione dell'intervento umano nella prestazione professionale, in particolare per le intermediazioni digitali, per la prevenzione dell'abuso di intelligenza artificiale nel mercato delle prestazioni intellettuali anche con il supporto delle autorità competenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente.».

12.0.3

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia della libertà professionale nella gestione della prestazione)

1 Al fine di garantire la libertà professionale nella gestione della prestazione, l'impiego di algoritmi per determinare le condizioni economiche e di

visibilità dei servizi offerti non deve pregiudicare la libertà del professionista,
né ostacolare la sua indipendenza nella gestione della prestazione.».

Art. 16

16.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAZZELLA, BASSO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il divieto assoluto di finalizzare tali dati allo sviluppo e utilizzo di sistemi di identificazione biometrica negli spazi aperti al pubblico, sia in tempo reale, sia a posteriori».

16.2

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma, gli obblighi e i requisiti stabiliti devono conformarsi alle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile in materia, ivi inclusi il regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (Data Act), nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede il divieto di introduzione di misure più restrittive o oneri di conformità superiori a quelli minimi richiesti dalle normative dell'Unione Europea.».

Art. 19

19.1

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «o dall'autorità politica delegata» aggiungere le seguenti: «in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale».

19.2

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché».

19.3

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro della cultura nonché».

19.4

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro dell'istruzione e del merito nonché».

19.5

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro della Difesa nonché».

19.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «attività di», inserire le seguenti: «vigilanza e»;*

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e per la cybersicurezza» inserire le seguenti: «, dal Garante per la protezione dei dati personali»;*

c) *al comma 7, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione, raccolta e trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico da parte degli enti, organismi e fondazioni, di cui al presente comma. A tal fine, il Comitato trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sul livello di conformità riscontrato, anche con riferimento alle misure di mitigazione dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e dell'impatto delle attività di cui al presente comma sui diritti umani».*

19.7

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

*«7-bis. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, istituisce con decreto il programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative europee e delle classificazioni di rischio del Reg (Ue) 2024/1689 in materia*

di intelligenza artificiale. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.8

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli investimenti pubblici in intelligenza artificiale devono essere orientati a garantire la sostenibilità economica e sociale, in conformità con le disposizioni dell'AI Act.».

19.9

NICITA, BASSO, IRTO, FINA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Comitato di cui al comma 6 presenta, con cadenza annuale, predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui al comma 2, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per lo sviluppo e la regolazione dell'intelligenza artificiale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale e di ogni altra iniziativa europea connessa all'intelligenza artificiale.».

19.10

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio sull'ado-

zione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di intelligenza artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio superiore della magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle università interessate. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

19.11

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini di cui al comma 2, è istituito un Comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.».

19.12

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE,
ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.».

19.0.1

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Funzioni a garanzia dei singoli processi decisionali)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e richiede, anche mediante modalità telematiche, alle rispettive pubbliche amministrazioni coinvolte, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare la tutela delle cittadine e dei cittadini.».

Art. 20

20.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'obbligo, in capo al Garante per la protezione dei dati personali, di assicurare il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689; a tal fine, l'autorità Garante per la protezione dei dati personali definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto, esercitando ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e potendo richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento della pretesa di spiegazione degli interessati».

20.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'art. 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.

4-ter. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 4-bis, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.».

20.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, sono incaricate di promuovere programmi di alfabetizzazione digitale e formazione specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

20.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale devono sviluppare programmi di formazione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

Art. 24

24.0.1

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Limiti all'impiego di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale)

1. Non è consentito l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per finalità di rilevamento, localizzazione, identificazione o perseguimento del reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. L'applicazione del presente articolo avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza di cui al Regolamento (UE) 2024/1689.».

24.0.2

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per l'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica)

1. Al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali, è fatto divieto di utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota sia in tempo reale sia a posteriori in spazi accessibili al pubblico.».

24.0.3

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali sull'uso di tecnologie di identificazione biometrica)

1. In attuazione delle disposizioni previste all'articolo 5 paragrafo 6, e all'articolo 26 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 2024/1689 il Garante per la protezione dei dati personali redige un'unica relazione annuale sul ricorso a sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale e a posteriori in spazi accessibili al pubblico.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Parlamento e pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Garante, in modo da garantire la massima accessibilità e trasparenza.

3. La relazione include, in forma disaggregata, i dati relativi al numero di richieste e autorizzazioni, alla tipologia dei reati interessati, alle percentuali di errore riscontrate e alle eventuali criticità rilevate, ed è corredata da una valutazione d'impatto sui diritti umani.

4. Ai fini della redazione della relazione, il Garante richiede alle autorità competenti i dati e le informazioni necessari, che sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta.».

24.0.4

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Trasparenza e accessibilità del funzionamento degli algoritmi e sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio nazionale)

1. Con cadenza trimestrale sono pubblicati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, previo parere del Ministero dell'interno, il numero di ricerche effettuate con il sistema SARI Enterprise della Polizia di Stato, altri eventuali sistemi di identificazione biometrica e le statistiche di errore sui riconoscimenti.».

24.0.5

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Percorsi di formazione tecnologica)

1. Al fine di garantire un adeguato aggiornamento tecnologico, sono previsti percorsi di alfabetizzazione e formazione rivolti alle organizzazioni sindacali, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile.

2. I percorsi formativi, di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro, l'acquisizione di competenze specifiche in materia di reverse engineering, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali, al fine di assicurare una piena comprensione e una valutazione critica delle tecnologie impiegate nei contesti lavorativi.».

1.2.4. Testo approvato 1146-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1146-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 17 settembre 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 3.

(Principi generali)

1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.
3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.
4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.
5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.
6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale preconditione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.
7. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 4.

(Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.
3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.
4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

Art. 5.

(Principi in materia di sviluppo economico)

1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche:

- a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, anche mediante l'applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
- b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
- c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppino o utilizzino sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;
- d) indirizzano le piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso *data center* posti nel territorio nazionale, le cui procedure di *disaster recovery* e *business continuity* siano implementate in *data center* posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati *standard* in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità;
- e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate nonché quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e b-ter), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attività degli organismi stessi e alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e

da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

Capo II

DISPOSIZIONI DI SETTORE

Art. 7.

(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, la mobilità indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

Art. 8.

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonché da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria nonché studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche di dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione nel sito *web* del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.
3. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera v), del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/679. È consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell'attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attività agonistiche che spettano a chi le organizza.

4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di *standard* internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3, e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.

5. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

6. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di trattamento di dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e *machine learning*, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonché le autorità e gli operatori del settore.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - *(Intelligenza artificiale nel settore sanitario)* - 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.

2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:

a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;

b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;

c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.

3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.

4. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.

5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione europea.

Art. 12.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Art. 14.

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.
2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all'articolo 20.
4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.

Art. 16.

(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a quanto già ivi stabilito.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;
- b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a);
- c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b).

Art. 17.

(Modifica al codice di procedura civile)

1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « esecuzione forzata » sono inserite le seguenti: « , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale ».

Art. 18.

(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *m-ter*) è inserita la seguente:

« *m-quater*) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ».

Capo III

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

Art. 19.

(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale)

1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del *made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.
3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualità di autorità di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.

5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: « delle imprese e del *made in Italy* » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata ».

6. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorità nazionali di cui all'articolo 20 nonché altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il Comitato svolge altresì funzioni di coordinamento delle attività di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.

8. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:

a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede altresì a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-*bis* a 2-*novies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.

2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID è designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.

3. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ».

Art. 21.

(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 22.

(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ».
2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.
3. Lo Stato favorisce l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive.

Art. 23.

(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 19, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'investimento, sotto forma di *equity* e *quasi equity*, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:

a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al *mobile edge computing*, alle architetture aperte basate su soluzioni *software*, al *Web 3*, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion, scale up financing*);

b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla medesima lettera *a)*, con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera *b)*, non rientranti nella definizione di PMI.

3. Oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in qualità di investitore, partecipano con propri

rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital* di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.

Art. 24.

(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;

c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette;

e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;

g) potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;

h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia;

i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina

europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

l) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

l) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;

2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca e degli ITS *Academy* e le Autorità nazionali di cui all'articolo 20;

m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorità i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o *in loco*, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;

n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;

c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente;

d) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;

e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;

f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 25.

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « opere dell'ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte le seguenti: « , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore »;

b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:

« Art. 70-septies. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater ».

Capo V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26.

(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:

« 11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato »;

b) all'articolo 294 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;

c) dopo l'articolo 612-ter è inserito il seguente:

« Art. 612-quater. - *(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale)* - Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate ».

2. All'articolo 2637 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».

3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) è inserita la

seguente:

« *a-ter*) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale ».

4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

(Disposizioni finali)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

« z) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, può altresì partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale ».

2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) nel capo I, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« Art. 15-*bis*. - *(Disposizioni di coordinamento)* - 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data in cui le stesse acquistano efficacia ».

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
11 settembre 2025
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (1146-B)

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «e non deve», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, promuovendo, a tal fine, azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito sociale e politico dei cittadini italiani, a tutela degli interessi dello Stato italiano, nonché dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

il provvedimento in discussione, al capo IV prevede «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore»;

la sempre più ampia diffusione dell'Intelligenza Artificiale in, praticamente, ogni campo mostra certamente grandi potenzialità, ma anche rischi che non possono essere trascurati;

in particolare, i fornitori di modelli e sistemi di AI - per lo più multinazionali straniere con fatturati miliardari - negli ultimi anni hanno sistematicamente depredato materiale tutelato presente *online* in palese violazione delle norme europee e nazionali di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

tali dati, oltre ad essere sottratti illecitamente, all'insaputa dei titolari e quindi senza il loro consenso, vengono utilizzati a scopo di profitto in diretta e sleale concorrenza nei confronti dei legittimi proprietari;

è ormai noto che i dati sono essenziali e indispensabili per l'attività delle AI generative. Proprio l'Italia è «seduta su una pentola d'oro»: il suo inestimabile patrimonio artistico - passato, presente e futuro;

l'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame - che interviene sui principi generali - ribadisce che l'attività dei modelli e dei sistemi di AI debba tutelare i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. Il diritto d'autore e la sua tutela rientrano tra i diritti fondamentali dell'UE,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, a valutare l'opportunità di assicurare che l'obbligo di trasparenza sui dati impiegati per l'addestramento di modelli e sistemi di AI generativa sia effettivamente realizzato con la comunicazione pubblica ed esaustiva delle opere tutelate utilizzate;

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire una effettiva protezione contro le clausole vessatorie nei contratti stipulati da attori, doppiatori, illustratori e tutti i professionisti che operano in ambito artistico e creativo.

— 3 —

EMENDAMENTO

Art. 5

5.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 6

G6.100

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

il provvedimento prevedeva originariamente una disposizione all'articolo 6 comma 2, introdotta durante l'esame presso il Senato, che stabiliva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini;

tale disposizione, fortunatamente soppressa durante l'esame in sede referente, avrebbe costretto tutti i fornitori di servizi IA in ambito pubblico a migrare su cloud italiani rischiando di mettere in crisi moltissimi piccoli operatori per i costi molto elevati;

tuttavia la mera soppressione della disposizione citata ha finito per non riconoscere tale possibilità neppure qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 6 del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico possano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il divieto assoluto di finalizzare tali dati allo sviluppo e utilizzo di sistemi di identificazione biometrica negli spazi aperti al pubblico, sia in tempo reale, sia a posteriori».

Art. 19

19.1

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «o dall'autorità politica delegata» *inserire le seguenti:* «in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale».

19.2

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché».

19.3

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro della cultura nonché».

19.4

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro dell'istruzione e del merito nonché».

19.5

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro della Difesa nonché».

19.9

NICITA, BASSO, IRTO, FINA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Comitato di cui al comma 6 presenta, con cadenza annuale, predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui al comma 2, il Governo presenta alle Camere il disegno

di legge annuale per lo sviluppo e la regolazione dell'intelligenza artificiale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale e di ogni altra iniziativa europea connessa all'intelligenza artificiale.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59313

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. Commissioni riunite 8^a (Ambiente,
transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

1.3.2.1.1. Commissioni riunite 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 09/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Intervenendo anche a nome del correlatore Rosa, la relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto delle modifiche operate dalla Camera. Segnala, in primo luogo, un'integrazione nell'ambito delle norme di cui all'articolo 3, volta a specificare che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare la libertà del dibattito democratico rispetto a interferenze illecite; si è introdotto anche un richiamo al principio di tutela degli interessi della sovranità dello Stato nonché dei diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dall'ordinamento nazionale e da quello dell'Unione europea.

Nel successivo articolo 4 la Camera ha integrato la previsione sull'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici, richiedendo il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale anche per il conseguente trattamento dei dati personali.

Nell'articolo 5 la Camera ha inserito un riferimento all'applicazione della robotica, nell'ambito della promozione dello sviluppo e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, nonché un riferimento specifico al supporto del tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente da microimprese e da piccole e medie imprese.

Nell'articolo 6 la Camera ha soppresso la previsione che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico debbano essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale.

Nell'articolo 8, nell'ambito della disciplina sui trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella

realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità sanitarie, la Camera ha soppresso la condizione che tali trattamenti siano approvati dai comitati etici interessati.

Nell'articolo 12 la Camera ha modificato la formulazione della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Riguardo all'articolo 16, la Camera ha riformulato l'oggetto della disciplina di delega ivi prevista, escludendo che si prevedano obblighi ulteriori negli ambiti già disciplinati dal citato regolamento (UE) 2024/1689.

Nell'articolo 19, ai commi da 6 a 8, la Camera ha inserito l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. La composizione del Comitato è disciplinata dal comma 6. Il comma 7 specifica le funzioni del Comitato, mentre il comma 8 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Nell'articolo 20 la Camera ha inserito una norma di salvezza delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale soggetto coordinatore dei servizi digitali.

Nell'articolo 28, comma 1, la Camera ha integrato una novella relativa alle funzioni e attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in riferimento alla partecipazione a consorzi, fondazioni o società.

Il presidente [ZAFFINI](#), dichiarata aperta la discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 15 luglio.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda il regime di ammissibilità degli emendamenti previsto dall'articolo 104 del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.2. Commissioni riunite 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14(ant.) del 16/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1146-B\)](#) *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati (pubblicati in allegato), facendo presente che la Presidenza si riserva di pronunciarsi sulla relativa ammissibilità. Dà atto, inoltre, dei pareri non ostativi espressi dalle Commissioni 1^a e 5^a sul disegno di legge in esame.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), intervenendo in discussione generale, ritiene necessario svolgere due considerazioni, una sul piano del metodo e una su quello del merito.

Per quanto attiene al metodo, ricorda che, durante l'esame in prima lettura, è stata respinta la richiesta dei Gruppi di opposizione di modificare alcune parti del testo. Successivamente, però, le medesime disposizioni sono state modificate alla Camera dei deputati, a dimostrazione che la richiesta di aprire un confronto su tali temi in prima lettura era ragionevole e opportuna.

Nel merito, si sofferma sulla soppressione, alla Camera dei deputati, del comma 2 dell'articolo 6, che prevedeva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico dovessero essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale. Ricorda che durante l'esame in Aula al Senato, il Gruppo del Partito democratico aveva proposto con un emendamento, da un lato, di circoscrivere tale previsione ai dati strategici e, dall'altro, di prendere in considerazione non solo la sicurezza della conservazione dei dati, ma anche quella della loro trasmissione. Tali proposte sono state tuttavia

respinte, confermando dunque la volontà di conservare sul territorio nazionale tutti i dati. Tale posizione è stata però ribaltata alla Camera dei deputati, sopprimendo *tout court* la disposizione in questione, con la conseguenza che ora neppure i dati strategici dovranno essere conservati sul territorio nazionale.

A suo giudizio, un tema così importante avrebbe dovuto trovare la sua sede naturale di discussione e approfondimento in prima lettura e non essere risolto in maniera frettolosa in seconda lettura, per cui auspica che vi sia ancora un margine per poter trovare una soluzione equilibrata.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) esprime delusione riguardo all'esito dell'ampio lavoro di approfondimento svolto in prima lettura. Il testo in esame risulta infatti privo degli elementi anche fondamentali oggetto di diverse qualificanti proposte emendative. Ciò vale in primo luogo per la questione della formazione delle competenze, mentre risulta eluso il problema dell'elevato consumo energetico dei sistemi di intelligenza artificiale, particolarmente grave a fronte delle evidenti fragilità del sistema nazionale di produzione e distribuzione.

Il disegno di legge in esame risulta poi del tutto inadeguato rispetto ai temi del lavoro, nonostante la sensibilità dimostrata nel precedente dibattito, particolarmente riguardo il coinvolgimento delle parti sociali.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) lamenta il fatto che, prima, siano stati respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni in quella che era la sede naturale dell'approfondimento, cioè la prima lettura in Senato, per poi modificare punti sostanziali del provvedimento alla Camera, in esito ad un esame contrassegnato da tempi molto più ristretti.

Con particolare riferimento alla modifica dell'articolo 6, nel condividere l'intervento del senatore Basso, ritiene contraddittorio che, in Senato, Governo e maggioranza si siano impuntati per una formulazione che imponeva la conservazione di tutti i dati sul territorio nazionale, per poi dare alla Camera il via libera a una modifica che non prende più in considerazione neanche i dati strategici. Ciò fa sorgere dubbi su chi sarà a gestire tali dati, considerato che già la rete non è di proprietà pubblica e che ora essi potranno essere conservati su *server* ubicati all'estero.

Pone infine l'accento sulla necessità di aumentare gli investimenti in tema di *data center* e computer quantistici.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Quindi, constatato che i relatori non intendono intervenire in questa fase, dà la parola al rappresentante del Governo.

Intervenendo in replica, il sottosegretario BUTTI fa presente l'elevato livello di attenzione dedicato costantemente dal Governo al confronto in sede parlamentare, in uno spirito di massima apertura nei confronti di tutte le parti politiche.

Il disegno di legge in esame costituisce peraltro un punto di avvio, propedeutico alla necessaria predisposizione di successivi provvedimenti in materia di intelligenza artificiale e di innovazione tecnologica. Tra le materie oggetto dei successivi interventi normativi rientreranno pure il lavoro e il *welfare*, anche in riferimento alle prospettive di sostenibilità del sistema previdenziale. La soppressione dell'originario comma 2 dell'articolo 6, approvata dalla Camera con il favore di tutti i Gruppi parlamentari, è stata funzionale alla linearità e alla chiarezza interpretativa del testo. L'articolo 19 risulta opportunamente integrato nel senso della razionalizzazione dell'apporto delle fondazioni allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, specie riguardo la sostenibilità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1146-B](#)

G/1146-B/1/8 e 10

[Mancini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1146-B recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale",

premesso che

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) reca la definizione di sistema di intelligenza artificiale operando un rinvio all'articolo 3, punto 1) del regolamento (UE) 2024/1689 - AI Act;

tale regolamento qualifica un sistema AI come: "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali";

il termine "deduce dall'input", sopra riportato, sembra essere una erronea traduzione del termine "*infers from the input*", presente nel testo ufficiale, la cui traduzione corretta sarebbe "inferisce dall'input";

l'attuale traduzione rischia di estendere impropriamente l'ambito di applicazione del regolamento a sistemi che non appartengono al dominio dell'intelligenza artificiale o che a tale dominio non appartengono più da decenni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare la definizione di sistema di intelligenza artificiale, specificando che l'output del sistema è generato tramite un processo logico di inferenza, basata su probabilità e modelli statistici appresi dai dati.

G/1146-B/2/8 e 10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

il provvedimento in discussione, al capo IV prevede «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore»;

la sempre più ampia diffusione dell'Intelligenza Artificiale in, praticamente, ogni campo mostra certamente grandi potenzialità, ma anche rischi che non possono essere trascurati;

in particolare, i fornitori di modelli e sistemi di AI - per lo più multinazionali straniere con fatturati miliardari - negli ultimi anni hanno sistematicamente depredato materiale tutelato presente *online* in palese violazione delle norme europee e nazionali di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

tali dati, oltre ad essere sottratti illecitamente, all'insaputa dei titolari e quindi senza il loro consenso, vengono utilizzati a scopo di profitto in diretta e sleale concorrenza nei confronti dei legittimi proprietari;

è ormai noto che i dati sono essenziali e indispensabili per l'attività delle AI generative. Proprio l'Italia è «seduta su una pentola d'oro»: il suo inestimabile patrimonio artistico - passato, presente e futuro;

l'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame - che interviene sui principi generali - ribadisce che l'attività dei modelli e dei sistemi di AI debba tutelare i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. Il diritto d'autore e la sua tutela rientrano tra i diritti fondamentali dell'UE,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, a valutare l'opportunità di assicurare che l'obbligo di trasparenza sui dati impiegati per l'addestramento di modelli e sistemi di AI generativa sia effettivamente realizzato con la comunicazione pubblica ed esaustiva delle opere tutelate utilizzate;

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire una effettiva protezione contro le clausole vessatorie nei contratti stipulati da attori, doppiatori, illustratori e tutti i professionisti che operano in ambito artistico e creativo.

G/1146-B/3/8 e 10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

il provvedimento prevedeva originariamente una disposizione all'articolo 6 comma 2, introdotta durante l'esame presso il Senato, che stabiliva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini;

tale disposizione, fortunatamente soppressa durante l'esame in sede referente, avrebbe costretto tutti i fornitori di servizi IA in ambito pubblico a migrare su cloud italiani rischiando di mettere in crisi moltissimi piccoli operatori per i costi molto elevati;

tuttavia la mera soppressione della disposizione citata ha finito per non riconoscere tale possibilità neppure qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 6 del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico possano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

G/1146-B/4/8 e 10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

è opportuno ricordare che anche nella strategia della Commissione Europea, viene sottolineata l'importanza di rendere più trasparenti e condivisibili i processi di innovazione digitale basati sull'implementazione di dispositivi di intelligenza artificiale generativa, e viene valorizzata l'esigenza di garantire la massima trasparenza e conoscibilità di tali processi in ambiti di fondamentale importanza, quali le pubbliche amministrazioni, il settore giornalistico, la produzione e circolazione di informazioni, le attività sanitarie,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, per assicurare in tempi celeri l'elaborazione di prescrizioni specifiche che impongano a chiunque svolga funzioni professionali, o fornisca servizi specifici che si basino su tecnologie di intelligenza artificiale, di precisare con minuziosa completezza di quale sistema si sia servito e come questo sistema sia stato addestrato e ulteriormente personalizzato per svolgere la relativa funzione, in modo da attuare e sviluppare quanto previsto in via generale dagli articoli 13 e 14 del disegno di legge, con riferimento, rispettivamente, alle professioni intellettuali e alle attività delle pubbliche amministrazioni;

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, atta ad introdurre l'obbligo per ogni piattaforma o *service provider* operante nell'infosfera dei cittadini italiani di codificare forme di segnalazione dei contenuti prodotti da sistemi artificiali, al fine di consentire la distinzione di tali contenuti da quelli prodotti da esseri umani, anche con la definizione di specifiche prescrizioni per

quanto riguarda i periodi sia precedenti che successivi alla convocazione dei comizi elettorali.

G/1146-B/5/8 e 10

Potenti

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge sulle disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146-B), in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale,

premesso che:

la norma ha come finalità quella di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile della risorsa in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità; la norma, inoltre, intende garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale;

i *Data Center* sono un requisito infrastrutturale indispensabile per lo sfruttamento della risorsa della IA; i *Data Center* rappresentano i luoghi fisici capaci di ospitare le infrastrutture tecnologiche necessarie per il funzionamento di vari servizi digitali, e sono diventati negli ultimi anni dei veri e propri pilastri per la nostra società iperconnessa;

gli impianti contenuti nei *Data Center*, come i *server* a servizio della IA, sono dotati di *hardware* e *software* avanzati per far fronte agli elevati requisiti di calcolo dei modelli di intelligenza artificiale;

a differenza dei *server* tradizionali, che vengono utilizzati principalmente per attività di calcolo generali e per ospitare siti *web* o *database*, i *server* per l'IA sono ottimizzati per l'elaborazione di grandi quantità di dati e per calcoli complessi. Questi centri sono fondamentali per la gestione dei dati, l'archiviazione in *cloud* e la potenza di calcolo delle aziende ma, al contempo, portano con sé anche un enorme consumo energetico;

nel rapporto speciale pubblicato ad aprile 2025, l'International Energy Agency (IEA) analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) sul consumo globale di elettricità, anche dei *data center*. Secondo l'Agenzia, il fabbisogno energetico dei *data center* crescerà più del doppio entro il 2030, arrivando a circa 945 TWh, spinto soprattutto dalla crescente adozione dell'IA. Gli Stati Uniti guideranno questa crescita, seguiti dalla Cina. La domanda globale di elettricità dei *data center* consumerà entro il 2030 tanta elettricità quanta ne consuma oggi l'intero Giappone. Gli effetti saranno particolarmente evidenti in alcuni paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti i *data center* sono destinati a rappresentare quasi la metà della crescita della domanda di elettricità;

in un articolo del Sole24ore del 5 luglio 2025 si legge che, nel 2024 nella sola Irlanda, gli impianti concentrati attorno alla città di Dublino hanno attinto il 21 per cento dell'elettricità nazionale, più di tutte le abitazioni d'Irlanda, ed un nuovo *data center* di Google non ha ottenuto l'autorizzazione per il timore di *blackout*, con il gestore della rete irlandese che ha inteso bloccare qualsiasi progetto vicino a Dublino fino al 2028.

Impegna il Governo:

ad accompagnare lo sviluppo e gli impieghi della intelligenza artificiale, con monitoraggi e verifiche previsionali degli effetti di cui alla maggiore richiesta di energia elettrica derivante dall'utilizzo degli impianti asserviti all'intelligenza artificiale ed adottare i conseguenti provvedimenti per mitigare rischi sulla continuità delle forniture e sui costi dell'energia.

G/1146-B/6/8 e 10

Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

come scritto nella relazione illustrativa, il provvedimento ha, tra gli altri, anche l'obiettivo di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie per garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale;

tuttavia, il pieno raggiungimento di un simile obiettivo deve necessariamente passare per una legge annuale per il digitale finalizzata all'accertamento dei progressi nell'adozione delle politiche, all'individuazione e alla rimozione degli ostacoli tecnologici e regolatori all'accesso e al dispiego dell'innovazione digitale, al rafforzamento delle tutele e delle garanzie per gli utenti dei servizi digitali e i lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali, e all'aggiornamento, ove necessario, del quadro normativo per garantire l'accesso di imprese, utenti, consumatori e lavoratori ad un ecosistema digitale che ne tuteli i diritti e che diffonda equamente i suoi benefici,

impegna il Governo

in linea con gli obiettivi del provvedimento in esame come richiamati nella relazione illustrativa citata in premessa, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, per favorire la rapida approvazione di una normativa che preveda una legge annuale per il digitale.

Art. 3

3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «e non deve», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, promuovendo, a tal fine, azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito sociale e politico dei cittadini italiani, a tutela degli interessi dello Stato italiano, nonché dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.».

3.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Gli strumenti di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati per il potenziamento o la realizzazione di armamenti o dispositivi offensivi.».

3.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento motivano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. L'utilizzo motivato dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento sono specificate le motivazioni e le finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è attestata dal soggetto competente all'adozione del provvedimento o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensibilità dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.».

3.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'utilizzo di dati e contenuti degli utenti, presso le piattaforme digitali, ai fini dell'addestramento di tecnologie e servizi di intelligenza artificiale, è subordinato alla previa acquisizione del consenso degli utenti. Le modalità di acquisizione dell'autorizzazione devono essere identiche, nei modi e nella forma, ovvero con lo stesso grado di autenticazione, di quanto previsto per l'accesso alla piattaforma. In ogni caso, deve sempre essere disponibile, per l'utente finale, la possibilità di esercitare l'opzione di rimozione del consenso su singoli contenuti come sul complesso dei contenuti presenti, passati e futuro rilasciati dall'utente. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana il Regolamento di monitoraggio e sanzione per le violazioni di cui ai precedenti commi.».

3.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve, altresì, tener conto degli effetti sui livelli occupazionali, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 35 della Costituzione.».

3.6

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi con la classificazione del rischio stabilita dal Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.».

3.7

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza dell'AI Act.».

3.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tutti i contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l'apposizione di etichette e di filigrana. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all'inizio e alla fine del contenuto, un'etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.».

3.9

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) "replica digitale": rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:

1) è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell'individuo;

2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;

b) "individuo": essere umano, vivo o morto;

c) "artista musicale": individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;

d) "somiglianza visiva": immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell'individuo medesimo.

4-ter. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell'individuo, in quanto titolare dei relativi diritti di immagine, può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell'individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell'individuo.

4-quater. Una replica digitale può essere utilizzata solo se l'individuo interessato ne ha autorizzato l'uso ai sensi del comma 4-ter.

4-quinquies. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4-octies ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.

4-sexies. Gli usi non autorizzati comprendono:

a) la produzione di una replica digitale senza il consenso dell'individuo interessato o del titolare dei diritti;

b) la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall'individuo interessato o dal titolare dei diritti.

4-septies. Gli usi autorizzati comprendono:

a) l'utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o reportage;

b) l'utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;

c) l'utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;

d) l'utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.

4-octies. Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.

4-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.»

3.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. È consentito l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per finalità di *text and data mining* o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.

4-ter. L'uso delle opere per le finalità di cui al comma 4-bis è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere

l'interesse economico del titolare dei diritti.

4-*quater*. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d'autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell'eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d'autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d'autore per finalità di *text and data mining* o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o *watermark* dalla quale sia desumibile la citazione dell'opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli *standard* della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell'opera protetta da diritto d'autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l'Autorità attivate su segnalazione alla stessa.

4-*quinquies*. I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d'autore per *text and data mining* o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e distruzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

3.11

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Qualunque contenuto informativo diffuso su ogni mezzo trasmissivo da fornitori di contenuti in qualsiasi modalità che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come veritieri dati, fatti, contestualizzazioni e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera manifestamente creativa, satirica o artistica, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina le caratteristiche dell'acronimo "IA" per ciascun mezzo trasmissivo e disciplina le modalità di monitoraggio, segnalazione, rimozione, ravvedimento e sanzione applicabili.».

3.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Tutti i contenuti editoriali generati da intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta *label*, e filigrana, cosiddetta *watermark*. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei

contenuti generati da intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema d'intelligenza artificiale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

3.13

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.».

Art. 4

4.1

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, per rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.».

4.2

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante *scraping* online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità.».

4.3

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Prima di implementare nuovi sistemi di intelligenza artificiale che possono avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini, le amministrazioni pubbliche devono indire una consultazione pubblica e garantire il consenso informato, nel rispetto delle norme sul rischio stabilite dall'AI Act.».

4.4

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È vietata la profilazione dei cittadini mediante sistemi di intelligenza artificiale a fini discriminatori o in violazione del principio di uguaglianza, in conformità con il GDPR (*General Data Protection Regulation*) e con il Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Le autorità competenti devono valutare e approvare i sistemi di profilazione, garantendo che siano progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali.».

4.5

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le tecnologie di intelligenza artificiale devono essere progettate in modo da rispettare i principi di minimizzazione dei dati e *privacy by design*, conformemente al GDPR e all'AI Act. È

vietata la raccolta e l'elaborazione di dati personali oltre quanto strettamente necessario per il funzionamento del sistema di IA.».

4.6

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, inclusi bambini, anziani, persone con disabilità, e minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni dell'AI Act.».

4.7

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva una campagna di informazione rivolta ai cittadini sul tema dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza attorno alle implicazioni tecnologiche ed etiche, ai rischi e alle opportunità del fenomeno. La campagna si svolge attraverso il servizio pubblico televisivo, eventi in presenza e canali Digitali.».

Art. 5

5.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uomo-macchina,» inserire le seguenti: «, previo confronto e parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto della dignità degli stessi, al fine di migliorarne le competenze, equilibrare il carico di lavoro e ridurre le disuguaglianze sociali,».

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese,» con le seguenti: «e di percorsi di alfabetizzazione e formazione, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile finalizzati all'aggiornamento tecnologico dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali allo scopo di fornire l'acquisizione di competenze in materia di *reverse engineering*, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali e».*

5.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese».

5.4

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell'intelligenza artificiale, il Governo promuove l'adozione di incentivi fiscali, defiscalizzazione per gli investimenti in materia di intelligenza artificiale e ulteriori strumenti di cofinanziamento privato.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.5

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell'intelligenza artificiale, il Governo incoraggia lo sviluppo e la valorizzazione delle tecnologie di intelligenza artificiale italiane, promuovendo iniziative di integrazione delle eccellenze nazionali europee e internazionali, in collaborazione con enti di ricerca e imprese, sono definiti gli ambiti strategici di intervento per favorire un sistema nazionale competitivo e sostenibile.».

5.6

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le imprese private che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente alle classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.».

5.7

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nei contratti pubblici che prevedono l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza sui criteri di selezione dei fornitori e sulle modalità di utilizzo dei sistemi, nel rispetto dei requisiti di trasparenza dell'AI Act.».

Art. 6

6.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale e se trasmessi tramite tecnologie satellitari devono utilizzare infrastrutture ad esclusivo controllo nazionale e su satelliti europei e nazionali, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».

6.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale.».

Art. 12

12.1

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 3, dopo la parola: «Osservatorio», inserire le seguenti: «che deve, inoltre, garantire la tutela del lavoro creativo e promuovere la formazione di nuove professionalità.».

12.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma con le seguenti: «si provvede con lo stanziamento di risorse pari al massimo a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

12.3

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'Osservatorio promuove percorsi di dialogo e di coinvolgimento con le organizzazioni della società civile maggiormente attive nella promozione e tutela dei diritti umani in ambito digitale, al fine di favorire un confronto plurale, informato e costante sulle implicazioni dell'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.».

12.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. L'Osservatorio promuove percorsi di dialogo e coinvolgimento con le organizzazioni della società civile maggiormente attive nella promozione e tutela dei diritti umani in ambito digitale, al fine di favorire un confronto plurale, informato e costante sulle implicazioni dell'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.».

12.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un monitoraggio più ampio e approfondito degli impatti dell'intelligenza artificiale, l'Osservatorio estende le proprie aree di interesse anche ad ambiti diversi da quello strettamente lavorativo, in particolare:

a) l'ambiente, con riferimento all'analisi degli impatti ecologici ed energetici dei sistemi di intelligenza artificiale;

b) la pubblica amministrazione, in relazione all'uso di sistemi automatizzati nelle decisioni amministrative e nella gestione dei servizi pubblici, anche ai fini del rispetto dei diritti fondamentali;

c) la sfera individuale, con riguardo alla pervasività delle tecnologie digitali di uso comune, alla raccolta e al trattamento dei dati personali, e alla conformità con il diritto europeo e la normativa sulla protezione dei dati;

d) l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico, con particolare attenzione alle tecnologie implementate nel territorio nazionale, anche alla luce delle eccezioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689, per prevenire abusi e tutelare i diritti civili.»

12.6

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un monitoraggio più ampio e approfondito degli impatti dell'intelligenza artificiale, l'Osservatorio estende le proprie aree di interesse:

a) alle tematiche ambientali, specificatamente alla redazione e pubblicazione di analisi degli impatti ecologici ed energetici dei sistemi di intelligenza artificiale;

b) alle politiche della pubblica amministrazione, specificatamente all'analisi dei sistemi automatizzati nelle decisioni amministrative e nella gestione dei servizi pubblici, anche a garanzia dei diritti fondamentali;

c) alla dimensione della sfera individuale, relativa alla pervasività delle tecnologie digitali di uso comune, alla raccolta e al trattamento dei dati personali, e alla conformità con il diritto

europeo e con la normativa sulla protezione dei dati;

d) all'utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico, specificatamente alle tecnologie utilizzate sul territorio nazionale, secondo le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 al fine di prevenire abusi e tutelare i diritti civili.».

12.7

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sulla sfera giuridica dei lavoratori. A tal fine, fermi gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del lavoratore anche sulle modalità di funzionamento del modello di IA eventualmente implementato e fermo il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 2024/1689 connessi all'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, devono sempre essere intesi tali quelli impiegati:

a) nel settore dell'occupazione;

b) nell'accesso al lavoro, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone;

c) nella gestione dei lavoratori e, in particolare, utilizzati per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, ivi inclusa la promozione e la cessazione del rapporto; per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali; per il monitoraggio o la valutazione del lavoratore.

d) nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori.».

12.0.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela dei lavoratori in caso di violazione del Regolamento (UE) 2024/1689)

1. Gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che vi abbiano interesse anche in relazione al proprio statuto possono agire a tutela degli interessi dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli. 2222 e ss. del codice civile, in relazione all'utilizzazione dei sistemi di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del 26 maggio 1997, n. 152 o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

2. L'azione è promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del lavoro nel circondario ove è ubicata la sede dell'organismo che promuove l'azione collettiva.

3. Il giudice può avvalersi della prova statistica e degli effetti della prova presuntiva semplificata e può disporre di consulenza tecnica.

4. Il giudice assume sommarie informazioni e decide la causa con decreto motivato. Il provvedimento che accoglie la domanda ordina il blocco dei trattamenti ritenuti illegittimi, adotta ogni altro provvedimento idoneo ad evitare analoghe condotte e dispone un piano per rimuovere gli effetti dannosi prodotti, sentiti la parte sindacale ricorrente ed il rappresentante dei lavoratori per i rischi per l'uso dei sistemi automatizzati. Il provvedimento è inviato al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.».

12.0.2

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire, il seguente:

«Art 12-bis.

*(Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali e delega al Governo per
l'individuazione di un sistema di certificazione)*

1. Per la tutela delle prestazioni professionali, il Governo è delegato ad adottare con decreto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore, della presente legge, un sistema di certificazione dell'intervento umano nella prestazione professionale, in particolare per le intermediazioni digitali, per la prevenzione dell'abuso di intelligenza artificiale nel mercato delle prestazioni intellettuali anche con il supporto delle autorità competenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente.».

12.0.3

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia della libertà professionale nella gestione della prestazione)

1 Al fine di garantire la libertà professionale nella gestione della prestazione, l'impiego di algoritmi per determinare le condizioni economiche e di visibilità dei servizi offerti non deve pregiudicare la libertà del professionista, né ostacolare la sua indipendenza nella gestione della prestazione.».

Art. 16

16.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il divieto assoluto di finalizzare tali dati allo sviluppo e utilizzo di sistemi di identificazione biometrica negli spazi aperti al pubblico, sia in tempo reale, sia a posteriori».

16.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma, gli obblighi e i requisiti stabiliti devono conformarsi alle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile in materia, ivi inclusi il regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (Data Act), nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede il divieto di introduzione di misure più restrittive o oneri di conformità superiori a quelli minimi richiesti dalle normative dell'Unione Europea.».

Art. 19

19.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «o dall'autorità politica delegata» aggiungere le seguenti: «in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale».

19.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le

seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché».

19.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro della cultura nonché».

19.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro dell'istruzione e del merito nonché».

19.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro della Difesa nonché».

19.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «attività di», inserire le seguenti: «vigilanza e»;*

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e per la cybersicurezza» inserire le seguenti: «, dal Garante per la protezione dei dati personali»;*

c) *al comma 7, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione, raccolta e trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico da parte degli enti, organismi e fondazioni, di cui al presente comma. A tal fine, il Comitato trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sul livello di conformità riscontrato, anche con riferimento alle misure di mitigazione dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e dell'impatto delle attività di cui al presente comma sui diritti umani».*

19.7

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, istituisce con decreto il programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative europee e delle classificazioni di rischio del Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.8

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli investimenti pubblici in intelligenza artificiale devono essere orientati a garantire la sostenibilità economica e sociale, in conformità con le disposizioni dell'AI Act.».

19.9

[Nicita](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Comitato di cui al comma 6 presenta, con cadenza annuale, predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui al comma 2, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per

lo sviluppo e la regolazione dell'intelligenza artificiale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale e di ogni altra iniziativa europea connessa all'intelligenza artificiale.».

19.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di intelligenza artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio superiore della magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle università interessate. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

19.11

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini di cui al comma 2, è istituito un Comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.».

19.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.».

19.0.1

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Funzioni a garanzia dei singoli processi decisionali)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e richiede, anche mediante modalità telematiche, alle rispettive pubbliche amministrazioni coinvolte, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare la tutela delle cittadine e dei cittadini.».

Art. 20

20.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'obbligo, in capo al Garante per la protezione dei dati personali, di assicurare il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689; a tal fine, l'autorità Garante per la protezione dei dati personali definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto, esercitando ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e potendo richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento della pretesa di spiegazione degli interessati».

20.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'art. 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.

4-ter. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 4-bis, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.».

20.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, sono incaricate di promuovere programmi di alfabetizzazione digitale e formazione specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

20.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale devono sviluppare programmi di formazione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

Art. 24

24.0.1

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Limiti all'impiego di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale)

1. Non è consentito l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per finalità di rilevamento, localizzazione, identificazione o perseguimento del reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. L'applicazione del presente articolo avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza di cui al Regolamento (UE) 2024/1689.».

24.0.2

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per l'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica)

1. Al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali, è fatto divieto di utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota sia in tempo reale sia a posteriori in spazi accessibili al pubblico.».

24.0.3

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali sull'uso di tecnologie di identificazione biometrica)

1. In attuazione delle disposizioni previste all'articolo 5 paragrafo 6, e all'articolo 26 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 2024/1689 il Garante per la protezione dei dati personali redige un'unica relazione annuale sul ricorso a sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale e a posteriori in spazi accessibili al pubblico.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Parlamento e pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Garante, in modo da garantire la massima accessibilità e trasparenza.

3. La relazione include, in forma disaggregata, i dati relativi al numero di richieste e autorizzazioni, alla tipologia dei reati interessati, alle percentuali di errore riscontrate e alle eventuali criticità rilevate, ed è corredata da una valutazione d'impatto sui diritti umani.

4. Ai fini della redazione della relazione, il Garante richiede alle autorità competenti i dati e le informazioni necessari, che sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta.».

24.0.4

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Trasparenza e accessibilità del funzionamento degli algoritmi e sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio nazionale)

1. Con cadenza trimestrale sono pubblicati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, previo parere del Ministero dell'interno, il numero di ricerche effettuate con il sistema SARI Enterprise della Polizia di Stato, altri eventuali sistemi di identificazione biometrica e le statistiche di errore sui riconoscimenti.».

24.0.5

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Percorsi di formazione tecnologica)

1. Al fine di garantire un adeguato aggiornamento tecnologico, sono previsti percorsi di alfabetizzazione e formazione rivolti alle organizzazioni sindacali, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile.
2. I percorsi formativi, di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro, l'acquisizione di competenze specifiche in materia di reverse engineering, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali, al fine di assicurare una piena comprensione e una valutazione critica delle tecnologie impiegate nei contesti lavorativi.».

1.3.2.1.3. Commissioni riunite 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15(ant.) del 23/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati ritirati gli ordini del giorno G/1146-B/1/8e10 e G/1146-B/5/8e10.

Dichiara quindi l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, degli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 16.2, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4 e 24.0.5, nonché degli ordini del giorno G/1146-B/4/8e10 e G/1146-B/6/8e10.

Dichiara inoltre inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, in base al parere della 5^a Commissione, gli emendamenti 3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.7, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.0.2, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 24.0.5.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), in relazione al parere della 5^a Commissione, giudica poco comprensibile la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, in quanto tali proposte hanno la finalità di ripristinare il testo del provvedimento nella versione precedentemente approvata dal Senato.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva che, in questa sede, non si può che prendere atto del parere espresso dalla 5^a Commissione.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.1.

Tutti gli emendamenti e ordini del giorno ammessi sono infine dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.4. Commissioni riunite 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16(ant.) del 30/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il presidente ZAFFINI ricorda che emendamenti e ordini del giorno sono stati dati per illustrati e dà atto che sono stati acquisiti i pareri sul testo delle Commissioni 1a, 2a, 4a, 5a e 9a, mentre le restanti Commissioni consultate hanno fatto sapere che non esprimeranno i propri pareri.

Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BASSO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti a prima firma del senatore Magni.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.1, 5.3, 16.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.9.

Essendo così concluso l'esame degli emendamenti, si passa a quello degli ordini del giorno.

Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BASSO (PD-IDP) insiste per la votazione.

L'ordine del giorno G/1146-B/2/8 e 10 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1146-B/3/8 e 10.

Il senatore BASSO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, segnala che l'ordine del giorno in

esame tratta una materia affrontata anche da alcuni emendamenti a sua prima firma, che non è stato però possibile discutere, in quanto su di essi la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a suo avviso del tutto sorprendente, trattandosi di proposte volte a ripristinare il testo del provvedimento nella versione precedentemente approvata dal Senato. Ricorda che la questione della conservazione dei dati strategici sul territorio nazionale è stata ampiamente analizzata nel corso dell'*iter* e ritiene incomprensibile che ora si dia parere contrario anche a un ordine del giorno che - limitandosi a impegnare il Governo a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico possano essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblico sicurezza - costituisce un minimo indispensabile sul quale anche la maggioranza e il Governo hanno sempre detto di concordare.

Per tali motivi, dichiara il voto favorevole suo Gruppo.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno in questione e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, associandosi a quanto dichiarato dal senatore Basso e ritenendo insoddisfacenti i chiarimenti forniti sul punto dal rappresentante del Governo in sede di replica.

L'ordine del giorno G/1146-B/3/8 e 10 viene infine posto in votazione e risulta respinto.

Si passa al conferimento del mandato ai relatori.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 8,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=593

13

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99(pom., Sottocomm. pareri) dell'08/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025

99^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e rilevato che con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure urgenti per il potenziamento e il rifinanziamento di investimenti strutturali, di stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura, di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 354(pom.) dell'08/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025

354^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato, sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia il voto di astensione.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) annuncia il voto contrario, per ragioni sia di metodo che di merito. Sottolinea come il decreto-legge in discussione si caratterizzi per la presenza di una pluralità di disposizioni eterogenee non riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria. Peraltro, risultano palesemente assenti i presupposti straordinari di necessità e di urgenza.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 10a. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, per le parti modificate dalla Camera dei deputati, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia il voto contrario.

Il senatore **CATALDI** (M5S) dichiara il voto contrario, soprattutto per ragioni di metodo, dal momento che la chiusura della maggioranza rispetto ad ogni proposta modificativa delle opposizioni mortifica il ruolo del Parlamento, ridotto a soggetto ratificatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo con una osservazione (pubblicata in allegato) sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede al Presidente e agli altri senatori della Commissione di valutare lo svolgimento di un ciclo di audizioni funzionale al compiuto adempimento del ruolo istituzionale di questa Commissione e alla necessità di valutare attentamente i profili di legittimità costituzionale del testo unificato in esame.

Ricorda come - su questa delicata tematica - si siano succedute quattro pronunce della Corte costituzionale, ove sono stati indicati e specificati i principi che dovrebbero essere attuati per via legislativa. Altresì, la Corte ha sottolineato come - in assenza di una legge - i principi enunciati siano immediatamente applicabili.

Dovendo quindi esprimere il parere su un testo unificato del tutto diverso rispetto ai disegni di legge finora esaminati dalle Commissioni di merito, questa Commissione è chiamata a valutare l'aderenza del nuovo testo rispetto ai principi enunciati nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Per questo motivo e per il fatto che il nuovo testo incide profondamente su aspetti di grande delicatezza - come il diritto alle cure e all'autodeterminazione - ritiene ragionevole svolgere un ciclo, pur breve, di audizioni, per verificare se il nuovo testo rispetti i principi ispiratori delle pronunce della Corte costituzionale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Giorgis.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) rileva preliminarmente come l'eventuale decisione di svolgere audizioni in sede consultiva non possa costituire precedente.

Circa l'opportunità di procedere al relativo svolgimento, posto che ogni spazio di approfondimento può risultare utile, si rimette alla prudente valutazione del Presidente.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) fa presente come il proprio Gruppo non sia pregiudizialmente contrario allo svolgimento di audizioni, rimettendosi alla valutazione del Presidente, anche sulla base dei tempi di esame presso le Commissioni di merito.

Qualora non vi fossero i tempi utili per svolgere le audizioni, chiede di poter acquisire eventuali contributi scritti.

Il [PRESIDENTE](#), nel sottolineare il carattere irrituale della richiesta formulata, ritiene comunque, in ragione dell'estrema delicatezza del provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, di accedere a tale istanza, purché sia chiaro che tale opzione non può in alcun modo costituire un precedente e non si registri l'obiezione di alcun Gruppo.

Ferma restando, in ogni caso, la necessità di acquisire l'autorizzazione della Presidenza del Senato, propone di fissare alle ore 10 di domani, mercoledì 9 luglio, il termine entro cui indicare i soggetti da audire, nel numero massimo di due indicati dai Gruppi di maggioranza e due indicati dai Gruppi di opposizione.

Qualora la Presidenza del Senato fornisca l'autorizzazione, le audizioni - ovviamente limitate ai profili di stretta competenza della 1^a Commissione - potrebbero tenersi martedì 15 luglio, a partire dalle 11,30, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori interessati.

La Commissione conviene.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) presenta fin d'ora una proposta di parere (pubblicata in allegato)

alternativa a quella del relatore, riservandosi di illustrarla successivamente all'eventuale svolgimento delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1277) IANNONE e altri. - Modifica alla legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di conflitto di interesse nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il presidente **BALBONI** (Fdl), nel ricordare che nella scorsa seduta si è svolta l'illustrazione degli emendamenti, esprime, in qualità di relatore, parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 1.9, su cui il parere è favorevole, purché riformulato come comma aggiuntivo all'articolo 1, anziché sostitutivo.

Il sottosegretario PRISCO, nel rilevare come il disegno di legge attenga ad una tematica di stretta competenza parlamentare, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti sostanzialmente identici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore **CATALDI** (M5S) dichiara il voto favorevole, rimarcando il carattere *contra personam* del disegno di legge in esame, predisposto per epurare due parlamentari scomodi dalla Commissione antimafia.

Ribadisce l'assenza di criteri oggettivi sulla configurazione dell'ipotetico conflitto di interessi, ricordando come i due parlamentari che si vogliono colpire hanno svolto in passato indagini sulla criminalità organizzata nell'interesse dello Stato, in quanto sostituti procuratori.

Altresì, l'indeterminatezza della fattispecie finisce per rimettere alla determinazione della maggioranza di un organo politico la valutazione sulla permanenza o meno di un parlamentare in una Commissione di inchiesta, sulla base di parametri inevitabilmente arbitrari.

Da ultimo, ritiene paradossale che la maggioranza insista sul disegno di legge in esame, omettendo invece il conflitto di interesse della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, legata da rapporto di parentela con una persona, nel frattempo deceduta, condannata in via definitiva per reati connessi alla criminalità organizzata.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Gruppo sugli emendamenti in esame, rilevando come il disegno di legge in titolo rappresenti lo strumento peggiore per affrontare una questione complessa - come quella del conflitto di interessi - che richiederebbe un approccio organico e ponderato.

Altresì, ribadisce le considerazioni già svolte in discussione generale sulla lesione alla libertà di esercizio del mandato parlamentare posta in essere attraverso la fonte legislativa ordinaria, con correlati dubbi in termini di violazione dell'articolo 67 della Costituzione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sono posti contestualmente in votazione e respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1565

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure urgenti per il potenziamento e il rifinanziamento di investimenti strutturali, di stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura, di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL TESTO UNIFICATO

RELATIVO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 65 E CONNESSI

La Commissione,

esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 sancisce l'inviolabilità e l'indisponibilità del diritto alla vita, disponendo la nullità degli atti civili e amministrativi contrari alle finalità della presente disposizione e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge;
 - l'articolo 2 integra l'articolo 580 del codice penale relativo all'istigazione o aiuto al suicidio, prevedendo la non punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni sono state accertate dal Comitato nazionale di valutazione istituito dall'articolo 4 del disegno di legge in esame;
 - l'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge n. 38 del 2010 riguardante le reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, prevedendo, tra le diverse modifiche, l'istituzione da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di un osservatorio per l'esame dei piani di potenziamento delle cure palliative presentati dalle regioni e dalle province autonome;
 - sulla base delle valutazioni dell'osservatorio, l'AGENAS invia una relazione annuale al Governo e al Parlamento, in cui sono indicate anche le regioni che non hanno presentato il piano di potenziamento delle cure palliative, nonché le regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all'anno precedente;
 - nel caso di omessa presentazione del piano di potenziamento delle cure palliative da parte di una regione, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione da parte dell'AGENAS, il Governo nomina un commissario *ad acta* sino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. È altresì prevista la possibilità di ricorrere al commissariamento, qualora la regione non abbia ottenuto gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative fissati nel piano presentato per l'anno precedente;
 - l'articolo 4 inserisce l'articolo 9-*bis* nella legge n. 833 del 1978, istituendo il Comitato nazionale di valutazione, formato da sette componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quale organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui al terzo comma dell'articolo 580 del codice penale inserito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame;
 - è previsto che il parere rilasciato dal Comitato nazionale di valutazione venga valutato dall'autorità giudiziaria, ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, considerato, altresì, che:
 - per quanto attiene al riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, le disposizioni del disegno di legge risultano riconducibili alle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, dell'ordinamento penale e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) ed m), della Costituzione. Per quanto attiene al piano di potenziamento delle cure palliative, vengono in rilievo anche aspetti connessi alla tutela della salute, rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117;
 - con la sentenza n. 135 del 2024 (paragrafo 10 del *Considerato in diritto*), relativa all'articolo 580 del codice penale, la Corte costituzionale ha ribadito "con forza l'auspicio, già formulato nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, che il legislatore e il servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati da quelle pronunce, oggi ribaditi e ulteriormente precisati dalla presente decisione, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia",
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 4-*quater*, valutino le Commissioni di

merito l'opportunità di specificare se la previsione sulla durata dell'eventuale commissariamento *ad acta* si riferisca al raggiungimento dello *standard* di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 38 del 2010, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
ALESSANDRA MAIORINO, CATALDI E FELICIA GAUDIANO SUL TESTO UNIFICATO
RELATIVO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 65 E CONNESSI**

La Commissione,

esaminato il NT1 proposto a maggioranza in sede di comitato ristretto,

premesso che:

le Commissioni riunite 2^a e 10^a, relativamente ai disegni di legge congiunti in esame, hanno incardinato i lavori nella seduta del 4 aprile 2024. Il 28 maggio 2024 è iniziato un ciclo di audizioni che si è concluso il 26 novembre 2024. Successivamente, in data 3 dicembre 2024, è stato costituito un comitato ristretto che ha concluso i lavori adottando un Testo Unificato, votato a maggioranza, il 2 luglio 2025. La scadenza emendamenti, riferita al medesimo testo, è stata fissata per il giorno 9 luglio 2025;

l'evidente compressione dei diritti delle opposizioni è rappresentata dalle tempistiche così stringenti di presentazione degli emendamenti a fronte del lasso temporale dedicato sia alle audizioni che al comitato ristretto;

considerato che:

l'articolo 1 reca "inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita" e stabilisce che il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento. Tale principio è senza dubbio fondamentale, ma lo stesso deve essere parametrato con quanto stabilito dal combinato disposto delle sentenze della Corte Costituzionale numeri: 242 del 2019, 135 del 2024 e 66 del 2025. Assicurare la tutela della vita senza distinzioni relative alla condizione di salute opera un non corretto bilanciamento tra il diritto a vivere una vita dignitosa e il diritto a morire dignitosamente. L'introduzione dei principi della inviolabilità e indisponibilità della vita limita in alcuni ben determinati casi la scelta e l'autodeterminazione della persona;

l'articolo 2 risulta restrittivo rispetto alla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale in molteplici aspetti. La disposizione, infatti, prevede il riferimento ai trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali, che a loro volta costituiscono una fattispecie particolare rispetto a quella più ampia dei trattamenti di sostegno vitale. Non risulta comprensibile l'esclusione dell'apporto del Servizio sanitario nazionale nelle procedure per la morte medicalmente assistita, posto che, come attestato dal caso dell'interruzione volontaria di gravidanza, le sue competenze non sono limitate all'erogazione di cure per il contrasto alle patologie. Il pieno coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale dovrebbe invece essere opportunamente previsto e disciplinato, anche garantendo la facoltà dell'obiezione di coscienza, tenuto conto che esso, per definizione, dispone dei farmaci necessari al suicidio medicalmente assistito, comuni all'ambito delle cure palliative. Ed invero, le sentenze della Corte costituzionale prefigurano come essenziale l'intervento del Servizio sanitario nazionale proprio come garanzia per lo svolgimento di procedure che riguardano appunto il diritto alla vita. Ulteriore criticità è relativa all'obbligatorio inserimento in percorsi di cure palliative. Infatti, le stesse non risultano essere presenti se non a macchia di leopardo nel territorio nazionale. La sottoposizione obbligatoria al percorso sarebbe oltremodo difficoltosa per i soggetti che risiedono in regioni non coperte dall'accesso. La stessa Corte sottolinea che non è garantito in Italia un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri;

l'articolo 4 disciplina i compiti del Comitato nazionale di valutazione chiamato a valutare le richieste di suicidio assistito, la cui composizione andrebbe sottratta a qualunque orientamento di carattere politico. Infatti, risulta criticabile la potestà di designazione dei componenti attribuita al solo Presidente del Consiglio dei ministri, oltretutto in assenza di specificazioni in merito alle competenze delle figure professionali citate. Suscitano perplessità i tempi della decisione dello stesso, in quanto troppo lunghi. Risulta del tutto arbitrario che, in caso di parere negativo sulla prima istanza, debba

passare un tempo così lungo - sei mesi - per poterne proporre una nuova;
una lettura costituzionalmente orientata, relativamente al provvedimento in parola, avrebbe avuto quale effetto la predisposizione di un testo coincidente con lo spirito delle pronunce già menzionate. Invece, la maggioranza, quasi al fine di interrompere quelle prassi già avviate in alcune Regioni, ha predisposto un testo che molto probabilmente imporrà una stretta alla possibilità di ricorrere alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita;
il medesimo testo dei Relatori non sembra rispondere ai crismi enunciati delle sentenze, in merito ai criteri, ai presupposti e alle procedure ivi indicati, il che potrebbe far presumere il confliggere del testo proposto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione.
Per le ragioni su esposte, si esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 291(pom.) del 15/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2025

291^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1433\)](#) Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

- e petizioni nn. 144 e 1320 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di mercoledì scorso si è conclusa la votazione degli emendamenti e che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter* del Regolamento, gli emendamenti approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Comunica che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati, mentre ancora non è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

In qualità di correlatrice illustra quindi il coordinamento Coord. 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) e rinvia la votazione del mandato alle relatrici ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(957\)](#) Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame del testo e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, che si compone di 4 articoli e conferisce al Governo due deleghe: la prima in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva e in materia di vigilanza sugli enti cooperativi (articolo 1), la seconda in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva (articolo 2). Gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente le disposizioni di carattere finanziario e l'esclusione dei dipendenti pubblici dall'ambito di applicazione della disciplina disposta dal disegno di legge.

Per le parti di competenza segnala in particolare l'articolo 1 che, al comma 1, fa riferimento alle finalità dell'attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente - ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione - del rafforzamento della contrattazione collettiva, della definizione di criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, nonché agli obiettivi di assicurare ai

lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi, contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori, stimolare (nell'interesse dei lavoratori) il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali e contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la diffusione di contratti collettivi intesi alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto *dumping* contrattuale).

I principi e i criteri direttivi sono disciplinati dal comma 2. In particolare, la lettera a) prevede la definizione, per ciascuna categoria di lavoratori, dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo previsto dai medesimi contratti nazionali maggiormente applicati costituisca la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla categoria. La norma di delega richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce il principio che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità, mai attuata, della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione, mediante rappresentanza unitaria (in proporzione degli iscritti) delle organizzazioni registrate, di contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. In mancanza di tale attuazione, la giurisprudenza - basandosi sul suddetto articolo 36 della Costituzione e sul compito di determinazione della retribuzione attribuito al giudice (in assenza di accordo tra le parti) dalla norma di chiusura di cui all'articolo 2099, secondo comma, del codice civile - fa comunque riferimento ai contratti collettivi per la determinazione del trattamento economico minimo. Inoltre, recenti sentenze della Corte di cassazione hanno affermato che i contratti collettivi - anche se stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative - devono essere disapplicati dal giudice qualora i trattamenti economici minimi siano inequivocabilmente non conformi ai principi di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione; tale orientamento giurisprudenziale può costituire peraltro, in alcuni casi, una soluzione al problema summenzionato del *dumping* contrattuale - problema che rientra nell'oggetto del presente principio di delega - fermo restando che la posizione affermata dalla Corte di cassazione prescinde esplicitamente dal grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie.

La lettera b) del comma 2 stabilisce la determinazione, per le società appaltatrici e subappaltatrici, con riferimento agli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, dell'obbligo di riconoscere ai lavoratori (coinvolti nell'esecuzione dell'appalto e del subappalto) trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto. La norma di delega prevede altresì il rafforzamento delle misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti (nell'ambito degli appalti pubblici), al fine di rendere effettivo il suddetto obbligo.

La lettera c) prevede l'estensione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, con l'applicazione agli stessi del contratto collettivo nazionale della categoria di lavoratori più affine.

La lettera d) introduce la definizione di strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello (a livello, cioè, territoriale o aziendale) con "finalità adattive", anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale.

La lettera e) definisce gli strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'INPS effettuate con il flusso telematico UNIEMENS - inerente alle retribuzioni del lavoratore e alle relative contribuzioni previdenziali - nelle comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro.

La lettera f) introduce strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro

i termini previsti dalle parti sociali - ivi compresi i casi di termini già scaduti - anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi.

La lettera g) prevede l'introduzione, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, di una forma di intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, la lettera h) prevede l'adozione - al fine del rafforzamento della concorrenza e della lotta all'evasione fiscale e contributiva - di una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica.

L'articolo 2 reca una disciplina di delega al Governo, relativa, nell'ambito della normativa sulla retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, al perfezionamento della disciplina dei controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti. Per l'esercizio di tale delega, si enunciano (comma 1) le finalità di: incremento della trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività; contrasto efficace del *dumping* contrattuale, dei fenomeni di concorrenza sleale, dell'evasione fiscale e contributiva e del ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dal comma 2 e sono i seguenti: razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori (lettera a); perfezionamento - anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti e della realizzazione di banche dati condivise - delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione relativa alla contribuzione di previdenza e assistenza sociale, dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi, avente finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali (lettera b); introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale, aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare, di abuso della forma cooperativa (lettera c)); previsione che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale (lettera d).

Come ricordato, gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente le disposizioni di carattere finanziario e l'esclusione dei dipendenti pubblici dall'ambito di applicazione della disciplina disposta dal disegno di legge.

In relazione agli emendamenti presentati, non sono presenti emendamenti recanti sanzioni penali o amministrative. Sono tuttavia da segnalare come di interesse della Commissione, in quanto modificano l'articolo 2225 del codice civile ed introducono un procedimento di diffida accertativa, le proposte 1.1 e 1.2.

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare sul testo e sugli emendamenti.

Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La presidente [BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatrice, illustra i contenuti del

provvedimento in titolo, all'esame in terza lettura in Senato a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera; pertanto, anche il parere della Commissione Giustizia si dovrà limitare all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera. Per quanto di competenza della Commissione, segnala dunque che all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge, relativo all'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte di minori di anni quattordici, la Camera dei deputati ha introdotto una modifica diretta a specificare che anche il conseguente trattamento dei dati personali richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Sulle restanti parti di competenza della Commissione, non vi sono state modifiche.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

(1552) MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (LSP-PSd'Az), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, che si compone di 18 articoli tutti recanti modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio.

Illustra quindi le disposizioni di interesse per le competenze della Commissione giustizia. L'articolo 7 elimina l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una sola delle modalità tra quelle indicate dalla legge, da indicarsi sul tesserino venatorio. La disposizione esclude inoltre dalle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica naturale o di allevamento ai fini di impresa agricola nell'ambito delle attività di addestramento, allenamento e gare di cani; l'articolo 12, che modifica l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica. Più precisamente, con lo scopo dichiarato dai proponenti di contenere la fauna selvatica in eccesso, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, nonché per prevenire la diffusione di malattie e zoonosi (come la Peste suina africana), al comma 1, lettera a), si prevede che le modalità operative dell'attività di controllo della fauna selvatica possano essere definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 1, lettera b), in linea con l'assetto ordinamentale vigente, si includono le Città metropolitane nel novero degli enti territoriali che concorrono all'attuazione dei piani di controllo numerico della fauna selvatica, mentre il comma 1, lettera c), integra il catalogo dei soggetti di cui le autorità deputate al coordinamento dei suddetti piani includendovi altresì le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché muniti di licenza di caccia e abbiano frequentato specifici corsi di formazione. L'articolo 13, apporta modifiche all'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, introducendo disposizioni in materia di attuazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, ampliando la platea dei soggetti di cui le Regioni e le Province autonome possono avvalersi nell'attuazione anche al personale dei corpi e servizi di polizia regionale e delle Città Metropolitane, ai cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari degli istituti faunistici privati e alle guardie private, purché munite di licenza di caccia, riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto n. 773 del 1931. L'articolo 14, modifica l'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani prevedendo, in deroga al relativo divieto, che la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale e sanzionando le azioni atte a ostacolare le attività di attuazione dei piani di controllo, ove praticate con metodi violenti (lettera a). La lettera b) del comma 1 invece riformula il vigente terzo comma dell'articolo, intervenendo sul divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione stabilendo che in corrispondenza dei valichi così individuati sia istituita una

zona di protezione speciale, ove non già prevista, e che nei medesimi possa praticarsi l'attività venatoria alle condizioni stabilite dall'ente di gestione della zona di protezione. L'articolo 17, reca novelle all'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative. Con le modifiche introdotte viene soppressa la sanzione amministrativa per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta; si introduce il riferimento alle "aziende agro-turistico-venatorie" nella disciplina sulle sanzioni nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione in aziende, centri, ambiti territoriali o comprensori ivi specificati; si introduce infine una sanzione, da 150 a 190 euro, per chi impedisce, ostacola o rallenta talune attività di controllo disciplinate dalla legge n. 157 del 1992 o da leggi regionali.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) chiede chiarimenti su quale sia la fauna omeoterma cui il provvedimento si riferisce.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo ad un eventuale parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) fornisce chiarimenti richiesti dal senatore Zanettin e preannuncia la presentazione di un parere con osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1433](#)

Coord.2

Le Relatrici

All'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso: «d-bis» sopprimere le parole: «, primo periodo».

All'articolo 2, al comma 1- bis , capoverso: «Art. 64-bis», introdotto dall'emendamento 2.53 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «tribunale per i minorenni» con le seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

All'articolo 2, alla rubrica, dopo le parole: «codice di procedura penale» inserire le seguenti: «e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

Al comma 2 dell'articolo 2-bis introdotto dall'emendamento 2.0.1 (testo 2) sostituire le parole: «e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo» con le seguenti: «nonché a seguito del reato di cui all'articolo».

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 4.6, dopo l'articolo 4, inserire un articolo 4-bis che ne riproduca la parte dispositiva.

All'articolo 8, in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 6.0.1 (testo 2), sostituire le parole: «dell'articolo 6» con le seguenti: «degli articoli 2-bis, 6, 6-bis».

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 272(ant.) del 10/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025
272^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura, con modifiche, dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati, che l'ha quindi ritrasmesso al Senato.

Il testo è teso a introdurre una normativa nazionale in materia, che predisponga un sistema di principi di *governance* e misure specifiche adatte al contesto italiano, per mitigare i rischi e cogliere le opportunità derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale (IA). Esso si colloca nel solco del regolamento (UE) 2024/1689, ovvero il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*), del 13 giugno 2024.

Il Relatore ricorda che, sul disegno di legge, la 4a Commissione si era espressa il 20 novembre 2024, con un parere non ostativo, evidenziando talune osservazioni.

In particolare, si suggeriva: di coordinare le definizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge con quelle contenute nell'*AI Act*; di incentivare la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso *data center* posti sul territorio nazionale o dei Paesi NATO; di circoscrivere meglio l'obbligo di informativa verso i dipendenti per evitare inutili aggravii di adempimento; di prevedere un coinvolgimento del settore industriale nella definizione della strategia sull'uso dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo; di designare all'articolo 18 anche Banca d'Italia, Consob e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), oltre all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ciascuno per settori di competenza, come autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*).

Inoltre si suggeriva, sulla scorta delle audizioni svolte in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2024, di anticipare a tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 22, ai fini del rispetto del termine di applicazione dell'*AI Act*, fissato al 2 agosto 2025.

Alcuni dei predetti suggerimenti erano stati accolti già in prima lettura al Senato (articoli 1, 2 e 18). Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il Relatore segnala la soppressione del comma aggiuntivo all'articolo 6, che stabiliva l'obbligo, per i sistemi di intelligenza

artificiale utilizzati in ambito pubblico, di essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale. Segnala anche la modifica all'articolo 28, relativo alle competenze dell'ACN, con cui si delimita la possibilità di collaborare con soggetti pubblici e privati, ai soli Paesi della NATO o Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.

Infine, nell'ambito dell'articolo 19, relativo alla Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, si prevede l'istituzione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.3.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 276(ant.) del 23/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025
276^a Seduta (1^a antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(199\)](#) NICITA. - *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(611\)](#) Mara BIZZOTTO e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

[\(631\)](#) MARTELLA. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(828\)](#) DE CRISTOFARO e altri. - *Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

[\(1242\)](#) Dolores BEVILACQUA e altri. - *Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*

[\(1257\)](#) Enrico BORGHI e altri. - *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

[\(1481\)](#) GASPARRI e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

[\(1521\)](#) MALAN e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

[\(1570\)](#) BERGESIO e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul complesso dei disegni di legge in titolo, recanti modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi.

Nel parere viene richiamato l'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1083, cosiddetta "Legge europea sulla libertà dei media" o *European Media Freedom Act* (regolamento EMFA), che sarà applicabile a partire dall'8 agosto 2025.

Tale articolo, rubricato «*Garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio*

pubblico», dispone che gli Stati membri provvedano affinché i fornitori di media di servizio pubblico siano indipendenti dal punto di vista editoriale e funzionale e forniscano in modo imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico definita a livello nazionale, in linea con il protocollo n. 29. Reca altresì disposizioni per garantire che le procedure di nomina garantiscano l'indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico; per assicurare che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate ad adempiere alla loro missione di servizio e che ne salvaguardino l'indipendenza editoriale. Nello schema di parere viene richiamata altresì la raccomandazione relativa all'Italia, contenuta nella Relazione sullo Stato di diritto 2025.

Dopo aver considerato che la Commissione di merito ha istituito un Comitato ristretto con il compito di elaborare un testo unificato, al fine di giungere all'approvazione di un testo condiviso entro il prossimo 8 agosto 2025, il Presidente relatore propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con alcune osservazioni.

In particolare, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dal servizio pubblico radiotelevisivo, si ritiene importante confermare che al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale siano assicurate condizioni di indipendenza, in conformità alle indicazioni prescritte dall'articolo 5 del regolamento EMFA e alle raccomandazioni per l'Italia della Relazione sullo Stato di diritto 2025, con particolare riferimento ad alcuni aspetti.

Per quanto riguarda la formazione del consiglio di amministrazione del concessionario del servizio pubblico, al fine di garantire la necessaria indipendenza e stabilità per svolgere la sua specifica missione, si ritiene che esso possa essere composto da un congruo numero di membri, nominati dalle due Camere mediante voto a maggioranza qualificata. Per la nomina dei membri le Camere dovrebbero poter attingere a una rosa di candidati rispondenti a determinati criteri stabiliti dalla legge. Altri eventuali componenti potrebbero essere designati tra i lavoratori dipendenti del concessionario, sulla base di criteri stabiliti dalla legge. Anche l'eventuale revoca dall'incarico dovrebbe essere disciplinata in modo tale da assicurare il rispetto del principio di indipendenza.

I requisiti di cui è necessario il possesso per essere nominati consiglieri del concessionario del servizio pubblico dovrebbero essere stabiliti per legge, per assicurare il rispetto dei principi di onorabilità, prestigio e professionalità, oltre che del principio di indipendenza di cui all'articolo 5 del regolamento EMFA, mutuando ad esempio quelli relativi all'assunzione della carica di componente del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Al fine di assicurare un'adeguata stabilità temporale e programmatica, i membri e vertici del consiglio di amministrazione dovrebbero essere nominati per un una durata congrua, sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico.

Per quanto riguarda il finanziamento dei media del servizio pubblico, come evidenziato negli atti europei citati, esso deve essere adeguato a garantire l'adempimento della missione di servizio pubblico e l'indipendenza editoriale di tale servizio. Pertanto, si ritiene importante assicurare al servizio pubblico una fonte di finanziamento il più possibile stabile, confermando ad esempio l'attuale entità e forma del canone e valutando una moderata flessibilità rispetto ad altre forme di finanziamento basate sulla fiscalità generale. Al contempo, il finanziamento pubblico dovrebbe essere più direttamente finalizzato alla fornitura di prodotti radiofonici, televisivi e multimediali rispondenti all'esercizio del servizio pubblico, secondo quanto disposto nel contratto di servizio.

Infine, dovrebbe essere espressamente conferito ad una autorità indipendente il compito previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del regolamento EMFA, di monitoraggio sull'applicazione delle citate disposizioni sulle garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico, disposte dallo stesso articolo 5.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) assicura che il proprio Gruppo parlamentare è pienamente favorevole al regolamento EMFA. Tuttavia, visto che in Commissione di merito non è ancora stato redatto un testo unificato, preannuncia il voto di astensione dei senatori del Partito democratico.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) chiede delucidazioni in merito alla piena valorizzazione di quanto contenuto nel disegno di legge n. 1570, da ultimo presentato a prima firma del senatore

Bergesio. Preannuncia, in ogni caso, il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il presidente relatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI) ricorda che il citato disegno di legge n. 1570 è stato incardinato nella seduta di ieri e congiunto agli altri disegni di legge in esame. Assicura, peraltro, che quanto contenuto nel disegno di legge n. 1570 è stato tenuto in considerazione nella redazione dello schema di parere.

Il senatore [SATTA](#) (FdI) preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), nel preannunciare il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ricorda il suo ruolo di relatore in Commissione di merito, in virtù del quale valorizzerà il parere della 4^a Commissione.

Posto, quindi, ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere predisposto dal Presidente relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura, con modifiche, dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che il provvedimento mira a introdurre una normativa nazionale per mitigare i rischi e cogliere le opportunità derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale, e che esso si colloca nel solco del regolamento (UE) 2024/1689, ovvero il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*), del 13 giugno 2024.

Valutato che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Posto, quindi, ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere predisposto dal Presidente relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

(957) Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(956) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Disposizioni in materia di salario minimo

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, riepiloga brevemente i contenuti di uno schema di parere non ostativo già illustrato sui disegni di legge in esame, recanti le deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori.

Lo schema di parere richiama la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, che pone un quadro normativo affinché i salari siano definiti a livelli minimi adeguati in tutti gli Stati membri e affinché siano assicurati il rispetto e l'applicazione efficaci dei medesimi livelli; richiama altresì la direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Valutato che non risultano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che non sussistono procedure di infrazione pendenti con riferimento alle due direttive citate, il Relatore propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene che lo strumento della delega al Governo, utilizzato dal provvedimento in esame, non sia idoneo a risolvere il problema dei salari in Italia. Ricorda, inoltre, l'iniziativa originaria del suo Gruppo parlamentare e ritiene che l'attuale versione non ne abbia mantenuto i profili essenziali e qualificanti. Preannuncia, pertanto, il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa a quanto espresso del senatore Lorefice. Evidenzia, in aggiunta, che la questione dei salari bassi è ormai drammatica in tutto il Paese, in quanto anche in aree considerate in genere più agiate, come ad esempio la sua Regione Friuli Venezia-Giulia, si registrano grandi difficoltà economiche da parte di molti lavoratori. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) preannuncia la sua contrarietà rispetto allo schema di parere elaborato dal relatore. Rileva come sia proprio la normativa europea a richiedere l'adeguatezza dei salari minimi legali e rileva che alcuni strumenti attualmente utilizzati, come ad esempio quello della contrattazione collettiva, spesso non risolvono il problema dei salari bassi. Ricorda, infine, che la crescita dei salari sarebbe anche un volano per la crescita economica del Paese.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 16 luglio.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2025, recante misure di sostegno alle attività economiche e alle imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Ricorda che il provvedimento si suddivide in tre capi relativi al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, assistenza sociale e cura, a misure in favore delle imprese e delle attività economiche, e a disposizioni in materia di enti territoriali. Si sofferma, in particolare, sugli articoli 1, 4, 8, 9, 12, 15, 16 e 17.

Dopo aver valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la Relatrice propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con una osservazione in riferimento all'articolo 12, sui tempi di accredito dei pagamenti elettronici, richiamando la direttiva (UE) 2015/2366 e la possibilità che, entro il giorno successivo all'ordine di pagamento, data di accredito e di valuta coincidano.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario dei senatori del proprio Gruppo, adducendo che in Commissione di merito sono stati presentati molti emendamenti per esprimere le forti criticità riscontrate nel testo base del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 199, 611, 631, 828, 1242, 1257, 1481, 1521 E 1570

La 4a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, recanti modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze, tra cui l'innovazione tecnologica, la trasformazione del mercato audiovisivo e la necessità di garantire la tutela degli utenti e il sostegno alla produzione europea e locale, nonché volti ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) 2024/1083, cosiddetta "Legge europea sulla libertà dei media" o *European Media Freedom Act* (regolamento EMFA), che diventerà applicabile a partire dall'8 agosto 2025; considerato che il regolamento EMFA prevede all'articolo 5, rubricato «Garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico», che:

- «1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di media di servizio pubblico siano indipendenti dal punto di vista editoriale e funzionale e forniscano in modo imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico definita a livello nazionale in linea con il protocollo n. 29» (paragrafo 1);

- «2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la nomina e il licenziamento del direttore o dei membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico siano finalizzate a garantire l'indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico.

Il direttore o i membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati in base a procedure trasparenti, aperte, efficaci e non discriminatorie e su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo a livello nazionale. La durata del loro mandato è sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico.

Le decisioni in merito al licenziamento del direttore o dei membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico prima della fine del loro mandato sono debitamente giustificate, possono essere adottate solo in via eccezionale qualora essi non soddisfino più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni conformemente a criteri stabiliti in anticipo a livello nazionale, sono preventivamente notificate alle persone interessate e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale» (paragrafo 2);

- «3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di finanziamento dei fornitori di media di servizio pubblico si basino su criteri trasparenti e oggettivi stabiliti in anticipo. Tali procedure di finanziamento garantiscono che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate, sostenibili e prevedibili corrispondenti all'adempimento della loro missione di servizio pubblico e alla capacità di sviluppo nell'ambito di tale missione. Tali risorse finanziarie sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale dei fornitori di media di servizio pubblico» (paragrafo 3);

- «4. Gli Stati membri designano una o più autorità o organismi indipendenti o istituiscono meccanismi liberi da influenze politiche da parte dei governi al fine di monitorare l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3. I risultati di tale monitoraggio sono resi pubblici» (paragrafo 4);

tenuto conto della Relazione sullo Stato di diritto 2025, della Commissione europea, dell'8 luglio 2025 (COM(2025) 900 con annesso documento di lavoro sull'Italia SWD(2025) 912), e in particolare delle raccomandazioni indirizzate all'Italia, tra cui quella di "portare avanti l'attività legislativa in corso affinché siano in vigore disposizioni o meccanismi che assicurino un finanziamento dei media del servizio pubblico adeguato per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico e per garantirne l'indipendenza";

tenuto altresì conto del Protocollo n. 29 allegato ai Trattati, in cui si ricorda che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, e si afferma che le disposizioni dei Trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro;

considerato che la Commissione di merito ha istituito un comitato ristretto con il compito di elaborare un testo unificato, al fine di giungere all'approvazione di un testo condiviso entro il prossimo 8 agosto 2025;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Al fine di assicurare la conformità della normativa nazionale al regolamento EMFA e, in particolare, al principio di indipendenza editoriale e funzionale del fornitore di media di servizio pubblico, e alla finalità di fornire in modo imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al pubblico, nonché al fine di dare seguito alle raccomandazioni contenute nella Relazione sullo Stato di diritto 2025, si ritiene opportuno che la Commissione di merito valuti gli aspetti relativi alla *governance* e al finanziamento dei media di servizio pubblico.

In particolare, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dal servizio pubblico radiotelevisivo, si ritiene importante confermare che al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale siano assicurate condizioni di indipendenza, in conformità alle indicazioni prescritte dall'articolo 5 del regolamento EMFA e alle raccomandazioni per l'Italia della Relazione sullo Stato di diritto 2025, con particolare riferimento ai seguenti aspetti.

1. Per quanto riguarda la formazione del consiglio di amministrazione del concessionario del servizio pubblico, al fine di garantire la necessaria indipendenza e stabilità per svolgere la sua specifica missione, si ritiene che esso possa essere composto da un congruo numero di membri, nominati dalle due Camere mediante voto a maggioranza qualificata. Per la nomina dei membri le Camere dovrebbero poter attingere a una rosa di candidati rispondenti a determinati criteri stabiliti dalla legge. Altri eventuali componenti potrebbero essere designati tra i lavoratori dipendenti del concessionario, sulla base di criteri stabiliti dalla legge. Anche l'eventuale revoca dall'incarico dovrebbe essere disciplinata in modo tale da assicurare il rispetto del principio di indipendenza.
2. I requisiti di cui è necessario il possesso per essere nominati consiglieri del concessionario del servizio pubblico dovrebbero essere stabiliti per legge, per assicurare il rispetto dei principi di onorabilità, prestigio e professionalità, oltre che del principio di indipendenza di cui all'articolo 5 del regolamento EMFA, mutuando ad esempio quelli relativi all'assunzione della carica di componente del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Al fine di assicurare un'adeguata stabilità temporale e programmatica, i membri e vertici del consiglio di amministrazione dovrebbero essere nominati per un una durata congrua, sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico.
4. Per quanto riguarda il finanziamento dei media del servizio pubblico, come evidenziato negli atti europei citati, esso deve essere adeguato a garantire l'adempimento della missione di servizio pubblico e l'indipendenza editoriale di tale servizio. Pertanto, si ritiene importante assicurare al servizio pubblico una fonte di finanziamento il più possibile stabile, confermando ad esempio l'attuale entità e forma del canone e valutando una moderata flessibilità rispetto ad altre forme di finanziamento basate sulla fiscalità generale. Al contempo, il finanziamento pubblico dovrebbe essere più direttamente finalizzato alla fornitura di prodotti radiofonici, televisivi e multimediali rispondenti all'esercizio del servizio pubblico, secondo quanto disposto nel contratto di servizio.
5. Infine, dovrebbe essere espressamente conferito ad una autorità indipendente il compito previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del regolamento EMFA, di monitoraggio sull'applicazione delle citate disposizioni sulle garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico disposte dallo stesso articolo 5.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146-B

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;
considerato che il provvedimento mira a introdurre una normativa nazionale in materia, per mitigare i rischi e cogliere le opportunità derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale e che esso si colloca nel solco del regolamento (UE) 2024/1689, ovvero il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*), del 13 giugno 2024;
considerato altresì che il provvedimento è stato approvato in prima lettura, con modifiche, dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati, che l'ha quindi ritrasmesso al Senato;
ricordato che sul disegno di legge la 4^a Commissione si era espressa il 20 novembre 2024 con un parere non ostativo con osservazioni, alcune delle quali accolte già in prima lettura al Senato (articoli 1, 2 e 18), e che aveva espresso, il 27 novembre 2024, un parere non ostativo sugli emendamenti;
valutato che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 957 E 956

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo recanti le deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori;

valutato, in particolare, il disegno di legge n. 957, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame congiunto;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, è scaduto il 15 novembre 2024 e che una delega al Governo per il suo recepimento era stata posta dalla legge del 21 febbraio 2024, n. 15, (legge di delegazione europea 2022-2023), senza che questa venisse esercitata;

ricordato, a tal proposito, che la direttiva non vincola gli Stati membri alla determinazione in via diretta di una retribuzione minima, ma pone un quadro normativo affinché i salari siano definiti a livelli minimi adeguati in tutti gli Stati membri e affinché siano assicurati il rispetto e l'applicazione efficaci dei medesimi livelli;

considerato, inoltre, che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, è fissato al 7 giugno 2026 e che la delega al Governo per il suo recepimento, stabilita dall'articolo 9 della citata legge n. 15 del 2024, deve essere esercitata entro il 7 febbraio 2026;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, contribuendo invece a dare ulteriore attuazione nell'ordinamento nazionale ai recenti interventi normativi dell'Unione europea in materia di retribuzione dei lavoratori; valutato che non sussistono procedure di infrazione pendenti con riferimento alle due direttive citate; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1565

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2025 recante misure di sostegno alle attività economiche e alle imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

considerato che il provvedimento si suddivide in tre capi relativi al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, assistenza sociale e cura, a misure in favore delle imprese e delle attività economiche, e a disposizioni in materia di enti territoriali;

considerati, in particolare:

- l'articolo 1, che prevede disposizioni per l'utilizzo del Fondo opere indifferibili, per finanziare gli interventi che non rientrano più nel PNRR e per consentire alle anticipazioni di cassa per i soggetti attuatori di progetti del PNRR;
- l'articolo 4, che estende al 2026 le agevolazioni per i territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 e per le imprese che abbiano subito riduzione di fatturato, nei limiti della normativa *de minimis* sugli aiuti di Stato;
- l'articolo 8, che dispone l'ulteriore proroga dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (*Sugar Tax*), al 1° gennaio 2026;
- l'articolo 9, che dispone la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, in alternativa al "regime del margine" che prevede un'IVA applicata sul prezzo di vendita al netto dell'acquisto e spese di restauro;
- l'articolo 12, che specifica che l'accredito entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo vada riferito ai pagamenti con carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), mentre il comma 66 della legge di bilancio 2025 si riferiva in modo più generico agli strumenti elettronici diversi dai bonifici;
- l'articolo 15, che consente alle regioni, per il periodo 2014-2022, di rimodulare i rispettivi

programmi, elevando fino al massimo consentito dalle pertinenti normative europee le percentuali di cofinanziamento del FEASR, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, e incrementa, per il 2025, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura e del Fondo per il sostegno della filiera suinicola;

- l'articolo 16, che trasforma il Centro italiano di ricerca per l'automotive nell'Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria;
- l'articolo 17, che prevede disposizioni di sostegno alle imprese che investono in India e in Africa, nel rispetto della disciplina *de minimis* sugli aiuti di Stato;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 12 sui tempi di accredito dei pagamenti elettronici, si ricorda che la direttiva (UE) 2015/2366 prevede all'articolo 83 che l'accredito deve avvenire "entro la fine della giornata operativa successiva" all'ordine di pagamento. Inoltre l'articolo 87 della direttiva stabilisce che la data valuta "non sia successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario", mentre il comma 66 della legge di bilancio 2025 la indica nel "giorno della ricezione dell'ordine di pagamento". In coerenza con quanto previsto dalla normativa europea, per bilanciare la posizione del pagatore e del beneficiario ed evitare disparità operative e concorrenziali tra prestatori di servizi di pagamento a livello europeo, la data di accredito e di valuta dovrebbero quindi coincidere e avvenire entro il giorno successivo all'ordine di pagamento.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 412(pom.) dell'08/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025

412^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1055 e 1124-A) Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'istituzione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, di cui all'articolo 19, comma 6, occorre avere conferma che il Comitato possa operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi avanzati dalla Commissione.

Alla luce degli elementi istruttori depositati dal Governo, la relatrice AMBROGIO (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo." Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni della relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1518) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge interviene al fine di superare il vigente sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per modificare le procedure, strettamente connesse, per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, di cui agli articoli 18 e 24 della medesima legge, con le finalità di valorizzare la responsabilità e l'autonomia degli atenei nel reclutamento dei docenti.

Il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, all'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili ai sensi della legislazione vigente. La relazione tecnica conferma al riguardo che gli interventi proposti saranno attuati nell'ambito della autonomia delle singole università, che continueranno a determinare il numero delle posizioni attivabili all'interno della rispettiva programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore.

Per quanto di competenza, rappresenta che l'articolo 1, comma 1, prevede che - in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale - l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato sia condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN. Il possesso dei citati requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati, attraverso una piattaforma telematica del Ministero.

Con riguardo al suddetto comma 1, in relazione alla piattaforma informatica gestita dal Ministero dell'università e della ricerca sulla quale i candidati potranno auto-dichiarare il possesso dei requisiti scientifici richiesti, la relazione tecnica afferma che potrà essere utilizzata la piattaforma attualmente impiegata per il sistema di abilitazione scientifica nazionale, con gli opportuni adattamenti tecnici e l'implementazione di funzionalità aggiuntive, e che i costi complessivi da sostenere dovrebbero coincidere con quelli attuali, assicurando così l'invarianza finanziaria per i minori costi derivanti dal nuovo meccanismo che si riduce al mero caricamento di dati sulla piattaforma. Sul punto, al fine di verificare l'invarianza finanziaria, andrebbe comunque fornita la quantificazione sia dei maggiori costi di adattamento tecnico e per le funzionalità aggiuntive, sia dei minori costi da sostenere.

Inoltre, posto che la relazione tecnica fornisce dati sulle risorse finanziarie utilizzate negli ultimi anni per la piattaforma informatica, andrebbero fornite maggiori informazioni sugli stanziamenti già previsti in bilancio dal Ministero dell'università e della ricerca a favore del consorzio CINECA ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti alla piattaforma.

Con riguardo ai successivi commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, alla chiamata in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia e alla selezione dei ricercatori a tempo determinato, posto che la relazione tecnica precisa che gli oneri connessi ai rimborsi spese da riconoscersi ai commissari esterni potranno essere sostenuti secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci, andrebbero comunque forniti elementi confermativi della effettiva sostenibilità dei relativi oneri a carico degli stanziamenti previsti nei bilanci degli atenei, evidenziando anche gli eventuali risparmi

che potrebbero derivare dall'abolizione delle commissioni nazionali di valutazione.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al relativo *dossier* del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede misure per garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, che sono qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale. A tal fine, al comma 1, viene previsto un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025.

Tali risorse, erogate con decreto interministeriale, sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, che prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in amministrazione straordinaria o trasferito ad Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, su richiesta dei commissari.

Al comma 2 si dispone che la restituzione del prestito, per capitale, interessi e spese, deve avvenire entro 120 giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso, inoltre, deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.

A tale riguardo osserva che l'assenza di effetti in termini di indebitamento netto, coerente con la natura finanziaria dell'operazione, prescinde da questioni attinenti ai rischi di una mancata o parziale restituzione del prestito in esame, anche nella forma di reiterate proroghe dei termini di restituzione dei finanziamenti stessi.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non ha osservazioni, mentre per quanto riguarda le altre valutazioni in merito ai profili di copertura rinvia alle successive considerazioni esposte in merito all'articolo 11.

L'articolo 4 autorizza le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a svincolare, anche per il rendiconto dell'anno 2024, le quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali al verificarsi di precise condizioni, per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese dell'indotto che hanno garantito la continuità aziendale degli impianti di interesse strategico, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

A tale riguardo, pur considerando che la norma non prevede ulteriori stanziamenti e dunque non amplia la capacità di spesa degli enti, evidenzia che lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione in esame potrebbe determinare un diverso e più celere utilizzo di somme che, in assenza della norma in esame, avrebbero potuto trovare impiego in esercizi successivi. In merito a tale aspetto sembrerebbe, pertanto, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

In relazione all'articolo 5, concernente misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, rappresenta che, pur trattandosi di norma di carattere procedurale, posto che si prevede la possibilità di subentro nell'acquisto di grandi imprese in crisi da parte di soggetto anche a controllo pubblico, segnala che appare necessario acquisire maggiori informazioni circa tale possibilità in relazione al soggetto che potrebbe essere concretamente coinvolto e alle risorse finanziarie che potrebbero essere previste nell'offerta di acquisto.

In merito all'articolo 7, concernente misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese, per quanto riguarda i profili di quantificazione, appare necessario acquisire dal Governo maggiori chiarimenti sul motivo per cui la relazione tecnica considera la decorrenza della norma in esame dal 1° gennaio 2025, il che risulta dalla quantificazione dell'onere per il corrente anno riferito a 12 mesi, anziché a 6 mesi.

Per quanto attiene ai profili di copertura, occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità

delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, richiamate a copertura dalla lettera c) del comma 2, per 1,6 milioni di euro per l'anno 2028.

In merito all'articolo 11, rappresenta che, al comma 1, viene previsto l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1 del provvedimento in esame, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.

Per quanto di competenza, osserva che la copertura di cui alla lettera a) del comma 2, relativa al comma 1 dell'articolo 11, risulta appropriata, considerando gli effetti contabilizzati sui saldi delle disposizioni richiamate e gli utilizzi già disposti delle risorse coinvolte.

Per quanto attiene alla copertura di cui alla lettera b), rappresenta che risultano iscritti in conto residui per il 2025 sul capitolo 7415 - Patrimonio destinato di CDP - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze circa 20 miliardi e che tali residui sono classificati interamente come residui di lettera f), ovvero residui di stanziamento.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sui criteri di registrazione dei residui e se la loro presenza ancora sul bilancio del 2025 derivi dall'utilizzo della possibilità, prevista dall'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possano esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi, ovvero consegua alla natura delle risorse in questione, rappresentate da titoli di Stato, anziché, come ordinariamente, da somme liquide. Nel primo caso la tempistica e l'ammontare di tali eventuali emissioni e assegnazioni successive al 2020 andrebbero pertanto precisati.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'assenza di effetti sull'indebitamento, riscontrata *ab initio* in sede di istituzione del cosiddetto "Patrimonio destinato".

Per quanto riguarda la contabilizzazione di effetti sul fabbisogno, ricorda che alla norma originaria autorizzativa di 44 miliardi nel 2020 non erano stati associati effetti sul fabbisogno, mentre sono stati associati effetti sul fabbisogno in relazione alla norma del decreto-legge n. 145 del 2023, autorizzativa di 2,5 miliardi per il 2024.

Al fine di valutare gli effetti positivi in termini di fabbisogno inerenti alla riassegnazione in entrata di 200 milioni di residui di Patrimonio destinato di CDP, attribuiti dalla relazione tecnica, e quindi per valutare la congruità della copertura proposta, anche in questa sede ribadisce, come già osservato in relazione alla disposizione appena citata, l'esigenza che il Governo fornisca i necessari chiarimenti in ordine al diverso criterio di contabilizzazione adottato, con riflessi, solo negli ultimi anni, registrati anche sul fabbisogno.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 258.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente

assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3, riguardo alla lettera *a*), che occorre avere conferma della sostenibilità di quanto previsto dal punto 1) in relazione all'ammontare della quota di risorse del Fondo sanitario nazionale vincolata dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 38 del 2010 alle finalità previste dalla medesima legge.

Con riguardo alla lettera *b*), occorre valutare se le attività dell'osservatorio, che l'AGENAS è chiamata ad istituire, e l'eventuale nomina del Commissario *ad acta*, nel caso di omessa presentazione del piano per le cure palliative, di cui all'articolo 5, comma 4-*bis*, della legge 15 marzo 2010, n. 38, possano essere sostenute con le risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza di cui al comma 4-*quinquies*.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 9-*bis*.", occorre avere conferma che i componenti dell'istituendo Comitato nazionale di valutazione non abbiano diritto ad alcun emolumento o rimborso spese. Occorre valutare, a tale proposito, l'esigenza di inserire una clausola *standard* che preveda l'espressa esclusione di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, in quanto la semplice previsione della gratuità dell'ufficio non appare sufficiente a garantire la neutralità finanziaria della previsione normativa. Inoltre, considerato che per lo svolgimento delle proprie funzioni, compresi gli accertamenti di cui all'articolo 2, il Comitato nazionale di valutazione può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 3 del suddetto capoverso "Art. 9-*bis*."

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiede al Governo di valutare attentamente la scelta di istituire un Comitato che dovrà svolgere un ruolo molto delicato, per cui saranno necessari adeguati requisiti di esperienza, competenza e indipendenza, senza prevedere alcuna remunerazione per i componenti. Ritiene preferibile, superando ogni speculazione demagogica, identificare risorse adeguate a garantire tali requisiti per i componenti del Comitato, piuttosto che prevedere una clausola di invarianza che rischia di incidere negativamente sulla sua attività.

La sottosegretaria SAVINO apprezza la sollecitazione, sottolineando che il tema va affrontato a livello complessivo, salvaguardando il dovere di retribuire ogni forma di lavoro.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ritiene utile, a tale scopo, costituire uno specifico fondo nella dotazione dei Ministeri, per sostenere le esigenze di costituzione di tavoli tecnici e altri organismi consultivi. Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale ([n. 276](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 13 e 14, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema in esame è assegnato con riserva in quanto risulta privo dell'intesa della Conferenza unificata.

L'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema tributario, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 nonché di quelli specifici di cui agli articoli da 4 a 20 della legge medesima.

In questo quadro, lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare i principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 13 e 14 della predetta legge, concernenti, rispettivamente, la piena

attuazione del federalismo fiscale regionale e la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province.

Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica.

Osserva che le iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, volte a potenziare la collaborazione tra enti impositori e contribuenti, appaiono suscettibili di determinare attività a carico degli enti territoriali da cui potrebbero derivare, in alcuni casi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Appare, quindi, necessario che il Governo fornisca informazioni volte ad assicurare che le predette attività possano essere realizzate nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 33.

L'articolo 5 dispone la costituzione di una Commissione a cui è affidata la tenuta dell'albo per l'accertamento e la riscossione dell'entrate degli enti locali e di una Commissione consultiva a cui è affidata l'adozione di linee guida relative alla definizione di criteri di affidamento e svolgimento dell'accertamento e riscossione nonché agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari. Ai componenti delle predette Commissioni non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero dell'economia e delle finanze possa provvedere al funzionamento delle citate Commissioni nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 33.

Riguardo all'articolo 7, evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, intervenendo sull'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, introducono eccezioni relative alle modalità di versamento dei tributi locali, prevedendo che quella effettuata mediante incasso diretto sui conti correnti degli enti locali non si applichi alle entrate che sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso, ovvero a quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi, o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che dall'attuazione della disposizione in esame non derivino sostanziali effetti sulle entrate scontate nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente degli enti interessati.

Circa l'articolo 8, evidenzia preliminarmente che la norma reca una complessiva riforma della riscossione dei tributi regionali.

In particolare, le disposizioni prevedono, tra l'altro, l'estensione ai tributi regionali della disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo, prevedendo anche la possibilità per il debitore di richiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili nei soli casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La disciplina prevista si applica però in assenza di un'apposita disciplina legislativa delle regioni.

Con riferimento alla previsione di tale dilazione di pagamento, dovrebbe essere chiarito se essa sia suscettibile di determinare un piano di rateizzazione più favorevole rispetto a quello ad oggi applicato, determinando, in tal modo, per le regioni che non hanno ancora provveduto a legiferare, effetti finanziari diversi da quelli scontati nei rispettivi bilanci, con possibili riflessi negativi sull'equilibrio finanziario degli enti medesimi.

In merito all'articolo 11, in materia di incentivazione della partecipazione dei comuni al recupero di gettito dei tributi erariali, per i profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Nel prendere atto che l'utilizzo previsto appare conforme alle finalità della norma istitutiva del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, appare opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, anche considerando le ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte dagli articoli 15, comma 3, 30, comma 2, e 31, comma 6, del provvedimento in esame. Riguardo all'articolo 15, comma 1, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla

disciplina in materia di tassa automobilistica regionale, apportando specifiche modifiche all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), sia riguardo ai soggetti passivi del tributo sia ai termini di versamento.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale (comma 3).

Al riguardo, nel prendere atto della metodologia descritta nella relazione tecnica per la quantificazione dei suddetti effetti finanziari, appare necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la stessa, al fine di consentirne la verifica.

Per i profili di copertura finanziaria, rinvia a quanto osservato all'articolo 11.

Per quanto concerne l'articolo 17, comma 1, in materia di interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per successiva rivendita, riguardo al comma quarantaseiesimo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, rileva che, per effetto della novella introdotta, viene meno il riferimento alla sanzione attualmente prevista in caso di mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco dei veicoli ed autoscafi consegnati per la rivendita nel quadrimestre, giacché viene meno anche l'obbligo di consegna del citato elenco. Tuttavia, al successivo comma quarantasettesimo, tale sanzione, nonostante sia stata eliminata dal testo novellato, continua ad essere richiamata nel caso in cui il veicolo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Infine, considerato che il complesso delle disposizioni è modificato facendo riferimento ai soli veicoli e non anche agli autoscafi, appare necessario che il Governo chiarisca se per veicoli, in un'accezione più generale, debbano intendersi anche gli autoscafi.

Relativamente all'articolo 22, comma 3, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La cooperazione è regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle elencate dalla disposizione, le attività informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA. Nel disciplinare sono stabilite, altresì, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualità sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalità di rendicontazione.

Al riguardo, sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo che la cooperazione delle amministrazioni interessate con il gestore del PRA, che potrebbe comportare il rimborso, da parte delle medesime amministrazioni, delle spese sostenute e rendicontate da quest'ultimo, sia da intendersi come facoltativa, come si evincerebbe dalla relazione illustrativa. Laddove invece tale cooperazione non fosse facoltativa, andrebbero fornite informazioni in merito alle modalità tecnico-operative della cooperazione, idonee ad assicurare l'assenza di effetti finanziari riferita dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 30, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sul decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO), prevedendo modifiche finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale e della perequazione per il comparto regionale.

In merito alle modifiche recate dalla lettera a), appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- 1) l'anno a partire dal quale il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011 deve essere iscritto in bilancio e risulti pertanto operativo. In particolare, bisognerebbe chiarire se tale anno, che non risulta indicato nel citato nuovo testo, coincida con quello a partire dal quale i trasferimenti alle RSO sono soppressi, vale a dire l'anno 2027;
- 2) la finalità per la quale viene istituito il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011;
- 3) l'effettiva dotazione del fondo, ossia se essa debba essere fissata una volta per tutte in misura

tendenzialmente corrispondente all'importo dei trasferimenti soppressi (analogamente alla disciplina di cui al successivo articolo 31) o se invece debba essere rideterminata dinamicamente di anno in anno sulla base dell'andamento delle entrate da compartecipazione derivanti gettito IRPEF;

4) alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2028;

5) ai trasferimenti soppressi e alle relative risorse che non risultano riportati né nel testo del provvedimento né nella relazione tecnica, sebbene tali indicazioni risultino decisive ai fini della determinazione dell'aliquota di compartecipazione e della stessa dotazione del Fondo;

6) alla possibilità da parte delle amministrazioni statali, di poter svolgere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, le funzioni ad esse attribuite dal comma 4 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di coordinamento e di monitoraggio dei LEP, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale;

7) alla possibilità prevista dal comma 5 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di procedere, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tener conto della dinamicità del gettito IRPEF, alla revisione delle aliquote di compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera e), appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

1) sull'opportunità di prevedere che, decorsi tre anni dall'operatività del Fondo di cui all'articolo 2, si debba provvedere non solo a far confluire le risorse di quest'ultimo nei Fondi perequativi, ma anche a disporre la soppressione dello stesso, riformulando conseguentemente il secondo periodo del comma 8-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 nei seguenti termini: "A decorrere dalla data di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 2, è soppresso e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo";

2) sulle modalità di determinazione delle risorse da compartecipazione una volta confluite nei fondi perequativi di cui all'articolo 15.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rinvia a quanto già osservato all'articolo 11.

All'articolo 31, commi 1 e 2, viene istituita in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a decorrere dall'anno 2026.

La misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2026 nello 0,85 per cento e a decorrere dall'anno 2027 nello 0,91 per cento nel limite della dotazione del fondo, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 2026 con una dotazione di:

- 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027;
- 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028;
- 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Il fondo è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

In proposito, appare necessario un chiarimento del Governo in merito alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 15 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2029.

Riguardo a tale incremento la relazione tecnica non fornisce infatti informazioni né in merito ai criteri utilizzati per la sua quantificazione né in ordine alla sua finalità, che potrebbe essere quella di incrementare la dotazione del Fondo per tener conto, entro un dato limite, dell'incremento del gettito che potrebbe verificarsi nel corso del tempo. Riguardo a quest'ultimo profilo, la norma non dispone riguardo ad eventuali regolazioni finanziarie tra lo Stato e le province e città metropolitane in caso scostamenti del gettito IRPEF rispetto alle stime, limitandosi a demandare a successivi provvedimenti legislativi una eventuale revisione delle aliquote, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, né tanto meno prevede espressamente l'acquisizione di tali risorse al bilancio dello Stato.

Ciò stante, nel rinviare per quanto riguarda la revisione delle aliquote alle osservazioni formulate in

merito al precedente articolo 30, per quanto concerne, invece, l'acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare nel testo, in analogia a quanto risulta dal predetto articolo 30, che le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 31 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del medesimo articolo, pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, tramite le seguenti modalità:

quanto a 1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 del medesimo articolo 31; quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Quanto a quest'ultima modalità di copertura finanziaria, rinvia a quanto già osservato all'articolo 11. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 257 e della Camera dei deputati n. 347.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota che segnala profili di criticità finanziaria in merito al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1325) OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) sollecita al Governo la presentazione degli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere debitamente nota del sollecito, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 907 emendamenti e 11

ordini del giorno.

Ricorda che, secondo quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Chiede quindi ai relatori e al Governo se intendano svolgere gli interventi di replica.

I relatori [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), Lavinia [MENNUNI](#) (Fdl) e Elena [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.4.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420(pom.) del 22/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025

420^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1433-A) Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente sono state recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 16 luglio, che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito all'emendamento 1.300, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni da formulare.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

(1547-A) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto che è stata recepita l'osservazione formulata dalla Commissione bilancio il 3 luglio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.4, che individua, tra i principi di attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, quello di determinare il carattere pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche, attualmente in regime di diritto privato. Comporta maggiori oneri la proposta 1.5 che prevede l'utilizzo di forme contrattuali a tempo indeterminato, soggetti al regime del concorso pubblico, sia per i corpi di ballo esistenti che per quelli di nuova creazione. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.6, recante tra i principi di delega la garanzia di proporzionalità e sufficienza per il compenso orario delle prestazioni artistico-musicali nel settore sia privato che pubblico.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni sul testo, mentre esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5 e 1.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

[\(1372\)](#) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Parere alle Commissioni 7^a e 8^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra, alla luce della nota depositata dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo NT relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 2:

- al comma 2, sia soppressa la lettera f);

- al comma 6, sia soppresso il secondo periodo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta di parere testé formulata. Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(1566\)](#) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 luglio si è conclusa la discussione generale congiunta e si è proceduto alla disgiunzione dell'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento.

Comunica quindi che non sono stati presentanti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge di rendiconto.

Si passa quindi alla votazione del mandato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Lotito a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere alla Presidenza di poter svolgere la relazione oralmente.

[\(1567\)](#) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE comunica quindi che non sono stati presentanti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge di assestamento.

Si passa quindi alla votazione del mandato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Calandrini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere alla Presidenza di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.3, con particolare riguardo all'ultimo periodo, nonché dagli emendamenti 3.6 e 3.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.7.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 5.4. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.2 e 5.5. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 12, segnala che l'emendamento 12.2 reca una autorizzazione di spesa di ammontare non definito. A tale riguardo occorre inoltre acquisire dal Governo elementi informativi in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, richiamate a copertura degli oneri. Appare necessario valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 12.1, 12.3, analogo a 12.4, nonché 12.5 e 12.6. In relazione all'emendamento 12.0.2, che dispone una delega al Governo per l'individuazione di un sistema di certificazione, considerato che tale emendamento, oltre ad essere privo di criteri per l'esercizio della delega, non è corredato di una quantificazione degli effetti finanziari né di una copertura, si osserva che il comma 2 dovrebbe essere correttamente riformulato prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 19, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.6, che attribuisce al Comitato di coordinamento anche funzioni di vigilanza, 19.7, che prevede l'istituzione da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale, 19.8, sulle caratteristiche degli investimenti pubblici in intelligenza artificiale, 19.10 che istituisce un altro Osservatorio presso il Ministero della giustizia con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di intelligenza artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, 19.11, che istituisce un Comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, considerato che l'emendamento non specifica quale amministrazione dovrà provvedere alle spese per locali, arredi e attrezzature e per le spese di funzionamento, 19.12 e 19.0.1, che attribuiscono ulteriori compiti al Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3 e 20.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.5 in relazione al quale non appare chiaro quali soggetti dovranno sostenere gli oneri dei percorsi di alfabetizzazione e formazione rivolti alle organizzazioni sindacali.

Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso contrario sugli emendamenti 3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.7, 5.4, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 12.2, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.0.2, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 24.0.5, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Alla luce del parere reso dal Governo, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.7, 5.4, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 12.2, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.0.2, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1 20.2, 20.3, 20.4 e 24.0.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [CALANDRINI](#) pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle identiche proposte 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 3), che occorre valutare se l'estensione dei requisiti per l'assunzione del personale precario possa essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 2.2 e 2.3, concernenti l'ambito di applicazione delle assunzioni a tempo indeterminato a cui fanno riferimento.

In riferimento all'emendamento 2.4 (testo 2), premesso che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzato per la copertura finanziaria risulta capiente, andrebbe soppresso il riferimento alle proiezioni dello stanziamento, in quanto la copertura si riferisce al primo anno del bilancio triennale.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.100, 2.200, 2.0.1, 2.0.1000, 3.1, 3.5, 3.8 (testo 2), 5.2 (testo 2) e 6.4.

In relazione agli identici emendamenti 5.0.8, 5.0.9 (testo 2) e 5.0.10 (testo 2), occorre avere conferma che dall'interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, ovvero che le borse di studio conferite prima dell'approvazione del predetto provvedimento conservano il regime fiscale agevolato vigente alla data del conferimento, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sul Coord.1.

La rappresentante del GOVERNO in relazione agli emendamenti 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 3), non ha nulla da osservare in quanto la disposizione permette agli enti di ricerca la stabilizzazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulle proposte 2.2 e 2.3, non ha nulla da osservare in quanto le proposte introducono una mera modifica di *drafting*, volta a precisare che i vincitori di cui all'ultimo periodo del comma 2-*ter* sono coloro che hanno vinto i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli emendamenti hanno quindi natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla proposta 2.4 (testo 2), non ha nulla da osservare, concordando con la richiesta di modifica della Commissione.

Sugli emendamenti 2.100, 2.200, 2.0.1, 2.0.1000, 3.1, 3.5, 3.8 (testo 2), 5.2 (testo 2) e 6.4, non ha nulla da osservare concordando con le valutazioni della Commissione.

Sugli identici emendamenti 5.0.8, 5.0.9 (testo 2) e 5.0.10 (testo 2), non ha nulla da osservare, confermando che dall'interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Sulla proposta Coord.1. non ha nulla da osservare, concordando con le valutazioni della Commissione.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) solleva dubbi sul fatto che il testo del decreto, come risultante dall'esame della Commissione, sia stato valutato neutrale dal punto di vista finanziario, con particolare riguardo al tema della trasformazione dei policlinici universitari in aziende ospedaliere.

La rappresentante del GOVERNO conferma in risposta la neutralità finanziaria del provvedimento. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati fino alla seduta antimeridiana del 22 luglio relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, sulle proposte 1.10 (testo 2), 1.11 (testo 3), 2.2, 2.3, 2.100, 2.200, 2.0.1, 2.0.1000, 3.1, 3.5, 3.8 (testo 2), 5.2 (testo 2), 5.0.8, 5.0.9 (testo 2), 5.0.10 (testo 2), 6.4 e Coord.1.

Sull'emendamento 2.4 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: "delle proiezioni".

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(876) CALANDRINI. - Indennizzo per i beni perduti in Tunisia

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, al comma 1, prevede la corresponsione di un ulteriore indennizzo, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 3 della proposta di legge in esame, ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Tunisia, in favore dei quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, hanno previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964, ovvero che hanno beneficiato, in relazione ai suddetti beni, diritti e interessi perduti in Tunisia, delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98. Il comma 2 dispone che il beneficio di cui al comma 1 è calcolato moltiplicando il valore degli indennizzi in precedenza riconosciuti all'originario avente diritto o suoi aventi causa, ai sensi delle leggi di cui comma 1, per un coefficiente di rivalutazione pari a 1,90. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di presentazione delle istanze per il riconoscimento dell'ulteriore indennizzo.

L'articolo 3, al comma 1, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1. Il comma 2 dispone che all'onere derivante dall'istituzione del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Per quanto di competenza, in relazione ai profili di quantificazione, osserva che il disegno di legge in esame attribuisce ai beneficiari diritti soggettivi non comprimibili dai limiti finanziari del fondo ivi previsto, e che in caso di incapienza lo Stato dovrà comunque reperire ulteriori risorse per l'erogazione degli indennizzi.

Al fine di definire con precisione gli effetti finanziari del provvedimento, appare inoltre necessaria una ricognizione della platea dei beneficiari e degli indennizzi finora ricevuti, che costituiscono la base di calcolo degli oneri.

In relazione ai profili di copertura, rappresenta la necessità di riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale vigente. Osserva altresì che, allo stato, l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze presenta la necessaria capienza.

Segnala poi che la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo cui la corresponsione degli ulteriori indennizzi verrà effettuata nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge, non appare compatibile con la determinazione in misura fissa e non modulabile della misura del beneficio, che è determinato in misura fissa dall'applicazione di un coefficiente pari a 1,90, quindi in una misura quasi doppia degli indennizzi in precedenza riconosciuti.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la Commissione sulla necessità di predisporre una relazione

tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, recante modifiche al codice penale a tutela del commercio dei prodotti alimentari, pur trattandosi di norme ordinamentali, sarebbero utili maggiori informazioni sugli eventuali riflessi di tipo organizzativo che i nuovi reati potrebbero produrre nelle

Amministrazioni maggiormente coinvolte nel contrasto dei fenomeni illeciti e degli abusi nel settore agroalimentare, fornendo, altresì, elementi di valutazione sulla sostenibilità delle attività di contrasto agli illeciti avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio a legislazione vigente.

In merito all'articolo 6, in tema di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, fa presente che la disposizione sostituisce sanzioni in misura fissa con sanzioni graduabili, il cui importo massimo non risulta in nessun caso superiore a quello vigente in misura fissa e in alcuni casi viene rideterminato in misura leggermente inferiore rispetto a quello vigente. Ciò premesso, pur essendo le entrate da sanzioni non contabilizzate nei saldi di finanza pubblica e quindi non necessitando una loro modifica in diminuzione di una copertura finanziaria, sarebbe comunque auspicabile fornire maggiori informazioni sull'ammontare delle entrate in esame negli ultimi anni nonché una presumibile stima della loro evoluzione alla luce delle modifiche intervenute.

Relativamente all'articolo 11, segnala che la relazione tecnica assicura che l'istituzione della nuova piattaforma informatizzata di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, per cui si può attingere alle risorse in bilancio al capitolo MASAF 7761 pg 6, che reca una dotazione di circa 22 milioni di euro per il 2025, 19 milioni per il 2026 e 16 milioni per il 2027. Si evidenzia che tale piano gestionale reca la dicitura "Riorganizzazione dei sistemi informativi dell'amministrazione in vista della riforma della PAC post 2020 - riparto del fondo investimenti 2020 comma 14", per cui fa riferimento a fabbisogni più ampi rispetto a quello in esame. Andrebbero quindi forniti elementi volti, da un lato, a quantificare il costo della nuova piattaforma informatica per la realizzazione del Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e, dall'altro, a evidenziare le risorse effettivamente disponibili in bilancio allo scopo, assicurando al contempo che le restanti risorse siano idonee a fronteggiare tutte le esigenze già previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 12, al fine di valutare l'idoneità delle risorse da destinare per l'attuazione del Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi e dati circa la quantificazione dell'onere, chiarendo se tra gli oneri rientrano anche quelli derivanti dalle attività ispettive.

Inoltre, atteso che il finanziamento del Piano prevede uno stanziamento solo per l'anno 2025, andrebbe chiarito se per tale Piano sono previsti eventuali aggiornamenti ed evoluzioni che potrebbero interessare anche gli anni successivi, specificando le risorse a ciò destinate. Il medesimo chiarimento andrebbe fornito nel caso in cui le attività ispettive fossero finanziate a valere sulle risorse del Piano. Riguardo all'articolo 13, in tema di blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa, posto che in caso di blocco ufficiale temporaneo la custodia dei prodotti è a carico dell'operatore del settore alimentare destinatario, andrebbe solo assicurato che nel caso di conversione del blocco temporaneo in sequestro amministrativo non discendano oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 14, considerato che la Cabina di regia ivi prevista dovrà redigere

annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari e promuovere campagne straordinarie di controllo, andrebbero indicate le risorse presenti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponibili allo scopo.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 261.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1552) MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **GELMETTI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre avere conferma che le attività di controllo della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite, previste a carico dei gestori aeroportuali, possano essere svolte, in coerenza con la clausola di invarianza, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 4, in materia di cattura temporanea e inanellamento di volatili, in relazione al comma 1, lettera *a*), punto 1), occorre fornire elementi utili a chiarire se le regioni potranno svolgere gli ulteriori compiti loro affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, per l'articolo 6, in materia di piani faunistici venatori occorre valutare se la previsione per cui la competenza a realizzare la pianificazione faunistico-venatoria viene posta unicamente in capo alle regioni, eliminando il riferimento alle province, possa essere, dalle stesse regioni, attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di ambiti territoriali di caccia, in relazione al comma 1, lettera *b*), occorre chiarire se dalla fissazione del numero degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia in numero non superiore a venti unità possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 13, considerato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane per l'attuazione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 16, andrebbe confermato che la vigilanza venatoria possa essere svolta anche direttamente dagli agenti dipendenti dalle regioni o dal personale dei corpi e servizi di polizia locale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 18, che reca la clausola di invarianza finanziaria, alla luce dei rilievi sopra riformulati, occorre richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica per la verifica della neutralità del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la Commissione sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il presidente **CALANDRINI** comunica che sono state presentate le riformulazioni 4.4 (testo 2), 7.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica poi che sono stati ritirati gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 18,30, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1565](#)

Art. 4

4.4 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Farolfi](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Sigismondi](#)

Al comma 2, dopo il capoverso "8-ter.1", inserire i seguenti:

"8-ter.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 nella misura del 110 per cento;

8-ter.3. In considerazione della sovrapposizione territoriale degli eventi calamitosi occorsi, a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 3 novembre 2023, lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della protezione civile, verificatisi sui territori della Regione Emilia-Romagna si applicano le misure per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo disciplinate dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto di quanto già disposto nell'ambito della gestione emergenziale di protezione civile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023. In attuazione della presente disposizione si provvede mediante le risorse disponibili per la ricostruzione pubblica e privata ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."

Art. 7

7.0.5 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Murelli](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di governo della spesa farmaceutica)

1.All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater è inserito il seguente:

"11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con

tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

- 1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
- 2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
- 3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, e verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, ricorrendo alle modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma nel caso i cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre;

d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera *c)*, nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere *a)* e *b)*;

e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni."»

1.4.2.4.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 422(pom.) del 23/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025

422^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1561-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 luglio.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.43. Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.24 (testo 2).

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1.

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 5.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.0.2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 8.0.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.4 e 9.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 9.6 e 9.0.29. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9 e 9.0.10. In merito alle proposte emendative riferite

all'articolo 10, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.22, 10.0.76, 10.0.86 e 10.0.87.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.1, che prevede, tra l'altro, il divieto di ogni scontistica o offerta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e l'obbligo di adottare entro nove mesi un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione.

In merito all'emendamento riferito all'articolo 12, appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato la proposta emendativa 12.0.1 che sostituisce in materia di successione legittima, in mancanza di altri successibili, lo Stato con i comuni.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 14, appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 14.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 14.0.2, in tema di cumulo degli incentivi in conto energia. In ordine all'emendamento 14.0.3, occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in esso contenuta. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 14.0.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 15.0.7, accantonato su richiesta del Governo.

Con riferimento alla proposta emendativa all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.1.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 25, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri l'emendamento 25.6 e 25.0.7. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2.

Per quanto concerne la proposta emendativa all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 30.0.1. In merito all'emendamento 30.0.4, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri prevista al comma 1.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 31.6.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso contrario del Governo sulle proposte 12.0.1, 14.5, 14.0.3, 25.0.2 e 26.0.1, in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione e copertura.

Si pronuncia in senso non ostativo sugli emendamenti 10.0.86 e 15.0.7.

Con riguardo ai restanti emendamenti, chiede l'ulteriore accantonamento dell'esame in attesa del perfezionamento dell'istruttoria.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo di tenere accantonato anche l'emendamento 25.0.2 per un approfondimento dell'istruttoria.

Segnala quindi che la Commissione di merito ha appena trasmesso l'emendamento del relatore 10.0.600 e la proposta di coordinamento Coord.1, il cui esame resta pertanto sospeso.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, la relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.1, 14.5, 14.0.3 e 26.0.1.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 10.0.86 e 15.0.7.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.0.1, 2.0.43, 2.0.24 (testo 2), 4.0.1, 5.6, 6.0.2, 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 10.0.22, 10.0.76, 10.0.87, 10.0.600, 11.1, 14.0.2, 14.0.4, 24.0.1, 25.6, 25.0.7, 25.0.1, 25.0.2, 30.0.1, 30.0.4, 31.6 e Coord.1."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, pone in votazione il parere testé illustrato, che risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sul parere reso nella seduta di ieri con riferimento all'Atto Senato 1146-B, manifestando perplessità sulla coerenza delle valutazioni espresse sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, in relazione ai pareri resi in prima lettura su proposte analoghe.

Il PRESIDENTE osserva che tali questioni potranno essere eventualmente affrontate nell'ambito del parere da rendere all'Assemblea sul provvedimento.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.4.4. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 438(pom.) del 16/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025

438^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1295) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento interviene sul codice penale attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato. In particolare, viene introdotto l'articolo 615-*quinquies* che punisce chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, cede, diffonde o divulga o semplicemente detiene a scopo commerciale o imprenditoriale dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza.

La tutela penale è completata dalla introduzione dell'articolo 615-*sexies* che punisce l'acquisto, la detenzione di dati o di informazioni provenienti da sistemi informatici che siano stati violati.

Il provvedimento in esame procede, poi, a novellare alcune fattispecie di reato in tema di delitti contro la personalità dello Stato: in particolare si interviene sulle fattispecie degli articoli 256, 257 e 258 del codice penale, che possono essere assimilate perché puniscono il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato o la condotta di spionaggio politico o militare attraverso il procacciamento di notizie di cui l'autorità ha vietato la divulgazione.

Vengono quindi introdotte alcune modifiche al codice di procedura penale e al decreto legislativo n. 231 del 2001.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la Commissione, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1431) Deputato Gaetana RUSSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto concerne i profili finanziari, l'innovazione normativa proposta dal provvedimento in esame ha l'effetto di ampliare la possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati, estendendola ai veicoli su cui sia iscritto il fermo amministrativo.

Gli oneri per le procedure rimangono, come già accade a legislazione vigente, a carico degli enti

proprietari o concessionari delle strade.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la rappresentante del Governo ha chiarito che le disposizioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e al comma 5-ter dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, le quali prevedono che, nel caso di demolizione di veicoli fuori uso abbandonati, rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta, non possa essere opposta dal relativo proprietario l'iscrizione sui medesimi veicoli del fermo amministrativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle demolizioni potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati.

Per quanto di competenza, nel caso in cui il Governo assicuri, anche in questa sede, che l'ampliamento della possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati, ai veicoli su cui sia iscritto il fermo amministrativo, non comporti sostanziali variazioni rispetto agli oneri stimati nei rispettivi bilanci dagli enti interessati, e che tali enti potranno provvedere alle demolizioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO conferma che l'ampliamento della possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati ai veicoli su cui sia iscritto il fermo amministrativo, non comporta sostanziali variazioni rispetto agli oneri stimati nei rispettivi bilanci dagli enti interessati, e che comunque tali enti potranno provvedere alle demolizioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva all'unanimità.

(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, interviene in materia di mercato unico dei servizi digitali, che risulta disciplinato dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 il quale, stabilendo l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti da parte dei prestatori di servizi intermediari, stabilisce un obbligo di collaborazione con le autorità nazionali per contrastare i contenuti illegali.

Il disegno di legge in esame prevede un primo intervento all'interno del codice di procedura penale, creando un apposito mezzo di ricerca della prova che riguarda i cosiddetti «file di log».

Il meccanismo processuale contempla una prima fase in cui il pubblico ministero formula all'intermediario la richiesta di consegna; in caso di diniego, o di mancata risposta, il pubblico ministero formula richiesta al giudice per le indagini preliminari di emissione di un decreto di autorizzazione alla perquisizione modulato, nei suoi presupposti, in base alla gravità del reato per cui si procede.

È espressamente previsto il dovere di rispetto delle garanzie di libertà del difensore, nonché l'obbligo di acquisire i documenti informatici richiesti mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.

Vengono contestualmente introdotti due delitti contro l'amministrazione della giustizia e, in particolare, contro l'attività giudiziaria. La prima fattispecie delittuosa è di natura dolosa e punisce l'inottemperanza intenzionale alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari formulata ai sensi dell'articolo 248-bis del codice di procedura penale contestualmente introdotto.

Viene, inoltre, prevista una forma di agevolazione colposa, con una graduazione proporzionale delle

pene, nonché la giurisdizione italiana anche per il fatto commesso all'estero, in presenza di determinate condizioni.

Da ultimo, è previsto che la commissione dei nuovi delitti contro l'amministrazione della giustizia dia adito anche alla responsabilità dell'ente nel cui interesse questi sono commessi, mediante l'introduzione di un nuovo illecito amministrativo all'interno del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera f) del medesimo comma.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

In proposito fa presente che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.

A tale ultimo riguardo, rammenta in particolare che la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato il 2 aprile scorso, avevano impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.

Al riguardo, nel Documento di finanza pubblica 2025, di cui al Documento CCXL, n. 1, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, il Governo, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), ha tra l'altro indicato un provvedimento recante "Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza l'11 agosto scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel DFP 2025.

Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento si compone di tre Titoli, distinti in 33 articoli: il Titolo I (articoli 1 e 2) detta i principi e i criteri direttivi generali; il Titolo II (articoli da 3 a 32) contiene i principi e i criteri direttivi specifici in relazione alle funzioni attinenti a ciascuna delle materie declinate nel testo; il Titolo III (articolo 33) reca le disposizioni finanziarie e finali.

L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono riconducibili alla competenza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

La sottosegretaria SAVINO concorda con quanto rappresentato dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,

premesse che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;

- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio 2026-2028, tra gli altri un provvedimento recante "Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni";

considerato che:

il disegno di legge in titolo, composto di trentatré articoli raccolti in tre titoli, reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera f) del medesimo comma;

il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;

il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza l'11 agosto scorso,

ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1623:

- risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;

- non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato."

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(957) Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite l'8 luglio scorso.

Con riguardo alle proposte emendative, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare sul testo né sugli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1372-A) Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, con riguardo all'articolo 2, occorre valutare se dagli emendamenti 2.213 (già 2.48), 2.214 (già 2.49), 2.215 (già 2.50), 2.216 (già 2.51) e 2.115 derivino oneri finanziari diretti che, secondo la normativa contabile, andrebbero quantificati e coperti già in fase di delega.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.117 che sopprime una clausola di neutralità finanziaria.

Occorre avere conferma che dall'emendamento 2.0.12 non possano derivare effetti finanziari negativi nel caso in cui il Ministero della cultura debba sostituire le regioni per inadempimento in merito all'adozione del piano paesaggistico.

In relazione all'articolo 3, determina maggiori oneri la proposta 3.0.2 in quanto, a fronte di oneri permanenti, reca una copertura finanziaria triennale.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, in quanto non reca la quantificazione degli effetti finanziari negativi.

Riguardo alla proposta 3.0.4 occorre valutare i possibili effetti finanziari legati a profili comunitari.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO in relazione al testo non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti 2.213 (già 2.48), 2.214 (già 2.49), 2.215 (già 2.50), 2.216 (già 2.51) e

2.115, esprime un avviso contrario in quanto le proposte comportano nuovi o maggiori oneri e maggiori oneri non quantificati ed allo stato, sulla base dei dati disponibili, non quantificabili senza provvedere alla loro copertura finanziaria.

Sulle proposte 2.117 e 2.0.12, si pronuncia in senso contrario in quanto le proposte comportano oneri non quantificati né quantificabili e comunque privi di copertura finanziaria.

Sulle proposte 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 manifesta una valutazione di contrarietà in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura.

In merito agli emendamenti 2.3 e 2.12, non segnalati dalla Commissione, l'avviso del Governo è contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi.

Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.12, 2.115, 2.117, 2.213 (già 2.48), 2.214 (già 2.49), 2.215 (già 2.50), 2.216 (già 2.51), 2.0.12, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che l'inasprimento del regime sanzionatorio, derivante dal tramutamento delle violazioni da illeciti amministrativi ad illeciti penali, comporta la previsione di sanzioni penali detentive piuttosto che l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, circostanza che è suscettibile di incidere come deterrente riguardo alla tenuta di condotte correlate, con riduzione dei costi legati agli interventi di bonifica e recupero ambientale da parte dello Stato, essendo onere delle imprese, società e privati di conformarsi alle nuove prescrizioni normative al fine di non incorrere in illeciti sanzionabili anche dal punto di vista penale. Viene poi segnalato che le modifiche apportate agli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedono diverse combinazioni del regime sanzionatorio, in alcuni casi alternativo tra sanzione detentiva e sanzione pecuniaria e in altri cumulativo tra la reclusione o l'arresto e la multa o l'ammenda, mentre sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a comportamenti meno lesivi per la salute e l'incolumità pubblica, anche di nuova istituzione, per le quali risulta complesso offrire un quadro prospettico analitico dei possibili effetti finanziari. Viene comunque ribadito che l'attuazione delle predette disposizioni non avrà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica né sulle entrate a favore dello Stato, e viene confermato che le norme in esame potranno determinare effetti compensativi per l'erario, derivanti dalla sostituzione di pene pecuniarie con pene detentive e dall'introduzione di sanzioni amministrative più elevate per fattispecie di illeciti per i quali vengono considerate condotte ripetute e maggiormente diffuse;

in relazione all'articolo 8, viene rappresentato che l'accesso ai dati da parte dei soggetti utilizzatori

pubblici avverrà nell'ambito delle ordinarie modalità di cooperazione amministrativa. Tali soggetti risultano già dotati delle competenze tecniche necessarie e non necessitano di adeguamenti infrastrutturali o formativi, né per l'interoperabilità dei sistemi né per l'utilizzo delle informazioni disponibili. Viene pertanto escluso che dalla norma in esame derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 9, viene evidenziato che l'Ufficio commissariale, attraverso la relazione richiesta dal decreto-legge n. 25 del 2025 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha raccolto tutte le esigenze ed effettuato la ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie relative alle aree contaminate delle Province di Napoli e Caserta. In particolare, in merito ai rifiuti sversati in superficie viene segnalato che a seguito della richiesta commissariale relativa alle ricognizioni ed aggiornamenti da parte degli enti territoriali di governo, nonché dell'Incaricato del Ministero dell'interno in Terra dei fuochi, da parte del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania e da ultimo della Regione Campania per il tramite della società *in house* SMA, sono stati individuati i cumuli di rifiuti abbandonati stimati in 33.000 tonnellate presenti su strade e aree pubbliche. In particolare, riveste carattere di priorità assoluta la rimozione di 92 cumuli censiti per un totale di 17.540 tonnellate, come indicato nella relazione tecnica relativamente all'articolo 9.

In relazione alla stima del costo, con specifico riferimento alla rimozione nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in superficie, quantificati appunto complessivamente in 33.000 tonnellate, di cui 17.540 tonnellate relative ai cumuli che rappresentano le urgenze prioritarie, viene evidenziato che la stima economica è stata fatta sulla base dei costi medi di smaltimento relativi ad operatori della Regione Campania, che vengono riportati divisi per codici CER. In base a questi, a seguito di una prima speditiva analisi relativa alla natura merceologica del rifiuto, e sulla base della verifica della stima della composizione dei cumuli, i quali sono costituiti per il 70 per cento di rifiuti speciali pericolosi e non e per il 30 per cento di rifiuti solidi urbani, viene evidenziato che la stima di costo relativa allo smaltimento dei sopracitati cumuli di rifiuti per un totale di 17.540 tonnellate, è di circa 15 milioni di euro. Pertanto, l'onere recato in norma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, afferisce alla rimozione di 92 cumuli censiti per un totale di 17.540 tonnellate, indicato dalla relazione tecnica come prioritario. Ferma restando la rimozione dei sopra citati rifiuti sversati in superficie, viene precisato che le residue risorse previste dall'articolo 9 del decreto-legge in esame potranno essere destinate anche per finanziare l'acquisto e l'installazione di dispositivi di videosorveglianza, fototrappole e sistemi di lettura targhe, al fine della prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti.

In merito all'ulteriore finanziamento relativo alle restanti 15.460 tonnellate afferenti agli ulteriori rifiuti presenti in superficie, viene segnalato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha approvato la proposta di assegnazione di risorse, pari a 15 milioni di euro, per il soddisfacimento della predetta esigenza, a valere sulle economie di programma del Piano di Sviluppo e Coesione del Mase (FSC 2014-2020). Sul punto viene precisato che è stato avviato l'*iter* amministrativo per la definizione del provvedimento di assegnazione delle risorse a favore del Commissario;

con riguardo all'articolo 11, viene rappresentato che la proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza deriva dall'esigenza di proseguire, in regime emergenziale, gli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità oggetto delle delibere del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale. Viene quindi specificato che la possibilità di avvalersi per un ulteriore arco temporale delle deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze consente di procedere più rapidamente al completamento degli interventi previsti nel Piano predisposto dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 2022, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta testé formulata.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di

parere del relatore.

La Commissione approva.

(1517) *ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, ha lo scopo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza nei confronti delle donne, mediante l'introduzione della figura dello psichiatra ovvero dello psicologo forense nei procedimenti penali relativi ai casi di violenza di genere.

L'articolo 2, che modifica il codice di procedura penale introducendo l'articolo 384-*ter*, prevede che, nei casi di fondato pericolo di reiterazione delle condotte criminose che pongono in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero, o gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, dispongono che il soggetto denunciato sia sottoposto a un accertamento sanitario temporaneo e obbligatorio, con obbligo di seguire percorsi psicoterapici, che alternativamente possono avere luogo presso: *a*) i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali; *b*) enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, della legge n. 354 del 1975; *c*) studi specialistici privati e convenzionati, accreditati presso le procure; *d*) le strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate nel caso in cui sia necessaria la degenza. L'articolo 3, che modifica l'articolo 370, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dispone che la polizia giudiziaria, per assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, debba avvalersi dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense. L'articolo 4 dispone che, per le finalità previste dagli articoli 362, comma 1-*ter*, 370, comma 2-*bis*, e 384-*ter*, introdotto dal presente disegno di legge, del codice di procedura penale, è possibile effettuare consulenze o perizie al fine di stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche.

L'articolo 5 modifica l'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale e stabilisce che il pubblico ministero, nell'assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve usufruire dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense. Inoltre viene disposto che, se nel corso dell'assunzione di informazioni emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero dispone immediatamente l'interrogatorio del soggetto denunciato, con l'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette.

L'articolo 6 prevede esplicitamente l'inserimento della figura dello psicologo forense nell'albo dei periti presso il tribunale.

L'articolo 7 istituisce presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del cosiddetto "codice rosso" quali omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, anche di gruppo e a discapito di minorenni, atti persecutori, lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con le relative circostanze aggravanti, e prevede la comunicazione obbligatoria della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell'ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (Centro Elaborazione Dati).

Al fine di poter valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame che prevedono accertamenti sanitari obbligatori, con obbligo di seguire percorsi psicoterapici, nonché consulenze e perizie ed il ricorso costante da parte degli organi giudiziari e della polizia giudiziaria all'ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense, per quanto di competenza, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, di

cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO conviene con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, è convocato al termine dell'odierna seduta plenaria una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 225(ant.) del 16/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025

225^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 8,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, segnalando che l'articolo 2-bis, introdotto in prima lettura, autorizza la spesa di 1,17 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 al fine di incrementare le risorse per il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

Illustra poi l'articolo 6, comma 1, secondo cui, a seguito della modifica introdotta dalla Camera, l'articolo 04, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, avente ad oggetto l'aggiornamento annuale dei canoni delle concessioni demaniali marittime, si interpreta nel senso che l'aggiornamento stesso - effettuato con decreto ministeriale sulla base della media fra gli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e l'indice dei prezzi per il mercato all'ingrosso - in caso di mancanza del secondo indice, in quanto non prodotto o non diffuso dall'istituto di statistica, utilizzi, in sostituzione, l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

Dà indi conto dell'articolo 6, comma 2, che stabilisce l'inizio e il termine della stagione balneare, al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio. In particolare, si dispone che, per ogni anno, la stagione balneare inizia la terza settimana di maggio e si conclude la terza settimana di settembre. La disposizione in esame riconosce alle regioni e agli enti locali la possibilità di anticipare o posticipare di una settimana l'inizio e la fine della stagione balneare.

Descrive inoltre l'articolo 13, che interviene sulla disciplina relativa all'individuazione delle aree

territoriali in cui prevedere l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in particolare delle cosiddette aree di accelerazione, implementando così l'attuazione della normativa europea in materia. Nello specifico si prevede che sia modificata la modalità di individuazione, da parte dei piani regionali, delle aree di accelerazione (ora da individuare nelle cosiddette aree idonee definite tali *ex lege*), disponendo poi che siano ritenute aree di accelerazione anche le aree industriali ricadenti nella mappatura operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE). Le zone di accelerazione così individuate costituiscono il contenuto minimo inderogabile dei predetti piani regionali. Si introduce poi una norma che definisce zone di accelerazione, in relazione agli interventi in attività libera e agli interventi in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS), le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici locali, ricadenti nella mappatura del territorio nazionale operata dal GSE.

L'articolo 13, prosegue il Relatore, dispone altresì che la sottoposizione del piano di individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti a FER alla valutazione ambientale strategica (VAS) debba avvenire entro il 31 agosto 2025, prevedendo l'esercizio dei poteri sostitutivi statali in caso di inosservanza dei termini procedurali. Inoltre, in relazione a tali zone di accelerazione così individuate, resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nei piani, ulteriori impianti a FER, gli impianti di stoccaggio e le altre opere connesse. Infine, si dispone che la procedura di VAS si svolga secondo le modalità previste dal codice dell'ambiente per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con riduzione dei termini procedurali della metà.

Il presidente [DE CARLO](#), constatando che non vi sono richieste di intervento nel dibattito, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) rileva criticamente come il provvedimento non risolva affatto i problemi del comparto, essendo privo di una strategia ferroviaria, di misure per i porti, di disposizioni per la messa in sicurezza dei territori, nonché di azioni per gli aeroporti. Registra dunque con disappunto che l'unica priorità, a livello infrastrutturale, per l'Esecutivo sembra essere il ponte sullo stretto di Messina, anziché lo sviluppo delle reti esistenti.

Giudica peraltro assai grave l'indebolimento dei controlli antimafia nel settore dell'autotrasporto, reputando che ciò rappresenti una scelta inaccettabile.

Stigmatizza altresì il tentativo di imporre una tassa sulle vacanze attraverso l'aumento dei pedaggi autostradali, che è stato evitato grazie all'intervento delle opposizioni.

Lamenta poi la decurtazione delle risorse per le Province, nonostante queste ultime gestiscano una rete stradale assai estesa e abbiano importanti compiti di manutenzione.

Alla luce di tali motivazioni, dichiara il convinto voto contrario del proprio Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, nell'esame in terza lettura si discute soltanto delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Cede quindi la parola al relatore.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*), dopo aver ricordato che, durante l'esame in Senato, la 9ª Commissione ha reso un parere favorevole con osservazioni riferite all'articolo 21, si sofferma sull'articolo 5, in base al quale lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) - anche mediante l'applicazione della robotica - nei settori produttivi per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, nonché per supportare - in base alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati - il tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese.

Illustra poi l'articolo 19, che definisce la *governance* italiana sull'intelligenza artificiale, dettando

disposizioni in materia di Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. A seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera, si istituisce un Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Tale organo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata e composto, tra gli altri, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Dopo aver sottolineato che alle sedute del Comitato possono essere invitati anche altri soggetti interessati, dà conto delle funzioni del Comitato, volte a migliorare l'attuazione della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale mediante: il coordinamento dell'azione di indirizzo e promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di IA svolte da enti nazionali pubblici o privati, comprese le fondazioni, che sono soggetti a vigilanza o finanziamento pubblico e che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale; il coordinamento sulle attività di indirizzo delle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'IA svolte dai citati enti.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito né in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il **PRESIDENTE** constata che non vi sono richieste di intervento in discussione generale e dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **AMIDEI** (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, presso la sede di merito, giovedì 17 luglio inizierà lo svolgimento del ciclo di audizioni. Propone pertanto di rinviare la votazione dello schema di parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1566) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024

(1567) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1566. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1567)

Il relatore **DAMIANI** (*FI-BP-PPE*) riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1566, ricordando che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Sottolinea che il rendiconto è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. In un apposito allegato tecnico al conto consuntivo di ogni Ministero sono esposti i risultati disaggregati per unità elementari di bilancio ricompresi in ciascuna unità di voto. Dopo aver rammentato che l'esame parlamentare del conto del bilancio costituisce la verifica del fatto che, in sede di gestione, il Governo ha eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini stabiliti con la legge di bilancio, precisa che è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, che espone le risultanze della gestione delle entrate e della spesa, elaborata in modo confrontabile con la corrispondente Nota al bilancio di previsione. La Nota integrativa illustra: per ciascun programma, con

riferimento alle azioni, i risultati finanziari per categorie economiche di spesa motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali e quelle finali indicate nel rendiconto; l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella Nota integrativa al bilancio, motivando gli eventuali scostamenti.

Per quanto di interesse, analizzando le missioni di competenza, segnala che aumenta la sua incidenza sul totale degli impegni di spesa primaria la Missione 11, "Competitività e sviluppo delle imprese", che pesa per il 10,2 per cento sul totale della spesa primaria (dato in aumento rispetto al 6,6 per cento del 2023). L'importo principale di tale Missione 11 è costituito dagli impegni per il programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" (ovvero, crediti d'imposta ed altre esenzioni o riduzioni), per un totale di 62,2 miliardi (75,6 per cento della Missione), in netto aumento rispetto al 2023. In particolare, di tale programma, 43,2 miliardi sono stati impiegati per gli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico; 4,3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale; 3,4 miliardi di sgravi fiscali per il settore creditizio e bancario; 6,3 miliardi di agevolazioni per particolari aree territoriali; 1,5 miliardi per il settore dell'autotrasporto. Si segnala inoltre l'impiego, nel programma "Incentivazione del sistema produttivo", al cui interno gli importi sono ripartiti tra le garanzie e sostegno al credito alle piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati alle imprese in generale.

Gli obiettivi delle Note integrative si distinguono in strategici, che misurano i risultati raggiunti in attuazione di una delle priorità politiche stabilite dal Governo, e strutturali, che misurano i risultati da raggiungere in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non direttamente connessi con l'attuazione delle priorità politiche. Alcune amministrazioni, come il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, hanno rendicontato prevalentemente obiettivi strategici. L'altra componente fondamentale delle Note integrative - prosegue il Relatore - è costituita dagli indicatori che rappresentano lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. Gli indicatori possono essere classificati in quattro tipologie: indicatore di realizzazione finanziaria, che indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; indicatore di realizzazione fisica, che rappresenta il volume dei prodotti e dei servizi erogati; indicatore di risultato, che rappresenta l'esito più immediato del programma di spesa; indicatore di impatto, che esprime l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sull'ambiente. Il Ministero dell'agricoltura ha raggiunto il 100 per cento degli indicatori, il Dicastero delle imprese il 70,45 per cento e il Turismo l'88,10 per cento.

Passando al disegno di legge n. 1567, il Relatore rammenta che l'assestamento è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Come sottolineato nella relazione illustrativa del disegno di legge, le proposte di assestamento determinano, in particolare, un incremento degli stanziamenti di bilancio per allinearli a quanto previsto nel Documento di finanza pubblica 2025. Con riferimento, infine, alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano, tra l'altro, l'aumento degli stanziamenti per la citata Missione "Competitività e sviluppo delle imprese". Evidenzia, in particolare, con riferimento al programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità", +4.555 milioni aggiuntivi destinati ai crediti di imposta fruiti dalle imprese. Tra le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento rientrano anche le operazioni di rimodulazione tra le dotazioni finanziarie a legislazione vigente. Infine, le proposte di rimodulazioni relative a spese predeterminate per legge sono esposte in appositi prospetti, allegati a ciascuno stato previsione dei Ministeri. In conclusione, fa presente che nel disegno di legge di assestamento alcuni Ministeri hanno effettuato rimodulazioni di fattori legislativi che riguardano, tra gli altri, i Dicasteri delle imprese e del turismo.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, domanda se si voglia procedere alla votazione dello schema di parere nella seduta odierna oppure se sia preferibile rinviare alla seduta già convocata questa sera o alla prossima settimana.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) propone di procedere alla votazione nella seduta in corso. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole su ciascun disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori su ciascun provvedimento, la Commissione approva le proposte di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è aperta la discussione generale, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 5ª e 8ª, di tenore, rispettivamente, non ostativo e favorevole.

Alla luce della calendarizzazione del disegno di legge in Assemblea a partire dalla settimana prossima e ricordando che, su richiesta del Gruppo del Partito democratico, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato posticipato ad oggi, alle ore 12, ritiene preferibile concordare ora la fissazione di un termine per eventuali subemendamenti qualora, alla scadenza, fossero presentati emendamenti da parte del Governo o del relatore.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 18 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, qualora giungessero proposte emendative da parte del Governo o del relatore.

In discussione generale prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), precisando che la richiesta di posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti era motivata dall'esigenza di fare chiarezza sul destino dell'ex ILVA, alla luce dell'incontro tenutosi ieri.

Considerato quindi che nel suddetto incontro con le istituzioni interessate non si è giunti ad alcun accordo, stigmatizza che si proceda alla conversione del decreto-legge senza conoscere le prospettive del polo siderurgico, né le reali intenzioni del Governo.

Dopo aver ricordato che durante le audizioni dei commissari straordinari è emerso che i 200 milioni di euro potranno consentire la continuità produttiva solo per qualche mese, in attesa che si individui un nuovo acquirente, pone l'accento sulla situazione di emergenza e sulle incognite finanziarie, occupazionali, ambientali e industriali del sito, nonostante in questa legislatura si sia intervenuti con numerosi provvedimenti d'urgenza.

Critica quindi che il Governo non abbia saputo indicare una direzione certa, tanto più che l'ipotesi di accordo è slittata al 31 luglio, delineando scenari a suo avviso non positivi. Manifesta peraltro stupore per le dichiarazioni di soddisfazione del ministro Urso, nonostante l'unica decisione assunta sia stata di demandare ad una apposita commissione la verifica delle opzioni possibili entro il 28 luglio.

Nel giudicare gravi tali circostanze, chiede al Presidente di verificare l'eventualità di una posticipazione dell'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo, onde consentire al Parlamento di conoscere quali siano le reali soluzioni in campo.

Registra dunque con disappunto il fallimento del Governo e la mancata individuazione di una strategia per l'acciaio, considerato che non è andata in porto la vendita degli impianti a Baku Steel Company, tanto che occorre riaprire il percorso per individuare un nuovo investitore, come ammesso dallo stesso ministro Urso.

Nel reputare preoccupanti i futuri sviluppi, rileva criticamente anche il peggioramento del contesto occupazionale, testimoniato dall'audizione delle organizzazioni sindacali. Si tratta infatti di una situazione a suo avviso delicata, che potrebbe avere conseguenze drammatiche anche sul piano sociale. Lamenta altresì l'abbandono delle politiche di decarbonizzazione, tenuto conto che il preridotto si realizzerà senza il ricorso a fonti rinnovabili. A livello ambientale, osserva peraltro che è imminente la decisione della conferenza di servizi per l'autorizzazione integrata ambientale, in un contesto che non è stato ancora definito. Considerato che le criticità non sono state risolte negli ultimi tre anni, sollecita una riflessione seria e approfondita, preannunciando numerose proposte emendative da parte del suo Gruppo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) rammenta a sua volta il travagliato *iter* che hanno attraversato

gli impianti dell'ex ILVA e si associa alla richiesta di verificare la posticipazione dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Nel preannunciare a sua volta la presentazione di proposte emendative per apportare gli opportuni correttivi al testo, si dichiara incredula dinanzi alla soddisfazione espressa dal ministro Urso su una vertenza che giudica dolorosa. Afferma poi che il provvedimento rischia di perpetrare un modello fallimentare, a conferma di una visione a suo avviso anacronistica, che consiste nell'ennesima iniezione di denaro pubblico, senza conoscere realmente le modalità di utilizzo di tali risorse.

Critica poi l'articolo 2, che giudica un tradimento delle aspettative per un futuro sostenibile, nonché un passo indietro rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In proposito, tiene a sottolineare la centralità, per il proprio schieramento, della tutela dell'ambiente e della salute, nonché del contrasto all'inquinamento. Il provvedimento vanifica dunque gli sforzi avviati per la decarbonizzazione e conferma un modello emergenziale ancora basato sui combustibili fossili, come il gas, con un impatto ambientale a suo avviso devastante.

Nel reputare inaccettabili tali scelte, che condannano ancora una volta la città di Taranto ad un futuro di malattia e inquinamento, sottolinea come l'impiego di idrogeno verde non rappresenti un'utopia, ma sia legato meramente alla volontà di avviare un serio progetto di bonifica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59313

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 339 del 10/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

339a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente RONZULLI
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 13 agosto 2025 è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il seguente disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi» (1625), già presentato alla Camera dei deputati l'8 agosto 2025.

Comunico altresì che in data 9 settembre 2025 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'istruzione e del merito:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026» (1634).

Discussione del disegno di legge:

(1611) Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Relazione orale) (ore 10,08)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1611.

In attesa che giunga in Aula il rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,09, è ripresa alle ore 10,10).

Il relatore, senatore Zaffini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZAFFINI, relatore. Signor Presidente, colleghi, buongiorno e bentornati. Il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, la nomina del commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025.

Il commissario - colleghi, come avete potuto vedere dal testo - esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettante, in base alla disciplina legislativa e allo statuto dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione. I titolari di tali organi decadono all'atto dell'insediamento del commissario.

Collegli, è necessaria al riguardo una precisazione, che, se vi interessa, vi faccio; altrimenti... *(Brusio)*

PRESIDENTE. Sì, ha ragione, presidente Zaffini. Collegli, stiamo ascoltando la relazione del relatore, siete esortati ad abbassare molto il tono della voce o, in caso contrario, a non rimanere in Aula.

ZAFFINI, relatore. La precisazione è la seguente: il passaggio che prevede la decadenza degli organi all'atto del commissariamento è puramente formale e attiene alla tecnica legislativa della scrittura di un testo di natura primaria. In realtà, colleghi - come sappiamo tutti e comunque ve lo comunico - nel momento in cui è stato attivato il commissariamento nessuno degli organi era in grado di esercitare le funzioni. Quindi, il commissariamento è stato attivato tempestivamente nel momento in cui anche gli ultimi rappresentanti del consiglio di amministrazione non erano nelle condizioni di esercitare le funzioni.

Il commissario è nominato, secondo la procedura stabilita dal comma 1, tra esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario stesso. Questo è quanto previsto dal comma 3.

Il comma 4 concerne il compenso del commissario.

Il preambolo del decreto-legge in esame e la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione indicano la presenza di criticità organizzative e gestionali dell'Agenas in relazione alle dimissioni del direttore generale, alla scadenza del presidente e del consiglio di amministrazione, nonché alla complessità della procedura per la ricostituzione degli organi.

Anche a tal riguardo, colleghi, è necessaria una precisazione. Non è cosa nuova, originale o ascrivibile a questo Governo, perché anche il precedente direttore generale, Domenico Mantoan, iniziò la sua attività in Agenas come commissario.

È quindi prassi, evidentemente non auspicabile, ma assolutamente plausibile, procedere con un breve commissariamento - ricordo che questo ha scadenza il 31 dicembre - al fine di organizzare quella complessa procedura che consentirà al Governo di ricostituire gli organi dell'Agenzia tempestivamente, ma nel rispetto appunto della complessità della procedura stessa, che prevede - com'è noto - l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il commissario straordinario, in base al comma 1 del presente articolo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. È stato adottato il decreto di nomina del professor Americo Cicchetti.

Il professor Cicchetti è persona conosciuta in ambito sanitario. È stato direttore della Programmazione sanitaria del Ministero della salute e docente di organizzazione aziendale alla Facoltà di economia dell'Università cattolica. Ha quindi un curriculum sconfinato nei confronti del quale non è possibile indirizzare alcun sentimento di critica. Per altre considerazioni, ovviamente, ognuno di voi ha assolutamente il sacrosanto diritto di fare qualunque tipo di considerazione, ma con riferimento al suo curriculum garantisco, colleghi, che sono veramente pochi i margini per formulare critiche.

Il summenzionato comma 3 prevede che gli eventuali incarichi che il commissario abbia in corso al momento della nomina siano cumulabili, sempre che non rientrino nella fattispecie di incompatibilità per essi previste rispetto al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 39, che riguarda appunto gli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il comma 4 demanda a un decreto ministeriale la determinazione del compenso del commissario, stabilito nella misura pari a quello spettante al direttore generale della medesima Agenzia. A quest'ultimo riguardo, il preambolo del presente decreto ricorda che, con decreto del Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'economia, il 21 gennaio 2015 è stata determinata l'indennità annua lorda onnicomprensiva da corrispondere al direttore generale dell'Agenas. Quindi, a quella fonte normativa si farà riferimento per l'individuazione del compenso.

Il comma 5 reca le clausole d'invarianza degli oneri di finanza pubblica. A questo scopo, colleghi, ricordo a tutti che Agenas è un'agenzia di diritto pubblico avente personalità giuridica e ha un ruolo tecnico-scientifico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e svolge attività di ricerca e di supporto in favore del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome. Tali attività comprendono anche la collaborazione tecnica operativa in favore delle Regioni e delle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, anche sotto il profilo dell'efficacia degli interventi sanitari, qualità e sicurezza e umanizzazione delle cure.

Peraltro, colleghi - come sapete e com'è noto - l'Agenas ha assunto di recente anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale, con il compito di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità.

L'articolo 2 del presente decreto prende in esame, nell'ambito della quota di risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento in misura non superiore a 20 milioni di euro annui in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, organizzazione della Santa Sede riconosciuta nell'ordinamento italiano come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS).

A questo scopo si demanda a un decreto del Ministero della salute, da emanarsi di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente dei rapporti tra Stato e Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e il relativo importo annuale nel rispetto del suddetto limite massimo. Tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell'anno precedente e regolarmente rendicontate.

A questo riguardo, colleghi, fornisco un'ulteriore precisazione. È in corso di deposito un ordine del giorno a mia firma che meglio indirizza il Ministero, nel momento in cui dovrà dettagliare l'utilizzo delle risorse sia nel quantum, sia nelle prestazioni e nelle modalità di erogazione, a circoscriverle agli utenti di fuori Regione. Ciò risponde a una logica assolutamente condivisibile che io ho ritenuto essere in re ipsa nel provvedimento, ma che era opportuno precisare. Queste prestazioni sono infatti da riferire alle numerosissime utenze che afferiscono a un centro di assoluta eccellenza come l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e provenienti da fuori Lazio.

Quindi - così come ho ascoltato dire giustamente, prima della presentazione dell'ordine del giorno, da parte di alcuni colleghi dell'opposizione - non è un finanziamento aggiuntivo alla Regione Lazio, agli utenti della Regione Lazio o al Bambino Gesù che "ne fa quello che vuole". No: si tratta di un finanziamento aggiuntivo che va a coprire i maggiori costi sostenuti per assistere gli utenti provenienti

da fuori Regione, fatte salve le attività di compensazione con le rispettive amministrazioni. Il testo dell'ordine del giorno è in corso di distribuzione.

Si ricorda che l'Ospedale pediatrico in esame, in quanto organizzazione della Santa Sede, non può rientrare tra le strutture pubbliche dei servizi sanitari regionali, mentre presenta la suddetta qualifica di IRCCS di diritto privato ed è titolare di accordi contrattuali secondo le norme generali relative alla remunerazione delle strutture sanitarie. L'articolo 2 specifica che tali accordi restano fermi e non sono oggetto di revisione in relazione al finanziamento previsto dal medesimo articolo.

Riguardo alle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, si ricorda che per l'anno 2024, in base al riparto complessivo tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, la quota delle suddette risorse vincolate è stata determinata pari a 1.500 milioni di euro ed è stata ripartita con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 89 del 19 dicembre 2024.

Colleghi, il testo che avete in distribuzione contiene anche un emendamento approvato in sede referente in Commissione, recante la modifica della disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tale quota - com'è noto - è subordinata all'adozione di determinate misure da parte delle Regioni. Il testo produce una novella che proroga per l'anno 2025 una disposizione transitoria relativa ai criteri per il riparto della quota premiale. L'emendamento, a prima firma del collega Garavaglia, è stato condiviso e votato a maggioranza in sede referente in Commissione. A tale riguardo, colleghi, comunico che è in corso di distribuzione un mio emendamento soppressivo di tale modifica intervenuta in sede referente all'unico e solo scopo di coprire maggiormente l'inerenza del contenuto di questo emendamento al contenuto dell'atto in esame. L'emendamento non attiene al merito e al contenuto, che riconfermo essere condiviso, e sarà ripresentato in una sede più appropriata in merito all'inerenza all'atto principale. A questo riguardo, mi premeva darvene informazione allo scopo anche di prevedere e prevenire eventuali interventi in corso di discussione.

Signor Presidente, anche nella mia qualità di Presidente della Commissione, comunico al collega Garavaglia che - come egli sa - si tratta di un problema meramente tecnico, relativo all'opportunità di preservare la prescritta inerenza all'atto principale. Tale inerenza è comunque riscontrabile anche ora nel testo modificato, perché la quota di premialità viene distribuita alle Regioni in misura della loro efficacia, ad esempio nell'assorbimento delle liste d'attesa (Agenas registra ed è titolare del cruscotto delle liste d'attesa). È evidente però che in un futuro provvedimento sarà maggiormente stringente questo livello e porremo maggiore attenzione a preservare l'inerenza al provvedimento principale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, rivolgo un bentornato a tutti, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. Siamo chiamati a votare su questo disegno di legge di conversione di un decreto che, più che risolvere un problema, certifica l'incapacità di questo Esecutivo di governare davvero la sanità pubblica. Con il cosiddetto decreto Agenas assistiamo all'ennesimo atto di debolezza e improvvisazione, perché, invece di dare stabilità e prospettiva a un'agenzia strategica, il Governo ha scelto la via più semplice, la più comoda, la più miope: il commissariamento. Sia chiaro, però, che dietro la parola "commissariamento" non c'è efficienza, non c'è rapidità, non c'è decisione, bensì c'è l'ammissione di una resa. È la prova che la maggioranza non ha saputo o non ha voluto attivare procedure ordinarie, quelle che servivano a restituire all'Agenza una governance legittima, stabile, capace di affrontare con autorevolezza le sfide di un sistema sanitario nazionale in profonda difficoltà. Ricordo a tutti che le dimissioni del presidente Mantoan risalgono a dicembre del 2024. Sono passati mesi interminabili durante i quali il Governo è rimasto immobile, paralizzato, incapace di ricostruire il vertice di un'agenzia che non è un carrozzone qualunque, ma è un pezzo fondamentale dell'architettura sanitaria del nostro Paese. Oggi, dopo quasi un anno, ci viene presentato questo decreto che non dà una soluzione, ma sceglie la scorciatoia di nominare un commissario. È come dire ai cittadini: non siamo

stati capaci di fare il nostro dovere, allora commissariamo.

Non possiamo accettare che la gestione di Agenas diventi l'ennesimo simbolo di un Governo che vive di provvisorietà e che governa con lo schema dell'emergenza permanente, perché commissariare vuol dire precarizzare, vuol dire rinunciare alla normalità istituzionale, vuol dire trasformare una fase transitoria in un metodo di governo.

Con i nostri emendamenti, che abbiamo ripresentato in Aula, avanzavamo proposte semplici, ad esempio limitare il periodo di commissariamento, ma anche bloccare subito un'eventuale proroga del commissariamento stesso o che la scelta dovesse essere fatta d'intesa con le Regioni, così come prevede la legge, e non sentite le Regioni. Nulla di tutto ciò è stato accolto in Commissione, mentre è stato accolto l'emendamento - sul quale peraltro noi eravamo assolutamente d'accordo - presentato dal senatore Garavaglia, approvato ieri in Commissione e strombazzato sui quotidiani come una cosa estremamente positiva fatta da questo Governo, perché prevede che la quota premiale sia distribuita anche nel prossimo anno alle Regioni. Ebbene, il giorno dopo, cioè stamattina, abbiamo scoperto che tale emendamento, approvato e celebrato anche dai giornali, sarà invece soppresso.

Come la chiamate questa, se non figuretta? Mi pare una grossa figuretta. È come se il MEF stamattina avesse telefonato a Zaffini e gli avesse detto che non ci sono le risorse. Gli poteva telefonare anche ieri, il giorno prima. (*Applausi*). Questa è l'improvvisazione del Governo attuale. Questo Governo lavora con improvvisazione su improvvisazione e il commissariamento è l'ennesima prova di ciò.

Noi chiedevamo anche di prevedere l'aspettativa per chi assume l'incarico di commissario, perché gestire e guidare Agenas è un incarico di grande importanza e richiede un impegno a tempo pieno, ventiquattr'ore su ventiquattro; è una funzione che non può essere cumulata con un'altra. Quegli emendamenti - l'ho già detto - li avete bocciati, ma anche oggi in Aula noi li ripresentiamo cercando un dialogo costruttivo anche con la maggioranza.

Fra gli emendamenti - come dicevo prima - c'era quello che chiedeva di inserire l'espressione «d'intesa con le Regioni». Anche questa volta, le Regioni sono state completamente escluse da tale scelta. Ma di che Agenzia stiamo parlando? Dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Per definizione, per missione, per compiti istituzionali, Agenas vive in rapporto diretto con le Regioni, lavora per supportarle, le monitora, ne accompagna le scelte. Eppure il Governo ha pensato bene di decidere senza consultarle, senza coinvolgerle, senza riconoscere loro il ruolo che la Costituzione e la realtà attribuiscono loro. Bisognerebbe citofonare alla Lega, che parla di autonomia differenziata, ma di queste cose sembra non accorgersi. È lo stesso copione che conosciamo da tempo: si concentra tutto a Roma, si commissaria, si decide nelle stanze ministeriali, e poi, quando emergono i problemi, si punta il dito sulle Regioni. Succede con le liste d'attesa, e i cittadini sono costretti ad aspettare mesi per una TAC o per una visita specialistica; succede nella medicina territoriale, con case della comunità e ospedali di comunità che sulla carta esistono, ma che nei fatti non hanno personale per funzionare; succede per la carenza di medici e infermieri con concorsi deserti, professionisti che abbandonano il pubblico e stipendi che non reggono il confronto con quelli degli altri Paesi europei. Ogni volta la colpa, secondo il Governo, è delle Regioni.

Noi diciamo basta a questa ipocrisia. I cittadini non sono ingenui e sanno bene che, se oggi la sanità pubblica è in difficoltà, la responsabilità è di scelte politiche fatte a livello centrale, di un sottofinanziamento cronico che dura da più di due anni. I numeri parlano chiaro: la spesa sanitaria italiana in rapporto al PIL è in calo; lo ha detto la Ragioneria generale dello Stato e lo hanno confermato tutti i principali istituti di ricerca. Nonostante la pandemia abbia dimostrato quanto sia vitale un sistema sanitario pubblico, forte e universale, il Governo ha scelto la strada dei tagli. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: le liste d'attesa diventano insostenibili; i cittadini rinunciano a curarsi o sono costretti a rivolgersi al privato pagando di tasca propria; ospedali chiudono reparti; pronto soccorso in crisi permanente; medici e infermieri costretti a turni massacranti. Le disuguaglianze territoriali crescono: al Nord alcune prestazioni vengono garantite in tempi ragionevoli, mentre al Sud i tempi si allungano in modo drammatico. È un'Italia a due velocità - verrebbe da dire a molteplici velocità - che tradisce il principio fondamentale del nostro Servizio sanitario nazionale: garantire a tutti e ovunque le stesse possibilità di cura.

Di fronte a tutto questo, il Governo, anziché invertire la rotta e avviare un grande piano di investimenti e di assunzioni, preferisce continuare a navigare a vista; anziché rafforzare gli strumenti ordinari della governance, commissaria; anziché costruire una programmazione seria e condivisa, sceglie la logica del provvedimento straordinario. Il commissariamento di Agenas è il simbolo di questa politica, una politica che non ha coraggio, che non ha visione, che non vuole assumersi le responsabilità. Non è però così che si governa un Paese e, soprattutto, non è così che si difende la sanità pubblica.

Ripeto con forza che Agenas non è un'agenzia marginale: è il cuore tecnico del Servizio sanitario nazionale. Se la si indebolisce, se la si lascia senza una governance stabile, se la si commissaria senza coinvolgere le Regioni, si manda un messaggio chiaro: il Governo non crede nella collaborazione istituzionale; non crede nella forza del sistema pubblico; non crede nel Servizio sanitario nazionale, che sia davvero nazionale e universale.

C'è di più, perché tra i compiti di Agenas c'è anche il monitoraggio sull'attuazione del PNRR, un obiettivo fondamentale per il Servizio sanitario, che stiamo miseramente fallendo. I dati pubblici indicano con chiarezza che la Missione 6, relativa alla sanità, è una di quelle che arrancano nell'attuazione delle opere sul territorio. Siamo in difficoltà come sistema Paese e ci permettiamo anche di rinviare decisioni di primaria importanza, come la governance dell'Agenzia. È la cifra di questo Governo, ripiegato su sé stesso e lontano dai problemi delle persone.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi difendiamo un'altra idea di sanità: difendiamo il Servizio sanitario nazionale come grande conquista di civiltà, come diritto universale, come pilastro della nostra democrazia. Difendiamo un modello che mette al centro i cittadini, che non li costringe a scegliere tra aspettare mesi o pagare, che non accetta che il codice di avviamento postale determini la qualità delle cure. Difendiamo la collaborazione istituzionale, la trasparenza, la programmazione seria.

Ecco perché diciamo no a questo modo di fare, non nel voto finale - poi ci sarà la dichiarazione di voto finale - perché non vogliamo che il futuro della sanità sia fatto di tagli, di commissariamenti e di scorciatoie. Vogliamo un futuro fatto di investimenti, di competenze, di rispetto delle regole. Vogliamo un futuro in cui la sanità pubblica sia davvero una priorità politica e non una variabile di bilancio da compiere ogni anno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Signora Presidente, illustri colleghi, intervengo su questo provvedimento per parlare di uno degli aspetti più importanti, quello del fondo per il Bambino Gesù di Roma, a copertura dei costi sostenuti per le funzioni assistenziali. Ci tenevo a intervenire sull'IRCCS del Bambino Gesù, perché è un ospedale centrale dal punto di vista scientifico, della ricerca e della cura dei bambini, non solo italiani. È il più grande ospedale pediatrico europeo, una vera e propria eccellenza italiana nel mondo.

Volevo intervenire anche perché questa potrebbe essere l'occasione per ripensare alcuni modelli di sostegno al Bambino Gesù, che ricordo essere un ospedale che ha una natura giuridica diversa, essendo l'ospedale del Papa - possiamo dire così - anche se è un IRCCS tutto italiano.

Vorrei anche parlare un po' della situazione degli ospedali pediatrici nel nostro territorio nazionale. Ricordo che l'Ospedale Bambino Gesù è un punto di riferimento mondiale in alcuni dei campi più avanzati della ricerca in campo oncoematologico e trapiantologico. Abbiamo la fortuna di avere in questo Ospedale alcuni tra i maggiori scienziati e medici nella cura di malattie che fino a qualche anno fa erano considerate incurabili, e che invece oggi sono curabili grazie anche alle scoperte in esso effettuate. Tali scoperte richiamano bambini da tutta l'Italia e da tutto il mondo.

Inoltre, questo Ospedale negli anni ha realizzato qualcosa di umanamente straordinario: un hospice pediatrico importante e ad altissimo livello di assistenza per i bambini e le famiglie. È un Ospedale all'avanguardia nelle cure neuropsichiatriche infantili ed ha realizzato un grande reparto per l'accoglienza di bambini fragili, con disturbi del comportamento alimentare o con disturbi autolesionistici. È un pronto soccorso importante da tanti punti di vista.

Ricordo anche che solo il pronto soccorso del Bambino Gesù costa circa 20 milioni di euro l'anno. Noi stiamo parlando di un tetto e vorrei anche spiegare la funzione di questa scelta. Il provvedimento in esame segue infatti una serie di provvedimenti che sono stati fatti negli anni da tutti i Governi, anche

dai precedenti, per cercare di sostenere la straordinarietà del Bambino Gesù, sia per la sua funzione giuridica, non potendo usufruire delle stesse regole degli ospedali pediatrici delle altre Regioni italiane, sia per la sua straordinaria capacità di accoglienza. Ricordo che questo ospedale attualmente dà accoglienza a bambini che provengono da situazioni di guerra, dai bambini ucraini ai bambini palestinesi. Lo ha fatto con i bambini che venivano dalla Libia e da tutte le situazioni di guerra del mondo e questo è uno degli elementi propri della struttura. Ricordo anche che è l'unica struttura pediatrica in Italia che non ha un reparto solventi: è totalmente gratuito, in pieno spirito universalistico. Questa è anche una delle questioni che spinge tutti noi a sostenerlo.

Tuttavia, l'ospedale, non avendo una Regione di appartenenza, in quanto - come vi dicevo - ha natura extraterritoriale, non si è mai visto remunerare i costi delle funzioni assistenziali, come avviene per gli altri ospedali italiani, come ad esempio la terapia intensiva o il trasporto neonatale in emergenza. Quindi, si è configurata una situazione paradossale, per cui uno degli ospedali in Italia con maggiore mobilità da altre Regioni e dall'estero, che pertanto deve affrontare investimenti per essere in grado di rispondere a tale domanda di cura, non vede remunerarsi i costi sostenuti, se non - così mi risulta - soltanto quelli dalla Regione Lazio e con riferimento solo ai pazienti residenti nella Regione Lazio, che rappresentano circa il 50 per cento delle spese di questo ospedale.

Da oggi questo finanziamento permetterà in parte di sostenere le spese dell'ospedale. Perché dico in parte? Perché si è ancora una volta ricorsi - e qui è la mia critica al provvedimento, che pure abbiamo tutti caldeggiato in questi mesi e con i colleghi Manca e Garavaglia abbiamo presentato una serie di emendamenti finché si è giunti a una soluzione - alla previsione ad hoc di un tetto di remunerazione, invece di sostenere e pagare le prestazioni così come sono da fabbisogno. Questo crea ancora una volta un discrimine rispetto alle altre strutture. È un tema che probabilmente saremo costretti a riaffrontare. Per questo dico che non abbiamo trovato una soluzione definitiva, né un modello definitivo di remunerazione delle prestazioni (*Applausi*), ma quantomeno abbiamo risolto un tema contingente.

Questo lo dico ai colleghi tutti, perché sono sicura che in questo Parlamento c'è una sensibilità comune sulle questioni legate alla pediatria e alla cura dei bambini. Allora, è vero che abbiamo la questione del Bambino Gesù per cui bisogna trovare una soluzione definitiva, ma ricordiamoci che abbiamo anche metà Italia, l'Italia del Sud, dove, ad eccezione di qualche eccellenza - penso all'ospedale Santobono di Napoli, il primo che mi viene in mente, straordinario - vi sono interi territori scoperti, dove non esiste una struttura capace di rispondere a bisogni oncologici, di terapie intensive neonatali adeguate o di percorsi di neuropsichiatria infantile, in cui c'è un allarme ormai da anni.

Penso che sia l'occasione anche per darci un impegno come Parlamento, in prossimità dell'esame della legge di bilancio. Lo dico al presidente della Commissione Zaffini, al Capogruppo della Commissione affari sociali qui al Senato: cerchiamo di trovare un modello che possiamo condividere per rafforzare l'assistenza pediatrica su tutto il territorio nazionale e finalmente dare delle coperture anche a Regioni che oggi non ce l'hanno. Guardate che al Bambino Gesù si vengono a operare di tonsille dalla Calabria: questa è la fotografia che poi registriamo, con uno spaccato del nostro Paese che sui bambini penso abbia ancora molto da dire e da fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

[CASTELLONE](#) (M5S). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, questo è l'ennesimo pezzo di una riforma del Servizio sanitario nazionale che evidentemente il Governo ha ben in mente, ma che ha scelto di non fare in un unico blocco e di spezzettare.

Noi abbiamo capito - e si vede dai numeri e dai provvedimenti che stiamo approvando - che voi ormai avete deciso di trasformare la salute in un bene di mercato, che state definanziando la sanità pubblica, che spingete sempre di più le persone verso la sanità integrativa e verso la sanità privata, che avete contribuito ad aumentare quel gap tra il Nord e il Sud del Paese che già da diversi anni si va estendendo sempre di più.

Avete totalmente abbandonato, ancora una volta, il personale sanitario, al quale avevate promesso di riconoscere il grande impegno che ha messo durante la pandemia e al quale, invece, non state permettendo nemmeno di fare i concorsi per nuove assunzioni all'interno della sanità pubblica.

Continuate a raccontare che in questo Paese mancano i medici, quando invece i dati OCSE ci dicono

che abbiamo la quota più alta di medici, 4,2 su mille abitanti, a fronte di una media di 3,7, perché non volete dire che, invece, i medici fuggono dalla sanità pubblica, dove ormai non sono riconosciuti come professionisti.

In questo decreto-legge mettete un ennesimo tassello in quella bulimia di poltrone alla quale ci avete abituato in questi mesi. Non parlerò dell'articolo cui ha fatto riferimento la senatrice Lorenzin, relativo al finanziamento di 20 milioni di euro dal Fondo sanitario nazionale al Bambino Gesù per coprire parte delle attività svolte l'anno precedente, come diceva benissimo la senatrice Lorenzin, e sul quale siamo pienamente d'accordo, perché riteniamo che questo vostro gioco delle tre carte, questo vostro nascondere il vostro vero intento, debba invece essere svelato.

Ricordo benissimo quando, qualche mese fa, abbiamo discusso del provvedimento sulle prestazioni sanitarie e sulle liste d'attesa, in cui pure inserivate alcune cose cui eravamo favorevoli e che vi avevamo proposto, come, per esempio, l'istituzione di un CUP unico regionale, per poi nascondere tutto il resto, cioè che non stavate facendo nulla per rafforzare il territorio, nulla per il personale sanitario e che davate più soldi alla sanità privata e alla sanità integrativa.

Pertanto l'intento principale di questo vostro provvedimento era quello di commissariare l'ente strategico per il coordinamento sanitario e nominare un commissario escludendo le Regioni. Guardate, ritengo gravissimo che un Governo nazionale, che governa anche gran parte delle Regioni, non riesca a trovare un'intesa con le Regioni. Sono le vostre Regioni, quelle che voi oggi state commissariando! *(Applausi)*.

Addirittura avevamo proposto, nei nostri emendamenti di opposizione, di modificare il testo del disegno di legge, inserendo anche sulla nomina del commissario l'intesa, anziché solo la consultazione, con le Regioni: avete bocciato anche quello. L'unico emendamento che era stato approvato in Commissione, ma che, nelle vostre giravolte, ci avete appena annunciato di aver abolito (e io dico: meno male!) era quello per estendere al 2025 la quota premiale per le Regioni virtuose. Per voi le Regioni virtuose continuano a essere quelle che rispettano i vincoli di bilancio. *(Applausi)*. Ma lo vedete che c'è una sanità in codice rosso? Lo vedete che c'è una parte di Paese che sta morendo? Al Sud, se non lo sapete, si vive tre anni in meno, anche perché continuate a tagliare i fondi. *(Applausi)*.

Mentre voi parlate di vincoli di bilancio da rispettare, c'è tutta una sanità, quella meridionale, in piano di rientro, perché la spesa sanitaria pro capite per i cittadini del Sud è più bassa di 600 euro. 600 euro in meno all'anno significano meno visite, meno controlli, meno prevenzione, meno interventi chirurgici e, soprattutto, scoprire in ritardo di avere una malattia.

In un anno, come rilevano i dati della Fondazione GIMBE, avete tagliato 2 miliardi di euro alla prevenzione. Nel momento in cui gli oncologi ci dicono che c'è una pandemia oncologica e che i tumori sono aumentati perché non si sono fatti gli screening, voi tagliate 2 miliardi di euro alla prevenzione. Sappiamo che siete Robin Hood al contrario: voi togliete sempre ai poveri per dare ai ricchi, come fate anche in questo decreto-legge.

Ai cittadini italiani voglio dire però ancora una volta che questo è un Governo ostile al Sud; per il Sud non sta facendo nulla. Se si tagliano gli asili nido, le case e gli ospedali di comunità, i trasporti interregionali, voi state punendo sempre e soprattutto il Sud. Dopo aver approvato la legge Calderoli e aver tagliato i progetti PNRR, soprattutto quelli dedicati al Sud, oggi continuate ad avere l'idea di premiare le Regioni virtuose. Siete ostili al Sud, ditelo chiaramente.

Cosa servirebbe invece alla nostra sanità? Servirebbe tornare finalmente ad investire. Ben vengano i 20 milioni di euro dati all'ospedale Bambino Gesù, ma c'è un grande piano di investimenti che va fatto soprattutto in alcuni settori come la pediatria. Ricordo che durante la pandemia in Calabria è morta una bambina di due anni semplicemente perché non c'era un reparto di terapia intensiva infantile, mentre in Veneto ce ne sono tre. *(Applausi)*. E allora su questo dovete lavorare: come fare per garantire a tutti i cittadini, su tutto il territorio nazionale, l'accesso a un diritto costituzionale.

Dovreste investire e togliere il blocco delle assunzioni di personale che è ancora legato ai vincoli del 2004. Io dico meno male che abbiamo fatto quel famoso decreto Calabria nel 2019, ancora prima della pandemia, che è quello che oggi permette un margine in più per l'assunzione di personale. Spero davvero che nella legge di bilancio si faccia un investimento importante sull'assunzione di personale e

si elimini quel vincolo.

Dovete investire sul territorio, completando i progetti del PNRR, la medicina territoriale, la digitalizzazione. C'è un dato di fatto; voi potete raccontare con slogan bellissimi che va tutto bene, che la sanità è migliorata, ma basta guardare un dato: nel 2022 le persone che rinunciavano alle cure erano 4 milioni e mezzo, oggi rinunciano alle cure in questo Paese 6 milioni di cittadini italiani (*Applausi*) e 2 milioni di cittadini rinunciano alle cure per motivi economici. State trasformando la sanità in un bene di mercato. E invece, proprio per tale ragione, poiché crediamo che il Servizio sanitario nazionale sia un argine al disagio sociale e alla povertà, combatteremo questa vostra idea.

Cosa servirebbe fare per l'Agenas? Lo sappiamo bene, abbiamo provato anche a proporlo nei tanti emendamenti che abbiamo depositato. Bisognerebbe far sì che in generale nella sanità cambiassero i criteri di appropriatezza. Vanno rivisti i DRG (Diagnosis Related Group, raggruppamenti omogenei di diagnosi); se i rimborsi che vengono dati al privato accreditato ancora oggi seguono regole totalmente sbagliate, poi non ci meravigliamo che tutti i parti nel privato sono cesarei, se vengono pagati e rimborsati tre volte tanto, o non ci meravigliamo se tutti gli interventi all'anca sono protesi, se la protesi d'anca viene rimborsata dieci volte tanto. È chiaro che vanno rivisti i DRG e l'appropriatezza.

Va aumentata altresì la trasparenza dei dati. Ci siamo accorti durante la pandemia da Covid che se in Agenas continuano ad esserci rappresentanti delle Regioni che devono controllare le stesse Regioni, è chiaro che controllore e controllato coincidono e questo ci fa venire qualche dubbio sulla trasparenza dei dati.

L'Agenas deve lavorare inoltre sulla programmazione, anche del personale, in base al fabbisogno di salute della popolazione. Noi eravamo riusciti ad istituire per la programmazione, per esempio, medici specialistici, una tecnostuttura che serviva proprio per mettere in contatto Agenas, l'Osservatorio e le scuole di specializzazione.

Nel primo decreto utile voi l'avete abolita, per trasformare anche quella in una direzione del Ministero, perché per voi la programmazione non ha alcun senso. Questo è gravissimo.

Signor Presidente, concludo dicendo che è vergognoso, chiaramente, che ci sia un Governo che non si rende conto che c'è una sanità in codice rosso, che ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure e che, come dicevo, 2 milioni lo fanno per motivi economici. Ed è vergognoso che ogni anno spendiamo oltre 4 miliardi di euro in migrazione sanitaria, perché le persone si devono spostare da una parte del Paese, il Sud, al Nord per essere curati. È vergognoso che si sia disinvestito nella prevenzione e infatti stiamo assistendo a un incremento delle patologie oncologiche e che al Sud si viva tre anni in meno.

Noi non vi permetteremo di continuare in questa vostra logica di trasformazione della sanità in un bene di mercato, perché crediamo veramente che tutelare la sanità pubblica significhi arginare il disagio sociale e la povertà e, soprattutto, garantire a tutti i cittadini italiani l'accesso al diritto più sacro che abbiamo, che è quello alla tutela della salute. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, sono contenta che oggi riapriamo i lavori d'Aula dopo la pausa estiva con un decreto importante, che si interessa di due ambiti specifici, strategici, profondamente diversi, ma importanti per il nostro sistema sanitario nazionale.

Da una parte, abbiamo la disciplina del commissariamento dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi regionali, e dall'altro un intervento di sostegno finanziario a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, riconosciuto come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, di importanza non solo nazionale, ma anche a livello internazionale.

Si tratta di un decreto-legge apparentemente snello, con pochi articoli, ma che tocca naturalmente nodi centrali per il funzionamento del nostro sistema sanitario. Non è, infatti, la quantità delle norme a determinarne la rilevanza, ma la capacità di rispondere con rapidità ed efficacia a criticità che, se non affrontate subito, rischiano di tradursi in disservizi, ritardi e perdita di efficienza. In questo caso, parliamo del sistema sanitario, quindi di vite dei nostri cittadini e dei bambini.

L'articolo 1 del decreto interviene appunto sull'Agenas, perché l'Agenzia nazionale per i servizi

sanitari regionali svolge un ruolo importante all'interno del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome. Le sue competenze spaziano, naturalmente, dalla valutazione dell'efficienza alla qualità dei servizi sanitari, all'approvazione e promozione dell'umanizzazione delle cure fino allo sviluppo della sanità digitale, un settore che rappresenta la vera frontiera della modernizzazione del nostro sistema sanitario.

In questi mesi, però, l'Agenas si è trovata a vivere una situazione particolare, di impasse istituzionale e organizzativa, perché ci son state le dimissioni del direttore generale, la scadenza del Presidente del consiglio di amministrazione e difficoltà oggettive nella ricostruzione degli organi: era un vuoto che non poteva più essere tollerato, perché appunto è strategica per il nostro sistema sanitario e soprattutto perché ci troviamo ad affrontare delle sfide importanti, come l'organizzazione e l'attuazione dei risultati del PNRR in sanità, il rafforzamento della medicina territoriale, la digitalizzazione dei processi e della sostenibilità economica, nonché l'abbattimento delle liste d'attesa.

Ecco, allora, la scelta del Governo di nominare un commissario straordinario fino al 31 dicembre 2025, attribuendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È una misura straordinaria appunto, ma proporzionata e necessaria per garantire continuità e tempestività dell'azione. Questo perché la salute dei cittadini non può aspettare i tempi della burocrazia. Quando si tratta di garantire cure e servizi, ogni giorno perso è un diritto negato. Ecco perché il Governo ha deciso di intervenire.

Il commissario è stato quindi individuato da esperti di diritto sanitario e di organizzazione e programmazione ed assicurerà che l'Agenas continui a svolgere appieno le sue funzioni, senza interruzioni e senza dispersione di risorse.

Con l'articolo 2, invece, interveniamo sul decreto dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Parliamo di una struttura che rappresenta un'eccellenza, come dicevo prima, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. È un istituto che accoglie ogni anno decine di migliaia di bambini e ragazzi, provenienti da tutta Italia e spesso dall'estero, offrendo cure di altissima specializzazione e svolgendo, al contempo, un'intensa attività di ricerca scientifica.

Il provvedimento prevede un finanziamento di 20 milioni di euro annui nell'ambito delle risorse già vincolate, senza quindi andare ad attuare incentivi diversi dal bilancio statale. Questo perché sostenere il Bambino Gesù significa investire nel futuro: ogni euro speso per curare un bambino non è un costo, ma una promessa mantenuta verso le famiglie e verso il domani del nostro Paese.

Come Gruppo parlamentare Lega non ci siamo limitati a sostenere il testo del Governo, come sto facendo io in Aula durante questa discussione, ma abbiamo contribuito a migliorarlo e convintamente lo voteremo. Abbiamo presentato degli emendamenti, anzitutto per la proroga per il 2025 della disciplina della quota premiale per le Regioni virtuose. Questa misura, introdotta da diversi anni, ha lo scopo di incentivare le Regioni a istituire centrali uniche di acquisto e adottare comportamenti virtuosi in materia di bilancio. Infatti, chi governa bene dev'essere premiato, non ostacolato; è così che si costruiscono un Paese più giusto e un sistema sanitario più efficiente. Noi della Lega abbiamo sostenuto e presentato questo emendamento con forza, perché sappiamo cosa vuol dire gestire e governare Regioni virtuose.

Inoltre, con un ordine del giorno abbiamo chiesto al Governo di valorizzare ulteriormente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Queste strutture, pubbliche e private, sono un patrimonio straordinario del nostro Paese, perché non sono solo semplici ospedali, ma hanno una funzione di innovazione, ricerca e speranza: è lì che nascono le cure di domani e dobbiamo sostenerle. Nel complesso, possiamo dire che il provvedimento è equilibrato e tiene insieme rigore finanziario e sostegno della salute pubblica; non aumenta la spesa, non crea nuove strutture, non appesantisce la macchina burocratica, ma al contrario rafforza la continuità amministrativa, garantisce la trasparenza dei finanziamenti e sostiene le eccellenze del nostro sistema sanitario nazionale. Una sanità efficiente non è un privilegio, ma un diritto e chi siede in quest'Aula ha il dovere di difenderlo con serietà e responsabilità.

Signor Presidente, mi accingo a concludere. Il sistema sanitario nazionale è una delle conquiste più preziose nel nostro Paese. Difenderlo e renderlo più efficiente, moderno e vicino ai cittadini è un dovere che ci unisce al di là delle appartenenze politiche. La salute non ha un colore politico, come ci

diciamo sempre in Commissione, ma ha il volto di ogni cittadino, che siamo anche noi. Sono quindi richieste cure tempestive, sicure e di qualità. Questo provvedimento è sicuramente un passo in avanti in quella direzione e noi lo sosteniamo con convinzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, siamo a oltre 100 decreti in questa legislatura. Stiamo discutendo, credo, ormai il quarantesimo decreto che, oltre a proporre la necessità di provvedimenti d'urgenza, introduce un commissariamento.

Se qualcuno guarderà la mappa di questa legislatura attraverso gli atti parlamentari, si immaginerà che siamo un Paese in cui tutto è assolutamente al disastro e all'emergenza e in cui non c'è sostanzialmente nulla da fare, se non moltiplicare i cerotti e le toppe senza avere alcuna strategia di definizione della prospettiva. Questo è il decreto in esame.

Si può poi ragionare sul fatto che non si capisce perché si determinano le urgenze, che i decreti dovrebbero avere omogeneità di materia e non contenere di tutto un po'. Bisognerebbe ragionare di tutte queste cose, se si avesse a cuore l'attività del Parlamento e anche la sua funzione di dare una strategia, un'ipotesi al Paese e non semplicemente provare a rincorrere ciò che succede.

Se c'è una cosa che rende ancora più grave questo stato delle cose è che, in realtà, oggi si può dire che c'è una situazione di emergenza di Agenas, perché non c'è più nessuno che la dirige. Tuttavia, essa è stata creata perché ci sono stati mesi e mesi durante i quali si poteva determinare che ci fosse un'altra situazione. *(Applausi)*.

Quando ho sentito dire in Commissione che il problema è che si è tentato, ma con le Regioni non ci si mette d'accordo, ho pensato che siamo di fronte all'autodichiarazione di fallimento del Governo, quantomeno all'ammissione che il Governo non è in grado di mediare con le altre istituzioni del nostro Paese e quindi con la Conferenza Stato-Regioni. La mediazione non è - badate bene - un insulto, ma rappresenta una delle arti più importanti per poter costruire quella che la nostra Costituzione chiama leale collaborazione e per riuscire a contemperare l'insieme di interessi che le amministrazioni possono avere, perché vadano nella direzione della tutela dei cittadini. Poiché tenderei ad escludere che non vi sia nessuno in questo Governo che abbia capacità di mediazione, verrebbe quasi da pensare che le emergenze si stiano costruendo e lo si stia facendo rispetto a quei luoghi di cui si vuole ottenere il controllo e in cui si vuol essere certi che chi è al comando non ragioni per il bene comune, ma per gli interessi di parte. Altrimenti, vi potrei dire io quali sono le emergenze: delle 1.717 case di comunità è attivo solo il 2,7 per cento e degli ospedali di comunità soltanto il 21,8 per cento. Questa è l'emergenza, perché questo è quello che impedisce quotidianamente alle persone di avere accesso alla salute all'interno del Servizio sanitario pubblico. Di questo però non vi occupate.

Abbiamo letto qualche giorno fa un interessante report de «Il Sole 24 ORE» sull'andamento del PNRR e la missione sanità è una di quelle che si trovano maggiormente in difficoltà e in discussione. Credo che ci sia un nodo: perché discutiamo del non essere riusciti a costruire presidenza, direttore generale e consiglio d'amministrazione dell'Agenas, ma non riusciamo a discutere del punto a cui ci troviamo con l'attuazione del PNRR e di quali interventi bisogna fare? Anche in questo senso non credo che si tratti di disattenzione, perché non credo mai che le cose accadano casualmente, perché ci si è distratti, soprattutto su un tema di questo tipo. Credo piuttosto che la questione sia un'altra e riguardi il modello di governo della sanità e il suo definanziamento. Questi sono i due estremi dentro i quali si stanno muovendo sistematicamente i provvedimenti che spezzettate nei decreti-legge, nelle norme e negli emendamenti che la maggioranza continua a proporci.

Da un lato, sono state impegnate le Assemblee parlamentari per discutere di autonomia differenziata, è stata impegnata la Corte costituzionale ad esprimersi, è stato fatto un lungo ragionamento nel quale vi dicevamo di trovarci in un sistema che non avrebbe permesso di governare e che avrebbe incrementato le differenze e leggiamo dalle cronache che il Governo è di nuovo impegnato a cercare di applicare un'autonomia differenziata che peraltro la Corte stessa gli ha detto che non può applicare in quel modo.

Poi, però, ogni volta che parliamo di sanità - è stato così per le liste d'attesa ed è così per questo provvedimento - ci troviamo di fronte a provvedimenti di totale centralizzazione statale. Perché? Ci

spiegate questa bipolarità in senso tecnico con cui si muove il Governo, per cui da un lato bisogna affermare l'autonomia, ma dall'altro si centralizza e lo si fa esattamente in quelle materie che allontanano dai cittadini il diritto ad avere tutela, in questo caso della salute, così come invece un sano regionalismo - o, per usare un termine che vi piace di più, una seria sussidiarietà nelle forme di governo del Paese - dovrebbe garantire? Perché questa centralizzazione? Questa centralizzazione nasconde l'altro aspetto del problema: così di risorse nel sistema sanitario non se ne mettono né dal punto di vista della gestione del PNRR, né dal punto di vista delle condizioni e delle retribuzioni dei lavoratori, né dal punto di vista delle assunzioni, né per affrontare le tante emergenze.

Credo che questo rientro dopo agosto ci riproponga esattamente tutti i problemi che abbiamo avuto in questa legislatura e anzi ci dice che peggiorano.

Ieri in Commissione ci siamo sentiti dire di no a qualunque emendamento e vorremmo dire al Presidente della nostra Commissione e a tutta l'Assemblea che non ci rassegniamo, continueremo a emendare i provvedimenti e a sostenere opzioni differenti. Non pensiate di prenderci per stanchezza. Se il vostro obiettivo è che non ci sia mai una possibilità di discutere, non pensiate che ci rinunciamo.

Abbiamo ascoltato una ricchezza di motivazioni delle ragioni per cui sono stati respinti gli emendamenti, cioè nessuna: l'unica spiegazione che ci siamo sentiti dare su un ordine del giorno è che la ragione del no del Governo stava nell'ordine del giorno stesso. Al Presidente della Commissione piace molto l'espressione "in re ipsa" e in questi giorni la usa in tutte le salse, ma la sostanza è che non c'è nessuna ragione dietro l'idea pregiudiziale che non si può mai discutere del merito dei provvedimenti. Il risultato è che facciamo provvedimenti che, senza dirlo, provano a modificare l'ordinamento istituzionale. Non avete spiegazione alcuna per dire che un organismo di governo con le Regioni, che la norma istitutiva prevede vada istituito d'intesa con le Regioni, in questo provvedimento non è più fatto d'intesa con le Regioni. Volete alterare con un decreto-legge l'ordine delle cose. Pensate davvero che dentro il nostro ordinamento si possano aggirare e scavalcare le Regioni sul terreno della sanità?

Come già dicevano le colleghe che sono intervenute precedentemente, anche questo è un pezzo del processo di indebolimento del Servizio sanitario nazionale. Come diceva la collega che mi ha preceduto, non si possono aspettare i tempi della politica e della burocrazia, perché questo determina un venir meno dei diritti dei cittadini: vorrei dire che l'assenza di risorse è una certezza del venir meno dei diritti dei cittadini e che appunto per quello non si spiega perché in tanti mesi non si sia trovata prima una soluzione per l'Agenas.

Confesso pertanto la difficoltà con cui noi abbiamo affrontato questo provvedimento, perché nello stesso c'è anche la scelta, dopo un certo tempo in cui non ve ne siete occupati, di ridare risorse all'Ospedale Bambino Gesù; è una scelta che, come ha detto la collega Lorenzin e come hanno detto altri, è assolutamente necessaria, però, anche qui, perché dite no al fatto che ci sia un impegno - siamo anche alla vigilia della legge di bilancio - ad occuparsi del tema delle pediatrie nel resto del Paese? È fondamentale difendere le eccellenze dei luoghi che hanno una funzione straordinaria anche sul piano internazionale, soprattutto in questo periodo, ma ci sono bambini di Regioni italiane che hanno meno diritti alla salute? Possiamo pensare che non ci sia un effetto che è intervenuto anche dopo il Covid, per cui bisogna guardare ai temi della pediatria con molta più attenzione rispetto ai profili che si sono determinati e al bisogno di cura che c'è? Magari discutiamo molto dei medici di famiglia, ma discutiamo poco del fatto che mancano anche i pediatri di famiglia. A chi fa della denatalità ogni giorno il primo dei problemi del Paese da urlare, vorrei dire che i bambini, oltre a farli nascere, bisognerebbe anche curarli. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Satta. Ne ha facoltà.

[SATTA](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, Sottosegretario, come da più parti già ricordato, il decreto-legge n. 110 del 1° agosto, oggi in discussione, si propone di intervenire sulle persistenti criticità organizzative e gestionali che interessano l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenas, con la previsione di un commissario straordinario, necessario al fine di garantirne il pieno ed efficace funzionamento nonché di destinare risorse finanziarie all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Vorrei innanzitutto ringraziare il relatore, il presidente Zaffini, il sottosegretario Gemmato e tutti i

componenti della 10a Commissione per il lavoro svolto proficuamente in questi ultimi giorni della ripresa dalla pausa estiva.

L'Agenas, com'è noto, è un ente di rilevanza strategica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale che, oltre a svolgere un ruolo chiave nel coordinamento fra Stato e Regioni e a fornire assistenza tecnica e operativa sia alle Regioni sia alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, è investito di compiti istituzionali fondamentali relativi alla valutazione delle tecnologie sanitarie, alla performance delle aziende sanitarie, alla gestione del programma di Educazione continua in medicina (i noti crediti ECM). Inoltre, ha competenza sulla programmazione e sul monitoraggio dei piani di rientro dal disavanzo sanitario dei sistemi sanitari regionali.

È importante sottolineare come l'Agenzia oggi sia chiamata a gestire i numerosi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di telemedicina, fascicolo sanitario, sanità digitale, intelligenza artificiale e portale della trasparenza dei servizi per la salute, nonché sulla piattaforma nazionale per il governo delle liste d'attesa. Si tratta in tutti i casi, colleghi, di compiti di grande rilevanza, che richiedono un'azione efficace e tempestiva.

Qui vorrei brevemente ripercorrere il percorso che ha portato il Governo alla decisione di procedere al commissariamento di Agenas. La crisi è iniziata il 30 dicembre dello scorso anno, con le dimissioni del direttore generale Domenico Mantoan. Al suo posto, come facente funzioni, è subentrato l'ingegner Giulio Siccardi; nel frattempo è scaduto anche il mandato di Manuela Lanzarin come presidente facente funzioni, sostituita nello stesso ruolo dalla professoressa Milena Vainieri, il cui incarico è poi terminato il 20 luglio scorso (quindi continui avvicendamenti). Negli ultimi otto mesi successivi alle dimissioni del direttore generale, le Regioni non sono mai riuscite a trovare un'intesa con il Ministero della salute sui suoi vertici. In un vero e proprio stallo, l'Agenzia si è così ritrovata con solo due membri del consiglio di amministrazione, rendendo impossibile qualsiasi decisione operativa.

Appaiono pertanto più che evidenti la necessità e l'urgenza del decreto-legge oggi in discussione, che, nelle more dell'individuazione condivisa con le Regioni dei titolari ordinari degli incarichi apicali, prevede di procedere alla nomina di un commissario straordinario, al quale attribuire le relative funzioni, con il fine di assicurare la piena operatività e continuità dell'attività svolta dall'Agenzia. Di qui la nomina, su proposta del Ministro della salute e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, del professor Americo Cicchetti a commissario straordinario, con durata fino al 31 dicembre 2025, il quale andrà ad assumere tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciuti dallo statuto dell'Agenzia al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione, che andranno a decadere all'atto dell'insediamento del commissario.

È una scelta, questa, di alto profilo. Infatti il professor Cicchetti da 25 anni dedica la sua attività scientifica e didattica all'organizzazione e alla gestione dei sistemi sanitari, con un'esperienza di responsabilità in organismi scientifici e in istituzioni pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale; egli certamente saprà garantire la necessaria operatività dell'Agenzia.

Un altro importante provvedimento contenuto nel decreto riguarda l'Ospedale Bambino Gesù, un'eccellenza della medicina pediatrica a livello nazionale ed internazionale. Com'è noto, si tratta di un'organizzazione della Santa Sede riconosciuta nell'ordinamento italiano come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS). Per citare qualche dato, nel 2022 l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù ha effettuato 28.980 ricoveri ordinari, di cui 632 di riabilitazione, 2.512.689 prestazioni ambulatoriali e più di 32.000 procedure chirurgiche ed interventistiche. Inoltre, è l'unico ospedale in Europa ad eseguire tutti i tipi di trapianto praticabili in ambito pediatrico, collocandosi così ai massimi livelli nazionali ed internazionali in prevenzione, diagnosi e cura di numerose e complesse patologie dei bambini. Di grande rilievo è anche la ricerca scientifica svolta dal Bambino Gesù, specie nel campo delle malattie rare in età pediatrica.

Con questo decreto-legge si prevede la destinazione all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di una quota del fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, in particolare un finanziamento in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, con

decorrenza dal 2025, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività erogate e rendicontate dalla struttura nell'anno precedente. Si tratta quindi, anche in questo caso, di un provvedimento necessario e urgente, che consente a una delle nostre eccellenze sanitarie di operare e crescere.

In conclusione, colleghi, al di fuori di ogni legittima polemica politica, va riconosciuto al Governo di aver agito, con questo decreto-legge, ancora una volta con concretezza a tutela della funzionalità del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento dell'eccellenza sanitaria rappresentata dal Bambino Gesù di Roma. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ZAFFINI, *relatore*. Signora Presidente, tenterò di suggerire ai colleghi qualche soluzione rispetto alle perplessità che ho ascoltato, soprattutto rispetto a quelle manifestate dai colleghi dell'opposizione.

Collega Zambito, lei ha citato il presidente Mantoan, che in realtà era direttore generale, quindi le sue dimissioni erano da direttore generale, anche se questo è un dettaglio irrilevante. Dopodiché, sul fatto che lei manifesti la necessità di riconoscere l'importanza di Agenas, le posso assicurare che noi dedichiamo tutta l'attenzione del mondo all'attività di quest'Agenzia, anche testimoniandolo nel mio ruolo di Presidente di Commissione, che quotidianamente vi si trova in contatto. Come prima facevo col direttore Mantoan, oggi lo faccio con il professor Cicchetti, perché il ruolo dell'Agenzia è centrale ed è impossibile non riconoscerne l'importanza. Il motivo del commissariamento tempestivo e urgente è proprio questo: non lasciare l'Agenzia in balia delle prorogatio, peraltro non consentite, perché le funzioni dell'organo - parlo del consiglio di amministrazione - non possono essere efficacemente esercitate con un solo consigliere in carica.

In risposta alla collega Lorenzin - di cui ho apprezzato molto l'intervento, ma che ora non vedo in Aula; qualcuno glielo riferirà - devo dire che è vero che l'Ospedale Bambino Gesù ospita bambini da tutta Italia e in questo momento anche da tutto il mondo; allora però non capisco - o comunque fatico a capire, Presidente - lo spirito di questa polemica. Immagino e voglio sperare che sia congiunta alla seconda considerazione della collega Lorenzin, che vorrebbe tentare di dare una soluzione definitiva alla vicenda Bambino Gesù, ma aggiungo - e magari sollecito anche i colleghi della Commissione in tal senso, a cominciare evidentemente dai miei di maggioranza - che vi è anche la necessità di adoperarci tutti per trovare una soluzione alla patologia pediatrica in generale nel nostro Paese. Come Presidente della Commissione, immaginando di interpretare anche il pensiero del Governo, sono totalmente disponibile a proposte, magari bipartisan, in tal senso. Magari ve ne fossero!

Collega Castellone, fatico un po' a commentare il suo intervento, con tutto il rispetto e l'affetto che lei sa che nutro nei suoi confronti, ma non posso continuare a commentare i processi alle intenzioni, le menzogne e le affermazioni apodittiche, più consone magari a una riunione del suo partito, nel senso che lì sicuramente tutti credono a quello che lei dice, ma se lei lo viene a dire in Parlamento probabilmente, collega, si espone al rischio di essere smentita, anche di fronte alle evidenze. Lei continua, collega, parlo sempre tramite la Presidente... *(Commenti)*. Nella replica però devo far riferimento alle affermazioni dei colleghi in discussione generale, quindi è evidente che mi riferisco a quello che è stato detto in discussione generale: è una replica.

PRESIDENTE. Va bene, presidente Zaffini, ma lei si rivolga sempre alla Presidenza.

ZAFFINI, *relatore*. Certo. Dicevo che si continua a far riferimento al Servizio sanitario nazionale come a un argine alla povertà. Mi pare di ricordare che era stata abrogata, abolita e risolta la povertà in questo Paese, colleghi Castellone e altri... *(Commenti)*. L'avete abolita, non c'è: bene.

Per quanto riguarda il blocco assunzionale, con il decreto Calabria è stata data disponibilità alle Regioni di procedere a ulteriori assunzioni e tale possibilità non è stata utilizzata da tante Regioni. Con il primo provvedimento, quello di luglio, sulle liste d'attesa, è stata ulteriormente data la possibilità alle Regioni di agire oltre il blocco e nonostante il blocco molte Regioni continuano a non assumere. Ma, Presidente, lo sa perché le Regioni continuano ad avere difficoltà ad assumere? Perché purtroppo la situazione che ha ricevuto questo Governo è nota a tutti: senza infermieri, senza medici, senza operatori sociosanitari. Mancano 85.000 infermieri... *(Brusio)*. Presidente, c'è un disturbo in cuffia. *(Richiami del Presidente)*.

I medici non si formano, come qualcuno può ritenere nelle riunioni di partito, in tre mesi; si formano in dieci, dodici anni, quindi chi ha governato precedentemente, ivi compreso chi ha espresso il Ministro della salute, dovrebbe sapere che questo è un problema che si risolve in itinere. Basta continuare a dire "non fate le assunzioni": i concorsi vanno deserti perché non ci sono i professionisti, a riprova del fatto che le Regioni non possono procedere alle assunzioni, nonostante facciano i concorsi. Ciò detto, collega Castellone, che altro aggiungere?

Collega Camusso - sempre con riferimento alla pazienza del Presidente, che mi ascolta - non è che non ci si metta d'accordo con le Regioni: l'accordo bisogna trovarlo in due. È stato più volte reiterato il tentativo di addivenire ad un accordo per non procedere al commissariamento. Il commissariamento è stato evidentemente un'ultima ratio e spero che in questi tre mesi l'attività del commissario, da una parte, e l'attività delle persone di buona volontà, sia in sede di Conferenza Stato-Regioni, sia in sede di Ministero del lavoro, dall'altra, riescano a definire un'ipotesi di accordo. La complessità del meccanismo, non creata da questo Governo (perché le norme che la regolano vengono da lontano), rende però necessario di fatto procedere d'intesa. Auspichiamo quindi che la buona volontà ci sia da tutte e due le parti.

Collega, guardi, con tutto l'affetto e cercando di interpretare con tutta l'obiettività di cui sono capace (faccio appello a me stesso), sarà anche vero che noi abbiamo un problema nella sanità (ne abbiamo tanti, non è che ne abbiamo uno, ne abbiamo ereditati tantissimi), ma oggi, Presidente, il problema principale che vedo è che c'è qualcuno che della sanità fa uno strumento di dialettica politica di retrobottega, se così mi può essere consentito di dire. Ci sono partiti che vanno davanti agli ospedali a comiziare e questo arreca un forte danno alla credibilità del nostro sistema sanitario nazionale, degli operatori che vi operano e del Paese. Dobbiamo smettere di utilizzare i disagi dei nostri concittadini - indubbiamente esistenti - in virtù di un Servizio sanitario nazionale che non copre come dovrebbe i bisogni di cura; dobbiamo anche essere consapevoli però che questi disagi e questi problemi vengono da molto lontano e debbono essere affrontati con uno spirito ben diverso rispetto alla polemica sterile da fare nelle riunioni. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia: se si aggiunge confusione anche dall'altro lato dell'Emiciclo è difficile; lasciamo proseguire il presidente Zaffini senza interruzioni. *(Commenti)*

ZAFFINI, *relatore*. Ricordo a me stesso, Presidente, e a tutti i colleghi di buona volontà che il nostro Servizio sanitario nazionale eroga 2 milioni di prestazioni al giorno. Perché per una parte di questo Parlamento e della politica italiana fa sempre notizia la prestazione sbagliata, andata male o negata rispetto all'enorme mole di prestazioni che eroga il nostro Servizio sanitario nazionale? A beneficio di chi e di che cosa continuiamo a polemizzare, comiziando davanti agli ospedali? A beneficio di chi? *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Ovviamente intervengo nel momento in cui si supera un certo livello, anche per non essere io a interrompere in continuazione il presidente Zaffini.

ZAFFINI, *relatore*. Per quanto riguarda i colleghi che sono intervenuti, con riferimento particolare all'ultimo intervento della collega Camusso, parlando di centralizzazione dei provvedimenti della sanità, il campo è larghissimo. Almeno mettetevi d'accordo su questo: ascoltare le Regioni o il Ministero? Da una parte, i colleghi del MoVimento 5 Stelle dovunque continuano a dire che bisogna abrogare la riforma che assegna alle Regioni la gestione della sanità, condannando queste ultime alla loro inefficienza e alla loro incapacità e anche negli interventi che ho ascoltato è stato detto che tutte le Regioni del Sud sono in fase di rientro; dall'altra parte del campo larghissimo, con riferimento al PD, ci si dice che vogliamo centralizzare.

Insomma, colleghi, questa sanità dev'essere centralizzata o dev'essere regionalizzata? Non lo so, fatecelo capire, se potete, fuori dalla polemica sterile, con argomenti che possano diventare anche proposte condivise. Vi garantisco infatti che ci sono tutta la volontà e lo spirito. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[GEMMATO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, il dibattito molto intenso rispetto alle tematiche della salute è sintomatico del fatto che, come opportunamente ricordava il presidente Zaffini, è una tematica che divide e che però, a nostro avviso, dovrebbe unire.

Banalmente il provvedimento in conversione porta negli articoli due decisioni: la prima è legata al commissariamento dell'Agenas. Su questo nulla quaestio, non si è raggiunta un'intesa all'interno della Conferenza Stato-Regioni e, così come prevede la normativa attuale, si provvede a un commissariamento. Peraltro, come ricordava il senatore Satta, ciò avviene con una persona di assoluto livello qual è il professor Cicchetti. A tale proposito, mi sento di lasciare un mio contributo a questo dibattito dicendo che il professor Cicchetti è una straordinaria figura di cui il Ministero della salute si è già avvalso per gestire il momento sanitario e immagino che farà ancor meglio all'Agenas.

L'altro riconoscimento va al Bambino Gesù che è un'eccellenza italiana. Non ricordo chi dei colleghi di opposizione, forse la senatrice Lorenzin, menzionava il fatto che, oltre all'alta complessità al Bambino Gesù, purtroppo arriva anche tanta bassa complessità, segnatamente dal Meridione. Questo apre un altro tema, la gestione della pediatria a livello meridionale. Rilevo il fatto che, per esempio, in Puglia, la mia Regione di residenza, attualmente vi è una legge votata dal centrodestra in consiglio regionale che scorpora il pediatrico dandogli dignità, centralità ed evitando che, come ricordava la senatrice Lorenzin, anche l'ernia, banalizzando la bassa complessità, arrivi al Bambino Gesù. Si tratta quindi di un tema strategico rispetto al quale dobbiamo ragionare tutti insieme.

Altro tema è che, partendo da due aspetti che ritengo non banalità, ma procedure d'ufficio, consentitemi le semplificazioni, e che sono i due che vi ho appena citato, poi si innesti un dibattito sul sistema sanitario nazionale, si raggiungano iperboli, si dicano mezze verità e si raccontino bugie.

Sinceramente, quindi, non avrei fatto questo intervento, se non avessi sentito il solito discorso secondo il quale stiamo definanziando il sistema sanitario nazionale pubblico. Voglio ricordare che questo è il Senato della Repubblica, la Camera alta del nostro Parlamento. Almeno qui dovremmo raccontarci la verità, cercare di tendere alla verità. Io qui lo faccio e cerco di farlo in maniera puntuale, rappresentando dei dati. (*Applausi*).

Quanto al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, esso quest'anno si dota di 136,5 miliardi di euro. In condizioni analoghe, nel 2019, lo stesso si dotava di 114,5 miliardi di euro, quando a governare c'erano i solerti colleghi che in questo momento dicono a noi di averlo definanziato (quindi con 22 miliardi di euro in meno). Parlo di condizioni analoghe perché nel 2019 non c'era il Covid-19 e nel 2025 non c'è il Covid-19, ma abbiamo 22 miliardi di euro in più per curare meglio gli italiani: questa è l'evidenza.

Abbiamo confermato il livello di spesa tenuto durante il Covid-19; praticamente abbiamo mantenuto quello che era servito per comprare vaccini e respiratori, pagare straordinari e comprare mascherine. Abbiamo confermato quel livello di spesa, pur non essendovi il Covid-19, l'abbiamo implementato, negli ultimi due anni, di 10 miliardi di euro e ci accingiamo per l'anno prossimo a rifinanziarlo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, a breve iniziamo l'illustrazione e la votazione degli emendamenti. Ho verificato che c'è il tempo per intervenire. Quindi, poiché ovviamente c'è una sollecitazione reciproca sulle argomentazioni, così come nella replica si è risposto alle sollecitazioni, viceversa sarà lo stesso.

Signor Sottosegretario, può proseguire.

GEMMATO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Stavo parlando di un finanziamento di 114,5 miliardi di euro nel 2019 e di 22 miliardi di euro in più. Noi confermiamo il livello di spesa del periodo del Covid-19, pur non essendoci più il Covid-19. Implementeremo poi il Fondo per l'anno prossimo con ulteriori 4 miliardi di euro.

L'accusa che ci viene mossa è quella del finanziamento rispetto al PIL. A tale proposito, voglio citare una dichiarazione fatta in Aula alla Camera dall'onorevole Luigi Marattin. Prendo dunque in prestito le sue parole quando contesta questo dato di ancoraggio del finanziamento del Fondo sanitario nazionale al PIL. Perché questo? Sinceramente, aiutiamoci tutti insieme a capire: se la popolazione è più ricca, ha bisogno di maggiori risorse per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale; se è più povera, ha bisogno di meno soldi. Utilizzo qui anche un'altra iperbole: se crollasse il PIL e diventasse di 1.000 euro, un Governo che destinasse il 99 per cento del PIL alla sanità sarebbe illuminato, ma darebbe 999 euro per curare gli italiani. A noi non interessa la percentuale rispetto al PIL, ma il valore assoluto dei soldi che possiamo in bilancio per curare gli italiani e questi soldi sono crescenti rispetto al passato.

(Applausi).

Voglio ricordare che questo non è il Governo della decrescita felice, non ci si abbandona all'idea che si può avere il reddito di cittadinanza e stare a casa e che il PIL può decrescere. *(Applausi).* Noi siamo per l'implementazione del prodotto interno lordo. Vorremmo che il prodotto interno lordo schizzasse verso l'alto, dimodoché, chiaramente, si avrebbe una mole di soldi congrua da destinare a curare gli italiani.

Detto questo, siccome ho sentito anche ripetere il tema dell'inflazione, non affascina neanche l'idea che, essendoci l'inflazione, questi soldi siano insufficienti a curare gli italiani. È un concetto giusto in senso assoluto, però lo voglio contestualizzare, perché è giusto e ha un impatto maggiore per altri Ministeri.

Penso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Certo, il costo delle materie prime cresce con l'inflazione e i soldi postati non sono sufficienti.

Per quanto riguarda invece il bilancio del Ministero della salute, fatto 100 il Fondo sanitario nazionale, il 15,3 per cento viene speso per farmaceutica. Apro e chiudo una parentesi: tutti riconoscono all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) una bravura nell'abbattere il prezzo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei farmaci. Quel prezzo viene bloccato e fissato per la durata brevettuale, che mediamente è di sette, otto o nove anni, e ciò significa che rimane lo stesso, nonostante l'inflazione. Che cosa può avvenire? Il contrario, ossia che, nel momento in cui scade il brevetto, diminuisce il prezzo e quindi il potere d'acquisto aumenta. Si parla di fascia A. La fascia C vede la ricontrattazione ogni due anni e c'è un aumento di prezzo slegato dall'inflazione e minimale. Quindi il 15,3 per cento non risente dell'inflazione.

Passiamo agli stipendi di medici, operatori sanitari, eccetera, che riguardano più del 33 per cento (intorno al 35) del Fondo sanitario nazionale. Ricordo a me stesso che c'è stato il cosiddetto referendum sulla scala mobile che ha svincolato il percepito dal lavoratore (nella fattispecie il sanitario) dall'inflazione. Ciò significa che se l'inflazione aumenta del 20 per cento, non è che aumenta del 20 per cento lo stipendio. Quindi rimane fermo quel 35 per cento e abbiamo perciò il 15,3 per cento più il 35 per cento e così siamo già a oltre il 50 per cento. Poi abbiamo le gare, che hanno un orizzonte lungo di tre e cinque anni. Paradossalmente, lì c'è un guadagno da parte della struttura pubblica, perché se si fissa oggi il prezzo, che rimane per tre o quattro anni, si scarica l'inflazione sull'azienda e non sullo Stato o sulle Regioni. Arriviamo così al 70 per cento.

Vi sto dimostrando come nel Ministero della salute l'impatto dell'inflazione non esista o sia mitigato. Quindi, lo straordinario sforzo fatto dal Governo Meloni di aumentare il finanziamento del Fondo sanitario nazionale produce risultati.

Certo - su questo sfiderei il Senato della Repubblica, così come tutto il Parlamento, in maniera orizzontale, a sviluppare dei ragionamenti - abbiamo un sistema sanitario nazionale vecchio di 47 anni: è stato immaginato con la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, da Tina Anselmi ed evidentemente rispondeva alla fotografia di una società che aveva dei bisogni di salute diversi. Avevamo una popolazione giovane, non avevamo la gestione della cronicità, all'epoca venivamo fuori dal boom degli anni Sessanta e facevamo figli. Non vi era la gestione della cronicità, che oggi occupa l'80 per cento del Fondo. Ciò significa che viviamo un periodo di straordinaria longevità, siamo fra le popolazioni più longeve al mondo, non facciamo più figli e abbiamo un coefficiente di natalità di 1,18 bambini per donna. Dobbiamo quindi immaginare un nuovo sistema sanitario nazionale pubblico partendo dai nuovi modelli organizzativi.

Se ci si limita a dire che è stato definanziato il Fondo sanitario nazionale, noi vi rispondiamo: guardate che la vostra fantasmagorica Fondazione GIMBE dice che il Fondo sanitario nazionale è stato definanziato di 37 miliardi nei 10 anni precedenti il 2019 e quindi accusa non certo noi. *(Applausi).* Questo sarebbe però un esercizio sterile.

Noi vorremmo che oggi si sviluppasse un ragionamento orizzontale su come attualizzare un sistema sanitario nazionale pubblico che ha più di 47 anni e che noi, giocoforza, dobbiamo rendere moderno e performante rispetto allo stato attuale. Oggi abbiamo farmaci che costano decine, se non centinaia di migliaia o milioni di euro, come l'inoculazione one shot, che risolvono il quadro sintomatologico di

bambini (mi riferisco a malattie rare) e non esistevano nel 1978, quando Tina Anselmi ha sviluppato e immaginato il nostro straordinario sistema sanitario nazionale pubblico.

Quindi, se vogliamo difendere l'universalismo del nostro sistema sanitario nazionale, dobbiamo partire da questo e lo dico veramente in punta di piedi e con massimo spirito collaborativo: dobbiamo fare in modo che il dibattito sterile che ascolto ogni volta in televisione almeno nell'Aula non abbia ospitalità e che si possa parlare tranquillamente di come immaginare e dare vitalità e, soprattutto, orizzonte futuro al nostro straordinario sistema sanitario nazionale pubblico, che - su questo concludo - ancora oggi viene quotato come il quarto al mondo. È un valore che dobbiamo difendere tutti quanti insieme e immagino che anche in questi momenti lo si possa fare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti soprattutto per offrire un contributo di chiarezza a tutta l'Assemblea sulle funzioni di Agenas.

Cari colleghi, vorrei un attimo la vostra attenzione perché l'intervento politico lo farò in dichiarazione di voto, mentre questo mira semplicemente a illustrare i punti dello statuto di Agenas. Credo che nessuno di voi, preso dalla fretta, li abbia letti.

Agenas supporta le Regioni nello svolgimento delle attività finalizzate alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, nonché nelle misurazioni, nelle analisi, nelle valutazioni e nel monitoraggio delle performance dei servizi. *(Brusio)*.

Vi vedo un po' distratti, scusatemi, ma questo intervento ha veramente un intento collaborativo anche in funzione di quello che ha detto il sottosegretario Gemmato, perché sto illustrando i punti dello statuto di Agenas, che sono importanti per capire qual è la funzione di quest'Agenzia che noi, come senatori, secondo me abbiamo l'obbligo di conoscere.

Agenas esprime anche parere obbligatorio al Ministro quando si fa il cosiddetto commissariamento delle Regioni e dà supporto tecnico per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Vi ho letto solo alcuni degli oltre trenta punti che sono scritti nello statuto.

All'articolo 1 del decreto-legge questa maggioranza commissaria Agenas e così facendo elimina le funzioni che sono attribuite espressamente dallo statuto alle Regioni. Il consiglio di amministrazione di Agenas ha quattro rappresentanti, due dei quali sono espressione delle Regioni, poi ha un consiglio di amministrazione che esprime un presidente e un direttore. Il consiglio di amministrazione ha la direzione politico-amministrativa e il direttore ha una direzione di tipo gestionale. Ebbene, state decapitando un gioiello dello Stato che ha come compito quello di supportare le Regioni. Questo è quello che state facendo, ve lo faccio vedere plasticamente.

State strappando lo statuto di Agenas mettendo un uomo solo al comando, che potrà essere bravissimo - concordo con lei, Sottosegretario - ma non potrà svolgere tutte le funzioni di Agenas dettate nello statuto; non le potrà svolgere neanche in tre mesi. Questo è l'obiettivo che vi siete posti, quindi vi prego di ripensare a quello che avete fatto e di ragionare insieme su questo articolo 1. *(Applausi)*.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 1.30, che porta la mia prima firma, chiede che l'incarico del commissario non sia prorogabile. Lo chiediamo innanzitutto per evitare l'occupazione di poltrone, come ha spiegato molto bene e spiegherà anche successivamente il mio collega Mazzella, e per garantire il ruolo e la piena operatività di Agenas. È importante che non sia prorogabile per costringere il Ministero e le Regioni a sedersi e a trovare un accordo sui vertici statutari di Agenas, come spiegava il collega; così magari le Regioni spiegheranno al Sottosegretario - che prima ci ha illustrato le ragioni per cui il finanziamento alla sanità va benissimo così ed è il più alto di sempre - che si sbaglia di grosso.

In primo luogo, non si capisce per quale motivo, quando parliamo di finanziamenti alla difesa, di armi e di accordi con la NATO, parliamo in termini di percentuale del PIL, perché dobbiamo rapportare

tutto alla crescita del Paese e al costo della vita (*Applausi*), mentre in sanità vale il valore assoluto, come se gli stipendi di oggi li pagassimo con i parametri di cinquant'anni fa. Se non ci si rapporta all'inflazione, alla crescita del costo della vita e ai prezzi correnti, non si erogano le stesse prestazioni del passato: ve lo spiegano i medici, ve lo spiegano le Regioni, ve lo spiegano tutti. Se i posti a concorso per i medici del Servizio sanitario pubblico vanno deserti è perché gli stipendi che paghiamo loro non sono adeguati al costo della vita, non sono dignitosi; nel privato li pagano meglio e all'estero li pagano molto, molto meglio. Siccome non sono sciocchi e sono molto preparati dal nostro sistema universitario, se ne vanno e il quarto posto nei prossimi anni e per i prossimi interventi ce lo sogneremo.

I medicinali, che, come diceva il sottosegretario Gemmato, sono il 15 per cento della spesa sanitaria, sono migliorati, ce ne sono di nuovi, ce ne sono all'avanguardia, ma noi non li eroghiamo ai nostri malati, perché l'Aifa tiene i cordoni della borsa chiusi a causa delle politiche restrittive del MEF e di questo Governo. Abbiamo malati in sovrappeso, che necessitano di cure per ridurlo, perché non ce la fanno con le diete, a cui non eroghiamo alcuni medicinali perché costano troppo e non ce li possiamo permettere. Stiamo diventando il terzo mondo. Non facciamo prevenzione cardiovascolare riducendo l'obesità, perché l'Aifa impedisce di erogare determinati medicinali. Le Regioni non riescono a garantire, per legge, la quota sanitaria ai malati di Alzheimer ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), a cui dovrebbero garantire il 50 per cento, stando ai livelli essenziali di assistenza (LEA), slegata dal reddito (perché è un servizio sanitario che non prevede le erogazioni di prestazioni rispetto al reddito), ma le Regioni non lo fanno perché non hanno abbastanza soldi. Sono soldi che il Governo centrale nega.

Ecco perché chiediamo l'aumento del Fondo sanitario nazionale: non perché siamo pazzi, non perché siamo visionari, non perché siamo polemici con la maggioranza, ma perché è necessario per garantire la tutela della salute. In Piemonte ci sono 10.000 malati di Alzheimer che attendono l'erogazione della quota sanitaria delle rette delle RSA, ma la Regione Piemonte non le eroga perché voi non le date i soldi per farlo. Come ce ne sono 10.000 in Piemonte, chissà quanti ce ne sono in tutte le altre Regioni. Non facciamo polemica sterile, perché noi ci teniamo alla salute dei cittadini italiani, mentre voi rispondete dai banchi del Governo come se foste all'opposizione. Vi dovete vergognare! (*Applausi*).

[FURLAN](#) (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo per illustrare i nostri emendamenti all'articolo 1; affronterò poi altre questioni nella dichiarazione di voto. I nostri emendamenti partono innanzitutto da una considerazione: qual è il rapporto che questo Governo, in modo particolare in tema di sanità (viste le competenze costituzionali), vuole avere con le nostre Regioni? È per questo che diciamo che non basta sentire le Regioni: vanno assolutamente coinvolte e devono avere un ruolo determinante in queste scelte.

In questo Paese, con tutti i problemi che ci sono, siamo stati inchiodati mesi e mesi rispetto alla questione delle Regioni; non basta il regionalismo, dobbiamo andare avanti. Io vorrei vedere allora tutti questi colleghi della maggioranza, che tanto spingono sino ad arrivare a termini davvero quasi incostituzionali, come fanno ad accettare che, su un tema importante come quello della sanità, le Regioni italiane non possano determinare niente, nemmeno un concerto, ma si limitino sempre ad essere ascoltate. (*Applausi*). E siccome poi le ascoltano anche male, alla fine il risultato è la loro irrilevanza.

Seconda questione: un po' di trasparenza nella scelta. Non abbiamo chiesto cose strane. Quali sono le caratteristiche stringenti e determinanti che devono avere le figure dei commissari? Prima il relatore, nonché Presidente della 10a Commissione, ha parlato con una certa ironia, anche un po' incattivito, dei partiti che presidiano gli ospedali. Sì, noi gli ospedali li presidiamo, li visitiamo, incontriamo il personale medico, la dirigenza, ma anche le famiglie. (*Applausi*). E gli ospedali la politica farebbe meglio a presidiarli, piuttosto che a occuparli con continue nomine e commissariamenti. (*Applausi*).

La terza questione è quella del conflitto di interessi. È legittimo dire che la figura del commissario non può ricoprire incarichi nella pubblica amministrazione e tantomeno in aziende private (convenzionate o no) che sono in netto conflitto di interessi?

Questi sono, in essenza, i nostri emendamenti: trasparenza, coinvolgimento e, ovviamente, no al

conflitto di interessi continuo e strisciante che in Italia continuiamo a subire. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[ZAFFINI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GEMMATO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.2 e 1.3.

[GUIDOLIN](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN *(M5S)*. Signora Presidente, anticipando il voto favorevole su questi emendamenti, vorrei fare alcune precisazioni, per suo tramite, al Governo e alla Presidenza della Commissione.

Ho sentito prima affermazioni inascoltabili, dopo tutto il tempo che passiamo in Commissione noi della minoranza a spiegare come stanno veramente le cose.

Allora innanzitutto al Governo, sempre per suo tramite, Presidente, vorrei far sapere che gli stipendi del comparto sanità non aumentano in base a quanti soldi si mettono in più o in meno nel Fondo sanitario nazionale, ma sulla base di quello che viene deciso nelle leggi di bilancio - e, visto che siamo anche vicini, vi invito a fare meglio nella prossima - e in base alle percentuali che di volta in volta il Governo decide di destinare ad essi. Questo ve l'abbiamo detto già durante l'esame dell'ultima legge di bilancio. Speriamo che nella prossima farete meglio.

Per quanto riguarda la carenza di personale, sempre per suo tramite, Presidente, faccio presente che quello che sta uscendo dal Consiglio dei ministri in questi giorni riguardo alla legge delega di riforma delle professioni sanitarie credo sia inaccettabile. Dopo mesi che ve ne andate in giro per il Paese a promettere a destra e a sinistra ai vari ordini professionali riforme che diano veramente valore al merito delle persone e redistribuiscano le competenze, quello che ho letto nella bozza - ma spero di sbagliarmi - è veramente uno schiaffo in faccia a tutto il personale sanitario. Questo non ve lo dico solo io, ma ve lo stanno dicendo anche gli ordini delle varie categorie.

Io spero che nella prossima legge di bilancio raddriziate il tiro, perché così state prendendo in giro il Paese. Non credo sia un vantaggio per il Paese, ma neanche per la maggioranza, perché così vi state scavando la fossa da soli. *(Applausi)*.

[LORENZIN](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Signora Presidente, anch'io intervengo su questi emendamenti in dichiarazione di voto per riprendere il ragionamento fatto dal sottosegretario Gemmato. Darei un suggerimento in buona fede, veramente senza giacca politica: attenzione quando il Ministero della salute dice che non ha bisogno di risorse, perché ci sarà qualcuno che sicuramente fra un mese se le prenderà tutte e anche di più. *(Applausi)*.

Il ministro Giorgetti un paio di giorni fa al Forum Ambrosetti ha dichiarato che, se deve far quadrare il bilancio con il 5 per cento del riarmo, è difficile che ci siano risorse aggiuntive per il comparto sanità e per il welfare. Questo stesso provvedimento, con cui siamo dovuti intervenire con 20 milioni per garantire il bilancio di un ospedale come il Bambino Gesù, è il segnale che le risorse del Fondo non sono sufficienti. Se non fosse sufficiente la crisi del personale sanitario, basta vedere la crisi dell'erogazione delle prestazioni sanitarie in ogni Regione italiana, anche in quelle virtuose. Quindi, la battaglia comune dovrebbe essere quella di avere più risorse, rivendicarne di più, ma non per un sindacalismo della sanità, bensì perché, oggettivamente, un Fondo sanitario sotto il 7 per cento, che va verso il 5, non è assolutamente sufficiente a garantire le prestazioni in questo Paese. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Zampa e da altre senatrici, identico agli emendamenti 1.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 1.3, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Furlan.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «con il Ministro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.7 e 1.8.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Furlan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10, identico agli emendamenti 1.11 e 1.12.

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signora Presidente, intervengo per ribadire quello che ho già detto in discussione generale. Noi chiedevamo che quanto meno si provasse ad arrivare a un'intesa sul nome del commissario. Abbiamo capito che non si è riusciti, in questi mesi, a raggiungere un'intesa sulla nomina dei vertici di Agenas. Però, nel momento in cui si sta commissariando e si sta scegliendo un'unica figura, alla quale verranno attribuite tutte le funzioni di un organo fondamentale per il controllo e per la programmazione sanitaria, ci saremmo aspettati che almeno si prendesse atto che le opposizioni chiedevano, anziché di sentire le Regioni, di provare a raggiungere una vera intesa. Questo è un punto cruciale, Presidente, perché così stiamo certificando il fatto che questo Governo di destra non riesce a convincere nemmeno le Regioni di destra che sta facendo le giuste politiche sanitarie. *(Applausi)*.

Non si tratta dell'opposizione che si oppone al Governo. Qui si tratta di chi governa la sanità a livello regionale (a cui, tra l'altro, con la legge Calderoli state dando più potere); gli stessi a cui state dando più potere vi stanno dicendo che non state governando in maniera corretta la sanità.

C'è quindi un controsenso, una certificazione che ci sono divisioni all'interno della maggioranza, che noi registriamo continuamente, nelle Commissioni e in Assemblea, anche se poi devo dire che la Presidente del Consiglio è bravissima a far emergere l'immagine di una maggioranza coesa, che non c'è. Questa è anche la certificazione plastica che voi avete un problema di governo delle Regioni, che noi chiaramente, nelle prossime campagne elettorali regionali, metteremo in luce e che certifica il vostro fallimento, la vostra incapacità. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.11, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, e 1.12, presentato dalla senatrice Zambito e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Zambito e da altre senatrici, identico all'emendamento 1.14, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Zampa e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Furlan.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25 sono improcedibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.27 e 1.28.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento in prosecuzione su quello che stavo dicendo in fase di illustrazione. Vorrei citare il sottosegretario Gemmato, che parlava di terapie innovative, di terapie one shot che rivoluzionano completamente la medicina moderna, l'esito delle cure e anche il destino di tantissime vite nel nostro Paese. Persone che dieci o vent'anni fa avrebbero avuto un'esistenza condannata da una patologia non curabile e gravemente invalidante, al giorno d'oggi invece, con questo genere di terapie, possono avere una completa guarigione, un destino completamente diverso per loro, per le loro famiglie e per la società, che può accogliere cittadini pienamente attivi.

Questo è il motivo per cui in questo Senato esiste, dalla scorsa legislatura, un intergruppo, presieduto dal presidente Zaffini insieme al senatore Manca, che mirerebbe a far sì che la spesa per questo genere di terapie venga considerata un investimento nella salute, nella buona salute dei cittadini di questo Paese e che quindi si agisca a livello nazionale ed europeo per cambiare l'imputazione contabile nelle nostre norme di bilancio per questo genere di interventi e di cure.

Questo sgraverebbe in parte il Fondo sanitario nazionale, che è un fondo di spesa corrente, da questo genere di spesa, che appunto viene ritenuta da più parti un investimento; consentirebbe di avere maggiori margini di spesa per altri interventi e farebbe anche cambiare, per certi versi, le condizioni dello stato di salute economico-finanziario del nostro Paese, in quanto a indebitamento e altri punti. È un discorso di natura economico-finanziaria piuttosto complesso.

Se fosse coerente quello che ci dice questo Governo, avremmo visto alzare un dito al Ministero dell'economia o al nostro commissario in Europa per scorporare questa spesa dalla spesa corrente, nei tanti provvedimenti che sono stati approvati anche recentemente a livello europeo, e farla diventare una spesa di investimento.

Invece non un sibilo, non un fiato, non una sillaba sono usciti dalla bocca dei nostri al Governo in Europa in questa direzione. E ci siamo affrettati a votare a due mani, a quattro arti - se vogliamo esagerare - tutti gli interventi che hanno chiesto di scorporare le spese per cannoni, che ammazzano bambini in varie parti del mondo, dalle spese correnti per farle diventare spese di investimento. Invece, delle spese per salvare la vita e la salute dei cittadini italiani non si dice niente.

Ancora una volta, credo che dobbiate vergognarvi di venire a fare propaganda sterile, falsa e bugiarda in quest'Aula sulla pelle e sulla salute dei cittadini italiani. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Zambito e da altre senatrici, identico all'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Furlan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Furlan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Camusso e da altre senatrici, identico all'emendamento 1.35, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36, identico all'emendamento 1.37.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, sono stato finora in silenzio e ho ascoltato con tanta attenzione le argomentazioni inaccettabili che sono state portate.

Vorrei sottolineare che il Servizio sanitario nazionale è frutto della lotta dei lavoratori e delle

lavoratrici negli anni Settanta e la battaglia che stiamo facendo è per mantenere un'eccellenza a livello universale. Vorrei sottolineare ciò perché sappiamo bene che cosa vuol dire non avere questo Servizio sanitario.

C'è poi la questione del PIL. Colleghi, c'è un dato che toglie qualsiasi alibi a chiunque di noi. Noi parliamo del rapporto tra debito e PIL. Negli ultimi tre anni siete passati dal 7 al 6,3 per cento e - guarda caso - avete accettato di portare le spese militari al 5 per cento del PIL. Questo è il dato fondamentale. Il calcolo viene fatto rispetto al PIL e non in termini quantitativi. Su questo non si discute. Il problema è che le persone e la nostra società invecchiano.

Passo alla terza questione. Qualcuno ha parlato degli infermieri. Io abito a 24 chilometri dal Canton Ticino: 5.000 infermieri italiani lavorano nel Canton Ticino. Dovete chiedervi perché. (*Applausi*). È chiaro... (*Commenti*). Taccia, per favore, perché io non l'ho interrotta! Dovete porvi questo problema... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per cortesia, senatore Magni e presidente Zaffini.

MAGNI (*Misto-AVS*). Questo dato è incontestabile... (*Commenti*). Presidente Zaffini, io non l'ho interrotta: se vuole provocarmi, io ci sto; posso fare la bagarre, ne sono capace. Per favore, lei non è il padrone di questo problema: è chiaro? (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice Zampa e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Zambito e da altre senatrici, identico all'emendamento 1.39, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dalla senatrice Furlan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Zampa e da altre senatrici, identico all'emendamento 1.44, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.45, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Zampa e da altre senatrici.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.47 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dalla senatrice Furlan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49.

MAZZELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, quando all'Assemblea ho detto che questo decreto-legge strappa lo Statuto di Agenas, non l'ho detto solo per fare una videonotizia, ma perché evidentemente quello Statuto a voi proprio non piace e non lo avete mai letto. In questa occasione, visto che siamo arrivati in Aula proprio per nominare un commissario che va a sostituire tutte le funzioni amministrative e gestionali di Agenas, era giusto che voi colleghi leggeste lo Statuto.

L'articolo 7, che riguarda il presidente di Agenas, alla lettera j) dice che il presidente trasmette la relazione semestrale delle attività dell'Agenzia al Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e a quella unificata, nonché alla Corte dei conti.

Ora, mi spiegate perché bocciate questo emendamento, che non fa altro che ripetere quanto è scritto

nello Statuto all'articolo 7, lettera j)? Tramite lei, signor Presidente, mi rivolgo tanto al Presidente quanto al Sottosegretario, nel Senato della Repubblica. Fino adesso, sto mantenendo un atteggiamento collaborativo. Al Sottosegretario chiedo se non vogliamo rivedere un attimo il voto che abbiamo espresso forse frettolosamente in Commissione su questo emendamento. Vogliamo chiamare in causa il Governo? Perché il commissario non dovrebbe relazionare sull'operato svolto al Ministro della salute? Come lo farà? In modo segreto, mandandogli un'email? Quali sono le modalità con cui il commissario Cicchetti relazionerà, nell'interesse della Nazione e della salute dei cittadini italiani, sull'operato del commissario? Come lo farà? Rispondetemi. Quello che vi sto ponendo è un tema di trasparenza e non è possibile che il Senato della Repubblica su questo cancelli la trasparenza di un organo così importante come Agenas. Stiamo parlando di trasmettere al Ministro informazioni sull'attività svolta e non è automatico che lo faccia, perché è scritto nello statuto che lo faccia il Presidente, ma non il commissario.

A questo punto mi viene un dubbio: se non trasmette le informazioni al Ministro perché non è scritto, mi dite come potremo avere il programma nazionale esiti? Avete letto quello riferito al 2022, al 2023 e al 2024. È il programma che viene elaborato grazie a un articolo dello statuto che obbliga Agenas a dare delle risposte al Ministro della salute e alle Regioni nei report semestrali. Di che cosa stiamo parlando? Il commissario non dovrà produrre neanche un report e non dovrà riferire neanche alle Camere? In questo report che cosa si fa? Si tenta di migliorare il Servizio sanitario nazionale. Lo dite voi e lo ha detto Agenas negli ultimi tre anni, nei quali è invariato il gap sui ricoveri urgenti. Il recupero calcolato rispetto al 2019 ha riguardato specificatamente i ricoveri programmati, mentre è rimasto sostanzialmente invariato quello sui ricoveri urgenti, per i quali si conferma una riduzione del 12 per cento. Nei ricoveri urgenti, sono tre anni che il gap è del 12-13 per cento. Se non abbiamo queste relazioni, noi qui in Aula come lavoriamo? Il commissario non le porterà perché non è obbligato a darle al Ministro.

Vi chiedo solo un attimo di attenzione. Lo so che è una foga ideologica. Chiedo l'interessamento del Sottosegretario per rivedere questo punto: trasformiamo questo punto in un accordo qui in Aula affinché il commissario possa riferire al Ministro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.49, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.50 e 1.51 sono improcedibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.52, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «pari al».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.53 e 1.54.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.55, 1.56, 1.57 e 1.58 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 e all'articolo 2-bis, che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire che sull'articolo 2, che finanzia con 20 milioni l'Ospedale Bambino Gesù, noi siamo sempre stati favorevoli e lo siamo tuttora. Questo, però, apre il tema della trasparenza dei finanziamenti e delle relazioni che ci devono essere tra un ospedale, il Ministro e le Camere.

Scendo nel particolare: con l'emendamento 2.2, che è stato bocciato in Commissione -mi chiedo come sia possibile -chiedo ancora una volta che si faccia una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale pediatrico e che venga data notizia di quest'attività al Ministro della salute. Se abbiamo detto che quest'Ospedale lo dobbiamo aiutare e dobbiamo cambiare il sistema, non possiamo ogni volta trattare il tema in modo emergenziale. È chiaro che il Ministro deve avere una relazione sulle attività svolte dall'Ospedale Bambino Gesù. È questo lo spirito con il quale ho affrontato questo tema. Dobbiamo dare al Ministro la possibilità di sapere quello che è stato fatto e quello che c'è da migliorare, per rendere strutturale anche questo finanziamento. Ciò invece non avviene, perché il

Ministro non può avere alcuna relazione.

Questo emendamento non ha alcun costo, ma è solo diretto a chiedere una relazione da mandare al Ministro della salute sull'operato svolto. Insomma, i 20 milioni sono serviti o meno o ne servono il doppio? Lo potrà dire al Ministro l'Ospedale in modo trasparente? Lo potremo sapere noi? Potremo programmare degli interventi strutturali o ci troveremo un'altra volta, tra due o tre anni, a correre in emergenza e ad avere un'altra richiesta di aiuto da parte dell'Ospedale Bambino Gesù? Lo si fa con la trasparenza, ma evidentemente siete allergici alla trasparenza amministrativa. *(Applausi)*.

[FURLAN](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, noi abbiamo proposto un emendamento molto semplice e fa un po' inorridire il fatto che anch'esso, come tutti gli emendamenti dell'opposizione, sia stato respinto dalla maggioranza.

È ovvio che nessuno può essere contrario - sarebbe una bestemmia - al fatto che a un ospedale pediatrico importante e di eccellenza come il Bambino Gesù, che cura davvero tanti bambini, si riconosca un incremento economico. Meno male che c'è, ma peccato che c'è solo per il Bambino Gesù. Per la verità, tanti altri ospedali pediatrici di eccellenza in Italia ne avrebbero bisogno (penso al Gaslini di Genova), ma penso anche a tutte le famiglie, in modo particolare del Sud, le quali, quando si ammalano un figlio o una figlia, devono fare la valigetta e andare al Nord o al Bambino Gesù per le cure. *(Applausi)*.

C'è però un tema su cui non riesco proprio a capire perché ci sia contrarietà. Al Bambino Gesù operano uomini e donne della sanità, personale sanitario a tutti i livelli; ed è di eccellenza, se permettete, anche per il lavoro di queste persone. Il loro contratto è scaduto da oltre sette anni: sette anni di scadenza contrattuale significa che si sono bruciati due tornate contrattuali. Perché essere contrari a dire che una parte di quelle risorse devono servire a questo?

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,32)

(Segue FURLAN). Prima il senatore Magni sottolineava come dal nostro Paese continuino ogni mese ad andare via infermieri, infermiere e personale sanitario. Bene, vedo che tutti ci sentiamo coinvolti rispetto a questo. Oltre a stracciarci le vesti, faremmo bene a creare le condizioni perché quei lavoratori e quelle lavoratrici decidessero di restare in Italia, pagandoli in modo dignitoso. *(Applausi)*.

Votare contro questo emendamento significa, quindi, creare le condizioni perché anche altri vadano altrove. E credo che questa sia una responsabilità che nessuno di noi, neanche la maggioranza, si voglia prendere. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[ZAFFINI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100 e parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2. Riguardo all'articolo 2-*bis*, Presidente, c'è un solo emendamento soppressivo a mia firma, il 2-*bis*.100 (testo corretto), sul quale il parere è ovviamente favorevole.

Esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno, tranne che sull'ordine del giorno G2-*bis*.100, a prima firma Garavaglia, su cui il parere è favorevole. Il parere è inoltre favorevole sull'ordine del giorno G2.101, a mia firma.

[GEMMATO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Zullo.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno G2.100.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, chiedo, a nome del Gruppo, che venga posto ai voti l'ordine del giorno G2.100: continuiamo a non capire la ragione per cui non viene accolto e soprattutto perché la maggioranza non capisce che va assolutamente bene - l'abbiamo detto per tutta la mattinata - intervenire e sostenere l'Ospedale Bambino Gesù, ma quello che non va bene è far finta di immaginare che tutta la pediatria sia nella migliore condizione di salute e che quindi non vi sia bisogno di investire e di prevedere investimenti specifici.

Cosa chiede quest'ordine del giorno? Chiede un impegno al Governo ad affrontare il tema e a prepararsi sia ad avere il necessario finanziamento, sia a considerare il tema delle pediatrie in tutto il territorio nazionale come essenziale. Capisco che dire che non si accoglie quest'ordine del giorno sia l'anticipazione del fatto che si continuerà una politica di impoverimento e definanziamento del sistema sanitario nazionale e lo si fa anche sul versante pediatrico.

Io chiedo al Governo di ripensarci davvero, perché il segnale che viene dato alla fine indebolisce anche la scelta di finanziamento all'Ospedale Bambino Gesù, perché significa che solo quello è il luogo in cui si potranno curare i bambini. (*Applausi*). Quindi, aumenta la pressione su quell'Ospedale e si limita la capacità di dare risposte positive a un sistema di tutela della salute dei minori che invece è una priorità che dobbiamo assumere. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, nell'annunciare ovviamente il voto favorevole del mio Gruppo all'ordine del giorno in esame, aggiungo qualcosa alle condivisibili e condivise parole della collega Camusso, sull'ordine del giorno e sugli emendamenti che non discuteremo, che portano anche la mia prima firma, per finanziamenti aggiuntivi a eccellenze della cura pediatrica nel nostro Paese.

Li voglio citare, per correttezza e per rispetto verso tutto il personale sanitario che lavora in questi presidi della salute e della tutela dei nostri bambini. (*Applausi*). Sono, per esempio: l'Istituto Giannina Gaslini di Genova; l'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che forse si porta dietro la colpa di aver voluto dare cure all'avanguardia a bambini con disforia di genere, di cui voi volete continuare a negare l'esistenza e che invece esistono; l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli; l'eccellenza della mia Regione, a cui io stessa sono riconoscente per le cure salvavita prestate a tanti bambini, incluso mio figlio più piccolo, che è l'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino; e l'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste.

Perché li cito e perché voteremo a favore dell'ordine del giorno della collega? È vero, non esiste solo il Bambino Gesù di Roma, che è un'eccellenza riconosciuta da noi e da tutti, che merita assolutamente i 20 milioni di euro che gli stiamo dando, come meriterebbero risorse aggiuntive gli altri ospedali che ho appena citato e come meriterebbero non solo gli ospedali infantili, ma tutti i grandi IRCCS, i grandi ospedali hub del nostro territorio nazionale. Non li cito perché per fortuna sono tanti gli ospedali che erogano cure all'avanguardia e di ultima generazione, ma anche quelle ordinarie, che non sono meno importanti per la tutela della salute dei nostri cittadini italiani.

Questo solo per farvi capire, se non l'aveste ancora capito, che la nostra sanità ha bisogno di maggiori risorse per mantenere in buona salute una popolazione che invecchia e per garantire le cure innovative che la scienza ogni giorno ci mette a disposizione. Voi ottusamente lo volete negare con ogni azione, perché preferite investire soldi in armi e bombe, che le vite le distruggono. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G2.101, su cui il relatore ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, allo scopo di chiarire ulteriormente i contenuti di perimetrazione dei soggetti beneficiari delle prestazioni che vengono remunerate all'Ospedale Bambino Gesù, suggerisco di riscrivere meglio il testo dell'ordine del giorno G2.101.

L'ordine del giorno nell'impegno parla di remunerare a livello statutale le funzioni assistenziali dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con riferimento alle attività sanitarie erogate in ambito

sovraregionale. Riformulo l'impegno come segue, Presidente: «prevedere la remunerazione a livello statutale delle funzioni assistenziali all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con riferimento alle attività sanitarie erogate a favore di pazienti non residenti nel Lazio». Questo proprio per chiarire ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, che il provvedimento testimonia l'attività dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù a valere su tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.101 (testo 2), testé riformulato.

GEMMATO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-*bis*.100 (testo corretto).

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, annuncio la nostra astensione su questo emendamento del relatore, perché credo che vada chiaramente nella direzione giusta, quella di abrogare l'approvazione di un emendamento che era stata fatta in Commissione che garantiva alle Regioni virtuose (nel senso che avevano rispettato i vincoli di bilancio) la quota premiale erogata anche per il 2025.

Quindi, per noi è giusto sopprimere quella norma, però è evidente che qui si registra la schizofrenia di una maggioranza che continua a fare una cosa e poi a ritirarla, mettendo quindi in luce la divisione al suo interno, ma soprattutto il braccio di ferro che questo Governo continua a portare avanti nei confronti delle Regioni.

Signor Presidente, io torno a dire che questo dev'essere un tema, perché un Governo che non riesce ad essere d'accordo con le Regioni che amministra sulla gestione della sanità, che è gestita dalle Regioni, pone un problema importante.

L'altro punto, signor Presidente, è il voler continuare, come si era fatto con l'emendamento a prima firma del senatore Garavaglia, a pensare che le Regioni siano virtuose se rientrano nei vincoli di bilancio. Torno a dire, invece, che c'è un'intera fetta di Paese, che è il Sud, che è in piano di rientro, per cui vengono destinate meno risorse rispetto alle altre Regioni. La spesa pro capite per i cittadini del Sud è di circa 600 euro in meno all'anno, il che vuol dire meno prevenzione, meno controlli, meno diagnosi precoci, meno visite, meno cure. Infatti, le liste d'attesa, in particolare in quella fetta di Paese, continuano ad aumentare e se prima erano 4 milioni le persone che rinunciavano alle cure, oggi quelle persone sono 6 milioni.

Volete fare una riforma di Agenas? In alcuni degli emendamenti che avevamo presentato dicevamo proprio questo. Punto numero uno: a capo di questo ente di controllo e programmazione così importante serve mettere persone che abbiano i requisiti per ricoprire quel titolo. Basta nomine dirette, basta familismo, basta amichettismo, basta gente incompetente nelle istituzioni. Fate procedure di nomina trasparenti, allontanate sempre di più la politica dalla gestione della sanità. (*Applausi*).

La sanità costituisce l'80 per cento del budget delle Regioni. Non può essere che, ancora oggi, i direttori generali siano di nomina diretta del Presidente della Regione, che addirittura nomina le commissioni valutatrici. Anche in questa legislatura, abbiamo depositato una proposta di riforma dei vertici della sanità, che prevede che quantomeno la nomina delle Commissioni sia fatta in maniera meritocratica.

Questo è un tema fondamentale perché, fin quando il direttore generale deve rispondere solo a chi lo nomina, che è il Presidente della Regione, continueremo ad avere direttori generali che si occupano prevalentemente di far quadrare i conti. E a pagarne le spese, signor Presidente, sono sempre i cittadini. (*Applausi*).

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, ma quel che dico vale anche per il successivo ordine del giorno. Mi dispiace che con questo emendamento si proponga di sopprimere l'articolo 2-*bis* che era stato

introdotto da un emendamento a mia firma approvato in Commissione. Che cosa riguardava quell'emendamento? La possibilità di ripartire 300 milioni che sono già stanziati.

Abbiamo sentito in quest'Aula un sacco di interventi su questo provvedimento che lamentano il sottofinanziamento della sanità. Ebbene, abbiamo 300 milioni da ripartire e non li ripartiamo. Che cosa sono questi 300 milioni? Un fondo per la premialità.

E poiché un fondo per la premialità procede con certi criteri, mentre aspettiamo di definire i migliori criteri del mondo, l'emendamento prevede di usare quelli usati fino all'anno scorso, quindi niente di particolare, per evitare che i 300 milioni vadano in economia, cioè non vengano spesi, cosa che sarebbe totalmente demenziale, alla luce dei tanti interventi sentiti in quest'Aula, soprattutto dai rappresentanti dell'opposizione.

Prendo atto che in un decreto in cui si parla dell'Agenzia che valuta le performance sanitarie, l'Agenas, non possa entrare un emendamento che parla di premialità. Ne prendo atto e mi arrendo con fermezza, pur avendo poco senso, anche perché questo emendamento passerà nel cosiddetto decreto semplificazioni, dove c'entra molto meno, ma l'importante è che passi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2-bis.100 (testo corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anticipo che come Gruppo Lega vogliamo sottoscrivere l'ordine del giorno G2-bis.100.

[PRESIDENTE](#). Non ci siamo ancora arrivati, ma la Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2-bis.100 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.0.100, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.0.101, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.0.102, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-bis.0.103.

[PIRRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, nell'annunciare il nostro voto favorevole, non mi dilungo e non ripeto quello che ho già detto in occasione della dichiarazione di voto sull'ordine del giorno della collega Camusso, che per il Resoconto cito in toto e replicherei se fossi più cattiva e meno rilassata dalle vacanze.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2-bis.0.103, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.0.104, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[FURLAN](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (*IV-C-RE*). Signor Presidente, cari colleghe e colleghi, questo provvedimento interviene su un tema che dovrebbe essere al centro della nostra attenzione, perché tratta del futuro della sanità pubblica italiana.

Partiamo dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che è un organo fondamentale per l'attuazione delle politiche della sanità pubblica. A voi tutto questo evidentemente interessa poco, tanto da utilizzare anche tale argomento, di fatto, per sminuire il ruolo della sanità pubblica. Qual è il messaggio che vuole dare questo Governo commissariando l'Agenzia? È un messaggio di rinuncia: rinuncia a scegliere, a fare scelte strategiche e a una direzione chiara che

andrebbe a vantaggio del Paese e delle Regioni per i loro servizi. Non possiamo permetterci il lusso di incertezze. Agenas è una bussola importantissima e fondamentale per il servizio sanitario.

Tutto questo accade in un contesto che conosciamo bene. Il Governo Meloni ha scelto di tagliare la spesa sanitaria. Non lo diciamo noi, lo dicono i numeri. Nel Documento di economia e finanza, la spesa sanitaria è stata ridotta drasticamente in rapporto al PIL e nel bilancio pluriennale le risorse previste già per il 2025 e per gli anni successivi segnano un arretramento evidente. Sono scelte che hanno significato meno soldi per le strutture ospedaliere, meno fondi per l'assistenza territoriale, meno fondi per i servizi di prevenzione. Questo significa concretamente che a pagare tutto questo sono i cittadini italiani, che sono costretti ormai a indebitarsi per avere le cure tempestive quando ce n'è bisogno, non a distanza di mesi e mesi. Altro che tagli alle liste d'attesa: non avete tagliato proprio niente. Quei mesi preziosi che passano, in modo particolare per gli screening oncologici, ma non solo per quelli, fanno la differenza tra avere prospettive di vita lunga o di vita molto molto breve. In tutto questo, in questa mancanza totale di visione rispetto alla sanità - per la verità non solo su quella - le persone che non possono nemmeno più indebitarsi per curarsi si astengono dall'avere la cura, rinunciano alla loro salute. Noi abbiamo denunciato questo stato di cose tante volte. Quanto ad andare negli ospedali, come ho detto prima, dovrete andarci ogni tanto anche voi come Governo e come partiti di maggioranza e parlare con gli operatori sanitari per capire quali sono i bisogni. *(Applausi)*.

Solo pochi giorni fa il NurSind, un importante sindacato degli infermieri, ha denunciato, numeri alla mano, che gli stipendi degli infermieri sono in modo inaccettabile molto più bassi rispetto al resto dell'Europa; si arriva anche a 10.000 euro di meno per un infermiere neoassunto e quasi a 16.000 per un professionista con quarant'anni di servizio. Cosa volete capire ancora rispetto a questi numeri? *(Applausi)*. Vanno alzati gli stipendi e anche la dignità del lavoro di chi presta servizio nella sanità. Il Governo, ancora una volta, sceglie di girarsi dall'altra parte.

Si commissaria Agenas, si taglia la spesa, si lasciano i lavoratori della sanità in un limbo contrattuale che si trascina da anni. Abbiamo il dovere di dire con chiarezza che questa strada porta verso una privatizzazione nemmeno più strisciante, ma palese della sanità italiana.

Signor Presidente, non possiamo limitarci a denunciare, dobbiamo proporre. Credo che le priorità siano tre ed erano contenute negli emendamenti che abbiamo proposto e che la maggioranza ha bocciato, perché non avete salvato nemmeno uno degli emendamenti proposti dall'opposizione. La prima priorità è rilanciare Agenas, restituirle piena operatività, renderla uno strumento davvero indipendente e autorevole di programmazione e valutazione, capace di orientare le politiche sanitarie regionali con competenza tecnica e visione strategica.

La seconda priorità è invertire la rotta dei tagli, riportando la spesa sanitaria almeno alla media europea, della quale siamo al di sotto. Ci stavamo arrivando, con gli ultimi Governi del centrosinistra, con il ministro Speranza, ma avete fatto tagli assolutamente ingiustificabili.

Occorre inoltre investire sull'emergenza. Le conoscete le condizioni dell'emergenza italiana e i nostri pronto soccorso? *(Applausi)*.

In terzo luogo, è necessario un piano straordinario di assunzioni nella sanità, di uomini e di donne della cura, e ovviamente un salario dignitoso che, al pari degli altri Paesi europei, renda interessante e importante lavorare in serenità, senza dover accettare uno stipendio da fame, perché questo non è dignitoso.

Colleghe e colleghi, la pandemia ci ha insegnato che la sanità pubblica è il vero argine contro le emergenze, il bene comune più prezioso. Eppure sembra che oggi, anche con questa scelta, ce lo siamo già dimenticato. Credo che dobbiamo ripartire da lì. In questo decreto-legge avete inserito, in modo un po' furbesco (la dico così, ma i termini potrebbero essere anche altri), il tema della sovvenzione di 20 milioni all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sapendo benissimo che non c'entra niente. Avrebbero dovuto esserci due provvedimenti distinti rispetto a temi così diversi, magari con un progetto che coinvolgesse anche altre strutture ospedaliere pediatriche. No: l'avete fatto in questo modo, perché sapete che per ognuno di noi sarebbe molto difficile votare contro un provvedimento che prevede risorse per un ospedale pediatrico. Ecco perché l'avete inserito in questo modo e non in un provvedimento ad hoc. È solo per questo, signor Presidente, che noi ci asterremo. Su Agenas e su tutta

la prima parte del provvedimento, infatti, il nostro sarebbe stato, con grande, grande determinazione, un voto contrario. (*Applausi*). Lo facciamo per rispetto alle mamme e ai papà di quei bambini; lo facciamo per rispetto a quei bambini. Lo facciamo per rispetto ai bambini e alle famiglie che, in modo particolare nel Sud, con il viaggio della speranza portano i figli al Bambino Gesù per curarli. Lo facciamo per i lavoratori e le lavoratrici che con abnegazione prestano il loro servizio, la loro professionalità, il loro impegno e il loro cuore, ai quali oggi voi non vi siete nemmeno degnati di dire che una parte di quelle risorse debbono andare a loro, in attesa da oltre sette anni del loro contratto.

Ecco perché, signor Presidente, ci asterremo. Credo però sia davvero vergognoso affrontare temi così importanti e delicati in questo modo. Non è così che garantiamo la salute agli italiani e alle italiane. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, parto dalla conclusione dell'intervento che ha appena svolto la senatrice Furlan. Ovviamente anche noi ci asterremo su questo decreto-legge e lo facciamo esclusivamente perché riteniamo che sia stato inserito impropriamente il finanziamento all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, che ovviamente necessita di queste risorse per la capacità, per l'impegno che svolge, per tutto quello che conosciamo. Tuttavia, su questo punto è davvero incomprensibile il fatto di aver bocciato l'ordine del giorno che impegnava il Governo, in un secondo momento, a far fronte anche ad altre realtà di ospedali pediatrici. In questo caso davvero è incomprensibile il voto contrario, se non per principio, perché presentato dall'opposizione; questo è il dato fondamentale.

Tolto questo ragionamento, che è l'unica ragione per la quale anche noi ci asterremo, entro nel merito della discussione. Avevo preparato un intervento, ma in qualche modo le cose che ho ascoltato sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo necessitano una risposta e un ragionamento. Ho già detto prima, in un mio precedente intervento, che siamo di fronte a un progressivo rapporto di diminuzione della spesa sanitaria in rapporto al PIL. È stato spiegato che bisogna farlo in un altro modo, ma questo non ci trova per niente d'accordo. Intanto c'è questo progressivo rapporto di diminuzione, in una situazione in cui bisognerebbe invece investire e investire di più, per una ragione molto semplice: siamo una società che invecchia e che ha sempre maggiori necessità. Quel tipo di impostazione mina alla radice il sistema sanitario nazionale in modo universale; già oggi lo mina. Perché già oggi? Perché sulle liste d'attesa non è stato risolto nulla, sostanzialmente. Le persone, quando sono malate e hanno un problema, nel momento in cui il Servizio sanitario non è in grado di dare una risposta, cosa fanno? Spendono i propri risparmi e vanno a fare la visita di cui hanno bisogno. In sostanza noi produciamo un'inversione. Perché non discutere di queste cose?

Il sistema sanitario è in deficit e ha delle complicazioni, mentre tutte le istituzioni private guadagnano e fanno business, il che vuol dire che non assumono i rischi, ma svolgono una funzione esclusivamente dal punto di vista della possibilità economica; ed è lì che trovano molto spesso occupazione medici e infermieri, anziché nel servizio pubblico, perché magari hanno condizioni diverse (peggiori in alcuni casi). Perché non discutere di questo?

Invece si introduce un elemento. Perché non si riesce a sostituire il consiglio di amministrazione di Agenas? Perché da mesi c'è un contrasto con le Regioni. Delle due l'una, però: se si predica e si pratica l'autonomia differenziata, visto che ce l'avete imposta, poi bisogna fare i conti con i territori, se si danno loro dei poteri. In questo caso forse c'è una difficoltà reale tra la redistribuzione della quantità economica che viene messa a disposizione, l'uso che ogni Regione ne fa e le disparità che ci sono. Forse bisognerebbe discutere di queste cose.

Si pensa di risolvere il problema nominando un commissario. Vorrei sottolineare - lo dico a lei, Presidente - che addirittura c'è stato un emendamento del relatore, che è stato ritirato, con il quale si nominava il direttore per cinque anni, in violazione di quanto previsto dallo statuto e dalla legge. Poi è stato ritirato, probabilmente a seguito di verifica; ma veniva nominato per cinque anni.

Poi mi si dirà che faccio dietrologia, ma non è vero; questo atto è avvenuto, perché l'emendamento è stato presentato. Il che vuol dire che c'è un ragionamento di forte centralizzazione, che è nella logica di questo Governo. La logica di questo Governo è emanare decreti-legge e portarli qui in Aula.

D'altronde l'avete fatto con la separazione delle carriere e con altri provvedimenti, cioè senza cambiare una virgola. La decretazione è la decisione dentro il Consiglio dei ministri, o ancora peggio l'accordo tra i partiti, che il Parlamento deve ratificare. Questa è la cosa che non va per niente bene, perché mortifica il ruolo democratico che ognuno di noi è stato eletto per ricoprire. Credo infatti che solo il confronto possa arricchire e aiutare a risolvere i problemi complessi, o almeno noi pensiamo questo.

Sappiamo benissimo che il problema della sanità è complesso e serio, tant'è che per gli ospedali di prossimità, le case di comunità ci sono le risorse del PNRR, però con la spesa - com'è stato detto stamattina e lo sapete meglio di me - siamo molto sotto e i tempi sono molto brevi. Non basta, perché abbiamo un problema: quelle strutture non devono essere realizzate solo dal punto di vista murario e della strumentazione, ma ci vuole il personale che le faccia funzionare, cioè i medici e gli infermieri che certamente già sono pochi, ma facciamo anche di tutto perché se ne vadano via. Questo è un altro elemento: vanno da altre parti, perché probabilmente hanno un trattamento diverso.

Questa è la critica fondamentale e radicale. Noi siamo totalmente contrari a questa impostazione e a questa scelta. Ripeto che l'astensione è data esclusivamente dalla motivazione che è vero che il provvedimento serve a finanziare l'Ospedale Bambino Gesù - ed è un atto importante - ma questo non risolve il problema della pediatria in generale.

Questa è la ragione per cui esprimeremo un voto di astensione, sottolineando con grande forza che siamo contrari alla vostra impostazione. Andando avanti così state minando davvero il sistema dell'assistenza sanitaria universale - sottolineo l'aggettivo universale, perché serve soprattutto a quelli che hanno meno possibilità - a beneficio, invece, della sanità privata, dove c'è un business. Sono impostazioni che noi non accettiamo, perché abbiamo un'idea alternativa alla vostra. *(Applausi)*.

[TERNULLO](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, intanto abbiamo già ampiamente discusso in 10a Commissione questo disegno di legge e ringrazio il presidente Zaffini per com'è riuscito a contemplare tutti gli interventi fatti durante l'esame in Commissione e il Sottosegretario per essere stato abbastanza esaustivo nelle risposte sui dubbi relativi ai motivi per cui stavamo portando in Aula questo decreto-legge recante misure urgenti in materia di sanità, tra cui, appunto, il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

La nomina di un Commissario straordinario per Agenas, lo sappiamo, è fino al 31 dicembre 2025 ed è un modo appunto per dare una governance straordinaria, ma con una precisa scadenza. L'obiettivo è quello di garantire continuità operativa in un contesto di crescente centralità dell'Agenzia che si occupa, come sappiamo, del coordinamento tra Stato e Regioni e, in questo momento, di perseguire tutti gli interventi sulle strutture e infrastrutture sanitarie che sono nel PNRR, quindi anche la digitalizzazione dei servizi sanitari. Pertanto possiamo dire che in questo momento la riduzione del potere degli organi collegiali è solo temporanea.

Sempre per garantire i servizi sanitari adeguati viene introdotto un finanziamento, fino a un massimo di 20 milioni di euro annui, a partire quindi dal 2025, per l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Tutti sappiamo che parliamo di un policlinico pediatrico d'eccellenza per la cura dei più piccoli, verso i quali ha sviluppato veramente un'altissima specializzazione. Questo ospedale è davvero diventato un chiaro punto di riferimento nazionale per tutte le famiglie di tutta la Nazione, che gli affidano la salute sia dei bambini, sia dei propri ragazzi, ma anche per gente che proviene dall'estero. Il sostegno al Bambino Gesù consente di rinforzare le sue attività assistenziali, garantendo cure di alta qualità e accesso ai trattamenti avanzati per i giovani pazienti, ma anche assistenza alle loro famiglie.

Va anche ricordato il ruolo straordinario di ricerca e di innovazione in campo pediatrico che ricopre questa struttura, veramente di alta specializzazione.

Al centro di questo decreto-legge sta la necessità di garantire la continuità operativa di due punti di riferimento per quanto riguarda la sanità nazionale. È un provvedimento dovuto, in un momento di transizione, come ho detto, che riesce a evitare rallentamenti dei progetti per la salute legati al PNRR, come la telemedicina e la digitalizzazione dei servizi sanitari. È quindi un passo avanti per

modernizzare il Servizio sanitario nazionale, ma soprattutto per rispondere alle mutate esigenze della nostra popolazione.

Infine, poiché in quest'Aula si sono dette tante parole contro il Governo in materia di sanità, Presidente, voglio solo ricordare che il provvedimento si inserisce nel solco di un'attenzione del Governo ai problemi della salute che, in un quadro di controllo dei conti pubblici, ha comunque visto aumentare la spesa pubblica per la sanità in termini reali, raggiungendo quest'anno il record di 143 miliardi di euro e, in percentuale rispetto alla spesa complessiva, passando dal 12 al 12,9 per cento. Sicuramente quindi questo Governo sta continuando a investire nella salute dei cittadini italiani con tanta saggezza e trasparenza.

Per queste ragioni, Presidente, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, sono un po' imbarazzato, dico la verità. Come si fa a non sapere, in tutte le parti del mondo, quanto sia eccezionalmente valida la scienza, la coscienza, ma anche la quotidianità e il sorriso delle persone che lavorano (ma direi che fanno qualcosa di più) dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, col quale, come medico, ho sempre avuto contatti straordinari? E questo non perché si facciano - e si fanno - terapie straordinarie e irripetibili, ma perché nella quotidianità persino le espressioni del viso degli operatori del Bambino Gesù sono - fatemelo dire - diverse: c'è un'accoglienza dell'anima, rispetto ai bambini e ai loro genitori, straordinaria.

Questo significa che altri centri ospedalieri non facciano le stesse cose? Ma io credo di sì. In tanti altri istituti ospedalieri si fanno cose fantasticamente positive, ma come nell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù no, me ne assumo l'impegno tecnico, scientifico, politico e - fatemelo dire - anche medico. Negli anni si è stratificata, infatti, una cultura dell'accoglienza psicologica dei bambini e dei loro genitori che porta a un quid straordinario e risolutivo.

In questo periodo in cui le guerre falcidiano i bambini, ma soprattutto feriscono l'anima, serve una realtà esemplare come il Bambino Gesù. Questo non per togliere agli altri, ma per dare modo agli altri, facendo riferimento a un Bambino Gesù potenziato e più sicuro, anche a livello economico, di avere un effetto rimbalzo positivo.

Io credo molto nell'esempio e credo che il Bambino Gesù sia un esempio straordinario in tutto il mondo. Quasi provo una specie di censura nel dire queste cose, perché, con tutti i miei limiti quando parlo di conoscenza, io conosco talmente bene le realtà del Bambino Gesù, che mi pare del tutto superfluo illustrarle.

Quante storie avrei da raccontare, come quella della bambina cristiana che dal Centrafrica, attraverso il Nunzio Apostolico, è riuscita ad arrivare a Roma: non vedeva più; eppure, non solo è stata liberata nella vista, ma la prima cosa che ha rivisto è stato il padre e ha detto: papà, quanto sei bello.

In questa semplice espressione c'è tutto un mondo di rispetto, perché per curare ci vuole rispetto e il Bambino Gesù lo insegna a tutti. Certe volte ci possono essere terapie, anche leggermente migliori, ma che non rispettano il futuro, che non rispettano la famiglia, che non rispettano l'anima del bambino.

Io credo che, mai come in questo momento così complicato, difficile e sicuramente pieno di pericoli, potenziare il Bambino Gesù potenzi la nostra speranza che vinca la pace invece che altre scelte. Per questo sono orgoglioso di essere italiano, di essere politico e anche, fatemelo dire, medico che ha scelto da sempre il Bambino Gesù. Questo non per sentirsi dire che ha ragione, ma forse perché ha avuto la fortuna di essere illuminato dall'alto rispetto ad altre scelte.

Forse sono stato un pochino troppo emotivo. Vi chiedo scusa, ma quando parlo del Bambino Gesù, parlo, oltretutto, della vita di una sterminata, meravigliosa, colorata, problematica schiera di bambini, piena di risorse; poi, parlo anche di me e, qualche volta, parlare di me non è narcisismo: lo faccio per difficoltà di vita, ma anche per la possibilità di riscatto che ho cercato.

Se mi permettete, poi, voglio dire che, come in qualsiasi momento della mia vita, in questo periodo sono orgoglioso di stare tra voi, per essere in disaccordo, ma anche per condividere certe tensioni

emotive e cercare di dare voce alla realtà degli italiani. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, quest'oggi siamo chiamati a votare l'ennesima decretazione d'urgenza, che però di urgente non ha nulla. Sono tre articoli. Uno altro non è che una manovra di potere, di occupazione di potere. Potremmo chiamare tale decretazione con linguaggio militare, visto che a questa maggioranza piacciono i carri armati, i droni che uccidono civili inermi, giornalisti, i bambini a Gaza.

La chiamerò quindi operazione "occupa Agenas", ma la fate qui, senza carri armati, con un decreto d'urgenza e, come ogni operazione poco trasparente, cercate di coprirla con un pannicello caldo che è il secondo articolo di questo provvedimento, che cerca di coprire le macerie con un finanziamento per l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ma non avete vergogna? Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e misure urgenti per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Mi prendo un minuto per sgombrare il campo da ogni equivoco e dirvi che trovo immorale, eticamente riprovevole e vergognoso svilire in questo modo il principio di universalità che ispira il Servizio sanitario nazionale. Ormai è però sempre più chiaro che a voi frega nulla di questo principio. Potete salvare 10 bambini a Gaza e ucciderne indirettamente 1.000, ma la vostra coscienza è salva. Qui potete finanziare un solo ospedale pediatrico e non vi frega nulla di garantire a tutti i bambini pari opportunità di accesso e cure di qualità. (*Applausi*). È disumano sostenere un solo ospedale e dimenticare tutti gli altri poli d'eccellenza pediatrica. In Commissione abbiamo cercato di spiegarvelo e abbiamo chiesto di finanziare anche altri poli pediatrici d'eccellenza, ma voi avete preferito salvare i 10 bambini e lasciare gli altri 1.000 al loro destino. Equità, proporzionalità, distribuzione uniforme delle risorse per tutti i bambini: questi valori democratici sono sconosciuti al Governo.

Avete indorato la pillola, ma gli italiani stanno aprendo gli occhi. Cosa c'è dietro la pillola indorata del Bambino Gesù? L'operazione "occupa Agenas". Questo Governo ha deciso di mettere le mani su Agenas commissariandola. Evidentemente, per nascondere qualcosa: i propri fallimenti in sanità? Lo voglio ancora porre come punto di domanda per arrivare a un'operazione verità e consapevolezza. Chi è Agenas e cosa fa ve l'ho letto oggi in Aula perché ho letto il suo statuto. Sappiamo che Agenas è un attore importantissimo, insieme all'Istituto superiore di sanità, per offrire supporto al governo della sanità pubblica. Onorevoli colleghi, cominciamo a comprendere il peso rilevante di Agenas nel panorama sanitario italiano? Agenas è un attore chiave anche nel coordinamento tra Stato e Regioni, nella gestione delle liste d'attesa e nella realizzazione della Missione 6 del PNRR.

Ve lo devo dire io a che punto è l'attuazione della Missione 6 del PNRR? No, ve lo dice la Relazione sullo stato d'attuazione del PNRR della Corte dei conti del maggio 2025: 2 miliardi di euro, spesi 291 milioni. Quanto alle criticità, solo il 2 per cento dei progetti risulta completato, circa un terzo dei progetti non ha ancora concluso la fase di progettazione esecutiva e 19 Province italiane presentano ritardi. Questo per dirvi che stiamo parlando di un'Agenzia cruciale per il nostro Servizio sanitario, che poi per statuto (che voi avete strappato) redige due report all'anno che vanno essenzialmente al Ministero della salute e alle Regioni.

Vi do lettura di alcuni report. Il 31 ottobre 2023 Agenas critica pubblicamente 8 ospedali italiani per la bassa qualità delle cure, evidenziando forti zone d'ombra che il Governo avrebbe dovuto affrontare.

Il 25 marzo 2024 viene pubblicata la Terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti che denuncia tempi d'attesa insostenibili, alta percentuale di abbandoni del pronto soccorso e una rete cardiologica insoddisfacente.

Il 26 aprile 2024 Agenas denuncia il collasso del pronto soccorso con 4 milioni di accessi impropri e 3,4 milioni di cittadini incapaci di arrivare in pronto soccorso entro 30 minuti, mettendo a rischio la vita di chi si trova in situazioni d'emergenza.

Il 30 novembre 2024 Agenas evidenzia come le ASL più performanti si trovino solo al Nord, mentre le peggiori siano nel Meridione, ampliandosi il divario tra Nord e Sud sotto il Governo di Giorgia Meloni.

È poi del dicembre 2024 l'analisi sulla mobilità sanitaria interregionale, con costi che sfiorano i 3 miliardi di euro e un flusso crescente di pazienti dal Sud al Nord, attratti dalle strutture private accreditate.

Il 26 giugno 2025 Agenas riferisce che i dati sulla piattaforma nazionale delle liste d'attesa sono estremamente discutibili e senza sostanziale valore, con liste d'attesa per esami come la colonscopia che superano i 120 e 190 giorni e visite specialistiche fino a 100 giorni. Voi la state commissariando. Sono rapporti allarmanti, ai quali dobbiamo aggiungere 6 milioni di cittadini che nel 2024 hanno rinunciato alle cure. Insomma, i report di Agenas da inizio legislatura hanno certificato come le nostre battaglie a difesa della sanità pubblica e le nostre denunce non fossero solo mera propaganda di opposizione, ma un urlo di dolore vero, reale, misurabile, poiché oggettivamente confermato da un'agenzia nazionale indipendente al servizio dello Stato. Non ci stupisce, pertanto, che questo Esecutivo voglia con forza un'operazione militaresca, che occupi e decapiti Agenas, perché probabilmente poco allineata alla propaganda di "Telemeloni".

Nel merito, il provvedimento prevede la nomina di un commissario straordinario con mandato fino al 31 dicembre 2025 - ammesso che qualcuno ci creda, che il mandato cesserà a quella data - il quale eserciterà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sostituendo temporaneamente il direttore generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e anche il consiglio dei revisori dei conti. In sostanza, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali vengono azzerate e sostituite con l'uomo solo al comando. È una chiara manovra volta a colpire l'intero gruppo dirigenziale e sostituirlo con persone di stretta fiducia di Meloni. È un maldestro tentativo di nascondere tutti i fallimenti dell'Esecutivo, a partire dal decreto liste d'attesa. È la volontà di alzare una cortina fumogena sul fallimento della messa a terra del PNRR e in particolare della Missione 6 salute. Questa maggioranza, con l'operazione "occupa Agenas", avrà controllo di tutti i dati, di tutti i documenti e di tutte le informazioni necessari per collaborare con le Regioni attivamente e ci sarà un solo uomo al comando la cui funzione verrà sicuramente prorogata. L'operazione "occupa Agenas", insomma, evidenzia un'ulteriore criticità che riguarda l'efficacia stessa di queste misure temporanee, perché la governance di Agenas, i modelli di finanziamento, la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale, la digitalizzazione, il parco tecnologico sono tutti punti che restano fuori da questa agenda e questa è una grave mancanza. È dunque il momento della verità e della consapevolezza, perché la salute dei nostri cittadini, la qualità dei servizi, il futuro della sanità italiana meritano molto di più.

Il MoVimento 5 Stelle è contrario a questo commissariamento, ma si asterrà su questo provvedimento per non prestare il fianco a strumentalizzazioni e anche perché è favorevole al finanziamento per l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sebbene, come ho dimostrato, rappresenti comunque una criticità il fatto che non abbiate voluto approvare finanziamenti ad altri poli d'eccellenza di tutta Italia.

(Applausi).

Tuttavia, abbiamo provato ad argomentare, in Commissione e anche qui in Aula con voi, che non basta indorare la pillola e confondere la verità, non basta un pannicello caldo per lavarsi la coscienza, non bastano 20 milioni all'Ospedale Bambino Gesù; serve consapevolezza su questa operazione "occupa Agenas" e sulla povertà sanitaria a cui questo Governo ci sta destinando, sulla povertà dei servizi sanitari, sulla povertà di risorse destinate ai sanitari, sulla povertà di risposte ai bisogni di salute della nostra popolazione; serve consapevolezza su dove il Governo Meloni ci sta portando, ma serve anche coraggio nelle scelte e quindi vi invito a decidere: pillola blu o pillola rossa? *(Applausi).*

[ZAMPA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMPA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva ci mette subito alle prese con un decreto-legge del Governo, varato dal Consiglio dei ministri il 30 luglio, di due articoli in tutto: uno più corposo dedicato all'Agenas, e il secondo, molto importante, ma molto circoscritto, per il finanziamento dell'Ospedale Bambino Gesù. Mi soffermerò in particolare sul primo per l'eccezionalità, la complessità e anche l'enorme negatività che lo attraversa tutto. Se possibile, interverrò anche su quanto ho ascoltato questa mattina in un dibattito importante, molto acceso, ma anche pieno di argomenti che trovo molto preoccupanti.

Credo che prima di tutto sia venuto il momento di fare un po' di chiarezza. Non so con quanta consapevolezza anche la maggioranza si approcci a questo decreto e se sia consapevole di che cosa c'è scritto. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari - è stato detto più volte - è un ente pubblico strategico per il coordinamento sanitario, che assicura alle Regioni e alle singole aziende sanitarie la propria collaborazione, opera per il potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale. L'Agenas è anche l'ente che deve verificare lo stato di avanzamento della riforma territoriale prevista dal decreto ministeriale n. 77.

Numeri oggettivamente impietosi sono stati ricordati e richiamati dalla mia collega Susanna Camusso, con ritardi strutturali che riguardano - ahimè - proprio la sanità, dove invece avremmo dovuto marciare tutti insieme, senza farci la guerra solo perché era stato scritto e predisposto da un Governo di un altro colore, e con cui avremmo dovuto realizzare obiettivi che avrebbero potuto rispondere - magari anche solo in parte, ma dando risposte più efficaci - a una serie di lacune e manchevolezze che il Servizio sanitario nazionale ha progressivamente messo insieme a causa del definanziamento. Tale definanziamento è vero che viene da lontano, ma certamente riguarda grande parte di chi oggi è nella maggioranza, perché ha fatto parte di quei Governi. Ricordo sempre che del Governo Berlusconi, che mise il tetto sul personale sanitario, faceva parte l'attuale Presidente del Consiglio, che all'epoca era Ministro; c'era anche il suo partito, come la Lega ha fatto parte di tutti i Governi, compreso quello che ha preceduto l'attuale. Non mi pare quindi un gioco elegante e neanche tanto furbo quello di continuare a dire: ci siamo trovati con tanti problemi. Tali problemi vengono da lontano e si è tentato di darvi una risposta, ma in tutti i modi, soprattutto all'inizio, questa maggioranza ha cercato di ignorarli, con il risultato che oggi proprio sulla sanità il PNRR è più lacunoso. Si è ricordato il risultato raggiunto: solo il 2,7 per cento delle case di comunità è operativo, e anche per quanto riguarda gli ospedali di comunità il risultato è bassissimo (il 21,8 per cento è operativo).

Dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi dipende però l'accesso ai fondi e questo è un punto di delicatezza estrema. Sarà proprio Agenas a dettare dunque l'ultima parola. È evidente che la nomina del commissario rafforzerà la catena di comando della sanità in mano al Governo. Abbiamo sentito in quest'Aula dire che il commissariamento di Agenas non è una novità di questo Governo: è assolutamente vero, ma c'è un "però" grande come una casa: questo commissario sostituirà il presidente, il direttore, e non ci sarà il consiglio di amministrazione, cioè l'organo di garanzia. Quindi questo è un commissario che ha poteri eccezionali che non sono concepibili; la stessa legge istitutiva di Agenas ci spiega che ciò avrebbe potuto avvenire solo dopo due bilanci in fallimento, due bilanci in rosso di Agenas o addirittura per problemi che abbiano a che fare con la legalità o la criminalità.

È quindi davvero incomprensibile nella sua gigantesca natura: presidente, direttore e consiglio di amministrazione. Anche qui abbiamo sentito mezze verità che però nascondono bugie: il consiglio d'amministrazione era già scaduto. Certo che era già scaduto; ho detto ieri, con una battuta, che tutto scade, a cominciare dagli yogurt. Ma com'è scaduto questo consiglio d'amministrazione? Il presidente Coscioni ha lasciato il proprio incarico nel giugno 2024, più di un anno fa. Il direttore di Agenas, Domenico Mantoan, sotto la cui guida Agenas ha realizzato e rafforzato la parte informatica, con altre innovazioni, ha lasciato a gennaio 2024.

Oggi questo Governo dice che ha avuto un'emergenza straordinaria e ha dovuto nominare il commissario, perché le Regioni non si sono messe d'accordo. Tutti sappiamo che nella prassi, normalmente, il direttore viene scelto o proposto dal Ministro e il presidente viene proposto dalle Regioni. A noi non risulta, in alcun modo, che il ministro Schillaci abbia davvero portato dei nomi all'attenzione della Conferenza, cioè nel luogo deputato a discutere; come non ci risulta che sia stato svolto un lavoro intenso per la ricerca di un'intesa. Probabilmente un giorno ci darete una spiegazione di come mai oggi vi troviate a lavorare con Regioni che sono nella stragrande maggioranza politicamente omogenee alla maggioranza di Governo, però le trattiate come se fossero vostri oppositori o addirittura istituzionalmente vostri nemici, perché oggi voi ignorate e scavalcate le Regioni in tutti i modi.

Come la prenderanno le Regioni non lo so. So di certo che questo esprime una cultura politica e istituzionale molto preoccupante, che sembra dire: le istituzioni e gli enti pubblici, quelle che si

chiamano volgarmente "le poltrone", sono nostri e ne facciamo quello che vogliamo. Non è così che un Governo può lavorare e non è questo ciò che il Paese merita. Non si occupano le istituzioni a qualunque condizione, senza badare neanche ai dettagli del galateo istituzionale; andava fatto almeno lo sforzo, la fatica di sedersi a un tavolo a discutere con le Regioni su quali erano i nomi giusti.

Scendo in un dettaglio ulteriore, che non è neanche elegantissimo, ma che credo sia giusto venga pronunciato e raccontato in quest'Aula. Sappiamo tutti che l'attuale presidente e direttore, che fa anche il consiglio d'amministrazione e che fa tutto in Agenas, in realtà era un direttore del Ministero, che ha perso o comunque è stato sostituito da un'altra "direttora", che ora è al posto suo. Sappiamo tutti che evidentemente c'era nei suoi confronti un debito. Questo non mette in discussione il suo curriculum e il suo status; mette però fortemente in discussione il metodo con cui si procede, quest'idea secondo cui, appunto, si può fare di tutto nelle istituzioni, senza nessun problema.

Non c'era nessuna emergenza e il Governo non aveva nessuna ragione per procedere, se avesse lavorato come si doveva. Mesi e mesi di attesa, per arrivare a commissariare l'ente e a nominare un commissario straordinario con pieni poteri, senza più nessuna presenza di organismi di garanzia, fino al 31 dicembre, ma immagino che ci dobbiamo preparare a delle proroghe (poi ci saranno mille ragioni per dire perché lo si proroga). Il Commissario - come ho detto - assumerà poteri che non si sono mai precedentemente concentrati tutti nelle mani di un'unica persona e avrà compiti davvero molto importanti.

Tra l'altro, mi ha molto colpito che siano stati respinti emendamenti sull'incompatibilità con altri incarichi. Per esempio, sull'incompatibilità con altri incarichi, nel testo del decreto-legge c'è scritto che l'attuale Commissario, pur percependo esattamente lo stesso stipendio del direttore dell'Agenas (150.000 euro lordi l'anno), con poteri - come ho detto - ordinari e straordinari, può tranquillamente mantenere altri incarichi, purché non siano incompatibili e sicuramente non lo saranno. Quindi, avete nominato una specie di Superman che è capace di fare tutto in un momento straordinariamente delicato.

Tutto questo ci avrebbe portato oggi certamente a votare contro questo provvedimento. La ragione per cui il Partito Democratico si asterrà è che, all'articolo 2, c'è la misura a favore dell'Ospedale Bambino Gesù. Non credo che esista una persona in quest'Aula che pronuncerà mai una parola che non sia di elogio allo straordinario lavoro dell'Ospedale Bambino Gesù, né tantomeno che chiuda gli occhi di fronte al fatto che il Bambino Gesù apre le porte davvero a bambini che arrivano da tutto il mondo con bisogni grandissimi e problematiche drammatiche.

Ciò nondimeno, è stato detto - e lo ripeto - che ci sarebbe bisogno di un progetto che riguardi la pediatria, in un momento in cui l'Italia sta facendo i conti con il venir meno del pediatra del territorio e molte famiglie sono costrette a viaggiare perché non ci sono ospedali pediatrici in tantissime altre Regioni. Questo richiede un progetto e un pensiero.

Ho sentito il sottosegretario Gemmato dire in quest'Aula che il Servizio sanitario nazionale come lo conosciamo è stato istituito con una legge da Tina Anselmi, ma che oggi non è più al passo con i tempi e i bisogni dei tempi: mi permetta, signor Sottosegretario, non le voglio mancare di rispetto, ma trovo che ci sia una certa superficialità in questo; guardi, se davvero lo pensa, intanto lo deve dire in un contesto diverso e poi deve dirci cosa pensa di fare, perché noi abbiamo capito che state smantellando il Servizio sanitario nazionale. (*Applausi*). Cosa pensate di fare non l'abbiamo mai sentito, non dico capito, ma neanche sentito.

Qui non si fanno solo i conti con l'assenza delle risorse necessarie. Anche qui mi permetta di dirle che ho sentito quello che la mia insegnante di latino, quando ci voleva far ridere, chiamava "*arrampicatio speculorum*". (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere. Le ho già dato due minuti in più.

ZAMPA (PD-IDP). Ho davvero concluso. Vi siete arrampicati sugli specchi per spiegarci che il finanziamento non si misura in proporzione al PIL. Bene, in tutto il mondo si fa così e comunque voi la potete raccontare come credete, ma i cittadini si sono perfettamente resi conto che la sanità non funziona e che voi non ci state mettendo niente. Comprendo la rabbia e il risentimento con cui parlate, che nasce dalla frustrazione di non aver saputo o potuto fare nulla e dove, come in Umbria, perdete le

elezioni, le perdete esattamente perché i cittadini non hanno l'anello al naso e glielo potete raccontare come volete che avete messo tutto quello che serviva. Purtroppo, una volta è colpa di chi vi ha lasciato tutto questo, una volta è colpa delle Regioni, ma proprio non potete fare meglio di così. (*Applausi*).

[CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Sottosegretario, bene ha fatto il Governo a promuovere la valorizzazione dell'eccellenza universalmente riconosciuta all'Ospedale Bambino Gesù.

Confidiamo cominci davvero l'era della meritocrazia nel quadro di una visione strategica più ampia, di valorizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a vocazione extraterritoriale, rispetto alla rilevanza scientifica delle ricerche traslazionali implementate e alle attività assistenziali di alta specializzazione svolte.

È per questo che la bussola della sanità del futuro non può che orientarsi a supportare la capacità di fare innovazione e salute degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in ragione dei risultati ottenuti e in ragione dei risultati conseguiti e attesi supportati da evidenze, individuando quota parte del Fondo obiettivi sulla base delle funzioni innovative prospettate, con la finalità di condividere tali innovazioni e, dunque, in proporzione a quanto hanno saputo effettivamente performare e innovare, contribuendo all'efficientamento del sistema mediante la condivisione dei protocolli operativi.

In questa prospettiva abbiamo promosso un ordine del giorno che porti il Governo ad aderire attivamente in tal senso, ottimizzando le sinergie Stato-Regioni in una materia così complessa e bisognosa come la sanità, programmaticamente sovrapponibile a un mantra, fatto nostro a garanzia di universalità di risposte e di salute, vale a dire dare di più costando di meno. In altre parole, intervenire precocemente, coniugando innovazione, appropriatezza e ricerca, per impiegare in modo strutturale le risorse disponibili, con meticolosa analisi dei processi, finalizzandole alla medicina di precisione personalizzata, a cominciare - come giustamente ha fatto il Governo - dall'età pediatrica, ma non dimenticando le altre fasi della vita. Agire, senza ulteriore indugio, anche con misure legislative mirate, sia sul versante della genomica, sia sulla promozione della salute e sull'aderenza alle terapie, nel cambio di paradigma, soprattutto culturale, che il nostro sistema sanitario deve poter concretizzare, sol che si faccia una lotta mirata agli sprechi. Spendere meglio per dare di più, liberando risorse da destinare alla presa in carico tempestiva e appropriata dei bisogni, soprattutto per i bisogni più complessi.

Quindi, la sanità del futuro non può essere scissa da dinamiche strategico-programmatiche incentrate su significativi investimenti in prevenzione, innovazione e ricerca. Tutto questo non sarà facile, proprio perché siamo ormai arrivati a livelli di conoscenza che fino a poco tempo fa erano impensabili. Basti pensare che si stanno sperimentando inibitori soppressori del cancro. Ragon per cui diventa sempre più difficile upgradare, declinando sostenibilità ed equiaccessibilità nella presa in carico dei crescenti bisogni, tenendo ben presenti i costi di quanto si va a proporre.

Ma per evolvere i livelli essenziali delle prestazioni a cui debbono tendere i nuovi LEA di medicina predittiva e genomica, bisogna essere veramente lungimiranti e avere la capacità di immaginare cosa potrà succedere tra 10-15 anni, impiegando al meglio le tecnologie, sapendo che, nel medio-lungo periodo, non c'è nulla che non abbia potenziale implicazione critica.

Ricordiamoci, per esempio, che l'intelligenza artificiale tanto celebrata è altamente energivora e, fintanto che non ci sarà un'energia a basso costo e carbon neutral, con investimenti strutturali sulle reti per sostenerne un uso massivo, il sistema potrebbe incepparsi e riservarci qualche sgradevole sorpresa, blackout compresi.

Per tutto quanto detto e senza necessità di entrare in altri dettagli, riteniamo che vi siano già sufficienti argomenti per sostenere l'approvazione senza riserve del provvedimento, annunciando il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

[ZULLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, signori componenti del Governo, non mi attardo nella

discussione sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, perché mi trovo perfettamente in concordanza con quanto hanno replicato il Presidente della Commissione, relatore Zaffini, e il sottosegretario Gemmato.

Ovviamente, mi viene proprio da sorridere nel vedere rappresentanti delle forze politiche che per vent'anni hanno determinato lo sfascio del nostro Servizio sanitario nazionale presentarsi oggi come maghi che, con le bacchette magiche, mettono a posto tutto e sono propositori del meglio. Questo, francamente, è qualcosa che fa sorridere e che noi non possiamo accettare, di fronte a un Governo, un Ministro e un Ministero che stanno lavorando, continuamente e incessantemente, per poter dare una risposta concreta e appropriata ai bisogni di salute della nostra popolazione. (*Applausi*).

Vorrei entrare pertanto nel merito del provvedimento in esame, partendo dalla discussione generale che si è consumata in questa mattinata. Il tema centrale è l'Agenas e tutti hanno concordato sul ruolo funzionale, sulla strategicità, sulla necessità di un'Agenas forte, che abbia un governo di grande utilità per il buon funzionamento del nostro Servizio sanitario nazionale. Su questo siamo d'accordo, ma guardiamo al fatto emergente che ci occupa oggi: ci sono dimissioni che hanno determinato l'inoperosità e l'impossibilità di governo dell'ente ed è evidente che, quando ne proponiamo una ricomposizione, loro hanno da ridire (e questo la dice lunga sul loro senso di responsabilità).

Qui sta la differenza tra il centrodestra e le forze di opposizione. Da una parte, auspicano che l'Agenas diventi importante, ma, quando è in difficoltà, non vogliono che queste difficoltà siano affrontate da questo Governo, sia pur temporaneamente, attraverso un commissariamento.

Noi invece siamo conseguenti. Ci sono delle difficoltà e conseguentemente operiamo per poterle superare. Siamo coerenti perché, in coerenza con quel pensiero di strategicità dell'Agenas, operiamo per mantenere il livello di funzionalità dell'ente per la sua strategica funzione. Siamo responsabili.

È da irresponsabili pensare di non intervenire in questa situazione, considerato che manca l'intesa tra Governo e Conferenza delle Regioni per poter ricostituire gli organi ordinari.

Qual è il discorso? Capisco, cari colleghi, che per noi è facile seguire i caratteri di coerenza e responsabilità con un leader come Giorgia Meloni, che ogni giorno mette in campo coerenza e responsabilità. (*Applausi*). A loro manca un leader di questo tipo ed è evidente che hanno difficoltà ad essere coerenti e conseguenti.

Arriviamo al Bambino Gesù. Qui si parla tanto, ma io penso che il testo del provvedimento non sia stato letto. Quando si parla della dotazione di risorse che affidiamo al Bambino Gesù, nell'articolo è scritto che tali risorse provengono non dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ma dai Fondi destinati a progetti-obiettivi legati all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, adottata da un Governo di centrosinistra. E con quale Ministro della sanità? Il ministro Bindi. (*Applausi*). Perché dico che anche qui viene meno la coerenza? Questa legge ci dice che sono quote vincolate per la realizzazione di progetti obiettivi del Piano sanitario nazionale e che questi progetti-obiettivi devono avere una priorità e una strategicità di livello nazionale. Di fronte a tutto questo, la conseguenza è che il Bambino Gesù è l'unico ospedale pediatrico che ben può realizzare questo tipo di progetto-obiettivo, con queste priorità e di livello nazionale.

Ho visto emendamenti presentati da chi è del Piemonte e pensa al proprio ospedale pediatrico; da chi è di un'altra Regione e pensa al proprio ospedale pediatrico. Noi - lo dico al collega Melchiorre e al Sottosegretario - emendamenti sull'Ospedale pediatrico Giovanni XIII non ne abbiamo presentati non perché non ci teniamo - assolutamente no - ma perché siamo consci che questa norma riguarda tutt'altro e non l'insieme degli ospedali pediatrici.

Non è che non ci sia qualcosa di giusto in quello che si dice, ma c'è bisogno sicuramente di capire qual è lo stato funzionale e organizzativo degli ospedali pediatrici nel nostro Paese, visto che ne abbiamo tanti. Apprezzo molto l'apertura fatta dal presidente Zaffini quando ha detto di avviare in Commissione un'indagine conoscitiva sullo stato organizzativo e funzionale degli ospedali pediatrici nel nostro Paese per capire quali interventi possiamo fare. Questo, però, non ha nulla a che vedere con il provvedimento in esame.

Visto che da una parte non vi sono coerenza e senso di responsabilità, a questo centrodestra tocca

invece mettere in campo queste qualità. Ci tocca metterle in campo con convinzione e lo facciamo con orgoglio. Ringraziamo chi si adopera e lavora quotidianamente per risolvere i tanti problemi che abbiamo ereditato in questi vent'anni di sfascio, e lo sottolineo. Non vengano maghi con la bacchetta magica a proporre la soluzione di tutti i problemi dei vent'anni passati.

Ringrazio, per il lavoro svolto, la nostra Commissione e il presidente Zaffini. Ringrazio per il lavoro e soprattutto per la sua partecipazione qualificata il sottosegretario Gemmato, sempre presente in Commissione, come oggi in quest'Aula.

In conclusione, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, che si contraddistingue per i caratteri della coerenza e della responsabilità propri del nostro leader Giorgia Meloni e del nostro Governo nella sua interezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù».

È approvato.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 16,43).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nella seduta di oggi si discuterà, fino alla sua conclusione, il disegno di legge sullo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane.

Domani, alle ore 10, il Ministro degli affari esteri renderà un'informativa sui recenti sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, nonché in materia di commercio internazionale. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti, ad eccezione del Gruppo Misto, al quale sono stati attribuiti otto minuti.

Dopo l'informativa, si procederà alla discussione di ratifiche di accordi internazionali.

Il già previsto sindacato ispettivo non avrà luogo. Alle ore 15 si terrà il question time, con la presenza dei Ministri delle infrastrutture, delle imprese e dell'università.

Gli emendamenti ai disegni di legge delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio e deleghe al Governo sull'intelligenza artificiale dovranno essere presentati entro le ore 11 di domani.

Il Ministro per gli affari europei, onorevole Foti, renderà comunicazioni sulle modifiche al PNRR nella giornata di martedì 30 settembre nel pomeriggio.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1054-B) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,45)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1054-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Conformemente alla prassi, gli articoli già approvati dal Senato in prima lettura, rispetto ai quali le modifiche apportate dalla Camera consistono nel mero mutamento della numerazione dei conseguenti rinvii interni, non saranno posti in votazione.

Il relatore, senatore Tosato, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TOSATO, relatore. Signora Presidente, come annunciato da lei, l'importante provvedimento al nostro esame arriva oggi in Senato in terza lettura. È un provvedimento che era stato già approvato dal Senato il 31 ottobre 2024, con modifiche apportate in Commissione affari costituzionali e in Aula, con un ampio dibattito durato mesi e con un contributo positivo da parte di tutte le forze politiche.

In questo caso, fortunatamente, c'è stato anche un ampio dibattito alla Camera dei deputati, con modificazioni ulteriori che hanno quindi permesso a entrambi i rami e a tutti i parlamentari di dare il

proprio contributo. Quindi, è stato un iter auspicato anche per altri disegni di legge, che in questo caso è avvenuto con il contributo di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

Ci troviamo oggi ad affrontare esclusivamente - come già annunciato - le modifiche introdotte dalla Camera, con l'approvazione avvenuta l'8 luglio del corrente anno, le quali arricchiscono ulteriormente un provvedimento importante, portato avanti con la consueta determinazione e costanza da parte del ministro Calderoli, del Governo e di tutta la maggioranza.

Il provvedimento reca, come è già stato detto, una legge quadro sulla montagna attesa da tanto tempo, perché quella precedente, che metteva insieme i vari provvedimenti utili allo sviluppo delle zone montane, risale addirittura al 1994; una legge che si è dimostrata sicuramente una buona legge, ma che aveva bisogno di un riordino, di un procedimento di ammodernamento, inserendo tutta una serie di normative nuove che vogliono dare risposta a un fenomeno molto preoccupante verificatosi negli ultimi anni e che riguarda un po' a macchia di leopardo tutto il territorio nazionale, che è quello dello spopolamento.

Il territorio montano copre una porzione molto ampia del nostro Paese; addirittura secondo l'Unione nazionale dei Comuni e degli Enti montani (Uncem) il territorio montano comprende, con la classificazione attuale, 3.524 Comuni totalmente montani e 652 parzialmente montani e, quindi, una maggioranza assoluta di Comuni con queste caratteristiche del nostro Paese, ovvero il 49 per cento dell'intero territorio nazionale.

Il provvedimento al nostro esame si ripromette innanzitutto di rivedere i criteri con cui sono definiti i Comuni montani. È una scelta coraggiosa ma necessaria, perché è evidente che le risorse, seppure importanti, messe in campo il Governo, con rinnovata sensibilità verso quei Comuni, sono comunque limitate e, se utilizzate su territori effettivamente montani, possono dare una svolta alla ripresa di attività e di una vita sociale nell'interesse di tutti; invece, se c'è una dispersione eccessiva su territori troppo vasti, in alcuni casi anche capoluoghi di Provincia, è evidente che tali risorse rischiano di essere irrisorie per tutti i Comuni coinvolti da provvedimenti di rilancio. Quindi, è una scelta coraggiosa di cui dobbiamo prendere atto da parte del Governo che affronta un tema di particolare importanza.

È ovvio che gli interventi sono numerosi.

Mi limito a citarne alcune, ricordando che fino al 2023, e cioè all'insediamento di questo Governo, erano stati addirittura soppressi i trasferimenti erariali in favore delle comunità montane. Invece, dal 2023, dall'arrivo di questo Governo, sono state finalmente reintrodotte e, per il prossimo futuro, parliamo di risorse veramente importanti che vengono indirizzate a misure che permettano, a coloro che vivono in montagna, di poter avere una famiglia con tutti i servizi necessari, ad esempio in tema di scuola, di trasporto, di connettività, di servizi quali quelli del medico di base, delle farmacie e degli uffici postali.

È evidente che, nei territori montani, il rischio dello spopolamento è legato proprio a questo, cioè alla difficoltà degli enti pubblici di erogare servizi adeguati perché aventi tendenzialmente costi maggiori. Occorre quindi evitare quel fenomeno secondo il quale una famiglia si trasferisce nei capoluoghi e in altri territori dove è più facile averli a disposizione, abbandonando il territorio da cui provengono aree comunque fragili che hanno bisogno della presenza umana per portare avanti, ad esempio, attività economiche come l'agricoltura e l'allevamento, che noi rischiamo di perdere. Mi riferisco soprattutto all'allevamento di alta montagna e agli alti pascoli, che rappresentano una ricchezza da valorizzare e permettono quella cura del territorio, quella manutenzione delle aree montane davvero fondamentale.

Si cerca poi, finalmente, di affrontare il tema dei grandi carnivori, che sta diventando un problema rilevante per alcuni territori montani. Se, infatti, da una parte prendiamo ormai atto della volontà di reinserire i lupi in alcuni territori, dobbiamo però comprendere che un tale inserimento sta diventando esplosivo con la sua espansione eccessiva. Grazie anche a nuove normative europee che permettono il declassamento del lupo fra i grandi carnivori, speriamo ci sia la volontà, finalmente, di intervenire per permettere alle attività economiche, soprattutto in campo agricolo, di potersi sviluppare senza correre il rischio che i giovani allevatori abbandonino il territorio, perché una tale presenza sta diventando eccessiva, danneggiando le imprese presenti.

Signora Presidente, in definitiva il provvedimento porta risorse, dà nuovi spunti normativi per misure a

favore della montagna e cerca di contemperare due esigenze: la tutela della montagna - da una parte - e la possibilità - dall'altra - di avere un'economia di montagna e servizi adeguati, che permettano alle famiglie di svilupparsi, di crescere e rimanere in quei territori straordinari di cui è ricco il nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, abbiamo visto che il provvedimento oggi in esame reca il titolo «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane». Si tratta di un titolo altisonante che promette molto, ma che purtroppo, ancora una volta, rivela le consuete lacune e le mancate risposte di questo Governo. Al solito, bellissime parole in evidenza negli intenti del disegno di legge, che riconoscono l'importanza delle zone montane, ma che poi, nei fatti, si preferisce abbandonare. Questi, invece, sono territori le cui esigenze vanno messe tra le priorità. Con i loro 4.200 Comuni, tra montani e quasi urbani, essi coprono quasi il 52 per cento del territorio nazionale. Sono molto di più di un semplice paesaggio: sono presidi di civiltà, custodi di biodiversità, riserve idriche e forestali, motori di un'economia che contribuisce in modo significativo al PIL nazionale.

Eppure, nonostante questi dati inequivocabili, il Governo sembra ancora non comprendere appieno il potenziale inespresso e la tenace resilienza di queste comunità, che continuano ad affrontare sfide complesse e drammatiche senza il giusto supporto di agevolazioni fiscali e premialità adeguate. Lo spopolamento sembra irreversibile, un'emorragia costante che erode il tessuto sociale e produttivo.

Tutto ciò deriva innanzitutto dalla carenza dei servizi essenziali. In questo provvedimento la soluzione per la sanità, come per l'istruzione, è affidata a un sistema di valutazione doppia dei titoli di servizio e ad agevolazioni sugli immobili per chi lavora in questi ambiti lavorativi, quindi sanità e istruzione. Sicuramente sono una cosa utile, ma restare dovrebbe essere durevole e non legato al molto probabile scopo di aumentare il valore dei titoli da spendere altrove. Insomma, sembra ci si accontenti di creare un viatico per accreditarsi e, dunque, solo transitare per pochi anni in questi Comuni, generando instabilità.

A peggiorare il quadro vi è la mancanza di una connettività adeguata alla modernità dei sistemi di comunicazione, ormai percepiti come essenziali e che oggettivamente rappresentano un elemento imprescindibile per tante necessità, tra cui il lavoro agile, che sarebbe un obiettivo da perseguire per andare incontro ai tanti lavoratori che volentieri scapperebbero dal caos delle città. La mancanza di stabilità dei servizi, dunque, determina grosse difficoltà per chi sceglie di rimanere e di ritornare. Su nessuno di questi aspetti il disegno di legge presenta soluzioni abbinate a finanziamenti adeguati, né tantomeno a una strategia complessiva che possa realmente invertire la tendenza allo spopolamento e all'abbandono.

Riguardo all'agricoltura e alla zootecnia di montagna, nonché alla silvicoltura (dunque, riguardo alla gestione delle risorse ambientali, al sostegno delle filiere locali, dell'occupazione e del reddito), è tutto un rimando. È scritto che si prevede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la predisposizione di apposite linee guida. Sono elencati tanti punti e tante belle intenzioni, ma sempre nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, cioè briciole, e nel limite della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane istituito con la legge di bilancio del 2022. È un'occasione decisamente mancata.

Anche le misure proposte per valorizzare le risorse ambientali, la biodiversità e gli ecosistemi o per promuovere un'agricoltura e una gestione forestale sostenibili sono troppo generiche e non prevedono un piano di attuazione dettagliato e risorse sufficienti per fare la differenza.

Non è l'investimento per il Paese che aspettavamo, né un riconoscimento adeguato del valore intrinseco di questi territori e delle loro comunità; è un approccio superficiale e frammentario che condanna le nostre montagne a un lento declino fatto di un'attenzione, ahimè, solo di facciata.

La verità è che il Governo non solo non stanZIA, ma taglia, taglia ovunque, a meno che non si tratti di armamenti o affari di banche e lobby. Ad esempio, nell'ultima legge di bilancio ha tagliato, per il periodo 2025-2034, ben 6,5 miliardi di euro per il dissesto idrogeologico: fondi sottratti alla sicurezza,

in particolar modo proprio a queste aree e proprio quando l'emergenza climatica impone invece investimenti massicci e adeguati.

Il Governo Meloni sceglie la strada dell'irresponsabilità: non solo ignora l'emergenza, ma la aggrava con tagli scellerati che mettono a repentaglio il futuro della nazione. I dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sono impietosi: la superficie del territorio italiano ad alta pericolosità per frane è aumentata del 15 per cento solo tra il 2021 e il 2024, raggiungendo il 23 per cento del territorio nazionale. Questi non sono semplici numeri su un bilancio; sono vite umane, scuole, ospedali, strade che vengono lasciate senza protezione. È un tradimento devastante nei confronti dei cittadini che si aspettano sicurezza e prevenzione.

Il Governo tende a dare giustificazioni deboli, parla di fondi spostati sui fondi di coesione, ma la realtà è che solo una parte di questi tagli è stata coperta. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha annunciato stanziamenti *ex manovra* e coperture supplementari, mischiando i dati e le carte come in un gioco di prestigio, cercando di coprire una strategia fallimentare. La verità è che manca una visione e manca anche un coordinamento efficace; ad esempio, il tema della caccia tra i valichi montani interessati dalle rotte migratorie, presente purtroppo in questo provvedimento all'articolo 15, è stato riproposto anche nel disegno di legge sulla caccia, all'articolo 14. In questo modo si moltiplica il lavoro parlamentare e si manifesta una sostanziale debolezza, ma soprattutto una totale assenza di raccordo: vi confrontate fra di voi, fra Camera e Senato? Su una cosa la maggioranza è sempre d'accordo: sul potenziamento della caccia, che è diventata un'ossessione. Armi e caccia trovano sempre, in ogni provvedimento, larghe corsie, anzi praterie senza fine.

Tornando al provvedimento in discussione, questa dei valichi montani è una vera bruttura, una disposizione fortemente criticata da tutto il mondo ambientalista, che modifica l'articolo 21, comma 3, della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, che vieta la caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1.000 metri dagli stessi. Siamo di fronte a un tentativo di aggirare i divieti e colpire la fauna protetta. Una recente sentenza del TAR Lombardia ha stabilito il divieto di caccia in 475 valichi montani e qui si sta tentando di aggirare tali pronunce giudiziarie e le leggi a tutela dell'avifauna.

La modifica proposta in quello che ormai è un famoso emendamento presentato alla Camera dall'ex senatore Bruzzone, adesso deputato, specifica che tali valichi montani devono essere interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante - cioè si usano dei termini che non hanno nulla di oggettivo, perché bisogna vedere a cosa ci si riferisce quando si parla di misura rilevante - e che, per la loro conformazione orografica, comportino un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato e anche qui quando si dice «apprezzabile» bisogna vedere da chi.

Inoltre, non si prevede più il divieto di caccia, ma che sia un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica a istituire, ove non già esistenti, zone di protezione speciali nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle Regioni. Questo denota la vera *ratio* del provvedimento, ossia aumentare gli spazi di caccia all'avifauna e anche cominciare a parlare di prelievo dei lupi, come chiaramente indicato nell'articolo 13. Sottolineo che le convenzioni internazionali e le direttive europee impongono la protezione della biodiversità e che l'Italia è già soggetta a procedure di infrazione per questioni ambientali legate all'attività venatoria. La giustificazione di regolare la presenza faunistica per prevenire i danni in agricoltura è una mistificazione con l'unico intento di permettere ai cacciatori di sparare a quanti più uccelli migratori possibile nelle aree più sensibili per il loro passaggio.

Mi avvio a concludere e quindi in chiosa faccio mia una frase di una delle diverse associazioni ambientaliste che non hanno trovato spazio nelle audizioni in Commissione e che con piacere porto oggi in quest'Aula: tutto ciò è un vergognoso attacco agli uccelli migratori e un tentativo di regalare il patrimonio di tutti a chi lo vuole fucilare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, siamo alla terza lettura di un disegno di legge che è stato esaminato attentamente al Senato e per questo devo ringraziare sia il relatore sia il Governo che, per una volta, hanno fatto un lavoro approfondito.

Tuttavia esso non ha tenuto conto di alcune osservazioni avanzate dalle opposizioni, in particolare di una visione.

Signor Ministro, lei sa benissimo che la montagna da anni chiede attenzioni. Il territorio ha progressivamente visto snaturare le conoscenze originarie; la nostra stessa società è diventata, da società agricola, una società industriale, e le prime comunità a vedere lo spopolamento, prima ancora delle campagne, sono state quelle delle nostre montagne. Sarà che le parlo da piemontese - il nome della mia Regione viene da "ai piedi dei monti", i monti circondano le nostre terre - ma quello della montagna è un tema sentitissimo nel nostro Paese, se si vuole tornare a fare una politica sia sulle aree interne che sulle aree montane.

Da anni si chiedono risorse certe e, devo dire la verità, in questo provvedimento delle risorse sono state messe. Quello che non è stato invece modificato e che non viene modificato - lo fanno tutti i legislatori di tutti i Governi e lo dico io così almeno la sollevo da una responsabilità non solo sua - è il normare pensando solamente alle regole relative alle grandi città, come se tutte le città fossero Milano, Roma, Torino; non si pensa neanche ai piccoli Comuni, ma si pensa alle grandi città. In questo disegno di legge non ci convince la vostra definizione di Comune montano, tutta dedicata a una pendenza. Non è però così semplice la vita, né lo è la definizione; magari fosse soltanto una questione di pendenze. Noi abbiamo varie pendenze e aree interne che meritano altrettanta considerazione e attenzione. Ad ogni modo, non vengono modificate le regole principali che si realizzano ogni volta che variamo una normativa: si pensa solamente a una dimensione cittadina che non è preminente nel nostro Paese.

Alcuni, come noi, hanno sperato che le aree interne, le comunità montane, avessero un nuovo spolvero dopo il Covid. Durante il Covid, infatti, quelli che abitavano in città hanno scoperto la bellezza della natura e della purezza incontaminata dell'aria e se ne sono andati in montagna. Finito il Covid, sono però tornati in città, perché mancano i servizi, manca Internet, spesso mancano i collegamenti stradali (altro che Internet), mancano scuole, mancano presidi ospedalieri, continuano a chiudere i punti nascita. Quindi non si riesce a dare una diversa possibilità a quelle comunità. Anche le loro attività economiche, dal turismo all'agricoltura e alle attività di ricezione, sono diverse rispetto ad altre realtà con altri numeri. Hanno bisogno di regole diverse, più semplici e anche meno burocratiche; invece tutto questo non si realizza. Per questo noi abbiamo cercato, con emendamenti puntuali, di modificare questa visione, ma purtroppo non è stato realizzato un vero mutamento; anzi, avete continuato ad andare lungo la vostra strada. Credo che le risorse - che, ripeto e sottolineo, sono l'unico elemento positivo di questo provvedimento - non verranno spese da Comuni che spesso non hanno un segretario comunale (che spesso svolge la propria attività in più Comuni), o dove non c'è una possibilità di avere adeguati comparti tecnici per realizzare quei progetti che pure servirebbero come il pane in quei posti. C'è una visione completamente nuova da realizzare, anche del turismo. Quest'anno molti operatori turistici nel vedere la montagna presa d'assalto hanno denunciato che non c'è cultura naturalistica nell'affrontare delle scalate, delle visite in montagna: i cittadini vanno lì con la mentalità da cittadini; alcuni si lamentavano che delle persone facevano escursioni con le infradito. Non è colpa di questo Governo, però un'educazione alla natura e al rispetto deve essere realizzata.

Allora bisogna dare alla montagna anche gli strumenti per cambiare la sua prospettiva turistica. Ad esempio - le parlo da torinese - in questi anni aprire la stagione sciistica l'8 dicembre, come si faceva trent'anni fa, non ha più senso, perché comincia a nevicare a fine gennaio, quando va bene, almeno nelle nostre montagne. E anche l'innnevamento artificiale non è sufficiente, perché spesso lo zero termico non si raggiunge nemmeno in alta quota. Allora dare più flessibilità all'amministrazione, attraverso una cooperazione con le Regioni, per ristabilire i calendari e non farli più come si facevano trent'anni fa, quando c'era la certezza del meteo, forse sarebbe un messaggio che si dà a queste comunità.

Poi c'è il grande tema dei Comuni di confine, quelli che hanno un *dumping* economico da cugini che magari hanno una tassazione diversa, come gli svizzeri, o che hanno più infrastrutture, come i francesi. La mia montagna è più cara della montagna francese, eppure il Monginevro è vicino a Claviere, anzi, lo stesso nome del Comune è molto francesizzante. Eppure il Monginevro, grazie al nucleare, ha un prezzo dell'energia completamente stracciato, mentre la nostra energia costa di più e quindi gli stessi

operatori devono aumentare i prezzi dei biglietti degli impianti di risalita e i turisti italiani vanno in Francia.

Bisogna dare un aiuto a queste comunità per poter affrontare il futuro, che non può essere un futuro di denatalità e di abbandono, non può essere un futuro dove li si lascia soli. Mi permetta, lo dico a chi dell'autonomia fa una bandiera: mi aspettavo che ci fosse più autonomia decisionale all'interno delle comunità montane, per stabilire delle regole che riguardano i Comuni piccolissimi, i quali non hanno la stessa struttura e la stessa impalcatura organizzativa di un grande Comune. Hanno fatto fatica anche i grandi Comuni a spendere i soldi del PNRR; figuriamoci queste piccole nicchie, quando ancora ci sono dei Comuni che hanno una struttura amministrativa.

Per questi motivi, noi non potremo esprimere un voto favorevole (la dichiarazione di voto la farà poi la nostra collega) e ci aspettiamo, signor Ministro, che, proprio in fase di discussione e di applicazione di quello che voi prevedete per l'autonomia differenziata, si potrà riaprire un capitolo *ad hoc* per quanto riguarda questi tipi di Comuni, che nulla hanno a che spartire con le grandi città metropolitane, ma che invece continuano ad avere le stesse regole, che li rendono assolutamente inadeguati nel ricevere quei soldi che servono a portare avanti il loro funzionamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gaudiano. Ne ha facoltà.

[GAUDIANO](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo a discutere un disegno di legge che, almeno nelle intenzioni dichiarate, avrebbe dovuto rappresentare un passo importante nel riconoscimento e nella promozione delle aree montane del nostro Paese. Una legge che nasce con l'ambizione di affrontare problemi strutturali e cronici come lo spopolamento, la carenza di servizi, la desertificazione imprenditoriale e la fragilità ambientale, ma che, nella sua attuale formulazione, rischia di ridursi ad un elenco di buoni propositi. Parliamo di propositi che, pur inquadrati in una narrazione suggestiva, risultano privi del coraggio politico necessario, privi di una visione strategica coerente e soprattutto privi delle risorse adeguate a diventare realtà.

Chi conosce davvero la montagna, non quella da cartolina o da weekend, ma quella vissuta quotidianamente tra difficoltà, isolamento, mancanza di infrastrutture e di servizi essenziali, sa bene che questo disegno di legge è una grande occasione mancata e che la retorica non basta più. Questo testo promette molto, ma può mantenere ben poco. Ci sono elenchi di priorità condivisibili, principi che nessuno metterebbe in discussione, ma che rimangono sulla carta, perché mancano gli strumenti per attuarli.

Si parla di contrasto allo spopolamento, di sostegno alle imprese, di potenziamento dei servizi essenziali come sanità e scuola, ma a ben vedere mancano proprio quelle misure concrete che dovrebbero dare gambe a questi obiettivi.

Il problema è strutturale e viene da lontano. È da anni che si prova a legiferare sulla montagna con approcci frammentati e interventi emergenziali e questo disegno di legge, pur con tutta la retorica della strategia nazionale e degli elenchi dei Comuni montani, non si discosta da questa linea. Prendiamo ad esempio il tema dello spopolamento, un fenomeno che ha cause complesse e che richiederebbe politiche integrate e coraggiose. Servirebbe partire dalla residenzialità, dall'accesso alla casa e dal recupero del patrimonio edilizio abbandonato. Si sarebbe potuto proporre un piano casa per la montagna, con incentivi per ristrutturare e riabitare gli immobili abbandonati, ma su tutto questo non troviamo misure sufficienti. Servirebbe semplificare le procedure urbanistiche e rafforzare il ruolo degli enti locali, dare strumenti ai piccoli Comuni per riappropriarsi di immobili dismessi, anche solo per un uso temporaneo, ma nulla di tutto questo è previsto. Anzi, si continua con il modello della delega in bianco, lasciando così ogni decisione al Governo.

Poi c'è il tema del lavoro e delle economie locali. Non c'è alcun meccanismo serio per incentivare l'attività economica in montagna, eppure sappiamo che un'economia viva è la condizione fondamentale per evitare lo svuotamento dei territori. Si poteva intervenire sostenendo l'agricoltura di montagna, la zootecnia sostenibile, le filiere corte, l'artigianato locale. Invece, questo Governo ha fatto l'esatto contrario: ha colpito duramente anche quelle attività che potevano rappresentare un'opportunità per le aree marginali. Penso ad esempio alla scelta miope di ostacolare la coltivazione della canapa, che in tante zone montane rappresentava un'opzione concreta e sostenibile. La canapa è una coltura adatta a

terreni difficili, ha basse esigenze idriche e aveva dato vita a sperimentazioni intelligenti anche in termini di presidio del territorio, ma il Governo ha deciso di comprimere il settore, condannando quei territori ad un'ulteriore marginalizzazione economica.

C'è poi un altro nodo fondamentale che è quello della digitalizzazione. Nel testo si parla di innovazione tecnologica, ma sappiamo bene che senza connessione Internet, senza fibra ottica, senza investimenti sulla banda larga non si può innovare proprio nulla. Le zone montane sono ancora oggi escluse dal pieno accesso alla rete e senza infrastrutture digitali non ci sarà mai il lavoro agile: né nomadi digitali, né *data center*, né *smart working*. Si potevano prevedere fondi vincolati per il completamento della rete. Si potevano usare le risorse del PNRR per creare occasioni di sviluppo reale, ma anche qui tante parole e pochi impegni.

Parliamo anche di un altro tema che riguarda le fondamenta stesse della vita in montagna e quindi i servizi. In particolare, mi riferisco alla sanità, alla scuola e ai trasporti. Sono questi i tre pilastri che determinano se un territorio può essere abitato oppure no. Anche qui troviamo solo mezze misure, solo premi parziali, solo incentivi marginali. Sul fronte sanitario si prevede un credito di imposta per chi presta servizio nelle aree montane - e va bene - ma sappiamo bene che non è sufficiente. Manca del tutto una strategia seria per la medicina territoriale, per garantire continuità di assistenza, per riportare la sanità pubblica anche dove oggi non c'è più. Non si parla di investimenti su strutture, di rafforzamento delle case di comunità, di telemedicina. Ancora una volta si interviene in modo settoriale senza visione.

Lo stesso vale per la scuola: viene prevista la possibilità di derogare ai numeri minimi di alunni per classe, ma è un intervento che arriva tardi e che da solo non basta. Servirebbe un piano per valorizzare davvero l'insegnamento in montagna, per garantire continuità didattica, per evitare che ogni anno si ricominci daccapo con docenti che fanno domanda per andarsene appena possibile.

Servirebbe sostenere le pluriclassi con progetti educativi veri, sostenere le famiglie, aiutare i piccoli Comuni a mantenere in vita gli edifici scolastici.

Il punto è che non si può ripopolare se prima non si garantisce una qualità minima della vita e la qualità della vita oggi passa anche per la mobilità. Ma sul trasporto pubblico locale il disegno di legge tace. Eppure è evidente che senza mezzi, senza collegamenti, senza orari compatibili con i tempi di lavoro e di scuola, la montagna continuerà a perdere pezzi.

Desidero poi soffermarmi su un'altra questione che per noi è dirimente, ossia la classificazione dei Comuni montani. Ancora una volta si rimanda a decreti attuativi. Ancora una volta non si risolve un problema aperto da decenni. Non è più accettabile che si continui a ragionare in termini altimetrici, come se la montagna si potesse misurare solo in metri sul livello del mare. È necessario un cambio di paradigma: dobbiamo passare da una classificazione geografica ad una classificazione funzionale, che tenga conto delle reali condizioni di marginalità e di disagio. È ora di definire i territori in base agli obiettivi che ci diamo, non solo in base alla loro collocazione.

Infine, signora Presidente, permettetemi di richiamare l'attenzione su un tema troppo spesso dimenticato, ossia il valore ambientale delle aree montane. La montagna non è solo un luogo da salvare. È anche uno strumento per la mitigazione del dissesto idrogeologico, per la tutela della biodiversità, per la produzione di energia rinnovabile e per la gestione delle risorse idriche. Non investire su questi aspetti significa non riconoscere il vero valore economico e strategico della montagna; significa continuare a intervenire solo dopo le frane, solo dopo le alluvioni, solo dopo l'emergenza. Noi invece crediamo che sia necessario agire prima, investire nella gestione attiva dei boschi, nel recupero dei pascoli e delle filiere forestali e nella manutenzione ordinaria dei territori.

La montagna è un presidio naturale, un filtro ambientale, un alleato contro il cambiamento climatico, ma per farla funzionare servono risorse, servono competenze, servono persone e per avere persone, serve dare prospettive.

Per tutte queste ragioni, con dispiacere, ma con chiarezza, siamo contrari a questo provvedimento, non per spirito di opposizione, ma per coerenza, perché esso non è all'altezza delle sfide che dovrebbe affrontare, perché la montagna non ha bisogno di retorica, ma di coraggio, di visione e di investimenti. Abbiamo perso un'occasione importante, Presidente, non possiamo permetterci di perderne altre.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signora Presidente, come hanno detto alcuni colleghi che mi hanno preceduto, la nostra sensazione è quella di un'occasione perduta; un'occasione perduta che riflette, purtroppo, una costante di questo Governo: annunci, aspettative e risultati che oggettivamente dovrebbero imbarazzare chi li propone.

Infatti, immaginare di fare un elenco (nei titoli condivisibile, signor Ministro) degli interventi che vanno assicurati ai sensi dell'articolo 174 del sul Funzionamento dell'Unione europea, cioè contrastare gli svantaggi della marginalità delle aree interne e delle zone montane, come pure abbiamo fatto introducendo in Costituzione il principio del contrasto agli svantaggi da insularità, è certamente un elemento assolutamente condivisibile. Tuttavia, proprio perché è un principio così profondo, così necessario, così universalistico, così diverso, signor Ministro - me lo consenta - dall'idea della differenziazione regionale dei livelli essenziali delle prestazioni che servono ai cittadini, ci si aspettava da un disegno di legge una proposta che intanto accogliesse il dibattito parlamentare e in secondo luogo che effettivamente spingesse assieme all'opposizione per avere più risorse.

Noi oggi siamo in terza lettura. Sinceramente, l'altra volta noi ci eravamo astenuti al Senato proprio per incoraggiare un dibattito su questo punto nell'altra Camera e, in effetti, a ragione delle rinunce del Governo rispetto ad un'azione più incisiva, alla Camera abbiamo votato contro, come faremo oggi.

A proposito delle politiche della montagna ciò che risalta di più è una citazione in proposito. La cito: «La gente di montagna ha atteso questa legge come una specie di toccasana. Oggi constatata, invece, con rammarico che essa non ha portato i benefici sperati, perché i mezzi stanziati sono scarsi e non bastano nemmeno a mantenere le condizioni attuali, figuriamoci a migliorarle».

Questa è una dichiarazione del deputato Biagioni del 21 maggio 1954. Allora, se noi, dopo tutto questo tempo, siamo di nuovo qui a dire esattamente le stesse cose, esattamente con le stesse parole, ma con in più l'ambizione di una propaganda che punta a portare a casa il titolo del giornale, ma non l'ambizione di cambiare davvero le aspettative di una parte dei cittadini, allora, non solo non eravate pronti a far cambiare il Paese, ma avete dimostrato la dimensione più autentica di una profonda inadeguatezza. È l'inadeguatezza di creare false speranze, quella di creare false ambizioni. *(Applausi).*

Io spero che nel vostro animo, nel vostro sentimento, rivolgendomi soprattutto ai colleghi parlamentari che vivono le zone montane, come pure il relatore ha riconosciuto, voi vi rendiate conto che mettere questi 14 euro a persona per gli abitanti, perché sono 100 milioni per circa sette milioni dei cittadini, è veramente imbarazzante. Lo ha riconosciuto in qualche modo il relatore e io spero che ve ne rendiate conto.

Altrimenti, se invece difendete con forza questa scelta, vuol dire che veramente voi pensate che oggi questo disegno di legge potrà cambiare minimamente qualcosa in futuro. Come diceva nel 1954 il deputato Biagioni, a stento queste risorse possono servire per mantenere l'attuale situazione.

Sul principio generale le cose sono semplici. È evidente che le zone montane oggi vivono una grande crisi, in relazione, ovviamente, alle crisi climatiche, ai dissesti idrogeologici, allo spopolamento della popolazione, alla mancata attuazione dell'universalità dei diritti per i servizi essenziali, che pure stanno nella nostra Costituzione.

Questo ci appare evidente. Allo stesso tempo, però, Signora Presidente, signor Ministro, noi non possiamo non riconoscere la circostanza che le cose sono cambiate in peggio, perché, quando parliamo di aree interne, mi dispiace dover ricordare che, proprio in un documento di questo Governo, si faceva riferimento al principio, poi contraddetto dai Ministri, in particolare dal ministro Foti, per il quale dobbiamo rassegnarci alla circostanza che non avremo mai, nelle aree interne di questo Paese, un'inversione di tendenza.

Il punto, invece, è proprio questo. Oggi la politica in generale serve a governare i processi, a creare un'inversione di tendenza: non perché dobbiamo recuperare un divario, come spesso tendiamo a dire, ma perché dobbiamo fare, come voi pure ambite a dire, della montagna, ma in generale delle aree interne e delle aree che sono meno popolate di questo Paese, una risorsa strategica per il nostro futuro.

Ciò significa non soltanto dare risorse, ma ripensare a un modello di sviluppo. Significa ripensare al

modo in cui gli studenti possono studiare, i medici curare, gli ospedali agire; ripensare al modo in cui vogliamo tutelare il paesaggio e al modo in cui vogliamo promuovere la digitalizzazione del lavoro, il lavoro part-time, la possibilità di una fruizione turistica che sia oggettivamente una valorizzazione per queste risorse.

Oggi, signor Ministro, l'unica cosa che vedo veramente positiva - e per la quale mi congratulo con lei - è l'idea che le montagne stanno un po' dappertutto in Italia e che, quindi, si ripropone un tema di coesione autenticamente nazionale: l'idea che i cittadini italiani, indipendentemente da dove abitano, hanno diritto universalmente agli stessi servizi.

Se invece pensiamo che sia questa legge o siano questi strumenti la risposta più idonea a questo scarto, allora delle due l'una: o stiamo mentendo agli italiani o state mentendo a voi stessi. Può darsi che sia profonda per voi la soddisfazione di vedere un titolo in più sul giornale, ma spero vi rendiate conto che, rispetto all'ambizione di essere pronti, state partorendo politiche senza risorse e annunci senza risultati e state tradendo le speranze di quegli italiani che, in visione di un possibile cambiamento, vi hanno dato la fiducia.

Questo disegno di legge conferma, ancora una volta, che non c'è l'ambizione di cambiare in meglio le cose, ma c'è semplicemente l'ostinazione di insistere su progetti che non hanno sostanza. Oscar Wilde diceva: se non avete osato troppo vuol dire che avete perduto tutto. Probabilmente, purtroppo, voi non avete osato nel cambiamento e questa è una perdita che riguarda noi e tutti gli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TOSATO, *relatore*. Signora Presidente, mi limito a proporre una replica su alcuni punti su cui non mi trovo d'accordo rispetto al dibattito aperto delle opposizioni.

Mi riferisco, in particolare, al tema delle risorse insufficienti. Dobbiamo metterci d'accordo su questo tema, perché non c'è provvedimento sul quale le opposizioni non affermino che, a fronte di una buona legge, buone intenzioni e testi condivisibili, le risorse stanziare siano adeguate. Questo non è un problema di questo Governo o di questa legislatura. Implicitamente l'ha evidenziato anche il collega Nicita quando ha citato un deputato che nel 1954, in un suo intervento, dichiarava che le risorse erano insufficienti. Questo rischia di diventare un alibi per le opposizioni di qualsiasi schieramento a qualsiasi Governo per definire inadeguati i provvedimenti varati dai vari Esecutivi che si sono succeduti. Noi dobbiamo vedere quali sono le situazioni per valutare se le risorse sono adeguate o meno. Viviamo in un'epoca in cui c'è qualcosa che si chiama patto di stabilità, che nell'ultimo periodo, con questo Governo, è diventato nuovamente molto stringente, a differenza di quanto avvenuto negli anni della precedente legislatura, in cui c'era stata un'ampia disponibilità nello sfiorare questi parametri.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,35)

(*Segue TOSATO, relatore*). Quindi la valutazione è la seguente: a fronte della situazione esistente, le risorse stanziare sono in aumento o in diminuzione? Colleghi, è molto chiaro. In passato Governi di diverso colore politico avevano addirittura azzerato il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Questo Governo, invece, stanziare risorse aggiuntive importanti che non saranno adeguate (ma non lo saranno mai, evidentemente), ma che rappresentano un segnale molto importante che evidenzia l'attenzione dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza per le aree montane.

Passo al secondo tema delle aree interne. Anche qui vorrei richiamare il titolo di questo provvedimento: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane». Non possiamo pensare che con questo provvedimento si dia risposta a tutte le emergenze delle aree disagiate. Serviranno evidentemente altri provvedimenti e altre misure, perché non necessariamente le zone interne sono zone montane. Si tratta dello stesso motivo per cui non si dà un'attenzione particolare e specifica alle zone interne. In questo provvedimento, non essendo il suo obiettivo, non si dà risposta, ad esempio, ai temi dell'insularità o delle periferie urbane, che meritano anch'essi maggiore attenzione e interventi economici importanti.

Quindi, limitiamoci ad analizzare se questo è un buon disegno di legge, se ha individuato le priorità per la montagna, se stanziare risorse in aumento rispetto al passato e diamo la possibilità che si sviluppi, che abbia finalmente attuazione, che venga approvato, così com'è avvenuto, tramite il contributo di

maggioranza e opposizione alla Camera e al Senato. Credo che, a fronte di queste misure concrete, le aree montane riceveranno quei benefici che da tanti anni sono attesi e che in definitiva rappresentano una grande speranza per le aree montane, che sono una parte fondamentale del nostro territorio nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signora Presidente, intervengo brevemente, visto che siamo in terza lettura e quindi potrei ripetere alcuni passaggi già toccati. Come ha già fatto il relatore Tosato, vorrei ribadire un concetto, perché sono stufo di sentir ripetere la storia delle poche risorse. Nell'anno 2021 sono stati stanziati per la montagna 6-7 milioni di euro; nel 2022 sono stati stanziati 100 milioni; nel 2023 e negli anni a seguire sono stati stanziati più di 200 milioni. I numeri parlano da soli: prima non c'era niente e adesso queste risorse ci sono.

La collega del MoVimento 5 Stelle parlava del riconoscimento funzionale e non sulla base di criteri, ma come ha detto il relatore, qui parliamo del riconoscimento e della promozione delle zone montane; se fossero definite "marginali" o "interne" o in qualunque altro modo, avrebbe ragione, ma non possiamo dimenticare un emendamento che è stato introdotto alla Camera dei deputati, che fa sì che del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), che ammonta a oltre 200 milioni di euro, 105 confluiscano nella legge per le zone definite da quei criteri, che hanno un riconoscimento giuridico. Continuo a pensare che non può esistere un Paese in cui il territorio montano è il 35 per cento e il 55 per cento dei Comuni siano definiti montani, perché ciò significa che le risorse che sono stanziare per la montagna vanno a finire in realtà che con la montagna non hanno niente a che vedere. Quel periodo è finito.

Metà delle risorse o poco meno resta in capo alle Regioni, alle quali spetterà di gestirle, se vorranno anche a favore delle zone parzialmente montane, quindi l'autonomia regionale sarà in grado di affrontare anche quel capitolo.

Quanto all'obiettivo e alla mancanza di strategia, ringrazio il senatore Nicita per aver riconosciuto che questa volta mi sono interessato dell'Italia in generale, ma è sempre stato il mio obiettivo, anche se non sono riuscito a farmi comprendere - ovviamente per colpa mia - anche dal senatore Nicita. In questo pezzo di legislatura, tuttavia, ho sentito per la prima volta, dopo tante legislature, parlare di livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Talvolta ne ho sentito anche parlare a sproposito, ma per la prima volta - e sono felice di dire che sia stata assegnata al Senato la legge delega per la definizione dei LEP - qualcuno dopo 24 anni si prenderà la briga di scrivere quali siano i livelli essenziali delle prestazioni. Da dove partiamo? Vogliamo partire da un punto fermo e non, come sempre, da tanti discorsi che poi non finiscono in nulla? Quali sono i livelli più essenziali che il cittadino deve vedersi garantiti? La sanità, la scuola, la famiglia, la possibilità di mettere al mondo dei figli, il contrasto allo spopolamento, il fare impresa, le professioni, l'ambiente. Tutte queste cose forse non saranno risolte completamente, ma rispetto alla situazione precedente di miglioramenti ne abbiamo portati tanti. Forse poi i LEP montani non saranno come quelli che riusciremo a garantire in centro città, ma li portiamo a un livello di civiltà almeno accettabile e di questo sono assolutamente riconoscente, perché vengo da una Provincia montana.

Non mi si dica, poi, che non c'è stato il confronto con l'opposizione, perché degli emendamenti approvati al Senato e alla Camera sono forse più numerosi quelli dell'opposizione che quelli della maggioranza.

Se invece serve trovare una scusa per votare contro, allora le scuse si trovano sempre. Sono però in pace con la mia coscienza anche perché il confronto, visto che siamo in terza lettura, c'è stato veramente.

Passo al capitolo della caccia, che è stato così ampiamente discusso e soggetto ad attività emendativa. L'emendamento è parlamentare, non è del Governo, e recepisce alla lettera la direttiva europea e la conseguente sentenza della Corte costituzionale. *(Applausi)*. Se poi qualcuno ha voluto interpretare il divieto di caccia all'avifauna a livello dei valichi montani come divieto di attività venatoria assoluta, per me è quello l'errore. Io dico che l'avifauna migratoria nei valichi è vietata, mentre per tutte le altre specie nessuno l'ha mai vietata a livello europeo, né tantomeno lo ha fatto la Corte costituzionale.

Ringrazio sinceramente la collega Fregolent per non avermi attribuito la responsabilità delle infradito, del cambiamento climatico, del fatto che non nevica. Di solito succede così, perché o qualcosa è colpa mia o lo è dell'autonomia differenziata, che ha fatto cambiare probabilmente le stagioni. Ho notato però degli aspetti interessanti in riferimento ai Comuni di confine, che condivido completamente con lei e sono pronto anche a pensare e ragionare nella prospettiva di far sì, ad esempio, che i Comuni di confine siano equivalenti alle zone economiche speciali (ZES), poiché credo ne abbiano tutti i requisiti. I piccoli Comuni avrebbero dovuto essere più tutelati? Io le dico che alcune delle misure previste sono attribuite solo ai Comuni al di sotto di 5.000 abitanti. I piccoli Comuni hanno avuto difficoltà nel mettere a terra il PNRR? Io le dico che, con una parte del mio Dipartimento, ho gestito tutte le *green community* che hanno realizzato progetti per 120 milioni e che sono stati seguiti direttamente dal mio Dipartimento per riuscire a farglieli portare a termine. Questa è la soluzione di tutti i mali del mondo? Il meglio è nemico del bene ed io so che questa volta del bene alla montagna, e quindi a tutto il Paese, lo abbiamo fatto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.2, 3.2, 4.4, 7.2, 8.3, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.0.1, 20.1 e 20.2.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIORGIS (PD-IDP). Signora Presidente, con il primo emendamento che siamo chiamati a votare abbiamo subito una conferma delle perplessità e delle critiche che sono state avanzate in Commissione e poi nel corso di questa pur breve discussione generale. L'emendamento 1.1 prevede che il disegno di legge che stiamo discutendo e che la maggioranza si accinge ad approvare comprenda, oltre alle zone montane, le aree interne, comprensive dei Comuni periferici o ultraperiferici e delle loro forme associative, come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea il 15 luglio 2022.

Insomma noi abbiamo spiegato, senza ottenere risposta, perché a nostro giudizio il solo criterio altimetrico, per definire interventi volti a scongiurare lo spopolamento delle aree che invece nel nostro Paese è bene che non vengano spopolate, è un criterio inadeguato, che non risolve le ragioni profonde che dovrebbero indurre il legislatore nazionale a farsi carico di contrastare questo processo di spopolamento. È evidente che bisogna intervenire attraverso una robusta immissione di servizi, che consentano di garantire il diritto alle cure, il diritto all'istruzione e una mobilità efficace anche nelle zone montane.

Ma, attenzione, il tema dello spopolamento e degli effetti negativi per il nostro sistema economico e sociale riguarda in molti casi aree che sono state definite interne nell'atto che ho appena citato (la decisione di esecuzione della Commissione europea), cioè aree che non presentano quei profili altimetrici che sono indicati nella legge, ma che tuttavia hanno le stesse caratteristiche economiche e sociali, hanno gli stessi problemi di marginalità, hanno lo stesso problema di spopolamento. E lo spopolamento si ripercuote, naturalmente, anche sulla tenuta del territorio e delle caratteristiche materiali di quei di quei luoghi.

In questo disegno di legge - come è stato detto prima di me con molta chiarezza, ad esempio da ultimo dal senatore Nicita - non solo mancano le risorse perché i proclami in esso contenuti siano dotati di una qualche serietà, ma lo stesso perimetro di applicazione di questa disciplina è del tutto irragionevole e inadeguato ad affrontare i problemi di gran parte del territorio italiano, che appunto non è caratterizzato dalle concentrazioni urbane delle grandi e medie città. Ecco perché noi abbiamo presentato questo e altri emendamenti, che cercano di porre rimedio alle carenze di questo disegno di

legge, sul quale noi abbiamo cercato di fare tutto il possibile perché assumesse un carattere sostanziale adeguato. Purtroppo fino ad ora ciò non è avvenuto. Perlomeno, nel confronto che si è svolto alla Camera e in quello che abbiamo svolto in Commissione non è avvenuto; adesso vediamo quale sarà il pronunciamento dell'Assemblea sugli emendamenti e poi, in conseguenza del vostro voto sugli emendamenti, valuteremo come votare il disegno di legge nel suo insieme.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[TOSATO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

[PIRRO](#) (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,10).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1054-B](#) (ore 18,10)

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.2 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TOSATO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.2 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TOSATO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai senatori Nicita e Meloni.

Non è approvato.

L'emendamento 4.4 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 è identico all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TOSATO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.1 è improcedibile.

L'emendamento 7.2 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TOSATO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.2 è improcedibile.

L'emendamento 8.3 è inammissibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.4 e 8.5 sono improcedibili.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 9 e 10 sono identici rispettivamente agli articoli 8 e 9 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TOSATO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TOSATO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno G13.1.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a

quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.2 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.1 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TOSATO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.1 e 14.2 sono improcedibili.

Gli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7 sono inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

L'emendamento 14.0.1 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CATALDI (*M5S*). Signora Presidente, vorrei dire due parole. Abbiamo presentato 56 emendamenti a questo articolo, ma il primo di questi è soppressivo, perché noi vogliamo dire no al via libera alla caccia nei valichi montani. Però, Presidente, noi non lo stiamo facendo per motivi animalisti.

Noi lo facciamo perché siamo dell'idea che la montagna sia un bene di tutti, di cui tutti debbono poter fruire liberamente e in sicurezza.

Signora Presidente, io amo il trekking, ma so che durante la stagione della caccia alcune zone non le posso frequentare, perché gli incidenti di caccia esistono. Se voi guardate anche la scorsa stagione venatoria, ci sono stati 62 incidenti, 14 morti. Abbiamo una media di 200 morti ogni dieci anni.

Signora Presidente, se il bene di tutti è un bene che tutti debbono poter utilizzare, l'utilizzo che ciascuno di noi ne fa deve essere tale da consentire il libero utilizzo anche degli altri, come avviene in un condominio. C'è una norma del codice civile che dice esattamente questo: un condomino può usare liberamente il bene comune a condizione che il suo utilizzo non penalizzi l'utilizzo degli altri.

Signora Presidente, tutto ciò non per motivi animalisti, ma perché vogliamo rispettare il diritto di tutti, di chi ama il trekking come me, di chi vuole andare a raccogliere funghi, di chi vuole andare in mountain bike e con la sua famiglia, mentre sta andando in bicicletta, vorrebbe evitare di finire nella traiettoria di una fucilata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

TOSATO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 15.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 15.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 15.101, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.102, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.103, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.105.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signora Presidente, colgo l'occasione di questo emendamento solo per far notare, senza naturalmente voler sollevare nessuna polemica nei confronti dei senatori di maggioranza, che avete votato contro un emendamento che introduceva il seguente inciso: «nel rispetto della normativa europea vigente».

Io penso che ciò sia avvenuto per disattenzione. Non voglio pensare che si inauguri, con questo voto contrario, questa ossessione della Lega per garantire un ritorno ai tempi nei quali la nostra sovranità era tale da non tenere conto invece dei vincoli, delle normative e soprattutto delle garanzie che l'Europa ci offre.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 15.105, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.106, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.107, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.108, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.109, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.110, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.111, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.112, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.113, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.114, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.115, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.116, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.117, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.118, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.119, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.120, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.121, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.122, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.123, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.124, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.125, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 15.126 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 15.127, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.128, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.129, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.130, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.131, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.132, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.133, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.134, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.135, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.136, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.137, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.138, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.139, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.140, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alla parola: «vietata».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.141.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 15.142 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 15.143, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.144, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 15.145 e 15.146 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 15.147, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.148, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.149, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.150, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.151, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 15.152 e 15.153 sono improcedibili.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TOSATO](#), *relatore*. Il parere è contrario.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 16 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 16.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TOSATO](#), *relatore*. Il parere è contrario.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 17 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 17.1, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TOSATO](#), *relatore*. Il parere è contrario.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 18.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 20.1 e 20.2 sono inammissibili. Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G20.1.

[TOSATO](#), *relatore*. Il parere è favorevole.

[CALDEROLI](#), *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.1 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

L'articolo 21 è identico all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 23 e 24 sono identici rispettivamente agli articoli 19 e 20 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 25, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 26 e 27 sono identici rispettivamente agli articoli 22 e 23 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 28, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 sono identici rispettivamente agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 34, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, gentili colleghi, signor Ministro, dico subito in premessa che Azione voterà contro il provvedimento in esame e il perché è presto spiegato, anche dal modo veloce nel quale abbiamo proceduto alle votazioni, direi quasi dalla svogliatezza con la quale ci muovevamo in questa procedura, quasi che fosse una dispendiosa forma di ginnastica democratica. Non me ne voglia la Presidente, perché giustamente è una delle modalità per tenere i parlamentari della maggioranza impegnati nella votazione, ma quello che emerge in tutto questo - ed è il rammarico che ho rispetto al provvedimento - è la poca attenzione che invece meriterebbe il tema delle aree montane e non lo dico a sfavore del Ministro, a cui riconosco il fatto di essere sempre presente nelle attività sia in Aula, sia in Commissione, ma perché manca quella visione che invece era molto chiara ai Padri costituenti, quando nell'articolo 44 della Costituzione non a caso hanno voluto introdurre il riferimento alla causa delle zone montane. Questo perché la montagna non è solo un luogo da tutelare e da valorizzare, non è solo uno spazio geografico, ma è un patrimonio di vita civica, di valori, di identità, di lingue, di dialetti.

È stato detto - e lo ripeto - che quasi il 50 per cento dei Comuni italiani sono Comuni di aree montane. Nelle aree montane vivono oltre 10 milioni di italiani. Pensiamo che il modo in cui oggi stiamo affrontando questo dibattito sia rispettoso di questi italiani che vivono nella montagna? Per me non lo è affatto, ecco perché parlo di occasione mancata o sprecata. Non è solo una questione di risorse. Prima il relatore diceva che ogni volta che affrontiamo una riforma e vengono stanziati delle risorse, chi sta all'opposizione dice sempre che queste sono insufficienti e utilizza questa circostanza come un alibi. Ebbene, non dico che sarebbe stato opportuno aggiungere risorse, ma sarebbe bastato che fossero utilizzate le risorse del PNRR che già erano a disposizione. (*Applausi*). Nessuno chiede più risorse, ma si chiede di utilizzare quelle che erano stanziati.

Per citare qualche numero, la revisione del PNRR ha comportato una riduzione delle risorse dedicate alle aree interne portandole da 1,425 miliardi di euro originari, ai soli 400 milioni attuali, con un taglio del 72 per cento. (*Applausi*). Ad oggi, risultano attive per il PNRR misure per 400 milioni di euro, di cui 100 milioni per le farmacie rurali e le strutture sanitarie di prossimità e 300 milioni per le infrastrutture stradali. Non solo, ma chiedo al Ministro se riesce a darmi una risposta che ancora non sono riuscito ad ottenere: se il Comune di un'area montana come Lizzano in Belvedere - per fare un

esempio concreto che conoscono anche alcuni colleghi appartenenti alla maggioranza, penso al senatore Lisei - ha un bilancio di 3,5 milioni di euro, perché chiediamo che l'IMU per le seconde case di questo Comune vada allo Stato centrale? Parlo di un milione di euro all'anno.

I Comuni delle aree montane, se non possono chiedere risorse aggiuntive, chiedono una cosa: chiedono di lasciare queste risorse lì dove vengono create. (*Applausi*). A non avere queste risorse, succede che in Comuni di montagna si chiude il riscaldamento nelle scuole. Sapete come si chiama questo tema, quello per il quale le risorse dovrebbero restare sul territorio dove vengono prodotte? Lo dovrete sapere molto bene: questo principio si chiama autonomia e non c'è bisogno di una riforma costituzionale o di una legge di attuazione per fare l'autonomia. Lasciate le risorse lì dove vengono create, ma neanche questo state facendo.

Se c'è una cosa sulla quale è importante dare riconoscimento alle aree montane, è la loro organizzazione: se assegno delle risorse, ma non la riorganizzazione delle aree montane per cui ci siano delle figure manageriali che sappiano sfruttare le risorse, queste ultime tornano al centro. Questo è ciò che vi chiede la montagna. Non vi chiede di essere guardata con compassione, dall'alto e dalla prospettiva di chi vive nelle aree urbane, ma di essere resa area viva. La montagna deve essere un'area viva, non un parcheggio per pensionati o un parco giochi per turisti. Questa è la legge che aspettavano i Comuni da così tanto tempo. Questo vuol dire inverare il principio costituzionale previsto dall'articolo 44 della Costituzione. Questo è quello che dovremmo fare: restituire voce a chi vive in montagna. Chi vive in montagna che temi ha? Ha temi legati all'isolamento geografico, alle infrastrutture, alle scuole, agli infermieri o ai medici che vivono in quelle aree. Ve lo dice una persona che viene da un piccolo Comune di un'area montana, premesso che le aree montane nel nostro Paese sono molto diverse, perché non si può considerare un Comune di area montana a 280 metri sul livello del mare allo stesso modo di un Comune di un'area montana per esempio del Trentino-Alto Adige.

Concludo con una considerazione. Questa riforma, Signora Presidente, è orientata al piano dell'io, al piano di chi vive sotto il campanile e si deve arrangiare da solo. Quello che invece avrebbe meritato questa riforma è un disegno organico per dare alle aree montane non solo la valorizzazione che meritano, ma anche l'organizzazione per far sì che quelle risorse possano essere utilizzate per dare vita e prospettiva alla montagna. In caso contrario, il rischio è che ci rassegniamo allo spopolamento delle aree interne. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, mi rivolgerei anche al Ministro, ma non lo vedo, però parlo ugualmente e spero che il messaggio arrivi. Questa mia dichiarazione inizia con un riconoscimento e un augurio: va dato atto al Governo e al ministro Calderoli di aver riportato la montagna al centro della pubblica discussione; poi dove porti questa discussione, chissà. Il collega Lombardo ha già detto una serie di cose che sostanzialmente mi hanno portato via un po' di argomenti; però condivido perfettamente il suo modo di vedere questa legge, che in effetti è estremamente limitata rispetto alle attese.

L'augurio, in ogni caso, è che anche questa volta la discussione non finisca come altre volte, cioè se ne parla un po', si fa qualche aggiustamento normativo e poi si rimette la montagna nel cassetto, come una pratica archiviata. La montagna non si archivia mai, poiché è essenziale per la vita di tutto il Paese. In montagna c'è un tessuto sociale, c'è un'economia, ci sono risorse naturali fondamentali, c'è la biodiversità, ci sono le sorgenti d'acqua. I versanti della montagna, se non vengono tenuti su, crollano, franano con conseguenze in tutto il territorio. Per questo la montagna va presidiata, va abitata, va sostenuta e va vissuta. Ma, per viverla, bisogna avere le risorse.

Se la montagna viene trascurata, le conseguenze non restano in quota - come ho già detto - e si va a danneggiare anche la popolazione di pianura: questo ha dei costi enormi e lo abbiamo visto con le tragedie delle alluvioni recentemente verificatesi in vari territori del Paese. Quando si tratta poi di rimediare ai danni, i soldi che devono saltar fuori sono molti di più. Spesso basta investire somme molto minori per prevenire i danni, ma anche questo, purtroppo, è un modo di pensare che tutti i Governi hanno sempre fatto fatica a comprendere.

Mi dispiace poi che il Ministro - come spesso fanno anche i suoi colleghi - in questo caso dica che in passato altri non hanno messo risorse e adesso le mettono loro. I bilanci - lo sapete tutti, se avete un po' di dimestichezza con la pubblica amministrazione - non sono tutti uguali, i capitoli non coincidono, le somme vengono integrate in corso d'opera. Il senatore Lombardo ha fatto presente come sono state tolte risorse dal PNRR, quindi fare paragoni, signor Ministro, non è proprio la cosa più adatta in questi casi, salvo avere veramente in mano le tabelle e poterle confrontare, cosa che non si fa in un'Aula come questa.

La montagna non può essere amministrata con le regole delle città e neppure con una politica centralista che decida indirizzi dall'alto. La montagna per essere governata - lo ha detto il senatore Lombardo - ha bisogno di autogovernarsi in modo autonomo. Noi in Alto Adige lo sappiamo bene; dicono che siamo un esempio e probabilmente è vero. Allora, Presidente, Ministro, la domanda è la seguente: questo disegno di legge è in grado di rispondere davvero alle esigenze delle comunità che vivono in montagna? A mio avviso no.

Le risorse messe in campo, circa 200 milioni, sono una goccia nel mare rispetto alla portata dei problemi. Si parla di sanità, scuola e servizi, ma le misure concrete rischiano di restare sulla carta. Senza scelte strutturali e coraggiose, i territori di montagna continueranno ad avere gli stessi problemi di ieri e di oggi; 40 milioni di euro per la sanità e 20 per la scuola sono somme che non bastano a mantenere neppure i servizi sanitari e scolastici minimi, senza i quali, ovviamente, le giovani famiglie vanno in città, perché si vive meglio. Così come mancano investimenti veri sul fronte digitale (la telemedicina); senza connessione veloce, restano solo buone intenzioni. Per le imprese si evocano sgravi fiscali, ma se non c'è un piano, anche in questo caso non si va da nessuna parte.

Signora Presidente, signor Ministro, quando i soldi non ci sono, esistono due modi per procurarli. Il primo è che lo Stato prende delle somme dalle entrate fiscali e le dà ai territori, se sono disponibili. In questo modo chi governa ricava consenso. Il secondo è che lo Stato autorizza gli enti locali a trattenere entrate fiscali e a usarle discrezionalmente, ovviamente nell'ambito di una cornice di regole. Questo non porta consenso, ma questa è l'autonomia e non ce n'è traccia nel disegno di legge in esame; siamo, come al solito, a un provvedimento molto centralista.

Un altro punto delicato è la definizione stessa di Comune montano. Il testo usa criteri altimetrici e morfologici, ma trascura la dimensione sociale ed economica. In questo modo si rischia di escludere comunità che vivono le stesse difficoltà delle valli più alte, ma che non rientrano nei parametri e sono quei fortunati che non riceveranno aiuti. Non è un dettaglio: in questo modo ci saranno comunità che rimarranno escluse da risorse e tutela.

Insomma, Ministro, siamo sempre alle buone intenzioni. Come fa spesso questo Governo, si fanno annunci e poi si vedrà, nell'attesa di un poi in cui forse verranno messe le risorse. È un po' una strategia per questo Governo, che abbiamo già visto anche in altri casi.

In conclusione, provo un certo rammarico, signor Ministro e Signora Presidente. Questo provvedimento ha suscitato tante attese, tanto che in prima lettura al Senato buona parte delle opposizioni ha optato per un voto di astensione. Riconosco al ministro Calderoli l'attenzione che ha posto al lavoro del Parlamento e al dibattito in Commissione. Questo va sottolineato, perché è una forma di rispetto che non tutti i suoi colleghi di Governo, seguendo altri provvedimenti, hanno avuto. Ma non c'è una svolta epocale, Presidente. Non c'è nessun cambio di passo. Non c'è nessun inizio di politiche strutturali per la montagna. È un'occasione sprecata. La battuta è scontata, ma mi sento di dover dire che la montagna ha partorito un topolino.

Per tutti questi motivi non posso votare a favore. Alcuni miei colleghi del Gruppo Per le autonomie forse lo faranno, perché siamo un Gruppo che vota autonomamente, ma per quanto mi riguarda voterò contro. Peccato. Grazie comunque, ministro Calderoli. *(Applausi)*.

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, il provvedimento di cui ci stiamo occupando e su cui stiamo facendo le dichiarazioni di voto reca «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane». Lo abbiamo nominato tante

volte, in questi mesi in cui ce ne siamo occupati in Commissione e in Aula (poi è andato alla Camera ed è ritornato qui in Senato), come il cosiddetto disegno di legge della montagna o disegno di legge Calderoli sulla montagna.

Lei, signor Ministro, in questa legislatura può già fregiarsi di aver portato in Aula e anche a compimento due importantissimi disegni di legge: quello sull'autonomia differenziata e questo sulle zone montane, due provvedimenti che apparentemente possono sembrare distanti. Invece, dalla lettura di questo testo si coglie per l'ennesima volta la contraddizione di una legislazione, di un modo di legiferare che francamente a me pare tanto evidente quanto inconciliabile nelle finalità che voi stessi dite di voler perseguire come Governo e che poi, in realtà, nei vostri provvedimenti finite per tradire nelle stesse attuazioni pratiche.

Signor Ministro, se vogliamo riconoscere, valorizzare e promuovere le zone montane, soprattutto contrastare i fenomeni dello spopolamento e dell'abbandono - quei fenomeni per i quali le zone montane finiscono per essere disabitate o poco popolate e vanno perdendo non soltanto gli abitanti, ma anche la possibile produzione e, producendo meno, rendendo meno, diventano zone disabitate e da valorizzare - allora occorre che ci mettiamo d'accordo e stabiliamo una volta per tutte se vogliamo continuare ad avere una legislazione centralista e statalista o se - come dichiarate a ogni piè sospinto - siete per l'autonomia e per le amministrazioni decentrate, perché in questo testo francamente tutto si coglie tranne che questo.

Nella sua replica alla discussione generale, lei, signor Ministro, ha detto che le risorse voi le darete e saranno le Regioni a doverle utilizzare e a decidere come utilizzarle e spenderle. Ma questa dichiarazione di principio poi incontra un limite, che è quello che quando voi prevedete il credito d'imposta, quando prevedete la detassazione, la riduzione dell'IRPEF sull'addizionale comunale e quindi sull'imposta che resta al Comune montano, chiaramente andate a incidere sull'autonomia di spesa di quel singolo Comune e sulla sua autonomia. La dichiarate nei principi, ma la negate sostanzialmente nei fatti.

Questa impostazione continua nel testo, perché - come ha detto prima il mio collega Spagnolli - se si vuole incidere su una situazione, se si vuole dare un aiuto, lo Stato ha due possibilità: o dare direttamente delle risorse, e non come si fa in questo testo, ma dandole direttamente alle Regioni e ai Comuni, indicando dei parametri di spesa, affidando alla loro autonomia la scelta e la gestione di queste risorse; oppure si decide di consentire a quella Regione e a quel Comune di trattenere per sé il gettito di quei tributi che sono locali come, per esempio, l'addizionale comunale sull'IRPEF, che invece voi stabilite che possa essere detassato. Compensate questa detassazione con un'altra risorsa? Non mi pare.

In questo testo, per cercare di contrastare il fenomeno dello spopolamento, prevedete poi delle risorse e degli strumenti che mal si attagliano ai problemi locali. Se in un Comune montano c'è un problema, perché il personale medico non vuole andare a prestare servizio, il personale infermieristico non vuole andare a prestare servizio, avrà un bel dire che potrà avere uno sgravio sulla locazione di un immobile. Il problema non è la locazione dell'immobile, non è quanto spenderà per andare in affitto in quel Comune e non lo risolve nemmeno dicendo che valuterà al doppio il punteggio per i titoli per ogni anno in cui presteranno servizio in quella struttura. Anche qua il problema non è la valutazione dei titoli della carriera. Il problema è che quell'area è isolata, poco servita e scarsamente popolata. *(Applausi)*. Non consente una progressione di carriera nel senso dell'esperienza e della capacità di far fronte alle proprie necessità e, quindi, non è attrattiva. È proprio semplice: manca di attrattività.

Allora, se questo provvedimento stabilisce che le sue finalità sono il riconoscimento e la promozione delle zone montane, sulla promozione qui non c'è proprio nulla. Ci sono misure economiche anche vecchie, di un tipo di finanza proprio vecchia, come il credito d'imposta, la detassazione sull'IRPEF e sull'addizionale comunale, il beneficio economico sulle locazioni.

Addirittura siamo tornati all'assegno per la nascita, però fino a un budget di 5 milioni di euro, poi si chiude la misura e finisce anche lì. Quindi si affrettino le nuove coppie che vogliono fare figli nelle zone montane, perché poi finirà pure il contributo. Sono proprio misure vecchie, ma parecchio vecchie.

Inoltre, se non c'è nulla sulla promozione, non c'è un'idea, non c'è uno sviluppo, non c'è una visione di che cosa può fare la montagna e come può essere valorizzata, c'è anche un assalto al criterio per il riconoscimento. Del resto lei lo ha detto, lo ha riconosciuto apertamente e le riconosco la virtù della chiarezza, signor Ministro. Lei ha detto che fino ad ora il 55 per cento dei Comuni italiani era riconosciuto come montano. Quest'epoca è finita. Basta. È stato un riconoscimento troppo generoso che ha finito per far disperdere le risorse.

Io non credo che il problema sia che ci sono troppi Comuni montani. Io credo che, se vogliamo valorizzare le zone montane, non ci possiamo certo fermare al criterio altimetrico e della pendenza. Se prediamo soltanto il criterio altimetrico e della pendenza, stiamo facendo soltanto una valutazione di tipo geografico, laddove le zone montane si caratterizzano anche per il contesto sociale, per lo sviluppo economico, per quelle che sono le difficoltà territoriali. E nella enorme diversità del territorio italiano, da Nord fino all'estremo Sud, le zone montane non sono esclusivamente quelle del Nord e questo mi pare pacifico. Un criterio del genere tende evidentemente a escludere le zone che non vengono considerate astrattamente montane a favore di quelle che, nella vostra visione, sono le zone montane da privilegiare. Rendete veramente uno scarso servizio con questo provvedimento.

Quando poi si punta a dire che bisogna garantire i servizi di telefonia, di rete Internet, forse è l'unico articolo dove avete finalmente avuto una capacità di apertura mentale. Avete infatti capito che da soli non ce la fate e avete pensato bene che ci vuole un partenariato pubblico-privato e occorre favorire l'ingresso delle imprese sui territori e demandare, nelle logiche di sviluppo locale, proprio a questo genere di partenariato anche lo sviluppo delle reti. Peccato però che, nel momento in cui avete previsto questa possibilità - cosa che non avete voluto fare per l'università e per altri tipi di emendamenti e di interventi che avevamo proposto e che sono stati bocciati - poi arrivati al paragrafo telemedicina, che sarebbe stato veramente il primo provvedimento da mettere in evidenza in questo testo, vi siete limitati a dire che i Comuni possono destinare le risorse che verranno loro date per favorire i programmi di telemedicina.

E allora, come vede, signor Ministro, non ci siamo, perché il problema in questo caso non è la possibilità di favorire la telemedicina. Al contrario, l'obbligo era quello di provvedere, di promuovere, di rendere attuativi i programmi, anche sperimentali, di telemedicina, perché le zone montane sono spesso isolate e lo sono per la maggior parte del tempo; sono zone difficilmente raggiungibili, sono zone dove peraltro - sempre grazie ai tagli che operate qui e lì, per destinare risorse ad altre opere che vi sembrano sempre più importanti - lasciate perdere la manutenzione delle strade. Abbandonate questi territori, li rendete sempre meno facilmente raggiungibili e allora la telemedicina sarebbe stata veramente una misura importante, forse quella che io avrei messo per prima in questo testo, proprio perché avrebbe dato una risposta moderna e soprattutto concreta alle esigenze del territorio.

Mi serve poco sapere che nelle zone montane, con il presente disegno di legge, si potrà andare in deroga ai criteri nazionali e ministeriali per la composizione delle classi scolastiche, perché il problema non è la composizione delle classi scolastiche, consentire di istituirle anche se non si raggiunge il numero minimo degli alunni. Il problema è che, continuando così, non ci saranno neanche più gli alunni e a tale proposito in questo testo non trovo nulla. Non trovo una soluzione, né una proposta e questa è la cosa più grave.

Infine, lei prima ha risposto alla mia collega sull'escursionismo dicendosi grato di non essere stato accusato del fatto che ci sono escursionisti irresponsabili che girano per i valichi o comunque per i sentieri di montagna malvestiti. Però non basta sanzionare, prevedere, escludere il risarcimento per gli escursionisti che si siano resi in qualche modo responsabili dell'incidente occorso a causa dell'approccio troppo approssimativo a questo genere di escursioni. Vi limitate sempre alla repressione, ma mai pensate alla prevenzione e alla promozione. (*Applausi*). Sull'escursionismo avreste ben potuto investire di più anche in termini di valorizzazione e promozione delle zone montane.

Per tutti questi motivi, signor Ministro, su questo provvedimento Italia Viva si esprimerà con un voto contrario. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, ho ascoltato gli interventi di chi mi ha preceduto. Devo dire che io ho una posizione diversa, nel senso che ritengo che questo provvedimento, finalmente un provvedimento organico dedicato alla montagna, sia un'opportunità, anche per colmare una lacuna che dura da diversi anni. Negli ultimi decenni, per rintracciare una legge, non il PNRR, ma una legge nazionale dedicata esclusivamente alla montagna, bisogna risalire al 1994.

È dal 1994 che in questo Paese il tema della montagna viene affrontato a piè di lista nella manovra di bilancio, con degli emendamenti o dei commi all'interno di tanti provvedimenti, ma senza dare alla montagna la dignità di un provvedimento organico. Questo perché la gente di montagna è laboriosa, parsimoniosa, paziente, con la schiena dritta, come diceva Michele Gortani, il Padre costituente dell'articolo 44. Ed è ancora più colpevole il non aver dedicato adeguato spazio alla montagna, considerato che sono 4.200 i Comuni distribuiti in lungo e in largo nel Paese di natura montana. Stiamo parlando, quindi, non di una piccola parte del nostro territorio nazionale: quasi il 50 per cento del territorio italiano viene classificato come montagna.

La montagna è presente sicuramente al Nord, ma anche al Sud: è un elemento unificante dello Stivale e del nostro Paese. Non è solo un ambiente da proteggere, ma è anche una risorsa da mettere a frutto, non solo - come è ovvio - attraverso l'agricoltura, l'allevamento ed il turismo, ma anche attraverso le imprese.

C'è un dato che ci deve responsabilizzare rispetto all'importanza della montagna, e cioè che l'Italia è prima nell'Unione europea per il PIL generato nelle aree montane. In quei territori le imprese hanno più di 500.000 sedi, per cui lavorano quasi due milioni di addetti con un'alta vocazione artigiana. Sono infatti 171.000 le imprese artigiane che operano nelle aree montane, rappresentanti il 14 per cento dell'artigianato nazionale. Sono numeri rilevanti.

Certamente la vita in montagna non è tutta rose e fiori, perché abbiamo il tema della marginalizzazione, che rende spesso difficile, se non impossibile, l'accesso ai molti servizi essenziali. Vi sono i temi dello spopolamento e del cambiamento climatico. È una questione che riguarda la montagna italiana, ma è anche un'emergenza globale.

Allora, se le ultime leggi sono la prima del 1952 e l'altra del 1994, io credo che questa proposta del ministro Calderoli, sicuramente migliorabile ed emendabile, ci impone una responsabilità, che è quella di recuperare al dibattito parlamentare il tema della montagna, e, al tempo stesso, pone anche una questione.

Indipendentemente dalle posizioni di maggioranza o opposizione, io voglio ricordare che questo disegno di legge, di iniziativa del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie, è stato improntato a un principio di continuità con chi, come la sottoscritta, se ne è occupata durante il Governo Draghi.

Ai colleghi che anche questa volta voteranno contro il disegno di legge Calderoli ricordo sommessamente che il disegno di legge sulla montagna era stato approvato all'unanimità in Consiglio dei ministri del Governo Draghi e che probabilmente il Parlamento, se quel Governo non fosse caduto, l'avrebbe trasformato in legge. Non solo quel testo raccolse i frutti del lavoro degli Stati generali della montagna istituiti dall'allora ministro Boccia, ma c'è stato un lavoro di diversi Governi che è stato abbastanza trasversale. Allora credo che oggi, più che le bandierine e le contrapposizioni, quello che conta sia colmare una grande lacuna, riprovare a recuperare un percorso che si era interrotto e offrire alla montagna la stessa dignità che hanno altri territori. (*Applausi*).

Non solo: il provvedimento in esame si distingue anche per equilibrio e buon senso, perché ci costringe non solo a litigare sulle risorse che sono sempre poche rispetto a quelle che vorremmo, ma ci impone finalmente di ragionare di montagna partendo dalla strategia per la montagna italiana. Non credo che possiamo analizzare il tema delle riforme, dei cambiamenti, dello sviluppo e della competitività senza una strategia generale. Questa strategia è fatta di soldi, ma soprattutto di idee. Accanto alla strategia per la montagna è importante l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Poi è chiaro che c'è una competenza trasversale che va dallo Stato alle Regioni, fino

agli enti locali.

Tuttavia, non si può negare che attraverso questo provvedimento ci diamo finalmente un metodo e diamo dignità e centralità alla gente laboriosa, silente, con la schiena dritta della montagna che non si lamenta e chiede non il reddito di cittadinanza o l'assistenzialismo, ma le condizioni per continuare a vivere e lavorare in montagna. (*Applausi*). Questo è un passo in avanti che si deve al ministro Calderoli, ma anche a coloro che hanno lavorato prima di lui e a una riflessione che è trasversale agli schieramenti politici.

Vado a segnalare alcuni punti precisi contenuti in questa proposta. Il primo è la previsione di misure a favore della sanità nelle aree montane. Parliamo sempre di sanità, è un tema scottante su tutto il territorio nazionale, ma certo in montagna è un servizio che deve essere attenzionato e che è ancora più complicato. Anche il mantenimento dell'istruzione ad alta quota è un altro elemento centrale per evitare lo spopolamento e consentire alla gente e alle famiglie di rimanere in montagna. È chiaro che le risorse stanziare non sono sufficienti, ma comunque si tratta di un passo in avanti.

Una menzione speciale va anche rivolta all'articolo 8, che è stato introdotto in seconda lettura alla Camera e che rafforza i servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni.

C'è anche un'attenzione alla questione della comunicazione e della digitalizzazione, al fine di garantire una connessione a Internet stabile e di rafforzare i servizi digitali della pubblica amministrazione e della telemedicina.

C'è poi un altro punto molto importante agli articoli 25 e 26, che sono volti a favorire il *coworking* e lo sviluppo di startup innovative in montagna. Anche questo è un elemento importante.

Signori, è chiaro che con questo provvedimento non abbiamo del tutto risolto le criticità della montagna, ma penso sia importante il fatto di introdurre una proposta di legge che mette al centro la montagna, che ci costringe a seguire un metodo, a individuare una strategia alla base della quale sviluppare tante azioni che qui sono solo avviate e che ovviamente avranno bisogno di una grande alleanza anche con il livello regionale, provinciale e comunale.

Se però dal 1994 a oggi, in tutti questi anni, della montagna ci siamo occupati poco, oggi abbiamo la possibilità non di fare polemiche o conflitti, ma di avviare un percorso di efficientamento, riqualificazione e risposta a un territorio che non è marginale, ma rappresenta il 50 per cento del territorio nazionale. Ecco perché il voto del Gruppo a cui appartengo sarà convintamente favorevole. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, a trent'anni dalla legge del 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle nuove disposizioni per le zone montane, noi crediamo che sarebbe stato molto giusto, addirittura doveroso, procedere con un provvedimento capace realmente di misurarsi con la situazione attuale che è profondamente mutata nel tempo.

Sarebbe stato veramente necessario immaginare un intervento legislativo capace di tenere conto delle proposte elaborate dall'Unione nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti montani, capace di rispondere alle tante aspettative e alle tante necessità, nonché al dettato della Carta costituzionale, che all'articolo 44, secondo comma, prevede, come sappiamo, una specifica forma di tutela per le zone montane.

Nel 2022 l'ANCI aveva contato ben 2.487 Comuni montani, il 31,5 per cento del totale, per un numero considerevole di abitanti, oltre 7 milioni, senza nemmeno considerare le presenze turistiche. Peraltro, parliamo di Comuni il 51 per cento dei quali è a vocazione prettamente turistica, numero che potrebbe essere finanche maggiore se si intervenisse in maniera più adeguata e più strutturata. Oggi, infatti, vivere in montagna, come sappiamo, spesso rappresenta o almeno può trasformarsi in un vero e proprio sacrificio. Si sostengono molto spesso costi maggiori, si gode di una offerta limitata di servizi sociali, sanitari e scolastici e anche di trasporti pubblici. Le condizioni di vita stesse sono messe a dura prova anche più di prima, soprattutto perché, signor Ministro, incombono purtroppo non da oggi una crisi climatica e una crisi ambientale che in montagna si manifestano, se possibile, in maniera ancora più pervasiva e più violenta. A me dispiace ripeterlo sempre, ma mi pare che questo Governo davvero assista inerte, addirittura negandola spesso, all'emergenza climatica che sta invece colpendo duramente

le zone montane e gli ecosistemi fragili ma fondamentali per la biodiversità, la regolazione idrica e la stessa cultura dei territori. Lo sbriciolamento ormai cronico delle Alpi che accelera, il permafrost, lo zero termico che, come sappiamo, arriva oltre 4.500 metri sul livello del mare e poi le frane, i crolli, le colate detritiche: sono tutti fenomeni sempre più frequenti e che colpiscono il nostro territorio montano, ma che purtroppo restano senza una risposta adeguata.

Le montagne sono una vera e propria sentinella, Signora Presidente, se possiamo dire così, della crisi climatica. Per affrontare questa crisi, però, bisognerebbe assumerne fino in fondo la responsabilità e penso che sia purtroppo molto difficile che lo possano garantire questa maggioranza e questo Governo, che troppo spesso in questi anni e ancora ora si sono barcamenati tra negazionismo e superficialità, invece di predisporre efficaci politiche di prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza del territorio. Penso che invece questo sarebbe quanto mai necessario.

Servirebbero strategie condivise, nuove competenze per i piccoli Comuni montani, per esempio per favorire l'insediamento di persone, giovani famiglie soprattutto, che potrebbero e vorrebbero trasferirsi nelle zone di montagna e si sarebbe potuto puntare su un piano, per esempio, di ripopolamento o meglio ancora di neopopolamento con adeguati incentivi, se questi incentivi fossero stati garantiti attraverso finanziamenti e, ovviamente, i servizi essenziali, innanzitutto la sanità, la scuola, le infrastrutture sociali e i trasporti.

Siamo decisamente convinti che la montagna debba liberarsi di quella idea devastante di continuare a spendere risorse solo per infrastrutture o, per esempio, per impianti sciistici, anche quando la neve non c'è più, addirittura a basse quote, utilizzati pochi mesi all'anno. Dobbiamo superare questo tipo di modello turistico. Peraltro, molti sindaci lo fanno benissimo e lo hanno ben presente, lavorando su questo tutto l'anno, ma la maggioranza di Governo sembra non accorgersene.

Abbiamo detto che il 51 per cento dei Comuni montani è a vocazione turistica; ebbene, per valorizzare il turismo sostenibile, quello che bisognerebbe tutelare più di tutti, occorre ripristinare innanzitutto gli ecosistemi.

Bisogna garantire che la crisi climatica non aumenti il rischio di frane, di alluvioni e di incendi. Occorre che vengano ripristinati i prati alpini e i pascoli naturali, e che vengano favoriti l'allevamento brado, gli alpeggi tradizionali, la transumanza. Credo invece che tutto questo all'interno del provvedimento in esame purtroppo non si faccia.

Ho quasi terminato, ma vorrei evidenziare - è stato detto anche da altri colleghi, ma naturalmente anche a noi di Alleanza Verdi e Sinistra questo sta particolarmente a cuore - un fatto davvero grave, cioè che si sia approfittato di un provvedimento come questo, che dovrebbe essere a tutela della montagna, per introdurre una norma che tutela e favorisce le lobby dei cacciatori e le lobby dei produttori di armi. Su questo vogliamo dire nella maniera più chiara possibile - lo ribadiamo anche in quest'Aula come abbiamo fatto in Commissione e prima della pausa estiva - il nostro no alla caccia nei valichi montani che, dal nostro punto di vista, rappresenta un attacco alla biodiversità e alla direttiva uccelli dell'Unione europea. I valichi montani, come sappiamo, sono dei veri e propri imbuto, dei passaggi obbligati per l'avifauna migratoria che li utilizza per evitare le alte vette, per sfruttare le correnti ascensionali, quindi risparmiando energia. Siccome in questi punti gli uccelli volano più bassi, sono stanchi e rallentati, immaginare che possano diventare facili bersagli per fucili e anche per fucili illegali fa davvero molto ribrezzo.

Per tutte queste ragioni voteremo convintamente contro questo provvedimento. (*Applausi*).

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, il Gruppo di Forza Italia, come ha fatto in prima lettura qui al Senato, tornerà a dare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge di iniziativa del Governo che ha messo al centro della nostra attenzione la montagna. Si tratta di un articolato che sposa perfettamente il dettato dell'articolo 44 della Costituzione, che prevede la valorizzazione delle zone montane. D'altro canto, nel nostro Paese contiamo 3.524 Comuni montani e altri 652 parzialmente montani, che rappresentano quasi la metà del territorio nazionale in termini di estensione.

La crescita economica e sociale di queste aree montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale,

ma la normativa che regola la montagna ha più di trent'anni: ecco perché siamo determinati a definire e aggiornare in modo organico le politiche destinate a queste zone forti e delicate allo stesso tempo. Si tratta di un testo che vuole dare una migliore governance all'amministrazione dei nostri territori montani; una governance chiara in cui ogni ente del territorio adotti gli interventi necessari per lo sviluppo socioeconomico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane. Un testo a cui il Gruppo di Forza Italia ha dato un grande contributo, innanzitutto affinché gli interventi da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome siano adottati mirando a una risposta perequativa, finalizzata alla rimozione delle disuguaglianze derivanti dallo svantaggio economico-sociale delle zone montane.

Vengono stabiliti i criteri per una puntuale classificazione dei Comuni che costituiscono le zone montane. Vengono definite la strategia nazionale per la montagna italiana e le modalità di finanziamento degli interventi del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Viene valorizzato il ruolo delle professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari presso le strutture dei Comuni montani, attraverso misure concrete di sostegno: ad esempio, un credito d'imposta per la locazione a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie di montagna o vi effettuano il servizio medico. Vi è poi il tema dell'implementazione della telemedicina.

Un altro settore fondamentale per valorizzare la montagna ed evitarne lo spopolamento è la scuola. Chi presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile a uso abitativo avrà agevolazioni.

Viene estesa a tutti i Comuni montani la deroga al numero minimo di alunni per classe, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzati dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti. Lo si prevede in riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado; anche questo grazie a una proposta di Forza Italia. Così come avranno agevolazioni le università e le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aventi sede nei territori dei Comuni montani. Potranno stipulare accordi con il Ministero dell'università e della ricerca per promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici proprio per lo sviluppo delle aree montane.

Altra causa dello spopolamento montano è il divario digitale. Per eliminarlo o ridurlo si prevedono contratti di programma per le concessioni per i ripetitori presso la rete stradale e ferroviaria, così come è previsto il potenziamento dei servizi da remoto delle amministrazioni e degli enti pubblici ai cittadini e ai turisti (anche questa è una proposta di Forza Italia). Altro obiettivo è quello di avere sportelli pubblici accessibili e digitalizzati, nei quali erogare servizi in presenza nei Comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

L'agricoltura di montagna diventa un presidio antropico, ambientale ed economico fondamentale. Sono previsti incentivi agli investimenti in tutte le attività degli agricoltori in montagna. Ci sono inoltre disposizioni per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, facendo fronte alla criticità relativa alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, attraverso attività di monitoraggio dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di casce di espansione, vasche di laminazione e bacini idrici. Sono previste anche disposizioni per la valorizzazione dei rifugi di montagna e per il riconoscimento delle peculiarità delle professioni della montagna.

C'è poi una particolare attenzione ai giovani: agevolazioni fiscali per le imprese esercitate dai giovani, sgravi contributivi per il lavoro agile nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e misure premiali per i giovani lavoratori che trasferiscono in montagna l'abitazione principale.

Vede, Presidente, per me che vengo dalla Regione ai piedi dei monti la montagna è vita, è una realtà piena di ricordi, ma anche piena di opportunità. La montagna fa parte della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni; è nel nostro sangue e non dobbiamo dimenticarla, anzi dobbiamo rilanciarla. Ecco perché annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

[CATALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signora Presidente, colleghi, questo disegno di legge è l'ennesima presa in giro di questo Governo: un Governo che fa finta di governare, che fa provvedimenti belli nel titolo, ma poi

non ci mette i soldi. I numeri parlano chiaro: stiamo parlando di valorizzazione delle zone montane, quindi di 3.524 Comuni montani (lasciamo da parte quelli parzialmente montani), con uno stanziamento di 100 milioni di euro. Non so se avete fatto i conti: 100 milioni di euro, diviso 3.524 Comuni, sono circa 77 euro al giorno per valorizzare i Comuni montani. Avete trovato un altro escamotage, quello di ridurre un po' la platea, quindi magari questa somma aumenterà un po', diventeranno magari 100 euro al giorno, forse 150. Presidente, forse un sindaco fa prima a mettere un cappello fuori della porta del municipio, perché raccoglierebbe sicuramente più elemosina.

Mentre voi fate propaganda senza mettere una lira, ci sono più di 5.000 borghi italiani che rischiano l'estinzione, ci sono scuole e ospedali che chiudono; i giovani se ne vanno, perché non c'è lavoro. E le aree interne ve le siete dimenticate? Vi sono rimaste nella penna mentre stavate scrivendo questo provvedimento senza investimenti? E le aree colpite dal sisma?

Questo Governo ci racconta di magnifiche sorti e progressive. Allora, colleghi, io vi inviterei a venire a visitare l'Appennino del Centro Italia. Venite nella mia Regione, venite a vedere e a visitare i paesi, quelli in cui voi dite che la ricostruzione sta ripartendo. Venite a visitare Accumoli, venite a visitare paesi come Arquata, venite a visitare Amatrice: paesi che sono stati rasi al suolo e che ancora oggi sono nelle stesse condizioni.

Voi sapete fare comunicazione, ma non siete in grado di far rinascere i paesi del Centro Italia, i paesi delle montagne, i paesi delle aree interne.

Voglio invitarvi a venire nel Centro Italia, nella mia Regione. L'avete governata per cinque anni e non siete stati neppure in grado di investire i soldi del PNRR. Avete speso solo il 20 per cento delle risorse che vi abbiamo lasciato nella sanità (*Applausi*). È una sanità che sta al collasso. Venite nella mia Regione, venite a vedere lo spopolamento. Sono nato e vivo ad Ascoli Piceno: nell'arco degli ultimi dieci anni, sotto il Governo del centrodestra, abbiamo perso quasi 5.000 abitanti. È questa la politica del centrodestra, è questo il tipo di rilancio che volete dare al Paese?

Colleghe, qui non ci sono scuse, non crediamo più a quello che ci dite ogni volta che non ci sono i soldi. Dite sempre che non ci sono i soldi, che vi dovete accontentare. Presidente, i soldi ci sono eccome, perché non avete problemi a trovare i soldi quando si tratta di programmare un investimento in spese militari di 445 miliardi in dieci anni (*Applausi*). Non ci sono i soldi per le infrastrutture? Mettete per le aree montane 100 milioni, certo, però 14 miliardi per il Ponte li volete mettere, perché dovete fare propaganda. Per la montagna e per le aree interne avete riservato le briciole. Questo non è un disegno di legge per la montagna, diciamo la verità; è un disegno di legge per la vostra propaganda, per far finta di interessarvi di problemi di cui non vi interessa assolutamente nulla.

Quello che è più grave è che, se entriamo nel merito del provvedimento, Presidente, voi state creando una nuova frattura nel Paese: la prima frattura l'avete creata con l'autonomia differenziata, adesso inserite nuovi elementi di discriminazione. Mettete zone montane e aree interne: due criteri diversi. Quello che prevarrà sarà il criterio altimetrico. Lasciamo da parte il fatto che la maggior parte dei Comuni montani sopra quella quota si trova nel Nord Italia. Questo sarà un caso, non lo so, però voi avete utilizzato come discriminare il criterio altimetrico, non quello socioeconomico, per cui un bambino che deve fare 40 chilometri per raggiungere la scuola, se abita sopra i 600 metri, sarà privilegiato rispetto a quello che abita a quote più basse. Ma vi sembra normale? Colleghe, che cosa state dicendo?

C'è un altro particolare che vorrei evidenziare, di cui ho parlato prima quando ho fatto la dichiarazione di voto sull'articolo 15: il via libera alla caccia nelle zone montane. A parte che c'è un problema tecnico che non capisco, c'è una sovrapposizione normativa su cui forse vi dovete coordinare, perché c'è un disegno di legge sulla caccia e non si capisce perché andate a inserire una norma sulla caccia all'interno del provvedimento sulle zone montane. Però, anch'io vorrei lasciare da parte i discorsi animalisti, perché, Presidente, la montagna è un bene di tutti; ve l'ho detto anche prima parlando dell'articolo 15. È un bene di tutti, di cui tutti abbiamo diritto di poter godere. Non possiamo pensare di poter frequentare una montagna dove voi state espandendo le aree in cui si potrà praticare la caccia, perché la caccia è uno sport pericoloso. Negli ultimi dieci anni ci sono stati circa 200 morti, ogni anno ci sono incidenti. Nell'ultima stagione venatoria ci sono stati 62 incidenti di caccia, con 14 morti. C'è anche chi ama la montagna per fare una passeggiata con i propri figli, con la propria famiglia; c'è chi

ama la montagna per fare trekking, chi ci vuole andare in bicicletta e deve stare attento a non finire nella traiettoria di qualche fucilata. Capisce, Presidente? Non è una questione di animalismo, ma di diritti, di un bene di cui tutti devono poter usufruire allo stesso modo.

Signora Presidente, questo provvedimento manca anche di una visione d'insieme. È un provvedimento senza investimenti seri, senza una visione organica che tenga conto non solo dei Comuni montani, ma anche delle aree interne, perché, Presidente, le assicuro che ci sono aree interne a bassa quota che hanno difficoltà maggiori anche di paesi in alta quota, perché non è una questione di quota, ma di infrastrutture, di investimenti che non sono stati fatti, di assenza del lavoro.

Quindi, Presidente, occorre investire nelle infrastrutture, creare opportunità di lavoro, ma voi non siete in grado di governare e lo state dimostrando nei fatti. Fate i patrioti, ma state trasformando l'Italia in un Paese povero ma armato fino ai denti e noi, Presidente, come MoVimento 5 Stelle votiamo no a questo insulto. Votiamo no perché siamo convinti che la montagna non possa rinascere con la vostra elemosina. Votiamo no perché la montagna resiste da millenni e resisterà anche a questo Governo.

(Applausi).

[SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, in questa legislatura, delle tante, seppure importantissime, battaglie portate avanti, ci sono due provvedimenti che mi scaldano il cuore, chi mi rendono orgogliosa di essere leghista: l'autonomia e il disegno di legge montagna, e per entrambi non possiamo che dire un immenso grazie al ministro Calderoli, *(Applausi)* senza le cui visione, determinazione e capacità questi sogni non si sarebbero realizzati.

Da fiera valdostana, da fiera montanara annuncio che da oggi, per la prima volta, la crescita economica e sociale delle zone montane è diventata obiettivo di interesse nazionale e, per la prima volta, viene delineata una strategia per la montagna, con articoli che prendono in considerazione tutti i settori strategici, collegandoli tra loro e rendendoli sinergici, al fine di promuovere una crescita autonoma delle comunità locali.

Viene impostata la direzione per realizzare e rendere effettivo l'accesso ai servizi essenziali, in particolare alla sanità e all'istruzione, l'accesso alle infrastrutture digitali, alle farmacie, ai servizi postali bancari e ai negozi multiservizi. Vi sono norme per tutelare e valorizzare il commercio, l'artigianato, l'agricoltura e il turismo, nonché in difesa dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio e delle risorse idriche e forestali, delle attività sportive, delle professioni di montagna, delle peculiarità storiche, artistiche e culturali, linguistiche e dell'identità. Il tutto anche in vista del contrasto alla crisi climatica e demografica per le future generazioni.

Per invertire la tendenza che spinge le persone a scendere a vivere in fondovalle, bisogna rendere fortemente appetibile, anche da tanti punti di vista materiali, il trasferimento nelle terre alte. Sono così stati previsti incentivi di carriera e retributivi per i medici che vadano a lavorare in montagna, con concreti aiuti anche per le locazioni e gli acquisti di immobili, visto l'elevato costo del vivere in montagna. Misure analoghe sono state previste per gli insegnanti. Per ripopolare di giovani i nostri Comuni sono previste molte misure, tra cui, per citarne alcune, incentivi per la natalità e servizi per l'infanzia, che vengono strutturati in maniera flessibile per venire incontro ai genitori che si spostano per lavorare, misure fiscali a favore delle imprese montane gestite dai giovani, misure per agevolare il lavoro agile, con esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori che si trasferiscono in montagna. Sono previste altresì agevolazioni per l'acquisto e la ristrutturazione per chi trasferisce l'abitazione principale in montagna, nonché norme per assicurare continuità dei servizi di telefonia mobile, Internet e banda ultralarga, necessarie per rendere concrete le possibilità aperte con le norme sul lavoro.

Viene data una risposta sensata ai problemi del lupo, con la previsione di un tasso massimo di prelievi per garantire la tutela della specie. Da animalista convinta specifico che amare questo meraviglioso animale non significa dimenticarsi degli altri animali. Bisogna garantire un equilibrio tra le specie, tra predatori e predati, anche continuando a rendere possibile una convivenza tra l'uomo, le sue attività

produttive e i suoi animali. che vanno protetti dalle aggressioni.

Vi è poi una norma che sancisce un principio rivoluzionario per la montagna. Da quando ho avuto l'onore di ricoprire la carica di Presidente della Regione ho avuto un pensiero fisso: partendo dal presupposto che abbiamo un patrimonio inestimabile di strade poderali e piste tagliafuoco e data l'esplosione delle bici elettriche, ho sempre sostenuto che avremmo potuto lanciare nuove forme di turismo anche in Valle d'Aosta, un territorio verticale dove, fino a poco tempo fa, solo pochi ciclisti allenati riuscivano ad accedere. L'avvento delle bici elettriche permette a tutti di accedere al nostro meraviglioso territorio, ma avevamo un problema insormontabile: le norme civilistiche non facevano distinzione tra una ciclabile e la montagna per cui, in caso di caduta di un ciclista su di una poderale, la possibile chiamata in responsabilità di proprietari, presidenti di consorzio e amministratori era tale da rendere giustamente gli stessi contrari all'apertura del passaggio. Adesso è cambiato il principio. Si è compreso che un territorio verticale come quello montano è per sua natura impervio e comporta pericoli. Passa il principio che chi si avventura sui percorsi escursionistici lo fa a proprio rischio e pericolo, come accade in tanti altri Paesi europei. Chi va in montagna deve sapere di non essere né in un parco divertimenti, né su una ciclabile di città, per cui, una volta debitamente avvertito, si assume il rischio che questo comporta perché di certo non si possono asfaltare le montagne. Questo permetterà adesso di impostare nuove strategie turistiche.

Ringrazio il ministro Calderoli e tutti i suoi collaboratori, che ho stressato per molto tempo al fine di raggiungere il risultato, il sottosegretario Ostellari e la collega Giulia Bongiorno, che tanto mi hanno aiutata. Ringrazio altresì gli uffici della Regione Valle d'Aosta, che hanno dato il loro contributo, nonché i diversi assessori della Valle d'Aosta, che nel tempo hanno dato il loro appoggio per quanto di competenza.

Ringrazio, infine, il deputato Manes e gli alleati di Governo, che sulle altre norme di questo disegno di legge hanno dato il proprio contributo, a dimostrazione del fatto che, quando si lavora per un bene superiore, i vari sforzi possono andare nella medesima direzione, per rendere il massimo servizio possibile alle nostre comunità.

Ci saranno anche molte risorse disponibili, perché, non solo queste vengono aumentate, ma finalmente viene indicato con chiarezza cosa sia montagna e cosa non lo sia, destinando le risorse esistenti alla vera montagna. Questo non significa dimenticarsi degli altri territori italiani fragili e in difficoltà, ma significa che altre misure e altri strumenti dovranno essere utilizzati o messi in campo.

Concludo dicendo che chi vive in montagna ha un legame viscerale e indissolubile con le sue montagne. Questo perché la montagna racchiude un'energia fortissima, che viene percepita da chiunque. La montagna ti riconnette con la natura e con la forza degli elementi. La montagna è dura e severa, ma è la connessione tra terra e cielo. Per questo, è il ponte tra l'uomo, che in montagna ritrova sé stesso, e il divino.

Invito, quindi, tutti coloro che abbiano voglia di uscire dalle città ad iniziare una nuova vita in montagna e in particolare nella mia meravigliosa Valle d'Aosta: vi aspettiamo. Per tutto questo, chiaramente il voto della Lega sarà assolutamente favorevole. *(Applausi)*.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, io ringrazio il ministro Calderoli per la sua presenza costante in questo dibattito. Noi siamo di fronte all'ultimo voto su questo disegno di legge, del quale, lo devo dire, quando il Senato si pronunciò la prima volta, dicemmo che da parte nostra meritava, nonostante avesse molti limiti, un giudizio di attesa benevola e fiduciosa.

Ci astenemmo dicendo: ci pare che ci sia il rischio che non stiate facendo sul serio, però vedremo se i nostri suggerimenti, che qui non sono stati raccolti, verranno raccolti alla Camera, se sarete in grado di migliorare il provvedimento e quindi di indurci a trasformare la nostra astensione in un voto positivo.

È avvenuto, purtroppo, quello che noi temevamo. La nostra fiducia è stata tradita. L'attesa benevola si è rivelata l'attesa di qualcosa che non è arrivato. Il provvedimento, nel suo transito alla Camera, lungi dal migliorare, è peggiorato. Quindi, il giudizio che diamo oggi è estremamente critico. Mi spiace doverlo dire con questa chiarezza. Dovessi esprimermi con una battuta, direi che la montagna ha

partorito un topolino; però non voglio esprimermi con battute, anche se questa fotografia esattamente il problema di fronte al quale siamo e la gravità delle scelte che sono state compiute. Anche chi, come me, non abita e non è nato in montagna, ha imparato ad amarla riconoscendone con forza il valore sociale e l'importanza nazionale; soprattutto, sa che i nostri Padri costituenti non a caso inserirono all'articolo 44 della Costituzione un passaggio sulla montagna, secondo il quale la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Questo sta scritto nella nostra Costituzione. Noi ne siamo consapevoli e proprio per questo oggi siamo delusi dal fatto di vedere che, per questa riforma, che viene definita epocale, sensazionale, non sono state fornite le risorse per rendere possibile la benché minima concretizzazione degli obiettivi dichiarati.

Ciò fa di questa riforma una riforma puramente di facciata, una cortina fumogena che si usa per confondere le idee agli elettori e nascondere il fatto che davvero non si sarà in grado di porsi all'altezza delle aspettative che con gli annunci sono stati suscitati.

Il ministro Calderoli, nella sua replica dopo la discussione generale, ha detto di essere in pace con la sua coscienza, cosa che a noi fa molto piacere e lo dico senza ironia. Mi permetterà però il ministro Calderoli di segnalare che i giudizi che una persona dà riguardo al rapporto con la propria coscienza sono sempre soggettivi, che noi, come in questo caso, rispettiamo, ma che poi possono scontrarsi con la realtà. In questo caso l'urto con la realtà è molto stridente e credo dovrebbe suscitare diverse riflessioni all'interno della maggioranza.

Cosa sono 100 milioni in più messi per la montagna, quando si fa parte di un Governo che ha buttato via diverse centinaia di milioni per la pantomima dei centri per migranti in Albania? (*Applausi*). Cosa sono 100 milioni in più per la montagna quando tutti ricordiamo il proliferare nell'ultima legge di bilancio di norme mancia del tutto scollegate da qualsiasi progetto e visione di sviluppo per questo Paese?

Direi un'altra cosa. Visto che il Ministro e il relatore, due cari amici, Calderoli e Tosato, fanno parte della Lega, non è facilissimo essere in pace con la propria coscienza quando si mettono sulla montagna 100 milioni e il Ministro di punta del proprio partito, che è anche Vice premier, butta via 13 miliardi per quel progetto di cui tutti conosciamo le caratteristiche, il Ponte sullo Stretto di Messina. (*Applausi*). Francamente, a queste condizioni avrei avuto più difficoltà a provare un senso di pace con la mia coscienza.

Elementi che mi preoccupano sono anche quelli riguardanti il fatto che tutti i nostri emendamenti diretti a specificare gli interventi prospettati nel disegno di legge e a rendere possibile la realizzazione degli interventi annunciati sono stati respinti, non sono stati presi minimamente in considerazione. Questa è stata la cartina di tornasole della serietà, in senso operativo, del provvedimento che è oggi oggetto del nostro esame.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,38)

(Segue PARRINI). Trovo anche estremamente censurabile il fatto che si sia utilizzata la nuova classificazione dei Comuni montani per ridurre il numero dei Comuni potenzialmente beneficiari, per poi dire che una torta un pochino più grande per quelli che prendono qualcosa ha significato una fetta enormemente superiore a quella del passato. Questo non è un atto di chiarezza, come è stato detto; questa è una furberia, un trucco, un gioco di prestigio. I giochi di prestigio dovrebbero essere evitati. Concludo dicendo che noi siamo perfettamente consci del fatto che quasi la metà dei Comuni italiani si trova in zona montana, che vivono nelle zone montane 7 milioni di persone e che il problema è grande. Un problema grande avrebbe avuto bisogno di una risposta grande, ma non ci sembra che ciò sia avvenuto con questo provvedimento.

Alla fine della sua replica, il relatore Tosato ha detto che, sostanzialmente, l'opposizione dovrebbe riconoscere il principio per cui poco è meglio di niente. Io credo che questo sia un principio in generale valido, ma non quando il poco è così poco da essere sotto al minimo sindacale, come avviene con questa riforma di facciata, che ha suscitato aspettative e che ha portato molti a credere che si potesse essere nell'imminenza di una svolta. Ci accorgiamo che dentro la scatola c'è solo un grande e desolante vuoto. (*Applausi*).

[DE CARLO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*Fdi*). Signor Presidente, credo che, al netto delle questioni di merito, chi come me è nato - ed è stato anche concepito, come mi dicono i miei genitori - è cresciuto e tuttora vive in una Provincia totalmente montana non possa non vedere come un segnale positivo l'approvazione finale di questo provvedimento. Non lo dico perché credo che questo sia un provvedimento salvifico o perché credo che cambi le sorti della montagna, perché so che non lo pensano nemmeno il presidente della Commissione Balboni e il ministro Calderoli. Che però non lo pensino quelli che hanno dormito su questo provvedimento per tutti gli anni che hanno preceduto l'insediamento del Governo Meloni mi pare quantomeno stucchevole. (*Applausi*). Mi riferisco anche a quelli che sono stati Presidenti della Commissione affari costituzionali e che oggi si lamentano della scarsità delle risorse che sono comunque molto superiori a quelle che non avevano pensato di mettere in questo provvedimento, non a quelle che avevano destinato a questo provvedimento, che non si è mai visto. Il provvedimento è stato sbandierato, sì, al termine della passata legislatura, come fosse la panacea di tutti i mali della montagna, ma non ha mai visto la luce e non per colpa del Ministro, ma semplicemente per colpa del fatto che un provvedimento che inizia un iter a fine legislatura difficilmente vede la luce e difficilmente traduce in pratica le tante enunciazioni di principio.

Sapete perché parlo delle enunciazioni di principio e della pratica, signor Presidente e signor Ministro? Perché io sono un montanaro vero, con tutti i pro e i contro dell'essere montanaro. Sono montanaro quando mi emoziono davanti a un provvedimento che riguarda la mia terra e ci mancherebbe che non fosse così (*Applausi*). Ma sono montanaro anche nel momento in cui voglio verificare che poi tutto ciò che abbiamo scritto e su cui abbiamo lavorato si realizzi. Questo infatti non è un decreto-legge, ma un provvedimento che nasce in Parlamento, si sviluppa, accoglie tanti emendamenti dell'opposizione e tanti emendamenti anche del senatore De Carlo. Il ministro Calderoli, nella prima lettura, mi aveva detto che emendamenti lunghi come alcuni dei miei li aveva visti raramente e aveva ragione: erano quelli sui boschi monumentali, che volevano dare applicazione a una delle straordinarie risorse che noi abbiamo nelle zone montane.

Specialmente chi assume questi ruoli grazie ai voti dei montanari - e cioè il sottoscritto - non potrà non verificare che si metta in pratica tutto ciò che è all'interno di questa splendida cornice, compresa la strategia della montagna, con la verifica triennale dei risultati raggiunti, contrariamente a quello che accade per le aree interne. Apro una parentesi, per non offendere l'intelligenza dei colleghi che prima hanno parlato del fatto che il Governo sembra avesse definito ineludibili certi processi: è esattamente il contrario. A fronte di uno studio che riteneva ineludibili certi processi, tra cui lo spopolamento, per ben cinque volte il Governo sancisce in quel documento che invece, nonostante tutto volga a nostro sfavore, noi vogliamo continuare a credere nello sviluppo di quelle aree. (*Applausi*). Tanto è vero che quel piano è stato approvato all'unanimità nella seduta del 9 aprile 2025. Chi ha votato all'interno di quella cabina di regia sulle aree interne? Conferenza delle Regioni, Unione delle Province italiane, Associazione nazionale Comuni d'Italia, Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani: tutti coloro i quali hanno, indipendentemente dalla colorazione della loro divisa politica, attinenza con le aree interne. O questi sono tutti rimbambiti e sono svegli solo gli spacciatori di fake news del PD, oppure qualcuno utilizza le fake news per la logica del ventilatore secondo la quale, ripetendo una bugia tante volte, qualcosa poi nell'elettorato più orientato rimane.

Siccome noi alle fake news noi non crediamo, ma crediamo che le attuazioni dei provvedimenti devono essere puntualmente vigilate, sottolineiamo che oggi c'è una strategia sulla montagna che ha una revisione triennale, all'interno della quale potremo verificare se tutto ciò che abbiamo contribuito a costruire avrà un effetto sulle nostre terre. Lo dico perché - e qui do ragione al ministro Calderoli - le risorse sono sempre scarse. Parlo da sindaco, poiché ho fatto per quindici anni il sindaco in un Comune di montagna, non l'agitatore dei meetup. Mi sono occupato della mia comunità orgogliosamente, prendendo i voti per quindici anni (*Applausi*) e penso di poter parlare con un po' di cognizione di causa. Quello di cui abbiamo bisogno è un'attenzione precisa e puntuale sulle priorità, e aver fissato le priorità è per me già un grosso passo avanti rispetto al vuoto esistenziale che ha caratterizzato l'amministrazione precedente e gli anni nei quali la sinistra ha malgovernato questa

Nazione, ha malgovernato le aree interne e ha malgovernato la montagna. *(Applausi)*.

Credo che Adenauer diceva che non dovremmo mai lasciare che ad aggiustare siano le stesse persone che hanno rotto determinati meccanismi. Grazie a Dio e agli uomini, attraverso il voto, siamo noi a dover governare e saremo noi ad essere giudicati su quello che abbiamo fatto. Oggi lo facciamo individuando le priorità: medici, sanità, scuola e giovani. A risorse limitate, le priorità diventano ancor più strategiche. Se vogliamo continuare a far rimanere a vivere in determinate aree difficili e straordinarie - io non mi arrendo al piagnisteo, anzi sono uno che crede che le potenzialità della montagna siano superiori a quelle delle città - voglio mettere le nostre genti nella condizione di poter tirare fuori queste straordinarie potenzialità. Ciò non vuol dire che un giovane cadorino, calaltino, dolomitico, veneto debba rimanere per forza nelle aree montane tutta la vita; anzi, significa che deve uscire, fare esperienze e portare il frutto delle proprie esperienze nei nostri territori, perché solo così riusciremo a farle crescere. E lo faremo con il sostegno che abbiamo dato ai giovani in questa legge; lo faremo con il sostegno alla natalità e ai bonus, grazie a un emendamento del relatore Tosato nella precedente lettura; lo faremo grazie alla ferma volontà che questo Governo ha dimostrato occupandosi di un tema così straordinario e così fragile come quello della montagna.

Oggi sono orgogliosamente un rappresentante di una Provincia totalmente montana. Seppur nelle straordinarie difficoltà con cui ciascuno di noi che vive quelle aree è costretto a fronteggiare tutti i giorni, certo faccio fatica a prendere lezioni da chi, comodamente su qualche poltrona o divano, vestito di tutto punto, dà lezioni anche di ambientalismo militante. Abbiamo, sulla questione dei valichi, applicato solo una normativa europea; lo abbiamo fatto a testimonianza di quanto teniamo al nostro ambiente. Se qualcuno della città può anche solo pensare di venire a insegnare a noi montanari come si mantiene il nostro territorio, allora ha sbagliato casa. *(Applausi)*. Può venire tranquillamente il sabato e la domenica a visitarci, come si sta facendo in questi anni. Noi, storicamente e culturalmente, conosciamo il mantenimento dell'ambiente; lo abbiamo sempre fatto e lo facciamo da sempre anche quando non è economico farlo; lo facciamo anche quando non ci sono incentivi per farlo; lo facciamo perché fa parte della nostra cultura e perché vogliamo rendere il nostro territorio attrattivo per chi viene a visitarci.

Non è un caso che siano aumentati esponenzialmente - lo diceva prima la senatrice Fregolent - quelli che vengono in montagna. A volte lo fanno, sì, con le infradito, e infatti qui dovremmo essere bravi a riuscire ad addebitare i costi della sanità a quelli che girano in infradito: non può essere un costo sociale spalmato sugli abitanti della montagna quello di chi si presenta sui sentieri di montagna o sulle ferrate con le infradito; è culturalmente sbagliato e anche economicamente inutile.

Pertanto credo che, con la stessa straordinaria capacità e volontà con la quale in una legislatura siamo riusciti a dare un segnale chiaro di attenzione alla montagna, riusciremo anche a dimostrare a chi oggi è scettico - e guardate che i montanari non sono facilmente convincibili - che questi sono argomenti seri e che rappresentano il loro futuro, ma anche il futuro di una Nazione che sa che, senza montagna, non esiste Italia e non esiste Nazione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato. *(Applausi)*.

Sul compleanno della senatrice a vita Liliana Segre

[PRESIDENTE](#). *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Vorrei concludere la seduta, prima degli interventi di fine seduta, ma anche di chi si vuole associare a quello che sto per dire, dicendo che mi fa molto piacere ricordare al Senato, ai senatori e non solo che oggi è il compleanno della senatrice Liliana Segre, a cui rivolgiamo i nostri affettuosi auguri, con il desiderio di vederla presto in Aula, quando potrà e quando vorrà. *(Applausi)*. Ricordo che la senatrice Segre ci è sempre stata vicina, ma in questo periodo, se è possibile, ci è ancora più vicina del solito. *Intelligenti pauca.* *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 19,50)

[DELRIO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DELRIO](#) *(PD-IDP)*. *Mazal Tov*, Liliana. Felice compleanno alla nostra amatissima Liliana Segre. *(Applausi)*. I nostri auguri si uniscono a quelli della Presidenza e soprattutto sono auguri animati da

una riconoscenza profonda per la testimonianza alla verità e per la resistenza tenace alle parole di odio che pure vergognosamente continuano a colpirla in quanto ebrea. Liliana Segre sa e ha sempre saputo che le guerre iniziano prima delle armi in pugno; iniziano quando i pregiudizi diventano linguaggio d'odio, poi cultura e poi politica.

L'esperienza unica della Shoah l'ha portata ad ammonire con dolcezza e fermezza che l'architettura dei popoli può ammalarsi con la guerra e l'odio; che l'orrore può tornare; che l'intolleranza, il razzismo e l'antisemitismo sono ancora qui, oggi, a chiederci di alzare la nostra voce.

Liliana Segre nella sua vita, che ci auguriamo continui a lungo, è andata - uso le parole di padre David Maria Turollo - a dire ai quattro venti che la notte passa, che le guerre finiscono, che l'amore alla fine vincerà sull'oblio e che la vita sconfiggerà la morte. Grazie, Liliana. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signora Presidente, ieri è morto a 78 anni, dopo una lunga malattia, Stefano Benni, comico, disperato guerriero. Nato a Bologna, infanzia nell'Appennino, un precursore - come oggi giustamente scrive Michele Serra - di quella satira che poi esploderà negli anni Ottanta; cresciuto appunto nella Bologna di Andrea Pazienza, ma anche la Bologna di Roberto Roversi. C'è un buco nel portico della città di Bologna, come l'inferno inghiotte giovani poeti, un diavolo benigno li travia, escono trasfigurati, gridando i loro versi al sole.

Collaboratore del quotidiano «il manifesto», scrittore, poeta, autore per il teatro, ha collaborato e scritto per Dario Fo, Franca Rame, Jannacci, il primo Beppe Grillo. Come i suoi personaggi era ironico, surreale, stralunato.

L'esordio è nel 1976 con il celebre «Bar Sport», una raccolta di racconti, un'antologia di personaggi da bar, compresa la mitica Luisona, la *brioche* che rimane per secoli sul bancone; e poi «Terra!» e nel 1986 è tempo di «Comici spaventati guerrieri», di cui curerà anche la regia per il film «Musica per i vecchi animali», tratto appunto dal suo romanzo, interpretato da Dario Fo, Paolo Rossi e Viola Simoncioni. Vi sono poi «Il bar sotto il mare» nel 1987 e poi nel 1992 «La compagnia dei Celestini», un altro autentico bestseller; nel 2001 «Saltatempo» e nel 2005 «Margherita Dolcevita». È stato sceneggiatore, regista ed è grazie a lui che in Italia abbiamo letto Pennac. Convinse Feltrinelli alle sue traduzioni e di Pennac è stato un grande amico.

Lontano dalle lusinghe del potere e del benessere per conservare la libertà e la radicalità - scrive ancora Serra - se ne stava preferibilmente per conto suo e non per snobismo o perché avesse un carattere ombroso, ma perché cercava dentro di sé, lontano dalle scorciatoie che spettano a chi ha successo, la sua misura artistica.

Scrittore popolare, i suoi romanzi sono vendutissimi. Grandissimo narratore e poeta dello stupore, è stato scrittore politico impegnato contro le ingiustizie, ma né ideologico né moraleggiante, tutt'altro: spiazzante. Amava la lettura dei testi che lui faceva in teatro solo sul palco e così nella poesia «Quello che non voglio» scrisse: «Io non voglio che mi ricordiate nel trionfo, ma nella mia sera, nelle cose che dissi tremando, in ciò che suonai con paura». Ti ricorderemo e ti leggeremo ancora e ancora, Stefano Benni. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, prima di tutto mi voglio associare, a nome di tutto il Gruppo Italia Viva, agli auguri alla senatrice a vita Liliana Segre. (*Applausi*).

Poi, signora Presidente, vorrei intervenire su una tragedia, un fatto gravissimo che è accaduto domenica sera nella nostra provincia di Vicenza, in una piccola comunità, un piccolo Comune sull'altopiano di Asiago che si chiama Lusiana Conco, dove purtroppo ha perso la vita un ragazzino di 13 anni che andava in bicicletta, investito da un'auto pirata. C'è una comunità sconvolta e ci sono un profondo cordoglio e vicinanza che voglio esprimere a nome mio e del mio Gruppo per quella famiglia distrutta. Ieri è stato arrestato il presunto omicida, che è un ragazzo, anche lui molto giovane, di 23 anni, per cui c'è un'altra famiglia distrutta, che vede suo figlio presumibilmente coinvolto, ma sarà la

magistratura a fare le indagini e a portare avanti la sua colpevolezza o meno.

Quello che voglio dire a quest'Assemblea è che abbiamo troppi incidenti stradali, troppe vittime sulle strade, sempre più giovani e giovanissimi che perdono la vita. Credo che parlare di sicurezza, parlare di manutenzione delle strade, parlare di tutto quello che riguarda le infrastrutture dei nostri territori sempre più fragili sia assolutamente necessario. Lo voglio dire qui perché troppo spesso - non voglio fare polemiche - anche chi si dovrebbe occupare di questo tema, come il ministro Salvini, dovrebbe forse ancora di più parlare di questi argomenti, soprattutto dopo aver ricevuto tante risorse dal PNRR.

Io vorrei che il ministro Salvini parlasse di più di quello che sta succedendo sulle nostre strade, parlasse di sicurezza stradale piuttosto magari che occuparsi di altri temi che non sono di sua competenza, visto che ha questa delega. *(Commenti)*.

Non è una polemica, signora Presidente. Voglio soltanto portare questo tema importantissimo all'attenzione del Parlamento. *(Applausi)*.

[BEVILACQUA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, anch'io inizio associando il Gruppo MoVimento 5 Stelle agli auguri per il compleanno della senatrice Segre, che ovviamente è anche per noi un punto di riferimento per tutto quello che rappresenta.

Vengo al dunque: il 6 settembre, a otto miglia da Capo Ponente, tra l'isola di Lampedusa e l'isolotto di Lampione, è stato rinvenuto da un gruppo di pescatori un relitto metallico di forma cilindrica recante iscrizioni in lingua ebraica e il logo della direzione dello spazio del Ministero della difesa israeliano. Tale reperto, per come riportato dagli stessi pescatori, emanava un forte odore, motivo per cui le autorità contattate, in particolare la Guardia costiera, che tra l'altro ringrazio per la tempestività dell'intervento e per il fatto che non ha mai cessato di monitorare questo oggetto finché non è stato recuperato, hanno ordinato l'immediato allontanamento dal relitto.

Ora, sebbene alcune ricostruzioni non si sa bene basate su cosa abbiano parlato di un semplice serbatoio di carburante, è risultato invece che lo stesso Ministro della Difesa, Guido Crosetto, abbia affermato, leggo testualmente: non penso si tratti di un reperto militare israeliano. Penso si tratti di qualcosa collegato a un lancio satellitare. Affermazione che mi lascia alquanto sorpresa e perplessa, visto che il fatto che un oggetto su cui è stampato il logo di una direzione del Ministero della Difesa venga qualificato come non militare, mi sembra veramente un equilibrismo di grandissima fantasia.

Il problema però è che questo ritrovamento avviene in un momento e in una zona assolutamente calda, perché da Catania e da Siracusa è in partenza la Sumud Flottilla e sappiamo benissimo, in queste ore, che cosa sta avvenendo intorno a questa missione umanitaria che sta portando aiuti per rompere l'assedio a Gaza. Ora, quello che chiederò con un'interrogazione in fase di deposito, è che il ministro Crosetto non ci dica quello che pensa, che francamente interessa poco, ma dia risposte certe ai cittadini di Lampedusa, di Linosa e a tutti gli italiani, perché penso che i cittadini meritino di avere informazioni chiare su cosa è stato trovato, su che cosa è in atto e ha avuto luogo nei cieli italiani e nelle acque italiane. Visto che parliamo ad un Governo che proclama di essere sovranista, forse bisognerebbe anche interrogare le autorità israeliane competenti per avere risposte certe e non per comunicare quello che pensa il Ministro, ma dire in maniera chiara ed esaustiva quello di cui si tratta. Penso che i cittadini di Lampedusa e Linosa e tutti i cittadini italiani meritino risposte certe e non congetture. *(Applausi)*.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, in via del tutto eccezionale, senatrice Sironi, visto che parla come seconda del suo Gruppo e sappiamo che di solito non è concesso.

SIRONI (M5S). La ringrazio tantissimo, signora Presidente, per questa eccezione, che è per una nobile causa. Richiamandomi ad uno degli interventi che mi hanno preceduto in ricordo di Stefano Benni, suo figlio ha scritto un post, invitando gentilmente chi può farlo a recitare in pubblico qualche frase tratta da un libro di suo padre, cosa che a suo avviso gli avrebbe fatto molto piacere, quindi la ringrazio per darmi in questa occasione per rispondere a questa richiesta.

Tratte da libro «Cari Mostri»: «ci vuole coraggio per essere gentili in un mondo che ti insegna ad

essere feroce» e ancora: «Quando uno non distingue più i banditi dagli sceriffi, vuol dire che è nella merda». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Magari di tutte le frasi di Benni, una senza parolacce al Senato l'avrei preferita.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 11 settembre 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 20,04*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù ([1611](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: « in diritto sanitario, organizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di diritto sanitario e di organizzazione » e le parole: « se non incompatibile con il decreto » sono sostituite dalle seguenti: « se esso non è incompatibile ai sensi del decreto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « ai sensi del comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », la parola: « fermo » è sostituita dalla seguente: « fermi » e le parole: « dall'articolo 8-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 del medesimo articolo 8-sexies »;

al comma 2, le parole: « nel limite massimo di cui al comma 1, sono stabilite le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabiliti le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite massimo di cui al comma 1 ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Proroga del finanziamento delle quote premiali per il Servizio sanitario nazionale) - All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "e per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2024 e per l'anno 2025," ».

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Servizio sanitario nazionale ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
2. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025.
3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di diritto sanitario e di organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se esso non è incompatibile ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

1.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.5

[Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In mancanza di intesa entro dieci giorni dalla proposta, la nomina può essere effettuata previa deliberazione motivata del Consiglio dei ministri che dia conto delle osservazioni formulate dalla Conferenza».

1.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro della salute», aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

1.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro della salute», aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie,».

1.8

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro della salute», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie,».

1.9

[Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in».

1.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita», con le seguenti: «d'intesa con».

1.11

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Id. em. 1.10

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

1.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Id. em. 1.10

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

1.13

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

1.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Id. em. 1.13

Al comma 1, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

1.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.16

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Id. em. 1.15

Sopprimere il comma 2.

1.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Il commissario assume,», aggiungere la seguente: «esclusivamente».

1.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e straordinaria».

1.19

[Furlan](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione» aggiungere le seguenti: «, fermo restando che gli atti di straordinaria amministrazione che comportino impegni pluriennali di spesa ovvero modifiche strutturali dell'organizzazione dell'Agenzia sono adottati solo previo parere obbligatorio del Ministero della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro dieci giorni dalla relativa richiesta. Il commissario trasmette altresì una relazione mensile al Ministro della salute e alla Conferenza sullo stato delle attività».

1.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Improcedibile

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario», con le seguenti: «al Direttore generale, che decade all'atto di insediamento del commissario».

1.21

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario», con le seguenti: «al Direttore generale, che decade all'atto di insediamento del commissario».

1.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Improcedibile

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario», con le seguenti: «al Presidente che decade all'atto di insediamento del commissario».

1.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Improcedibile

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e al Consiglio di amministrazione,».

1.24

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e al Consiglio di amministrazione,».

1.25

[Furlan](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dopo un periodo massimo di tre mesi e, comunque, non oltre la data di insediamento del Presidente e del Direttore generale nominati secondo le procedure ordinarie. È fatto espresso divieto di proroga del mandato commissariale».

1.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «31 dicembre 2025», con le seguenti : «30 settembre 2025».

1.27

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 ottobre 2025».

1.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2025», con le seguenti: «31 ottobre 2025».

1.29

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è prorogabile.».

1.30

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Id. em. 1.29

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è prorogabile.».

1.31

[Furlan](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Ai fini della tempestiva ricostituzione degli organi, i termini dei procedimenti di nomina del Presidente e del Direttore generale sono ridotti della metà. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dall'adozione del presente decreto, si applica il meccanismo del silenzio-assenso delle amministrazioni concertanti e della Conferenza permanente, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge.

2-ter. Il commissario adotta entro trenta giorni dall'insediamento un piano di attività con obiettivi misurabili e cronoprogramma. Presenta una relazione mensile di avanzamento al Ministro della salute e alla Conferenza permanente e, al termine del mandato, una relazione finale alle Camere e alla Conferenza.».

1.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.33

[Furlan](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il commissario è scelto mediante procedura comparativa pubblica tra candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) almeno dieci anni di esperienza dirigenziale in ambiti di sanità pubblica o management sanitario complesso, ovvero in materia di HTA, ECM o sanità digitale;

b) titolo di laurea magistrale e formazione specifica in organizzazione e management sanitario o diritto sanitario;

c) assenza di condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione;

d) assenza di conflitti di interessi diretti o indiretti con soggetti erogatori, fornitori o enti vigilati negli ultimi tre anni;

e) pubblicazione del *curriculum vitae* analitico e di una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse.

3-bis. La nomina è preceduta da un avviso pubblico di manifestazione d'interesse della durata di sette giorni, al termine del quale il Ministro della salute forma una *short-list* motivata di almeno tre profili. Il commissario esercita il mandato in regime di esclusività e non può cumulare altri incarichi retribuiti, pubblici o privati, salvo attività di docenza universitaria. Resta ferma l'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

1.34

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tra esperti», con le seguenti: «tra cinque esperti, i cui curricula sono pubblicati sul sito del Ministero della salute».

1.35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Id. em. 1.34

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tra esperti», con le seguenti: «tra cinque esperti, i cui curricula saranno pubblicati sul sito del Ministero della salute».

1.36

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», aggiungere le seguenti: «indipendenti e in assenza di conflitto di interesse».

1.37

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Id. em. 1.36

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», inserire le seguenti: «, indipendenti e in assenza di conflitto di interesse,».

1.38

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», inserire le seguenti: «che negli ultimi cinque anni non abbiano avuto rapporti diretti o indiretti con aziende operanti nel settore sanitario o farmaceutico».

1.39

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Id. em. 1.38

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», aggiungere le seguenti: «che negli ultimi cinque anni non abbiano avuto rapporti diretti o indiretti con aziende operanti nel settore sanitario o farmaceutico».

1.40

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche estranei alla pubblica amministrazione».

1.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anche estranei alla pubblica amministrazione», con le seguenti: «dipendenti dalla pubblica amministrazione».

1.42

[Furlan](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la parola: «anche».

1.43

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.44

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Id. em. 1.43

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario al momento della nomina non può avere altro incarico in corso, né può esercitare incarichi incompatibili con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

1.46

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Id. em. 1.45

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario al momento della nomina non può avere altro incarico in corso, né può esercitare incarichi incompatibili con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

1.47

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Improcedibile

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario, se dipendente pubblico all'atto della nomina, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. Inoltre, qualora il commissario, all'atto della nomina, abbia altro incarico in corso, non può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2.».

1.48

[Furlan](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Costituiscono conflitto di interessi, ai fini del presente articolo, anche incarichi in strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale, consulenze a imprese fornitrici di dispositivi, tecnologie digitali o servizi oggetto di programmazione dell'Agenzia, nonché partecipazioni societarie rilevanti superiori all'1 per cento detenute o incarichi ricoperti negli ultimi trentasei mesi».

1.49

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il commissario alla fine del mandato presenta un resoconto sull'attività svolta al Ministro della salute il quale trasmette alle Camere entro il 30 gennaio 2026 una relazione sui risultati raggiunti.».

1.50

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 4.

1.51

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 4.

1.52

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al compenso», con le seguenti: «pari al 30 per cento del compenso».

1.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al compenso», con le seguenti: «pari al 50 per cento del compenso».

1.54

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al compenso», con le seguenti: «pari al 50 per cento del

compenso».

1.55

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. 1. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione del Presidente e del Direttore generale con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.

4-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 1, i candidati in possesso di:

- a) laurea magistrale o specialistica;
- b) comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
- c) adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.

4-quater. Gli incarichi sono rinnovabili una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell'operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.

4-quinquies. Il Presidente o il Direttore generale decadono automaticamente dall'incarico:

- a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso;
- b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
- c) in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.».

1.56

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. 1. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione del Presidente con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.

4-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 1, i candidati in possesso di:

- a) laurea magistrale o specialistica;
- b) comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
- c) adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.

4-quater. L'incarico è rinnovabile una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell'operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.

4-quinquies. Il Presidente decade automaticamente dall'incarico:

- a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso;
- b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
- c) in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.».

1.57

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. 1. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione del Direttore generale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.

4-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 1, i candidati in possesso di:

- a) laurea magistrale o specialistica;
- b) comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
- c) adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.

4-quater. L'incarico è rinnovabile una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell'operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.

4-quinquies. Il Direttore generale decade automaticamente dall'incarico:

- a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso;
- b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
- c) in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.».

1.58

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

1. A decorrere dall'anno 2025, stante la natura di extraterritorialità della struttura, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2 del presente articolo, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, fermi il rispetto delle linee di attività di cui all'articolo 8-sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati dal comma 1 del medesimo articolo 8-sexies.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite massimo di cui al comma 1. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.100

[Zullo](#)

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «stante la natura di extraterritorialità della struttura,» e, dopo le parole «all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG)», inserire le seguenti: «di cui all' Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede stipulato in data 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187,».

2.1

[Furlan](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La quota di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alla riparametrazione delle retribuzioni tabellari del personale dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con le corrispondenti retribuzioni tabellari dei dipendenti del Servizio sanitario nazionali, come previsto nei CCNL vigenti.»

2.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.».

G2.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Magni](#), [Furlan](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù" (A.S. 1611);

premesso che:

il rafforzamento di singole strutture di eccellenza rappresenta un intervento positivo e necessario, ma non sufficiente ad affrontare le criticità che interessano l'intero sistema pediatrico nazionale;

secondo le più recenti analisi della Fondazione GIMBE, il settore pediatrico pubblico versa in condizioni di grave criticità, determinate da una significativa carenza di Pediatri di Libera Scelta (PLS) e da un insufficiente finanziamento dei reparti pediatrici e neonatali;

al luglio 2025 si registra una carenza di almeno 502 PLS, destinata ad aggravarsi con il pensionamento stimato di circa 2.600 professionisti entro il 2028, con conseguenze potenzialmente drammatiche sulla continuità dell'assistenza pediatrica;

inoltre, difficoltà di accesso alle cure pediatriche sono segnalate in tutte le regioni, con sovraccarichi di assistiti per i pediatri, carenze organizzative delle aziende sanitarie locali e ritardi nell'erogazione di cure tempestive a molte famiglie;

considerato che:

l'articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, affidandone la garanzia al Servizio sanitario nazionale (SSN);

il principio di universalità che ispira il SSN richiede che le risorse pubbliche siano allocate in modo equo e trasparente, nell'interesse dell'intera cittadinanza, così da garantire a tutti i bambini pari opportunità di accesso a cure di qualità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla condizione sociale;

il sostegno a singole realtà di eccellenza, pur meritevole, non può sostituire una strategia organica di investimento volta a rafforzare l'intera rete pediatrica pubblica, sia ospedaliera sia territoriale, al fine di superare le attuali criticità e assicurare standard uniformi di assistenza sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, interventi specifici e adeguati finanziamenti volti a potenziare l'assistenza pediatrica pubblica, con particolare attenzione ai reparti ospedalieri e alla medicina territoriale, secondo criteri di equità, trasparenza e proporzionalità

rispetto ai fabbisogni assistenziali;

a salvaguardare il ruolo centrale del Servizio sanitario nazionale, orientando le politiche di finanziamento in una prospettiva di sistema, capace di garantire la piena capacità di risposta dell'assistenza sanitaria pediatrica pubblica.

G2.101

Il Relatore

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù" (A.S. 1611);

premesso che:

il rafforzamento di singole strutture sanitarie di eccellenza come l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù rappresenta un intervento necessario per il sostegno delle relative funzioni assistenziali;

occorre consentire che la remunerazione a livello statutale delle funzioni assistenziali del predetto Ospedale sia riferita esclusivamente alle attività sanitarie erogate con prevalenza nazionale, ossia svolte in ambito sovraregionale rispetto alla regione di competenza,

impegna il Governo:

a remunerare a livello statutale le funzioni assistenziali dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con riferimento alle attività sanitarie erogate in ambito sovraregionale.

G2.101 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù" (A.S. 1611);

premesso che:

il rafforzamento di singole strutture sanitarie di eccellenza come l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù rappresenta un intervento necessario per il sostegno delle relative funzioni assistenziali;

occorre consentire che la remunerazione a livello statutale delle funzioni assistenziali del predetto Ospedale sia riferita esclusivamente alle attività sanitarie erogate con prevalenza nazionale, ossia svolte in ambito sovraregionale rispetto alla regione di competenza,

impegna il Governo:

a dare attuazione alla norma di cui al decreto in esame nel senso di prevedere la remunerazione a livello statutale delle funzioni assistenziali all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con riferimento alle attività sanitarie erogate a favore di pazienti non residenti nel Lazio.

ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2-bis.

(Proroga del finanziamento delle quote premiali per il Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « e per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2024 e per l'anno 2025, ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2-bis.100

Il Relatore

V. testo corretto

Sopprimere l'articolo

2-bis.100 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente nel Titolo sopprimere le seguenti parole: «e del Servizio sanitario nazionale».

G2-bis.100

[Garavaglia](#) (*)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 1° agosto 2025 n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, A.S. 1611-A;

premesso che

il disegno di legge in esame reca disposizioni finalizzate a rafforzare l'attività svolta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto tecnico operativo alle politiche statali e regionali di Governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali ed alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;

premesso altresì che

l'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introduce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per una quota pari allo 0,25% dello stesso (0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014, 0,32% nel 2021, 0,40% nel 2022 e 0,50% per il 2023 e 2024), in favore di regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La mancata emanazione del necessario decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da predisporre in concerto con il Ministro della salute, previsto dal citato comma 67-*bis*, ha reso necessario individuare diverse modalità di ripartizione delle stesse atteso che trattasi di risorse già incluse nel finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale e quindi preordinate alla erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. A tal fine, il legislatore è già intervenuto con specifiche disposizioni normative di anno in anno, dal 2012 al 2023, affidando al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato decreto, il compito di ripartire le rispettive quote premiali "*tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome*";

considerato che

alla luce di tutto quanto sopra, ed in particolare per moderare le molteplici criticità che annualmente emergono tra le regioni in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, si ritiene opportuno suggerire un intervento normativo che rinnovi anche nel 2025 le modalità di ripartizione già seguite negli ultimi anni richiamando i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,

impegna il Governo

a rinnovare anche per il 2025 le modalità di ripartizione delle quote premiali di cui in premessa richiamando i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Murelli e gli altri componenti del Gruppo LSP-PSd'Az.

2-bis.0.100 (già 2.0.1)

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 2-ter.**

(Misure per il finanziamento dell'Istituto Giannina Gaslini)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire tutte le funzioni specialistiche pediatriche e di ricovero dell'Istituto Giannina Gaslini, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'Istituto Giannina Gaslini»

2-bis.0.101 (già 2.0.2)

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 2-ter.**

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Meyer)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire il ricovero, la cura e il benessere dei bambini e la ricerca scientifica dell'Ospedale pediatrico Meyer, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ospedale pediatrico Meyer»

2-bis.0.102 (già 2.0.3)

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 2-ter.**

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon »

2-bis.0.103 (già 2.0.4)

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 2-ter.**

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale infantile Regina Margherita)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell'età evolutiva è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale infantile Regina Margherita.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ospedale infantile Regina Margherita»

2-bis.0.104 (già 2.0.5)

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 2-ter.**

(Misure per il finanziamento IRCCS materno infantile Burlo Garofolo)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire l'attività di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'IRCCS.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane ([1054-B](#))

Capo I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle disuguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

4. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

1.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Cataldi](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «zone montane» inserire le seguenti: «, delle aree interne, comprensive dei comuni periferici o ultraperiferici e delle loro forme associative, come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022,»;

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «zone montane» inserire le seguenti: «e delle aree interne».

1.2

[Nicita](#), [Meloni](#)

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le zone montane relative ai comuni montani insulari, i soggetti di cui al comma 2 individuano gli ulteriori e specifici interventi, tenendo conto della peculiarità dell'insularità e delle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o più elenchi dei comuni montani

destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy*, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo II

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, RISORSE E MONITORAGGIO

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Strategia per la montagna italiana)

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi, la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani, la residenzialità, le attività commerciali, le attività turistiche e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e

del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

EMENDAMENTI

3.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La SMI contribuisce alle politiche di sistema per le aree naturali protette e all'attuazione della Convenzione delle Alpi e della Convenzione degli Appennini e, in coerenza con il progetto APE - Appennino Parco d'Europa, promuove una strategia e una programmazione unitaria dello spazio appenninico e ne persegue l'inserimento tra le reti europee di cooperazione territoriale per la montagna.».

3.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Inammissibile

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondo di cui all'articolo 4 della presente legge.».

3.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il cui parere è vincolante.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;

b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del

presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *a*), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto altresì della loro eventuale appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalità di assegnazione degli stanziamenti.

4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

EMENDAMENTI

4.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Cataldi](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1" con le parole: «tra i comuni delle zone montane e delle aree interne».

4.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza. Ai fini di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.».

4.3

[Nicita](#), [Meloni](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi aggiuntivi di competenza statale sulle zone montane sono specificatamente rivolti al contrasto degli svantaggi da insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con prioritario riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto.».

4.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Inammissibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere e realizzare interventi infrastrutturali nei comuni delle zone montane e delle aree interne, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato "Fondo per lo sviluppo infrastrutturale delle aree interne", con una dotazione complessiva di 6.355 milioni di euro, in ragione di 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

- a) interventi ordinari e straordinari per la viabilità delle strade provinciali;
- b) interventi ordinari e straordinari per la viabilità delle strade dei comuni delle aree interne;
- c) interventi ordinari e straordinari per il contrasto del dissesto idrogeologico;

3-ter. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 7-bis sono ripartiti con decreto del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3-quater. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione di cui al comma 3-quater.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle aree interne.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Relazione annuale)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Sanità di montagna)

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private

accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, primo periodo, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 7.

Approvato

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinqüies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado »;

b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Improcedibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca - Periodo 2022-2024.».

7.2

[Nicita](#), [Meloni](#)

Inammissibile

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali dei precedenti commi sono incrementati della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani)

1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.

EMENDAMENTI

8.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «sei anni».

8.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Improcedibile

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per»;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna».*

8.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico e la crescita demografica nonché di contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali, è istituito un piano nazionale per la promozione e il sostegno dell'agricoltura e dell'attività forestale nelle zone montane e nelle aree interne, di seguito denominato "piano" finalizzato al finanziamento di seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori e alle imprese agricole a conduzione femminile:

a) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e di informazione in favore degli operatori e dei cittadini;

b) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

2-ter. Il piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali delle zone montane e delle aree interne, nonché per la selezione dei progetti medesimi.

2-quater. All'attuazione del piano provvede l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nei limiti delle risorse di cui al comma *2-quinquies*.

2-quinquies. Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse erogate per il finanziamento del piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il piano è aggiornato ogni tre anni, con decreto adottato ai sensi del comma *2-ter*, sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

2-sexies. Agli oneri di cui al comma *2-quinquies*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la crescita demografica e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali».

8.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico. Le deduzioni di cui al primo periodo sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.

2-quater. I benefici di cui al comma *2-bis* non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 70.000 euro.

2-quinquies. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.5

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Promozione di servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani, con eccezione insulare e dimensionamento scolastico).

ARTICOLI DA 9 A 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Interventi per i tribunali siti in aree montane)

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Art. 10.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

1. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.

4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.

6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli

interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 11.

Approvato

(Servizi di comunicazione)

1. La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.
2. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane nonché per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le *start-up* innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico e l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.
3. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

Capo IV

TUTELA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)

1. Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

EMENDAMENTO

12.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «la valorizzazione della biodiversità,» inserire le seguenti: «la valorizzazione della coltivazione dei castagneti, la salvaguardia della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco,».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti. All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico »;
- b) alla rubrica, dopo le parole: « corpi forestali » sono inserite le seguenti: « e alle strutture operative territoriali di protezione civile ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

13.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

13.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003. Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.».

G13.1

La Commissione

Accolto

Il Senato

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, il cui sviluppo sociale ed economico non può prescindere dalla tutela e dalla valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, in armonia con le attività economiche svolte dall'uomo quali il turismo e le altre attività economiche di altura;

in diverse aree montane del territorio nazionale è stata accertata la presenza stabile di esemplari di orso bruno (*Ursus arctos*), specie protetta ai sensi della normativa nazionale ed europea, valorizzata anche da progetti di ripopolamento virtuoso che negli anni hanno prodotto un aumento degli esemplari, come ad esempio nel territorio regionale del Trentino Alto-Adige;

la coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica, in particolare i grandi carnivori, necessita di una corretta informazione e formazione dei cittadini, finalizzata a ridurre la possibilità di interazioni non correttamente gestite e a promuovere comportamenti adeguati e responsabili;

l'utilizzo di strumenti dissuasivi non letali, come il cosiddetto bear spray, è indicato da numerosi esperti e da linee guida internazionali come una misura efficace per garantire la sicurezza personale in caso di incontri ravvicinati con plantigradi, purché ne sia garantita la corretta formazione all'uso;

secondo le principali associazioni ambientaliste e faunistiche, l'impiego del bear spray rappresenta non solo una tutela per l'incolumità delle persone, ma anche uno strumento di protezione per gli orsi stessi, poiché consente di evitare esiti letali o traumatici per l'animale in caso di incontri ravvicinati percepiti come pericolosi;

tali associazioni sottolineano che una gestione non conflittuale della presenza dell'orso sul territorio deve fondarsi sulla prevenzione, sull'informazione ai cittadini e sull'adozione di misure dissuasive non violente, con l'obiettivo di evitare incidenti e, conseguentemente, interventi drastici sull'animale, consentendo la possibile e auspicabile convivenza fra uomo e grandi carnivori,

considerato che:

l'articolo 13 del provvedimento, titolato "Ecosistemi montani" introduce la facoltà, nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare di strumenti di autodifesa "bear spray" oltre ai corpi di polizia locale, anche il personale della protezione civile,

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

promuovere, di concerto con le Regioni e gli enti locali interessati, campagne di informazione e formazione rivolte alla popolazione residente nei comuni montani dei territori interessati circa i comportamenti da tenere in presenza di plantigradi, anche attraverso il coinvolgimento di esperti faunistici, guardie forestali e associazioni ambientaliste;

promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, iniziative formative sull'etologia dell'orso e i corretti comportamenti da tenere in ambiente boschivo;

garantire che tali iniziative siano svolte nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela della fauna selvatica, sicurezza pubblica e coesione territoriale, favorendo la consapevolezza e la responsabilizzazione della cittadinanza.

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Parchi e aree protette in zone montane)

1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

EMENDAMENTI

14.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

1-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1-bis dovranno definire:

a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

1-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane

domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.

1-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1-bis.

1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-septies. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.

1-octies. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1-septies.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-septies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-decies. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi», da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1-undecies. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1-decies rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

1-duodecies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1-decies.

1-terdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Parchi e aree protette in zone montane e disposizioni per il contrasto e la prevenzione della proliferazione di canidi derivanti da processi di ibridizzazione del lupo).

14.2

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

1-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1-bis dovranno definire:

a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

1-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.

1-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1-bis.

1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Parchi e aree protette in zone montane e disposizioni per il contrasto e la prevenzione della proliferazione di canidi derivanti da processi di ibridizzazione del lupo).

14.3

[Nicita](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi,

dandone comunicazione al Parlamento».

14.4

[Nicita](#), [Meloni](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di n. 3 Canadair ciascuna. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.5

[Nicita](#), [Meloni](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni.».

14.6

[Nicita](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane siciliane, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il Presidente della Regione.».

14.7

[Nicita](#), [Meloni](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della cultura, istituisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i presidenti delle regioni, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.

1-ter. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, nel decreto di cui al comma 1, le risorse necessarie e disponibili a legislazione vigente, finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2025-2027.».

14.0.1

[Nicita](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*

(*Zone Franche Montane*)

1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.

2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

3. Per i comuni montani, ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 5.000 abitanti.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(*Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attività venatoria nei valichi montani*)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024 ».

EMENDAMENTI

15.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo

15.2

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Id. em. 15.1

Sopprimere l'articolo.

15.100

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Strategie integrate per il monitoraggio, contenimento non cruento e gestione ecocompatibile della fauna selvatica)

1. Al fine di garantire un'efficace tutela dell'equilibrio ecosistemico, nonché la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con cadenza continuativa, al monitoraggio sistematico e integrato di tutte le specie di fauna selvatica presenti sul rispettivo territorio, avvalendosi del supporto scientifico e operativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

2. I dati acquisiti nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal comma 1, comprensivi di informazioni quantitative e qualitative riguardanti la consistenza, la distribuzione geografica, le dinamiche demografiche, lo stato di conservazione e l'impatto potenziale ovvero effettivo delle specie di fauna selvatica sugli ecosistemi, le attività agro-silvo-pastorali, gli insediamenti umani e le infrastrutture, sono trasmessi, con cadenza semestrale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 2, alla loro validazione in collaborazione con l'ISPRA, nonché alla redazione di una relazione tecnica di sintesi, articolata per ambiti territoriali e tipologie faunistiche, contenente:

a) l'elenco aggiornato delle specie monitorate, con indicazione dello stato di conservazione e delle eventuali criticità rilevate;

b) l'analisi dei principali indicatori faunistici, ecologici e di pressione antropica, effettuata anche mediante correlazione comparativa con eventuali serie storiche o banche dati pregresse disponibili, al fine di individuare tendenze evolutive, anomalie distribuzionali, alterazioni demografiche o altri elementi utili alla valutazione dello stato di equilibrio dell'ecosistema;

c) la descrizione degli impatti rilevati su attività antropiche e agro-silvo-pastorali, su ecosistemi naturali e sulla biodiversità locale;

d) l'individuazione preliminare di eventuali situazioni di squilibrio o rischio tali da richiedere misure di contenimento o gestione.

4. La relazione tecnica di sintesi di cui al comma 3 è trasmessa, in formato digitale e cartaceo, alle commissioni parlamentari competenti per materia, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza, accessibilità e partecipazione.

5. All'esito dell'analisi e della valutazione tecnico-scientifica dei dati di cui al comma 2, qualora emerga, in maniera oggettivamente fondata, la necessità di procedere all'adozione di misure di contenimento delle popolazioni di fauna selvatica per prevenire o mitigare situazioni di pericolo ovvero di pregiudizio per l'incolumità pubblica, la sanità animale, la sicurezza alimentare, la funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali o la conservazione degli equilibri ecosistemici, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, uno o più provvedimenti recanti l'individuazione delle modalità, delle tecniche e dei limiti entro cui possono essere attuate misure di contenimento a carattere non cruento. Le misure di cui al precedente periodo privilegiano l'impiego di strumenti di gestione faunistica fondati su criteri scientifici ed etologici, rispettosi del benessere animale, orientati alla sostenibilità ambientale, ispirati al principio di precauzione e coerenti con la disciplina dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità.

6. Qualora l'applicazione integrale delle misure di contenimento non cruento previste al comma

5 non consenta di conseguire gli obiettivi di tutela dell'incolumità pubblica, della sanità animale, della sicurezza alimentare, della funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali e della conservazione degli equilibri ecosistemici, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri può attivare, in via eccezionale e residuale e a seguito di un'ordinanza ricognitiva di una situazione di emergenza del Presidente della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio, ulteriori interventi di gestione, anche tramite il ricorso ad abbattimenti selettivi, finalizzati alla progressiva mitigazione dell'impatto delle popolazioni faunistiche interessate, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i principi di proporzionalità, precauzione e sostenibilità ambientale.

7. Nei casi in cui l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai commi precedenti, in ragione della loro entità, complessità o urgenza, risulti non pienamente eseguibile dalle sole unità specialistiche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, il medesimo Comando può richiedere il concorso di altre unità operative dell'Arma dei carabinieri, le quali intervengono nel rispetto delle modalità e dei compiti loro assegnati dal coordinamento interforze.

8. Nell'ambito delle misure di cui ai commi 5 e 6, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri provvede all'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento e formazione, teorica e pratica, rivolti al proprio personale operativo, finalizzati all'apprendimento e all'applicazione di tecniche avanzate per la gestione delle interazioni tra fauna selvatica e popolazione umana, orientate a prevenire situazioni di pericolo, a evitare l'insorgere di danni o sofferenze agli animali, e ad assicurare l'applicazione dei protocolli di intervento in conformità con la normativa vigente in materia di benessere animale.

9. Ai fini dell'efficace attuazione degli interventi di cui al comma 6 e qualora il personale operativo complessivo del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri risultasse insufficiente, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della normativa vigente e della programmazione del fabbisogno, provvede ad emanare con la massima urgenza un bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale operativo.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

15.101

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della normativa europea vigente,».

15.102

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «Sui valichi montani» inserire le seguenti: «, esclusi quelli transfrontalieri,».

15.103

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, sopprimere le parole: «, sito ad almeno 1.000 metri di quota,».

15.104

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole «un apprezzabile restringimento» inserire le seguenti: «, creando un cosiddetto "collo di bottiglia" ad alta vulnerabilità per gli stormi,».

15.105

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole «passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione» inserire le seguenti: «delle specie di uccelli che attraversano il Mediterraneo».

15.106

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, sostituire le parole: «per una distanza di 1.000 metri» con le seguenti: «per una distanza di almeno duemila metri».

15.107

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, sostituire le parole: «entro centottanta giorni» con le seguenti: «entro 12 mesi».

15.108

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, sostituire le parole: «sentiti l'ISPRA e» con le seguenti: «con il parere vincolante dell'ISPRA e sentito».

15.109

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,» inserire le seguenti: «e a seguito di adeguato confronto con i rappresentanti delle attività economiche e turistiche del territorio,».

15.110

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,» inserire le seguenti: «insieme agli enti locali sul cui territorio insistono i valichi interessati».

15.111

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,» inserire le seguenti: «unitamente agli esperti della Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu ODV)».

15.112

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico faunistico-venatorio

nazionale,» *inserire le seguenti*: «, in collaborazione con il Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO ONLUS)».

15.113

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,» *inserire le seguenti*: «nonché i comuni e gli enti di area vasta interessati».

15.114

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «è consentita» *inserire le seguenti*: «conformemente alla normativa europea vigente e».

15.115

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «nei limiti e alle condizioni," *inserire le seguenti*: «, fermo restando il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);» .

15.116

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «nei limiti e alle condizioni» *inserire le seguenti*: «, prevedendo il divieto di installazione di appostamenti di caccia fissi o temporanei al fine della tutela ambientale e degli habitat montani,».

15.117

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «nei limiti e alle condizioni» *inserire le seguenti*: «, fatto salvo sempre il divieto svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo,».

15.118

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «nei limiti e alle condizioni,» *inserire le seguenti*: «, precludendo l'attività venatoria se è censita la presenza di plantigradi,».

15.119

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «6 novembre 2007» *inserire le seguenti*: «, prevedendo apposite disposizioni per la tutela delle migrazioni ad alta quota degli insetti a protezione della biodiversità».

15.120

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», primo periodo, dopo le parole: «6 novembre 2007» *inserire le seguenti*:

«, disponendo in ogni caso il divieto di utilizzo di richiami vivi».

15.121

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il calendario venatorio previsto dal regolamento delle zone di protezione speciale, di cui al primo periodo, deve essere coordinato con il calendario micologico, al fine di garantire che le attività di ricerca e raccolta dei funghi non coincidano con i periodi di apertura del prelievo venatorio.».

15.122

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il calendario venatorio dei valichi di montagna di cui al primo periodo deve garantire lo svolgimento in sicurezza di attività di cicloturismo e attività sportive montane amatoriali.».

15.123

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'attività venatoria sui valichi di montagna rispetta i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli migratrici interessate e deve essere compatibile con la conservazione della popolazione delle medesime.».

15.124

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi del primo comma è in ogni caso fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e l'uccisione degli esemplari adulti durante il periodo di tutte le fasi della riproduzione.».

15.125

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al fine della valorizzazione ambientale ed economica dei valichi montani la stagione venatoria non deve in ogni caso ostacolare la raccolta delle erbe spontanee per uso alimentare, terapeutico e cosmetico, per cui deve essere garantita l'incolumità dei raccoglitori.».

15.126

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto regolamento dovrà altresì prevedere il mantenimento e la sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni ai valichi montani e ad essi limitrofi e il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di biotopi.».

15.127

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il prelievo venatorio è

sempre vietato se nei valichi di cui al primo periodo è censita o accertata la presenza di esemplari di gallo forcello (*Lyrurus tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca* Meisne) e lepre variabile (*Lepus timidus*).».

15.128

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'eventuale presenza di boschi di castagno lungo i valichi di montagna aperti all'attività venatoria determina una sospensione della caccia durante il periodo di raccolta spontanea delle castagne tra i mesi di settembre e novembre.».

15.129

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le attività venatorie non possono in ogni caso interferire con le attività di fotografia naturalistica e di ecoturismo fotografico, di cui ne deve essere sempre garantito lo svolgimento in piena sicurezza.».

15.130

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per garantire la conservazione delle specie migratrici è fatto divieto di qualsiasi prelievo venatorio sui valichi durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.».

15.131

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nei valichi di montagna in cui sono presenti sentieri e passaggi, censiti dal Club alpino italiano (CAI), non possono essere istituite zone di protezione speciale dove sia ammessa l'attività venatoria.».

15.132

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «I regolamenti delle zone di protezione speciale di cui al primo periodo devono prevedere l'esclusione delle attività venatorie se i valichi di montagna sono aree di osservazione ornitologica.».

15.133

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Se i valichi di montagna, di cui al primo periodo, presentano un alto livello di attività turistiche ed escursionistiche non può mai esservi ammessa l'attività venatoria.».

15.134

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per motivi di sicurezza e incolumità sui valichi di montagna la caccia può essere esercitata fino a un'ora prima del tramonto e sono vietate battute di caccia notturne.».

15.135

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Non possono svolgersi attività venatorie sui valichi montani dove si svolgono competizioni ciclistiche e podistiche di rilevanza nazionale e internazionale.».

15.136

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «La presenza di sacrari e memoriali militari sui valichi di montagna preclude lo svolgimento di attività venatorie.».

15.137

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In ogni caso sui valichi montani è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.».

15.138

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», sostituire il secondo periodo, con il seguente: «A seguito dell'istituzione delle zone di protezione speciale di cui al periodo precedente, i cacciatori che decidano di svolgere attività venatoria sui valichi di montagna devono essere titolari di polizza assicurativa a copertura dei costi di eventuali operazioni di soccorso alpino.».

15.139

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le aree di caccia sui valichi montani non possono avere un'estensione superiore a 1 ettaro e l'accesso dei cacciatori deve essere giornalmente contingentato, secondo le modalità previste dai regolamenti delle zone di protezione speciale.».

15.140

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «3. », secondo periodo sostituire le parole: «consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024» con le seguenti: «vietata fino a quando ogni regione interessata non abbia censito e completato l'elenco dei valichi montani presenti sul proprio territorio e interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna.».

15.141

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso« 3.», secondo periodo sostituire le parole: «consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024» con la seguente: «vietata».

15.142

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Al comma 1, capoverso «3.», secondo periodo dopo le parole: «nella stagione venatoria 2023-2024» inserire le seguenti: «e in ogni caso solo a seguito da parte di ogni Regione dell'individuazione e perimetrazione dei valichi montani di cui al primo periodo.».

15.143

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, individuano e/o aggiornano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione l'elenco dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.».

15.144

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Ai fini della tutela dell'avifauna, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono, nell'ambito delle proprie competenze, dotarsi di applicazioni digitali e di intelligenza artificiale per il contingentamento del prelievo venatorio dell'avifauna da parte di ogni singolo cacciatore.».

15.145

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Prima dell'avvio del prelievo venatorio sui valichi montani nelle zone di protezione speciale di cui ai precedenti periodi è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione, eventualmente presenti, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.».

15.146

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un tavolo tecnico per l'aggiornamento e il censimento dei valichi montani interessati alle rotte migratorie ai fini dell'istituzione delle zone di protezione speciali di cui ai periodi precedenti.».

15.147

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Nei territori regionali dei valichi di montagna dove sono presenti i resti di strutture militari e trincee utilizzate durante la prima guerra mondiale sono vietate le attività venatorie al fine della valorizzazione storica e turistica dell'area interessata.».

15.148

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «A seguito dell'istituzione delle zone di protezione speciale di cui al primo periodo, gli enti di gestione delle medesime definiscono il calendario venatorio in collaborazione con le Università e le facoltà di

scienze naturali del territorio regionale.».

15.149

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «E' vietato sui valichi di montagna e nelle zone umide portare con sé e sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 % in peso.».

15.150

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «3.», inserire il seguente: «3-bis. Ai fini del comma 3 si considerano come valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

1) tutti i valichi montani che ricadono all'interno delle rotte di migrazione individuate a livello scientifico;

2) i valichi montani al di fuori delle rotte di migrazione individuate, per i quali siano disponibili studi che dimostrano la loro importanza per il transito degli uccelli migratori.».

15.151

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «3.», inserire il seguente: «3-bis. In conseguenza del fatto che nei valichi possono transitare stormi molto numerosi formati anche da specie diverse, cacciabili e protette, al fine di ridurre il rischio di abbattimento involontario di specie tutelate, alcune delle quali in declino o fortemente minacciate, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono sperimentare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e di tecnologie avanzate al fine di individuare le specie migratorie in transito e programmare e contingentare i prelievi venatori per ognuna di esse.».

15.152

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo il capoverso «3.», inserire il seguente: «3-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione avviano tutte le procedure al fine di individuare un elenco dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna attraverso tre fasi:

a) individuazione dei valichi montani presenti nel territorio della regione o della provincia autonoma;

b) individuazione delle rotte di migrazione dell'avifauna;

c) individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.».

15.153

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo il capoverso «3.», inserire il seguente: «3-bis. L'individuazione dei valichi montani in cui istituire le zone di protezione speciali in cui è permesso il prelievo venatorio è effettuato sulla base di criteri geomorfologici, toponomastici e altitudinali, mentre per l'individuazione delle rotte di migrazione sono i utilizzati i dati di cattura e ricattura degli uccelli inanellati per finalità scientifiche e la distribuzione dei siti di prelievo degli uccelli selvatici per finalità diverse (stazioni di inanellamento scientifico, impianti tradizionali per l'aucupio, appostamenti fissi), unitamente a un'indagine bibliografica per ricercare studi e rapporti che possano fornire indicazioni sulla presenza di flussi di

migrazione in determinate aree del territorio regionale.».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti idrici ipogei e del *permafrost* e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonché di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative, storiche e no, e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

EMENDAMENTO

16.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Cantieri temporanei forestali)

1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis*) è aggiunta la seguente:

« *s-ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolture di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti »;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - *(Disposizioni per i cantieri temporanei forestali)* - 1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), al termine delle attività di gestione forestale sostenibile, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*), segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo gli

interventi di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si svolgono le attività.

EMENDAMENTO

17.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali)

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:

a) "albero monumentale":

1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

b) "boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare

riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

c) al comma 2:

1) le parole: « e dei boschi vetusti », ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies »;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale »;

g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia

una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-sexies. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali »;

h) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia ».

2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

EMENDAMENTO

18.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello

in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali e associazioni fondiari, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.

8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

Approvato

(Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente, ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

20.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive, nonché di contributi alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi esercitate in forma individuale o collettiva che rispettino tutti i seguenti requisiti:

a) stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa in un comune di area interna o zona montana per un periodo non inferiore a dieci anni;

b) conservino i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata per almeno dieci anni;

c) non si trovino all'atto della richiesta del beneficio in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di tali situazioni.

1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) esenzione totale dall'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività per il periodo d'imposta nel corso del quale è intrapresa la nuova attività e per il periodo d'imposta successivo, riduzione del 75 per cento dell'imposta dal terzo al quinto periodo d'imposta, riduzione del 50 per cento dell'imposta dal sesto all'ottavo periodo d'imposta, riduzione del 30 per cento dell'imposta dal nono al decimo anno;

b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività e riduzione dell'imponibile al 50 per cento dal sesto al decimo anno;

c) esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.

1-quater. Per le imprese esercitate da soggetti residenti nei comuni delle aree interne e delle zone montane che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ovvero per le imprese operanti nel settore della produzione di tecnologie per le energie alternative, le agevolazioni di cui al comma *1-ter* sono rimodulate secondo i seguenti criteri:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa di cui al comma *4-ter*, lettera a), è riconosciuta per il primo quinquennio di attività. Tale beneficio è inoltre concesso, nella misura del 75 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma *4-ter*, lettera b), è riconosciuta nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

c) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma *4-ter*, lettera c), è incrementato nella misura del 75 per cento per l'assunzione di soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un master o un dottorato di ricerca da non più di cinque anni.

1-quinquies. Alle imprese aventi sede legale e operativa nei comuni delle aree interne e delle zone montane che assumano a tempo pieno e indeterminato, comportando un effettivo incremento della base occupazionale, soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, sono altresì riconosciuti i seguenti contributi:

a) un contributo annuale di euro 2.500 nel primo triennio, in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea triennale da non più di due anni;

b) un contributo annuale di euro 5.000 all'anno nel primo triennio in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o specialistica da non più di tre anni.

1-sexies. Alle imprese che partecipano al finanziamento o al cofinanziamento di progetti educativi o di investimento in favore delle istituzioni scolastiche ed educative ubicate nelle aree interne, montane e periferiche, ovvero sostengano integralmente gli oneri della gestione delle medesime istituzioni, è riconosciuto un contributo alle spese sostenute e documentate.

1-septies. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

1-*octies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto le previsioni di spesa di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.

1-*nonies*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, come individuati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, ad eccezione dei sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e contributive e di contributi alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi esercitate in forma individuale o collettiva".

20.2

[Valente, Giorgis, Parrini](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e di soggetti, pubblici o privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

G20.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20, introdotto dalla Camera, stabilisce che, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri per classificare i comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge all'esame, venga istituito un tavolo tecnico con decreto del Ministro dell'Agricoltura, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia;

il tavolo tecnico è volto ad individuare misure per agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di terreni agricoli fino a due ettari, inclusi i fabbricati rurali, situati nei comuni montani definiti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l'intento è quello di migliorare l'accesso agli incentivi già previsti dalla normativa vigente comprendendo anche le misure di agevolazione finanziaria e di garanzia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'attività di ricomposizione fondiaria dell'istituendo tavolo

tecnico, già prevista per i terreni agricoli, anche ai terreni forestali, di dimensione non superiore a due ettari posto che la proprietà di questi ultimi è stata nel tempo polverizzata a seguito di eredità collettive e che, in tantissimi casi, essi non vengono coltivati e messi a reddito in quanto di dimensioni troppo ridotte, nonché a tutti quei terreni agricoli che, negli ultimi settanta anni, si sono rimboschiti e che in parte sono rimasti formalmente agricoli e in parte sono diventati forestali, nonché prevedere un meccanismo di monitoraggio sull'impatto della misura, mediante report periodici redatti dal tavolo tecnico.

ARTICOLI DA 21 A 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Art. 22.

Approvato

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori dei medesimi percorsi escursionistici.
2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.
3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 del presente articolo e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
4. Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.
5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, site nei comuni montani.

Capo V

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 23.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 24.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

Art. 25.

Approvato

(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza

dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. 26.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* »

nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 34.

Art. 27.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.

6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 28.

Approvato

(Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'ISTAT nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un

tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che forniscono servizi di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano, finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 29.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Art. 30.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

(Registro nazionale dei terreni silenti)

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 32.

Identico all'articolo 28 approvato dal Senato

(Sostegno finanziario locale)

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

Art. 33.

Identico all'articolo 29 approvato dal Senato

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- e) l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

Art. 34.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8, 10 e 16, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 19, 25, 26, 27 e 29, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 112 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;
- b) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza

degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quindici giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 19, commi 1 e 2, 25, commi 1 e 2, e 27, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

Art. 35.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1611 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.47, 1.50, 1.51, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58 e 2.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2-bis.0.100, 2-bis.0.101, 2-bis-0.102, 2-bis.0.103 e 2--bis.0.104.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1054 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2, 4.4, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 13.2, 14.1, 14.2, 14.4, 14.0.1, 14.7, 15.100, 15.126, 15.142, 15.146, 15.152, 15.153, 15.145, 20.1, e 20.2.

Il parere è non ostativo su tutti restanti emendamenti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fina, Galliani, Garavaglia, Iannone, La Pietra, Leonardi, Matera, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Patton, Pellegrino, Rapani, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Speranzon e Valente.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Giacobbe, per partecipare a un incontro istituzionale; Casini, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), nella seduta del 4 agosto 2025, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00027 sulla crisi democratica e umanitaria in Myanmar (*Doc. XXIV, n. 31*).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, in data 6 agosto 2025, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), della legge 9 febbraio 2023, n. 12, ha trasmesso la Relazione sugli orfani di femminicidio, approvata dalla Commissione nella seduta del 6 agosto 2025 (*Doc. XXIII*, n. 11).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera pervenuta in data 21 agosto 2025, ha richiesto, in riferimento al procedimento penale n. 94231/2025 R.G.N.R., ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico, in sola entrata, delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito, quale parte offesa, per il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2025 e la data di esecuzione del decreto di acquisizione.

In data 21 agosto 2025, la predetta richiesta è stata deferita, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc. IV*, n. 6).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Della Porta ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico, in sola entrata, delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito, in qualità di persona offesa, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma (*Doc. IV*, n. 6-A).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025 (1622)
(presentato in data 11/08/2025);

Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (1623)
(presentato in data 11/08/2025);

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Valorizzazione della risorsa mare (1624)

(presentato in data 11/08/2025);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della giustizia

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministro dell'interno

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (1625)

(presentato in data 13/08/2025);

senatori Gelmetti Matteo, Lotito Claudio

Disposizioni in materia di trasparenza nella proprietà delle società sportive professionistiche (1626)

(presentato in data 05/08/2025);

senatore Gasparri Maurizio

Disposizioni per il contrasto dell'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (1627)

(presentato in data 06/08/2025);

senatori Meloni Marco, Nicita Antonio, Lorenzin Beatrice

Disposizioni per l'estensione dell'accesso al Fondo per i farmaci innovativi alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (1628)

(presentato in data 06/08/2025);

DDL Costituzionale

senatori Zampa Sandra, Verducci Francesco

Modifiche all'articolo 38 della Costituzione, in materia di riconoscimento e tutela delle persone con disabilità (1629)

(presentato in data 07/08/2025);

DDL Costituzionale

senatori Martella Andrea, Sbröllini Daniela

Modifiche all'articolo 114 della Costituzione, in materia di autonomia del Comune di Venezia (1630)

(presentato in data 07/08/2025);

senatori Turco Mario, Gaudiano Felicia, Lopreiato Ada, Guidolin Barbara, Damante Concetta, Bevilacqua Dolores, Lorefice Pietro, Croatti Marco

Disposizioni per l'istituzione di un Fondo strutturale per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e per l'autorizzazione all'uso dei Programmi operativi complementari (POC) (1631)

(presentato in data 08/08/2025);

senatori Gelmini Mariastella, Biancofiore Michaela, Versace Giusy

Disposizioni in materia di tutela dell'identità personale e dell'integrità dell'immagine contro le riproduzioni digitali non autorizzate e per il contrasto della diffusione di contenuti illegali nella rete internet (1632)

(presentato in data 04/09/2025);

senatori Patuanelli Stefano, Spinelli Domenica, Malpezzi Simona Flavia, Potenti Manfredi, Biancofiore Michaela, Unterberger Julia, Cucchi Ilaria

Disposizioni a favore di forme di allevamento sostenibili senza uso di gabbie (1633)

(presentato in data 05/08/2025);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'istruzione e del merito

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (1634)

(presentato in data 09/09/2025);

Ministro della giustizia

Ministro della salute

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti (1635)

(presentato in data 09/09/2025);

senatori Rastrelli Sergio, Della Porta Costanzo, Melchiorre Filippo, Russo Raoul, Sallemi Salvatore, Salvitti Giorgio, Sigismondi Etelwardo, Sisler Sandro, Zedda Antonella, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Castelli Guido, Farolfi Marta, Guidi Antonio, Liris Guido Quintino, Pellegrino Cinzia, Rosa Gianni, Spinelli Domenica, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria, Tubetti Francesca

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accertamenti per la concessione dei benefici penitenziari e di provvedimenti e reclami in materia di permessi, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici (1636)

(presentato in data 09/09/2025);

senatori Paita Raffaella, Furlan Annamaria

Misure per garantire il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici al godimento del trattamento di fine rapporto e al trattamento di fine servizio (1637)

(presentato in data 09/09/2025);

iniziativa CNEL

Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (1638)

(presentato in data 06/08/2025);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria (1639)

(presentato in data 10/09/2025);

senatore Silvestroni Marco

Disposizioni per la semplificazione delle procedure di trasferimento di beni immobili tra pubbliche amministrazioni (1640)

(presentato in data 10/09/2025);

senatore Liris Guido Quintino

Norme per la prevenzione del suicidio e il supporto alle persone in difficoltà psicologica (1641)

(presentato in data 10/09/2025);

senatori Castellone Maria Domenica, Guidolin Barbara, Mazzella Orfeo, Nave Luigi, Bilotti Anna, Gaudiano Felicia, Licheri Sabrina

Disposizioni per l'istituzione delle Ovarian Units per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle neoplasie ovariche (1642)

(presentato in data 10/09/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cantalamessa Gianluca ed altri

Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori (1513)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 10/09/2025);

2^a Commissione permanente Giustizia

Regione Sicilia

Misure volte al contrasto della violenza nei confronti degli ufficiali di gara in occasione di manifestazioni sportive (1538)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 10/09/2025);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Potenti Manfredi ed altri

Attribuzione della custodia e della cura degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi (1556)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 10/09/2025);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Bilotti Anna, Sen. Lopreiato Ada

Modifiche all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone singole (1557)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 10/09/2025);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Rando Vincenza ed altri

Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (1558)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 10/09/2025);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cataldi Roberto ed altri

Disposizioni volte alla promozione della funzione rieducativa della pena (1560)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/09/2025);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Tajani Cristina ed altri

Misure per promuovere l'armonizzazione e interoperabilità dei dati fiscali, tributari e contributivi e per la semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta (1569)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/09/2025);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Lombardo Marco, Sen. Calenda Carlo

Norme in materia di corsi di primo soccorso (1550)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/09/2025);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Naturale Gisella ed altri

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività del settore olivicolo nazionale (1546)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/09/2025);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Rando Vincenza ed altri

Modifica all'articolo 13 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, in materia di eguale trattamento del coniuge superstite e del figlio del solo defunto (1344)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 10/09/2025).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Regione Sardegna

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di elezione diretta del presidente della provincia, del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio metropolitani (1583)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 10/09/2025);

2ª Commissione permanente Giustizia

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della giustizia Nordio Carlo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (1625)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 13/08/2025);

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025 (1622)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 10/09/2025);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'istruzione e del merito Valditara Giuseppe ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (1634)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 09/09/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Magni Tino ed altri

Disposizioni e delega al Governo per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare (1555)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/09/2025).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 09/09/2025 la 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù" (1611)

(presentato in data 01/08/2025)

Affari assegnati

È stato deferito, in data 6 agosto 2025, alla 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare concernente le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia (Atto n. 878).

È deferito alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle condizioni e prospettive delle Fondazioni lirico-sinfoniche (Atto n. 896).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 4 e 5 agosto 2025, ha trasmesso:

il documento concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i

veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti (COM(2025) 348 final), approvato, nella seduta del 29 luglio 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 64) (Atto n. 880);

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la *governance* dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 final), approvato, nella seduta del 29 luglio 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 65) (Atto n. 881);

il documento concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final), approvato, nella seduta del 31 luglio 2025, dalla X Commissione (Attività produttive) della Camera dei deputati (*Doc. XVIII*, n. 29) (Atto n. 882).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera pervenuta in data 4 agosto 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 290).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 settembre 2025 - alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera dell'8 agosto 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere riguardanti la caserma «Boscariello» di Napoli e il comando dei vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani (n. 291).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 settembre 2025 - alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 settembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 11, 16, 17 e 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (n. 292).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 settembre 2025 - alla 6ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Le Commissioni permanenti 2^a e 4^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 settembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (n. 293).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 settembre 2025 - alla 6^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 settembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera b), e 3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160 - lo schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi (n. 294).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 settembre 2025 - alla 9^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 4 settembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 3, 7 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (n. 295).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 settembre 2025 - alla 6^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'8 settembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 (n. 296).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2^a e 8^a, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione.

Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 4 agosto 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Matteo Gasparato a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (n. 101).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 9 settembre 2025 - alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 5 agosto 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (n. 102).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 9 settembre 2025 - alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 5 agosto 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Paolo Piacenza a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio (n. 103).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è

stata deferita - in data 9 settembre 2025 - alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 2 settembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina della dottoressa Emanuela Zappone a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (n. 104).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 9 settembre 2025 - alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 9 settembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor ingegner Domenico Bagalà a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (n. 105).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 4 agosto 2025, ha trasmesso un documento concernente le misure consequenziali adottate in riferimento alla relazione della Corte dei conti - Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali concernente le procedure di infrazione con sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia, approvata con deliberazione n. 3/2025 (Atto n. 641), con riferimento alle azioni di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 879).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2025, recante la modifica delle prescrizioni imposte alle società G.O.I. Energy LTD, Isab S.r.l. e Michael Bobrov - acquisizione da parte di G.O.I. Energy LTD dell'intero capitale sociale di ISAB S.r.l., riferite al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 883).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2025, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2025, recante l'esercizio dei poteri speciali, mediante opposizione, in relazione all'acquisizione del 70% delle azioni di Tekne S.p.a. da parte di TCEI S.à.r.l. e successiva cessione, in favore di Nuburu Inc. (USA), dell'intero capitale sociale di TCEI S.à.r.l.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 885).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'operazione notificata dalle società Luminovo Aluminium LTD. e Carcano Antonio S.p.a. ed avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Luminovo Aluminium Ltd. Del 51,58% del capitale sociale di Carcano Antonio S.p.a.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 884).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12, 13, 25 e 27 agosto e 2 e 8 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:

- alla dottoressa Rosa Patrizia Sinisi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello

generale nell'ambito del Ministero della giustizia;

- all'ingegner Gennaro Di Maio, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Ettore Acerra, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- al dottor Giampiero Riccardi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Alessandra Balbo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Nicola Borrelli, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura;
- al dottor Nicola Borrelli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura;
- al dottor Alessandro Buccino Grimaldi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della giustizia;
- al dottor Massimiliano Nardocci, la proroga di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- all'ingegner Fausto Fedele, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 11, 14 e 27 agosto e 2 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317:

il parere circostanziato emesso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e le osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in ordine alla notifica 2025/0235/IT, relativa allo schema di "Disegno di legge sulla tutela dei minori nella dimensione digitale". La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 887);

la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ordine alla notifica 2025/0433/IT - V00T, relativa allo schema della "Determinazione del Direttore Generale dell'agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l), che, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), in fase di prima applicazione, stabilisce le modalità e le specifiche di base per l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto medesimo". La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 888);

la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ordine alla notifica 2025/0442/IT - SERV, relativa alle "Linee guida sull'accessibilità dei servizi in attuazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2022" dell'Agenzia per l'Italia digitale. La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 889);

la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ordine alla notifica 2025/0443/IT - T40T, relativa allo schema di "Decreto ministeriale per l'aggiornamento della segnaletica per le piste da sci e gli impianti a fune". La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 890);

le osservazioni formulate dalla Polonia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in ordine alla notifica 2025/0235/IT, relativa allo schema di "Disegno di legge sulla tutela dei minori nella dimensione digitale". La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 891);

l'archiviazione, comunicata dalla Commissione europea, del dossier concernente la notifica

2025/0262/IT, concernente lo schema di "Decreto ministeriale di aggiornamento dell'Elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2%, ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488". La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 892);

le osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in ordine alla notifica 2025/0263/IT, relativa al progetto di regola tecnica recante "Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari". La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 893);

le osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in ordine alla notifica 2025/0282/IT, relativa allo schema di disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane". La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 894);

la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ordine alla notifica 2025/0473/IT - C40C, relativa allo schema del "Decreto ministeriale di aggiornamento dell'Elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2%, ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inerente lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità". La predetta documentazione è deferita alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 895).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'elicottero A119, marche di identificazione I-ELOP, in località Monte Cusna, Comune di Villa-Minuzzo (RE), in data 9 giugno 2022.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 899).

In data 4 settembre 2025 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni in ordine al disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1º agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù" (S. 1611).

Il documento è stato inviato alla 10ª Commissione permanente.

Con lettere in data 7 e 13 agosto e 3, 4 e 5 settembre 2025, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Prato, Mortara (Pavia), Guardia Lombardi (Avellino), Casalnuovo di Napoli (Napoli), Muccia (Macerata), Avellino, Ercolano (Napoli), Anguillara Veneta (Padova), Guanzate (Como), Postua (Vercelli), Rivisondoli (L'Aquila), Platì (Reggio Calabria) e San Giorgio a Cremano (Napoli).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2024.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 898).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della giustizia finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XL*, n. 11).

Il Ministro della cultura, con lettera pervenuta in data 5 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo

30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e consuntivo e sulla consistenza dell'organico dell'Accademia nazionale dei Lincei, riferita all'anno 2024, corredata dai relativi allegati.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente. (Atto n. 886).

Il Ministero dell'istruzione e del merito, con lettera in data 3 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina del dottor Roberto Ricci a presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), nonché del dottor Paolo Branchini a componente del Consiglio di amministrazione del predetto istituto (n. 112).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, con lettera in data 3 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Antonella Mastrogiovanni a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (n. 113).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 20 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione - per l'anno 2025 - concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. CXXXII*, n. 11).

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 27 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Paola Del Carlo a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) (n. 111).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dall'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani nonché sulla tutela ed il rispetto dei diritti umani in Italia nell'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. CXXI*, n. 3).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CVI*, n. 3).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. LXXX-bis*, n. 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la relazione sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, aggiornata al mese di giugno 2025.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLXVII*, n. 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, la relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita al secondo semestre 2024 e al primo semestre 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CIII*, n. 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) e sugli obiettivi di performance collegati, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CXIV*, n. 3).

Nello scorso mese di agosto 2025 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2025, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 5 e 28 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti le nomine:

del dottor Donato Liguori a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (n. 106);

del dottor Matteo Gasparato a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (n. 107);

dell'ingegner Raffaele Latrofa a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (n. 108);

dell'avvocato Annalisa Tardino a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (n. 109);

del dottor ingegner Domenico Bagalà a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (n. 110).

Tali comunicazioni sono deferite, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 6 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, svolto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CXXXII*, n. 9).

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 6 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, svolto nei confronti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CXXXII*, n. 10).

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 6 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025 (*Doc. LXXXVI*, n. 3).

Il predetto documento è stato deferito, in data 7 agosto 2025, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 4ª Commissione permanente e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Il Ministro del turismo, con lettera in data 5 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del turismo, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 33).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 agosto 2025, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 agosto 2025, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore della signora Chiara Vigo, maestra di tessitura del bisso.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 27 agosto 2025, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni sulle procedure d'infrazione di cui all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

n. 2025/2056, concernente il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati doganali al sistema Surveillance SURV3, ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (Procedura d'infrazione n. 55/1);

n. 2025/4013, concernente la presunta incompatibilità del regime forfetario per le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni (Flat tax) con l'articolo 49 del TFUE e con l'articolo 31 dell'accordo SEE (Procedura d'infrazione n. 56/1);

n. 2025/4015, concernente la presunta incompatibilità con gli articoli 21, 45 e 49 TFUE delle aliquote ridotte della tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale unica (IMU) applicabili ai pensionati non residenti (Procedura d'infrazione n. 57/1).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 6a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e Israele, dall'altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (COM(2025) 620 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 7a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di costituzione delle scorte dell'UE: potenziare la preparazione materiale dell'UE alle crisi (COM(2025) 528 definitivo), alla 3a Commissione

permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/1031 sull'applicazione di tale regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del medesimo regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi (COM(2025) 430 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2024 (COM(2025) 287 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Fondo di Solidarietà dell'Unione europea - Relazione annuale 2019-2020 (COM(2025) 441 definitivo), alla 5a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2025/001 BE/BelGaN (COM(2025) 157 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania - EGF/2025/002 DE/Goodyear 2 (COM(2025) 302 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2026 e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2025) 458 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2025) 457 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (COM(2025) 414 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Preparare l'UE per la prossima crisi sanitaria: una strategia sulle contromisure mediche (COM(2025) 529 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione per l'economia spaziale europea (COM(2025) 336 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti - Conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2024 (COM(2025) 359 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Tabella di marcia per assicurare alle autorità di contrasto un accesso legittimo ed effettivo ai dati (COM(2025) 349 definitivo), alla 1a e alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 7

agosto 2025, le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Ordinanza del Presidente della Corte del 15 luglio 2025, causa C-869/24, Europolice contro Consip SpA, Ministero della Giustizia, nei confronti di Poliziotto Notturmo Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Nozione di operatore economico - Offerente facente parte di un gruppo societario - Suddivisione gara in lotti - Esclusione automatica dell'offerente che ha partecipato attraverso le proprie partecipate in misura superiore ai limiti previsti dal bando di gara - Interpretazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, con specifico riguardo alla possibilità, nel caso di suddivisione della gara in lotti, di limitare la presentazione delle offerte dando rilievo anche al gruppo societario di cui fa parte l'offerente. Europolice contro CONSIP e Ministero della Giustizia (Intervenuta ordinanza di cancellazione dal ruolo ex art. 100 del regolamento di procedura della Corte UE a seguito del ritiro della domanda pregiudiziale - alla 2a, alla 4a, e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 72);

Sentenza della Corte (Decima sezione) del 3 luglio 2025, causa C-268/24, ZT contro Ministero dell'Istruzione e del Merito. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Lecce. Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, NICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Indennità concessa sotto la forma di una carta elettronica per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali - Mancata attribuzione di tale carta ai docenti non di ruolo incaricati di effettuare supplenze di breve durata - alla 2a, alla 4a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 73);

Ordinanza della Corte (Nona sezione) del 10 luglio 2025, causa C-823/24, KP, HG, MC, VM contro Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Trento. Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Assenza di trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato - Concessione di talune voci retributive solo ai lavoratori a tempo indeterminato - Lavoratori a tempo determinato che percepiscono una retribuzione oraria più elevata di quella dei lavoratori a tempo indeterminato (intervenuta ordinanza ex art. 99 regolamento di procedura della Corte - risposta chiaramente desumibile dalla pregressa giurisprudenza) - alla 2a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 74).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 31 agosto 2025, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 1° agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere f) e g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, la segnalazione approvata, con delibera n. 309 del 23 luglio 2025, in materia di applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 900).

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, trasmissione di atti. Deferimento

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con lettera in data 13 agosto 2025, ha inviato la relazione sull'attività svolta dalla stessa Agenzia nell'anno 2024, predisposta ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del codice di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 897).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025, il Tribunale Ordinario di Potenza - Sezione penale ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 7 maggio 2024 (*Doc. IV-quater*, n. 3), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Renzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono come tali insindacabili ai sensi all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 140 del 7 luglio 2025, depositata in cancelleria il successivo 29 luglio.

La stessa ordinanza, unitamente al ricorso introduttivo, è stata notificata al Senato il 13 agosto 2025.

In data 13 agosto 2025, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8, 12, 14, 19 e 26 agosto e 4 settembre 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 430);

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (INdAM), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 431);

di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 5 marzo 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 432);

della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (RAI S.p.A.), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 433);

di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (Ex Anpal Servizi S.p.A.), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 434);

della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 435);

di ENI S.p.A., per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 436);

dell'Ente Nazionale per il Microcredito, per gli esercizi 2022 e 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 437);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 438);

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 439);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 440).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Basilicata concernente "Risoluzione per la pace, la tutela dei civili e la coesistenza tra i popoli nel conflitto israelo-palestinese".

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (n. 36).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 7 agosto 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), riferito all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLXXXIX*, n. 3).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso:

due raccomandazioni e dodici risoluzioni approvate dall'Assemblea nel corso della III Parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 23 al 27 giugno 2025, e trasmesse in data 1° luglio 2025.

Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

raccomandazione n. 2297 - La protezione dei diritti umani nello sport e attraverso lo sport: obblighi e responsabilità condivise. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 208);

raccomandazione n. 2298 - Salvare la vita dei migranti in mare e proteggere i loro diritti umani. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 209);

risoluzione n. 2604 - Spese per l'Assemblea parlamentare per il biennio 2026-2027. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 210);

risoluzione n. 2605 - Aspetti giuridici e violazioni dei diritti umani legati all'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 211);

risoluzione n. 2606 - Sostegno ai negoziati politici per attuare lo scambio e il rilascio di prigionieri di guerra. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 212);

risoluzione n. 2607 - La protezione dei diritti umani nello sport e attraverso lo sport: obblighi e responsabilità condivise. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 213);

risoluzione n. 2608 - Movimento olimpico e peacekeeping: la neutralità dello sport contribuisce ai valori sportivi? Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 214);

risoluzione n. 2609 - Pace globale in pericolo: fermare la catastrofe umanitaria a Gaza e affrontare il più ampio conflitto in Medio Oriente. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 215);

risoluzione n. 2610 - La mobilitazione sociale, i disordini sociali e la reazione della polizia negli Stati membri del Consiglio d'Europa: occorre un nuovo contratto sociale? Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 216);

risoluzione n. 2611 - Analisi e orientamenti per una transizione energetica sostenibile e socialmente equa. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 217);

risoluzione n. 2612 - Salvare la vita dei migranti in mare e proteggere i loro diritti umani. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 218);

risoluzione n. 2613 - Le sfide e le esigenze degli attori pubblici e privati coinvolti nella gestione della migrazione. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 219);

risoluzione n. 2614 - I diritti delle donne in Europa: progressi e sfide. Il predetto documento è deferito

alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 220);
risoluzione n. 2615 - Promuovere la partecipazione inclusiva alla vita parlamentare: uguaglianza di genere, accessibilità e politiche inclusive. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 221).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 26 agosto 2025, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III *bis* (COM(2025) 418 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 26 agosto 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

in data 3 settembre 2025, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM(2025) 456 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 3 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3ª e alla 6ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

in data 4 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie (COM(2025) 526 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

in data 4 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025) 531 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

in data 4 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034, modifica il regolamento (UE) 2024/1679 e abroga il regolamento (UE) 2021/1153 (COM(2025) 547 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

in data 4 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 541 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª

Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 4 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 540 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 4 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 542 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a, 2a e 4^a;

in data 4 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura e che abroga i regolamenti (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 762/2008, (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009 (COM(2025) 435 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 5 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (COM(2025) 553 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 5 settembre 2025, la Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (COM(2025) 581 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 5 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 560 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144,

commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a; in data 5 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e il Fondo di coesione nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione allo sviluppo regionale dal 2028 al 2034 (COM(2025) 552 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a; in data 5 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 558 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a; in data 8 settembre 2025, la Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (COM(2025) 580 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a; in data 8 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione (COM(2025) 335 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a; in data 9 settembre 2025, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Verducci ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02108 della senatrice Rossomando ed altri.

Le senatrici Pirro e Castellone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02314 del senatore Turco.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-02129, del senatore Nave, rivolta ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, è rivolta solo al Ministro delle imprese e del made in Italy.

Interrogazioni

[MANCA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 28 giugno 2025 l'Azienda sanitaria locale di Potenza ed i sindaci di Castelluccio superiore, Castelluccio inferiore, Rotonda e Viggianello (Potenza) hanno tenuto un incontro aperto sulla carenza dei medici nell'area della valle del Mercure volto a rassicurare la popolazione e riferendo l'intento della ASL di cercare soluzioni adeguate ed utili ad assicurare le condizioni migliori per consentire agli utenti di effettuare la scelta del medico di famiglia e quindi di ricevere adeguata assistenza e avere meno disagi;

tale situazione si è determinata a seguito della concomitante uscita dal circuito lavorativo di alcuni medici di base della valle del Mercure, cui si associa lo spopolamento e il progressivo invecchiamento della popolazione che determina l'aumento del numero di anziani e di persone con più di una patologia cronica nonché il numero di famiglie "monocomponenti";

per i segretari generali SPI CGIL Basilicata, FNP CISL e UIL Pensionati "quanto sta accadendo nei comuni è frutto di una revisione degli ambiti ottimali di medicina generale che ha portato ad allargare l'ambito del Mercure ai comuni di Lauria e Latronico, e che si è aggiunta alla già cronica carenza di medici e ai ritardi dell'Asp nel pubblicare per tempo gli avvisi per la nomina dei medici di medicina generale e a individuare le località carenti. La conseguenza è che i comuni restano privi del medico di base e i cittadini, in special modo anziani visto l'elevato spopolamento delle aree interne e l'invecchiamento della popolazione lucana, senza la possibilità di curarsi. Le scelte di una errata programmazione in sanità colpiscono direttamente i cittadini e negano di fatto il diritto alla salute";

in base al nuovo ambito ottimale di scelta, stabilito dalla Giunta regionale, i Comuni di Castelluccio superiore, Castelluccio inferiore, Viggianello e Rotonda sono stati inseriti nello stesso distretto di Lauria e Latronico per cui numerosi cittadini sono costretti a percorrere anche 30 chilometri per ottenere una prescrizione medica o anche una visita di base;

considerato che:

i sindacati citati, in un comunicato stampa del 4 agosto, hanno definito "inaccettabile il perdurare dell'assenza di medici di base nei quattro comuni del Mercure. Di fatto ai cittadini di Castelluccio superiore, Castelluccio inferiore, Rotonda e Viggianello, viene negato il diritto alla salute";

come dichiarato nel corso dell'incontro del 28 giugno 2025 dal direttore sanitario dell'ASP Basilicata Luigi D'Angola "quella della valle del Mercure costituisce, in ambito provinciale, l'area a maggiore priorità di attenzione" e che "l'impegno congiunto e concorrente tra Asp, Amministrazioni comunali e Medici di medicina generale, si pone come necessario al fine di assicurare la presenza del medico in quei centri secondo criteri di sostenibilità";

lo Stato deve garantire la piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione nel territorio, per cui non possono essere tollerate situazioni che negano nei fatti il diritto alla salute,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione che interessa i cittadini di Castelluccio superiore, Castelluccio inferiore, Rotonda e Viggianello e se non intenda pertanto procedere alle dovute verifiche al fine di sanare tale gravissima criticità che lede i principi della sanità di prossimità e il giusto diritto di cura dei cittadini del Mercure.

(3-02112)

[RANDO](#), [DELRIO](#), [MANCA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, all'articolo 4 reca "Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici";

in sede di conversione, presso il Senato della Repubblica, è stato approvato un emendamento con cui si prevede l'estensione della proroga del *superbonus* al 110 per cento al 31 dicembre 2026 anche alle zone del centro Italia colpite dal sisma del 2009, lasciando nei fatti esclusi gli eventi sismici del 2012 che hanno colpito l'area dell'Emilia;

considerato che:

sino ad oggi, tutti i territori interessati da eventi sismici successivi al 2009, compreso quello dell'Emilia-Romagna, godevano di una "disciplina superbonus speciale", sancita dal legislatore con l'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e che prevede che "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento";

l'introduzione di regimi differenziati nei territori interessati dagli eventi sismici, con ancora in corso processi di ricostruzione, così come accaduto in sede di conversione del decreto-legge n. 95 del 2025, rischia di creare una grave confusione oltre a segnare un'incomprensibile disparità di trattamento tanto che, secondo ANCE Emilia-Romagna, "Significa avallare il fatto che ci siano terremotati di serie A e terremotati di serie B";

tenuto conto che:

sono ancora 15 i comuni del cratere sismico dell'Emilia-Romagna impegnati a terminare l'opera di ricostruzione, sparsi su tre province: la maggior parte insiste sulla provincia modenese (Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero), segue la provincia di Ferrara con tre comuni (Bondeno, Cento, Poggio Renatico) e quella di Bologna con il comune di Crevalcore;

nella zona dell'Emilia-Romagna, la ricostruzione degli immobili privati, ossia abitazioni e attività produttive, è pressoché completata, con un investimento complessivo pari a 8 miliardi di euro, dei quali oltre 7 già liquidati, ma restano ancora attive 600 pratiche MUDE (modello unico digitale per l'edilizia) su immobili residenziali danneggiati dagli eventi sismici del 2012;

è quanto mai opportuno che l'ultima parte della ricostruzione sia convintamente sostenuta;

il territorio ed i suoi cittadini hanno sempre dimostrato una capacità di reazione agli eventi negativi encomiabile per cui è altrettanto fondamentale che lo stesso territorio non subisca un ulteriore depauperamento delle proprie potenzialità,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto a riconoscere l'estensione della proroga del *superbonus* al 31 dicembre 2026 anche alle zone del centro Italia colpite dal sisma del 2009, lasciando nei fatti esclusi soltanto gli eventi sismici del 2012 che hanno colpito l'area dell'Emilia;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di estendere, nel primo provvedimento utile, la proroga del *superbonus* al 110 per cento fino al 31 dicembre 2026 anche nei confronti di tutti i territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2012, al fine di completare l'ultima parte della ricostruzione rimasta in sospeso.

(3-02113)

[TURCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura.* - Premesso che:

l'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, sono tenute a verificare eventuali inadempienze del beneficiario verso l'Erario, procedendo, in caso positivo, alla sospensione e al pignoramento delle somme in favore di Agenzia delle entrate-riscossione;

nel settore della cultura e dello spettacolo, tale disposizione non è stata applicata fino al 2025, in forza della circolare n. 96438 del 10 ottobre 2008 della Ragioneria generale dello Stato (a firma del ragioniere generale Mario Canzio), che introduceva una deroga operativa giustificata dall'"evidente prevalente interesse pubblico" dei contributi erogati dal Ministero della cultura;

tali contributi sono destinati a finanziare attività di rilievo pubblico (cinema, teatro, musica, danza, *festival*, audiovisivo), sono vincolati a precisi obiettivi progettuali, non liberamente disponibili dal beneficiario, e sono erogati in base a normative settoriali;

la Cassazione penale, sez. VI, con sentenza n. 4844 del 2 febbraio 2015 ha chiarito che i contributi pubblici vincolati non sono soggetti a pignoramento, in quanto "non rappresentano somme nella libera disponibilità" del soggetto beneficiario, precisando che "il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con vincolo di destinazione specifico conserva la natura di denaro pubblico", anche

quando il soggetto beneficiario sia autorizzato a svolgere attività diverse;
la Corte dei conti, in molteplici pronunce, ha affermato l'impignorabilità di fondi pubblici, quando essi siano finalizzati a uno scopo pubblico specifico, ritenendo prevalente l'interesse generale sottostante;
in data 19 marzo 2025, l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato alla Direzione generale Spettacolo e alla Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura che non considera più applicabile la deroga del 2008, imponendo di fatto l'applicazione generalizzata del suddetto art. 48-*bis* anche ai contributi culturali;
tale svolta, avvenuta in assenza di modifica legislativa, ha già prodotto blocchi nei pagamenti e primi pignoramenti, con gravi conseguenze per la continuità di attività culturali, in particolare per le piccole realtà locali, le associazioni e i soggetti *non profit*;
considerato che:
l'articolo 9 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, riconoscendo alla cultura un ruolo costituzionalmente protetto;
l'articolo 97 della Costituzione prescrive che le pubbliche amministrazioni devono agire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo confermino l'applicabilità dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche ai contributi pubblici vincolati alla cultura, e se tale interpretazione sia supportata da pareri giuridici specifici o nuove disposizioni normative;
quali siano le ragioni giuridiche e amministrative a fondamento del superamento della citata circolare n. 96438 del 2008, e se tale nuova prassi sia stata sottoposta a verifica costituzionale o interministeriale;
se siano state valutate le conseguenze pratiche e costituzionali derivanti dalla pignorabilità di fondi destinati a finalità pubbliche culturali, in rapporto agli articoli 9, 97 e 3 della Costituzione;
quali misure urgenti si intendano adottare per evitare che l'automatismo del pignoramento fiscale paralizzi attività culturali strategiche per la coesione sociale e lo sviluppo del territorio, in particolare nei confronti dei soggetti minori e *non profit*;
se il Governo intenda valutare l'introduzione di una norma interpretativa o innovativa, che confermi l'impignorabilità (o una soglia di salvaguardia) dei contributi pubblici vincolati per finalità culturali, in modo da garantire l'equilibrio tra equità fiscale e tutela costituzionale della cultura.

(3-02114)

[MISIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

si apprende dalla stampa che Trenitalia avrebbe disposto, senza preventiva comunicazione alle istituzioni locali, la soppressione della fermata di Cecina del treno Frecciabianca n. 8606 Roma - Torino delle ore 9.20, a partire dal 25 agosto 2025, e del Frecciabianca n. 8623 Torino - Roma delle ore 19.48, a partire dal 7 settembre 2025;
anche l'Amministrazione comunale di Cecina non sarebbe stata consultata ed avrebbe appreso tale decisione solo attraverso la consultazione del sito ufficiale di Trenitalia, senza alcuna preventiva interlocuzione o informazione ufficiale;
la stazione di Cecina rappresenta un nodo ferroviario baricentrico per un vasto territorio della costa toscana, utilizzato quotidianamente da numerosi pendolari, studenti, lavoratori e turisti;
già nel 2017, in seguito ad analoghe soppressioni, la Regione Toscana si era attivata ottenendo il ripristino delle fermate, riconoscendo l'importanza strategica dello scalo ferroviario;
la stessa stazione di Cecina è stata recentemente oggetto di interventi di riqualificazione, anche con investimenti pubblici e comunali, finalizzati a favorirne l'accessibilità e a incentivare l'uso del trasporto ferroviario;
la decisione di Trenitalia appare, secondo l'interrogante, in evidente contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e mobilità integrata, oltre che con gli impegni di valorizzazione delle

infrastrutture ferroviarie locali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, e quali iniziative urgenti intenda intraprendere, attivandosi con urgenza presso Trenitalia, al fine di sospendere la decisione unilaterale di sopprimere le fermate Frecciabianca a Cecina e garantire la continuità del servizio.

(3-02116)

[ZANETTIN](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

dalle note di cronaca rese pubbliche, stanno emergendo particolari inquietanti relativamente all'ultimo femminicidio avvenuto in data 13 agosto 2025, a La Spezia, ai danni di Tiziana;

la vittima aveva denunciato il marito, cui era stato imposto il divieto di avvicinamento, con obbligo di braccialetto elettronico;

tuttavia pare che da dieci giorni il braccialetto non funzionasse;

la cosa era stata segnalata, ma non era stata risolta;

quanto accaduto appare assai grave;

il malfunzionamento dei braccialetti elettronici è fenomeno già noto, tant'è che è stato oggetto di una indagine conoscitiva della Commissione Giustizia del Senato, ma sembrava in via di soluzione;

va chiarito se nel caso in esame sia stato fatto davvero tutto il possibile per proteggere la vittima;

il Parlamento è costantemente impegnato a potenziare i codici rosso, tuttavia le sconcertanti circostanze di episodi come quello descritto evidenziano che norme, in apparenza perfette, si scontrano con inaccettabili carenze applicative,

si chiede di sapere:

quali siano state le cause del mancato funzionamento del braccialetto elettrico e le eventuali responsabilità;

quali iniziative si intendano assumere per migliorare il funzionamento dei braccialetti elettronici.

(3-02118)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

in data 8 agosto 2025 il Comune di Arzignano (Vicenza) ha revocato l'ordinanza in forza della quale, due giorni prima, era stato sospeso l'utilizzo dell'acqua potabile dell'acquedotto pubblico, a causa di una contaminazione da batteri fecali;

la situazione è tornata alla normalità in ragione delle analisi condotte dall'ULSS 8 sulla qualità delle acque, che avrebbero accertato l'eliminazione del problema;

restano da chiarire dei dubbi inquietanti su come sia stato possibile che l'acquedotto sia stato inquinato, quali siano stati nel dettaglio gli agenti inquinanti riscontrati e se ci siano stati ritardi nell'adozione del provvedimento interdittivo e nella informazione alla popolazione;

secondo alcune fonti di stampa le cassette dell'acqua non sarebbero state chiuse per tempo, permettendo i prelievi quando l'emergenza era già in corso;

pare sia stato aperto anche un fascicolo di indagine presso la Procura della Repubblica di Vicenza, a modello 45;

è necessario inoltre capire quali iniziative il gestore del servizio idrico abbia intenzione di adottare per evitare il ripetersi del fenomeno,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali siano le cause dell'inquinamento dell'acquedotto, la tempestività e l'efficacia dei provvedimenti adottati e le iniziative che le autorità competenti andranno ad assumere per evitare il ripetersi in futuro di analoghi fenomeni.

(3-02119)

[MURELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'atrofia muscolare spinale (SMA) rappresenta una malattia genetica rara tra le più gravi nell'età pediatrica, con esiti severi in termini di disabilità e mortalità precoce, laddove non vi sia una diagnosi e un trattamento tempestivo già dalla nascita. In tale quadro, lo *screening* neonatale esteso riveste un ruolo cruciale per la diagnosi precoce e la presa in carico medica;

la legge 19 agosto 2016, n. 167 ha dotato l'Italia di una disciplina avanzata in materia di *screening* neonatale obbligatorio, prevedendo l'aggiornamento biennale del *panel* delle patologie oggetto di

screening e includendo la SMA tra quelle suscettibili di ricerca precoce, considerato che l'assenza di intervento tempestivo ne fa la principale causa genetica di decesso infantile sotto i due anni; l'applicazione della previsione normativa di cui sopra, ivi compreso l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie correlate ai Livelli essenziali di assistenza (LEA), non è ancora stata portata a pieno compimento; diversi atti, documenti e raccomandazioni ministeriali hanno reiterato l'esigenza di aggiornare il *panel* nazionale dello *screening* neonatale esteso (SNE), con riferimento specifico all'inclusione della SMA tra le patologie soggette a *screening* obbligatorio, sulla base del percorso avviato con la predisposizione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e relativo decreto ministeriale; in assenza dell'emanazione del decreto di aggiornamento del *panel* nazionale, diverse Regioni hanno adottato iniziative autonome, inserendo in via autonoma lo *screening* per la SMA nei rispettivi programmi, determinando una situazione di forte disomogeneità regionale; secondo quanto riportato dal recente *dossier* dell'Osservatorio malattie rare (OMaR), denominato "Screening per la SMA: la responsabilità di una scelta", soltanto 13 Regioni hanno effettivamente avviato lo *screening* neonatale per la SMA, 5 risultano in fase di attivazione e 2 sono tuttora inadempienti, nonostante la centralità della diagnosi precoce sia ribadita dalla comunità scientifica e dalle associazioni dei pazienti; questa situazione ha determinato crescenti richieste da parte delle famiglie per un intervento istituzionale sollecito e uniforme, al fine di garantire l'equità di accesso alle cure e prevenire gli effetti dannosi connessi a ritardi diagnostici; è quindi essenziale procedere alla conclusione del processo di aggiornamento del *panel* di *screening*, nonché alla tempestiva definizione della tariffa nazionale correlata all'aggiornamento dei LEA, in modo da assicurare pari diritti alle famiglie e ai nuovi nati su tutto il territorio nazionale, si chiede di sapere: quale sia lo stato dell'*iter* di aggiornamento del *panel* nazionale dello *screening* neonatale esteso (SNE), in attuazione della legge n. 167 del 2016, con riferimento alla piena integrazione dello *screening* per l'Atrofia muscolare spinale (SMA) tra le prestazioni obbligatorie; quali siano le tempistiche previste per la conclusione dell'*iter* di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in particolare con riguardo alla definizione di una tariffa unica a livello nazionale per lo *screening* della SMA, così da garantire uniformità, equità e tutela effettiva dei diritti di tutte le famiglie e dei neonati su tutto il territorio italiano.

(3-02120)

[TAJANI](#), [MARTELLA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [ROJC](#), [LOSACCO](#), [ROSSOMANDO](#), [MANCA](#), [MISIANI](#), [FINA](#), [VERINI](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [DELRIO](#), [VERDUCCI](#), [IRTO](#), [ALFIERI](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi di procedure automatizzate, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, procede alla liquidazione delle imposte sul reddito spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, mentre ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, avvalendosi sempre di procedure automatizzate, procede entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo alla liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione presentata dai contribuenti;

tali attività svolte dall'Agenzia delle entrate risultano fondamentali per la tenuta delle entrate pubbliche e per il recupero delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto dichiarate dal contribuente, ma non versate spontaneamente dallo stesso;

la Corte dei conti, nei due ultimi volumi che accompagnano la Relazione sul rendiconto generale dello Stato del 2024 e del 2025, ha evidenziato un preoccupante *trend* sul fronte dell'evasione e dell'elusione fiscale determinato dal comportamento di un numero sempre più consistente di contribuenti, che, pur presentando la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, non provvedono al

versamento in maniera spontanea di quote rilevanti delle imposte dovute e dichiarate;
nella relazione sul rendiconto generale dello Stato del 2024, la Corte dei conti ha evidenziato che nel triennio 2019-2021, a fronte delle somme richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate a seguito delle suddette procedure automatizzate di liquidazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, pari a 53.510 milioni di euro, risultano effettivamente incassati soltanto 8.677 milioni, pari al 16 per cento di quanto dovuto. Le somme non incassate, a seguito delle procedure automatizzate di controllo, sono state successivamente iscritte a ruolo ed affidate all'Agenzia della riscossione entrate per il loro incasso per un ammontare complessivo pari a 32.976 milioni di euro;
nella relazione sul rendiconto generale dello Stato del 2025, la Corte dei conti ha evidenziato, confermando il *trend* dell'anno precedente, che solo il 17,7 per cento degli importi dell'evasione scoperta si è tradotta in incassi effettivi da parte dell'Erario. A fronte di 72,3 miliardi accertati nel 2024, sono stati versati concretamente 12,8 miliardi. All'interno del dato generale emerge che le iscrizioni a ruolo (le cartelle esattoriali vere e proprie) vedono un incasso fermo al 3,1 per cento: 40,7 miliardi sono gli importi accertati e solo 1,3 miliardi quelli versati;
tali dati contribuiscono alla crescita del "magazzino" delle somme non riscosse dall'agente della riscossione, che si aggira intorno ai 1.200 miliardi di euro come evidenziato in più occasioni dalla stessa Corte dei conti;
come si evince dai dati richiamati il sistema di riscossione delle entrate tributarie relativamente alle somme dichiarate e non versate spontaneamente dai contribuenti presenta evidenti criticità, come testimoniato dalle basse somme riscosse a seguito delle procedure automatizzate e delle successive riscossioni a mezzo ruolo, compromettendo da un lato le entrate disponibili e dall'altro ampliando sempre di più il "magazzino" dell'Agenzia della riscossione entrate;
come evidenziato dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2024 tale "preoccupante fenomeno dovrebbe formare oggetto di attenta analisi, essendo probabile una loro correlazione a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva",
si chiede di sapere:
in conseguenza dei fatti esposti in premessa e alla luce dell'imminente approvazione della legge di bilancio 2026/2028, che dovrebbe accogliere la "rottamazione - quinquies" quali siano gli interventi più urgenti che si intendono adottare per bloccare questi effetti negativi sul fronte della riscossione delle entrate tributarie e sul continuo aumento del "magazzino" dell'ente riscossore;
quali interventi normativi il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare il sistema della comunicazione di irregolarità emerse a seguito di procedure automatizzate, al fine di ridurre l'entità delle somme che, non versate spontaneamente dai contribuenti, finiscono per essere iscritte a ruolo e affidate all'Agenzia della riscossione entrate.

(3-02121)

[TURCO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, è condizione necessaria per l'esercizio degli impianti industriali a maggiore impatto ambientale ed impone l'obbligo di presentare una relazione di riferimento sullo stato delle matrici ambientali a norma dell'articolo 29-*ter* del medesimo decreto, nonché l'adozione delle misure di ripristino in caso di cessazione dell'attività;

il decreto ministeriale 26 maggio 2016, n. 141 detta i criteri da considerare nella determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie previste dal comma 9-*septies* dell'art. 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, a favore delle autorità competenti, da fornire entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, per assicurare l'adempimento dell'obbligo di adottare misure di ripristino ambientale e messa in sicurezza dei siti contaminati alla cessazione dell'attività soggette ad AIA;

considerato che:

con riferimento al complesso industriale ex ILVA di Taranto (Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria), il decreto direttoriale n. 436 del 2025 ha disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, fissando la durata dell'autorizzazione in 12 anni e approvando un piano di monitoraggio e

controllo aggiornato da ISPRA;

risulta, inoltre, che il Ministero dell'ambiente abbia recentemente diffidato i commissari straordinari, in quanto alcune garanzie finanziarie relative alla tutela ambientale e sanitaria e alla gestione della discarica di Cava Mater Gratiae risultavano scadute, con conseguente mancanza di copertura economica degli obblighi connessi;

la determinazione puntuale dell'entità delle garanzie finanziarie richieste con la nuova AIA è elemento fondamentale per assicurare la copertura economica degli obblighi di ripristino, bonifica e tutela sanitaria, e rappresenta una condizione di trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini di Taranto e dell'intera collettività,

si chiede di sapere:

quale sia l'entità complessiva delle garanzie finanziarie richieste ai commissari straordinari/gestore nell'ambito del rinnovo dell'AIA rilasciata con decreto direttoriale n. 436/2025;

attraverso quali strumenti finanziari (fidejussioni, polizze, fondi vincolati) tali garanzie siano state o debbano essere costituite;

se le garanzie siano state effettivamente presentate, accettate e rese operative dall'autorità competente, e con quali tempistiche;

se il Ministro in indirizzo ritenga che tali garanzie finanziarie siano adeguate e proporzionate alla complessità e al rischio ambientale del sito ex ILVA e delle discariche collegate;

quali iniziative intenda assumere per garantire la piena copertura economica degli obblighi di ripristino e bonifica anche in caso di cessazione dell'attività produttiva o di insolvenza del gestore.

(3-02122)

[DURNWALDER](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 64 (rubricato "Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile") del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto, con i commi da 6 a 10, una misura agevolativa volta ad incentivare l'acquisto della "prima casa" da parte di giovani *under* 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro annui consistente:

per le compravendite non soggette a IVA, nell'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;

in caso di atto soggetto a IVA, nel riconoscimento di un credito d'imposta pari all'ammontare dell'IVA corrisposta;

nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

la normativa in oggetto non prevede, quale condizione necessaria, né la presentazione dell'attestazione ISEE contestualmente all'atto notarile, né il possesso della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) alla data della stipula;

sono stati segnalati casi in cui l'Agenzia delle entrate ha negato l'agevolazione a giovani acquirenti esclusivamente per l'assenza del documento ISEE allegato all'atto o perché riferito a un anno precedente, nonostante nell'atto fosse stata richiesta l'agevolazione e fossero rispettati i criteri ai fini ISEE;

in diversi casi, i contribuenti hanno prodotto atti notarili integrativi con ISEE aggiornato, ma l'amministrazione ha comunque rigettato le richieste richiamando quanto indicato nella circolare n. 12 del 14 ottobre 2021, secondo la quale "non sia possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità retroattiva, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto";

considerato che l'ISEE rappresenta una "fotografia" della situazione reddituale e patrimoniale riferita a un anno determinato, ed è dunque verificabile in relazione alla data del rogito anche in un momento successivo;

rilevato che:

la Corte di giustizia tributaria del Lazio - sezione XI, con sentenza n. 1329 del 25 febbraio 2024

(udienza del 24 gennaio 2024), ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, affermando che l'art. 64, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede la decadenza dalle agevolazioni solo in caso di insussistenza sostanziale dei requisiti anagrafici ed economici richiesti dalla legge, e non per la mera mancata indicazione formale degli stessi;

la medesima sentenza ha evidenziato che: l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di effettuare controlli successivi sulla base dei dati autodichiarati dal contribuente; le circolari sono atti amministrativi generali non vincolanti né per il contribuente né per il giudice, e non possono imporre obblighi non previsti dalla legge, né attribuire conseguenze sfavorevoli all'inadempimento di prescrizioni meramente formali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per chiarire in modo definitivo l'ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame, al fine di garantire uniformità di interpretazione e tutelare i giovani acquirenti in possesso dei requisiti di legge, evitando che vengano ingiustamente esclusi dal beneficio per mere irregolarità formali non previste espressamente dalla normativa vigente.

(3-02123)

[PELLEGRINO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

recentemente, da fonti di stampa, è emerso il caso del gruppo "Facebook" denominato "Mia Moglie", che, prima di essere disabilitato, contava oltre 32.000 iscritti e rappresentava un vergognoso contenitore di violenza di genere, in cui venivano pubblicate fotografie di donne, spesso in momenti di intimità o in abiti succinti, a loro insaputa, accompagnate da commenti sessisti e volgari;

alcuni esponenti politici hanno formalizzato una denuncia-querela per il reato di diffamazione aggravata a mezzo *internet* nei confronti degli amministratori e degli utenti identificabili del gruppo, sottolineando la gravità della violazione della dignità e dei diritti delle donne coinvolte;

il gruppo ha suscitato un'ampia ondata di indignazione, richiedendo un intervento tempestivo da parte delle istituzioni, la chiusura immediata della piattaforma da parte di META e il monitoraggio di altri gruppi simili;

considerato che:

è fondamentale garantire un ambiente *on line* sicuro e rispettoso, in cui non si tollerino comportamenti che umiliano e oggettificano le persone, in particolare le donne, e che promuovono una cultura di violenza e sessismo;

le istituzioni hanno il dovere di intervenire attivamente contro la violenza di genere, anche in rete, e di sostenere le vittime di tali atti, garantendo che i responsabili siano identificati e perseguiti,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo stia intraprendendo per garantire la sicurezza delle donne *on line* al fine di prevenire la diffusione di contenuti violenti e sessisti sui *social media* e se siano previste misure per monitorare e intervenire su chi promuove *on line* comportamenti misogini che violano i diritti fondamentali delle persone.

(3-02124)

[PELLEGRINO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

Amerigo De Grazia, ex deputato dell'Assemblea nazionale e noto oppositore del regime di Nicolas Maduro, è stato arrestato il 7 agosto 2024 e successivamente detenuto in condizioni estremamente problematiche presso l'Helicoide, una struttura che ha ricevuto ampie segnalazioni per violazioni dei diritti umani;

De Grazia ha subito accuse che molti considerano infondate e motivate da ragioni politiche, come è accaduto per altri *leader* dell'opposizione detenuti in Venezuela;

la sua detenzione ha suscitato preoccupazioni non solo per la situazione politica del Venezuela, ma anche per le gravi condizioni di salute in cui si trovava, richiedendo interventi urgenti da parte delle autorità italiane;

lo scorso 24 agosto, De Grazia e Margarita Assenza sono stati finalmente liberati, un risultato che ha sollevato grande sollievo tra i familiari e la comunità italiana;

considerato che secondo l'interrogante:

è fondamentale comprendere quali siano state le azioni diplomatiche e le strategie adottate dalla

Farnesina e dalle istituzioni italiane per favorire la liberazione di De Grazia e Assenza;
è essenziale garantire che altri cittadini italiani ed italo venezuelani come Alberto Trentini, Perkins Rocha, William Davila, Jesus e Biagio Pileri, Rita Capriti e Antonio Calvino, attualmente detenuti in Venezuela, ricevano la stessa attenzione e supporto per la loro liberazione;
risulta necessario monitorare attivamente le condizioni di detenzione e di salute dei nostri connazionali, non solo in Venezuela, ma in qualunque altra Nazione essi siano imprigionati, assicurando che i loro diritti siano rispettati e che ricevano le cure necessarie,

si chiede di sapere:

quali siano le principali azioni perseguite dal Ministero degli affari esteri e dalle istituzioni italiane per favorire la liberazione di Amerigo De Grazia e Margarita Assenza;

quale sia la strategia globale intrapresa dal Ministero a tutela dei nostri connazionali nei casi di detenzione in Nazioni estere per prevenire violazioni dei diritti umani;

quali siano le iniziative per monitorare le condizioni di detenzione e di salute dei nostri connazionali, per la tutela dei loro diritti.

(3-02125)

[ZAMPA](#), [ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* -
Premesso che:

l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è un ente di diritto pubblico, competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, che opera in autonomia, trasparenza ed economicità, sotto la direzione e la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze;

AIFA collabora con le Regioni, l'Istituto superiore di sanità, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni dei pazienti, i medici, le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo del settore e svolge tutte le attività legate al processo regolatorio relative al farmaco, dalla registrazione e autorizzazione all'immissione in commercio al controllo delle officine produttive e della qualità di fabbricazione; dalla verifica della sicurezza e appropriatezza d'uso alla negoziazione del prezzo, dall'attribuzione della fascia di rimborsabilità alle attività di *Health Technology Assessment* (HTA);

l'utilizzo dei medicinali è un indicatore di salute, equità ed economico importante così come la responsabilità di chi ne assicura la conoscenza;

durante il corso degli anni l'AIFA ha provveduto a pubblicare *report* periodici e aggiornamenti sull'andamento dei consumi e della spesa farmaceutica rendendo un servizio decisamente importante per le amministrazioni regionali e per gli operatori sanitari dedicati a osservare i consumi dei medicinali;

fin dai primi anni 2000, l'Osservatorio nazionale dei medicinali (OsMed) è diventato un punto di riferimento, capace di fornire periodicamente dati sempre più dettagliati a tutti gli attori del settore farmaceutico, pubblico e privato, essenziali per studiare e programmare interventi regolatori;

i dati della farmaceutica e il loro andamento sono stati spesso utilizzati come indicatore diretto o indiretto dello stato di salute nel nostro Paese, anche dalla stampa non specializzata. Tale servizio, infatti, rappresenta un *unicum* a livello europeo, almeno per quanto riguarda gli ambiti regolatori, che normalmente non hanno un osservatorio così attivo e capace di fornire analisi e dati di *drug utilization*; negli ultimi anni, il flusso di queste informazioni aggiornatesi è prima ridotto fino a praticamente scomparire. A settembre 2025, infatti, il sito AIFA riporta la versione interattiva e la reportistica dei dati OsMed (il *report* annuale) fermi al 2023, mentre il monitoraggio della spesa, i dati principali di spesa e i consumi per Regione sono aggiornati a dicembre 2024;

la mancanza di questo servizio è particolarmente gravosa per le amministrazioni regionali, in quanto è difficile pensare di intervenire verso un qualsiasi scostamento di spesa o consumi al termine dell'anno in corso;

la disponibilità e l'aggiornamento costante di dati nel settore della farmaceutica è un fattore importante per qualsiasi azione di governo dell'area;

considerato che in un tempo in cui si parla sempre più spesso di "*real world data*" la distanza temporale del dato tra quanto accade e quanto si riesce a documentare può fare la differenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e se siano stati informati sui motivi relativi all'attuale mancanza di dati;

se, ed eventualmente tramite quali iniziative, intendano ovviare a tale situazione, poiché è fondamentale che chi ha responsabilità di sorveglianza e indirizzo sulle attività dell'AIFA sia consapevole dei rischi di ricadute negative derivanti dal mancato controllo della spesa.

(3-02126)

[ZAMPA](#), [CAMUSSO](#) - *Ai Ministri della salute e per le disabilità*. - Premesso che:

con il decreto-legge 22 marzo n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono state introdotte misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS);

nonostante la predetta legge sia entrata in vigore da oltre tre anni, ad oggi, non risultano attivati i servizi di interpretariato e di assistenza comunicativa negli ospedali, al fine di garantire il dovuto diritto alla salute alle persone con disabilità uditiva;

considerato che:

le esigenze delle persone sorde non sono un problema di dipendenza o pietismo, ma un diritto all'uguaglianza di accesso ai servizi;

il tema dell'accessibilità negli ospedali per le persone sorde riguarda principalmente l'eliminazione delle barriere comunicative e la garanzia di un accesso equo ai servizi sanitari;

per rendere gli ospedali più accessibili è necessario fornire interpreti LIS, garantire sistemi di comunicazione alternativi come il testo scritto o video con sottotitoli, formare il personale sanitario all'uso della lettura labiale e creare ambienti che favoriscano l'inclusione, come la riduzione del rumore di fondo;

la presenza di interpreti in lingua dei segni italiana è fondamentale, specialmente in situazioni di emergenza o per spiegare dettagli medici complessi e, per chi non la conoscesse, è fondamentale fornire informazioni scritte e usare gesti semplici che possono aiutare a integrare la comunicazione, specialmente con persone non abituate alla LIS;

per una maggiore serenità del paziente e per garantire una corretta comunicazione, è importante fornire video con sottotitoli e trascrizioni, ridurre il rumore di fondo per aiutare chi usa protesi o impianti cocleari, e offrire sistemi di allerta visiva (luci lampeggianti) al posto di quelli acustici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano in grado di fornire un aggiornamento puntuale sulla situazione attuale negli ospedali in relazione alla problematica riportata in premessa;

se non ritengano necessario disporre puntuali verifiche al fine di garantire l'accesso agli ospedali alle persone sorde secondo modalità e procedure prive di barriere comunicative e rispettose del diritto all'uguaglianza;

se e quali misure intendano assumere per rendere la degenza ospedaliera delle persone con disabilità uditiva il più possibile agevole.

(3-02127)

[GASPARRI](#), [TREVISI](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:

l'accesso alla formazione superiore è al centro dell'azione politica e strategica del Governo e, in particolare, del Ministero dell'università e della ricerca, che ha posto in essere importanti interventi di supporto e di sostegno, anche economico, in favore delle fasce più deboli, per garantire concretamente il diritto allo studio delle nuove generazioni, ponendo le basi per un'università realmente inclusiva, fondata sulla valorizzazione del merito e sull'uguaglianza delle opportunità;

lo dimostra, d'altra parte, la recente approvazione della riforma delle modalità di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, che rappresenta un autentico cambio di paradigma per gli studenti, le loro famiglie e per le stesse università. Con l'introduzione del semestre aperto, il sistema universitario assume la responsabilità di formare le studentesse e gli studenti dentro i propri cancelli e di valutarli con esami di profitto. Tale scelta restituisce centralità alla preparazione delle università, garantendo un

modello più adeguato, trasparente e orientato alla qualità della formazione;
d'altra parte, affinché sia garantito il diritto allo studio occorre proteggere le risorse finanziarie investite, assicurando la legalità nel loro utilizzo e nella successiva fruizione;
la tutela del merito e della legalità è, quindi, condizione imprescindibile per rafforzare la fiducia degli studenti e delle famiglie nel sistema universitario e nella formazione come opportunità di crescita e di sviluppo del Paese;
di recente è emerso che alcune società private pubblicizzano corsi a pagamento con l'illusoria promessa di assicurare il superamento del semestre aperto di Medicina, prospettando percentuali di successo prive di qualsiasi fondamento. Allo stesso tempo, in diverse città italiane (da Ancona a Torino con l'operazione "Fake Home") le indagini svolte dalla Guardia di finanza hanno fatto emergere irregolarità e tentativi di frode da parte di soggetti non legittimati per ottenere borse di studio, anche attraverso documentazione falsificata e requisiti abitativi inesistenti, sottraendo, di fatto risorse pubbliche agli studenti realmente meritevoli. Si tratta di vicende che dimostrano l'urgenza di presidiare con fermezza i principi di legalità, equità e tutela del merito,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per proseguire nell'azione di rafforzamento del diritto allo studio, mediante strumenti efficaci di tutela della legalità, criteri meritocratici e trasparenti per l'accesso alle opportunità formative, affinché gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano concretamente raggiungere i più elevati gradi di istruzione, sulla base delle vocazioni personali.

(3-02128)

[NAVE](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il *bonus* ricerca e sviluppo (credito d'imposta ricerca & sviluppo) è stato pensato come leva fondamentale per la crescita dell'Italia proprio per incentivare l'innovazione e per rendere competitive le imprese sul piano internazionale;

la normativa vigente prevede tra i requisiti fondamentali per l'ammissibilità del credito il carattere della "novità assoluta" del progetto o dell'attività di ricerca;

considerato che:

recenti interpretazioni restrittive e la prassi seguita in alcuni controlli fiscali hanno messo in discussione tale requisito, generando contenziosi tra aziende e amministrazioni finanziarie, in quanto molte aziende si sono viste, in sede di verifiche fiscali, contestare il diritto al *bonus* ricerca, pur avendo investito in progetti effettivamente innovativi;

numeroso imprese, specie le piccole medie imprese, rischiano l'esclusione dal beneficio per progetti di ricerca effettivamente innovativi, ma non qualificati come "nuovi" in termini assoluti o rispetto al panorama internazionale;

considerato, inoltre, che a parere dell'interrogante la mancanza di chiarezza normativa e la conseguente ambiguità normativa può avere paradossalmente l'effetto di paralizzare proprio quelle imprese che hanno scommesso sull'innovazione e sulla ricerca nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno chiarire e definire il significato, nonché l'ambito applicativo del requisito della "novità assoluta", ai fini del riconoscimento del *bonus* ricerca;

se intenda intervenire con urgenza per rivedere tale requisito in modo da favorire una lettura più aderente e coerente alla realtà operativa delle imprese italiane, in particolare delle PMI;

quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire certezza del diritto, tutela della buona fede dei contribuenti e continuità degli incentivi alla ricerca e innovazione con riferimento anche alle aziende che hanno investito già in progetti innovativi, confidando nella normativa vigente relativa al credito d'imposta ricerca & sviluppo;

se non ritenga necessario istituire un tavolo tecnico permanente tra Agenzia delle entrate, imprese ed operatori del settore per definire criteri condivisi e promuovere una corretta applicazione degli incentivi.

(3-02129)

(già 4-02327)

[ZEDDA](#), [SATTA](#), [MALAN](#), [DE CARLO](#), [POGLIESE](#), [AMIDEI](#), [ANCOROTTI](#), [FALLUCCHI](#), [MAFFONI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

lo stabilimento Rheinmetall di Domusnovas (RWM Italia), situato nel sud della Sardegna, ospita un impianto di produzione di esplosivi ad alto potenziale di strategica importanza per l'Italia e per l'Europa, costituendo un *unicum* senza equivalenti per la difesa europea, fornendo, altresì, un contributo rilevante al sostegno dell'Ucraina;

Domusnovas rappresenta un importantissimo sito dedicato al caricamento di proiettili d'artiglieria da 155 mm, tipologia di munizionamento oggi tra le più richieste sul mercato, con una capacità produttiva che si basa su attrezzature avanzate e personale qualificato, garantendo flessibilità e sistemi di alta qualità;

negli ultimi anni l'andamento occupazionale è stato fortemente positivo, passando dalle 116 unità nel 2021 a 527 addetti nel 2025, con la possibilità di crescita ulteriore, a fronte di prospettive economiche concrete nel settore della difesa e della sicurezza; sono in corso prospettive di rafforzamento produttivo con i nuovi reparti R210 e R220, che, una volta operativi, potrebbero portare l'occupazione complessiva a circa 625 unità;

la forza lavoro impiegata risulta altamente qualificata e distribuita su reparti a elevato contenuto tecnico, quali produzione, *operations*, logistica, qualità, amministrazione, sicurezza e ricerca e sviluppo; si tratta di posti di lavoro di alta qualità e ben retribuiti, che assumono un significato ancora più rilevante in un territorio come il Sulcis-Iglesiente, tra le province più povere d'Italia, in cui circa il 20 per cento dei dipendenti risultava impiegato in aziende locali in crisi;

il radicamento territoriale dell'impianto è particolarmente significativo, con la gran parte dei dipendenti provenienti dai comuni del Sulcis-Iglesiente e un impatto diretto sullo sviluppo locale e sui comuni della zona;

nonostante l'esito positivo dell'istruttoria sulla compatibilità ambientale, perdura il silenzio della Regione Sardegna sulle procedure autorizzative relative all'ampliamento dello stabilimento, concluse nel marzo 2025 e oggetto di ricorso da parte della società avviato in data 1° luglio 2025;

tale stallo rallenta e compromette investimenti già realizzati e nuove assunzioni, con conseguenze negative per il territorio e per il rafforzamento della filiera nazionale ed europea della difesa,

si chiede di sapere se e in quale modo il Governo intenda sollecitare la Regione Sardegna a superare l'attuale situazione di stasi, al fine di consentire l'avvio dei nuovi reparti e favorire così l'aumento occupazionale nello stabilimento Rheinmetall di Domusnovas, con positive ricadute sull'area del Sulcis-Iglesiente, valorizzando al contempo il ruolo del sito sia nella filiera della difesa sia nel supporto all'Ucraina.

(3-02131)

[MAGNI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

in data 2 settembre 2025, l'azienda Yoox, colosso dello *shopping online*, ha comunicato ai sindacati l'avvio della procedura di licenziamento, dichiarando 211 dipendenti in esubero su un organico di 1.091 lavoratori presenti in tutta Italia;

in particolare, i lavoratori a rischio sono concentrati soprattutto a Bologna (circa 165 dipendenti) e a Milano;

l'azienda avrebbe motivato tale scelta dichiarando una riduzione dei ricavi di circa 191 milioni di euro nell'ultimo esercizio e perdite complessive superiori a 2 miliardi di euro negli ultimi due anni;

in realtà, il dato più rilevante è rappresentato dalla riorganizzazione imposta dalla nuova proprietà LuxExperience, che prevede una riduzione ed un accentramento delle funzioni attualmente svolte da Yoox a livello di gruppo; l'azienda ha inoltre comunicato di non voler ricorrere ad ammortizzatori sociali, qualificando gli esuberanti come strutturali e definitivi;

peraltro, come anche anticipato alla data di formalizzazione della procedura di licenziamento collettivo, la probabilità dell'utilizzo delle videocchiate per le relative comunicazioni, è poi divenuta una certezza: è questo il caso, ad esempio, della dipendente Viorita Pirtac che, dopo 23 anni passati in azienda, ovvero sin dalle origini della stessa, ha in tal modo appreso del suo licenziamento;

come anche segnalato dai sindacati, è evidente che l'azienda non abbia adempiuto agli obblighi di legge in materia di comunicazioni preventive sullo stato di crisi e, oltre ad essere particolarmente grave che la procedura di licenziamento sia stata attivata senza alcun preavviso e senza accesso a nessun ammortizzatore sociale, è purtroppo anche sempre più frequente; quella di Yoox non può che configurarsi quale ulteriore drammatica vicenda rispetto alla quale non può che emergere quanto non si voglia procedere ad una seria politica industriale, si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto riferito in premessa e, in particolare, se non ritenga di intervenire al più presto con iniziative per scongiurare i licenziamenti annunciati dall'azienda Yoox, tutelando occupazione e produzione, ivi compresa la convocazione immediata di un tavolo di confronto.

(3-02132)

[BERGESIO](#), [ROMEO](#), [GERMANÀ](#), [MINASI](#), [POTENTI](#), [CANTÙ](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

i dispositivi elettronici di controllo della velocità (autovelox) hanno la finalità di limitare gli incidenti stradali nelle zone più sensibili e a rischio delle strade; tuttavia, occorre evitare che si trasformino in una vessazione per gli automobilisti, che spesso incorrono in pesanti contravvenzioni e sanzioni, a causa di sistemi di controllo disseminati nei punti meno opportuni e i cui parametri tecnici di rilevamento sono poco chiari;

da oltre un decennio si attende una disciplina di armonizzazione e chiarezza rispetto all'utilizzo di tali dispositivi e recenti pronunce della Corte di cassazione, che hanno stabilito la contestabilità delle sanzioni derivanti da dispositivi non "omologati", ma solamente approvati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno reso quanto mai urgente intervenire per definire un quadro normativo certo sulla materia, a beneficio di tutti gli utenti e delle stesse amministrazioni locali;

il Ministro in indirizzo, sin dal suo insediamento, si è attivato sulla questione con diversi provvedimenti normativi, nonché con l'istituzione di un tavolo tecnico, che ha visto la partecipazione anche dell'ANCI e degli altri Ministeri competenti, volto a definire criteri chiari e univoci sui requisiti di omologazione dei dispositivi. Dal tavolo è emersa la necessità di procedere, per la prima volta, a un censimento di tutti i dispositivi presenti sul territorio nazionale;

un emendamento della Lega approvato alla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, ha stabilito l'obbligo per i Comuni e per gli altri enti accertatori di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli autovelox presenti sul proprio territorio, comunicazione che è necessaria ai fini del loro utilizzo. Per l'attuazione della disposizione è previsto un termine di sessanta giorni per l'emanazione del decreto, che deve istituire la piattaforma digitale su cui verranno raccolte le informazioni fornite dagli enti competenti;

su organi di stampa, con notizie che sembrano agli interroganti più volte a generare il panico che a fornire informazioni, è stato affermato che dal 18 ottobre 2025 tutti gli autovelox non censiti dovranno essere disattivati, indipendentemente dall'omologazione o dalla loro posizione,

si chiede di sapere quali siano le azioni intraprese dal Ministro in indirizzo in merito al censimento degli autovelox e quali ulteriori iniziative intenda adottare per procedere ad un riordino della disciplina relativa ai dispositivi in esame, al fine di garantirne un uso responsabile, trasparente e realmente commisurato allo scopo.

(3-02133)

[ALFIERI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#), [PARRINI](#), [MANCA](#), [CAMUSSO](#), [MARTELLA](#), [VERDUCCI](#), [BAZOLI](#), [VERINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [TAJANI](#), [ZAMPA](#), [BASSO](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:

nei giorni scorsi, diversi organi di stampa nazionali hanno riportato la notizia della presenza in Italia, in particolare in Sardegna e nelle Marche, di gruppi consistenti di cittadini israeliani identificati come appartenenti alle Forze di Difesa Israeliane (IDF), ospitati in strutture alberghiere e *resort*, con un apparato di protezione rafforzato da parte delle forze dell'ordine italiane;

in parallelo, organizzazioni della società civile hanno manifestato preoccupazioni e contestazioni pubbliche rispetto a tale presenza, sottolineando l'inopportunità che militari reduci dal conflitto in

corso nella Striscia di Gaza possano soggiornare in Italia in gruppi organizzati, con protezione aggiuntiva, in un contesto segnato da gravi e sistematiche violazioni del diritto internazionale denunciate dalle Nazioni Unite e da numerose organizzazioni internazionali;

la presenza sul territorio nazionale di gruppi organizzati di militari stranieri non può essere equiparata a normali flussi turistici e richiede chiarimenti sulle procedure di ingresso, soggiorno e tutela garantite dalle autorità italiane;

la mancanza di una comunicazione ufficiale sul punto solleva interrogativi sul piano della trasparenza istituzionale, della sicurezza nazionale e della coerenza della politica estera italiana;

appare opportuno chiarire se i soggetti ospitati siano effettivamente militari in servizio attivo o personale civile, e in che modalità siano stati autorizzati tali soggiorni;

considerato che:

nel corso del *meeting* informale dei ministri degli Esteri dell'UE a Copenaghen del 30 agosto 2025, l'Italia si è schierata contro le richieste di diversi Paesi (Irlanda, Spagna, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi), che spingono per l'adozione di sanzioni economiche significative contro il Governo israeliano, come la sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele, la fine della cooperazione accademica e tecnologica nell'ambito del programma "Horizon Europe" e restrizioni su fondi di ricerca;

il Governo spagnolo, in data 8 settembre 2025, ha annunciato l'adozione di un pacchetto di nove nuove misure restrittive nei confronti di Israele, fra cui il divieto di ingresso nel Paese per persone direttamente coinvolte nelle operazioni militari a Gaza e il divieto di utilizzo di porti e aeroporti spagnoli per transiti di armi e combustibili destinati a Israele;

l'Italia, pur non avendo adottato le stesse misure restrittive annunciate dal Governo spagnolo, è vincolata al rispetto del diritto internazionale umanitario e delle convenzioni sui diritti umani, e deve dunque valutare con attenzione l'opportunità politica e diplomatica di ospitare membri dell'IDF nel territorio nazionale alla luce delle continue violazioni del diritto internazionale poste in essere nei confronti della popolazione civile palestinese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;

quali misure di sicurezza e tutela delle strutture ospitanti siano state predisposte dalle forze dell'ordine e per quali ragioni e in base a quale valutazione sia stato disposto, ove confermato, un servizio di protezione da parte delle forze dell'ordine italiane.

(3-02134)

[BOCCIA](#), [MISIANI](#), [MARTELLA](#), [D'ELIA](#), [VERINI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

secondo i dati ISTAT pubblicati il 6 agosto 2025, nel cumulo dei primi sei mesi del 2025, l'indice della produzione industriale, nel suo complesso, ha registrato un calo del 9,4 per cento. Nello stesso periodo, il settore *automotive* ha registrato un decremento del 19,8 per cento. Nello specifico, l'indice della produzione di autoveicoli (cod. ATECO 29.1) è risultato in calo del 18,1 per cento nel mese e del 26,8 per cento nel cumulo; l'indice della produzione di carrozzerie R&S (cod. ATECO 29.2) è diminuito dello 0,5 per cento nel mese e incrementato del 4,5 per cento nel cumulo; l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (cod. ATECO 29.3) è cresciuto dello 0,5 per cento nel mese e calato del 12,6 per cento nel cumulo;

sempre secondo ISTAT, il fatturato del settore *automotive*, a livello tendenziale, ha registrato una variazione negativa del proprio indice dell'1,9 per cento nel mese di giugno 2025, con un decremento delle commesse del mercato interno (meno 4 per cento) e un incremento in quelle estere (più 0,3 per cento). Nel cumulo la variazione del fatturato totale risulta calata del 12,3 per cento, a fronte di un meno 15,8 per cento sul mercato interno e meno 9,3 per cento sul mercato estero;

i dati raccolti, i dati di produzione di auto in Italia nei primi sei mesi del 2025 si sono fermati a 123.905 unità, registrando un calo del 33,6 per cento, con la proiezione del risultato annuale che si stima di essere di appena 250.000 vetture. Al ritmo di produzione attuale, l'Italia non può più considerarsi, come in passato, una potenza industriale in campo automobilistico e più in generale dell'

automotive;

secondo i dati dell'OICA, nel 2024 la Germania ha prodotto 4.069.222 vetture, la Spagna 1.918.244, la Repubblica Ceca 1.452.881, la Slovacchia 993.000, la Francia 910.243, la Romania 560.012 e l'Ungheria 437.000. L'Italia con 309.750 vetture è a rischio di un clamoroso sorpasso anche da parte del Portogallo con 261.000 unità prodotte;

tutti i principali stabilimenti di produzione di autovetture hanno ritmi di produzione bassi e lunghe fasi di chiusura temporanea. Nello stabilimento torinese Stellantis di Mirafiori, che rappresenta idealmente la bandiera della produzione automobilistica in Italia, nel primo semestre 2025, sono state prodotte 15.315 unità, in calo del 21,5 per cento rispetto alle 19.510 del 2024 e del 56,3 per cento rispetto alle 35.014 del 2021. Dal punto di vista occupazionale, dopo le 610 uscite incentivate annunciate a luglio scorso, il predetto stabilimento impiega ora 2.100 addetti a cui, nel periodo dal 1° settembre 2025 al 31 gennaio 2026, è stato prolungato il contratto di solidarietà con taglio del monte ore fino all'80 per cento;

nello stabilimento di Cassino, nel primo semestre 2025, sono state prodotte 10.500 unità, in calo del 34 per cento rispetto alle 15.900 del 2024 e del 54,3 per cento rispetto alle 22.966 del 2021. A seguito dell'ultimo piano di esuberi, il livello di occupati diretto dello stabilimento è sceso a 2.400, un numero in forte calo rispetto ai circa 4.500 del 2019 e ai 5.000 di dieci anni fa. Nei primi sei mesi del 2025 si sono registrate oltre 50 giornate di fermo produttivo, con circa 700 lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Nello stabilimento si lavora su un solo turno;

lo stabilimento di Pomigliano d'Arco Stellantis, che rappresenta da solo il 64 per cento della produzione nazionale di auto, ha chiuso il primo semestre 2025 con 78.975 vetture prodotte, in calo del 24 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. La FIAT Panda, con 67.500 unità, resta il modello trainante, coprendo da sola il 54 per cento della produzione auto in Italia, ma anche su questo modello si registra una flessione del 15 per cento rispetto al primo semestre 2024. Il calo produttivo invece è netto per Alfa Romeo Tonale, con solo 10.115 unità (meno 20 per cento), mentre Dodge Hornet registra un crollo a 1.360 unità (meno 90 per cento). Alla scadenza di un biennio di cassa integrazione ordinaria, lo stabilimento ha ottenuto la proroga in deroga del contratto di solidarietà per tutti i 3.750 operai, fino al 7 settembre 2026 e con una riduzione dell'orario di lavoro fino al 75 per cento;

lo stabilimento di Melfi, nel primo semestre 2025, ha prodotto 19.070 unità, in calo del 59,4 per cento rispetto alle 47.020 del 2024 e dell'83 per cento rispetto alle 112.796 del 2021. Quello che per anni è stato considerato il gioiello industriale italiano è ora in una fase di difficile transizione. Nel primo semestre del 2025 si sono registrati 25 giorni di fermo collettivo gestiti con contratti di solidarietà. Dal 2021 circa 2.200 lavoratori sono usciti su base volontaria, portando gli occupati a 4.860, con un ulteriore piano di 500 esuberi previsto per l'anno in corso e il rinnovo del contratto di solidarietà fino al 26 giugno 2026, che interesserà 3.888 dipendenti per una percentuale dell'80 per cento;

alla crisi di volumi degli stabilimenti auto di Stellantis si affiancano i problemi di saturazione delle fabbriche di motori come Termoli, dove organizzazioni sindacali e direzione dello stabilimento hanno raggiunto un accordo per un nuovo contratto di solidarietà dal primo settembre 2025 al 31 agosto 2026 e che riguarda tutti gli oltre 1.800 dipendenti del polo. Ad aggravare la situazione è la totale mancanza di prospettive per il progetto della futura *gigafactory* in un primo momento assegnata da ACC (*joint venture* tra Stellantis, Mercedes e Total Energy) al polo molisano e poi bloccata;

nel complesso, il numero dei lavoratori metalmeccanici del gruppo Stellantis che si ritrovano con orari ridotti e stipendi tagliati ha raggiunto la soglia di 7.850 unità. A queste si aggiungono le ricadute occupazionali dell'indotto. La rinnovata richiesta di Stellantis di usare ammortizzatori in più stabilimenti fa emergere in tutta evidenza le gravi difficoltà dell'azienda e, più in generale, del settore *automotive* in Italia;

l'obiettivo di produrre almeno un milione di veicoli in Italia entro il 2030 appare lontano e ormai a forte rischio e le iniziative finora intraprese per il rilancio del settore dell'*automotive* e per la tutela dei relativi livelli occupazionali non hanno prodotto risultati. Pesa sul settore il grave definanziamento del Fondo Automotive ed emerge l'esigenza di un rapido aggiornamento del Piano industriale per il

rilancio del settore. La paventata introduzione di un secondo produttore di auto in Italia è rimasta finora a livello di sottoscrizione di *memorandum*, peraltro con diretti concorrenti dell'industria dell'*automotive* italiana ed europea,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per invertire il *trend* di caduta del settore dell'*automotive* e quante nuove risorse intenda investire per favorirle il rilancio della produzione di vetture negli stabilimenti di Mirafiori, Pomigliano d'Arco, Cassino, Melfi e per il futuro dello stabilimento di Termoli; se non ritenga, a tal fine, necessario convocare tempestivamente un incontro con i vertici del gruppo Stellantis e i sindacati per discutere di nuove strategie industriali che interessano ciascuno degli impianti produttivi che insistono nel territorio italiano;

se intenda fornire aggiornamenti sulla ricerca del secondo produttore in Italia e sugli eventuali sviluppi occorsi ai 4 *memorandum* sottoscritti con importanti case automobilistiche cinesi interessate ad investire in Europa; se in alternativa non ritenga più opportuno attivarsi nelle sedi istituzionali europee al fine di promuovere politiche volte a favorire la filiera dell'*automotive* europeo, con l'obiettivo di una presenza stabile e significativa nel territorio italiano di stabilimenti operativi, di investimenti, di livelli occupazionali, di indotto e componentistica;

se intenda sostenere iniziative condivise con altri Paesi membri in ambito UE finalizzate all'istituzione di un Fondo pluriennale per la competitività europea dedicato a supportare le imprese del settore *automotive* europee alla luce degli obiettivi già fissati nel contesto europeo.

(3-02135)

[PAITA](#), [RENZI](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [SCALFAROTTO](#), [FURLAN](#), [MUSOLINO](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

secondo i recenti dati diffusi dell'ISTAT, il prodotto interno lordo (PIL) è sceso dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente, un dato, di fatto, peggiorativo rispetto alle aspettative, nonostante gli ingenti investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

sempre come riporta l'ISTAT, la contrazione del PIL nel secondo trimestre 2025 è legata in particolar modo al calo del commercio estero, il quale ha infatti avuto un impatto negativo di 0,7 punti, con esportazioni diminuite dell'1,7 per cento: sono risultate inoltre in diminuzione sia i dati dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (meno 0,6 per cento) sia dell'industria (meno 0,3 per cento);

alla luce degli ultimi dati, come riferito dall'ISTAT, la crescita acquisita per il 2025, ossia quella che si otterrebbe se il PIL non registrasse variazioni per la restante parte dell'anno, dovrebbe risultare pari allo 0,5 per cento: se così fosse, si tratterebbe di una crescita minima, che testimonierebbe la totale assenza di politiche economiche e industriali efficaci da parte del Governo;

a livello economico-finanziario si devono altresì tenere in considerazione gli effetti nefasti che i dazi introdotti dall'Amministrazione americana causano all'economia italiana: nonostante le preoccupazioni delle associazioni di categoria e delle imprese, il Ministro in indirizzo non ha in alcun modo proposto una strategia o un piano per compensare la contrazione dell'*export*, lasciando in balia degli eventi i consumatori, i lavoratori e le imprese;

dopo tre anni di azione di governo si registra anche il totale fallimento di ogni prospettiva di salvaguardia del destino dell'ex ILVA di Taranto, nonché l'assenza di un piano industriale capace di tenere insieme decarbonizzazione, garanzia dei livelli occupazionali e rilancio industriale, con le necessarie garanzie ambientali, investimenti sui forni e impianti per il preridotto,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intenda approntare il Ministro in indirizzo per supportare le imprese italiane e favorire la ripresa della crescita alla luce della crisi dei dazi, del PIL negativo, della diminuzione dell'*export*, del blocco del *made in Italy*.

(3-02136)

[ROSA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

nell'ambito dei progetti per l'alta velocità ferroviaria per il Mezzogiorno, il tracciato dei lotti 1B e 1C Romagnano-Buonabitacolo-Praia a Mare, di quasi novantasette chilometri, sarà realizzato in circa sei-otto anni e vedrà l'impiego di quasi ottantacinquemila addetti a tempo pieno;

il lotto C1, in particolare, è costituito da un tratto di circa quarantasei chilometri, di cui trentasette in

galleria, che attraverserà le province di Salerno, Potenza e Cosenza;
secondo il *dossier* di progetto, il cantiere si sviluppa per la maggior parte parallelamente all'autostrada A2 ed alla strada statale 585, i cui flussi di traffico convergeranno sulle strade locali e provinciali, interessando maggiormente l'A2, Autostrada del Mediterraneo, le strade statali 19 e 585, nonché la strada provinciale 13;

in relazione alla realizzazione dei lavori, la relazione di cantierizzazione, allegata al progetto di fattibilità tecnica ed economica, stima un flusso di 130 autocarri al giorno per l'intersezione SS 585 - strada provinciale Lagonegrese Superiore in uscita e 40 in entrata; tali valori parrebbero molto sottostimati: infatti, in una nota del 18 marzo 2025 il Comune di Rivello espone un calcolo (mai smentito da RFI ed Italferr) che porta ad un dato di punta pari a 650 viaggi al giorno di autocarri complessivi in entrata ed uscita, sull'intera tratta della SS 585, dei quali circa 500 interesseranno la sola intersezione tra la suddetta statale e la provinciale Lagonegrese Superiore;

considerato che:

l'area interessata dal progetto è a prevalente vocazione turistica e ha la sua strada d'accesso nella SS 585, oltre a piccole arterie provinciali e comunali, che saranno impegnate dal traffico dei cantieri causando difficoltà per molti anni al traffico locale e turistico, già messo a dura prova dalla vetustà delle strade;

sarebbe auspicabile prevedere una soluzione tecnica per affrontare la problematica evidenziata, si chiede di sapere se e quali rimedi siano previsti prima e durante le fasi di realizzazione dell'opera per evitare eccessivi disagi ai cittadini residenti e difficoltà al settore turistico delle zone interessate.

(3-02137)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [TAJANI](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il "Leoncavallo" è un centro sociale, nato a Milano nel 1975, che svolge attività politica e culturale in autogestione;

il 21 agosto 2025 il Leoncavallo è stato sgomberato per ordine del Ministero dell'interno, con venti giorni di anticipo rispetto alla data fissata del 9 settembre;

considerato che:

in una nota pubblicata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il 21 agosto scorso, è riportato che nella giornata precedente, il sindaco aveva delegato "il vicecomandante della Polizia locale a partecipare al Comitato per l'ordine e la sicurezza che, come consuetudine, si tiene ogni mercoledì. In quella sede non è stato fatto cenno ad alcuno sfratto esecutivo del centro sociale Leoncavallo";

sempre nella predetta nota il sindaco di Milano riporta che "Per un'operazione di tale delicatezza, al di là del Comitato, c'erano molte modalità per avvertire l'Amministrazione milanese. Tali modalità non sono state perseguite", tanto che lo stesso sindaco ha dichiarato di aver ricevuto la notizia dello sgombero dal Prefetto la mattina stessa in cui le forze dell'ordine hanno eseguito lo sfratto;

l'intervento di sgombero del Leoncavallo era previsto per il 9 settembre 2025 e, come riportato nella nota redatta dal sindaco di Milano: "In considerazione di questa timeline, come Comune avevamo continuato, con i responsabili del Leoncavallo, un confronto che portasse alla piena legalità tutta l'iniziativa del centro. Come sottolineato da alcuni quotidiani, si stavano valutando varie soluzioni a norma di legge, che potessero andare nel senso auspicato e con la volontà di mantenere aperta l'interlocuzione con i responsabili delle attività del centro sociale";

tenuto conto che:

il Leoncavallo, da cinquant'anni, svolge attività di interesse culturale e ha un valore storico e sociale, non solo per la città di Milano;

da anni l'amministrazione comunale di Milano è impegnata nella ricerca di una soluzione atta a salvaguardare gli interessi diversi, senza cancellare un'esperienza storica e importante come quella del centro sociale;

la modalità con cui il Ministero dell'interno è intervenuto sembra, secondo gli interroganti, essere finalizzata a mettere in difficoltà l'attuale amministrazione comunale, senza tener conto della necessaria collaborazione tra istituzioni,

si chiede di sapere per quali motivi il Ministro in indirizzo abbia deciso di anticipare lo sgombero del Leoncavallo tenendo completamente all'oscuro l'Amministrazione comunale di Milano.

(3-02115)

[MELONI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa hanno riportato la notizia di un episodio avvenuto nei giorni scorsi in un ristorante di Cagliari, alla presenza di numerose persone; secondo le ricostruzioni riportate da "Il Fatto Quotidiano" nell'edizione del 9 agosto 2025, un magistrato in servizio presso la Corte d'Appello penale di Cagliari, identificato dal citato quotidiano come il consigliere Andrea Mereu, avrebbe pronunciato in pubblico, con tono concitato e a volume elevato, frasi gravemente offensive e violente nei confronti del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, quali, tra le altre: "Meritava di essere schiacciato come un insetto" e "lo annego in trenta centimetri d'acqua";

l'episodio si sarebbe protratto nel tempo, nonostante i tentativi dei commensali presenti di richiamare il magistrato alla calma, ricordandogli come, in quanto rappresentante delle istituzioni, sia tenuto a un comportamento consono al ruolo;

il fatto ha suscitato sconcerto nell'opinione pubblica, alimentando anche, in particolare sui *social network*, commenti critici nei confronti dell'intera magistratura;

considerato che:

l'autonomia e l'indipendenza della magistratura costituiscono principi fondamentali della Costituzione repubblicana e la credibilità delle istituzioni richiede un rigoroso rispetto reciproco tra i diversi poteri dello Stato, sia in sede ufficiale sia nella vita pubblica e privata;

simili condotte, ove accertate, potrebbero compromettere l'immagine di imparzialità e indipendenza della magistratura e minare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia;

ai sensi della normativa vigente, al Ministro della giustizia è attribuita la facoltà di promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della Magistratura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga opportuno avviare le opportune verifiche per accertare la veridicità dell'episodio e l'esatta dinamica dei fatti;

se, all'esito di tali accertamenti, intenda promuovere l'azione disciplinare nei confronti del magistrato interessato, qualora emergano condotte incompatibili con i doveri e il decoro della funzione.

(3-02117)

[MAIORINO](#), [PIRRO](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [CASTELLONE](#), [DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [LOPREIATO](#), [DAMANTE](#), [SIRONI](#), [LICHERI Sabrina](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - *Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno*

. - Premesso che:

secondo notizie riportate da autorevoli organi di stampa, tra cui "Il Fatto Quotidiano" e "Sardegna Notizie 24", sarebbero stati segnalati nelle Marche e in Sardegna gruppi numerosi, organizzati e non occasionali, di militari israeliani in licenza dopo il servizio a Gaza;

in particolare, "Il Fatto Quotidiano", in data 7 settembre 2025, ha riferito della presenza di molti soldati dell'IDF ("Israeli Defense Force") sulle spiagge marchigiane, mentre "Sardegna Notizie 24", nello stesso giorno, ha dato conto di circa un centinaio di militari israeliani ospitati in un *resort* di lusso a Santa Teresa di Gallura (Sassari);

tali circostanze pongono gravi interrogativi circa l'esistenza di eventuali accordi formali o informali tra il Governo italiano e lo Stato di Israele relativi all'accoglienza, ospitalità o protezione di contingenti di militari in licenza;

contestualmente, il nostro Paese ha avviato iniziative umanitarie per garantire cure ai bambini palestinesi feriti nella Striscia di Gaza, anche attraverso il ricovero in strutture ospedaliere italiane;

la sovrapposizione tra tali iniziative di solidarietà e la presenza organizzata di militari israeliani sul nostro territorio solleva gravi questioni di opportunità politica, oltre che di sicurezza e trasparenza nei rapporti internazionali;

considerato che:

i cittadini italiani hanno diritto di conoscere se e a quali condizioni il Governo abbia autorizzato la presenza di personale militare israeliano in licenza sul territorio italiano;
occorre chiarire se tali presenze siano monitorate dalle autorità italiane e quali misure di sicurezza siano state eventualmente predisposte;
è necessario capire se vi siano spese a carico dello Stato italiano per l'accoglienza, la protezione o la logistica di tali militari;
appare urgente fare piena luce sulle implicazioni politiche, diplomatiche e di sicurezza nazionale di tali presenze,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero la notizia della presenza organizzata, e non meramente individuale, di centinaia di militari israeliani in licenza in diverse località italiane;
se tale presenza sia stata preventivamente comunicata e autorizzata dalle autorità italiane e, in caso affermativo, a quale titolo e sulla base di quali accordi bilaterali o multilaterali;
se i Ministri in indirizzo abbiano provveduto, o stiano provvedendo, ad assicurare forme di protezione, scorta, supporto logistico o sanitario a favore dei militari israeliani presenti in Italia;
quali valutazioni intendano fornire in merito alla compatibilità, anche sotto il profilo etico e politico, tra l'accoglienza dei bambini palestinesi feriti negli ospedali italiani e la contemporanea ospitalità sul territorio nazionale di soldati israeliani reduci dal teatro di conflitto;
se e quali misure intendano adottare per garantire piena trasparenza su tali presenze e per fornire ogni utile elemento al Parlamento e all'opinione pubblica in merito alle modalità e finalità degli eventuali accordi sottostanti.
(3-02130)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUSOLINO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

in data 7 giugno 2024 il Consiglio comunale di Taormina (Messina) ha deliberato la costituzione della società a partecipazione pubblica "Equità urbana S.p.A.", da istituire in regime di *in house providing*, con l'intento dichiarato di esternalizzare alcune funzioni e servizi attraverso una società interamente controllata dal Comune;

in data 30 luglio 2024 la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, riunita in adunanza pubblica presieduta dal magistrato Paolo Peluffo, ha esaminato gli atti relativi alla costituzione della società e ha espresso un parere parzialmente negativo, con rilievi significativi sotto il profilo della legittimità amministrativa, della sostenibilità finanziaria e del rispetto delle normative in materia di società partecipate pubbliche;

in particolare, la Corte ha rilevato che l'atto deliberativo con cui è stata approvata la costituzione della partecipata non fornisce un quadro istruttorio sufficiente e completo, risultando carente negli aspetti fondamentali che giustificano l'operazione, in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti: a) la proiezione economico-finanziaria della società, giudicata inadeguata a soddisfare i requisiti minimi di affidabilità e sostenibilità richiesti dalla normativa vigente (art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); b) l'assenza di un'adeguata motivazione in merito alla convenienza economica e funzionale dell'affidamento alla società di servizi precedentemente gestiti direttamente dall'ente; c) la totale copertura, da parte del Comune, dei costi del personale distaccato nella fase di *start-up*, con oneri interamente a carico dell'ente anziché della società, in violazione del principio di corretta allocazione degli oneri economici previsto dalla giurisprudenza contabile e dalle norme in materia di partecipate; d) la mancanza di indicazioni puntuali su numero, profili professionali, qualifiche e trattamento economico del personale comunale che si intende assegnare alla società, con conseguente impossibilità di verificare l'effettiva utilità e coerenza dell'operazione rispetto ai fabbisogni organizzativi dell'ente e della società stessa;

la Corte ha inoltre contestato il conferimento dell'incarico di direttore generale al segretario comunale, per violazione del principio di esclusività delle funzioni e commistione di interessi (*ex* articolo 97 della Costituzione e normativa in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi) e ha invitato l'amministrazione a fornire motivazioni analitiche sull'eventuale scelta di personale interno o esterno

per ruoli di vertice nella partecipata;
nel parere viene altresì evidenziato che il Comune ha autorizzato il trasferimento a tempo indeterminato di 11 dipendenti comunali alla nuova società, in assenza di un percorso trasparente di selezione o di valutazione comparativa, e con criticità legate alla possibile elusione delle ordinarie procedure di reclutamento previste per il pubblico impiego;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
la vicenda, nel suo complesso, solleva rilevanti profili di rischio erariale, oltre a porre seri dubbi sulla conformità dell'operazione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, legalità e imparzialità dell'azione amministrativa costituzionalmente sanciti;
appare inoltre evidente un potenziale uso distorto dello strumento della società *in house*, non quale leva di efficienza gestionale, ma come modalità alternativa alla gestione diretta di personale e affidamento di incarichi, funzionale alla creazione di strutture parallele che assorbono risorse umane e competenze del Comune, lasciando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente, senza un chiaro ritorno di efficienza o economicità per la collettività;
tutto ciò configura una modalità opaca di gestione dell'interesse pubblico, che rischia di innescare circoli viziosi di spesa pubblica autoreferenziale, ove gli stessi soggetti destinatari di incarichi e compensi risultano anche tra i finanziatori politici della compagine di Governo comunale, dando luogo a possibili conflitti di interessi in un'interazione finanziaria impropria che sfugge al controllo democratico e grava sull'intera collettività,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e delle gravi criticità evidenziate dalla Corte dei conti con riferimento alla costituzione della società Equità urbana da parte del Comune di Taormina;
se non ritenga opportuno, per quanto di sua competenza, anche per il tramite dei competenti organi ispettivi e prefettizi, disporre una verifica straordinaria sugli atti amministrativi adottati dal Comune in relazione alla costituzione e all'avvio operativo della società partecipata, accertando la sussistenza di eventuali irregolarità o violazioni di legge, in particolare con riguardo alla legittimità dei conferimenti di incarichi, alla copertura dei costi di personale e alla sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione.

(4-02353)

[DAMANTE](#), [LOREFICE](#), [BILOTTI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.* - Premesso che: secondo quanto emerso nel rapporto intermedio "Stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie della programmazione PNRR-PNC", presentato il 30 luglio 2025 presso la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, risulterebbero revocati circa 9,4 miliardi di euro precedentemente destinati ai lotti prioritari della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, originariamente inseriti nel perimetro dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale complementare;
la revoca dei fondi si inserisce in una rimodulazione della programmazione infrastrutturale nazionale, legata, secondo quanto riferito nel medesimo rapporto, all'impossibilità di rispettare le scadenze del PNRR, con conseguente spostamento dell'opera su "altri capitoli di bilancio", non meglio specificati;
il definanziamento trova riscontro ufficiale nell'aggiornamento 2024 del contratto di programma 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 235 del 20 settembre 2024, che ha sancito il venir meno del finanziamento PNC per alcuni lotti della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria;
contestualmente, secondo quanto riportato dall'Associazione nazionale costruttori edili il 31 luglio 2025, nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, la legge di bilancio per il 2025 (legge 29 dicembre 2024, n. 207) ha determinato una riduzione di circa 6,5 miliardi di euro nel periodo 2025-2034 delle risorse destinate alla manutenzione del territorio da parte dei Comuni, con particolare riferimento a interventi su scuole,

edifici pubblici, viabilità, sistemazione del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico; questo definanziamento è stato descritto da ANCE come un taglio strutturale di risorse pubbliche destinate alla messa in sicurezza dei territori, con un primo impatto stimato in circa 673 milioni di euro di minori fondi già nel triennio 2025-2027;

considerato che:

si tratta di due settori, le infrastrutture ferroviarie e la messa in sicurezza territoriale, assolutamente strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno e la tutela dei diritti fondamentali delle comunità, in particolare rispetto al diritto alla mobilità e alla protezione dell'ambiente e della sicurezza urbana;

le dichiarazioni rese dal Governo hanno finora evitato di fornire una comunicazione trasparente e puntuale sugli effetti della rimodulazione finanziaria e sull'effettiva destinazione delle risorse sottratte alle linee originarie di finanziamento PNRR e PNC;

i definanziamenti rischiano di penalizzare in modo permanente le aree del Sud, aggravando divari già esistenti in termini di accessibilità, coesione territoriale e resilienza infrastrutturale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

quali siano esattamente gli strumenti normativi o programmatori alternativi attraverso cui si prevede di finanziare la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria e con quali tempistiche certe;

se si intenda pubblicare un quadro aggiornato e trasparente dei progetti effettivamente definanziati o rimodulati, sia nel comparto ferroviario che nei programmi di messa in sicurezza territoriale;

quali siano i criteri con cui, nell'ambito della legge di bilancio 2025, si è giunti al taglio di 6,5 miliardi di euro per gli interventi comunali legati al dissesto idrogeologico, e se si preveda un piano di rifinanziamento nei prossimi esercizi, anche attraverso i fondi di coesione europei e nazionali;

come si intenda garantire che le regioni del Mezzogiorno non subiscano un impatto sproporzionato da tali rimodulazioni, in violazione dei principi di equità territoriale previsti dalla Costituzione e dalla normativa sul PNRR.

(4-02354)

[FLORIDIA Aurora](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il progetto della ciclovia turistica del Garda, inserito nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche di interesse prioritario e collegato al tracciato "EuroVelo", è cofinanziato attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo di circa 30 milioni di euro;

secondo quanto riportato nella delibera n. 64/2024/G della Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, adottata il 20 giugno 2024, il costo dell'opera risulta pari a circa 1,6 milioni di euro a chilometro, giudicato "decisamente spropositato" rispetto agli *standard* di riferimento;

il tracciato interessa aree sottoposte a tutela ambientale nell'ambito della rete "Natura 2000", classificate come zone di protezione speciale e zone speciali di conservazione. Tali aree sono soggette alle disposizioni delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", ma, secondo quanto risulta, non è stata effettuata una valutazione di impatto ambientale conforme a quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

numerosi soggetti, tra cui amministratori locali, tecnici e associazioni ambientaliste (in particolare il "Coordinamento interregionale per la tutela del Garda") hanno più volte espresso preoccupazioni fondate in merito alla sicurezza idrogeologica, alla sostenibilità ambientale e al rapporto tra costi e benefici complessivo dell'opera;

la mobilità ciclistica sostenibile, pur da promuovere in linea con gli obiettivi europei, non può prescindere dalla salvaguardia degli ecosistemi fragili, della biodiversità e dalla sicurezza pubblica;

considerato che:

in data 25 maggio 2025, il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda ha trasmesso un esposto formale a una serie di enti e autorità, tra cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ISPRA, ANAS, il Consiglio nazionale dei geologi e le Corti dei conti di Trento e Roma,

riguardante l'unità funzionale 2 (UF2) della ciclovia del Garda, nel tratto compreso tra Limone sul Garda (Brescia) e Riva del Garda (Trento);

nel documento si evidenzia, sulla base di dati tecnici contenuti negli stessi atti del progetto, che l'opera è localizzata in un'area classificata a massima pericolosità geologica (P4) dal piano urbanistico della Provincia autonoma di Trento, in un contesto caratterizzato da frane ricorrenti e pareti rocciose instabili, come confermato anche dall'inventario dei fenomeni franosi (IFFI) redatto dall'ISPRA;

secondo l'esposto, le indagini geotecniche finora condotte non risultano sufficienti per supportare una progettazione esecutiva seria e affidabile, e vi è il concreto rischio che successive verifiche possano condurre a costose varianti o addirittura a una revisione della fattibilità dell'intervento;

particolare preoccupazione viene espressa anche rispetto alle opere previste, come gallerie artificiali, nicchie scavate in roccia, ancoraggi profondi e passerelle a sbalzo, che inciderebbero su versanti altamente vulnerabili, teatro di almeno 10 episodi franosi nel biennio 2023-2024;

il rischio di distacchi e fratturazione dell'ammasso roccioso è considerato tutt'altro che teorico, come dimostrato da precedenti recenti lungo la stessa ciclovia (tratto UF1.2), dove si è reso necessario intervenire con una perizia di variante del valore di oltre 1,3 milioni di euro, proprio a seguito della destabilizzazione della parete indotta dalle opere di consolidamento;

preso atto che nel corso del 2024 sono state presentate ben tre interrogazioni parlamentari (4-01100 del 19 marzo, 4-01432 del 17 settembre e 4-01679 del 17 dicembre), tutte volte a segnalare le criticità geologiche e ambientali connesse alla realizzazione della ciclovia, senza che ad oggi sia pervenuta alcuna risposta da parte dei Ministri in indirizzo, nonostante la rilevanza e l'urgenza delle questioni sollevate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano acquisito formalmente l'esposto del 25 maggio 2025 e quali valutazioni tecniche e amministrative intendano svolgere in merito alla fondatezza delle criticità rilevate;

se il progetto della ciclovia del Garda, in particolare per la tratta UF2, sia conforme alle prescrizioni delle direttive "Habitat" e "Uccelli" e se sia stata effettuata una valutazione di incidenza ambientale completa e aggiornata;

se sia stata condotta un'analisi strutturale del rischio connesso alla prossimità tra le gallerie ciclabili progettate e le infrastrutture esistenti e se siano state quantificate le probabilità di fratturazione o interferenza;

se le barriere paramassi esistenti e progettate siano conformi agli *standard* europei ETAG 027 e alle norme UNI 11211-01/05, e se esistano piani di manutenzione, sorveglianza e potenziamento a lungo termine;

se sia stato redatto un piano dettagliato dei costi per i monitoraggi geotecnici e strutturali, e se questi monitoraggi siano previsti anche dopo la fine dei lavori, in considerazione del lento sviluppo delle deformazioni in galleria;

se sia prevista l'assegnazione di fondi nazionali o PNRR per l'adeguamento, il potenziamento e il monitoraggio delle barriere paramassi su tutto il perimetro del lago, anche al fine di garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti;

se, in coerenza con il principio di precauzione e in accordo con gli enti territoriali interessati, non si ritenga opportuno sospendere le fasi esecutive dell'opera nelle sezioni più esposte, al fine di verificare con maggiore accuratezza la compatibilità geologica e la sostenibilità ambientale del progetto.

(4-02355)

[ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il nuovo sistema di garanzia (NSG) è lo strumento attraverso il quale il Ministero della salute valuta il livello di erogazione e la qualità delle prestazioni sanitarie regionali, determinando anche l'assegnazione delle quote premiali;

in data 28 novembre 2024, il Ministero ha trasmesso alle Regioni, tramite posta elettronica certificata, i risultati del sistema relativi all'anno 2023, espressi con valori decimali, come da prassi consolidata degli anni precedenti;

successivamente, in sede di comitato LEA del 19 dicembre 2024, i dati delle Regioni sono stati nuovamente presentati con valori comprensivi di decimali, coerentemente con quanto già comunicato; tuttavia, in data 5 maggio 2025, il Ministero ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una sintesi dei risultati *core* del NSG 2023, aggiornata ad aprile 2025, priva di decimali e con valori arrotondati; tale modifica nella rappresentazione numerica dei dati ha generato una variazione non trascurabile nella classifica finale delle Regioni, con ripercussioni dirette sull'attribuzione della quota premiale; considerato che:

nei precedenti anni i dati sono stati pubblicati sempre con valori decimali;

il cambiamento dell'annualità 2023 e adottato nell'anno 2025 non risulta motivato da una preventiva comunicazione alle Regioni;

in data 27 febbraio 2025, prima della rivalutazione senza decimali pubblicata il 5 maggio 2025, diverse agenzie di stampa e organi di informazione hanno riportato un virgolettato del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che dichiarava: "I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità, sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci",

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministero abbia deciso, in corso d'opera e senza alcuna trasparente comunicazione alle Regioni, di ricalcolare ovvero rappresentare i punteggi del nuovo sistema di garanzia 2023 con arrotondamenti, abbandonando la prassi precedente basata su valori decimali, e quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare alle Regioni la piena tutela dei propri diritti in relazione alla corretta valutazione delle *performance* e alla relativa ripartizione dei fondi;

se si ritenga legittima e valida ai fini dell'attribuzione delle quote premiali la classifica con punteggi arrotondati pubblicata sul sito istituzionale il 5 maggio 2025, o se si intenda confermare come unica versione ufficiale quella comunicata via PEC nel mese di novembre 2024 alle Regioni e condivisa nel comitato LEA;

se non si ritenga opportuno, in nome della trasparenza e del principio di leale collaborazione istituzionale, procedere alla rettifica dei risultati pubblicati, riportando integralmente i valori decimali originari e chiarendo in modo definitivo quale classifica sia da considerarsi vincolante ai fini dell'erogazione delle risorse premiali.

(4-02356)

[MAGNI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il personale dei dipartimenti di prevenzione, in particolare i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, è frequentemente chiamato a testimoniare nei procedimenti giudiziari in qualità di pubblico ufficiale, per attività svolte nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;

la citazione come testimone da parte dell'autorità giudiziaria costituisce un obbligo di legge e rappresenta una naturale estensione dell'attività di vigilanza e controllo svolta per conto dell'amministrazione pubblica;

in assenza di specifiche previsioni contrattuali o normative, in diverse aziende sanitarie, i lavoratori sono costretti a giustificare l'assenza dal servizio per testimonianza in tribunale mediante ferie o permessi retribuiti per motivi personali, con evidenti ricadute negative in termini di diritti e tutele;

sarebbero, inoltre, numerosi i casi nei quali i lavoratori sono chiamati a presenziare a processi in sedi giudiziarie *extra* aziendali, con aggravio di costi personali di trasferta che non risultano coperti da alcun istituto previsto dai contratti in vigore;

la problematica si manifesta in modo ancora più evidente quando i colleghi, in particolare i più giovani, si spostano da una ASL all'altra a seguito di concorso o mobilità: in tali casi, l'azienda sanitaria di destinazione non riconosce le attività svolte dal dipendente presso l'ente precedente, comprese quelle che comportano obblighi giudiziari derivanti da atti svolti nella veste di pubblico ufficiale;

tale rifiuto espone il lavoratore a gravi conseguenze: l'assenza ingiustificata all'udienza determina quasi automaticamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa da parte del giudice o, nei casi più

gravi, l'accompagnamento coatto da parte della forza pubblica, con danni alla reputazione professionale e personali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta, che non può non ledere i diritti dei lavoratori del servizio sanitario nazionale, in particolare nei dipartimenti di prevenzione;

se non si ritenga opportuno ed urgente: 1) promuovere un chiarimento normativo o contrattuale, affinché i giorni di assenza dovuti a citazione in giudizio in qualità di testimone per fatti avvenuti nell'esercizio delle proprie funzioni siano considerati a tutti gli effetti assenze per motivi di servizio; 2) predisporre, anche in sede di contrattazione collettiva o tramite indirizzi ministeriali, un sistema di riconoscimento delle spese di trasferta nei casi in cui il dipendente debba recarsi presso sedi giudiziarie *extra* aziendali per testimoniare, evitando che tali oneri ricadano sul singolo; 3) avviare un confronto interministeriale per garantire un'omogenea tutela del personale sanitario e tecnico che, per doveri istituzionali, viene coinvolto in procedimenti giudiziari a seguito dell'attività svolta per conto delle pubbliche amministrazioni.

(4-02357)

[SBROLLINI](#), [BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (NITAG) è un organismo istituito presso il Ministero della salute con il compito di supportare le politiche vaccinali nazionali mediante raccomandazioni basate su evidenze scientifiche, valutazioni indipendenti e un approccio integrato alle tecnologie sanitarie: in data 5 agosto 2025, con decreto ministeriale firmato dal ministro Orazio Schillaci, è stata ufficialmente ricostituita la nuova composizione del NITAG a seguito della scadenza del mandato triennale precedente;

tra i 22 membri nominati figurano il dottor Eugenio Serravalle (pediatra e docente a Pisa) e il professor Paolo Bellavite (già docente di patologia generale all'università di Verona): tali nomine hanno destato immediato stupore e allarme in ampi settori della comunità scientifica e sanitaria, poiché entrambi sono noti per aver criticato le politiche vaccinali durante la pandemia, ma anche prima, all'epoca dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per i bambini;

Serravalle, medico pediatra, è da anni uno dei principali esponenti del movimento anti vaccinista in Italia, autore di libri dal taglio apertamente critico verso le vaccinazioni pediatriche; ha più volte messo in dubbio la sicurezza ed efficacia dei vaccini, utilizzando tuttavia argomentazioni infondate e non dimostrate. In una nota intervista, ha persino affermato che, nella sua esperienza trentennale, "la salute dei bambini non vaccinati è migliore di quella dei bimbi vaccinati", insinuando l'esistenza di danni da vaccino sottostimati;

Bellavite, medico ed ex accademico, ha analogamente assunto posizioni contrarie alle politiche vaccinali ufficiali, specialmente in relazione ai vaccini anti COVID-19: nel corso di un'intervista televisiva durante la campagna vaccinale, ha pubblicamente definito la vaccinazione anti COVID come sperimentale e prematura, legittimando le paure del pubblico anziché attenuarle. Inoltre, ha ripetutamente messo in dubbio l'attendibilità dei dati ufficiali sulla sicurezza vaccinale, sostenendo che la farmacovigilanza passiva sottostimi grandemente la frequenza degli eventi avversi. Si ricorda, inoltre, che le posizioni "non allineate" di Bellavite sui vaccini anti COVID hanno portato lo stesso ateneo veronese presso cui operava a prenderne le distanze nel 2021, stigmatizzando le inesattezze contenute nelle sue dichiarazioni pubbliche;

le opinioni e affermazioni pubbliche dei professori Serravalle e Bellavite risultano in palese contrasto con la missione e le finalità del gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, che consistono nel promuovere e supportare le strategie vaccinali basate sull'evidenza scientifica e nel combattere l'esitazione vaccinale attraverso informazioni corrette e autorevoli: la presenza di tali figure nel gruppo rischia di minarne la credibilità tecnico-scientifica agli occhi dei cittadini e degli operatori sanitari, oltre a compromettere l'efficacia delle raccomandazioni che il gruppo elabora per le politiche pubbliche;

si rappresenta di fatto il rischio che l'inclusione di noti esponenti del movimento "no vax" all'interno di un organo consultivo ministeriale possa legittimare teorie ascientifiche e dare sponda istituzionale a

sentimenti di esitazione vaccinale, proprio mentre il gruppo dovrebbe contribuire a contrastarli: le scelte operate dal Ministro rischiano di compromettere la funzione primaria del NITAG, introducendo nel gruppo di lavoro voci pregiudizialmente contrarie alle vaccinazioni e prive dell'autorevolezza scientifica necessaria per guidare strategie di sanità pubblica basate sull'evidenza, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato alla nomina nel gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni di Eugenio Serravalle e di Paolo Bellavite e se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza delle loro dichiarazioni pubbliche (come quelle citate) e se le abbia valutate nel processo di selezione dei membri del gruppo;

in base a quali criteri di competenza e di merito abbia ritenuto idonei tali professionisti a far parte di un organismo tecnico chiamato a formulare raccomandazioni vaccinali e se Serravalle e Bellavite abbiano prodotto pubblicazioni scientifiche *peer reviewed* sul tema dei vaccini e della sanità pubblica, che giustificano la loro presenza nel gruppo, oppure se la scelta sia dipesa da altri criteri (e quali);

come intenda garantire che l'attività del gruppo di lavoro rimanga rigorosamente ancorata alle evidenze scientifiche e non venga influenzata da teorie prive di fondamento e quali misure intenda adottare per assicurare che eventuali tesi personali dei membri nominati non condizionino le raccomandazioni ufficiali dell'organo consultivo, né compromettano le campagne di comunicazione istituzionale sulle vaccinazioni;

se non ritenga opportuno rivedere tali nomine alla luce delle criticità emerse, al fine di tutelare l'autorevolezza e l'imparzialità scientifica del gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni e di scongiurare il rischio di danni alla fiducia dei cittadini nelle politiche vaccinali dello Stato.

(4-02358)

[BIZZOTTO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la società Tonello energie S.r.l. ha presentato istanza alla Regione Veneto per la realizzazione di un maxi impianto agrivoltaico avanzato, denominato "Rosa AFV", che prevede l'installazione di circa 80.000 pannelli fotovoltaici a terra su una superficie di 73 ettari nel comune di Rosà (Vicenza), dalla potenza di 51.811,50 chilowatt di picco, con opere di connessione alla rete;

la Regione Veneto ha avviato il procedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, trasmettendo comunicazioni agli enti e autorità competenti e richiedendo ai Comuni di produrre il certificato di destinazione urbanistica (CDU) dell'area con eventuali vincoli, provvedendo ad indicare le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nullaosta e assensi necessari alla realizzazione del progetto;

la documentazione progettuale e lo studio di impatto ambientale sono di dominio pubblico sul sito dell'unità organizzativa VIA e la presentazione di questi ultimi segue le modalità stabilite dal regolamento regionale n. 2/2025;

l'impianto ricade all'interno del parco rurale sovracomunale "Civiltà delle Rogge" (che coinvolge i comuni di Rosà, Bassano del Grappa e Cartigliano), riconosciuto fin dal 2002 dalla Regione come zona agricola speciale di rilevante pregio ambientale e paesaggistico, che è tutelato da stringenti normative e misure di salvaguardia;

è del tutto evidente che il progetto, per dimensioni e localizzazione, può comportare conseguenze devastanti sull'assetto ambientale, agricolo e paesaggistico del parco e del territorio dei comuni interessati;

considerato che è necessario porre un freno al consumo indiscriminato del suolo e questi impianti fotovoltaici a terra non possono essere realizzati a scapito della tutela ambientale e paesaggistica, così come le energie rinnovabili non possono diventare un pretesto per devastare aree agricole di grande pregio tutelate dalle normative vigenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire, per quanto di competenza, tutte le informazioni necessarie a rassicurare la cittadinanza, giustamente preoccupata e attivamente impegnata a tutelare l'area del parco rurale sovracomunale Civiltà delle Rogge impedendo la realizzazione di questo mega impianto.

(4-02359)

CAMPIONE - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

come si apprende da fonti di stampa, nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2025 a Foggia, la 46enne marocchina Fatima Hayat è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, Tariq El Mefedel, suo connazionale di 46 anni;

la vittima aveva già denunciato l'ex compagno e all'uomo era già stato imposto dall'autorità giudiziaria il divieto di avvicinamento;

oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex, all'autore del femminicidio era stato imposto di indossare il braccialetto elettronico anti *stalking*, che, tuttavia, non ha mai indossato;

il 28 luglio nei confronti dell'uomo era stato emesso un provvedimento restrittivo di custodia cautelare in carcere, ma il provvedimento non è stato mai eseguito, perché il cittadino marocchino, regolare in Italia, è senza fissa dimora e quindi si sarebbe reso irreperibile;

appare evidente che nel sistema di protezione di Fatima Hayat, così come previsto dal "codice rosso", sia emersa più di una violazione delle norme previste,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per accertare i motivi della mancata applicazione del braccialetto elettronico e se gli organi competenti abbiano agito correttamente per evitare il femminicidio di Fatima Hayat.

(4-02360)

PAITA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

a La Spezia, nei giorni scorsi, si è assistito all'ennesimo e inaccettabile caso di femminicidio ai danni di una donna di 54 anni uccisa dall'ex marito, al quale, da giugno 2025, era stato assegnato il braccialetto elettronico a causa delle reiterate denunce della donna, che avevano innescato il cosiddetto "codice rosso";

come riportano gli organi di stampa, infatti, lo scorso giugno la giudice per le indagini preliminari aveva disposto che all'uomo venisse applicata la cavigliera elettronica con il contestuale divieto di avvicinamento di almeno 500 metri dalla donna e dai luoghi da lei frequentati: il dispositivo elettronico, tuttavia, come riportano gli organi di stampa, pare fosse non funzionante da almeno dieci giorni prima dell'omicidio e i carabinieri avrebbero segnalato ciò all'azienda di telefonia che si occupa del segnale e che era incaricata della manutenzione;

è intollerabile che, a causa di malfunzionamenti o negligenze nell'utilizzo dei braccialetti elettronici nei casi di violenza di genere, si arrivi a tragici femminicidi che forse si potrebbero evitare attraverso il funzionamento corretto di questo strumento di prevenzione contemplato dal nostro ordinamento;

il caso di cronaca avvenuto a La Spezia è l'ennesimo caso di femminicidio, nel quale pare si sia verificato il malfunzionamento del braccialetto elettronico: se confermato, appare ormai evidente come ci si trovi dinanzi ad una situazione emergenziale legata al malfunzionamento di tali dispositivi, cosa che sta divenendo un fattore decisivo nella mancata tutela delle donne vittime di violenza, causando altresì in alcuni casi tragici eventi come quello descritto;

è quindi necessario che i Ministri in indirizzo chiariscano ogni aspetto legato alla vicenda del femminicidio avvenuto a La Spezia, fornendo *in primis* il nome della società che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, sarebbe responsabile del malfunzionamento del dispositivo e indicando quali azioni intendano adottare affinché siano risolti i persistenti problemi legati al funzionamento dei dispositivi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano chiarire ogni aspetto della vicenda legata al femminicidio avvenuto a La Spezia, specificando *in primis* il nome della società che, secondo quanto riportano gli organi di stampa, pare essere risultata del tutto carente nella verifica della funzionalità del dispositivo e se ciò dovesse essere confermato, quali azioni intendano adottare nei confronti di essa;

quali azioni il Governo intenda adottare affinché siano risolti i persistenti problemi legati alla funzionalità dei braccialetti elettronici.

(4-02361)

FREGOLENT - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

organi di stampa riportano come a Parma, nel biennio 2023/2024, siano stati accolti 292 minori non

accompagnati in strutture apposite, nonostante una grave insufficienza di coperture finanziarie da parte dello Stato per le spese dei Comuni italiani connesse all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

tale difficoltà finanziaria è stata evidenziata dall'Associazione nazionale comuni italiani in una recente nota ufficiale, facendo riferimento al fondo di soli 115 milioni di euro nel 2025, destinato a ristorare in via emergenziale le spese sostenute dai Comuni per i ragazzi presi in carico e non inclusi dai sistemi di accoglienza nazionale;

in particolare il Comune di Parma si trova in una estrema difficoltà finanziaria legata all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, a causa della mancata copertura statale. Sempre secondo quanto riportano i mezzi di informazione, una recente circolare emanata dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno anticipa uno scenario ancora più drammatico per il 2025: con quote di rimborso *pro capite* assolutamente inferiori al necessario, dalla proiezione del primo semestre emerge una spesa sostenuta per la città di Parma superiore al milione, coperto per oltre ottocentomila euro direttamente dal Comune;

è di estrema urgenza che il Ministro in indirizzo si attivi affinché vengano riconosciute ai Comuni le spese finora sostenute, prevedendo inoltre ulteriori misure economiche e legislative, affinché gli stessi Comuni non si trovino in situazioni analoghe anche nel prossimo futuro,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché vengano riconosciute ai Comuni, incluso Parma, le spese finora sostenute per l'accoglienza e la gestione dei minori stranieri non accompagnati; quali misure economiche e legislative intenda adottare affinché gli stessi Comuni non si trovino in situazioni analoghe, nel prossimo futuro, legate alla mancanza di fondi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

(4-02362)

[FREGOLENT](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo organi di stampa, un detenuto di 73 anni nel carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino si sarebbe "murato" nella propria cella dopo averla ricoperta in ogni centimetro (compresa la finestra e l'esterno della porta blindata) di carta stagnola sigillata con la colla;

sempre come riportato dai mezzi di informazione, l'uomo rifiuterebbe di uscire dalla propria cella da tre anni, ossia da quando è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio a seguito di una crisi psichiatrica;

gli operatori del carcere hanno confermato ai mezzi di informazione come il detenuto soffra di una serie di fobie, tra cui quella per la polvere, e manifesti importanti sintomi riconducibili a un disturbo ossessivo-compulsivo: critiche, inoltre, risultano essere le condizioni igieniche all'interno della cella, poiché lo stesso detenuto non ha accesso diretto alle docce e l'aria e la luce entrano solo attraverso un piccolo spiraglio della porta blindata;

Monica Gallo, Garante dei detenuti uscente del Comune di Torino, ha dichiarato di aver segnalato la situazione sia al Garante nazionale che alla direzione del carcere, chiedendo di spostare il recluso "in un altro penitenziario, per capire se poteva comportarsi in maniera differente, ma non è successo nulla";

le condizioni del detenuto rappresentano un fatto vergognoso e inaccettabile per lo Stato, che è chiamato a rispettare in modo pedissequo i diritti fondamentali dell'uomo, mentre per l'ennesima volta si è assistito a un totale disinteressamento delle istituzioni verso i detenuti più fragili e con seri problemi di salute psichiatrica;

risulta quindi necessario che il Ministro in indirizzo si attivi in modo celere, affinché al 73enne siano fornite tutte le misure necessarie a livello sanitario, detentivo e psicologiche per tutelare nel miglior modo possibile la sua condizione fisico-psicologica e nel rispetto della dignità della persona all'interno del principio costituzionale di rieducazione del *reo*, verificando altresì se la detenzione carceraria sia consona e adeguata alle condizioni del detenuto;

il caso esposto, invero, rappresenta solo un sintomo delle ormai note precarie condizioni in cui versa il carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino: è doveroso che il Ministro si attivi al fine di adottare soluzioni

specifiche per migliorare la suddetta struttura penitenziaria e renderla consona agli *standard* necessari, affinché sia salvaguardata la dignità dei detenuti e sia possibile attuare con maggior profitto percorsi di rieducazione del *reo* all'interno del carcere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta relativa al detenuto all'interno del carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino e quali misure intenda adottare per verificare se le condizioni fisiche-psicologiche del detenuto siano consone e adeguate con il regime carcerario;

quali misure sanitarie, detentive e psicologiche intenda adottare per tutelare nel miglior modo possibile la condizione fisico-psicologica del detenuto, al fine di rispettare la dignità della persona all'interno del principio costituzionale di rieducazione del *reo*;

quali soluzioni specifiche intenda adottare per migliorare la suddetta struttura penitenziaria ed adeguarla agli *standard* necessari affinché non sia lesa la dignità dei detenuti e sia possibile intraprendere con maggior profitto percorsi di rieducazione del *reo* all'interno del carcere.

(4-02363)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: organi di stampa italiani e internazionali hanno riportato la vicenda del giornalista palestinese Omar Abd Rabou, residente a Gaza, che ha denunciato pubblicamente persecuzioni e minacce da parte di Hamas: il giornalista ha espresso attraverso i *social media* e interviste la propria richiesta di aiuto per poter lasciare la Striscia di Gaza insieme alla sua famiglia, dichiarando che la situazione attuale è "insopportabile e invivibile";

Omar Abd Rabou dal 7 ottobre 2023 racconta cosa succede nella Striscia di Gaza e più volte ha criticato il gruppo terroristico, in particolare il *leader* militare Yahya Sinwar, e il regime iraniano, definendoli "fonte del male in Medio Oriente": a causa delle sue denunce giornalistiche, Hamas lo ha preso di mira etichettandolo come "agente straniero" e minacciandolo più volte a causa delle sue denunce contro i terroristi nella Striscia;

il direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano, Davide Romano, ha lanciato un appello, affinché il Governo italiano intervenga a sostegno del giornalista, evidenziando la necessità di salvaguardare figure indipendenti e democratiche, fondamentali per la futura ricostruzione civile di Gaza: simili casi di dissidenti perseguitati sono già stati segnalati, come quello di Hamza Howidy, rifugiato in Germania, che rappresentano la parte della società civile palestinese che si oppone ai regimi autoritari e invoca libertà e democrazia;

si deve inoltre segnalare come, lo scorso 27 agosto, Omar Abd Rabou abbia pubblicato un *tweet* enigmatico, e fortemente preoccupante, nel quale chiede scusa ad Hamas per averli criticati in passato: non avendo ulteriori riscontri, vi può essere serio rischio che tali scuse invero sottendano ulteriori minacce da parte di Hamas al giornalista e alla sua famiglia, considerate le ritorsioni subite in precedenza da parte del gruppo terroristico;

è necessario che il Ministro in indirizzo e il Governo intervengano rapidamente affinché a Omar Abd Rabou sia garantita l'assistenza legale e umanitaria necessaria per la sua sopravvivenza, nonché gli sia fornito un accesso sicuro per poter uscire, insieme alla sua famiglia, dalla Striscia di Gaza,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della situazione di pericolo che sta vivendo il giornalista palestinese Omar Abd Rabou, residente a Gaza e quali misure intenda adottare, affinché ad egli sia garantita l'assistenza legale e umanitaria necessaria, nonché un accesso sicuro per poter uscire, insieme alla sua famiglia, dalla Striscia di Gaza.

(4-02364)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riportano come la procura di Milano abbia deciso di accedere alla *chat* "WhatsApp" dell'eurodeputato Pierfrancesco Maran con il costruttore Manfredi Catella (all'interno dell'indagine sull'urbanistica milanese), senza tuttavia chiedere l'autorizzazione al Parlamento europeo, come stabilito dalla Corte costituzionale: si ricorda, infatti, come la Consulta abbia ribadito questa linea con la sentenza n. 227/2023 sul caso dell'ex senatore Stefano Esposito, dichiarando illegittima l'acquisizione, senza autorizzazione del Senato, da parte della procura di Torino dei messaggi

"WhatsApp" scambiati da Esposito con un amico imprenditore;
inoltre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 170/2023 ha previsto una procedura precisa da seguire: nel caso in cui gli organi investigativi, nel sequestrare *smartphone* e dispositivi elettronici di terzi «riscontrano la presenza in essi di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo e chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza»;

sempre come riportano i mezzi di informazione, le conversazioni "Whatsapp" di Maran, tuttavia, sarebbero state acquisite dai pubblici ministeri senza autorizzazione del Parlamento europeo, conversazioni allegate, altresì, alla memoria depositata al riesame, che doveva esprimersi nei confronti degli indagati, per poi finire, come noto, pubblicate all'interno dei quotidiani, andando ad alimentare un processo mediatico inaccettabile in uno stato di diritto;

per l'ennesima volta pare profilarsi da parte dei pubblici ministeri la violazione, non solo del dettato costituzionale dell'articolo 68, terzo comma, in materia di «intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza» dei membri del Parlamento, bensì anche delle sentenze della Corte costituzionale che hanno posto specifici limiti e procedure in materia: è necessario, quindi, secondo l'interrogante, che il Ministro in indirizzo disponga una verifica per accertare quale sia stata la procedura dei pubblici ministeri della procura di Milano nell'acquisire le conversazioni via "Whatsapp" dell'eurodeputato Pierfrancesco Maran,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario disporre una verifica per accertare quale sia stata la procedura seguita dalla procura di Milano nell'acquisire le conversazioni via "Whatsapp" dell'eurodeputato Pierfrancesco Maran e, nel caso in cui si riscontrassero violazioni del dettato costituzionale, quali azioni intenda adottare.

(4-02365)

[SCALFAROTTO](#), [PAITA](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

organi di stampa riportano come, durante il periodo estivo, all'aeroporto di Milano Malpensa si siano verificati persistenti disagi e ritardi nella consegna dei bagagli, creando forti disagi per passeggeri ed utenti;

tali problematiche evidenziano, di fatto, come l'aeroporto di Malpensa nei periodi di forte *stress* logistico e gestionale, come il periodo estivo, risulti avere serie difficoltà nel funzionamento in alcuni comparti della struttura, evidenziando quindi un allarme preoccupante nella gestione di un aeroporto, che risulta essere un nodo cruciale per il traffico aereo europeo, nonché fortemente frequentato da turisti e cittadini;

nel 2026 si svolgeranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, un evento di estrema importanza per la città di Milano e per l'Italia ed è necessario che l'intera organizzazione, ivi compresa quella aeroportuale, sia estremamente efficiente e consolidata, considerando l'alto numero di passaggi (tra sportivi, addetti ai lavori, giornalisti e gli utenti abituali) che frequenteranno in quelle giornate l'aeroporto;

sempre durante il periodo estivo, inoltre, diverse denunce in merito alla gestione dell'aeroporto di Milano Malpensa sono giunte a causa delle innumerevoli code per il controllo dei passaporti: anche in merito a tale problematica è necessario un intervento che consenta di eliminare il più possibile il disagio per gli utenti, rendendo l'aeroporto più funzionale e congeniale alle esigenze dei passeggeri;

è necessario pertanto che il Ministro in indirizzo si attivi affinché vengano risolte le criticità legate all'aeroporto di Milano Malpensa, con l'obiettivo, altresì, di rendere la struttura maggiormente funzionale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina del prossimo anno, che rappresentano una prova fondamentale per il nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità legate all'aeroporto di Milano Malpensa in merito alla gestione dei bagagli e dei controlli dei passaporti e quali misure intenda adottare affinché esse vengano risolte;

quali misure intenda adottare affinché la gestione dell'aeroporto di Milano Malpensa risulti essere

funzionale e congeniale in vista delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina, considerando l'alto numero di passeggeri che frequenteranno in quelle giornate l'aeroporto.

(4-02366)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

dal 1° luglio 2025 l'AUSL di Modena ha eliminato il presidio del Medico di emergenza territoriale (MET) a Fanano, dedicato alla gestione dell'emergenza in alta montagna;

tale decisione ha ridotto in modo significativo la capacità di risposta del sistema di emergenza in un'area particolarmente fragile e con forti flussi turistici;

l'unico equipaggio con medico disponibile (automedica di Pavullo) si trova a coprire un territorio di ampia estensione pari a 689,5 km² (a fronte dei 350 previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015) ed è al servizio di una popolazione residente di circa 41.000 abitanti, a cui si aggiungono i villeggianti;

nel solo 2024, il distretto ha registrato oltre 75.000 presenze turistiche;

il 22 agosto 2025, una donna è stata colpita da un grave malore respiratorio nella località di Trentino, nel comune di Fanano (Modena);

la chiamata al 118 è stata effettuata alle ore 12:15; è stato inviato il mezzo infermieristico "Fanano 108", composto da un autista volontario e un infermiere AUSL, che ha raggiunto la paziente alle 12:27; l'automedica di Pavullo con medico a bordo è arrivata invece solo alle 12:48, ossia 21 minuti dopo l'ambulanza e 32 minuti dopo la chiamata;

la centrale operativa 118 Emilia Est ha classificato l'intervento come "codice rosso base";

all'arrivo del medico, dopo i trattamenti effettuati, la paziente ha mostrato segni di ripresa, tanto da richiedere l'attivazione dell'elisoccorso, che l'ha trasferita al Policlinico di Bologna, ma, nonostante ciò, la paziente è deceduta il giorno successivo;

il sindacato SNAMI ha duramente criticato la riorganizzazione e la soppressione del MET di Fanano, avviando anche una vertenza in Prefettura e con un dettagliato esposto alla Procura di Modena già nel 2023;

anche FIALS-CONFESAL, CISL e CGIL hanno segnalato gravi criticità e chiesto il ripristino del presidio medico;

numerosi sindaci del territorio hanno espresso forte preoccupazione e diversi Consigli comunali hanno già deliberato all'unanimità a favore del ripristino del MET;

l'AUSL ha introdotto sottoclassi di "codice rosso" non previste dalla normativa nazionale (rosso base, rosso avanzato, rosso avanzato blu);

la centrale operativa 118, a seguito di tale classificazione, non ha attivato la medicalizzazione in prima istanza o contestualmente all'invio del mezzo infermieristico, limitandosi al preallarme della stessa automedica, che si è avvicinata essendo fortunatamente libera da altri interventi (la procedura introdotta dall'Azienda USL di Modena infatti, avrebbe previsto in caso di impegno della stessa, nessun allertamento delle altre più prossime sebbene lontane);

un intervento condotto da un solo infermiere presenta limiti strutturali e tecnici evidenti, essendo impossibile garantire contemporaneamente gestione delle vie aeree, accessi venosi, somministrazione di farmaci e monitoraggio diagnostico, oltre agli aspetti diagnostico terapeutici tipici ed esclusivi della professione medica, che vanno oltre alle procedure di salvaguardia delle funzioni vitali, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000;

l'AUSL di Modena ha classificato come "Mezzi di Soccorso Avanzato" le ambulanze di Fanano, Sestola e Fiumalbo, nonostante siano composte da personale misto (infermiere del 118 e autista-soccorritore volontario) e ha dichiarato, in occasione della rimozione del MET di Fanano, che la nuova rete di soccorso era equivalente a quella con il medico in servizio;

pur in presenza di possibili errori di codifica, l'AUSL non ha classificato l'episodio tra gli eventi sentinella, come invece previsto dalla normativa ministeriale;

sembra esservi un'equiparazione impropria tra mezzi con solo infermiere (ILS) e mezzi ALS (con medico, infermiere e personale tecnico), in contrasto con la normativa vigente e con l'indicatore ministeriale D08C, che specifica chiaramente come sulle patologie FHQ sia da inviare mezzo con *équipe* completa di medico infermiere con adeguati farmaci e attrezzature;

l'assetto di rete successivo alla rimozione del presidio medico nell'Alto Frignano determina sistematicamente tempi di arrivo incompatibili con i *target* nazionali e con la gestione delle patologie tempo-dipendenti (*First Hour Quintet*);

l'AUSL di Modena contabilizza i tempi di intervento sulle chiamate in codice rosso considerando l'arrivo del primo mezzo disponibile, senza tenere conto del tempo necessario all'arrivo del mezzo medicalizzato, al momento sensibilmente superiore al previsto, per consentire ai sanitari di rispettare le buone pratiche cliniche e raccomandazioni internazionali;

si rileva un'applicazione estensiva dei protocolli infermieristici non come funzione "ponte", anticipatoria e integrativa a garanzia del sostegno delle funzioni vitali del paziente, ma come tentativo di vicariare e sostituire la presenza del medico, con possibili sconfinamenti rispetto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e alla cornice normativa regionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga conforme alla normativa vigente l'organizzazione adottata dall'AUSL di Modena per la rete di emergenza-urgenza 118;

se non ritenga opportuno, anche tramite un'ispezione ministeriale o avvalendosi del Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) dell'Arma dei carabinieri, approfondire il caso e, più in generale, la tenuta del sistema di emergenza-urgenza nel Frignano.

(4-02367)

[TURCO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

in data 17 luglio 2025 si è tenuta la Conferenza di servizi per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento siderurgico di Taranto (ex ILVA);

in tale sede il Comune di Taranto, come riportato da più fonti locali e associative che richiamano il verbale della seduta, ha espresso motivato dissenso con specifiche prescrizioni sanitarie e richiesta di rinvio per completare le valutazioni sanitarie;

l'art. 29-*quater*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che nell'ambito della Conferenza dei servizi vengono acquisite le prescrizioni del sindaco (artt. 216-217 del Regio decreto n. 1265 del 1934), principio ribadito in giurisprudenza, e la mancata acquisizione o motivata valutazione di tali prescrizioni può incidere sulla legittimità del provvedimento finale. A tal riguardo risulta che il Sindaco di Taranto abbia formalizzato un parere sanitario negativo ai sensi del richiamato art. 29-*quater*, comma 6;

successivamente, è stato reso pubblico sul portale della procedura AIA il parere sanitario del Sindaco di Taranto (prot. Conferenza 17 luglio 2025), che evidenzia un "rischio sanitario grave, attuale e persistente", contesta l'adeguatezza degli elaborati del gestore, e propone prescrizioni su biomonitoraggio, l'installazione di una nuova centralina ai Tamburi, l'implementazione di una sorveglianza epidemiologica attiva, la previsione di clausole di revisione e sanzioni, il ristoro ambientale;

in data 25 luglio 2025 la Direzione generale Valutazioni ambientali del Ministero ha approvato, dandone notizia ufficiale, il decreto direttoriale n. 436/2025 di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per lo stabilimento ex ILVA, fissando, tra l'altro, un limite produttivo e centinaia di prescrizioni. Tale decreto sembra non contemplare il parere sanitario del Sindaco di Taranto;

peraltro, nel medesimo procedimento, l'Istituto superiore di sanità (ISS) (nota AOO-ISS 0012185 del 18 marzo 2025) ha evidenziato criticità e incompletezze della VIS (valutazione di impatto sanitario) del gestore, richiedendo integrazioni e indicando azioni necessarie; anche la stampa nazionale ha riportato il punto che i rischi per la salute risultano sottostimati;

considerato che:

in base a ricostruzioni disponibili, nel PIC (Parere istruttorio conclusivo) sarebbe presente una prescrizione n. 2 che posticipa di tre mesi dal rilascio dell'AIA la valutazione sanitaria complessiva, mentre il Parere del Sindaco chiede di subordinare il rilascio dell'AIA alla previa conclusione di tali valutazioni;

il tema è ora anche all'attenzione dell'autorità giudiziaria in altri procedimenti civili connessi, che

hanno richiesto il PIC e il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) a supporto, si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica abbia acquisito formalmente in Conferenza di servizi il Parere sanitario del Sindaco di Taranto ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in quale misura le prescrizioni ivi contenute siano state recepite nel decreto direttoriale n. 436/2025 o nel Piano di monitoraggio e controllo, motivando, in caso di mancato accoglimento, con quale motivazione rafforzata si sia ritenuto di discostarsene;

quali siano le ragioni in forza delle quali nel provvedimento AIA e nei relativi atti istruttori non risultino riportate le motivazioni del dissenso del Sindaco e le prescrizioni sanitarie proposte (biomonitoraggio, nuova centralina Tamburi, VIS sui lavoratori e neurotossici, sorveglianza epidemiologica attiva, clausola di revisione e sanzioni, ristoro ambientale), nonostante la previsione normativa di cui all'art. 29-*quater*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

se il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica intenda attivare immediatamente gli strumenti di revisione dell'AIA *ex art.* 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di integrare le prescrizioni sanitarie del Sindaco e le richieste dell'ISS, o in alternativa sospendere le parti dell'autorizzazione che dipendono da valutazioni sanitarie non ancora concluse, in applicazione del principio di precauzione;

se e quando saranno resi pubblici e pienamente accessibili sul portale ministeriale tutti i documenti del procedimento (verbali integrali della Conferenza di servizi del 17 luglio 2025, PIC, PMC, pareri ISS, pareri ARPA/ASL/AReSS, contributi degli enti locali), per assicurare la trasparenza dovuta ai cittadini e agli enti territoriali;

quali iniziative il Ministro della salute intenda assumere, alla luce dei rilievi ISS e del Parere sanitario del Sindaco, per garantire il monitoraggio sanitario (anche tramite biomonitoraggio pediatrico e dei lavoratori) e per valutare l'efficacia delle misure di risanamento in un'ottica ambiente-salute.

(4-02368)

[NAVE](#), [LOPREIATO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

nella tarda serata del 26 agosto 2025, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, un uomo (che vive a Milano) di 47 anni, in auto con la anziana madre e i suoi due figli di 10 e 14 anni, mentre era alla guida, si è visto tagliare la strada da un gruppo di ragazzi in sella ai motorini, quindi ha frenato bruscamente per evitarli. Uno dei suddetti ragazzi ha perso il controllo urtando un altro *scooter* e cadendo a terra, il conducente è sceso dall'auto per prestare soccorso, ma è stato aggredito dal ragazzo e dai suoi amici che l'hanno accerchiato e colpito con efferata e immotivata violenza;

l'aggressione ha causato all'uomo gravi lesioni fisiche, nonché un profondo trauma psicologico per tutta la famiglia e in particolare per il figlio minore dell'agredito che a seguito dello *shock* ha smesso di parlare;

considerato che:

il fenomeno delle cosiddette *baby gang* sta assumendo proporzioni allarmanti in diverse città italiane con episodi di violenza, intimidazione e microcriminalità che coinvolgono sempre più minori e sempre più giovani. Secondo quanto indicato dal Ministero dell'interno, detto fenomeno riguarda la presenza di tali gruppi in tutta Italia. Tale diffusione è confermata anche da indagini successive, come la relazione della Direzione investigativa antimafia 2024, e da rilevazioni di opinione pubblica, che mostrano come un cittadino su due consideri in aumento il fenomeno, stando ai dati Eurispes 2025;

in particolare, nel Rapporto Eurispes 2025 la criminalità giovanile emerge come il fenomeno percepito in più netta crescita: ben il 52,5 per cento degli intervistati ritiene che *baby gang* e teppismo siano aumentati nella propria zona e non è più ridotto a stereotipi, non limitandosi più solo nelle periferie in difficoltà, ma anche nei contesti più agiati del Paese;

le *baby gang*, che si connotano poi per l'impiego di una violenza sproporzionata nei confronti delle vittime, agiscono spesso in contesti di *movida*, piazze e centri commerciali e utilizzano anche i *social media* per amplificare attivi di violenza e intimidazione;

in città come Monza, Latina e Foligno (Perugia) si registrano proteste dei cittadini e interventi delle forze dell'ordine per contenere episodi simili, segno di una richiesta di risposte concrete da parte delle

istituzioni locali e non solo;

considerato, inoltre, che a parare degli interroganti:

la repressione, se pur necessaria, non può essere l'unico strumento per affrontare il fenomeno delle *baby gang*, risultando urgente un approccio integrato che coinvolga istituzioni e tutte le comunità educanti (scuola, famiglia, servizi sociali);

non è più sufficiente intervenire solo a posteriori: la violenza giovanile è un evidente sintomo di una grave carenza educativa. È necessario agire per garantire una risposta immediata e ferma contro chi consuma ogni forma di violenza, ma altrettanto necessario è avviare un piano strutturale di investimenti in istruzione, politiche sociali e supporto alle famiglie per evitare di compromettere il futuro di intere generazioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per monitorare e contrastare il fenomeno delle *baby gang* su scala nazionale anche attraverso una mappatura aggiornata dei territori più colpiti;

se siano previsti interventi normativi per rafforzare gli strumenti di prevenzione e di intervento nei confronti dei minori appartenenti alle *gang* giovanili e coinvolti in atti di violenza o microcriminalità;

se e quali misure il Governo intenda adottare per potenziare nelle scuole l'educazione alla legalità, in particolare nei contesti più a rischio, e per promuovere percorsi di cittadinanza attiva e gestione non violenta dei conflitti;

se e quali risorse intenda stanziare per sostenere persone colpite e territori caratterizzati da fenomeni delle *baby gang* attraverso programmi di inclusione sociale e supporto psicologico.

(4-02369)

[STEFANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da diverse fonti di stampa, in data recente l'Agenzia delle entrate avrebbe avviato numerosi accertamenti nei confronti di micro-imprese e artigiani, con particolare riferimento all'anno 2020, segnato dalla pandemia da COVID-19;

in tali accertamenti, l'Agenzia avrebbe contestato le perdite dichiarate dalle imprese nell'anno della crisi pandemica, utilizzando metodi di ricostruzione induttiva del reddito basati su stime e medie di settore, nonché su parametri immobiliari e di consumi presunti, ignorando spesso il reale contesto emergenziale che ha colpito in modo disomogeneo i diversi comparti produttivi;

diversi professionisti e piccoli imprenditori avrebbero ricevuto contestazioni di ingenti somme o sanzioni sproporzionate, pur avendo registrato effettive perdite di fatturato dovute a chiusure obbligatorie, restrizioni sanitarie e mancanza di domanda;

tali accertamenti appaiono particolarmente dannosi per le micro-imprese, che, nell'istaurare ricorsi giudiziali avverso gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria, rischiano di esporsi a rischi ed aggravii di costi derivanti dai contenziosi;

tra i casi segnalati figura quello di un artigiano con un solo dipendente, che ha ricevuto una contestazione per non aver dichiarato un reddito "atteso", calcolato dall'Agenzia su basi presuntive, nonostante i reali dati contabili certificassero un'attività in perdita e senza utili nel 2020;

l'impostazione adottata rischia di minare ulteriormente la fiducia tra contribuenti e fisco, e di penalizzare proprio quelle categorie che hanno sofferto maggiormente le conseguenze economiche della pandemia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei criteri adottati dall'Agenzia delle entrate per gli accertamenti relativi all'anno 2020 nei confronti delle micro-imprese e se ritenga opportuno fornire specifici indirizzi operativi, al fine di evitare l'utilizzo di criteri induttivi astratti e non coerenti con il contesto eccezionale della pandemia, così da garantire un rapporto più equo e trasparente tra l'Amministrazione finanziaria e le micro-imprese, tutelando i contribuenti onesti da accertamenti fiscali sproporzionati e potenzialmente dannosi.

(4-02370)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

un articolo pubblicato su "Il Tempo" del 4 settembre 2025, riporta la notizia relativa al cimitero del Comune di Sacrofano, in provincia di Roma, nella cui area sono stati abbandonati rifiuti cimiteriali e

rifiuti di feretri provenienti da operazioni di estumulazione e manutenzione;
i suddetti materiali, per la loro particolare natura e il potenziale pericolo per la salute pubblica, non possono essere lasciati fuori dal circuito di smaltimento controllato;
come riportato nell'articolo, i cittadini hanno documentato, altresì, la presenza di pneumatici, vecchi elettrodomestici e altri materiali di risulta che rendono l'area circostante il cimitero una discarica abusiva;
il movimento "Alleanza per Sacrofano" ha segnalato la situazione all'ASL, al NAS dei Carabinieri e alla Prefettura, chiedendo un sopralluogo urgente;
anche al suo interno il cimitero versa in stato di notevole degrado e incuria,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;
se, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ritengano di assumere ogni iniziativa utile, volta ad intraprendere azioni ispettive e a individuare le responsabilità di quanto esposto;
se ritengano di sollecitare interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dell'area circostante e interna al cimitero.

(4-02371)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

il Comune di Bologna, come riportato da numerosi articoli di stampa, sta per avviare la distribuzione di pipe atte ad agevolare il fumo del *crack*;
a quanto riferito dalla stampa, sarebbero state acquistate 300 pipe per un costo di 3.500 euro;
tali pipe sarebbero composte in materiale misto di vetro e alluminio e verrebbero distribuite tra i consumatori da cosiddette "unità di strada";
l'assessore Madrid ed il sindaco Lepore inquadrerebbero tale distribuzione nella cosiddetta "riduzione del danno",
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti provato scientificamente o meno che la combustione di sostanze in genere e di *crack* in particolare, ad alta temperatura in presenza di componenti in alluminio rechi ulteriori danni (ad esempio emissione di sostanze cancerogene), oltre a quelli notoriamente gravi provocati dal fumare il *crack* (ampiamente dimostrato da pubblicazioni scientifiche validate a livello internazionale);
da chi siano composte le suddette "unità di strada", quali siano le procedure previste e quali le finalità documentabili;
se tale distribuzione rientri o meno tra i LEA della Regione Emilia-Romagna;
se le pipe siano state acquistate seguendo le corrette procedure previste dalla normativa vigente (richiesta di vari preventivi, scelta sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo);
se tale scelta, che desta notevole perplessità, anche in ordine alla legittimità e opportunità di utilizzo di risorse pubbliche nella fornitura di strumenti destinati all'uso di sostanze stupefacenti illegali, non sia una scelta che risulta in contrasto con il principio di buon andamento e corretta gestione finanziaria di un ente locale, che alla fine risulta anche favorire il consumo di droga;
se secondo i Ministri in indirizzo la dichiarazione dell'assessore Madrid riportata dalla stampa ("La Stampa" *online*, del 29 agosto 2025), secondo la quale tale distribuzione: "diminuirebbe la possibilità di trasmissione dell'HIV", non dimostri, secondo l'interrogante, l'assoluta mancanza di conoscenza e competenza (nonché l'inadeguatezza a ricoprire tale ruolo) della stessa, dal momento che è universalmente noto che l'HIV non si trasmette per inalazione; il *virus* non sopravvive nell'aria e non si diffonde attraverso la tosse, gli starnuti o il contatto aereo come avviene per il raffreddore o l'influenza. L'HIV si trasmette solo tramite il contatto diretto con specifici fluidi corporei infetti (ad esempio sangue, sperma, fluidi vaginali e latte materno) che entrano in contatto con membrane mucose o vengono iniettati nel sangue;
quali controlli intenda attivare il Ministro della salute su questa e su altre iniziative similari eventualmente attive o in via di attivazione;
come il Ministro dell'interno intenda verificare la liceità di tali modalità di approvvigionamento,

gestione e distribuzione di tali pipe e come intenda alzare ulteriormente il livello e la qualità dei controlli nelle zone cosiddette a rischio per la diffusione di sostanze illecite oltre che di notizie inesatte, fuorvianti o, peggio, false, da parte di componenti delle "unità di strada".

(4-02372)

[MURELLI](#) - *Ai Ministri della difesa e della salute.* - Premesso che:

l'accesso alle carriere militari è regolato da una normativa sanitaria contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), e il decreto del ministro della Difesa del 4 giugno 2014, che reca approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, prevede all'allegato 1, elenco A, tra le cause di inidoneità l'esistenza di "intolleranze alimentari gravi", come la celiachia;

in base a tale normativa, i soggetti affetti da celiachia, pur in perfetto stato di salute, vengono esclusi automaticamente dai concorsi per l'accesso alle Forze Armate, sulla base di una presunta non compatibilità con le condizioni operative militari, senza alcuna valutazione clinica individuale o accertamento funzionale effettivo;

risulta però che il personale già in servizio nelle Forze Armate, che sviluppi la celiachia successivamente all'arruolamento, non venga escluso, se in grado di gestire la condizione senza compromissioni dell'efficienza fisica o operativa, generando una evidente disparità di trattamento tra candidati e personale in servizio;

l'Associazione italiana celiachia (AIC), insieme a esperti del settore medico e giuridico, ha più volte evidenziato come la celiachia, se diagnosticata e gestita, non costituisca una condizione invalidante o incompatibile con l'attività lavorativa o operativa, anche in contesti strutturati come quelli militari, e ha chiesto a più riprese l'aggiornamento dei requisiti di idoneità sanitaria per i concorsi;

il tema ha trovato spazio anche in sede parlamentare, con la presentazione di specifiche interrogazioni e proposte di legge (tra cui il disegno di legge A.S. 894) finalizzate a delegare il Governo alla revisione della normativa discriminatoria, introducendo una distinzione tra allergie gravi e intolleranze gestibili, come la celiachia;

in data 27 agosto 2024, in risposta all'interrogazione 4-01241, il ministro della Difesa ha annunciato l'avvio, da parte della Marina militare, di un programma di adeguamento delle mense militari per garantire anche ai soggetti celiaci l'inclusione alla partecipazione a corsi velici gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado organizzati dalla Marina militare e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e ha contestualmente riferito dell'istituzione di un tavolo tecnico incaricato di definire linee guida per la somministrazione di diete speciali, la formazione del personale e il censimento delle esigenze logistiche;

nella stessa risposta si è dato atto che, a partire dal 2025, i giovani affetti da celiachia potranno partecipare ai corsi estivi, in quanto saranno in grado di ricevere un'alimentazione conforme alle proprie esigenze di salute;

tali sviluppi dimostrano che l'esclusione dei soggetti celiaci non ha più basi tecnico-organizzative insormontabili, come in passato, e che la stessa amministrazione militare è consapevole della necessità di rivedere la gestione delle intolleranze alimentari, nell'ottica di una maggiore inclusività, equità e rispetto del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

tuttavia, nonostante questi importanti passi avanti, l'accesso ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze Armate rimane precluso ai celiaci, anche se clinicamente idonei, in assenza di una riforma normativa o regolamentare che superi il divieto automatico;

tali circostanze, oltre a ledere il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, determinano anche una perdita di capitale umano qualificato, soprattutto tra le giovani generazioni, come dimostra il caso, riportato dalla stampa, di Diego, un giovane aspirante militare escluso unicamente per la celiachia, nonostante perfette condizioni psico-fisiche,

si chiede di sapere:

se, alla luce delle iniziative già annunciate (tra cui l'adeguamento delle mense militari, l'apertura ai corsi di formazione estivi per i giovani affetti da celiachia a partire dal 2025 e l'istituzione di un apposito tavolo tecnico) i Ministri in indirizzo intendano avviare una revisione complessiva della normativa che disciplina l'idoneità sanitaria per l'accesso ai concorsi nelle Forze Armate, rimuovendo l'attuale esclusione automatica dei soggetti affetti da celiachia, anche asintomatica, e sostituendola con una valutazione medico-individuale fondata sulla reale compatibilità tra la condizione clinica del candidato e le esigenze operative del servizio militare, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, non discriminazione e tutela della salute;

se il tavolo tecnico menzionato nella risposta all'interrogazione 4-01241 sia stato effettivamente attivato, quali soggetti istituzionali, tecnici e associativi ne facciano parte, se stia affrontando anche il tema dell'accesso ai concorsi e non solo quello dei corsi estivi, e con quali tempi e modalità si prevede di concludere i lavori e tradurne gli esiti in atti normativi o regolamentari vincolanti.

(4-02373)

[BORGHI Claudio](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la Fondazione GIMBE (Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze) è un ente privato, costituito nel 2010, che si occupa di formazione e ricerca in ambito sanitario, dichiarando come finalità statutarie il miglioramento dell'appropriatezza delle cure, la promozione delle evidenze scientifiche nella pratica clinica e l'analisi delle politiche sanitarie;

il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, gastroenterologo, è spesso presente in trasmissioni televisive e dibattiti pubblici, durante i quali formula valutazioni e giudizi in materia di politiche sanitarie nazionali e regionali, soprattutto nel periodo dell'emergenza COVID-19;

la Fondazione è accreditata per l'erogazione della formazione continua in medicina (ECM), quindi partecipa attivamente alla formazione del personale sanitario, anche su incarico di enti pubblici;

secondo numerose fonti pubbliche risulterebbe che sei dipendenti su quindici non sono medici, nessuno è professore universitario, né specialista in epidemiologia, infettivologia o virologia; responsabile della qualità dei corsi risulterebbe essere una laureata in conservazione dei beni culturali con specializzazione in archeologia, diversi studi medici pubblicati dalla Fondazione risulterebbero firmati da personale privo di laurea in medicina; la struttura dirigenziale e il consiglio di amministrazione della Fondazione sarebbero composti quasi esclusivamente da membri della famiglia Cartabellotta: il presidente Nino, la moglie Giuseppina Drago (pediatra, vicepresidente), e due dei tre figli;

nonostante la Fondazione si dichiari "senza fini di lucro", non risulta pubblicamente disponibile il bilancio dettagliato dell'ente, né sono noti i compensi eventualmente percepiti dal presidente o da altri familiari coinvolti nella *governance*;

la Fondazione riceverebbe finanziamenti da una pluralità di soggetti pubblici e privati, tra cui Regioni, in particolare Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Calabria, ASL, il Ministero dell'università e della ricerca, aziende farmaceutiche e banche;

le attività della Fondazione includono la produzione di classifiche e indicatori che influenzano il giudizio sull'efficacia dei sistemi sanitari regionali, pur in presenza di potenziali conflitti di interesse, soprattutto in considerazione del fatto che enti committenti sono oggetto delle stesse valutazioni;

invero, è stato osservato come alcune regioni che risultano ai vertici delle classifiche elaborate dalla Fondazione GIMBE siano anche tra i principali committenti dei suoi servizi;

inoltre, non è noto se e in quale misura il presidente Cartabellotta, i membri della sua famiglia o altri soggetti legati alla Fondazione percepiscano compensi o utilità economiche, dirette o indirette,

si chiede di sapere alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga necessario e urgente avviare un approfondito accertamento sull'operato della Fondazione GIMBE, con particolare riferimento alla trasparenza della sua struttura finanziaria, alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse, all'idoneità dei profili professionali coinvolti nella formazione del personale sanitario accreditata ECM, alla compatibilità tra l'assegnazione di fondi pubblici e la produzione di analisi valutative sugli stessi enti finanziatori, nonché alla congruità dei criteri in base ai quali la Fondazione si qualifica come ente indipendente.

(4-02374)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

organi di stampa riportano come durante il fine settimana del 6 e 7 settembre 2025, la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica (salvo le congratulazioni via *social* per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo), nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente di Giorgio Armani;

non si può, infatti, non registrare un certo stupore nell'osservare come la Presidente del Consiglio dei ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza;

sarebbe, tuttavia, necessario secondo l'interrogante rispondere ad alcune domande giornalistiche che chiedono se la Presidente del Consiglio dei ministri si sia recata a New York con un volo di Stato per impegni istituzionali oppure in Puglia per alcuni giorni di vacanza, nonostante l'importante fine settimana appena conclusosi,

si chiede di sapere:

data la sua figura istituzionale e di rappresentanza, se la Presidente del Consiglio dei ministri non intenda chiarire le ragioni per le quali non sia recata ad alcuno degli eventi suddetti avvenuti nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre;

se intenda rispondere alle domande riportate in premessa, nonché se intenda chiarire se durante il fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all'estero.

(4-02375)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Premesso che:

ha suscitato forte preoccupazione nell'opinione pubblica marchigiana, sarda e nazionale, la notizia secondo cui centinaia di militari israeliani sarebbero stati accolti in Italia, in particolare in Sardegna e nelle Marche, per un periodo di cosiddetta "decompressione", dopo aver partecipato ad operazioni belliche nel conflitto in corso in Palestina;

in particolare, secondo fonti giornalistiche, circa un centinaio di soldati israeliani sarebbero attualmente ospitati presso una struttura alberghiera a cinque stelle in Baia Santa Reparata, nel comune di Santa Teresa Gallura, mentre altri trenta si troverebbero in una struttura analoga nella Riviera del Conero;

ulteriori notizie di stampa riferiscono che gli accessi alle strutture alberghiere sarebbero sorvegliati da agenti delle forze di polizia italiane, in quanto i militari israeliani verrebbero considerati "soggetti sensibili";

fonti della polizia avrebbero in un primo momento smentito la presenza di militari, parlando invece di dipendenti della società Cellcom Israel in viaggio aziendale, ma numerose testimonianze raccolte da giornalisti e attivisti, incluse interviste dirette, confermerebbero che alcuni di loro si identificano come militari delle IDF ("Israel Defense Forces");

nei giorni scorsi, nel comune di Santa Teresa Gallura, una rete di attivisti locali e regionali ha organizzato un presidio pacifico di protesta davanti alla struttura alberghiera, sottolineando che non si tratta di semplici turisti, bensì di appartenenti a un esercito attualmente accusato di gravi crimini di guerra da organismi internazionali, tra cui la Corte penale internazionale;

secondo fonti di stampa, altri contingenti di soldati israeliani sarebbero attesi a cadenza settimanale per tutto il mese di settembre,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e della presenza, accertata o presunta, di militari israeliani in strutture alberghiere italiane, in particolare in Sardegna e nelle Marche;

se esistano accordi bilaterali o protocolli operativi, formali o informali, stipulati tra autorità italiane e israeliane che prevedano o consentano la presenza sul territorio nazionale di personale militare israeliano per finalità di "decompressione" dopo le operazioni in teatro di guerra;

se non ritengano che la presenza di militari di un esercito attualmente coinvolto in un conflitto ad alta

intensità e sotto indagine per crimini di guerra possa costituire un fattore di rischio per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, anche alla luce del clima di crescente tensione internazionale e delle proteste già registrate sul territorio;

se intendano chiarire pubblicamente le modalità con cui tali presenze sono state autorizzate e vigilate, e se non ritengano doveroso sospendere immediatamente qualsiasi forma di collaborazione logistica o ospitalità militare verso forze armate straniere potenzialmente coinvolte in operazioni lesive del diritto internazionale umanitario.

(4-02376)

POTENTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

Livorno rappresenta un nodo strategico per il traffico *automotive* europeo, tuttavia il comparto logistico e quello dell'*automotive* stanno attraversando una difficoltosa fase di contrazione;

nell'ambito delle dinamiche del rilancio dell'autoparco "Il Faldo", sito a Guasticce (Livorno), si è concretizzato un passaggio di gestione dalla società HClog S.r.l. alla XCA S.r.l. di Orbassano, che per quanto consta all'interrogante potrebbe essere avvenuto senza tutelare adeguatamente alcune fasce di lavoratori;

mentre presso la Regione Toscana si tenevano delle riunioni da parte dell'Unità di crisi per la situazione occupazionale di 66 dipendenti della HClog, azienda che aveva l'appalto della movimentazione delle auto, in altra sede si è proceduto ad una apparente "internalizzazione" di una parte dei lavoratori attraverso dimissioni e nuove assunzioni;

come riportato da organi di stampa locali, le assunzioni sarebbero state formalizzate all'interno della sede sindacale CGIL ed effettuate sulla base di criteri estranei ai dettati normativi a tutela di categorie fragili come quelle di "codice rosso" o persone con disabilità, effettivamente presenti tra i lavoratori interessati;

della grave vicenda, in data 30 maggio 2025, è stato interessato anche il Prefetto di Livorno, il quale riceveva le rappresentanze sindacali per esternare la volontà di contribuire al positivo esito della vicenda;

gli accordi citati sono avvenuti senza alcun coinvolgimento della Regione Toscana, soggetto che eroga le misure di sostegno ai lavoratori interessati;

i sindacati FIT CISL e la UIL Trasporti riferiscono infatti che 18 lavoratori dell'ex HClog S.r.l., i quali avevano accettato di licenziarsi con la speranza di essere poi riassorbiti, sono rimasti senza occupazione dal momento che la XCA S.r.l. sembra intenzionata a non assumerli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta richiamata in premessa sia lesiva dell'articolo 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, nonché delle vigenti norme in materia di licenziamenti collettivi;

quali iniziative di propria competenza ritenga di dover assumere per tutelare i diritti dei lavoratori richiamati in premessa.

(4-02377)

POTENTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da fonti di cronaca si apprende che nel comune di Ponzano Romano (Roma), già nell'anno 2021, a seguito di un esposto, è stato eseguito un intervento da parte dei Carabinieri della Stazione di Ponzano Romano, unitamente ai Carabinieri Forestali, dal quale emergeva che all'interno di una proprietà privata esisteva una struttura ove erano presenti oltre 100 cani di razza Husky, tenuti in condizioni igieniche sanitarie del tutto carenti, e nell'intera area si rinveniva una condizione di degrado generale, essendo stato trovato anche un esemplare deceduto e non opportunamente rimosso;

veniva così aperto un fascicolo di indagine per maltrattamento, ma successivamente per la decadenza del capo di accusa, la struttura dapprima sottoposta a sequestro tornava, poi, nella piena disponibilità del proprietario. Una successiva ordinanza comunale ne sanciva, tuttavia, la irregolarità strutturale, ordinandone la chiusura e, solo dopo un contenzioso amministrativo, il Consiglio di Stato disponeva un limite di capienza di animali individuato in tre fattrici ed i loro cuccioli, pronuncia che, però, non è mai stata ottemperata;

la situazione è, poi, mutata in senso fortemente negativo negli anni a seguire. Invero, con una successiva operazione di ASL e Carabinieri avvenuta il 18 febbraio 2025, è stata accertata la riproduzione fuori controllo degli animali e l'area è stata così nuovamente posta sotto sequestro; come infatti riportato da numerosi articoli stampa, il sito conterrebbe circa 228 animali che, a seguito di azione giudiziaria, sarebbero stati affidati al Comune di Ponzano Romano, che sarebbe tenuto ad adoperarsi nella gestione dei suddetti animali;

ad oggi, però, come emerge da numerose segnalazioni di associazioni nazionali che si occupano di tutela degli animali, il sito presenta gravissimi profili di rischio per la salute degli animali e delle persone a fronte dell'assenza di idonee infrastrutture destinate a contenere un simile numero di animali, si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale vicenda e se non ritenga opportuno e urgente predisporre gli opportuni accertamenti in ordine alla reale situazione presente nel comune di Ponzano Romano, in tema di pericolo per la salute degli animali, nonché per eventuali rischi per la salute pubblica.

(4-02378)

[MISIANI](#), [BASSO](#), [IRTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da "Milano Finanza" in data 25 luglio 2025, il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane avrebbe avviato un processo di riorganizzazione interna volto a entrare direttamente nel settore delle opere civili, attraverso la costituzione di un "Integrated Project Team" incaricato di gestire direttamente le fasi di progettazione, realizzazione e controllo delle infrastrutture;

nella stessa direzione si collocherebbero alcune indiscrezioni di stampa, mai smentite ufficialmente, che attribuiscono al Gruppo FS l'intenzione di acquisire società private operanti in ambiti strategici come la costruzione (Pizzarotti), l'elettronica ferroviaria (Mermec) e la produzione di materiale rotabile (Firema), con l'obiettivo di creare filiere interne che trasformerebbero FS in soggetto al tempo stesso committente e appaltatore;

questa strategia ha suscitato forti preoccupazioni nel settore delle costruzioni, come emerso dall'intervista rilasciata il 7 agosto 2025 dalla Presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), secondo cui una tale verticalizzazione rischierebbe di comprimere la concorrenza, ridurre lo spazio per il mercato e generare distorsioni nell'assegnazione e nella gestione degli appalti pubblici, in particolare nel settore ferroviario;

secondo i dati diffusi da ANCE, il comparto delle grandi imprese di costruzione ha registrato una significativa crescita negli ultimi anni, con il fatturato delle prime 20 aziende passato da 15,9 miliardi di euro nel 2019 a 27,1 miliardi nel 2024, rafforzando la capacità realizzativa del sistema attraverso il pieno coinvolgimento delle imprese private, nel rispetto dei principi di concorrenza e pluralismo;

appare quanto mai urgente e necessario un chiarimento da parte del Governo sulle strategie in corso da parte del Gruppo FS, anche alla luce delle difficoltà riscontrate nella gestione del PNRR,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle iniziative descritte e delle strategie in corso da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato per l'internalizzazione delle attività legate alle opere civili e infrastrutturali;

se risulti confermata l'intenzione di acquisire società private da parte del Gruppo FS e con quali modalità operative, criteri di selezione e coperture finanziarie;

se il Governo intenda promuovere un confronto urgente con le rappresentanze delle imprese per raccogliere osservazioni e proposte in merito alle trasformazioni in atto, evitando scelte unilaterali che potrebbero avere impatti negativi sull'intero settore delle costruzioni;

se non ritenga che questa diversificazione sia in contrasto con la necessità di focalizzare la missione aziendale sulla garanzia di un servizio di trasporto di massa su ferro puntuale ed efficiente, superando i numerosi disagi denunciati dagli utenti negli ultimi anni;

se non ritenga necessario procedere ad una verifica riguardante le strategie industriali del Gruppo FS, anche in termini di compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato e con gli obiettivi generali di trasparenza, sostenibilità ed equità del mercato degli appalti pubblici.

(4-02379)

[VALENTE](#), [D'ELIA](#), [SENSI](#), [CAMUSSO](#), [PARRINI](#), [FRANCESCHELLI](#), [MARTELLA](#), [LA MARCA](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [BASSO](#), [MELONI](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nelle scorse settimane la cronaca giudiziaria ha riportato all'attenzione il femminicidio di Giulia Galiotto, una giovane donna di 30 anni uccisa nel 2009 a Sassuolo a colpi di pietra dal marito Marco Manzini che, dopo averla adescata in un *garage* con la scusa di proporle un accordo di separazione, l'aveva colpita nove volte alla testa con una pietra fino ad ucciderla. Successivamente, con freddezza, aveva gettato il corpo nel vicino fiume Secchia per simulare il suicidio della donna e aveva poi chiamato la famiglia fingendo di essere preoccupato. A seguito delle indagini e del conseguente giudizio, l'uomo, riconosciuto colpevole di omicidio, è stato condannato a 19 anni di carcere, nonché a corrispondere alla famiglia della vittima, a titolo di risarcimento del danno, la cifra di un milione e duecentomila euro, che però non aveva versato, poiché si era dichiarato incapiente;

nel 2022 Manzini, ottenuto il regime di semi libertà con affidamento ai servizi sociali, aveva ripreso a lavorare a tempo pieno con un contratto a termine in un'azienda reggiana, con mansioni analoghe a quelle che svolgeva prima dell'arresto. La famiglia della vittima, che aveva rifiutato l'offerta di Manzini di corrispondere 50 euro al mese come mediazione penale per il risarcimento, aveva ottenuto il pignoramento di un quinto dello stipendio che percepiva. Nel luglio 2024, tornato in libertà, Manzini si è licenziato dal posto di lavoro ed ha fatto perdere le proprie tracce, sottraendosi quindi all'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno riconosciuto con sentenza passata in giudicato;

la famiglia di Giulia Galiotto ha recentemente ricevuto tre cartelle esattoriali di 6.000 euro ciascuna da parte dell'Agenzia delle entrate, cartelle che ingiungono il pagamento di tasse per la registrazione dell'ordinanza esecutiva del giudice civile, che riconosce il risarcimento spettante alla famiglia; questi importi rivendicati dall'Agenzia delle entrate sono stati calcolati sulla base dell'intera cifra precettata e non su quella effettivamente percepita; di fatto la famiglia non ha percepito alcun tipo di risarcimento a causa delle condizioni di incapacienza di Manzini; i familiari di Giulia Galiotto hanno impugnato le cartelle esattoriali e la notizia delle richieste di pagamento ha sollevato grande indignazione, al punto che l'Agenzia delle entrate con un comunicato ufficiale ha manifestato vicinanza e comprensione alla famiglia Galiotto, ribadendo tuttavia la correttezza del proprio operato, motivato dall'applicazione della normativa vigente in materia di imposta di registro;

a parere degli interroganti questa vicenda rappresenta l'ennesima forma di abuso economico da parte dello Stato ai danni dei familiari di vittime di femminicidio, i quali, oltre a dover rinunciare ad un risarcimento morale solo in parte a compensazione della perdita della persona congiunta, vedono rinnovare il proprio dolore dalle pretese del fisco, in una sorta di vittimizzazione secondaria dello Stato verso i familiari della vittima,

si chiede di sapere se sussistano i presupposti per intraprendere iniziative di competenza, volte a riconsiderare l'operato dell'Agenzia delle entrate, e quali misure anche di carattere normativo i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di scongiurare il ripetersi di vicende come quella descritta.

(4-02380)

(già 3-01740)

[VERDUCCI](#), [D'ELIA](#), [VERINI](#), [TAJANI](#), [MALPEZZI](#), [LOSACCO](#), [FRANCESCHELLI](#), [RANDO](#), [NICITA](#), [LA MARCA](#), [PARRINI](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#), [ROJC](#), [MARTELLA](#), [BASSO](#), [ROSSOMANDO](#), [MANCA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 25 aprile 2025, ottantesimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in occasione delle celebrazioni cittadine, la titolare dell'esercizio commerciale "Assalto ai forni", situato in piazza Arringo ad Ascoli Piceno, esponeva in prossimità della vetrina del negozio e sul muro esterno del palazzo di sua proprietà uno striscione dal seguente contenuto: "25 aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo";

nelle ore successive, la cittadina veniva fatta oggetto di due distinti interventi della forza pubblica, l'uno da parte della Polizia di Stato e l'altro da parte della Polizia locale della città di Ascoli Piceno; le riprese video di tale secondo intervento circolavano con intensità sui *social network* e sui canali di informazione, destando forte e comprensibile indignazione;

nel corso del secondo intervento veniva senza dubbio tentata l'identificazione della cittadina e, anche nel corso del primo intervento, veniva controllato il contenuto dello striscione, chiedendo con ingiustificata insistenza informazioni all'autrice del medesimo;

nelle ore successive, la Questura di Ascoli Piceno diffondeva una nota nella quale precisava, con riferimento all'intervento della Polizia di Stato, che si sarebbe trattato di un mero intervento di osservazione e controllo del territorio e che l'interazione con l'interessata sarebbe durata pochissimi minuti, senza alcuna formale identificazione della donna e senza alcuna richiesta di rimozione dello striscione;

sempre la Questura aggiungeva che l'intervento era avvenuto nel quadro delle direttive impartite per la gestione dell'ordine pubblico nella giornata del 25 aprile, che disponevano di monitorare la presenza di scritte o simboli in prossimità dei luoghi delle celebrazioni e di segnalare tempestivamente eventuali anomalie, senza procedere autonomamente a rimozioni o interventi;

a seguito del grande clamore suscitato dai fatti, nelle giornate successive apparivano in alcune zone della città di Ascoli Piceno striscioni di chiara matrice neofascista e del seguente tenore: "Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il Questore" e "L'assalto ai forni";

considerato che:

i chiarimenti forniti dalla Questura di Ascoli Piceno non attenuano in alcun modo l'estrema gravità dell'accaduto;

la condotta della forza pubblica, per come riportata e quale risulta dalle riprese video, rappresenta infatti un episodio di irragionevole e grave ingerenza nella sfera di libertà della cittadina interessata, con specifico riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero, la cui espressione "con ogni mezzo" è esplicitamente assicurata dall'articolo 21 della Costituzione;

quanto accaduto rivela in ogni caso, nella sua inopportunità e nella migliore delle ipotesi, un grave esempio di assenza di considerazione, da parte della forza pubblica, del contesto della giornata e, soprattutto, dell'importanza di celebrare (anche con un mezzo pacifico come uno striscione apposto peraltro su proprietà privata) i valori dell'antifascismo, attorno ai quali la comunità nazionale deve ritrovarsi e unirsi il 25 aprile e ogni giorno dell'anno, riconoscendoli quali pilastri della convivenza civile e fondamenta della Costituzione repubblicana;

gli striscioni minacciosi rivolti all'indirizzo della cittadina rivelano la presenza, nelle città, di una rete di militanza neofascista, diffusa e reattiva, che deve essere oggetto della massima attenzione da parte del Ministro in indirizzo, al fine di evitare qualunque forma, anche solo apparente, di tolleranza verso manifestazioni nostalgiche e, dunque, in contrasto con la XII disposizione transitoria della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645;

a tale riguardo, non può che rilevarsi quanto profondamente stoni con i fatti evocati la circostanza che, nelle giornate successive al 25 aprile, una manifestazione pubblica di chiara matrice neofascista (la commemorazione con rito del "presente", il 28 aprile a Dongo, di Benito Mussolini, Claretta Petacci e altri gerarchi fascisti nell'ottantesimo anniversario della loro morte) non sia stata oggetto di alcuna attenzione critica da parte delle forze dell'ordine che hanno addirittura proceduto a contenere e identificare i manifestanti antifascisti che, giustamente, si opponevano a tale manifestazione,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sui fatti evocati in premessa e se sia in grado di fornire una ricostruzione dettagliata dei fatti e delle ragioni, giuridiche e fattuali, che li hanno giustificati;

quali iniziative intenda intraprendere per contrastare con efficacia l'azione delle formazioni neofasciste assicurando il pieno rispetto della XII disposizione transitoria della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645.

(4-02381)

(già 3-01884)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha avviato il progetto "IUPALS - Italian

Universities for Palestinian Students", in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'università e della ricerca e il Consolato generale d'Italia a Gerusalemme;

tale progetto prevede l'assegnazione di 97 borse di studio, distribuite tra 35 università italiane, rivolte a studenti palestinesi residenti nei territori palestinesi, che desiderino intraprendere un ciclo completo di studi universitari (laurea triennale, magistrale o a ciclo unico) presso atenei italiani;

l'iniziativa include anche corsi di lingua e cultura italiana, organizzati a Betlemme e Ramallah, ed è finalizzata a garantire una concreta opportunità di formazione internazionale, con un forte valore educativo, culturale e politico;

nessuno degli oltre 80 studenti palestinesi residenti a Gaza cui sono state assegnate borse di studio ha finora ottenuto il visto Schengen D per studio, e dunque a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico ed accademico gli studenti beneficiari di borse di studio si trovano nell'impossibilità di raggiungere i propri luoghi di studio;

l'ottenimento del visto Schengen D è condizione necessaria per l'ingresso in Italia, ed è anche indispensabile per presentare domanda ufficiale alle autorità del Regno di Giordania per l'ottenimento del visto di transito che autorizzi ad attraversare la Giordania per raggiungere l'aeroporto della capitale Amman, da cui partire verso destinazioni europee;

nella Striscia di Gaza il diritto universale e inalienabile allo studio di centinaia di migliaia di bambini e giovani palestinesi è negato da ormai quasi due anni;

molti studenti di Gaza sono riusciti a raggiungere diverse destinazioni europee ed extraeuropee grazie a programmi di cooperazione internazionale; durante l'estate, centinaia di giovani hanno lasciato la Striscia per proseguire gli studi in Paesi come Stati Uniti, Canada, Belgio, Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Egitto, Qatar, Turchia, Giordania, Sudafrica e Malesia. Le università e le associazioni coinvolte hanno sottolineato come il rilascio dei visti da parte dei Governi ospitanti sia stato l'elemento decisivo anche per ottenere i necessari visti di transito dal Regno di Giordania;

in una lettera pubblica indirizzata al Governo italiano, il gruppo "Mai Indifferenti - Voci ebraiche per la pace" ha sottolineato la necessità di garantire la possibilità per i giovani palestinesi di accedere all'istruzione come strumento di crescita, ricordando come programmi analoghi abbiano rappresentato una risorsa vitale per la sopravvivenza e lo sviluppo culturale delle comunità ebraiche durante le persecuzioni del Novecento;

nella stessa lettera si richiama la recente sentenza del TAR del Lazio del 5 giugno 2025, che ha imposto al Consolato italiano di Gerusalemme di attivarsi per il rilascio del visto per via interamente telematica a tre studentesse palestinesi destinatarie di borse di studio presso l'Università di Siena; la sentenza costituisce un precedente giuridico che richiama le istituzioni a garantire il diritto allo studio degli studenti di Gaza assegnatari di borse di studio in Italia;

considerato che:

la Costituzione italiana, all'articolo 34, sancisce il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, imponendo alle istituzioni il dovere di rimuovere ogni ostacolo al suo pieno esercizio anche tramite l'erogazione da parte dello Stato di borse di studio e altre provvidenze;

tale principio si riflette anche nelle politiche di cooperazione internazionale dell'Italia, che, in quanto Stato membro dell'UE, è vincolata al rispetto della libertà accademica e alla promozione della cooperazione culturale, come attestano i numerosi progetti rivolti a cittadini palestinesi dei Territori occupati a cui le scuole e le università italiane offrono percorsi di studio come strumento di solidarietà e sviluppo condiviso;

il mancato rilascio dei visti agli studenti palestinesi assegnatari di borse di studio in Italia non solo priva i beneficiari del diritto universale all'istruzione, ma rischia anche di minare la credibilità del sistema universitario italiano e del Governo stesso, che ha formalmente condiviso e sostenuto il progetto IUPALS;

la gravissima situazione umanitaria nei territori palestinesi, e in particolare a Gaza, rende urgente e inderogabile la possibilità per studenti residenti nella Striscia di intraprendere percorsi formativi sicuri

e di prospettiva in altri Paesi, tra cui l'Italia, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e come intendano agire, di concerto tra loro e con il Consolato italiano a Gerusalemme, per garantire che tutti gli studenti palestinesi assegnatari delle borse IUPALS, come di borse di studio non IUPALS, possano ottenere i visti Schengen D per studio in tempi celeri;

quali siano le motivazioni alla base del ritardo o del mancato rilascio dei visti e se vi siano direttive politiche o amministrative che limitino od ostacolino le procedure che altri Stati, in particolare europei, hanno portato a compimento con successo;

se ritengano di aver fatto tutto il possibile con impegno e determinazione, su questo oggetto, per garantire il rispetto dei diritti degli studenti palestinesi assegnatari di borse di studio in Italia e ai quali a oggi non è stato rilasciato il visto Schengen D; se non ritengano necessario collaborare con determinazione insieme ad altri Paesi europei per esercitare pressioni sui Paesi di transito, affinché agevolino l'evacuazione degli studenti da Gaza;

se non ritengano necessario adottare misure urgenti per assicurare che le decisioni del TAR del Lazio in materia di rilascio dei visti vengano pienamente rispettate e applicate a tutti i casi analoghi;

quali iniziative intendano intraprendere per garantire che venga esercitata sufficiente pressione a livello internazionale, affinché siano riconosciuti e attivati corridoi umanitari per gli studenti e i ricercatori palestinesi di Gaza e della West Bank, che offrano loro percorsi di evacuazione sicuri e tempestivi tali da garantire e promuovere il diritto universale allo studio e dare una concreta speranza di futuro alle nuove generazioni palestinesi.

(4-02382)

[DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#), [CRISANTI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* - Premesso che:

la missione umanitaria "Global Sumud Flotilla" (GSF) è partita tra agosto e settembre 2025 con l'obiettivo di rompere il blocco navale di Gaza per consegnare aiuti umanitari;

nella notte tra l'8 e il 9 settembre, un'imbarcazione della GSF, la "Family Boat", battente bandiera portoghese e precedentemente utilizzata da alcuni membri dell'organizzazione, è stata colpita da un ordigno incendiario presumibilmente sganciato da un drone, mentre era ormeggiata al largo del porto di Sidi Bou Said, in Tunisia. L'incendio, estinto rapidamente, non ha provocato feriti, ma ha danneggiato seriamente il ponte superiore e la stiva;

i video diffusi dagli attivisti mostrano l'istante dell'impatto e il successivo incendio, mentre una prima ricostruzione delle autorità tunisine attribuisce l'incendio a circostanze accidentali come una sigaretta accesa o un cortocircuito;

esperti indipendenti, tra cui analisti della BBC Verify, hanno osservato i video e confermato che "potrebbe trattarsi di un drone", mettendo in discussione la versione ufficiale delle autorità tunisine;

nella notte successiva, un secondo attacco (sempre presunto e tramite drone) ha colpito la nave di delegazione spagnola "Alma", battente bandiera britannica; anche in questo caso non sono stati registrati feriti;

il convoglio ha dichiarato l'intenzione di proseguire la missione nonostante gli attacchi, ribadendo la natura pacifica e civile dell'iniziativa e la volontà di spezzare l'assedio a Gaza, consentendo il passaggio di aiuti umanitari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei due presunti attacchi con drone (al "Family Boat" e alla "Alma") avvenuti nel porto tunisino di Sidi Bou Said e se dispongano di ulteriori informazioni, ad esempio da canali diplomatici o servizi di sorveglianza, che possano contribuire alla ricostruzione dei fatti in modo trasparente, oltre che a garantire l'incolumità dei volontari;

se sia già stato attivato un canale diplomatico con le autorità tunisine per ottenere chiarimenti ufficiali sull'accaduto, con particolare riferimento alla dinamica degli eventi e alla identificazione dell'eventuale responsabilità esterna;

se non ritengano opportuno sollecitare in sede ONU, UE o presso organismi internazionali competenti,

l'avvio di un'indagine indipendente e trasparente, anche per tutelare il diritto internazionale umanitario e garantire la sicurezza di missioni civili e umanitarie;
se abbiano intenzione di avviare iniziative diplomatiche volte alla messa in sicurezza dei cittadini italiani coinvolti in iniziative analoghe, prevedendo anche linee guida preventive elaborate in collaborazione con agenzie ONU, ONG e alleanze multilaterali;
se possano escludere qualsiasi forma di coinvolgimento diretto o indiretto, in via operativa o di *intelligence*, da parte dell'Italia o altro Paese, in relazione agli attacchi con droni subiti dalla Global Sumud Flotilla nelle acque tunisine;
se non intendano esprimere una posizione pubblica di solidarietà alla Global Sumud Flotilla e, più in generale, alla protezione delle iniziative civili umanitarie, ribadendo il rispetto e l'inviolabilità delle missioni di pace.

(4-02383)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02114 del senatore Turco, sull'impignorabilità dei contributi pubblici vincolati per finalità culturali;

3-02123 del senatore Durnwalder, su alcune criticità relative al riconoscimento delle agevolazioni per giovani *under 36* anni per l'acquisto della prima casa;

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-02116 del senatore Misiani, sulla soppressione della fermata di Cecina di due treni Frecciabianca;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02120 della senatrice Murelli, sull'aggiornamento della disciplina relativa allo *screening* neonatale esteso per la diagnosi dell'atrofia muscolare spinale;

3-02126 della senatrice Zampa ed altri, sulla mancata pubblicazione dei *report* annuali di AIFA.

1.5.2.2. Seduta n. 342 del 17/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

342a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

SBROLLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1372) MARTI ed altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,05)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1372.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice, senatrice Tubetti, ha svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e i relatori e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono

illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TUBETTI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BORGONZONI](#), *sottosegretario di Stato per la cultura*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 1.3 per chiedere che vengano ottemperati i principi della Costituzione, delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, che sono parecchie e non devono essere disattese, e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di transizione ecologica, adattamento climatico, biodiversità e tutela del paesaggio quale bene collettivo. L'abbiamo presentato proprio perché è una delega al Governo e, come tale, è importante anche perimetrare l'azione del Governo stesso. Sappiamo quanto l'Italia stia subendo gli effetti devastanti del cambiamento climatico, per cui non ci è chiaro perché il parere del Governo sia contrario.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, questo emendamento illustra un principio chiaro... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio mentre parla la senatrice Floridia. Siamo in dichiarazione di voto su un emendamento. Vi chiedo cortesemente di provare a mantenere un po' di silenzio in Aula. Vi ringrazio.

Prego, senatrice Floridia.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Grazie, Presidente.

L'emendamento in oggetto illustra un principio ovvio e scontato, presente negli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione. In sostanza, proponiamo che il Governo riconosca e promuova il diritto fondamentale di ogni persona a vivere in un ambiente sano, salubre e sostenibile, anche nell'interesse delle generazioni future. Occorre perimetrare l'azione del Governo.

Sappiamo che questo diritto è un po' messo sotto pressione negli ultimi anni. Migliaia sono le vittime, soprattutto nel Nord Italia, causate dal particolato, dalle polveri sottili e i problemi di salute sono rilevanti. Questo diritto è presente nella nostra Costituzione ed è sancito ormai anche a livello internazionale.

Veramente non si capisce il motivo per cui nella delega al Governo non si intenda inserire tale principio. Come ho detto ieri, mi viene da pensare che o la maggioranza non ha interesse a garantire questo diritto e lo ritiene un danno collaterale da accettare, oppure sta dando il via libera a un certo modo di pensare il territorio e al suo sfruttamento.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, con questo emendamento proponiamo

di promuovere, nell'ambito della revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, il contrasto al consumo di suolo, come disposto dalla delibera del 28 luglio 2021, n. 1, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, e favorire il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.

Anche in questo caso il contenuto dell'emendamento mi pare ovvio e scontato: cercare di recuperare l'esistente invece di cementificare à gogo, a destra e a manca (soprattutto nella mia Regione, il Veneto), e quindi garantire uno sviluppo territoriale sostenibile. Si tratta, anche in questo caso, di perimetrare l'azione di Governo.

È sintomatico che questi emendamenti che abbiamo presentato non siano stati neanche presi in considerazione, ma siano stati semplicemente bocciati adducendo delle ragioni veramente superficiali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

CRISANTI (PD-IDP). Signor Presidente, ho presentato, insieme ai colleghi, diversi emendamenti, ma il tempo mi impedisce di illustrarli tutti. Voglio però sfruttare questa occasione se non altro per illustrare la ratio che li ha ispirati.

Penso che tutti siamo d'accordo su una cosa, ossia che l'Italia è molto bella, ma non abbiamo fatto nulla per questa bellezza che abbiamo ereditato e credo che tutti quanti noi dobbiamo sentire il dovere, anzi l'imperativo morale di lasciarla bella come l'abbiamo trovava alle generazioni successive. Ebbene, parte di questa bellezza fondamentale è sicuramente rappresentata dal paesaggio, valore riconosciuto nei secoli da scrittori, artisti e anche da legislatori. La nostra Costituzione, all'articolo 9, chiaramente definisce e protegge il paesaggio come bene della Nazione. A chi non piacesse la Costituzione, anche la legge n. 1089 del 1° giugno 1939, cosiddetta legge Bottai, riconosceva il paesaggio come un valore importante del nostro Paese.

Lo strumento fondamentale per la tutela del paesaggio, in questo momento, è la legge sul Codice dei beni culturali, che ha vent'anni e in parte ha funzionato, ma in parte è rimasta inapplicata e faccio riferimento al cosiddetto Piano paesaggistico che la maggior parte delle Regioni italiane non ha approvato. Pertanto, ci apprestiamo a modificare questa legge in assenza di uno degli strumenti fondamentali.

La legge, però, da sola non basta: l'Italia che abbiamo ricevuto in eredità è anche il risultato dell'impegno di tanti oscuri cittadini, di tante associazioni che ogni giorno si battono per difendere la bellezza del nostro Paese. E, a tal proposito, non posso non pensare con affetto e con ammirazione, per esempio, ai cittadini di Val Lione, il Comune nel quale abito, che da vent'anni si oppongono alla riapertura di una cava, un'autentica carie nel paesaggio di una delle più belle valli incontaminate del Veneto. Sicuramente tutti voi conoscete la bellezza del Salento, oggi meta di turismo di massa. Ebbene, quel Salento che voi conoscete oggi non sarebbe così se non ci fosse stata Renata Fonte, che ha perso la vita per difendere il paesaggio, prima donna vittima di mafia che si è battuta per noi e per voi. *(Applausi)*

Questo provvedimento è una pugnalata a tutte le persone che in Italia si sono battute per difendere la nostra bellezza. In modo particolare, voglio sottolineare l'articolo 2, che alla lettera c) prevede che, per tutte le operazioni relative alla tabella B, non vale più l'autorizzazione della soprintendenza. Ma io sfido - tramite lei, signor Presidente - i colleghi della maggioranza che si apprestano a votare questa legge: l'hanno letta la tabella B? Se la leggessero, si renderebbero conto di quello che succede. La tabella B permette operazioni sui tetti, operazioni sulle finestre, allargamento del 10 per cento, recinzioni una dopo l'altra sullo stesso bene, così dopo vent'anni quel luogo non lo si riconoscerà più.

È questo che si appresta a fare questo provvedimento, che - a mio parere - è un insulto a tutti gli

italiani che amano l'Italia e che si sono battuti per difendere la nostra bellezza. *(Applausi)*.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, ci tengo a intervenire nella fase illustrativa degli emendamenti, nell'ottimistico tentativo di convincere Governo e relatori circa la bontà di certi emendamenti che abbiamo proposto, motivandoli e ragionando insieme.

Parto dall'emendamento 2.3, che propone di inserire, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. Prevedere che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni adottino il piano paesaggistico regionale. In caso di mancata adozione entro tale termine, il Ministero della cultura provvede all'adozione del piano». Tra l'altro, il potere sostitutivo del Ministero è già previsto nel Codice dell'ambiente.

Ma perché è importante prevedere un termine nella fase di delega del Governo, entro il quale le Regioni adottino questo piano paesaggistico? Sappiamo che, delle nostre 20 Regioni, solo sei lo hanno adottato e la prescrizione è del 2004.

Perché è così importante questo piano paesaggistico? Crea l'architettura, l'infrastruttura base all'interno della quale si può poi provvedere con delle semplificazioni, che sono auspiccate da tutti. Dopo che avremo fatto in modo che le Regioni pianifichino quello che deve accadere, che può accadere o non può accadere sul loro territorio, dopo una fase di monitoraggio insieme al Ministero, allora sì che si potrà decidere che per determinate materie, per esempio di lieve entità, si possa procedere con uno schema, perché è già adattato a quel territorio.

Pertanto, il fatto che non ci siano i piani regionali inibisce totalmente il progredire verso la semplificazione, se vogliamo fare un ragionamento fatto bene. Ho quindi avanzato delle proposte sia in fase di emendamento sia - se non ricordo male - anche in fase di ordini del giorno, ma nella delega al Governo il fatto che questi interventi di pianificazione regionale vengano adottati entro diciotto mesi - se non li fanno le Regioni, li faccia il Ministero - è di importanza imprescindibile per poter ragionare su tutto il resto.

Sempre nella delega al Governo si è deciso di capire se sia giuridicamente possibile togliere l'obbligatorietà e il vincolo del parere della soprintendenza, perché sappiamo essere una materia nella disponibilità legislativa statale, e non di altri enti territoriali. Quindi la proposta di questo emendamento, visto che alla fine il suddetto parere non potrà che essere obbligatorio e vincolante, è che, nel caso ci fossero ritardi da parte della soprintendenza, possa subentrare direttamente il Ministero della cultura.

Tra l'altro, chiedo una verifica, signor Presidente. L'emendamento 2.29, che, probabilmente per errore degli uffici, è stato ripresentato, era stato ritirato. Chiedo se è stato registrato come tale.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.29 risulta ritirato.

SIRONI (M5S). Quindi, tornando alla soprintendenza, questi ritardi sono dovuti - come è noto - non solo alla mole del lavoro, che potrebbe essere ridotta dopo l'attuazione dei piani regionali, ma anche a una carenza di personale. Dunque è vero che questo provvedimento non prevede spese, ma è difficile risolvere i problemi senza investire neanche un centesimo. Occorre pertanto procedere all'aumento del personale della soprintendenza, per quanto di sua competenza; nel caso poi fossero gli enti territoriali ad avere competenza su materie specifiche, occorrono la formazione e l'incremento del personale pure negli enti. Sto cercando di avanzare delle proposte in modo da arrivare a una soluzione concreta del problema, perché mi sembra che si stia provando a raggiungere un risultato senza pagare pegno.

L'emendamento 2.114 è di fondamentale importanza. Parlo del regolamento sul ripristino della natura, che è un regolamento cogente, obbligatorio e direttamente applicabile. Le materie del regolamento sul ripristino della natura sono sovrapponibili a quelle del piano regionale per il paesaggio. Quindi, prevedere che ci si muova nel rispetto del regolamento e nell'ottica del regolamento europeo è fondamentale ed è collegato all'attuazione dei piani regionali.

Sollecito quindi l'attenzione del Governo su questi due punti, che sono il piano regionale e il regolamento sul ripristino della natura, che vanno praticamente in completa sinergia. Insisto affinché vengano accolti questi emendamenti e, nella denegata ipotesi, gli ordini del giorno, altrimenti non riusciamo a risolvere il problema. Ci riempiamo la bocca di grandi parole, ma di fatto e concretamente non state resolvendo il problema. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANELLA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, tranne che sugli emendamenti 2.209 e 2.210, su cui c'è un invito al ritiro.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.5, G2.6 e G 2.300 e parere contrario sugli altri ordini del giorno.

BORGONZONI, sottosegretario di Stato per la cultura. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8, identico agli emendamenti 2.9 e 2.10.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, il comma 2 dell'articolo 2 rappresenta il vero pomo della discordia. Ricordo alle colleghe e ai colleghi che era stato presentato un testo base che aveva suscitato la preoccupazione di varie associazioni, esperti, università e quant'altro, perché qui si inserisce il principio del silenzio assenso. Con il testo rivisto, dal quale ci aspettavamo una vera revisione rispetto a quanto emerso nelle audizioni, il tema del silenzio assenso, dopo essere uscito dalla porta, è rientrato dalla finestra. Aggrappandosi a una fantomatica incertezza applicativa rispetto al silenzio assenso, chiedono il superamento.

Ritengo importante sottolineare che non esiste un'incertezza applicativa da superare, poiché la normativa e la giurisprudenza sono chiare nel negare l'applicabilità del silenzio assenso al procedimento autorizzativo paesaggistico. Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito e ha un orientamento consolidato secondo cui non si applica l'istituto del silenzio assenso ai pareri della soprintendenza. Quindi si ravvisa anche un problema di costituzionalità. Questo è veramente il fulcro di quanto in particolare la Lega ha ripetutamente chiesto, e cioè di depotenziare il lavoro delle soprintendenze - non di alleggerirlo - dando il via libera a tutti, invece di accelerare l'adozione dei piani paesaggistici, che sono vincolanti e mancano nella quasi totalità delle Regioni, come ha ricordato la collega Sironi. Questo dà spazio a deroghe, ad eccezioni e quindi a un aumento della cementificazione del suolo.

Nella delega al Governo non è stato previsto niente per l'accelerazione dell'adozione dei piani paesaggistici, mentre invece è rientrato il tema del silenzio assenso, per il quale siamo molto preoccupati, sapendo anche che le soprintendenze, quando c'è un rallentamento della risposta amministrativa, hanno da coprire intere Province e Regioni.

Abbiamo un patrimonio unico al mondo e, invece di prevedere risorse economiche e del personale, si preferisce deregolamentare e semplificare, ma si tratta di una semplificazione verso il basso che non garantisce la competenza nelle decisioni che prendono i territori.

Dopodiché, in questo caso è stata data ai territori la competenza e sappiamo benissimo che, anche nei Comuni, soprattutto quelli piccoli al di sotto dei 10.000 abitanti, abbiamo un tema di competenze e di difficoltà ad approcciarsi a queste tematiche. A mio avviso, è uno scandalo, perché si è fatto uscire questo tema, che ha suscitato molta preoccupazione e anche tanta discussione in Commissione, e poi lo si è fatto entrare dall'altra parte. Non lo ritengo per niente corretto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 2.10, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.12 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, con questo emendamento, visto che ci si è intestarditi a inserire in modo costituzionalmente sospetto lo strumento del silenzio assenso, chiediamo di escludere dalla norma almeno alcune aree vulnerabili e ad alto rischio sismico. Il meccanismo del silenzio assenso non può trovare infatti applicazione nei contesti territoriali sottoposti a vincoli di protezione paesaggistica e ambientale.

In questo senso, le direttive Habitat e Uccelli, nonché le norme nazionali sui beni paesaggistici, impongono una valutazione attiva e motivata e la Commissione europea, nelle raccomandazioni del semestre europeo 2025, ha evidenziato l'elevata esposizione del territorio italiano a rischi climatici e idrogeologici del degrado del suolo. Ma non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, con questo emendamento intendiamo rafforzare il ruolo della Conferenza di servizi nei procedimenti autorizzativi paesaggistici, assicurando un effettivo confronto tra le amministrazioni coinvolte e prevenendo ambiguità interpretative. Chiediamo quindi di monitorare l'iter procedurale per diramare i problemi in un secondo momento. Sappiamo che il monitoraggio di procedure amministrative è uno dei punti deboli del nostro Paese. Si tende a introdurre una norma, ma poi non si fa opera di monitoraggio per evitare problemi, lungaggini e rallentamenti. Per questo abbiamo chiesto di rafforzare il ruolo della Conferenza di servizi. Anche questa proposta, purtroppo, non ha avuto ascolto.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dalle senatrici Aloisio e Sironi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 20.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, prendo atto che, purtroppo, le mie sollecitazioni a rivalutare complessivamente l'approccio, con interventi mirati, utili ad avere interventi concreti, non sono state raccolte. Quindi, io mi chiedo come possiate ritenere soddisfacente un disegno di legge che prevede, per esempio, al punto c), che interventi di lieve entità non siano sottoposti al parere della soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il piano paesaggistico regionale.

Ma sappiamo tutti che il piano paesaggistico regionale non c'è in 14 Regioni su 20. Come facciamo a scrivere che questo è possibile? La semplificazione auspicata da tutti è realizzabile solo nel caso in cui questi interventi siano conformi al piano paesaggistico regionale, che non c'è. Lo vogliamo scrivere da qualche parte che le Regioni hanno l'obbligo, entro un tot di tempo, di dotarsi del piano paesaggistico

regionale? Altrimenti questa previsione non sta in piedi. Ve ne rendete conto? (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, mi collego a quanto precedentemente detto dalla collega Sironi. Qui cerchiamo di introdurre un quadro che possa limitare il meccanismo del silenzio assenso, appunto perché, non avendo i piani paesaggistici regionali vincolanti, applicare lo strumento del silenzio assenso è come nuotare in un mare infinito.

Quindi, visto che contrasta con l'articolo 9 della Costituzione e con l'impianto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, chiediamo che la sua applicazione sia limitata ai territori in cui vi è coerenza tra la pianificazione urbanistica e paesaggistica, e cioè che venga applicata nelle Regioni che hanno già adottato il piano paesaggistico regionale. Questo perché lì il quadro normativo è chiaro, il piano esiste e si può pensare a semplificare e accelerare le procedure amministrative. Non è così nelle Regioni che ne sono sprovviste.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dalle senatrici Aloisio e Sironi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.25, identico all'emendamento 2.27.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2 fa venire letteralmente il mal di pancia, perché prevede il trasferimento di responsabilità istruttorie e autorizzative dagli organi tecnico specialistici dello Stato agli enti territoriali.

Durante le audizioni, all'unanimità è stato detto che vi è un problema di personale sotto organico e di competenze, che rendono difficoltosa l'adozione di questo comma. Soprattutto, quello che riteniamo grave è il fatto che gli interventi di lieve entità saranno di competenza degli enti territoriali.

Anche in Commissione, dunque, ho voluto elencare alcuni interventi di lieve entità. Ieri è stato chiesto da una collega che cosa saranno mai gli interventi di lieve entità. Allora, sono interventi di lieve entità: viabilità e opere connesse e rotatorie. Ne sappiamo noi qualcosa sul lago di Garda, dove stanno costruendo delle rotatorie enormi a ridosso di zone a protezione speciale.

Sono poi demolizioni e rimozioni; demolizioni, senza ricostruzione, di edifici privi di valore storico; attività rurali e forestali e, quindi, riduzione delle superfici boschive; tettoie, chioschi, manufatti e, come ho detto ieri, anche modifiche architettoniche esterne. Il paesaggio non si erode così, dall'oggi al domani; si erode con ogni intervento che viene fatto nel territorio, tanto che, per esempio, nel nostro territorio del Lago di Garda, dopo cinquant'anni, ci troviamo ad avere la metà del patrimonio di ulivi e con un territorio veramente antropizzato, in preda anche alle devastazioni del cambiamento climatico.

Noi chiediamo di sopprimere la lettera *b*) e siamo convinti che ci saranno problemi e non semplificazioni derivanti dal comma 2, lettera *b*), di questo articolo.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 2.27, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.29 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.41, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.42.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, intervengo di nuovo per sottolineare l'importanza dell'attuazione dei Piani paesaggistici. Con l'emendamento 2.42 noi proponiamo forme di incentivazione per le singole realtà regionali, mediante l'introduzione di un sistema premiale, basato sulla possibilità di accedere a procedure autorizzative semplificate e accelerate relativamente agli interventi ricadenti in aree di particolare valore paesaggistico e ambientale, come individuate dal Piano paesaggistico regionale. Vogliamo prendere per la gola le Regioni. Stiamo cercando di dire: ti premio, ti accordo procedure semplificate se attui il Piano paesaggistico regionale. Niente, anche questa non è stata considerata una proposta interessante. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.42, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201, identico agli emendamenti 2.44 e 2.46.

[CRISANTI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signora Presidente, già quando ho illustrato il razionale degli emendamenti, avevo fatto riferimento alla lettera c) del testo proposto dalle Commissioni riunite dell'articolo 2, che a mio avviso vale la pena rileggere: «prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti al parere della Soprintendenza». E qui bisogna chiarirsi su cosa significa "lieve entità" rispetto al contesto che prevedeva la legge originale. È evidente infatti che fare una tettoia in un ambiente che non è fragile, in cui si può continuamente rinnovare e intervenire, come può essere una periferia di una città, è completamente diverso da intervenire in un'area che ha le sue fragilità. Le fragilità sono dovute chiaramente a manufatti architettonici storici e al contesto paesaggistico. È chiaro che se noi permettiamo in queste zone - e riporto alcuni esempi della tabella degli interventi cosiddetti non importanti - interventi sul volume, interventi di modifica delle strutture esterne, interventi sui prospetti, posizionamento di impianti fotovoltaici, installazione di pannelli solari, installazione di macro generatori e così via, signori, dopo vent'anni queste zone non le riconoscete più.

Infatti, lo stesso edificio può andare incontro a tutte queste modifiche una dopo l'altra. Mi chiedo, allora, se abbiate letto la tabella di cui all'Allegato B citato nella norma. Avete capito cosa vuol dire? Ci stiamo rendendo conto che non stiamo votando una legge che ha un effetto fra 1 o 2 anni, ma dobbiamo capire quello che succede fra 10 o 15 anni?

Come ho detto prima, che l'Italia sia bella è il risultato di leggi equilibrate e dell'intervento di tante persone che, giorno dopo giorno, con lavoro oscuro, difendono la nostra Italia. Questo disegno di legge - lo ripeto ancora - è un tradimento nei confronti dell'impegno di tutte queste persone che fanno sì che l'Italia sia uno dei Paesi più belli del mondo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.201, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.44, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 2.46, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.203.

[FLORIDIA Aurora](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, interveniamo anche in questo caso per perimetrare l'azione del Governo, proponendo di escludere gli interventi in aree tutelate soggette a vincolo paesaggistico da interventi di lieve entità. Non è una banalità, perché soprattutto nelle zone turistiche ad alta densità e con un patrimonio paesaggistico e anche culturale, introdurre il principio dell'esclusione delle opere di lieve entità è quantomeno preoccupante e può causare degli incidenti al paesaggio e all'ambiente. Ricordo che questi ultimi danno sostentamento e benessere a migliaia di aziende che vivono proprio grazie al nostro patrimonio naturale e paesaggistico.

Proponiamo pertanto che le esclusioni automatiche per interventi minori non vengano applicate in contesti vulnerabili e privi di pianificazione in mancanza di un Piano paesaggistico regionale e che vengano almeno considerate le aree soggette a vincolo paesaggistico e ambientale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.204.

*VERDUCCI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signor Presidente, mi permetta di ringraziare tutte le senatrici e i senatori dell'opposizione che stanno intervenendo su questo provvedimento, che è di grande rilievo e avrà ricadute negative pesanti. È un disegno di legge delega, ma incide su uno dei temi fondamentali del nostro vivere insieme, quello del paesaggio e del patrimonio storico e culturale. Infatti è un tema che è sancito dalla nostra Costituzione.

Viene detto: noi vogliamo evitare che venga paralizzata l'attività edilizia e urbanistica. Ma questa è una finzione. E poi permettetemi, colleghi della maggioranza della destra, di dire: come volete evitare questa che voi chiamate paralisi? Se quella che voi chiamate paralisi la volete "evitare" distruggendo quello che è il nostro patrimonio paesaggistico, allora no, noi non saremo mai d'accordo e non ve lo permetteremo. (*Applausi*).

Per superare le lungaggini c'è un modo ed è innanzitutto quello di rafforzare le soprintendenze e i loro organici e non neutralizzarle, come voi fate. Il rafforzamento degli organici è l'unico modo virtuoso per tenere insieme la tutela del patrimonio con lo sviluppo economico.

Tutta questa materia - badate bene - attiene all'identità del nostro Paese. Signor Presidente, mi permetta di dire che prima ancora che fosse unita, quando ancora Metternich la chiamava solamente un'espressione geografica, l'Italia era conosciuta e amata in tutto il mondo perché da ogni parte d'Europa - in quel viaggio di formazione che era chiamato grand tour - venivano ad ammirare i nostri borghi, le nostre città, il nostro paesaggio. E appena l'Italia è diventata unita si è posto il tema della tutela. Il presidente Ciampi diceva: l'Italia non è solo un bel Paese, è anche un grande Paese, è così, è la nostra forza: ma le due cose le dobbiamo tenere insieme, perché quello che era il bel Paese, in realtà, negli anni successivi al secondo Dopoguerra ha subito devastazioni molto pesanti che tuttora proseguono, con aggressioni speculative continue di interessi privati che non possono avere la meglio su beni comuni pubblici che appartengono a tutti i cittadini, in particolare quelli più deboli, che vanno tutelati. (*Applausi*). Questo è il tema che oggi abbiamo di fronte.

Il rischio idrogeologico che tutti denunciavamo, parlando di difesa idraulica e del suolo, sapete soprattutto a che cosa è dovuto? Innanzitutto a speculazioni edilizie e urbanistiche fuori da ogni regola che poi, in seguito, si è cercato maldestramente e faticosamente di riparare. (*Applausi*). Proprio in questi giorni, signora Presidente, ricorre il quarantesimo anniversario - era l'agosto del 1985 - di una legge fondamentale della nostra Repubblica che voi qui oggi, con questo disegno di legge delega, mettete le premesse negative per scardinare. Era la legge Galasso, Governo Craxi, nel 1985. Quella legge non fu votata dal Movimento Sociale Italiano, non fu votata dalla parte più conservatrice della Democrazia Cristiana, ma venne votata, oltre che dalle forze che sostenevano quel Governo, dal Partito Comunista Italiano e dalla Sinistra indipendente. Quella legge ha emancipato il concetto della tutela da quello della bellezza, cioè dal legame esclusivo con i monumenti più importanti, estendendolo invece a tutto il territorio, riconoscendo a tutto il territorio - inteso come stratificazione dello sviluppo della civiltà umana - il valore di patrimonio storico, culturale, archeologico, naturalistico, collettivo. Quella legge ha anticipato la Convenzione di Firenze promossa dal Consiglio d'Europa e adottata nel 2000, la Convenzione di Faro del 2005; una legge che discende dall'articolo 9 della nostra Costituzione, che sancisce: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, quella che Benedetto Croce, colleghi, chiamava la rappresentazione materiale e visibile della Patria. (*Applausi*). Qui noi parliamo di Patria e voi state scardinando quella che è nostra identità collettiva racchiusa nel nostro paesaggio. E aggiungo l'articolo 41 della nostra Costituzione,

afferma che l'iniziativa economica privata è libera - noi per primi sappiamo quanto questo sia importante - ma aggiunge però che l'iniziativa economica privata libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute all'ambiente e alla sicurezza.

Signor Presidente, chiedo a voce alta ai colleghi quante spiagge accessibili ci sono ancora nel nostro Paese? (*Applausi*). Più del 70 per cento delle nostre meravigliose spiagge è privato ed entrarci è impossibile, se non pagando centinaia di euro e l'abbiamo visto ancora durante l'estate. Dobbiamo permettere la fruizione di questi luoghi a tutti i cittadini e non creare le condizioni - come voi state qui oggi ponendo - per consegnarli, invece, a un rischio bieco di speculazione privata.

Signor Presidente, quella legge del 1985 Giulio Carlo Argan la definì una legge di salute pubblica. Noi abbiamo bisogno di intervenire in quel solco nel senso di rafforzare tutela e sviluppo insieme, non invece di scardinarlo, che è quello che oggi sta avvenendo.

Quando i danni sono irreparabili e non recuperabili, allora non ce n'è per nessuno; non c'è modo di recuperare una deregolazione che rischia di incidere sulla forza del nostro Paese, perché il patrimonio paesaggistico e culturale porta sviluppo economico e turismo, uno straordinario moltiplicatore di opportunità soprattutto per le aree interne.

C'è una frase con la quale voglio concludere, signora Presidente, prima però mi faccia dire che molte cose, anche le più bieche, che erano contenute nel testo iniziale siamo riusciti a eliminarle grazie alla nostra opposizione.

Volevate introdurre la possibilità di aprire strade, cave, condotte industriali nelle aree e nei complessi che includono centri e nuclei storici, in prossimità di luoghi panoramici, di singolarità geologiche e di memoria storica, di parchi. Siamo riusciti a impedirlo, almeno per ora.

Ecco, voglio concludere con una frase di qualche tempo fa e che, a mio avviso, è particolarmente attuale e importante: «La lotta per la salvaguardia dei valori storico-naturali nel nostro Paese è la lotta stessa per l'affermazione della nostra dignità di cittadini, la lotta per il progresso e la coscienza civica contro la provocazione permanente di pochi privilegiati onnipotenti». È una frase di Antonio Cederna, che parla a noi oggi (*Applausi*), e oggi su questo è giusto schierarsi. Non c'è qui il ministro Giuli, ma mi piacerebbe sapere che cosa pensa di questo disegno di legge. Probabilmente prova imbarazzo, visto che non si presenta qui oggi.

Colleghi, facciamo in modo che questo disegno di legge non significhi una mortificazione per tutti i cittadini. Per noi è già oggi una ferita. Ma è una battaglia che continuerà, coinvolgendo una mobilitazione popolare di tanti cittadini e associazioni a sostegno del nostro paesaggio, in modo da correggere questo scempio, che è inaccettabile. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.204, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.205, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.206, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.207, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.208, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.209 e 2.210 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.211, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.57, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 2.58, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.212, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.213, 2.214, 2.215 e 2.216 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.217, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.218, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.219.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, richiamo nuovamente l'articolo 9 della Costituzione, che impone la tutela congiunta del paesaggio e dell'ambiente. Per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento 2.219, che chiede che nei procedimenti autorizzativi afferenti ad opere di rilevanza nazionale non ci si limiti alla valutazione del solo profilo culturale, ma che venga coinvolto anche il Ministero dell'ambiente. In questo modo si garantisce maggiore certezza del diritto e trasparenza procedimentale, anche perché non si possono considerare due compartimenti stagni, ma viene chiaramente indicato dall'articolo 9 che la tutela è congiunta.

Quindi con questo emendamento andiamo a semplificare, coinvolgendo anche il Ministero dell'ambiente.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signora Presidente, questo emendamento interviene al comma 2, lettera *d*), di questo disegno di legge. La lettera *d*) del testo proposto dalle Commissioni riunite prevede che «nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale previste dall'articolo 39 del codice dei contratti pubblici (...) il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura».

Questo emendamento chiede di estendere la competenza anche al Ministero dell'ambiente, perché paesaggio e ambiente rientrano entrambi nell'articolo 9 della Costituzione, ove il paesaggio è l'estrinsecazione fisica, pratica, visibile ed estetica del rapporto tra uomo e natura. Quindi, nel momento in cui deve essere espresso un parere, è paradossale non coinvolgere il Ministero dell'ambiente, perché il Ministero della cultura cura un aspetto relativo ai beni culturali e all'aspetto estetico mentre il Ministero dell'ambiente ne cura un altro, quello appunto relativo all'ambiente. Perché non coinvolgere anche il Ministero dell'ambiente? Non ci si spiega questa mancanza. Se il tutto ricade nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, che prevede la tutela di paesaggio e ambiente, e se il paesaggio è un'estrinsecazione dell'ambiente, per forza bisogna coinvolgere anche il Ministero dell'ambiente. Insisto verso questa soluzione.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.219, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.220, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.221, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.222.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), chiediamo di sopprimere le parole «alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata». Chiediamo appunto di sopprimere queste parole, anche perché esprimiamo forte contrarietà rispetto all'individuazione di una specifica disciplina procedimentale semplificata in caso di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico e di ripristino di infrastrutture danneggiate da calamità naturale, in quanto si tratta di fattispecie che richiedono una particolare attenzione per la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici tutelati. Anche qui esprimiamo una forte preoccupazione. Avevamo chiesto proprio di sopprimerlo in territori che hanno un forte rischio

idrogeologico, ma purtroppo quindi non si vedrà in che modo ripristineranno i territori che soffrono di queste criticità.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.222, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.223, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.73, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.75.

[CRISANTI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signora Presidente, questo emendamento ha l'obiettivo di prevedere procedure di autorizzazione diverse per tutte le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 142 e 143, rispetto a quelle sottoposte a vincolo diretto ai sensi dell'articolo 136. Ora, l'articolo 136 del codice dei beni culturali identifica delle aree di grandissimo pregio di interesse nazionale, che sono sottoposte a vincolo diretto.

Noi abbiamo chiesto che le procedure autorizzative relative alle aree sottoposte a vincolo diretto fossero in ogni caso dipendenti dal parere vincolante e obbligatorio della Soprintendenza.

Io avevo capito che questo era un disegno di legge che aveva l'obiettivo di semplificare. Però, guardando il testo del provvedimento, si legge alla lettera i) del testo del disegno di legge: «escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale individuate tramite l'adozione di appositi decreti dal Ministero». Queste dovrebbero essere le aree in cui non valgono le esclusioni per gli interventi di lieve entità, ma io mi domando: se queste sono state già identificate, che semplificazione è se dobbiamo ripetere lo stesso lavoro? In questo punto dell'articolo, allora, facciamo riferimento ai decreti di cui agli articoli 136 e 137. Non capisco perché non sono stati esclusi.

Quindi, chiedo veramente al Governo e al relatore di ripensarci e perlomeno fare una menzione, alla lettera f), di tutti i vincoli decretati, di grande interesse nazionale, già identificati a livello regionale e statale con l'articolo 136, perché dovete essere coerenti con quello che dite. Se questa è una semplificazione, facciamo rifare lo stesso lavoro due volte? Queste sono già aree vincolate di grande interesse nazionale. Non capisco perché devono essere identificate la seconda volta. Chiedo che venga inserito, dopo la lettera i), il riferimento, se non altro, ai vincoli diretti già in essere. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.75, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.224, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.225, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.226, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.227, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.228, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.229, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.230, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.231, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.232, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.108.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, con questo emendamento chiediamo, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega al Governo, una disciplina specifica e necessaria per le trasformazioni paesaggistiche che stanno avvenendo e che derivano dall'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sappiamo che questi impianti, in particolare quelli agrivoltaici, eolici e fotovoltaici a terra, rappresentano una delle principali cause contemporanee di trasformazione morfologica, funzionale e percettiva del paesaggio. Quindi, in un contesto di emergenza climatica e ambientale, riconosciuto a livello europeo, che chiede di garantire delle infrastrutture energetiche, noi chiediamo che ciò avvenga secondo criteri di sostenibilità paesaggistica integrata e di introdurre una disciplina specifica per garantire la sostenibilità energetica, ma anche la tutela del paesaggio e dell'ambiente e non dare il via libera al caos.

Quindi, chiediamo di costruire un quadro autorizzativo che non ostacoli la transizione ecologica, ma ne orienti le modalità attuative in modo responsabile, promuovendo innovazione, compatibilità territoriale e reversibilità progettuale.

Penso sia arrivato il momento di pensare a un quadro specifico di questo tipo per il nostro Paese e quindi chiedo ancora di rivedere la decisione della maggioranza e del Governo. Visto che si dà una delega al Governo, cerchiamo di tutelare i paesaggi e l'ambiente, anche perimetrando gli interventi eolici e quant'altro serva per garantire l'approvvigionamento energetico in Italia.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole e sottolineare l'importanza di questo emendamento. Ho già avuto occasione di evidenziare la correlazione tra la delega al Governo, i piani paesaggistici regionali e il regolamento sul ripristino della natura.

Colgo questa occasione per rivolgermi all'Assemblea, che è presente in un numero accettabile di senatori (perché poi, quando ci saranno le dichiarazioni di voto, l'Aula sarà più vuota) per evidenziare la correlazione tra delega al Governo in questo provvedimento, piani paesaggistici regionali e regolamento per il ripristino della natura e dire di fare attenzione.

Per esempio, nel momento in cui si individua la delega al Governo, non si tiene in considerazione quel che dice il regolamento sul ripristino della natura che, tra i vari ambiti di applicazione, ha anche quello degli interventi per le energie rinnovabili. Quindi, il fatto di non avere immaginato che, tra le deleghe al Governo, potesse essere inserita anche questa sulla prevenzione dei problemi in merito alle energie rinnovabili, dimostra poca attenzione e la mancanza di una visione ampia.

L'opposizione sta qui anche per questo: per dare delle sollecitazioni su punti che magari sono sfuggiti. Può capitare e, se un'azione può essere coordinata, c'è da cogliere il buono che viene. Quindi io ribadisco, nonostante il parere contrario di Governo e relatore, che questa è un'occasione mancata.

Questo emendamento va a coprire un'esigenza che emergerà domani mattina, perché la pianificazione il Governo la deve fare entro il 1° settembre dell'anno prossimo. Io ho presentato in Commissione un'interrogazione al Ministero dell'ambiente sull'attuazione della pianificazione e del regolamento. Mi è stato risposto che ci sono attività in corso e che, in particolare, il tema verrà affrontato principalmente nella Conferenza Stato-Regioni.

È chiaro, infatti, che le Regioni conoscono il proprio territorio; è chiaro che le Regioni possono fare il monitoraggio. Quindi, l'attività della Conferenza Stato-Regioni è valida per i piani paesaggistici regionali, è valida per il regolamento sul ripristino della natura ed è valida, a maggior ragione in questa sede, nella delega al Governo, dove, in un elenco che non è esaustivo, evidentemente, viene a mancare una misura importante, che è l'installazione di energie rinnovabili. Questo infatti è un tema relativamente recente, che il codice dell'ambiente non poteva aver previsto. Più precisamente, avrebbe

potuto, ma non l'ha fatto. È però un tema attuale e quindi è importante prendere in considerazione anche questo aspetto.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.95, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.115 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.116, presentato dai senatori Fina e Basso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.110.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, chiediamo di integrare, nella valutazione paesaggistica, criteri di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e adattamento al cambiamento climatico, favorendo l'economia circolare e privilegiando la rinaturalizzazione attraverso materiali naturali, recupero del verde, drenaggio urbano sostenibile e soluzioni a basso impatto ambientale. Ricordo anche la Convenzione di Firenze, che quest'anno celebra il suo venticinquesimo anniversario; ricordo anche l'impegno dell'Italia all'interno del G20 per il ripristino del suolo; ricordo, di nuovo, l'articolo 9 della Costituzione, che chiede una tutela congiunta in merito al paesaggio e all'ambiente. Chiediamo un approccio integrato, che valorizzi la funzione ecologica, climatica ed estetica degli interventi, rafforzando la coerenza tra disciplina paesaggistica e transizione ecologica.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.114.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signora Presidente, è l'ultima occasione, in fase di valutazione degli emendamenti, per sottolineare l'importanza del fatto che l'esercizio della delega al Governo non può non tener conto della vigenza del regolamento n. 1991 del 2024 dell'Unione europea in tema di ripristino degli ecosistemi degradati. È un regolamento cogente, entrato in vigore già da un anno, che, tra l'altro, prevedeva una scadenza, il 19 agosto, sulle modalità di monitoraggio: si dava l'opzione agli Stati membri di suggerire metodi aggiuntivi rispetto al metodo di monitoraggio indicato dall'Unione europea. Non so se il Governo abbia fatto qualcosa del genere e, in ogni caso, il tempo stringe.

Trattandosi di pianificazione, è importante che in questo provvedimento sulla tutela della natura e del paesaggio (ma in qualsiasi provvedimento) si tenga conto della direzione in cui il regolamento obbliga gli Stati membri ad andare; diversamente, anziché semplificare, ci stiamo complicando la vita e stiamo rallentando tutte le procedure. Infatti, se si legifera in contrasto con questo regolamento, oltre alle procedure di infrazione (che direi non ci mancano, perché ci manca solo di pagare le sanzioni), ci toccherà poi rivedere e modificare in futuro la legislazione fatta alla cieca, senza considerare questa normativa cogente.

Sollecito quindi l'attenzione del Governo e dei colleghi senatori di maggioranza a tenere in considerazione questo regolamento cogente. Diversamente, anziché guadagnare tempo, ne perderemo e anziché sollevare le casse dello Stato da ulteriori spese, rischieremo di aggravarle.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.114, presentato dalle senatrici Sironi e Di Girolamo.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.117 è improcedibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.118, presentato dal senatore Nave e da altri senatori,

fino alle parole: «con il Ministro».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.119.

Metto ai voti l'emendamento 2.120, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.121, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.233, presentato dalle senatrici Aloisio e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.124, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini, sostanzialmente identico all'emendamento 2.125, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.126, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.127, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.128, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.129.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento si propone l'inserimento, dopo il comma 4, del comma 4-*bis*, prevedendo che i decreti legislativi di cui al comma 1 (oggetto della delega al Governo) entrino in vigore dopo l'adozione di tutti i piani paesaggistici regionali.

Il discorso l'ho già fatto prima. La normativa prevede degli obblighi correlati all'esistenza dei piani paesaggistici regionali, che non ci sono. Come minimo, occorre quindi prevedere che entri in vigore solo quando saranno adottati tutti i piani paesaggistici regionali.

Stiamo togliendo competenze alla soprintendenza perché i tempi per le autorizzazioni sono troppo lunghi e noi, anziché risolvere il problema della tempistica, aboliamo il parere della soprintendenza. È come quando si è malati e si ha la febbre alta perché il corpo sta reagendo a una minaccia: si prende un antipiretico, si diminuisce la febbre e si pensa di aver risolto il problema. Dopo mezza giornata, però, siamo punto e daccapo, anzi forse peggio. Agiamo sul sintomo e non sulla causa. È come se noi avessimo un impianto di allarme contro il furto in appartamento: suona l'allarme e qual è la nostra reazione? Spegniamo l'allarme? No, chiamiamo la Polizia e andiamo a capire qual è la causa, chi è entrato nell'appartamento. Quindi, anziché abolire il parere della soprintendenza, dovremmo metterla in condizione di lavorare, dotandola delle strutture e delle risorse necessarie, alleggerendo il lavoro con gli interventi di lieve entità. Prima, però, dobbiamo aver adottato il piano paesaggistico regionale. Inoltre, nel momento in cui si incarica della competenza gli enti territoriali, occorre rafforzarne gli uffici. Lo sportello unico per l'edilizia non può viaggiare senza un soldo o una risorsa. Spiace dirlo, ma c'è un problema. È da risolvere? Occorre investire delle risorse. Diversamente, non se ne viene a capo: non possiamo andare avanti a tachipirina e vigile attesa. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.129, presentato dalle senatrici Sironi e Di Girolamo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.130, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.300 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.1.

[CRISANTI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.1 aveva l'obiettivo di invitare il Governo a considerare altre modalità di vincolo e, in modo particolare, intendeva portare all'attenzione

del Governo l'esempio, a mio avviso molto virtuoso, della legislazione inglese, che prevede diversi livelli di vincolo: il *grade one listed* (Grade I), il *grade two listed* (Grade II) e il *grade two star listed* (Grade II*). Questo è un approccio che va veramente verso la semplificazione, perché a ogni grado di vincolo corrisponde tutta una serie di attività che si possono o non si possono fare senza il parere dell'organo vigilante.

Penso che se volevamo andare verso la semplificazione e valorizzare il ruolo delle soprintendenze, questa era sicuramente una strada. Bisogna, tra l'altro, tener presente che in Inghilterra ci sono 350.000 vincoli, mentre ho appurato, con grande sorpresa, che in Italia ce ne sono solo 200.000 e c'è una grandissima sproporzione tra Nord e Sud, quindi è evidente che bisogna mettere mano a una riclassificazione e a una mappatura delle aree di pregio del Paese. È chiaro che questo disegno di legge non va sicuramente in questa direzione, quindi non mi sorprende che questo ordine del giorno non sia stato accolto, ma voglio semplicemente sottolineare che, se si voleva andare verso la semplificazione, la strada era questa, ovvero seguire un esempio estremamente virtuoso, applicato da un Paese della cui tradizione di civiltà e di democrazia non si può certo dubitare e che vi assicuro funziona molto bene. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.1, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.2, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.3, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.4, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.5 e G2.6 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.7.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G2.7 intendo esprimere la necessità che abbiamo in Italia di affrontare il tema dei piccoli Comuni e della loro definizione. Sappiamo che circa il 70-80 per cento dei nostri Comuni ha una popolazione residente al di sotto dei 5.000 abitanti e quindi capite bene anche voi che non prevedere procedure speciali per gli interventi nei Comuni di queste dimensioni e paragonarli a Città metropolitane non funziona.

Chiediamo, quindi, di favorire, in quei Comuni, il recupero del patrimonio edilizio esistente per usi residenziali - sappiamo di avere un'emergenza abitativa non indifferente praticamente in tutta Italia - artigianali, sociali o culturali, purché compatibili con i valori paesaggistici locali e coerenti con il contesto storico e ambientale di riferimento.

Mi sorprende che l'emendamento da cui nasceva sia stato bocciato in Commissione e che l'ordine del giorno in cui l'emendamento è stato trasformato non sia stato accolto, anche perché, conoscendo bene il lavoro che fa la Lega sul mio territorio, in Veneto, so che non perde occasione di sottolineare il fatto che le aree montane, le aree interne e i piccoli Comuni vanno aiutati.

Quando però è ora di metterlo per iscritto nero su bianco, questo non avviene. Chiediamo al Governo semplicemente che vengano previste delle procedure speciali per gli interventi nei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione ordine del giorno G2.8.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, anche in questo caso ci sembrava di aver presentato un concetto banale e scontato: chiediamo di favorire lo sviluppo integrato del territorio rurale, sostenendo pratiche che generano reddito, coesione sociale e cura del paesaggio in modo sostenibile e diffuso. Non si comprende il motivo per cui non sia stato accolto, anche perché mi sembra un ordine del giorno veramente ovvio per il nostro territorio.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione ordine del giorno G2.9.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, con l'ordine del giorno in esame abbiamo chiesto di indirizzare il Governo verso misure specifiche per la tutela e il recupero del verde urbano storico, dei giardini e dei corpi idrici, anche attraverso incentivi per il mantenimento del patrimonio vegetale autoctono. Penso che siamo fieri e orgogliosi di avere un patrimonio verde, parchi eccezionali che ci vengono invidiati in tutto il mondo, e sappiamo anche quante risorse vanno spese per il loro mantenimento. Qui si tratta di un bene culturale: mantenere e tutelare questi parchi.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, Metto ai voti l'ordine del giorno G2.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.10.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, anche questo è un ordine del giorno a cui teniamo particolarmente, perché chiediamo di ottimizzare il suolo già occupato per attività legate alla creazione di comunità energetiche rinnovabili nei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, chiaramente purché compatibili con i valori paesaggistici e architettonici e realizzati con tecnologie integrate ambientalmente favorevoli. Chiediamo di accelerare e promuovere l'utilizzo di tecnologie di tecniche che sono anche a basso impatto ambientale: penso, per esempio, alle tegole fotovoltaiche, agli infissi ad alta efficienza energetica, sui tetti degli edifici (non deve essere per forza nei borghi storici). Abbiamo un territorio molto vasto che chiede l'adozione di queste procedure, al fine di facilitare la transizione energetica e abbassare le bollette in territori particolarmente fragili. Parlando di una delega al Governo, si potrebbe e si può porre l'attenzione affinché questo venga garantito.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.10, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.200.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, eccomi all'ultima possibilità di sensibilizzare Governo e maggioranza in relazione alla bontà della scelta di accogliere almeno questo ordine del giorno sul regolamento sul ripristino della natura.

Cosa dice questo regolamento? In pratica prevede che gli Stati pianifichino il ripristino, entro il 2030, del 20 per cento degli ambiti territoriali elencati nel regolamento, che sono ambiti terrestri, ambiti marini, ambiti costieri, lacustri e fluviali (non ricordo adesso, ma ce n'era un altro); parla inoltre di

energie rinnovabili. Tenere conto, quindi, di questo regolamento nella pianificazione paesaggistica necessaria all'implementazione di questo disegno di legge è una cosa importantissima.

Alla fine io confido che non vengano accolte queste istanze e che non venga accolto neppure l'ordine del giorno, perché il Governo è così avanti che ha già previsto di farlo. Quindi monitorerò l'attività del Governo in relazione all'attuazione di questo regolamento.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.200, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.201.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, questo è l'altro punto nodale di questo disegno di legge di delega al Governo, e riguarda i piani paesaggistici. Con questo ordine del giorno chiediamo di garantire che le Regioni adottino i piani paesaggistici regionali entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, prevedendo, in caso di mancata adozione entro tale termine, l'intervento sostitutivo del Ministero della cultura, già previsto nel codice dell'ambiente, subordinando l'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 alla completa adozione di tutti i piani, assicurando così che ogni semplificazione procedurale operi in un contesto di piena pianificazione e tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. È l'abc per poter implementare quello che vi proponete di fare, cioè semplificare.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.201, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

[RAPANI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAPANI (Fdi). Signor Presidente, intervengo sull'articolo 2, che in realtà è l'unico articolo del provvedimento, perché l'articolo 1 prevede le finalità e l'articolo 3 la delega al Governo. Quindi l'unico articolo che prevede effettivamente una discussione è proprio l'articolo 2.

Le dichiarazioni e gli interventi che ho ascoltato dai colleghi, purtroppo sono stati fatti tutti per partito preso, perché sono quasi convinto che non pensino tutto ciò che è stato detto. E spiego perché. Ci si meraviglia dell'introduzione del silenzio assenso, che in realtà non è stato introdotto in questo provvedimento, perché era già previsto. Se si fa riferimento alla legge n. 241 del 1990, che prevede il silenzio assenso in tutti i procedimenti amministrativi, non vedo perché ci si meravigli che venga previsto anche in questo caso.

Così come mi meraviglio quando si fa riferimento - come nel caso del collega che mi ha preceduto - alla tabella B, che prevede se gli interventi edilizi si possono fare in attività libera o con semplice comunicazione. Io mi chiedo: se un'attività è libera, per quale motivo deve essere soggetta a determinati pareri o autorizzazioni? La tabella B sicuramente non è stata approvata dal Governo Meloni, dal momento che è stata approvata nel 2016, quando al Governo c'eravate voi, quando voi sostenevate quel Governo. (*Applausi*). Per cui oggi state andando in contraddizione rispetto a quello che avete fatto e a quello che state dicendo.

Ci si meraviglia poi del fatto che andrebbe forse sburocratizzata e snellita la procedura.

Però, nello stesso tempo non si vuole che si proceda così come è previsto con questo provvedimento.

Com'è possibile non condividere l'inserimento delle opere strategiche? Io purtroppo ho assistito - vi faccio un esempio ben preciso - allo Stato che doveva realizzare un'opera (faccio riferimento a RFI e Ferrovie dello Stato) che è stato bloccato dall'organo stesso dello Stato. È stato bloccato dalla soprintendenza. Posso capire che una soprintendenza blocchi l'opera di un privato, ma non posso accettare che la soprintendenza blocchi un'opera del Governo. Non l'ha bloccata perché il progetto non andava bene; l'ha bloccata e l'ha tenuta ferma nel cassetto per oltre otto mesi - e lo posso certificare - perché c'era il cambio del vertice della dirigenza, per cui l'uscente non si voleva assumere la responsabilità di esprimere un parere e intanto un'opera dello Stato purtroppo era ferma e non si poteva

realizzare.

Io porto sempre a riferimento una dichiarazione dello sceicco di Dubai quando dice che trent'anni fa si camminava nel deserto con il cammello, presto ci saranno treni che viaggeranno a 600 chilometri all'ora. La demolizione e la ricostruzione di un grattacielo avviene in tempi così rapidi che i navigatori satellitari non fanno in tempo ad aggiornarsi e darne conto. E noi che facciamo? Presentiamo una pratica allo sportello unico per il tramite del Comune, che lo manda alla Provincia, poi la Provincia ha sessanta giorni di tempo, se non interrompe i tempi per l'integrazione, per mandarla alla soprintendenza, che ha altri 60 giorni di tempo. Per cui siamo già a sei mesi dal momento della richiesta, con la speranza che non vengano interrotti i termini e si possa rilasciare il parere. Parliamo di un tempo di almeno sei mesi per poter esaminare una pratica ed eventualmente rilasciare un parere.

Quando parlate di semplificazione, mi sarei aspettato altro. Se fossi stato un componente delle opposizioni (per fortuna non lo sono), avrei fatto una proposta provocatoria, visto che ritenete che questo provvedimento liberi tutti e addirittura scavalchi i poteri delle soprintendenze. Al posto vostro, avrei proposto la soppressione delle soprintendenze; invece noi, da quest'altra parte, prevediamo uno snellimento e un'accelerazione della burocrazia.

In Commissione giustizia (sono stato relatore per un parere alla Commissione) abbiamo proposto anche che il contatto debba avvenire direttamente con la Soprintendenza e non più per il tramite dei Comuni. Un'altra cosa che abbiamo chiesto di valutare è che le soprintendenze si devono esprimere solo ed esclusivamente su ciò che riguarda il parere ambientale e paesaggistico e non devono entrare nel merito della normativa urbanistica.

Sono queste le motivazioni che porteranno Fratelli d'Italia ad esprimere un voto favorevole. *(Applausi)*

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, sono lieta di aver ascoltato il collega di Fratelli d'Italia sulle motivazioni dell'appoggio a questo articolo.

In realtà, leggo nelle dichiarazioni del collega quasi un astio nei confronti della soprintendenza che mette i bastoni tra le ruote tutte le volte che bisogna muoversi, ma bisogna capire che la soprintendenza è un'espressione del Ministero, è un'espressione del Governo. Come può un senatore di maggioranza vedere col fumo negli occhi un organo che è espressione del proprio stesso Governo? *(Applausi)*. Bisognerebbe, viceversa, provare a capire, come dicevo poc'anzi, quali sono le cause della probabile poca efficienza di questo organo.

Poi mi fa l'esempio dello sceicco e del deserto: collega, fortunatamente noi siamo in Italia, non viviamo in un contesto desertico; noi abbiamo un patrimonio culturale, artistico, architettonico, paesaggistico che è un unicum al mondo e lei me lo paragona a quello che accade nel deserto e a quello di cui si vanta lo sceicco? Grazie a Dio viviamo in un posto in cui abbiamo un patrimonio da tutelare e la sua uscita mi fa pensare che forse lei non consideri questo grande e preziosissimo patrimonio di cui gli italiani sono dotati.

Per tornare all'inizio, in merito al silenzio assenso della soprintendenza, come ben sa, nella discussione che ha preceduto la conversione in delega al Governo, il problema era che si parlava di parere obbligatorio non vincolante della soprintendenza e poi del silenzio assenso in tempi rapidissimi.

Ciò significava mettere in un angolo la soprintendenza brutta, cattiva e inefficiente; invece, è un punto di vista molto importante da prendere in considerazione, sicuramente non per tutte le bagatelle, che però hanno bisogno del piano paesaggistico a monte. Tuttavia, il parere della soprintendenza, che è il parere del Ministero, che è il parere del Governo, che è il parere dello Stato sulla tutela del patrimonio artistico, paesaggistico, architettonico e culturale dell'Italia, direi che è imprescindibile. *(Applausi)*.

[FLORIDIA Aurora](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, innanzitutto volevo chiedere se mi sono persa la votazione degli emendamenti 2.0.12, 2.0.13 e 2.0.15.

PRESIDENTE. Senatrice, gli emendamenti aggiuntivi vengono votati dopo l'articolo.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, tramite lei, visto che sono stata interpellata dal collega Rapani, se ha piacere di ascoltarmi, avrei piacere di sapere quale bacchetta magica utilizza per ipotizzare di sapere cosa io pensi nel momento in cui presento emendamenti e ordini del giorno e qual è il mio approccio rispetto al tema dei beni culturali e paesaggistici, che tocca anche la mia Regione, il Veneto, il Lago di Garda, perché si sta cementificando a volontà. Evidentemente non si è ancora capito, non è ancora arrivato all'attenzione del collega che il nostro capitale che ci sostiene, che ci dà anche un benessere economico, è il capitale naturale. Chiedo quindi se, per favore, mi dà questa bacchetta magica, così anch'io cerco di entrare nella sua mentalità e nella sua cultura rispetto alla tutela dei beni paesaggistici e culturali.

Dopodiché ha già risposto la collega Sironi, perché se si fa il paragone tra un deserto, in cui si può costruire in tutt'altro modo, e il nostro Paese, che è conosciuto in tutto il mondo proprio per il patrimonio, veramente alzo le mani perché non si è veramente capito niente; oltretutto ha dichiarato indirettamente che di ritenere inutili le Soprintendenze: ormai l'avete detto.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti.

[BORGONZONI](#), *sottosegretario di Stato per la cultura*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini, identico all'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.7, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.9, presentato dalla senatrice Fregolent e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.11, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.12 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.13.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per ricordare quanto la pianificazione paesaggistica regionale sia importante, sia per la prevenzione del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, è tra le deleghe date al Governo, sia anche per l'implementazione del regolamento sul ripristino della natura.

Sono le Regioni che devono aiutare lo Stato ed il Governo a pianificare dove, come e quando ripristinare il 20 per cento degli ambiti terrestri, di quelli lacustri, di quelli fluviali. Tra l'altro, il regolamento prevede interventi anche sulle pianure alluvionali. Quindi, la destinazione di questo territorio lo deve decidere la Regione e lo deve decidere nella pianificazione paesaggistica regionale.

Qui non è prevista e quindi non si sa bene come se ne verrà capo. Sicuramente si perderà un sacco di tempo, si faranno cose fatte male, si faranno cose inutili, vi saranno cose da rifare e, anziché semplificare, noi allunghiamo il brodo.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.0.13, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.15.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo un coordinamento tra la pianificazione urbanistica e paesaggistica come condizione necessaria per la validità della semplificazione. Chiediamo, cioè, che le amministrazioni comunali si adeguino o adeguino i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004.

Questo per perimetrare il lavoro che si troverà a svolgere il Governo e permettere il coordinamento tra ciò che le amministrazioni comunali si trovano quotidianamente a fare, ma anche la pianificazione paesaggistica di ampio respiro.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, questo è un emendamento di notevole importanza. Il fatto che le amministrazioni comunali adeguino i propri strumenti urbanistici, i PGT, cioè i piani di governo del territorio, alle previsioni del piano paesaggistico approvato (sempre quel piano paesaggistico che non esiste) perché è così importante?

Noi abbiamo, oltre a grandi Città metropolitane, anche tanti piccoli Comuni. Penso, per esempio, agli interventi edilizi per la logistica. Si pensi alla possibilità che ogni Comune si muova in autonomia, magari incalzato da proposte di investimenti finanziari molto allettanti, che porterebbero soldi nelle casse del Comune, e che destini campi coltivati o comunque terreno agricolo all'insediamento degli impianti di logistica. Ciò significa, chiaramente, impermeabilizzazione e consumo di suolo. Focalizziamoci soprattutto sull'impermeabilizzazione, che è quella che incide anche sul dissesto idrogeologico.

Se ogni Comune si può muovere in modo autonomo, magari due Comuni più in là, a distanza ravvicinata, si fa lo stesso intervento, perché c'è competizione. Quindi, la regia regionale nell'ambito della pianificazione paesaggistica è di fondamentale importanza, perché gli strumenti urbanistici dei Comuni devono adeguarsi a una visione ampia sul territorio regionale, che conosca le caratteristiche del territorio, che sappia cosa mettere qui e cosa mettere là; cosa non mettere qui, cosa non mettere là e cosa togliere qui e togliere là. Pertanto, è di fondamentale importanza l'implementazione dei piani paesaggistici.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.0.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAGANELLA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BORGONZONI](#), *sottosegretario di Stato per la cultura*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signora Presidente, anche questo è un emendamento importante. La formazione è obbligatoria per i funzionari e i tecnici. Voi state dando la competenza agli uffici tecnici e allo sportello unico per l'edilizia dei Comuni, che subentrano al posto della Soprintendenza nella gestione degli interventi di lieve entità, e non vi preoccupate di chi ci sia dietro quello sportello, se vi sia personale competente. Sappiamo che l'urbanistica è una questione delicata, complessa, non si improvvisa. La formazione sul tema è quindi indispensabile. Diversamente ci troveremo a presentare pratiche a personale del tutto incompetente, che forse troverà la miglior soluzione possibile nel non esprimere un parere entro i termini prescritti, così "liberi tutti", si presenta la domanda e viene accolta, perché nessuno sa cosa rispondere. Non hanno le competenze per farlo. È un investimento, sì, ma non si fa nulla gratis.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, con questo emendamento ci siamo, come dire, intestarditi a cercare di coinvolgere la maggioranza su questa delega al Governo nel valorizzare il piccolo Comune, nell'evidenziare la differenza tra il piccolo Comune e la grande città, chiedendo di offrire strutture tecniche specializzate, delle quali i piccoli Comuni spesso sono sprovvisti. Adattando le linee guida alle caratteristiche dei Comuni predetti, riusciremmo a garantire equità e tutela uniforme su tutto il territorio nazionale, riusciremmo ad accelerare, come ho già detto più volte durante i miei interventi, le pratiche e poi eviteremmo anche i disastri dovuti alla mancanza di competenza, di cui ha parlato prima anche la mia collega Sironi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione finale.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, benvenute e benvenuti nel paese dei balocchi, dove la destra promette semplificazione, ma crea solo confusione. Sul patrimonio culturale mette mani senza ragione, ignorando le devastazioni ambientali e le vere priorità della Nazione. Paesaggi, beni, il nostro orgoglio mondiale li trattate come merce, non li proteggete nel reale, riducendo la bellezza italiana a merce da svendere e barattare. Avete perso il senso di fierezza, l'orgoglio da custodire.

Fretta e superficialità, delega al Governo senza criterio: non è riforma, è attacco, tutela che crolla, è un affar serio.

La Lega insiste e preferisce deregolamentare.

Ma non è semplificazione; è caos e devastazione, è un patrimonio ridotto a mercificazione: soprintendenze nel mirino, nemici da delegittimare, dalla burocrazia alle regole: tutto pronto da smantellare. Diritti cancellati, deroghe senza pietà, finte riforme e slogan a volontà. Norme e regole? Ne siete allergici, vi viene l'orticaria e proprio non le volete rispettare. I Piani paesaggistici regionali? Troppo lavoro, meglio ignorare. Silenzio assenso, leggero intervento, tutto pronto a peggiorare. Ecomostri sulle spiagge, Lago di Garda in pericolo, turismo sotto stress, clima e ambiente in bilico, convenzioni ignorate, cortocircuito istituzionale, paesaggio e cultura a rischio, il nostro futuro nazionale. Chi tace oggi è complice. È questa la realtà da contrastare. Rappresentiamo lo Stato, please, non cediamo a chi vuol solo speculare e al domani non sa nemmeno pensare.

Colleghe e colleghi, potrei andare avanti. Ho trasformato parte della mia dichiarazione di voto in rima perché ieri in Aula è stato parecchio avvilente vedere così poco amore e così tanto disinteresse da parte della maggioranza, della destra per ciò che noi e il nostro Paese abbiamo di più caro: i nostri beni culturali e paesaggistici.

Questa delega al Governo - insisto - più che semplificare, instaura un sistema opaco di automatismi e silenzi in un Paese già fragile, ad altissimo rischio idrogeologico, sismico e ambientale e con interi

territori già messi in crisi da un modo di fare politica che li devasta e provati da anni di deroghe anche solo dove il buon senso vi direbbe: fermatevi.

L'ho detto ieri e lo ripeto oggi: guarda caso a spingere per la deregulation è la Lega, la stessa Lega che governa la Lombardia e il Veneto, le Regioni più colpite dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, che ovviamente - l'abbiamo già detto - sono sprovviste di un piano paesaggistico regionale (in teoria, solo in teoria, vincolante), oltre agli strumenti che hanno internamente. Sono le stesse Regioni che ogni anno chiedono spesso stati di emergenza (l'ultimo la scorsa settimana, proprio in Veneto, per i nubifragi a Bibione). Sono le stesse Regioni con il più alto consumo di suolo e la più forte cementificazione d'Italia. Così, con questa delega al Governo, il cerchio si chiude: altro che semplificazione.

Il risultato nella mia Regione, il Veneto, traino del turismo italiano, è sotto gli occhi di tutti. Veramente mi chiedo come fate a far finta di niente e a continuare ad andare avanti come se nulla fosse e non ci fossero la popolazione e le comunità locali a subire overtourism, sovraffollamento, crolli, frane, allagamenti, aria inquinata, traffico ingestibile e vittime per gli eventi climatici estremi, con 16 stati di emergenza dichiarati dal presidente Zaia in 15 anni.

Intanto, a colpi di deroghe, fiorisce una speculazione edilizia incontrollata, un modello che sta mettendo seriamente a rischio il settore turistico. Questo ancora non l'avete capito: il settore turistico si basa sul capitale naturale e sui beni culturali e paesaggistici del nostro Paese. Non si può cementificare il cielo, altrimenti sareste felicissimi di cementificare tutto: mare, lago, fiumi e chi più ha, più ne metta.

Oggi mi corre l'obbligo di citare anche il mio Lago di Garda, dove queste cementificazioni e grandi opere (sto parlando del Veneto) sono pensate in modo frammentato e non tengono conto della morfologia, dell'idrogeologia, del paesaggio e del grado di antropizzazione del territorio gardesano. Ciò sta mettendo a serio rischio gli ecosistemi fragili di uno dei paesaggi più preziosi del nostro Paese: un capitale su cui si fonda il turismo e che ogni anno richiama più turisti di Regioni quali la Sicilia, la Campania e la Puglia.

Adesso mi chiedo veramente se pensate che questa delega al Governo migliorerà la situazione. Siete in grado di dirlo? Migliorerà la situazione nei nostri territori già antropizzati oltre ogni limite? Altrimenti, ammettete che è piuttosto il vostro modo per aprire ancora di più una corsia privilegiata che garantisce i profitti di pochi intimi, chiaramente a scapito delle comunità locali. Vi chiedo, colleghi e colleghe, soprattutto del Veneto, se ci troveremo a breve di fronte ad altri esempi negativi sul Lago di Garda, come quello di Torri del Benaco: pensate che è un Comune di 2.900 abitanti dove fioccano i cantieri, le gru sono ovunque e le costruzioni spuntano come i funghi, ma per realizzare non abitazioni per i residenti, ma seconde case che poi rimarranno chiuse quasi nella totalità dell'anno e questo sta creando anche un disagio sociale e un vero spopolamento, oltre a problematiche rispetto al reperimento di personale. Stiamo arrivando al limite.

Da questa delega al Governo mi sarei aspettata una regolamentazione seria contro la proliferazione di costruzioni e l'edilizia selvaggia, che minaccia paesaggi unici al mondo. Questo mi sarei aspettata e non l'ennesima semplificazione fake che si aggiunge alle mille deroghe già diventate prassi, per esempio nella mia Regione.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, io parlo non solo delle costruzioni pensate per i non residenti, che già stanno stravolgendo intere aree del nostro Paese - parliamo tanto di sovranismo e di Paese e poi svendiamo il nostro territorio a persone che non lo abitano - ma anche di infrastrutture pubbliche, tanto che non si può chiamare ciclovía una colata gigantesca di cemento, lunga 200 metri, alta due metri e larga tre, sulle spiagge gardesane del mio paese, Malcesine, costruita a ridosso di una zona a protezione speciale. Questo si chiama ecomostro: una realtà che credevo appartenesse al passato e di non dover più vedere. Ha dell'incredibile che si possano ancora cementificare la spiaggia, le coste.

Permettetemi un'ultima riflessione su un tema di cui già ho parlato: il prossimo ottobre celebreremo i 25 anni della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio, firmata a Firenze nell'ottobre del 2000. La celebrazione è prevista proprio nel capoluogo toscano e mi chiedo veramente con quale coraggio il Governo ospiterà il convegno se intanto qui e oggi approviamo leggi che smentiscono i

principi di questa Convenzione; una pessima dimostrazione di credibilità con i nostri partner europei, tra l'altro a Firenze, la capitale simbolo del Rinascimento e dei beni culturali.

Avete visto anche voi come mi sono impegnata in Commissione proponendo degli emendamenti ovvi, scontati e logici per il bene del nostro Paese e per il nostro patrimonio, anche per garantire il sostentamento di migliaia di famiglie che vivono grazie al settore turistico. Per tutta questa serie di motivi, dichiaro il mio voto contrario, anzi contrarissimo al provvedimento in esame. (*Applausi*).

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, esponenti del Governo, onorevoli senatori, ho avuto la fortuna di conoscere soprintendenti molto illuminati. Mi piace ricordare la soprintendente del Piemonte, la dottoressa Papotti, che è andata in pensione e non collabora più con la Regione, donna estremamente illuminata che cercava sempre di trovare una soluzione equilibrata tra le regole del codice e le necessità di una comunità anche in termini di sviluppo urbano.

Ho letto, però, in questi anni, per mia passione personale, i divieti e i dinieghi di alcune soprintendenze rispetto alle rinnovabili, e non solo perché mi occupo di energia per il mio partito. Di fronte alle emergenze nazionali, come quella sul caro bollette, con tutte le risorse del PNRR per lo sviluppo delle rinnovabili, mi ritrovavo poi di fronte a pareri alquanto bizzarri. Ne cito uno e non me ne vogliano i colleghi liguri: quello che ha vietato le pale eoliche sopra la diga foranea di Genova, dicendo che turbava il paesaggio. Si trovavano però sopra la diga foranea di Genova, e già quello turba il paesaggio. La diga non è stata considerata tale, mentre la pala eolica - tra l'altro disegnata in quel caso dall'architetto Renzo Piano - sì. Lo dico perché ho sentito con molto rispetto i colleghi che hanno parlato di scempio con questo provvedimento. come se oggi lo scempio non ci fosse nel nostro Paese. Cito per tutti il cubo che si è realizzato Firenze. Se le soprintendenze oggi funzionassero, quel cubo non ci dovrebbe essere. Se le soprintendenze funzionassero, il no alle pale eoliche sopra la diga foranea di Genova non ci dovrebbe essere (*Applausi*), perché già la diga, che viene fatta per tutelare Genova, è uno scempio. Almeno da quello scempio traiamone un vantaggio: l'energia.

Il cosiddetto codice Urbani del 2004 sicuramente deve essere aggiornato: sono cambiati i tempi. Quando ci sono stati i fondi del PNRR, noi abbiamo trovato la soluzione nell'accentrare quelle autorizzazioni nella VAS e nella VIA unica nazionale, dicendo che c'era un'esigenza nazionale, quindi bypassando il Titolo V della Costituzione, che è una delle iatture del nostro Paese perché frena lo sviluppo.

Mi aspettavo, pertanto, un atteggiamento un po' più maturo da parte della maggioranza. Ringrazio - e non è un ringraziamento formale per poi dare una stiletta, ma è un ringraziamento vero - sia il Presidente della 7a Commissione che il Presidente dell'8a Commissione, che a un certo punto, quando anche sugli ordini del giorno c'era un parere contrario, hanno detto al Governo di guardare almeno gli ordini del giorno con visione di prospettiva e con collaborazione. Si sta infatti riscrivendo un codice che riguarderà tutti: tutte le amministrazioni, a prescindere dal colore politico; tutti i Governi che verranno in futuro, a prescindere dal colore politico. Quindi, visto che si stanno riscrivendo le regole del gioco, facciamole in comune. Almeno sugli ordini del giorno - e ringrazio veramente il Presidente della 7a Commissione - abbiamo avuto qualche piccola soddisfazione.

È però troppo poco per dire che questo è un testo che è stato scritto cercando di aprire alle esigenze anche di chi è preoccupato per la tutela ambientale e paesaggistica del nostro Paese. In precedenza c'erano stati dei tentativi di fuga un po' troppo sospetti, uno su tutti quello del silenzio-assenso di 45 giorni, che diventava un elemento essenziale per il procedimento del parere; troppo poco e troppo pericoloso in un Paese che purtroppo ha vissuto e vive ancora oggi di abusivismo edilizio. Delle due l'una: o noi tuteliamo veramente il Paese o, se non abbiamo imparato nulla da anni di speculazioni e sperpero, poi non ci piangiamo addosso quando purtroppo le tragiche alluvioni avvengono ormai con una quotidianità spaventosa. Ciò è frutto non del caso, ma delle scelte dell'uomo che continuano ad esserci, perché il nostro Paese continua a essere consumato. Nel contempo si dice no all'energia, ma si continua a dire sì a impianti di sviluppo della logistica, ai grandi capannoni industriali, anche quando ormai la desertificazione industriale comporterebbe il riuso di intere aree che oggi non sono più

utilizzate per la produzione.

Questo è un limite della legge delega, che viene vista solo ed esclusivamente in base alle autorizzazioni, come se l'unico problema del Paese fosse l'autorizzazione - l'ho fatto prima come esempio, non è che adesso mi rimangio la parola - che sicuramente è un problema. Ma oggi, nel 2025, con un Paese profondamente cambiato, con intere aree industriali che tali non sono più, non si poteva prevedere una riscrittura del Codice dell'ambiente prevedendo un riutilizzo di quei territori già antropizzati in maniera più semplice? (*Applausi*). Ancora oggi è più semplice costruire da zero.

Non aveva più senso prevedere, dove c'è lo sviluppo o una richiesta di sviluppo - penso a Milano - delle norme specifiche per le grandi capitali economiche e amministrative del nostro Paese? È stata approvata la legge su Roma. Una legge speciale su Milano forse dovevamo prevederla in questo provvedimento, e non per salvare quell'amministratore - ci pensano le sentenze dei giudici a destrutturare quell'indagine e a riportare la verità - o quell'altro. Quando tu pensi di essere attrattivo, dopo la Brexit e dopo quello che sta succedendo nel mondo, e quando tu pensi di avere una città attrattiva, devi mettere quella città nelle condizioni di essere più smart, più veloce nelle decisioni. (*Applausi*). Altrimenti si rischiano le furbate, che non fanno mai bene al diritto amministrativo.

È un provvedimento - è una legge delega e quindi dovrà essere scritto - dove si chiede di fatto una delega in bianco a un Governo, ma che ha un precedente - lo abbiamo visto nel corso di questi mesi a tal riguardo - che mi permetto di definire un po' troppo semplicistico e antico. Per questi motivi esso non risolve di fatto i problemi né delle grandi città, ma neanche dei piccoli borghi. Dobbiamo cominciare a pensare che le aree interne devono essere tutelate in maniera diversa, con regole che riguardano strutture che non hanno la stessa forza amministrativa dei grandi capoluoghi di provincia. O si semplifica veramente e si danno loro strumenti più chiari e diversi, oppure, se si pensa di fare ancora oggi una norma unica per la grande città e per il piccolo borgo, per i paesi che stanno in realtà meravigliose da tutelare come per quelli che si trovano in territori già antropizzati e che forse dovrebbero essere riqualificati, continuiamo a fare lo stesso errore per cui in questo Paese si costruisce tanto e tanto male.

Per questo motivo il mio Gruppo darà un voto contrario a questo disegno di legge delega, sperando che nella lettura alla Camera vi ravvediate ed apriate a emendamenti qualificati. I nostri sono stati pochi e qualificati. Come vedete, il mio Gruppo non ha fatto alcuna forma di ostruzionismo, ma ha cercato di chiedere al Governo di ripensare a una legge delega che nasce già vecchia. Oggi, nel 2025, i modi di costruire, le tecniche per costruire e anche la capacità di riqualificazione di intere strutture e aree già antropizzate devono essere completamente cambiati, altrimenti continueremo a costruire sul terreno vergine agricolo e poi ci riempiremo la bocca su quanto è bello il nostro Paese e su quanto l'emergenza climatica è importante, sapendo che anche noi saremo responsabili di questo scempio. (*Applausi*).

[VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, con questo mio intervento vorrei fare un po' d'ordine, dopo aver sentito gli interventi dei colleghi di opposizione. È giusto che l'opposizione si opponga e vengano tirate fuori le criticità. Però dobbiamo anche avere l'onestà intellettuale di dire che questo provvedimento non vuole aprire a una cementificazione aggressiva e massiccia e toccare la legge fondamentale che disciplina la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è del 2004: con questo provvedimento c'è una revisione del codice, ma in materia - lo dice il titolo stesso del provvedimento - di procedure di autorizzazione paesaggistica.

L'obiettivo primario del provvedimento è semplificare le procedure. Abbiamo tanto parlato di semplificazione e del fatto che spesso ci troviamo davanti a uffici complicazioni affari semplici e alla circostanza che tanti enti territoriali sono bloccati per via delle soprintendenze. In questo provvedimento viene data una delega, non ampia e totalmente in bianco, ma puntuale e precisa, con dei tempi e dei punti molto chiari, che sono ben definiti e possono agevolare e semplificare - lo dice la parola stessa - non solo la vita dei cittadini, ma anche le amministrazioni. Penso soprattutto ai possibili

eventi dei centri marini o montani, quelli ripetitivi, seppure a carattere temporaneo, come le sagre, che spesso rischiano di ottenere le autorizzazioni in prossimità dell'evento.

Voglio aggiungere un'altra considerazione: la semplificazione delle procedure offre maggiore autonomia ai Comuni e agli enti territoriali, consentendo, in maniera anche indiretta, un impatto positivo pure sull'accessibilità. Questo provvedimento non parla chiaramente di accessibilità e di abbattimento di barriere architettoniche, ma è evidente che meno vincoli burocratici consentiranno di approvare più velocemente piccoli interventi edilizi di manutenzione. Diventa sicuramente più semplice anche adeguare le barriere architettoniche e inserire delle rampe; ci saranno pareri meno vincolanti da parte delle soprintendenze e, dunque, le amministrazioni locali potranno contemporaneamente, nella garanzia della tutela paesaggistica, intervenire in maniera più rapida anche per l'abbattimento delle barriere o per altri interventi di lieve entità. Mi sento ripetere spesso che gli adeguamenti per l'accessibilità rientrano in questa categoria: basti pensare ai montascale e ai piccoli adattamenti facilmente autorizzabili. Anche se non viene esplicitamente detto, semplificare le procedure porta evidentemente un vantaggio indiretto anche in quest'ottica. Quindi, se la politica deve avere visione, mi piacerebbe anche con obiettività stimolare chi ci guarda da casa, anche per completezza di informazione, e offrire spunti adeguati per comprendere che le deleghe precise e puntuali - come vengono indicate in questo provvedimento - possono garantire procedure più semplici anche per adeguamenti sull'accessibilità.

È stato fatto anche un lavoro molto attento e sicuramente non facile nelle Commissioni congiunte ambiente e cultura. Faccio parte della Commissione cultura e ho potuto vedere come non solo i relatori, i colleghi Paganella e Tubetti, ma anche i presidenti Fazzone e Marti si sono impegnati per prendere in considerazione tutte le istanze dei Gruppi e degli esperti auditi. Ricordiamo che abbiamo avuto un ciclo ampio di audizioni e tutte le istanze sono state prese in considerazione, tanto che il testo è stato opportunamente integrato e modificato.

Siccome da tempo sentiamo parlare di semplificazione, una volta tanto che arriva un provvedimento che va in questa direzione dovremmo accoglierlo benevolmente. Alla luce di ciò non voglio ripetermi, ma i punti del provvedimento - sono molto precisi - sono stati già ampiamente illustrati; ricordo soltanto che dall'entrata in vigore di questa legge, entro sessanta giorni, il Ministero della cultura dovrà adottare delle linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, avendo cura di precisare la distinzione fra gli interventi esclusi dalle autorizzazioni paesaggistiche, quelli di lieve entità soggetti a procedimenti di autorizzazione semplificata, gli interventi soggetti al regime di autorizzazione cosiddetto ordinario e quelli oggetti di concessione per eventi di natura temporanea.

La semplificazione agevolerà la vita dei cittadini, ma sicuramente anche degli enti territoriali. Pertanto, come si può evincere, quella che viene data al Governo non è una delega a caso, non è una delega ampia e poco chiara, non è una delega in bianco, ma vengono delineati bene il confine, i tempi e i punti su cui la si può esercitare, nell'interesse del Paese, dei beni culturali e ambientali e dei cittadini, che sono anche stanchi della troppa burocrazia, spesso lamentata anche in quest'Aula e non solo.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, oggi siamo chiamati a esaminare questo provvedimento con cui la maggioranza, per affrontare subito il problema, sostiene il concetto della sburocratizzazione, che però sostanzialmente significa svuotare il ruolo e il potere di controllo della Soprintendenza. Con la scusa della sburocratizzazione, e cioè della velocizzazione, che ovviamente serve da tutte le parti - poi tornerò su questo tema - in effetti voi eliminate il controllo sul patrimonio paesaggistico del nostro Paese; patrimonio che, con tutti i limiti, ci ha comunque permesso fino a oggi di avere le cose più belle del mondo. Se c'è una cosa fondamentale dell'Italia è che non si possono esportare il Colosseo, il Pantheon o le nostre bellezze naturali: le persone possono vederle solo se vengono da noi. Si tratta, quindi, di un grande patrimonio, anche di natura economica, per il quale molte persone lavorano e ne traggono un reddito. Quindi, dovremmo toccarlo con molta cura.

Invece si va in un'altra direzione, tanto che oggi esaminiamo un disegno di legge delega, il che significa che il Governo deve predisporre un testo, che era stato presentato e che persino il partito di maggioranza relativa di questo Paese ha ritenuto irricevibile, tant'è che lo ha messo da parte e sono subentrate le proposte dei relatori.

Non veniteci a dire che le affermazioni dell'opposizione hanno natura ideologica. Chi ha presentato gli emendamenti, al di là del nostro Gruppo, lo ha fatto per dare un contributo alla salvaguardia del patrimonio, anche perché rispetto all'allargamento del silenzio assenso - anche se è vero che non viene introdotto oggi, su questo vorrei essere chiaro - bisognerebbe interrogarsi sulle sue ragioni. Bisognerebbe assumere le persone per far sì che, dal punto di vista burocratico, si possano snellire le procedure, e non stabilire il silenzio assenso. Peraltro, istituire il silenzio assenso e dare mandato ai Comuni è come cadere dalla padella alla brace. Io abito in un territorio in cui ci sono 84 Comuni, la maggioranza dei quali ha meno di 2.000 abitanti, che hanno una sola persona, e in alcuni casi non c'è neanche il tecnico comunale perché consorziato con gli altri. Dove abitate? In Lombardia sono 1.500 i Comuni. In questo caso il silenzio assenso è davvero un imbroglio, perché si sa che non si possono dare le risposte nei tempi previsti dalla norma. Io sottolineo proprio questo, e cioè che davvero fate una cosa, ma la pensate per farne un'altra.

Andando avanti, rispetto al riferimento al 10 per cento, addirittura di fatto si vuole superare il parere delle soprintendenze.

In sostanza, voi create una situazione davvero molto pericolosa da questo punto di vista. Addirittura, si dice che, se c'è un'abitazione la cui facciata va conservata, si possono fare interventi interni o anche adiacenti o in prossimità. Dove stanno l'adiacenza e la prossimità? Ad un metro, a cinque metri, a cinquanta metri? Io trovo questa previsione davvero vuota.

Poi scrivete che dovete fare una legge entro sessanta giorni - noi lo speriamo - e date mandato per fare le linee guida entro i sessanta giorni. La cosa più significativa, però, è che eliminate addirittura il ruolo della soprintendenza, spostando sulla direzione dei Ministeri di competenza i permessi relativi alle grandi opere. Io non ho la sindrome del Ponte di Messina, ma è il Ponte di Messina che sta dietro questa previsione.

Avevate pensato di farla diventare una zona di interesse militare. Non è possibile fare ciò e allora si elimina anche la questione della soprintendenza. Quindi, è una legge delega ambigua, da un certo punto di vista, nel dettare i criteri che garantiscono chiarezza, trasparenza e tutela effettiva.

Noi, invece, dovremmo spingere - come hanno detto anche i miei colleghi e colleghe nel dibattito - sulla pianificazione urbanistica e, in particolare, sulle norme di tutela del paesaggio. Prima l'ho detto con una battuta, ma il paesaggio del nostro Paese è una delle cose più belle; è il valore aggiunto che l'insieme della collettività ha. Ed è per questo che l'insieme della collettività lo deve valorizzare, mantenere e non stuprare. È il dato fondamentale.

Con questo provvedimento e con la semplificazione fatta in questo modo aprite alla speculazione. Non si cambia dalla sera alla mattina, come è stato detto. Magari si fa qualcosa di nuovo e si dice che è bello. Poi, però, passano un anno o due e alla fine viene fuori un ecomostro. Ed è un po' quello che è avvenuto. Non è ciò che state facendo, ma è quello che è già avvenuto.

Pensate alle città. I nostri padri ci hanno regalato dei posti meravigliosi, che tutti siamo orgogliosi di visitare e che vengono a visitare. Però, quando si arriva nelle città, la semplificazione ha creato degli obbrobri per cui non si capisce dove si arriva. Sostanzialmente, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista caratteristico, sono tutti capannoni uguali. Ormai, in ogni città ci sono gli ipermercati e non si è salvaguardato nulla da questo punto di vista. Sostanzialmente, è quello che è avvenuto.

Impariamo, allora, da quello che è avvenuto. Impariamo e cerchiamo di conservare il paesaggio. Questo anche perché - lo ripeto - la bellezza del paesaggio è un grande serbatoio per il lavoro. Il paesaggio deve essere legato alla bellezza, e la bellezza produce anche ricchezza e armonia e porta a vivere in modo meno frenetico.

Pensiamo alla questione del paesaggio. Per vent'anni ho lavorato a Sesto e la sera, quando tornavo a casa mia, vedevo il Resegone, la Grigna e le montagne e riprendevo fiato. È un dato fondamentale. Le

persone vivono anche di queste cose, e non solo di chiacchiere e parole. Il paesaggio è una cosa di grande valore.

Per tutte queste ragioni noi votiamo convintamente contro questa delega. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,34)

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, in Italia il paesaggio è tutto. È bellezza, certo - lo diceva anche collega Magni - ma anche identità; è memoria, è civiltà, è economia. Siamo il Paese in cui è nato il concetto di tutela: con la legge Croce, n. 778 del 1922, siamo stati i primi a riconoscere il paesaggio come bene pubblico da proteggere e l'articolo 9 della Costituzione lo ha consacrato come principio fondamentale.

È proprio per questo che, paradossalmente, il nostro Paese è stato troppo spesso oggetto di una tutela tanto ampia quanto purtroppo inefficace. Siamo tra i Paesi con il maggior numero di vincoli. Eppure, siamo tra quelli in cui si è costruito peggio; forse solo la Grecia ha fatto peggio di noi. Coste, montagne, periferie urbane: quante volte abbiamo visto questi luoghi unici deturpati da interventi orribili, alienanti, quasi sempre formalmente legittimi? Penso alla mia Calabria, dove paesaggi di straordinaria bellezza, dalla costa tirrenica alla Sila, sono stati troppo spesso violati da costruzioni senza qualità, che nulla hanno restituito ai territori e alle comunità.

Il problema è stato, Presidente, non l'assenza di vincoli, ma l'assenza di qualità. Questa non è tanto una questione tecnica, ma è soprattutto una questione culturale, una questione politica. Pensiamo alla nostra storia: per secoli l'Italia ha saputo costruire dentro il paesaggio, non contro di esso. Il Colosseo, con la sua potenza di pietra piantata nel cuore della città, è un segno che oggi non sarebbe mai stato autorizzato. Eppure, è diventato il simbolo stesso di Roma, inseparabile dal suo paesaggio urbano. Villa Malaparte, a Capri, non è un abuso: è un'opera d'arte scolpita nella roccia. Le torri medievali, i castelli arroccati sulle colline, le ville, le facciate rinascimentali, le case a corte sono opere che, se fossero state giudicate con i criteri di oggi, sarebbero certamente apparse come intrusioni, perfino come obbrobrio del paesaggio. Eppure, il tempo le ha trasformate in un unicum che dà forza al paesaggio stesso, fino a renderlo inseparabile dalle architetture che lo hanno segnato.

Quello che contava davvero allora era una cultura diffusa e condivisa, a partire dallo scalpellino fino all'architetto, all'artigiano, al committente, all'amministratore: una bellezza che era fatta di mestiere, di sensibilità collettiva, di dialogo tra sapere e fare. Oggi quella cultura, purtroppo, è smarrita e la tutela è diventata spesso un insieme di divieti, slegati da una visione. Questa è la tutela che oggi noi conosciamo.

Sia chiaro, per evitare confusione, che io apprezzo le Soprintendenze: sono una barriera contro la speculazione e la devastazione del territorio. Ciò che non apprezzo è l'incapacità di distinguere il buono dal pessimo. Così facendo si stimola il conservatorismo rigido, che porta a "preseppizzare" il nostro territorio, dove si conserva tutto e il nuovo diventa addirittura una copia dell'antico.

L'esempio di Paesi come Olanda e Francia dimostra che esistono alternative al modello italiano, che spesso si traduce in una mummificazione dei luoghi. Parliamoci chiaro: non siamo davanti a un provvedimento epocale; si tratta di piccoli aggiustamenti procedurali, che abbiamo fatto soprattutto per gli interventi di lieve entità. Parlare di svendita del paesaggio - mi riferisco ai colleghi che mi hanno preceduto - e di porte aperte agli interessi mi sembra una forzatura che non trova riscontro nel testo. Ecco perché penso che questa discussione sia importante, perché comunque si prova a ricucire quello strappo che c'è stato negli ultimi anni, a riportare equilibrio, cercando di introdurre tempi certi, criteri più chiari, responsabilità condivise, e di semplificare dove è giusto semplificare e mantenere rigore dove serve mantenerlo.

Fra l'altro, il Ministero della cultura ha già chiarito che, nei casi previsti, il parere resta vincolante. Quindi, anche su questo c'è da fare una correzione a quello che ho sentito nei vari interventi.

C'è un'ulteriore riflessione da fare: ogni volta che aggiungiamo vincoli, comitati, passaggi autorizzativi, corriamo il rischio di alimentare discrezionalità, opacità e perfino comportamenti illeciti. È stato detto che dietro la semplificazione si muoverebbero grandi interessi, persino quelli legati ai

nuovi stadi. Ma la questione sta non negli interessi in sé, ma nella loro direzione. Uno stadio può essere un ecomostro che violenta il paesaggio oppure può diventare una nuova agorà, un luogo di comunità e di identità civile.

La differenza non è nel costruire o non costruire, ma nella capacità di trasformare un intervento in un'occasione di bellezza e di città. Pensiamo a Milano, una città che negli ultimi anni ha saputo esprimere esempi notevoli di architettura contemporanea: CityLife, la Fondazione Feltrinelli, la Biblioteca degli Alberi. Eppure proprio lì, in questi ultimi mesi, sono emerse zone d'ombra nei processi autorizzativi. Da un lato, si semplificano in modo disinvolto le procedure edilizie (c'è differenza fra procedure edilizie e procedure di tipo vincolistico) e, dall'altro, si moltiplicano gli organismi paralleli, come la Commissione comunale per il paesaggio, che esercitano un potere molto ampio senza avere competenze reali sulla tutela paesaggistica.

Esistono due piani normativi distinti: quello urbanistico-edilizio, di competenza comunale, e quello vincolistico di tipo sovraordinato che attiene alla tutela del paesaggio e richiede il nullaosta delle soprintendenze. Quando questi livelli si sovrappongono, si crea un cortocircuito e in quella zona grigia nasce il terreno più fertile delle distorsioni e degli arbitrii.

Anche per questo, il disegno di legge è utile, perché vuole distinguere meglio le competenze, dare certezze ai procedimenti e introdurre criteri tecnici e oggettivi; non per allentare la tutela, ma per renderla più autorevole, trasparente e giusta. In questa direzione vanno anche bene le misure come il potenziamento degli sportelli unici e la digitalizzazione delle pratiche, strumenti che possono rendere i procedimenti più accessibili e tempestivi, rafforzando la qualità dell'azione pubblica.

C'è anche un nodo economico, Presidente: in molte città italiane oggi non conviene più costruire. I costi complessivi, spesso a causa dell'aumento del costo dei materiali e della lungaggine dei tempi della burocrazia, sovente superano quello del valore dell'immobile. Fanno eccezione città come Roma e Milano, dove c'è ancora la domanda. Diciamolo chiaramente: oggi non si specula costruendo, oggi si rischia. La vera speculazione, semmai, l'abbiamo vista altrove: in incentivi edilizi gestiti senza criteri di qualità, che hanno prodotto sprechi, e anche cantieri rimasti incompiuti senza migliorare il paesaggio.

C'è poi un tema che riguarda le periferie. Ci indigniamo per i grattacieli, ma sembriamo ignorare interi quartieri costruiti in modo alienante e brutti, spesso riproposti secondo logiche sbagliate. Nessuno sembra se ne preoccupi. Eppure, è lì che il paesaggio è davvero ferito ogni giorno.

Vorrei dire che talvolta è anche peggio quando si costruisce con finalità sociali, ma senza qualità. A Milano, nelle aree di via Lulli, via Porpora e via Barzoni, sono stati realizzati insediamenti pubblici agevolati recenti, che appaiono alienanti, degradati e privi di dignità architettonica; spazi pensati per dare casa, ma incapaci di generare vita, relazioni e senso urbano. Lì non è sbagliata la destinazione d'uso, non è un problema di vincoli: è sbagliato il progetto, sono mancate la cura, la bellezza, l'intelligenza del contesto.

Forse è il caso anche di dirlo con sincerità: l'ideologia della casa collettiva, quando si separa dalla visione architettonica, ha fatto danni e continua a farne di qualsiasi trasformazione urbanistica che magari è stata contestata negli ultimi mesi. CityLife, Feltrinelli, Biblioteca degli Alberi possono piacere o no, ma almeno provano a restituire qualità allo spazio, a dialogare con la città.

Il tema non è quanto si costruisce, ma come si costruisce; è una questione non di vincoli, ma di qualità. Allora semplificare non è cedere, ma è cercare di riaprire la strada alla qualità e alla bellezza, togliere opacità con tutte le commissioni che spesso cercano di limitare alcuni casi, anziché altri, e restituire soprattutto chiarezza.

Se in Commissione ci sono delle proposte, per esempio sulla rigenerazione urbana, sarebbe il caso anche di affrontarle con serietà. C'è anche una proposta, depositata dal PD, che riguarda la qualità dell'architettura e merita - secondo me - attenzione. La qualità non è un tema di parte: è un bene comune e ha bisogno di norme, criteri e anche risorse.

Forza Italia sostiene questo disegno di legge, perché crede in una tutela che sia non solo difesa, ma anche progetto e accompagni, responsabilizzi e generi fiducia e valore perché non basta evitare il brutto, ma dobbiamo avere il coraggio di promuovere il bello. Il paesaggio non è un museo da

custodire dietro un vetro: è una materia viva che cresce con noi. La tutela ha senso solo se diventa progetto, se sa distinguere, scegliere e guidare; non per bloccare, ma per generale luoghi più belli e giusti. In fondo, è semplice: costruire bene significa avere cura; cura dello spazio; cura delle persone; cura del futuro che lasceremo.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ho ascoltato con interesse l'intervento del senatore Occhiuto, che mi ha preceduto, e devo dire che ha mostrato una sensibilità che è comune alla mia. Egli ha evidenziato tanti aspetti che condivido, ma la cosa particolare è che, partendo dalle stesse premesse, arriviamo a conclusioni opposte in relazione alla bontà dell'intervento di questo provvedimento che a mio avviso, sebbene vada nella direzione condivisibile della semplificazione, si impantana in carenze strutturali. Ho evidenziato già in sede emendativa quali sono, a mio avviso, questi problemi, qual è il punto che fa mettere in dubbio il fatto che parlare di semplificazione ricorda efficienza, rapidità, snellimento e sia quindi un termine rassicurante, ma in realtà poi, nell'implementazione, non soddisfa, perché il rischio è che invece di migliorare i processi, si indeboliscano le tutele e cercherò di spiegare perché.

All'articolo 1 del disegno di legge si parla di contemperare la tutela del patrimonio culturale con la necessità di snellire le procedure, ma anche dall'intervento del collega di Fratelli d'Italia in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 2, emerge che il rischio è appunto che in questo gioco di equilibri sia la tutela a pagare un prezzo alto, in quanto la burocrazia viene letta come una complicazione. A questo punto, la domanda è come mai questa Soprintendenza che, come accennavo poc'anzi, è espressione del potere esecutivo, è una diramazione, un organo del Ministero, quindi in fin dei conti un organo di derivazione governativa, venga vissuta come un nemico, quando invece deve essere interpretata come quel fattore il cui intervento può arrivare alla soluzione dei problemi. Se c'è inefficienza, l'inefficienza deve essere affrontata partendo dalle cause che la generano, quindi è positivo il fatto, per esempio, di prevedere semplificazioni per i piccoli interventi dando competenza ai piccoli Comuni, ma i piccoli Comuni devono essere prima di tutto messi in condizione di poter gestire queste cose con le competenze tecniche e con il personale necessario e questa è una cosa fondamentale. Inoltre, i Comuni possono muoversi solo se hanno alle spalle un'architettura, una struttura che è determinata dal Piano paesaggistico regionale, la cui importanza è indiscutibile, perché a questa pianificazione primaria in assoluto devono conformarsi tutte le pianificazioni urbanistiche locali. E capite bene che se non mettiamo questi argini poi non possiamo incaricare i Comuni di gestire cose che non sono in grado di gestire. La pianificazione paesaggistica deve determinare dei criteri. L'altro punto fondamentale che prima ho cercato di mettere in evidenza è la stretta correlazione e l'azione sinergica tra la delega a questo Governo in tema di autorizzazioni paesaggistiche, l'adozione dei piani paesaggistici regionali e il decreto legislativo che la Presidenza del Consiglio dovrà emanare in merito all'attuazione del regolamento sul ripristino della natura. Se non proviamo a ragionare in questi termini, rischiamo di mancare l'obiettivo, che è quello della semplificazione da una parte, ma dall'altra della tutela del paesaggio, della cultura, dell'architettura di cui l'Italia si fa pregio. Dico questo perché nel momento in cui all'articolo 2 si indicano i criteri e i principi a cui la delega del Governo si deve adattare, non viene preso in considerazione il regolamento sul ripristino della natura.

Pensate che i piani paesaggistici si occupano anche della gestione dei fiumi, delle pianure alluvionali, e la delega al Governo della prevenzione del dissesto idrogeologico. Il regolamento sul ripristino della natura prevede di affrontare la gestione dei fiumi e delle relative pianure alluvionali, pensando di recuperare e di ripristinare almeno il 20 per cento entro il 2030, per esempio per quanto riguarda fiumi e pianure alluvionali, aree in degrado e aree a rischio idrogeologico. Quindi, come facciamo a ragionare e a pianificare in modo coerente ed efficiente se non prendiamo in considerazione tutti e tre questi fattori? Mi sono dilungata in sede di illustrazione di emendamenti e di ordini del giorno, e il parere contrario del Governo pure sugli ordini del giorno sinceramente mi ha lasciato perplessa, perché non capisco come non si possa vedere questa necessaria sinergia tra questi tre aspetti.

Parliamo di consumo di suolo. Si è parlato tanto della mia città, Milano; qualcuno che è intervenuto ne ha parlato. Se la Regione Lombardia facesse questo piano paesaggistico regionale, potrebbe contestualmente, analizzando e monitorando il proprio territorio, capire in quali aree sia possibile ancora consumare del suolo e in quali aree no; potrebbe anche pianificare, in base al regolamento, dove andare a recuperare quel 20 per cento di suolo degradato da restituire alla natura. In una città come Milano, che ha il 72 per cento del suolo impermeabilizzato, è chiaro che la Regione Lombardia non può prevedere la possibilità di nuovo consumo di suolo. Nel momento in cui andiamo a legiferare in tema di rigenerazione urbana e nell'attuale proposta del relatore stiamo parlando di premialità che arrivano fino al 40 per cento non solo a livello volumetrico, ma anche di superficie. Allora mi chiedo: ma se dobbiamo applicare questo regolamento, che prevede la restituzione anche in ambiti urbani del 20 per cento del suolo degradato, ma contestualmente con rigenerazione urbana andiamo a concedere il 40 per cento di consumo di suolo in più, non siamo coerenti, non siamo consequenziali (*Applausi*), non riusciamo a legiferare in un modo utile?

Stiamo parlando di tutela del paesaggio, tutela dell'ambiente, tutela dei beni culturali, che sono un bene comune che sta in capo allo Stato. L'espressione "bene comune" non è una parolaccia. Cosa si intende per bene comune? Vuol dire che è di proprietà di tutti gli italiani, è di proprietà dell'Italia, e chi può tutelare questo bene comune se non lo Stato? È chiaro che, se allentiamo i cordoni dei controlli con il silenzio-assenso della soprintendenza, non insistiamo perché vengano fatti i piani paesaggistici e non attuiamo tempestivamente il regolamento sul ripristino della natura, non stiamo facendo un gioco utile; non stiamo tutelando il bene comune che è bene di tutti; lo stiamo lasciando nelle mani dei privati. È vero che l'iniziativa privata è sacra, è importante, è il motore che ci spinge e quant'altro, ma a questa iniziativa privata lo Stato qualche paletto lo deve mettere, altrimenti questi si mangiano tutto (*Applausi*), perché sta nelle corde dell'impresa. Non è che io non conosca come funziona il mondo dell'imprenditoria: il mondo dell'imprenditoria prende atto dei paletti e nel loro ambito cerca di trarre il meglio. Ma i paletti li dobbiamo mettere, altrimenti il nostro territorio, il nostro patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, che dir si voglia, se lo mangiano tutti. Poi chi paga? Pagano tutti gli italiani. Non stiamo facendo un buon servizio agli italiani se non ci impuntiamo per mantenere i sacrosanti paletti del controllo del pubblico sull'azione privata. Ciò significa limitarla, non significa impedirla.

Alla fine tutti noi cittadini viviamo del bene comune. Tutti noi godiamo del paesaggio, dei fiumi, dei laghi, dei mari, e nessuno di noi sarebbe contento di vedersi costruire un palazzo enorme di fronte a una bella veduta. Penso a Milano e alla questione dello stadio. È uno stadio che potrebbe essere ristrutturato, ma le squadre, che sono l'iniziativa privata, decidono che non conviene farlo. Qui la pubblica amministrazione deve mettere i paletti, perché demolire quello stadio significa emettere 210.000 tonnellate di CO₂ in una città che affoga nell'inquinamento. Quello stadio è un patrimonio culturale, abbiamo il vincolo storico-paesaggistico, lì entra la soprintendenza ed è importante che lo faccia. Come è importante che entri a San Donato, dove vogliono eventualmente costruirlo vicino all'abbazia di Chiaravalle, in un ambiente bucolico-agreste che è una rarità a Milano e che è assolutamente da preservare, gestito dai monaci cistercensi.

Insomma, l'intervento pubblico è fondamentale, perché deve regolare la gestione dei beni comuni, dei beni culturali e dei beni paesaggistici e naturalistici, per il benessere di tutta l'Italia e degli italiani. Voto contrario. (*Applausi*).

[MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, ringrazio e saluto il sottosegretario Lucia Borgonzoni, che ci ha seguito in questi mesi da vicino per conto del Governo, e chiaramente il ministro Giuli e i due relatori, che hanno tanto lavorato a questo provvedimento. Approda oggi in quest'Aula un disegno di legge fortemente voluto dalla Lega e da tutti quanti noi, che segna un momento epocale di questo Paese. Oggi scegliamo di delegare il Governo alla revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.

Collegli, a differenza di tanti colleghi dell'opposizione, che hanno la mia stima (e lo sanno) e che sanno quanto ho lavorato per tentare di contemperare tutte le esigenze di ascolto, sono orgoglioso di essere stato il primo firmatario di questo provvedimento, che è stato accuratamente esaminato da tutti quanti noi, congiuntamente dalla 7a Commissione, che mi onoro di presiedere, e dall'8a Commissione, presieduta dal collega ed amico Fazzone, che insieme a noi ha lavorato tanto su tutta questa materia.

Abbiamo svolto un fitto ciclo di audizioni di esperti della materia e di rappresentanti di associazioni e di enti operanti nel settore, che hanno portato i relatori, Tubetti e Paganella, a far tesoro delle preziose indicazioni emerse e ad elaborare quindi un nuovo testo, espressione dell'intera maggioranza. Sono orgoglioso, senatore Verducci; lei sa quanto io la stimi e non ho paura delle persone che possono scendere in piazza. C'è una visione del Paese che può avere altrettante persone in piazza, che aspettavano e aspettano questo provvedimento da anni, perché ci sono amministrazioni comunali, imprenditori e privati cittadini che hanno beni immobilizzati. Questo non significa non avere rispetto e tutela del nostro patrimonio, perché questa maggioranza e il partito della Lega hanno premura di avere rispetto del nostro patrimonio. (*Applausi*). Noi siamo custodi del nostro patrimonio, siamo custodi del mare e di tutto ciò che ci circonda, del patrimonio culturale e archeologico, ma questo non significa non dover valutare e guardare quello che sta accadendo in Italia, quello che le imprese, i privati cittadini e le amministrazioni comunali hanno fermo, senza motivi specifici. Ci voleva questo riordino. Ho cercato di ascoltare tutti voi di opposizione. Ho sentito parlare tutti voi di un abuso dell'articolo 9 della Costituzione, ma - lasciatemelo dire - non c'è nulla di più falso di questo. E lo dobbiamo dire in quest'Aula, dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno: la semplificazione normativa non limita l'articolo 9 della Costituzione, perché la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio, che l'articolo 9 promuove, sono principi fondamentali che la Costituzione riconosce come valore essenziale, ben al di sopra della mera semplificazione burocratica e normativa.

La riforma che votiamo oggi, colleghi, contribuisce a rafforzare questi principi, rendendoli più espliciti; non c'è alcuna disposizione che permetta una semplificazione a loro discapito. Non si tratta neppure di un capriccio del partito che rappresento, la Lega, come qualcuno ha paventato, bensì di una riforma che si inserisce a pieno nel solco dell'azione dell'intero Governo.

I decreti attuativi, sottosegretario Borgonzoni, saranno emanati entro 12 mesi; è questa la premura a cui lei deve vigilare, insieme al ministro Giuli, per garantire chiarezza e velocità.

Il codice dei beni culturali sarà così armonizzato con la legge sul procedimento amministrativo e con il testo unico dell'edilizia. L'obiettivo è l'applicazione sistematica del silenzio assenso anche nelle procedure paesaggistiche per evitare interpretazioni soggettive e anche ricorsi.

Questa, cari colleghi, è stata una richiesta unanime di tutti gli uomini, le donne e le imprese che orbitano nel settore dell'edilizia e della conservazione e tutela del patrimonio, perché si tratta semplicemente di una misura doverosa e di buonsenso che i nostri concittadini attendono da troppi anni. Gli interventi di lieve entità non saranno sottoposti al parere della soprintendenza e competeranno esclusivamente agli enti locali territoriali, laddove siano compatibili con il Piano paesaggistico regionale. Su questo non abbiamo trascurato di affidare al Governo la delega a prevedere ulteriori forme di coordinamento per assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici.

Tutto il Paese deve essere messo in condizioni di svilupparsi efficientemente. Non siamo noi che vogliamo Regioni di serie A e Regioni di serie B. Assicuriamo uniformità nella gestione delle pratiche delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, avocando la competenza direttamente alla Direzione generale del Ministero della cultura. Finalmente non dovremo attendere i decreti d'urgenza per ottenere deroghe e gestire situazioni emergenziali, ma saranno definite procedure semplificate per tutti gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico (sapete quanto è importante per le nostre comunità e per le nostre amministrazioni comunali), di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali.

Non intaseremo gli uffici delle Soprintendenze per rinnovare le autorizzazioni per eventi stagionali o per quelli ripetitivi, perché finalmente ci sarà il rinnovo automatico, laddove si rispettino tutte le

regole. È superfluo infatti vessare i cittadini, gli imprenditori e le pubbliche amministrazioni. Il nostro scopo è assicurare semplificazione, trasparenza e certezza del diritto per tutelare appieno cittadini, imprese e territorio. Abbiamo inteso rappresentare le esigenze degli enti locali e del tessuto produttivo per favorire la crescita di questo Paese. È nostra la visione di uno Stato moderno, efficiente e capace di coniugare la tutela del territorio e della nostra storia con lo sviluppo.

Annunciando così il voto favorevole del Gruppo Lega, auspico un'approvazione rapida del provvedimento, affinché il Governo proceda il prima possibile a razionalizzare il sistema delle autorizzazioni, evitando ulteriori lungaggini burocratiche e mettendo fine alle troppe incertezze interpretative che bloccano opere essenziali allo sviluppo economico e territoriale di questa Nazione.

(Applausi).

[IRTO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi, Governo, oggi discutiamo di un provvedimento che ha un elemento politico strettamente legato alla nostra identità costituzionale. In quest'Aula è arrivata una delega che pretende di riscrivere il rapporto tra Stato e paesaggio, tra sviluppo e tutela, tra impresa e legalità. È una delega che, sotto l'apparenza della semplificazione, apre la strada a un indebolimento vero del presidio più solido che la nostra Costituzione abbia posto a difesa del bene comune. Mi riferisco all'articolo 9 della nostra Costituzione, che non a caso fu inserito tra i principi fondamentali, insieme al lavoro, alla libertà e all'uguaglianza. Si tratta cioè di una scelta netta e inequivocabile di civiltà.

Chiunque conosca la nostra storia, la storia italiana, sa che lo sviluppo non si è mai misurato sulla quantità di cemento, semmai si è toccato e si è misurato sulla qualità delle regole, sulla forza dei piani, sulla certezza delle tutele. È la tutela che crea valore, mentre la sua assenza determina scadimento e pericoli.

Qui siamo di fronte ad un testo che, seppur ripulito in superficie, lascia intatta l'impostazione originaria: delegare al Governo il compito di piegare le regole, comprimere i pareri delle Soprintendenze, introdurre per via amministrativa quello che il Parlamento non ha avuto il coraggio di votare con chiarezza.

È un disegno che tradisce la Costituzione, tradisce le comunità e soprattutto illude i cittadini, perché - lo ripeto - senza regole certe non può esserci sviluppo e certamente si moltiplicano i contenziosi, i ricorsi e i conflitti. Chi predica la scorciatoia promette velocità, ma in realtà predispone un quadro di incertezza, confusione, rinvii e paradossi.

Tuttavia, entrando nel merito di questo provvedimento, esso conferisce al Governo una delega di dodici mesi per riscrivere la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche e dei procedimenti connessi. All'apparenza è una scelta neutra, ma in realtà è una cambiale in bianco da dare al Governo, perché i principi di delega richiamano la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, che individua gli interventi esentati dai pareri della soprintendenza. Questa è la prima gigantesca criticità: l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica si fonda sul parere vincolante della Soprintendenza, senza il quale l'atto non esiste.

Un'altra criticità è che la delega mette in discussione l'equilibrio tra lo Stato e le Regioni. La pianificazione paesaggistica è sempre stata ed è frutto di copianificazione, di un dialogo istituzionale che dà certezza agli operatori e tutela ai territori. Prevedere un elenco annuale di aree di rilevanza paesaggistica nazionale deciso centralmente rischia di trasformare la tutela in una variabile politica. Sarebbe terribile, perché tutte le imprese chiedono stabilità delle regole, soprattutto in questa fase di grande crisi economica.

Vi è poi una terza criticità: l'inefficienza non dipende dal fatto che le Soprintendenze esistono, ma dal fatto che esse sono sottodimensionate. Allora, se vogliamo tempi certi, servono organici adeguati, banche dati interoperabili, digitalizzazione dei procedimenti. Illudersi che il problema si risolva cancellando i controlli è, invece, una scorciatoia che ci porta dritti al caos.

Noi del Partito Democratico non ci siamo limitati a dire no a questo provvedimento imbarazzante.

Altro che epocale, come dice il senatore Marti, è un provvedimento imbarazzante. Abbiamo avanzato delle proposte, alcune delle quali (in verità poche) sono state accolte come ordini del giorno; lo abbiamo fatto con la convinzione che semplificare non vuol dire indebolire, ma rendere più chiari e rapidi i procedimenti. Abbiamo proposto livelli essenziali delle prestazioni amministrative in tutela, in modo da garantire tempi certi e poteri sostitutivi in caso di inerzia; abbiamo suggerito di differenziare l'intensità delle tutele in base al rischio; in pratica, di concentrare le risorse e i tempi sui beni più delicati, alleggerendo la manutenzione minuta. Abbiamo poi chiesto investimenti negli organici, nella digitalizzazione, per avere piani paesaggistici aggiornati e vincolanti.

Queste sarebbero state riforme vere, al contrario della delega, che ha il neo della genericità e quello più grave dell'ambiguità. Se davvero vogliamo aiutare i cittadini e le imprese, dobbiamo dare certezze e stroncare sul nascere forme e spazi di illusione, soprattutto nell'ambito del patrimonio tutelato dalle soprintendenze. Noi abbiamo provato a seguire quest'obiettivo, ma la maggioranza, come al solito, è stata sorda ed è andata per proprio conto. Le nostre proposte andavano in questa direzione: sportello unico digitale nazionale, interoperabilità delle banche dati, trasparenza radicale dei tempi di rilascio, *audit* annuale indipendente sulle performance degli uffici. Così si potrebbe accelerare; così si sarebbe dato una mano alle imprese e ai cittadini nelle loro richieste di parere alle Soprintendenze. Il controllore non va eliminato, ma va reso efficiente, moderno e trasparente. Questo dovrebbe essere l'obiettivo vero che la maggioranza ignora e rifiuta.

Oltre alle questioni tecniche, vi sono però anche questioni di natura politica. Questo disegno di legge è il frutto di mesi di emendamenti annunciati e poi ritirati, di passi avanti e indietro, di dichiarazioni trionfali e di marce indietro frettolose. Alla fine ci viene chiesto di votare un testo che dice poco o nulla all'Assemblea e al Parlamento e demanda tutto al Governo. È un salto nel buio legislativo. Quando non si ha la forza di difendere il Parlamento con le proprie idee, si tenta di far passare per vie amministrative quelle idee, ma la tutela del paesaggio non può essere trattata come una clausola occulta in un decreto delegato. (*Applausi*). Non può essere. Il nostro paesaggio, il nostro Paese non lo merita. Noi voteremo contro.

Il PD voterà contro questa delega perché, tra l'altro, è scritta male; perché rischia di reintrodurre in via surrettizia il silenzio assenso; perché rischia di lasciare irrisolto il vero nodo, ossia la debolezza attuale delle soprintendenze italiane: perché sono deboli, sì, ed allora andrebbero potenziate ed aidate.

Chi confonde la tutela con la burocrazia finisce per ottenere più burocrazia e meno tutela. Chi pensa che il paesaggio sia un freno allo sviluppo, allora confonde i freni con l'airbag, scusatemi il paragone: senza si va più veloci per qualche chilometro, ma poi si paga il conto, inevitabilmente. (*Applausi*).

Per questo, signor Presidente, colleghe e colleghi, il Partito Democratico vota no a questa delega in bianco. Noi crediamo che all'Italia servano cantieri ben progettati e non scorciatoie giuridiche; che servano regole certe e non proiezioni illusorie destinate a dissolversi in tribunale. Noi crediamo che serva una tutela forte, non una propaganda fumosa e ingannevole.

La nostra è una battaglia di verità, di serietà e di civiltà, che continueremo a portare avanti con la piena coscienza che l'Italia è la patria mondiale della cultura e della bellezza. (*Applausi*).

[ROSA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, al contrario di quanto le opposizioni hanno provato a confutare, con questo provvedimento noi affermiamo con chiarezza un principio fondamentale: tutela e sviluppo non sono in contrasto, ma possono e devono procedere insieme. Il nostro patrimonio paesaggistico è un bene identitario, nazionale, non negoziabile. I nostri beni culturali rappresentano la memoria storica e identitaria della società, di cui sono espressione, diventando fondamento della società stessa.

Così come è stato più volte ricordato, non è un caso che all'articolo 9 della nostra Costituzione sia previsto, quale principio fondamentale della Repubblica, che essa tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione; il che rappresenta un unicum nel diritto costituzionale internazionale. Infatti, nessun Paese riconosce esplicitamente il paesaggio come bene di rilevanza costituzionale.

Del resto, il codice dei beni culturali e del paesaggio, il decreto legislativo n. 42 del 2024, all'articolo

131 tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale in quanto espressione di valori culturali. Ancora prima, la sensibilità dei legislatori italiani emerge dalle numerose leggi che sono state approvate nel tempo a tutela del nostro immenso patrimonio storico ed artistico. *(Applausi)*.

Nel 1902 vi fu la prima legge, la n. 185, sulla tutela in particolare del patrimonio monumentale, alla quale seguì la legge n. 364 del 1909 per le antichità e le belle arti. Nel 1939 intervennero ben due leggi: la n. 1089, che si occupava della tutela delle cose di interesse storico ed artistico, e la n. 1497, che trattava invece delle bellezze naturali. Il fondamento di entrambe le leggi era la necessità preventiva di individuazione delle cose e dei luoghi di interesse culturale o estetico, al fine di proteggerli e dunque conservarli.

Posso quindi affermare, senza essere smentito, che da sempre noi italiani siamo consapevoli della portata e dell'importanza del nostro patrimonio paesaggistico e culturale, sia sotto il profilo valoriale che economico. *(Applausi)*.

Da Cicerone, che difendeva l'importanza dell'appartenenza delle opere d'arte a una civiltà, a Benedetto Croce, che parlava del paesaggio come la rappresentazione materiale e visibile della Patria, con i suoi caratteri fisici particolari. Una concezione romantica, che vede nel paesaggio l'insieme delle bellezze naturali del Paese, sede dell'identità storica e culturale della comunità e, come tale, meritevole di protezione.

Dell'immensità stupefacente di questo patrimonio vi è anche una consapevolezza internazionale. Siamo il primo Paese per numero di siti patrimonio dell'UNESCO, vantando sessanta siti nel 2024, *(Applausi)* tra cui otto paesaggi culturali, sei siti nazionali e diciassette tradizioni da salvaguardare. Inoltre, in Italia si contano 4.292 istituti culturali, 3.300 musei, gallerie e raccolte, 622 monumenti.

Il patrimonio culturale esprime, al contempo, anche un indotto economico di notevole importanza per l'economia italiana.

Secondo un'indagine Isnat, il turismo culturale da solo muove 344 milioni di presenze turistiche *(Applausi)*, con impatto economico stimato di 40,7 miliardi di euro, tant'è vero che, per quanto riguarda il turismo culturale e paesaggistico, l'Italia è il primo Paese al mondo.

Non solo; da un'analisi della domanda per determinare le tipologie di turismo per arrivi, condotta da Thea nel rapporto strategico sul turismo sostenibile e i patrimoni dell'umanità 2024, emerge che la cultura e il paesaggio, con il 37 per cento degli arrivi, risultano essere il primo motivo di viaggio in Italia. In altre parole, nessuno può voler compromettere questo immenso patrimonio, sicuramente non questa maggioranza e questo Governo. *(Applausi)*.

Proprio per la centralità che ha questo patrimonio, il disegno di legge in esame aggiorna strumenti normativi oramai inadeguati e riporta coerenza tra diversi livelli istituzionali coinvolti. A questo proposito, mi sia consentito di dire che mi è dispiaciuto davvero sentire delle imprecisioni nei discorsi delle opposizioni, tanto per usare un eufemismo ed evitare polemiche sterili. Quando sento dire che gli italiani devono sapere che questa maggioranza vuole evitare che le Soprintendenze esercitino il loro ruolo di presidio dei beni culturali e del paesaggio e che vuole eliminare il parere vincolante della Soprintendenza, rimango senza parole. *(Applausi)*.

Vorrei ricordare, così come ha già fatto il collega Rapani, per dare un'informazione corretta agli italiani, che il silenzio assenso, anche per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, già esiste nel nostro ordinamento. Il parere della Soprintendenza, anche quando è vincolante, se non giunge nei termini di legge, è inefficace e si applica il silenzio assenso. Non lo dico io, ma il Consiglio di Stato in sue numerose sentenze. Tutto ciò in conformità alla legge n. 124 del 2015, che ha introdotto l'articolo 19-bis alla legge sul procedimento amministrativo. Nel caso, quindi, le critiche sul punto andrebbero rivolte alla legge Madia, emanata quando il Governo italiano era guidato da Renzi, a capo della coalizione di centrosinistra. *(Applausi)*.

La norma di cui discutiamo oggi, invece, chiede al Governo che si coordini il codice dei beni culturali e del paesaggio con il silenzio assenso, al fine di superare incertezze applicative una volta per tutte. Il risultato è una norma equilibrata, che non cancella i presidi di tutela, ma li rende più chiari, più

accessibili e più efficienti. E ciò è tanto più importante oggi, in una fase in cui la rigenerazione urbana, la riqualificazione edilizia e la transizione ecologica richiedono risposte rapide ma consapevoli.

Uno Stato moderno non può permettere che interventi minimi richiedano mesi per ricevere un parere. Non è più giustificabile che si paralizzino progetti pubblici per incertezze procedurali e conflitti di competenze. Tutto questo è possibile anche e soprattutto nel rispetto della tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Il disegno di legge in discussione traccia un percorso più responsabile e sostenibile, che prevede tempi certi, digitalizzazione, razionalizzazione dei procedimenti e valorizzazione del ruolo degli enti locali. In particolare, la delega al Governo si incentra sulla revisione delle norme sull'autorizzazione paesaggistica all'interno del codice, per rafforzare le competenze dei Comuni per interventi di lieve entità, in linea con quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, per prevedere che per le infrastrutture strategiche il parere venga rilasciato da una direzione generale del Ministero della cultura, con un approccio più centralizzato e specialistico.

Su questo punto vorrei chiedere alle opposizioni dove sarebbe il piacere alle lobby, sostenuto nei discorsi fatti in questi giorni, a discapito della soprintendenza. Probabilmente ignorano che, anche quando un progetto è sottoposto ad autorizzazione ministeriale, le soprintendenze vengono coinvolte direttamente dal Ministero della cultura. *(Applausi)*.

E, ancora, il provvedimento in esame delega il Governo a chiarire i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, ad esempio per opere interne, se il vincolo riguarda le facciate, o su edifici non direttamente vincolati. Le opposizioni dovrebbero spiegare ai cittadini perché, se una casa il cui vincolo culturale riguarda la facciata esterna, nel caso in cui vogliano aprire una porta interna devono ugualmente richiedere il permesso. *(Applausi)*.

E ancora, per evitare un aggravio di procedimenti per quegli interventi di lieve entità che però siano conformi agli strumenti di pianificazione adeguati alle previsioni del Piano paesaggistico e solo siano presenti specifiche prescrizioni d'uso dei Piani.

Questo emendamento, mio e del senatore Sigismondi, consente che si bypassi il parere della soprintendenza solo quando vi sia un Piano paesaggistico approvato e che abbia delle prescrizioni per quell'intervento. Dico questo per rispondere alle critiche dell'opposizione rispetto alla presunta dimenticanza rispetto ai Piani paesaggistici.

A questo proposito, lasciatemi spendere alcune parole sull'importanza dei Piani. È vero che parliamo di una norma che ha più di vent'anni ed è disapplicata; è vero che molto probabilmente avrebbe consentito un'accelerazione delle procedure autorizzative già da tempo. I Piani paesaggistici rappresentano la più alta forma di pianificazione territoriale che consente di coniugare quei valori costituzionalmente protetti di tutela culturale e paesaggistica per lo sviluppo economico; costituiscono un supporto ai decisori pubblici sulle linee di intervento, di conservazione e di sviluppo e allo stesso tempo rappresentano le linee guida per gli operatori economici.

Eppure, poche sono le Regioni - solo 6 - che hanno messo in campo questo importantissimo strumento; 14 sono ancora prive di pianificazione paesaggistica, danneggiando, da un lato, il territorio che spesso vede uno sviluppo disconnesso e frammentato e, dall'altro, gli stessi operatori economici, perché le procedure autorizzative sono rallentate. Per questo, sono anche molto soddisfatto che sia stato accolto un altro emendamento di Fratelli d'Italia volto a implementare le forme di coordinamento per assicurare la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione dei Piani paesaggistici.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare è un intervento normativo che non rinuncia alla tutela del paesaggio, ma lo coniuga con le esigenze di efficienza amministrativa, certezza giuridica e rispetto dei tempi. È una legge di buonsenso, equilibrio e visione; è una legge identitaria perché difende l'armonia del nostro paesaggio, ma lo fa in modo concreto e non ideologico. È una legge moderna, perché guarda alla semplificazione non come a una minaccia, ma come a una condizione di efficacia ed efficienza pubblica.

Noi di Fratelli d'Italia siamo convinti che l'Italia può crescere senza snaturarsi, può costruire senza deturpare, può semplificare senza svendere il suo patrimonio paesaggistico e culturale. Può fare tutto ciò nel segno della bellezza, nel passo della concretezza, con la forza delle nostre radici.

Siamo altresì convinti che il Governo gestirà con saggezza questa delega, fonte di quei valori identitari e della spinta alla modernità di cui è portatore. Questa delega consentirà finalmente di aggiornare la normativa e coordinarla con le innovazioni legislative che ci sono state negli anni, nonché di armonizzare la tutela e la protezione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico con le esigenze di una burocrazia più efficiente e snella.

Per questi motivi, è con ancora più convinzione che oggi esprimo, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, il nostro voto favorevole al disegno di legge. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalle Commissioni riunite, con il seguente titolo: «Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Suspendo la seduta, che riprenderà alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,24, è ripresa alle ore 16,31).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 16,31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1623 recante: «Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

SBROLLINI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, premesso che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e di sviluppo dell'economia;

- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso, i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;

- il Documento di finanza pubblica 2025 approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio 2026-2028, tra gli altri un provvedimento recante "Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni";

considerato che:

il disegno di legge in titolo, composto di trentatré articoli raccolti in tre titoli, reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86,

con esclusione della materia indicata dalla lettera *f*) del medesimo comma;
il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;
il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza l'11 agosto scorso, ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1623:

- risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;
- non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

PRESIDENTE. Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 1623, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Il disegno di legge è pertanto deferito alla 1a Commissione permanente in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 16,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1146-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Rosa, e il relatore facente funzioni, senatore Mazzella, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rosa.

ROSA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esponenti del Governo, il disegno di legge già approvato al Senato con modifiche torna dalla Camera con ulteriori miglioramenti. La tutela dei diritti fondamentali dell'uomo rappresenta il perno sul quale si sviluppa questo provvedimento. Se è vero come è vero che il progresso tecnologico può migliorare la vita, tale risultato è raggiungibile solo e nella misura in cui non danneggia gli aspetti fondamentali della vita stessa. Questo provvedimento è il punto di equilibrio tra un'opportunità di migliorare molti processi in ambito sanitario, finanziario e giuridico e una sfida, quella di mettere al centro l'uomo, le sue attitudini, le sue esigenze e i suoi diritti. Le modifiche apportate alla Camera hanno rimarcato ancora di più le finalità di riequilibrio che la normativa italiana ha in materia di uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

All'articolo 3 è stato posto quale ulteriore limite all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale quello del "non inquinamento" del dibattito democratico, rispetto a interferenze illegittime, da chiunque provocate, nel rispetto della sovranità statale e dei diritti dei cittadini quali membri dello Stato.

All'articolo 4 è stato approvato l'emendamento che consente l'accesso all'uso di sistemi di intelligenza artificiale ai minori e il trattamento dei loro dati personali solo dietro consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

All'articolo 5 è stato inserito il riferimento all'applicazione della robotica, nell'ambito della promozione dello sviluppo e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, nonché un riferimento specifico al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente da microimprese e da piccole e medie imprese.

All'articolo 6 è stata soppressa la previsione che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale.

All'articolo 8, nell'ambito della disciplina del trattamento dei dati, anche personali, eseguiti da soggetti

pubblici e privati, senza scopo di lucro, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità sanitarie, è stata soppressa la condizione che tali trattamenti siano approvati da comitati etici interessati.

All'articolo 12 è stata modificata la formulazione della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione dell'osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Riguardo all'articolo 16, è stato riformulato l'oggetto della disciplina di delega ivi prevista, relativo alla definizione di una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.

All'articolo 19, che stanziava fondi per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese, è prevista l'istituzione del comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Tale comitato ha una funzione di coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali, pubblici e privati.

All'articolo 20, sulle autorità pubbliche con competenza in materia di intelligenza artificiale, l'AGI (Agenzia per l'Italia digitale) e l'ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), vengono fatte salve le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quali il coordinamento dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 159 del 13 novembre 2023.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono dunque un miglioramento del testo sia sotto il profilo della maggiore garanzia di equilibrio tra processo tecnologico e salvaguardia dei diritti fondamentali, sia sotto quella spinta verso forme di cooperazione internazionale per rafforzare la loro competitività e promuovere un approccio alla governance digitale globale basato sulla centralità dell'uomo. Non dobbiamo sottovalutare, infatti, che solo politiche unitarie basate sulla giustizia sociale, l'equità, la trasparenza, la responsabilità e l'etica possono garantire l'effettività della tutela dell'uomo e dei suoi diritti, in un mondo, quello dell'intelligenza artificiale, che è ancora in evoluzione e che non ha confini geografici.

Dunque il disegno di legge «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», in armonia con il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, rappresenta la base normativa per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che ponga sempre al centro l'uomo e i suoi diritti fondamentali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il relatore facente funzioni, senatore Mazzella, rinuncia alla relazione e si rimette a quanto detto dal relatore Rosa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, abbiamo già avuto occasione di discutere in quest'Aula della straordinaria importanza di affrontare i temi dell'innovazione digitale, in particolare dell'intelligenza artificiale e degli effetti di tutto questo. Già nella precedente lettura abbiamo espresso la nostra preoccupazione per il modo in cui si è affrontata questa discussione, soprattutto perché il risultato appare più un'occasione persa che non un effettivo investimento nella prospettiva futura.

Per quali ragioni? Se ne possono trovare molte, anche tra le cose che sono state riportate dal relatore, ma proverei a partire da questa: il digitale è una tecnologia assolutamente pervasiva. Lo sappiamo dal punto di vista del suo coinvolgimento nella nostra vita quotidiana, lo sappiamo perché cambia i metodi di lavoro, perché cambia il rapporto con i diritti fondamentali (pensiamo alla giustizia, alla sanità e a tutti i settori ai quali si può applicare). Come sempre, quando si fanno questi ragionamenti, bisogna ricordarsi che tutte queste cose sono garantite non solo dall'esistenza di una tecnologia, ma dal fatto che poi ci sono dei lavoratori e delle lavoratrici che si occupano materialmente di tutto questo.

Allora, se l'Italia, come deve e come dovrebbe, vuole affrontare il suo processo di innovazione e non

perdere questa occasione, un primo elemento da affrontare sarebbe il tema degli investimenti e come si spingono.

L'ultimo rapporto sulla produttività del CNEL ci informa che solo il 4,7 per cento delle imprese italiane con oltre 10 dipendenti, quindi di una parte delle imprese italiane, investe in intelligenza artificiale. Se si guardano meglio quei dati, ci viene anche detto che di quegli investimenti il 27,7 per cento è concentrato nelle imprese con oltre 250 dipendenti. Ci dice inoltre che nelle intenzioni delle imprese, per i prossimi due anni, solo il 19,5 per cento intende investire in intelligenza artificiale. Se osserviamo il dato relativo alle imprese fino a 50 dipendenti, le più diffuse nel nostro Paese, solo il 16,9 lo farà, mentre ad investire sarà il 60,5 delle imprese con oltre 250 dipendenti. Questo vuol dire che siamo un Paese in assoluto ritardo, che non ha gli strumenti e il coinvolgimento del sistema delle imprese.

Perché succede questo? Probabilmente per tante ragioni, ma sicuramente per una in particolare: la discussione sull'intelligenza artificiale avrebbe dovuto affrontare - e non lo ha fatto - un tema che si chiama formazione. Da quando abbiamo iniziato la discussione ad oggi, se possibile, il tema dell'informazione e della formazione della manodopera, dei lavoratori e delle lavoratrici, diventa sempre più fondamentale, anche per una ragione. I dati sul mercato del lavoro ci dicono che si consolida una crescita dell'occupazione degli over cinquantenni e tende a non essere altrettanto vivace il mercato del lavoro per i più giovani. Noi facciamo spesso una discussione, anche strumentale, rispetto alla necessità che l'istruzione primaria e secondaria sia molto forzata rispetto ai destini professionali, ma non ci occupiamo e ignoriamo quello che succede ai lavoratori che sono già al lavoro e che, per la banale ragione dell'età, sono prevalentemente analogici e non digitali. Le tecnologie digitali, a differenza di altre, hanno bisogno di una conoscenza del contesto e di cosa determinano in rapporto al modello di produzione e agli andamenti della produzione e se non si costruisce un processo di alfabetizzazione di base, lo stesso investimento in mezzi di intelligenza artificiale, di robotica o altri avrà una scarsissima efficacia dal punto di vista dell'effettiva innovazione dei processi.

Torniamo ai numeri: solo il 25,9 per cento delle imprese italiane investe in formazione a carattere di innovazione tecnologica e digitale e il 70 per cento di queste sono imprese con oltre 250 dipendenti. Se guardiamo alle tendenze dei prossimi due anni, sarà il 44,3 per cento delle imprese, l'81,5 per cento delle quali sarà però con oltre 250 dipendenti. Credo che sia assolutamente evidente che, se non si scioglie tale questione, facciamo un grande investimento intellettuale, ma non cambiamo la condizione di base e continueremo a portare avanti una discussione sull'intelligenza artificiale del tutto superficiale, perché non si utilizzano strumenti che permetterebbero a tale tecnologia di venire effettivamente utilizzata nel mondo del lavoro, permettendo un miglioramento e - come giustamente veniva ricordato dal relatore - ponendo una grande attenzione ai diritti umani. Anche il lavoro fa parte dei diritti umani.

Bisogna quindi tornare su alcune osservazioni che avevamo fatto e che continuano a essere le grandi assenti. Le tecnologie potrebbero essere uno straordinario strumento di prevenzione per la sicurezza sul lavoro. Non ce n'è cenno, non ci sono risorse, non si vogliono legare questi due ragionamenti. Sono una questione fondamentale per fare in modo che il lavoro creativo non diventi semplicemente subalterno all'intelligenza artificiale, ma venga valorizzato a partire dal diritto d'autore.

Infine, se non ci si occupa del modo in cui l'intelligenza artificiale entra nei processi lavorativi, non si affronta un aspetto fondamentale e noi siamo stati tutti molto attenti nella discussione relativa a quanto l'utilizzo dei dati può essere discriminatorio o meno e gli output possono determinare discriminazioni o meno.

Questo vale però - e vale moltissimo - per il lavoro e vale ancor di più per il lavoro perché, come tutti dovremmo sapere, ma spesso ce ne dimentichiamo, il rapporto che c'è tra un lavoratore e un'azienda e il rapporto che c'è tra un lavoratore e il suo datore di lavoro sono in realtà un rapporto di potere dato dal conoscere o non conoscere in che contesto si è e quali cose si fanno. Se non si interviene da questo punto di vista, potremmo anche dire di difendere i diritti umani, ma fondamentalmente non difenderemmo nemmeno la libertà del lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, forse qualcuno non se n'è accorto, ma stiamo vivendo la seconda più grande rivoluzione della civiltà umana con riferimento alla gestione della conoscenza. Circa 2.500 anni fa ci fu la prima, con la diffusione della scrittura come strumento di conservazione delle informazioni, che prima venivano tutte tramandate solo oralmente.

Credo che oggi sia interessante riflettere sulle considerazioni di Platone, il più grande pensatore di quell'epoca, che approfondì il tema. Platone preferiva l'insegnamento orale e dialettico rispetto alla scrittura, che considerava un'apparenza di sapienza e un potenziale ostacolo alla vera conoscenza, paragonandola a immagini mute passive. Platone criticava la scrittura perché indebolisce la memoria, rende le persone dipendenti da strumenti esterni, indebolendo le capacità mnemoniche e intellettuali; perché può finire nelle mani sbagliate, venendo fraintesa e diffondendo un sapere superficiale e non la vera saggezza; perché è pedagogicamente inefficace, in quanto non può imprimersi nell'anima dello studente, come invece l'oralità viva e il dialogo. Platone lasciò peraltro in eredità alla cultura mondiale i suoi dialoghi scritti, in quanto strumenti di formazione che aiutano il lettore a sviluppare il pensiero critico, combinando filosofia, retorica e mito. In ogni caso, le verità più profonde ed essenziali erano riservate da lui all'insegnamento orale all'interno della sua scuola.

In uno dei più celebri tra i suoi dialoghi, il «Fedro», Platone, tramite Socrate, espone la sua critica sulla scrittura. Ne leggo, per sommi capi, un passaggio nella parte in cui Socrate racconta a Fedro il famoso mito di Theuth: ho udito narrare che presso Naucrati, in Egitto, c'era uno degli antichi dei al quale era sacro l'uccello chiamato Ibis, il suo nome era Theuth. Dicono che per primo egli abbia scoperto i numeri, il calcolo, la geometria, l'astrologia e anche il gioco del tavoliere - forse si parla degli scacchi o dei dadi - e infine anche la scrittura. In quel tempo, re di tutto l'Egitto era Thamus; egli aveva la residenza legale nella grande città dell'Alto Nilo che i greci chiamano Tebe egizia. Theuth andò da Thamus e gli mostrò tutte queste sue arti e gli disse che bisognava insegnarle agli egizi. Il re gli domandò quale fosse l'utilità di ciascuna di quelle arti e il dio gliel'illustrò. Quando giunse alla scrittura, Theuth disse: questa conoscenza, oh re, renderà gli egizi più sapienti e più capaci di ricordare, perché con essa è stato trovato il farmaco della memoria e della sapienza. Ma il re rispose: oh ingegnossissimo Theuth, c'è chi è capace di inventare e creare le arti e chi è capace, invece, di giudicare quale danno o quale vantaggio ne ricaveranno coloro che le adotteranno. Essendo tu il padre della scrittura, per amore di essa hai detto proprio il contrario di ciò che essa è. Infatti, la scoperta della scrittura avrà per effetto di produrre la dimenticanza nell'anima di chi la imparerà, perché, fidandosi della scrittura, si abituerà a ricordare dal di fuori, mediante segni estranei, e non dal di dentro e da sé medesimo. Dunque, tu hai trovato non il farmaco della memoria, ma il farmaco del richiamare alla memoria. Della sapienza, poi, tu procuri ai tuoi discepoli solo l'apparenza; infatti, divenendo per mezzo tuo uditori di molte cose senza insegnamento, essi crederanno di essere conoscitori di quelle cose, ma in realtà non le sapranno e sarà difficile discorrere con loro, perché saranno diventati conoscitori di opinioni, ma non sapienti.

Secondo Platone, quindi, la scrittura non serve per creare memoria, ma è un mezzo, uno strumento per richiamare alla memoria in chi già sa le cose che lo scritto contiene. La memoria si forma e si amplia solo nella dimensione dell'oralità; la scrittura richiama alla memoria cose già memorizzate. È un promemoria.

Con il tempo la scrittura è diventata uno strumento di conservazione di informazioni sui più diversi supporti: dalle tavolette al papiro, alla carta fino ai supporti magnetici e digitali, ma sempre e solo per conservare le informazioni. Questo con l'effetto, però, come paventava Platone, di far venir meno in tanti individui la capacità di ricordare nel proprio di dentro.

Oggi, con l'intelligenza artificiale, l'uomo si abituerà non solo a non più ricordare, ma anche a non più elaborare riflessioni sulla base di conoscenze dal di fuori, perché una macchina produrrà per lui le riflessioni che finora ciascuno faceva nel proprio di dentro, facendo in tal modo degenerare quella componente umanistica dell'essere umano che però, guarda caso, è sempre più richiesta ai candidati nelle selezioni per attività dirigenziali o anche tecniche specialistiche.

Vi è il rischio di indurre gli esseri umani a trasformarsi in individui non pensanti. È evidente che non si può fermare il progresso, signor Presidente, ma sarebbe fondamentale sapere quali possono essere i

problemi che ne conseguono e prepararsi a risolverli. Certamente, chi ha inventato l'intelligenza artificiale non se ne preoccupa, come fece Theuth con la scrittura.

Cosa prevede questo disegno di legge in questo senso? Ben poco, direi, anche se recepisce fedelmente le indicazioni europee. Si tratta di un semplice compitino burocratico e nulla di più. Per non parlare di alcuni ambiti in cui l'intelligenza artificiale può creare veri e propri sconvolgimenti a danno di moltitudini di cittadini, per esempio nell'implementazione che di essa vi sarà nei meccanismi della pubblica amministrazione, soprattutto locale, per cui non è stato previsto alcun finanziamento. In Francia, per fare un paragone, si investono decine di milioni di euro in quell'ambito.

Oppure, si pensi alle conseguenze nella formazione a tutela dei lavoratori e del lavoro, senza dimenticare la tutela dei diritti d'autore. L'intelligenza artificiale è già oggi in grado di comporre opere letterarie e musicali sottoposte al regime del diritto d'autore, riprendendo passaggi ed espressioni usate in scritti o musiche composte nel corso della storia della letteratura e della musica opportunamente rielaborate: un vero potenziale saccheggio di contenuti protetti.

Il presente disegno di legge non dice praticamente nulla rispetto a questi, che sono aspetti squisitamente politici. Sarebbe stato opportuno pensarci e ritengo che bisognerà farlo quanto prima. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, oggi siamo chiamati a discutere e votare su un tema di grande rilevanza per l'oggi e per il domani. Per alcuni aspetti rischiamo, da un lato, di arrivare lunghi e, dall'altro, di essere eccessivamente omissivi.

Rischiamo di arrivare lunghi, perché stiamo discutendo di come introdurre un meccanismo di governance su un tema così importante, delicato e complesso come quello dell'intelligenza artificiale, quando abbiamo la consapevolezza che oggi la strumentazione e la dotazione tecnologica rischiano di essere superate mentre discutiamo.

Siamo arrivati all'era digitale venendo tutti dal concetto dell'analogico. Fra qualche anno, anche se non sappiamo esattamente la data, sostituiremo il digitale con il supercomputing, con la logica dell'ulteriore capacità di salto in avanti dal punto di vista dell'approccio quantistico ai dati.

Da questo punto di vista, avremmo bisogno non tanto di una legislazione occhiuta, puntuale e burocratica, quanto invece di un'impostazione di carattere generale, che abbia la forza di recepire nel nostro ordinamento le indicazioni che ci arrivano dall'Unione europea, compiendo anche una serie di coraggiosi interventi, che questo testo non porta con sé.

Penso che tutti i colleghi abbiano la consapevolezza dell'impatto della società dei big data e dell'intelligenza artificiale sulla vita quotidiana di ciascuno di noi: la politica, ma anche il giornalismo, l'insegnamento, le professioni liberali, le filiere industriali e la stessa gestione dei processi democratici sono destinati a mutare profondamente.

Basterebbe soltanto richiamare le dichiarazioni fatte al «New York Times» da un vincitore del Pulitzer come Thomas Friedman un paio d'anni fa, quando disse che con l'intelligenza artificiale stiamo per essere investiti da un tornado, oppure basta ricordare la scelta che ha fatto colui che è stato definito il padrino dell'intelligenza artificiale, Geoffrey Hinton.

Hinton, l'uomo che sviluppava, a nome e per conto di Google, queste tecnologie e queste tematiche, nel maggio 2023 ha lasciato Google per dedicarsi all'esigenza di approfondire i rischi di questo genere di tecnologia.

Tutto questo per dire che siamo davanti a una complessità rispetto alla quale non ce la possiamo cavare né con il minimalismo, che purtroppo vediamo emergere da questo testo, né certamente con una sorta di luddismo 4.0, che immagina di risolvere il problema chiudendosi all'interno di una dimensione che non tiene conto dell'approccio tecnologico. Non sarà facendo finta che l'intelligenza artificiale non ci sia che risolveremo il problema. Invece questa c'è e ha una capacità pervasiva che impone alla politica e alla legislazione un salto di qualità.

Sappiamo che le filosofie, gli approcci e il modo di lettura del cosiddetto dataismo, che ruota attorno ai temi dell'intelligenza artificiale dei big data e del supercomputing, immaginano che oramai le filosofie e gli stessi approcci scientifici debbano essere sostituiti, in quanto superflui, dalla logica

dell'accumulazione, della gestione, del controllo e del dominio dei dati. È questo elemento che ha fatto dire a un attento filosofo come Byung-chul Han che i dataisti sognano una società che proceda interamente senza la politica. Ciò ci dovrebbe fare riflettere. L'idea che siano le macchine - e chi sta dietro ad esse, attraverso la gestione e l'elaborazione del controllo dei dati - a poter sostituire l'uomo, la persona, le sue idee e la sua soggettività non è una questione distopica (*Applausi*), ma è uno degli elementi che erano seduti al tavolo qualche giorno fa alla Casa bianca, con quei signori che dettavano le condizioni all'uomo che si presume essere il più potente della terra, mentre in realtà la sensazione è che sia l'uomo che recepisce le indicazioni dei nuovi oligarchi tecnofinanziari.

Signor Presidente, l'aspetto però che il testo al nostro esame non porta con sé e non affronta è anche l'approccio in materia di sicurezza. Colpisce infatti che all'articolo 6 di questo disegno di legge si escludano dall'ambito applicativo della disciplina le attività connesse ai sistemi e ai modelli di intelligenza artificiale condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza e alla difesa nazionale. Delle due l'una: i soggetti che sono preposti alla sicurezza nazionale non si devono occupare di intelligenza artificiale - e allora mi preoccuperei - oppure lo possono fare a prescindere dal testo del Parlamento, e allora mi preoccupa ancora di più.

Vorrei richiamare infatti un vertice che c'è stato a questo proposito a febbraio 2023 in Olanda, non a caso la terra del filosofo Grozio, che parlò dell'esigenza di far sposare l'intelligenza artificiale con il tema della responsabilità nel campo bellico. Infatti oggi, grazie a queste tecnologie, abbiamo macchine che possono funzionare senza la supervisione umana, che possono processare ampi volumi di dati a velocità impressionante e che addirittura possono guidare e dirigere attività belliche, di controllo e di comando. È quello che sta accadendo in Ucraina in queste ore. (*Applausi*). È una delle motivazioni per le quali quel teatro di guerra, considerate le tante complessità, imporrebbe una riflessione che noi qui non stiamo compiendo.

Qual è lo sbocco finale? È il secondo aspetto, signor Presidente, che ha richiamato nei giorni scorsi autorevolmente il ministro Crosetto, che, vista anche la performance del vicepremier Salvini di ieri con l'ambasciatore russo, vedo e sento essere sempre più *vox clamantis in deserto*. Il ministro Crosetto ha richiamato l'esigenza di combattere la disinformazione, la guerra ibrida e la guerra cognitiva che vengono condotte attraverso gli strumenti dell'intelligenza artificiale e l'ausilio di queste tecnologie. Noi di tutto questo non ci occupiamo.

La domanda è perché, signor Presidente: soltanto perché attorno a questi temi è in atto all'interno del Governo uno stucchevole balletto, che ormai va avanti da anni, fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero della difesa e che si risolve a colpi di articoli 30 e 31 del decreto sicurezza infilati qua e là? Oppure c'è dell'altro? Se ci fosse dell'altro, noi vorremmo dire in questo contesto che ignorare le conseguenze della disinformazione e dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre società ai fini della guerra ibrida, ai fini della guerra cognitiva, ai fini della cosiddetta information war significa lasciare campo libero a chi vuole distruggere la democrazia dal suo interno.

Tutti questi elementi non ci sono in questo testo ed è il motivo per il quale ovviamente voteremo contro. Non solo, ma ci sono alcuni ulteriori elementi abbastanza curiosi: affidiamo ancora una volta al Ministero delle imprese e del made in Italy la capacità di intervenire come soggetto investitore per fare gli investimenti nel nostro Paese in campo di intelligenza artificiale. Vogliamo far fare la fine di Industria 5.0 alla capacità del nostro Paese di adeguarsi all'intelligenza artificiale? (*Applausi*). Il punto non è ricorrere al centralismo e al dirigismo, ma è mettere in condizione le nostre imprese di competere su scala globale da questo punto di vista, ma di questo evidentemente non si può discutere.

Allo stesso modo, signor Presidente, preoccupa il fatto che si presuma di affrontare e governare questo settore dal punto di vista del codice penale, cioè da una parte si inaspriscono le pene - perché qua e là è sempre bello e non impegna per questo Governo usare l'inasprimento del codice penale - e dall'altra si utilizza la delega che questo Parlamento dovrebbe dare al Governo svuotando completamente da quel momento la discussione all'interno delle Aule per cambiare il codice penale e per cambiare il codice processuale con decreto legislativo.

Contemporaneamente, però, si ammette che l'autorità che dovrebbe essere preposta a tutto questo, cioè l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), deve poter intervenire soltanto in ambito NATO,

cioè soltanto con i Paesi che fanno parte dell'Alleanza atlantica. Da una parte si fa finta di nulla, si guarda dall'altra parte fischiettando, dall'altra però ci si rende conto e si ammette che abbiamo un problema evidentissimo di sicurezza che naturalmente non potrà essere risolto dall'ACN, con le sue modalità di selezione del personale e nel modo con il quale porta avanti il percorso nel nostro Paese, e soprattutto non potrà essere risolto da un Governo che ancora una volta, da questo punto di vista, brilla quantomeno per ignavia, se non per intima contraddizione interna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, gentili membri del Governo, alcuni di voi forse ricorderanno che due anni fa, proprio in quest'Aula del Parlamento, pronunciai il primo discorso fatto da un parlamentare italiano - poi scoprii anche europeo - interamente elaborato dall'intelligenza artificiale. Qualcuno di voi ricorderà che avevo scelto non un argomento tecnologico, non un argomento digitale, ma un argomento poco "sexy", ossia quello del diritto dei lavoratori transfrontalieri italo-svizzeri. Avevo fatto questa provocazione e avevo concluso chiedendo quanti dei colleghi in Aula sarebbero riusciti a distinguere un intervento elaborato dall'intelligenza umana da uno elaborato dall'intelligenza artificiale, se io non l'avessi dichiarato.

A distanza di due anni, qualche risposta a quella provocazione me la sono data. La prima è che sono sicuro di essere stato il primo ad aver copiato dall'intelligenza artificiale, ma sono sicuro di non essere stato l'ultimo, perché certamente altri colleghi l'avranno utilizzata e voi l'avrete utilizzata nelle vostre attività in questi due anni. La seconda è che einaudianamente si delibera su ciò che si conosce, ma io sono fortemente preoccupato che noi decisori politici conosciamo ciò che ci avviciniamo a regolamentare.

Che cos'è successo in questi due anni? È successo che, oltre a ChatGPT, abbiamo scoperto l'esistenza di DeepSeek e abbiamo scoperto che c'è una competizione industriale enorme tra Stati Uniti, Cina, India e Arabia Saudita sull'intelligenza artificiale.

Noi cosa stiamo facendo? Ci ritroviamo con un disegno di legge che ritorna al Senato e non ha avuto nessuna possibilità di modifica alla Camera, che nasce vecchio, e ciò in primo luogo per un punto di vista culturale. Lo ripeto qui e speriamo che questa provocazione venga raccolta questa volta dalla politica: l'intelligenza artificiale non è una sfida da regolamentare, ma è una sfida da governare. Se noi in Europa e in Italia non superiamo l'approccio regolatorio, non ci rendiamo conto che questa non è la sfida del futuro, ma è la sfida della contemporaneità, del presente; non va regolamentata, ma va governata. Noi qui stiamo parlando di politica industriale.

Ve la racconto con le parole di un mio amico, che è una persona della quale ho molta stima e si occupa di queste cose, che si chiama Alec Ross. Alec Ross dice che se due giocatori in campo, Stati Uniti e Cina, giocano la sfida della competizione globale e l'Europa fa l'arbitro, quest'ultimo, per definizione, non vince mai. Se noi ci releghiamo al ruolo di arbitro, questa partita non la vinceremo mai, ma non la giocheremo neanche. Spero che questa domanda ognuno di noi, che ha un compito ben preciso di regolamentare, di decidere e di capire qual è la sfida di politica industriale, la stia raccogliendo. Illuderci che affronteremo il tema dell'intelligenza artificiale con un provvedimento, quando ne dovremmo parlare ogni giorno per le applicazioni che ha nell'agricoltura, nel mondo del lavoro, nell'economia, nella sicurezza, nella democrazia, significa che non siamo adeguati alla sfida che la contemporaneità ci pone.

In secondo luogo, che cos'è successo nel dibattito culturale sull'intelligenza artificiale nel nostro Paese? Stiamo parlando di intelligenza artificiale solo nella prospettiva dei rischi e non nella prospettiva delle opportunità. Noi stiamo dando ai nostri figli un messaggio diseducativo, perché stiamo togliendo loro l'illusione e la speranza che il progresso tecnologico possa essere utile. Rendiamoci conto, andate nelle classi e sentirete i ragazzi che parlano dell'intelligenza artificiale solo sotto la prospettiva dei rischi e non delle opportunità. Queste sono le nostre preoccupazioni, sono le nostre zavorre, che stiamo dando ai nostri giovani. Un ragazzo non si può permettere di non avere speranze, di non avere illusioni e di non avere sogni. Sono le nostre paure.

Allora perché non parliamo delle opportunità? Il senatore Magni lo sa perché è Presidente di una Commissione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui abbiamo parlato spesso di queste cose con gli

altri componenti, facendo anche un ragionamento molto interessante con il Politecnico. Ma è possibile che ancora oggi in Italia, nel 2025, l'unico strumento tramite il quale chi lavora nelle gallerie è informato dell'arrivo di un treno sia un telefono? Ma voi vi rendete conto di quali prospettive avremmo per applicare l'intelligenza artificiale per ridurre i rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Perché non ne parliamo?

Nella sanità abbiamo una grande possibilità, attraverso il PNRR e la missione 6.2, di lavorare sulla medicina digitale. Il nostro sistema sanitario, con la longevità che abbiamo, è insostenibile per le spese, perché abbiamo malattie croniche. Abbiamo la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per fare analisi predittiva dei dati. Voi pensate veramente che possiamo gestire questa cosa affidando la responsabilità a delle agenzie governative? Se proprio la dovete affidare a qualcuno, va affidata ad autorità indipendenti, non a delle agenzie fatte e nominate dal Governo. *(Applausi)*.

Mi soffermo inoltre sulla sfida della competizione e le poche risorse. Voi ci state dicendo che mettiamo in questo provvedimento un miliardo. Volete che vi diciamo grazie? La Cina sta investendo 200 miliardi in questa sfida, li sta moltiplicando per cinque e noi arriviamo nel 2025 a dire che un grande investimento è un miliardo? Ma l'abbiamo capito qual è il termine di competizione di questa sfida oppure no?

C'è un altro elemento che sfida la democrazia stessa. Non mi dilungherò, ma sono d'accordo con quello che veniva detto prima: ci sono delle sfide dell'intelligenza artificiale che riguardano gli algoritmi e la possibilità che gli algoritmi modifichino il libero convincimento delle persone. Noi abbiamo presentato una proposta di legge su questo che si chiama scudo democratico contro le ingerenze straniere, perché siamo consapevoli che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche ai fini della guerra ibrida.

Ma solo a me preoccupa - scusate - che un Ministro della difesa dica che il nostro Paese è esposto a degli attacchi e che non si parli di questa cosa in Parlamento? Se ne deve parlare sui giornali? Io vorrei che fosse il Parlamento il luogo in cui si raccoglie la sfida dell'intelligenza artificiale per la difesa, che non è solo difesa militare, ma è la difesa della nostra democrazia.

C'è però un tema che tocca plasticamente questa discussione, per definire perché il Parlamento e il Governo non si stanno dimostrando adeguati a questa sfida. Questo provvedimento è del 2024 e nel 2025 ritorna nell'Aula del Senato per un errore; in due anni l'intelligenza artificiale è progredita in una misura tale per cui molte delle cose previste in questa disposizione sono già vecchie. Quello che si chiede al Governo e quello che si chiede al Parlamento non è di legiferare su dei principi. Quello che vi stanno chiedendo gli operatori è di fare i decreti attuativi: se ci impiegate due anni a modificare i principi, i decreti attuativi quando li volete fare? Lo capite che ci sono degli operatori che stanno aspettando questi decreti attuativi per capire se l'intelligenza artificiale la possono applicare o meno?

Ecco perché, se dovessi tornare indietro rispetto a quella provocazione, la risposta che dovrei dare è amara, perché il Parlamento e noi decisori politici stiamo dimostrando che al tempo eravamo inadeguati perché non conoscevamo il fenomeno, mentre oggi siamo inadeguati perché pensiamo di regolamentarlo a livello nazionale senza aver capito il peso etico, morale, economico e industriale che la sfida dell'intelligenza artificiale ci porrà davanti ogni giorno nelle attività che dobbiamo svolgere.

Mi dispiace che il Governo abbia perso l'occasione di dire che questa era un'occasione per discutere su cosa vogliamo che il nostro Paese sia all'interno della sfida dell'intelligenza artificiale. I dati sono il petrolio della nostra economia. Capire come utilizzarli, capire chi li controlla, capire come poterli governare a fini utili e positivi era la nostra sfida e in questa sfida il Governo si sta dimostrando inadeguato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, l'innovazione tecnologica sta trasformando profondamente le nostre società, e le sta trasformando in modo velocissimo. Al centro di questa rivoluzione ovviamente c'è l'intelligenza artificiale - come tutti stiamo dicendo qui - che sta cambiando i processi produttivi, i servizi pubblici, le relazioni sociali e le modalità di comunicazione. Tuttavia, l'intelligenza artificiale solleva anche questioni di privacy, sicurezza, disuguaglianze sociali, etiche e responsabilità.

Mi sono posto una domanda prima di scrivere qualsiasi testo. Mi sono detto: cosa penserà l'intelligenza artificiale di questo disegno di legge? Quindi, ho fatto la domanda a ChatGPT. La risposta è breve. Ho chiesto: cosa ne pensi del disegno di legge n. 1146, delega al Governo sull'IA? Vi leggo la risposta - poi ognuno può fare la domanda e credo che darà più o meno la stessa risposta - che è curiosa, perché ci aiuta un attimo a fare una riflessione, magari tutti insieme. Il disegno di legge n. 1146, che delega al Governo l'attuazione di norme relative all'intelligenza artificiale, rappresenta un passo importante per regolamentare e promuovere lo sviluppo di questa tecnologia in Italia. La delega può offrire un quadro normativo chiaro e coordinato, favorendo l'innovazione, la tutela dei diritti e la sicurezza degli utenti. Tuttavia, è fondamentale che il processo legislativo sia trasparente e coinvolga tutte le parti interessate, garantendo che le norme siano equilibrate e rispettino principi fondamentali come la privacy, l'etica e la tutela del lavoro. In generale, una regolamentazione ben articolata può contribuire a sfruttare al massimo le potenzialità dell'IA, minimizzando i rischi e promuovendo uno sviluppo sostenibile e responsabile.

Forse l'intelligenza artificiale ha risposto a se stessa autoregolamentandosi? Questo è un po' il dibattito che stiamo facendo questa sera. Oggi pomeriggio stiamo dibattendo se dobbiamo lasciare le briglie sciolte a questa IA e fare in modo che essa stessa cambi il mondo, con questa intelligenza generativa, oppure dobbiamo in qualche modo darle delle regole.

Sinceramente penso che ci sia sempre una misura intermedia, una misura equilibrata che possa portare a dei benefici. Sicuramente il dibattito che abbiamo fatto è importante, però con una legge delega non si risolve il problema. Sottraiamo, infatti, a tutto il Parlamento anche solamente un'ulteriore fase e deleghiamo a un unico organismo, in questo caso l'organo esecutivo, il Governo, l'emanazione dei decreti legislativi. Personalmente non sono d'accordo: su questa intelligenza artificiale avremmo dovuto studiare un po' tutti quanti, non solamente i componenti della Commissione.

Entrando nel merito del provvedimento, vorrei analizzare l'articolo 3, che introduce una formulazione estremamente vaga, secondo cui l'utilizzo del sistema IA non deve pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite da chiunque provocate. Domando a voi: chi stabilisce cosa sia un'interferenza illecita? Fino adesso non lo abbiamo detto mai, neanche in Commissione, non ci siamo confrontati su questo tema. Senza definire in anticipo procedure, senza indicare chi vigila e chi sanziona, senza alcun requisito di trasparenza e controllo giurisdizionale, si rischia di aprire una vasta area grigia. Credo che in questa prospettiva stiamo andando in una direzione sbagliata, perché l'AI Act non autorizza in ogni caso la sorveglianza generalizzata, né la censura preventiva, ma invoca trasparenza, proporzionalità e tutela della libertà di espressione. Tutela, appunto, la libertà di espressione, ma non ce n'è traccia all'interno della delega che diamo al Governo.

In particolare, poi, l'articolo 7 concerne l'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'ambito sanitario e la disabilità. Faccio notare a tutti un fenomeno che mi ha colpito ed è abbastanza inquietante, che si chiama "Onlydown", non so se lo conoscete. È un fenomeno che coinvolge l'uso di deepfake per creare immagini soft porn di donne con sindrome di Down. Questo lo fa l'intelligenza artificiale, per parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale. Magari categorie anche più fragili devono essere tutelate in qualche modo, per cui non possiamo lasciare le briglie sciolte all'intelligenza artificiale generativa, perché è un potente mezzo per cambiare il mondo, ma lo può cambiare anche in modo negativo.

Per quanto riguarda l'articolo 8 del disegno di legge, che concerne l'uso secondario dei dati sanitari per la ricerca e la sperimentazione scientifica con sistemi di intelligenza artificiale, a me sembra che sia una grandissima promessa di progresso, però all'interno c'è comunque una scelta politica rischiosa. Una deregolamentazione potrebbe compromettere la privacy e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Andava e va regolamentato questo settore. L'obiettivo dichiarato di questo articolo nel disegno di legge delega è facilitare la circolazione dei dati per la ricerca, ma questa non deve diventare una scusa per eliminare i controlli che finora hanno protetto le persone dagli abusi degli algoritmi. Eliminare i comitati etici come filtro preventivo significa non solo semplificare le procedure amministrative, ma anche spostare la protezione dell'interesse pubblico al singolo titolare del trattamento, lasciando ai cittadini solo strumenti di ricorso. La ricerca biomedica assistita dall'intelligenza artificiale può offrire diagnosi più rapide, terapie più mirate e trattamenti innovativi. Tuttavia, ogni progresso scientifico

comporta una responsabilità, che non può essere affidata solo al buonsenso dei ricercatori e al rischio calcolato degli enti privati o pubblici che gestiscono dati sensibili.

I dati sanitari non sono solo dei numeri, ma rappresentano persone reali (donne, uomini, bambini e pazienti vulnerabili), le cui storie possono anche emergere attraverso essi - lo ripeto - se non si effettua una regolamentazione e non si gestisce con rigore l'aspetto della privacy dei dati.

Vi è poi l'articolo 11 del disegno di legge, che riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Gli obiettivi ovviamente sono nobili. Sappiamo che la spinta che l'intelligenza artificiale potrà dare al mondo del lavoro è enorme, però sappiamo anche che l'intelligenza artificiale nasconde comunque un pericolo. Lo sappiamo tutti, non lo diciamo in questa sede, ma l'intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del lavoro adesso, sta trasformando il mondo dell'automazione; molte mansioni, anche le più ripetitive, scompariranno e con esse scompariranno anche molti lavori. Questo comporterà necessariamente una riorganizzazione del mondo del lavoro, ma soprattutto l'acquisizione di nuove capacità.

Se mi permettete, di fronte a ciò, credo che sia giusto affrontare questo periodo di transizione ricordando le parole di una persona che conoscete bene. Vi cito ciò che ha detto questa persona molto influente: siamo di fronte a una questione esistenziale; in uno scenario positivo, probabilmente nessuno avrà più un lavoro in futuro e allora ci sarà un reddito universale di base per tutti. Penso che questo sia lo scenario più probabile, ha l'80 per cento di probabilità che ciò accada. Chi ha detto questo? Io sfido tutti a immaginarlo adesso. Lo ha detto Elon Musk. Egli ha parlato di reddito universale, perché ci sarà un periodo di transizione nel quale saremo sottoposti sicuramente a spinte innovative che potranno tagliare tantissimi posti di lavoro. Vi invito, quindi, a pensare a quello che il MoVimento 5 Stelle ha sempre cercato di difendere e che continuerà a difendere, e cioè un sistema di supporto al lavoro nel momento in cui si esce dal ciclo produttivo.

Vorrei chiudere il mio intervento richiamando tutti quanti a un senso di responsabilità, come già fatto per molti. Questo tipo di intelligenza artificiale generativa potrà veramente cambiare il mondo, lo cambierà, ma dobbiamo decidere chi saranno gli artefici di questo cambiamento: saremo noi o sarà la stessa intelligenza artificiale a dominare il mondo? (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, in questa discussione generale sono emerse diverse questioni molto interessanti, a dimostrazione del fatto che siamo di fronte a un tema fondamentale per le nostre democrazie, per il nostro Parlamento. Noto che sono intervenuti nella discussione generale soltanto rappresentanti dell'opposizione e sentiremo i relatori.

Questo provvedimento, che torna all'esame del Senato perché ha subito una piccola modifica alla Camera - alla fine non è stato possibile inserire altri emendamenti - denota una questione che va detta con forza: siamo cioè di fronte a un provvedimento di rango costituzionale. Tutti i temi affrontati da chi mi ha preceduto riguardano rapporti di libertà, rapporti di conoscenza, rapporti di potere e anche rapporti sociali. Noi siamo abituati a pensare all'intelligenza artificiale, soprattutto con quella generativa, come a una relazione nella quale vi è semplicemente un soggetto (la macchina, il software) che parla. Invece stiamo parlando profondamente, come in tutte le vicende della società digitale, di una relazione che ha sempre una parte umana. Ed è proprio in questa relazione fra macchina e uomo che emergono le questioni fondamentali della democrazia: la questione della conoscenza, la questione della libertà e persino - come ci diceva il collega Spagnolli citando Platone - la questione della verità.

Noi abbiamo una situazione tale per cui, nel momento di massima innovazione dell'umanità, torniamo a parlare di Platone, torniamo a parlare delle illusioni della conoscenza, torniamo a parlare delle illusioni della percezione. Torniamo, cioè, a parlare di ciò che caratterizza gli aspetti fondamentali della nostra democrazia.

Allora, di fronte a una questione di rango costituzionale, io avrei voluto che non solo sentissimo le voci dei colleghi della maggioranza in questa discussione generale, ma che tutto questo provvedimento - come già in precedenza quello che riguardava la frontiera dell'economia e dello spazio - avesse una intima caratteristica bipartisan, un intimo confronto.

Quando parliamo di questioni di rango costituzionale, dobbiamo essere tutti consapevoli che ciò che è

messo in gioco è appunto il cuore della nostra democrazia, come intendiamo esercitare la conoscenza, l'informazione, la formazione, la sanità, il mondo del lavoro, le imprese, l'occupazione, l'innovazione e le future generazioni. Invece - lo dico al Sottosegretario, evidenziando che non è un suo demerito, ma un concetto che riguarda tutta la politica di Governo - affrontiamo queste questioni di innovazione come se fossero aspetti settoriali minori.

Non basta in questo richiamare il fatto, che è obiettivo, che sono forme di regolamentazione di derivazione europea e che, quindi, è necessario un coordinamento con gli altri Paesi membri, proprio perché quella regolazione europea - mi riferisco in particolare al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale - ha lasciato la possibilità di sperimentazione e di innovazione agli Stati nazionali.

Allora qui si dovrebbe esercitare anche la nostra creatività, il nostro dibattito. Noi siamo un Paese, a proposito di sovranità, che è cresciuto nell'esercizio, nei secoli scorsi, dell'innovazione e della conoscenza. Invece, in questo momento rifiutiamo di farne una questione strategica per il nostro futuro. Perché rinunciamo? Rinunciamo per due ragioni. La prima è che non abbiamo fatto effettivamente di questo un provvedimento di confronto pieno, vero, autentico e politico fra le diverse parti sociali. La seconda ragione è che mettere soltanto un miliardo in un investimento così trasversale e fondamentale dà la misura di quanto poco si creda a questa innovazione e di quanto poco si voglia esercitare quel sovranismo digitale di cui spesso sentiamo gridare il nome, appellandoci alla Patria, ma che poi, alla fine, di fronte ai grandi colossi digitali e ai grandi interessi internazionali, precipita in un risultato che definire minimo è già ottimistico.

Vengo a illustrare alcune questioni che avevamo posto, che stanno alla frontiera e stavano nei nostri emendamenti in tutto questo percorso, che pongono alcune delle questioni che riguardano i rischi.

Prima di questo, però, mi sia permesso dire al collega Lombardo, di cui condivido l'impostazione generale, che quella frase di Alec Ross mi è sempre sembrata troppo semplicistica: quella, cioè, di rappresentare l'Europa semplicemente come un arbitro che non gioca perché fa le regole. Il problema è che quell'arbitro che propone di fare delle regole sta innanzitutto cercando di decidere qual è il gioco che si sta giocando, qual è lo sport. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di tecnologie che influenzano di più la nostra vita industriale, commerciale, innovativa, la conoscenza, la democrazia. Rispetto a questo, è innanzitutto importante capire a quale gioco stiamo giocando, perché magari è un gioco nel quale chi fa le regole può anche esercitare un'attività. È il concetto di rischio ed è un concetto importante, che dev'essere tenuto in mente.

Ieri il professor Vicari, in una presentazione fatta qui in Senato, ha detto che anche il motore a scoppio è stata una grande innovazione, ha cambiato completamente le nostre vite; per guidare un'automobile, però, prevediamo che si raggiunga una certa età, che si abbia una patente, che ci siano delle regole, perché, quando i rischi hanno a che fare con le relazioni sociali, allora questo diventa un tema.

Noi abbiamo proposto emendamenti sulla regolazione per esempio dei deepfake, sulla quale però non abbiamo avuto risposta. Io ho presentato, Presidente, una denuncia all'Agcom per l'uso propagandistico da parte di una forza di maggioranza dell'intelligenza artificiale con funzioni discriminatorie e di hate speech. Lo dico in questi giorni in cui si dibatte molto sulle responsabilità e sull'origine delle espressioni e del linguaggio d'odio. Abbiamo insistito perché vi fosse una trattazione del diritto d'autore che prevedesse insieme la formazione, il learning da parte dell'intelligenza generativa, ma allo stesso tempo la valorizzazione della tradizione linguistica nazionale. Se infatti tutti i modelli generativi vengono fatti con una lingua originaria straniera, rischiamo di perdere un patrimonio di conoscenza, cosa di cui si sono resi conto recentemente, per esempio, in Giappone e in India.

Più in generale, abbiamo proposto emendamenti per una governance semplificata. Abbiamo proposto l'istituzione di un'autorità perché ci sembra che il disegno istituzionale attualmente proposto sia un disegno che alla fine non semplifica, mette troppe questioni insieme e quindi non permetterà indicazioni che avvengano in tempi brevi, efficaci e cogenti.

Per concludere, Presidente, la mia impressione è che in questo provvedimento, come in altri che riguardano le frontiere di innovazione, il Governo cerchi più di muoversi in una strada piuttosto che indicare una direzione. D'altra parte, Lewis Carroll diceva che, se non sai dove stai andando, ogni

strada ti porterà nel posto giusto. Ecco, probabilmente quel posto lo avrete, ma sicuramente non ci porterà lontano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 sono identici agli articoli 1 e 2 del testo approvato dal Senato.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli 3, 5, 6, 16 e 19 si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ROSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento e sull'ordine del giorno.

BUTTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Basso di sottoscrivere l'ordine del giorno G3.100.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.100.

SIRONI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Presidente, chiedo al senatore Basso di aggiungere la firma a questo ordine del giorno e ne approfitto per fare anche una dichiarazione di voto favorevole. Pare importante tener presente che, da un lato, il diritto d'autore è inalienabile, come disciplinato nel nostro ordinamento; dall'altro, però, è possibile che l'autore venda i diritti di sfruttamento e questo è un principio fondamentale che dev'essere applicato anche all'intelligenza artificiale generativa, in modo che venga reso possibile tracciare le fonti del prodotto generato anche al fine di rendere possibile la remunerazione a favore dell'autore sorgente.

Sono quindi assolutamente d'accordo con l'ordine del giorno, che va in questa direzione e invita il Governo a ulteriori iniziative, anche normative, per garantire un'effettiva protezione contro le clausole vessatorie in relazione alla cessione dei diritti di sfruttamento nei contratti, a favore quindi della tutela dei lavoratori. (*Applausi*).

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, in quest'ordine del giorno si chiede di impegnare il Governo ad affrontare la questione della doppia tutela: da una parte, l'utilizzo di informazioni per permettere ai modelli di intelligenza artificiale generativa di imparare; dall'altra parte, però, avere la remunerazione di quella conoscenza che a tal fine viene utilizzata. Sono meccanismi sui quali, in questo momento, si sta esercitando una forte attività di ricerca nel mondo, in particolare sui sistemi di cosiddetto tracciamento watermarking, che permetteranno di sapere esattamente quando un certo contenuto viene utilizzato, viene consultato, a quale scopo e se alla fine vi sia una elaborazione, una produzione finale che viene valorizzata economicamente e rintracciare chi sono stati gli autori di quella fonte di conoscenza, di quell'informazione o di quella qualità in generale per la quale si può esercitare un diritto d'autore. La nuova frontiera che sta sempre più emergendo riguarda non solo un diritto della conoscenza prodotta, ma anche, se pensiamo ai video, un diritto sull'immagine, un diritto di sé digitale

che in qualche modo dev'essere definito e riconosciuto soprattutto nel campo artistico, nel campo degli attori, della filmografia, insomma nei casi in cui l'identità di una persona può diventare essa stessa un bene economico e, quindi, un oggetto di tutela autorale o di diritto d'autore. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma mia e del senatore Spagnoli all'ordine del giorno G3.100, a prima firma del senatore Basso.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Il senatore Basso ha dunque insistito per la votazione dell'ordine del giorno.

Metto ai voti l'ordine del giorno G3.100, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BUTTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un ordine del giorno su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BUTTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore Basso, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BASSO (*PD-IDP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G6.100.

[BASSO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho insistito per la votazione di quest'ordine del giorno perché - come forse alcuni colleghi ricorderanno - in quest'Aula ci siamo fermati per varie ore a discutere di un emendamento riguardante la possibilità di salvaguardare i dati sensibili sui server italiani. Noi continuavamo a sostenere che non era possibile salvaguardare tutti i dati, ma era necessario farlo per quelli strategici e sensibili.

Non avete voluto accettare e siamo tornati alla Camera, dove avete ribaltato togliendo completamente la protezione di tutti i dati.

In particolare, signor Presidente, mi permetterà di leggere una dichiarazione di un collega autorevole e sempre molto moderato, il presidente Malan, che affermava testualmente: «credo anche che debba essere riconosciuta e rivendicata l'autonomia dei senatori e dei Gruppi parlamentari che votano secondo quanto ritengono giusto». E ancora, sempre il presidente Malan: «In questo caso rivendico però una scelta molto chiara, che è quella addirittura di mantenere più ampio quest'obbligo per tenere i server sul territorio nazionale». Ecco, noi continuavamo a insistere di farlo per i dati strategici e sensibili per gli interessi nazionali. Avete voluto fare qualcosa che non era possibile, il provvedimento ha perso tempo, è tornato alla Camera, dov'è stata tolta completamente questa protezione, e oggi andate a votare un provvedimento in cui non c'è alcuna garanzia.

Vi chiediamo un ordine del giorno per valutare l'opportunità di andare invece a ragionare su quello che

voi avete detto rivendicando l'autonomia di questo Parlamento e che ritenevate necessario per tutti i dati. Possiamo mantenerla almeno per i dati strategici sensibili, come il Governo andrà a definire quali sono? Non mi sembra qualcosa di strano. (*Applausi*). Mi sembra qualcosa nell'interesse del Paese e che rientra nella volontà che è stata espressa da quest'Assemblea in maniera molto forte. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma dei senatori del mio Gruppo delle Commissioni 8a e 10a.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, chiediamo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno del senatore Basso.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole sull'ordine del giorno in esame e per chiedere di poter aggiungere la mia firma.

BASSO (*PD-IDP*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'ordine del giorno G6.100, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 7 è identico all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 9, 10 e 11 sono identici agli articoli 9, 10 e 11 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 13, 14 e 15 sono identici agli articoli 13, 14 e 15 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un emendamento su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 16.1.

[BUTTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

[SENSI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (*PD-IDP*). Signor Presidente, intanto chiedo di poter aggiungere la nostra firma all'emendamento del collega Magni. Vorrei poi sottolineare l'importanza di questo rilievo, cioè in sostanza il fatto della questione dell'identificazione biometrica negli spazi aperti al pubblico.

Com'è noto, non solo il Garante per la privacy, ma la normativa regola e dispone il fatto che non ci possano essere tecnologie di riconoscimento e di identificazione biometrica e facciale nei luoghi pubblici. C'è una moratoria che è in vigore e che durerà ancora per un po'.

Vorrei tra l'altro dire che proprio oggi la Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA), che gestisce il sistema aeroportuale di Milano, ha fermato il sistema di riconoscimento facciale del face boarding all'aeroporto di Linate, proprio per i rilievi mossi dal Garante della privacy. Quindi un servizio che era in uso da parecchio tempo, e che era stato oggetto di diverse interrogazioni parlamentari e di diversi

punti interrogativi, oggi si deve fermare per questi rilievi.

Allora non mi sembra peregrina la sottolineatura fatta dal collega Magni sull'attenzione particolare che dev'essere riservata alla questione dei sistemi di identificazione biometrica negli spazi aperti al pubblico, in un contesto, quello del tracciamento e della sorveglianza, che è nelle cronache di tutti i giorni. Oggi il «New York Times» ha pubblicato un pezzo enorme sui sistemi di riconoscimento facciale utilizzati da Scotland Yard (la polizia inglese), per esempio nell'ambito non solo del traffico ordinario, ma anche dei controlli a campione e delle manifestazioni.

È un tema di grandissima attualità, sul quale, sottolineando e sottoscrivendo l'emendamento del collega Magni, invitiamo il Governo a una riflessione ulteriore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 17 e 18 sono identici agli articoli 17 e 18 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ROSA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BUTTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 19.2.

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, questa serie di emendamenti, dal 19.2 al 19.5, sulla base di quello che abbiamo detto prima, cioè della natura sistemica trasversale di governo delle questioni che stiamo affrontando, aggiunge al gruppo del Governo, che è previsto in questo articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, perché - come abbiamo detto - la questione del lavoro è assolutamente centrale nel tema dell'intelligenza artificiale (emendamento 19.2). Dico anche degli altri, così non intervengo dopo, Presidente: al 19.3 si aggiunge il Ministro della cultura, al 19.4 il Ministro dell'istruzione - abbiamo parlato prima dei temi di impatto sull'istruzione e così via - e al 19.5 ovviamente il Ministro della difesa.

Per carità, questo si potrà inserire successivamente, ma è già la terza volta che evidenziamo come una struttura di governance complessa dell'intelligenza artificiale debba avere la rappresentanza di tutte le diverse voci dei Ministeri del Governo, proprio perché ciascuna ha una sua specificità e una sua rilevanza. Per questa ragione, li abbiamo inseriti e, sia oggi sia nel passato, non comprendevamo e non comprendiamo perché siano stati esclusi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole: «dal Ministro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 19.3 a 19.5.

Metto ai voti l'emendamento 19.9, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 sono identici agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, la tecnologia non è mai neutrale, perché è influenzata da chi la produce e per chi la produce. Trent'anni fa, agli albori della Rete, si commise l'enorme errore di pensare il contrario, cioè che la Rete non dovesse essere regolamentata, perché era uno spazio di libertà e ogni intervento sarebbe stato una costrizione. Oggi le conseguenze di quell'approccio sono sotto gli occhi di tutti.

Il provvedimento che discutiamo prova a disegnare un primo perimetro normativo dell'intelligenza artificiale sulla scorta di quanto già fatto a livello europeo. Si tratta in parte di una legge delega che per definizione è vaga, generica e per giudicarne l'efficacia bisogna aspettarne i provvedimenti attuativi. Quello che salta subito all'occhio è la mancanza di un riferimento all'impatto ambientale, a conferma, ancora una volta, della scarsa attenzione di questo Governo al cambiamento climatico. Entro il 2030, il consumo energetico dei data center toccherà livelli impressionanti, aumentando di circa il 5 per cento l'intera domanda mondiale di elettricità. Questa esplosione di consumi si è alimentata con fonti fossili, si tradurrà in un forte aumento delle emissioni di CO₂. In parallelo, va considerato il consumo di acqua per raffreddare i server: le aziende del settore utilizzano decine di milioni di metricubi d'acqua l'anno. Dove sorgeranno queste strutture si rischia di aggravare le crisi idriche locali.

Negli ultimi articoli del provvedimento vengono poi introdotti alcuni nuovi reati e un'aggravante per aver commesso il fatto con intelligenza artificiale, che entreranno subito in vigore. Una di queste nuove fattispecie la ritengo particolarmente importante, perché affronta il tema della violenza contro le donne connessa all'intelligenza artificiale. Con l'articolo 26 si introduce un nuovo comma all'articolo 612 del codice penale, quello sulla diffusione dei deepfake. Con l'avvento delle tecniche di intelligenza artificiale generativa, i casi di pornografia falsificata sono esplosi, con un aumento del 500 per cento dei casi segnalati. Nel 99 per cento dei casi le vittime sono donne. Su Phica.net circolavano persino dei tutorial per insegnare a creare deepfake pornografici. Insomma, con l'intelligenza artificiale oggi chiunque può prendere la foto di una collega, di un ex partner o perfino di una sconosciuta e inserirne il volto in un video osceno.

Con questo provvedimento viene vietata la diffusione di immagini e video costruiti con l'intelligenza artificiale senza il consenso della persona, con una pena che va da 1 a 5 anni di reclusione. Questo è un passo importante e giusto, come richiesto anche dalla direttiva UE sulla violenza contro le donne.

Temo però che questo non basti. Come dimostrano gli scandali di questa estate, bisogna prevedere come reato anche l'incitamento a lasciare commenti e i commenti a immagini di donne in chiave sessuale.

In più, continua a mancare una fattispecie di reato per vietare espressioni di odio o di incitamento alla violenza contro le donne in generale, una fattispecie di reato che è stata introdotta in quasi tutti i Paesi europei. In Italia ci sarebbe già lo schema dell'articolo 604-*bis*; dovrebbero solo essere aggiunti i motivi di genere a quelli etnici, religiosi e razziali.

C'è poi il tema dell'introduzione dell'identità digitale, perché non è accettabile che i leoni da tastiera agiscano in pieno anonimato.

Infine, le piattaforme devono essere responsabilizzate molto di più. È allucinante scoprire che la pagina "Mia moglie" era da anni segnalata a Facebook e nessuno è mai intervenuto, nonostante il Data governance Act (DGA) che l'Unione europea aveva deliberato già nel 2022.

Penso che ci vorrà una responsabilità penale anche per i gestori delle piattaforme.

Lo sviluppo della legislazione penale a tutela delle donne dimostra come, con sempre più frequenza, il legislatore deve reagire ai cambiamenti sociali: nel 2009, all'articolo 612 del codice penale è stato aggiunto un *bis* per gli atti persecutori; nel 2019 un *ter* per il revenge porn e adesso un *quater* per il deepfake e chissà quali possibilità la tecnologia offrirà in futuro per danneggiare le persone, spesso soprattutto le donne.

Vi è pertanto solo una strada da seguire: non solo algoritmi sempre più potenti, ma anche tutele più forti. Dobbiamo saper dire no agli usi dell'intelligenza artificiale che ledono i diritti umani, la

democrazia e l'ambiente e dire sì a un'intelligenza artificiale che sia al servizio delle persone. *(Applausi)*.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, questo è un argomento delicato, che riguarda sicuramente il lavoro del futuro e, come ha denunciato Mario Draghi, l'Europa intera è in ritardo, anzi l'Europa intera rischia di non toccare boccino. È indietro per quanto riguarda la formazione dei dati da indicare nell'intelligenza artificiale; rischiamo che la nostra cultura sia completamente cancellata, se l'intelligenza artificiale parlerà americano e cinese. Questo è un ritardo imperdonabile, perché l'Europa è la culla della cultura occidentale così come l'abbiamo conosciuta; invece, a forza di regolamentare solo la parte che fa paura, la parte della privacy, la parte di tutto quello che ci spaventa di questa complessa tecnologia, rischiamo invece di dimenticare tutta la parte creativa.

È per questo che in questa sede, davanti al sottosegretario Butti, rilevo una contraddizione di questi giorni della mia Torino: un'azienda, la Cerence, chiude. È stata la prima che negli anni Ottanta aveva creato il sistema che serve a parlare alle autovetture, che serve a interloquire. Era alla fine degli anni Ottanta e quell'azienda era assolutamente all'avanguardia, invece la crisi dell'automotive porta a chiudere questa società con 54 addetti, che - a dire, quando si parla di intelligenza artificiale - dovrebbero essere all'avanguardia: matematici, informatici, ingegneri. Ieri c'è stata la manifestazione di questi 54 addetti. L'azienda era stata acquisita da una multinazionale americana che ha sede anche in Belgio e in Francia e, nel dover chiudere un'azienda, guarda caso, chiude quella italiana.

Da qui non soltanto esprimo la solidarietà del mio Gruppo e della mia persona ai lavoratori in difficoltà *(Applausi)*, ma faccio una domanda al Governo: se l'intelligenza artificiale è veramente il lavoro del futuro, perché non creare noi le aziende che si occupano di questo? Perché delegare solamente alle società straniere e ai Paesi stranieri di fare questo? Perché non essere noi a interloquire con quei lavoratori e a chiedere a loro di darci una mano per la creazione dell'intelligenza artificiale generativa? Come la Cerence, ci sono altre aziende in difficoltà e questo è un paradosso, perché durante la discussione generale il mio collega Marco Lombardo ha parlato giustamente dell'importanza dell'intelligenza artificiale declinata nell'agricoltura, nella sicurezza nel lavoro, nella sanità e noi perdiamo un'azienda che già alla fine degli anni Ottanta era all'avanguardia.

Si tratta, quindi, di una contraddizione apparente, però è una contraddizione del nostro Paese e dell'Europa che, a forza di delegare alle potenze straniere un tema così delicato, poi finiscono per non accorgersi di cos'hanno in casa e di quali sono le loro eccellenze.

Mi permetto così di non essere d'accordo anche con alcuni emendamenti delle opposizioni, perché vedo una paura nei confronti di questa importante tecnologia, che va dalla difesa del diritto d'autore alla privacy, fino al non voler individuare i nostri connotati per abbreviare i tempi di un check-in. Tutti i giorni diamo però i nostri dati e la nostra faccia: a un americano, se abbiamo Apple; a un cinese, se abbiamo Huawei; a un coreano, se abbiamo Samsung; ed abbiamo più paura di darli a Malpensa, che è un aeroporto italiano?

Forse la politica deve fare un passo avanti verso la comprensione di una tecnologia che probabilmente ci sfugge. Il Senato è composto da persone un po' più grandi rispetto alla Camera, ma penso che anche alla Camera non vi siano nativi digitali. I nativi digitali sono le nuove generazioni. Noi non lo siamo: abbiamo imparato a usare e forse usiamo i mezzi tecnologici in piccola percentuale. Se un ragazzino avesse il mio telefono, riuscirebbe a farci molte più cose rispetto a quelle che faccio io.

Una politica la comprende veramente la portata di questa grande tecnologia?

Io non vedo ciò in questo provvedimento, signor Sottosegretario. Avevamo chiesto un confronto aperto perché si parla di una tecnologia che sicuramente influenzerà le vite di tutti noi, a prescindere dai Governi che saranno in carica. Avremmo voluto, quindi, una maggiore apertura. Questa non c'è stata, a prescindere, ovviamente, da un'interlocuzione che lei ha sempre avuto nei nostri confronti, però, nell'atto concreto e nel provvedimento finale tale interlocuzione non c'è.

Per questi motivi, oltre a quelli che ha ben illustrato il mio collega Enrico Borghi nella fase della discussione generale, Italia Viva voterà contro questo provvedimento. *(Applausi)*.

[GELMINI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, nel 2016, quando ChatGPT, ma anche Grok, erano ancora lontani da una pervasività in tutti gli aspetti della nostra vita, il genio della fisica teorica Stephen Hawking, tenendo una lectio magistralis a Cambridge, disse: la diffusione dell'intelligenza artificiale sarà o il meglio o il peggio che sia mai capitato all'essere umano.

Chi non è un esperto di questa materia e da poco affronta quotidianamente il tema dell'intelligenza artificiale, credo che si ritrovi un po' dentro questa frase, che rappresenta la dimensione della sfida che abbiamo davanti.

È chiaro che il nostro Paese non è mai stato all'avanguardia dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Eppure, mi permetto di dire che questo provvedimento è sicuramente un'assunzione di responsabilità e un tentativo serio di fare alcuni passi avanti nella direzione auspicata. E qual è questa direzione? È quella di lavorare e confrontarci su questo tema in modo costruttivo, sapendo che ormai l'intelligenza artificiale è parte integrante della nostra quotidianità. Lo è nell'ambito dell'erogazione dei servizi e dello sviluppo delle piccole e medie imprese, nella gestione del mondo del lavoro, nell'ambito della sanità, ma anche nelle professioni creative.

Questo disegno di legge è il tentativo di costruire, finalmente, un sistema nazionale di governance e misure specifiche per sfruttare al massimo le opportunità e ridurre al minimo i rischi, peraltro dentro un collegamento con l'IA Act previsto dall'Unione europea. Questo disegno di legge sicuramente non è un punto di arrivo, ma è sicuramente un punto di partenza ed è fondamentale e propedeutico alla necessaria messa a punto di altre leggi in materia di intelligenza artificiale e di innovazione tecnologica.

Si comincia a delineare una strategia nazionale. Non solo: si prova a promuovere formazione e ricerca in questo ambito, grazie anche ad una partnership tra l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersecurity, affiancate anche dal neonato Dipartimento per la trasformazione digitale in seno alla Presidenza del Consiglio.

Io credo che il tentativo di costruire una governance, di non affrontare questo tema in maniera puntiforme, ma all'interno di una strategia nazionale, in collegamento con l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersecurity, sia la prova che si comincia a mettere mano e ordine all'interno di questo ambito, che ovviamente andrà poi a riguardare sempre di più il mondo della sanità e quello del lavoro.

Penso che non sia banale l'articolo 21 che istituisce risorse tramite il venture capital fino a un miliardo di euro. Credo sia un punto qualificante del provvedimento. Lo stesso discorso vale anche per il tentativo di utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale per efficientare e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione che vogliamo rimanga al passo con i tempi. Un obiettivo, peraltro, che è sinergico anche con il PNRR.

Per non parlare poi del tema della sicurezza e della difesa nazionale.

Ma qual è la ratio, il criterio che informa questo provvedimento? La volontà di mettere sempre al centro l'uomo, la persona con una propria identità, con i propri inalienabili diritti. Io credo sia questo un approccio convincente al quale ci ha richiamato durante il Giubileo dei governanti anche Papa Leone XIV, che ha auspicato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma sempre nel rispetto della centralità dell'uomo.

È altresì importante l'articolo 14, che introduce disposizioni stringenti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei minori e lo è anche l'articolo 19, che prevede l'istituzione di un comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti che operano nel campo dell'intelligenza artificiale, come la centralità che viene attribuita all'Agcom.

Insomma, per la prima volta, si fa chiarezza, si individua una governance e ci si dà un metodo come sistema Paese. Poi è chiaro che accanto alle deleghe - perché questo provvedimento opera per delega - ci sono anche le regole.

Da questo punto di vista, dobbiamo anche affrontare un aspetto negativo; fin qui ho messo in rilievo tutti gli aspetti positivi, le ricadute, l'efficientamento della pubblica amministrazione, della sanità, del

mercato del lavoro, ma è chiaro che l'intelligenza artificiale si presta anche a un utilizzo distorto. Al riguardo anch'io ritorno a parlare di quello che è accaduto quest'estate, cioè del fatto che ancora una volta si sono scoperti siti in cui l'identità delle persone è stata violata e piegata ad interessi illeciti. Tutto questo deve accelerare una discussione, che credo sia ormai matura, rispetto alla necessità di regolamentare e di sanzionare l'utilizzo illecito che viene fatto dell'intelligenza artificiale. *(Applausi)*. Ciò vale con riferimento, ovviamente, ai siti pornografici, ma anche alla proprietà intellettuale, che non può essere violata senza che ci sia una sanzione.

E allora intanto mi fa piacere constatare che da parte delle istituzioni, rispetto a quei fatti così gravi, ci sia stata una rapida risposta sia da parte di Ester Mieli, che voglio ringraziare, assieme alla Commissione presieduta dalla senatrice Segre, sia della collega Martina Semenzato, che ha portato avanti rapidamente all'interno della Commissione femminicidio delle audizioni e un confronto attorno a questi temi.

È però chiaro che servono delle misure anche di ordine sanzionatorio. La delega al Governo per l'equiparazione della diffusione illecita di contenuti realizzati con l'intelligenza artificiale al reato di revenge porn credo sia un elemento ulteriore. È una delega al Governo, ma io mi auguro che questo aspetto venga quanto prima trasformato in norma.

Allo stesso modo, credo sia importante rafforzare la responsabilità civile e penale delle piattaforme, perché così come la carta stampata risponde di eventuali danni e reati commessi verso terzi, anche le piattaforme non possono non rispondere e non avere una responsabilità civile e penale rispetto ai reati che vengono commessi al loro interno.

Vorrei, da ultimo, sottolineare anche un punto importante, che è quello dell'anonimato sul web, che non è contenuto all'interno di questo provvedimento, ma credo che, come ci si sforza di rafforzare la responsabilità delle piattaforme e di evitare danni a terzi, sia decisamente importante ragionare sull'anonimato. Tutti vogliamo salvaguardare la libertà di espressione e la libertà di opinione, ma la libertà di espressione non è libertà di insulto. *(Applausi)*. Non è possibile che i leoni da tastiera si permettano, dietro l'anonimato, di recare danni a terzi, anche perché soprattutto nei casi di persone minori, di adolescenti, questi comportamenti hanno determinato persino la morte di alcuni giovani. Queste pratiche non possiamo permetterle e non possiamo non vederle, non possiamo parlarne solo quando c'è un fatto di cronaca, ma dobbiamo trovare un impianto regolatorio che ovviamente non può essere solo nazionale. Sappiamo che c'è la necessità di un aiuto da parte della Commissione europea. Sono regolamenti che non possiamo portare a casa solo dentro i confini nazionali, ma c'è la necessità e l'urgenza di porre sul tavolo questo tema e di avanzare delle soluzioni.

So che ci sono diverse proposte di legge: ad esempio, noi del Gruppo Noi Moderati ne abbiamo avanzata una con Maurizio Lupi, con la collega Mara Carfagna, con Giusy Versace e con tanti altri parlamentari e ce ne sono altre sul tavolo. Questo è un tema assolutamente trasversale rispetto al quale mi auguro che ci sia presto una risposta fattiva da parte del Parlamento, perché fatti gravi come quelli che sono accaduti non devono ripetersi.

Questo disegno di legge è una grande opportunità, non solo perché contiene diverse deleghe al Governo che vanno in questa direzione, ma anche per favorire la distinzione tra il virtuale e il reale. Il watermark è un esempio importante di come si può favorire una riconoscibilità grafica di tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale, che è il primo modo per difendere l'identità delle persone. Qui c'è una disposizione che va in questa direzione e mi auguro che diventi quanto prima un fatto concreto, perché non è possibile che l'identità delle persone, che sia fisica, che sia legata alla voce, che sia legata all'immagine, possa in qualche modo confondersi nel virtuale e determinare danni alle persone.

Colleghi, proviamo davvero tutti insieme, in maniera trasversale, a intervenire e a far capire che il Parlamento italiano c'è, rispetta e richiama la collaborazione da parte dell'Europa, ma pone questo problema. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, interveniamo in terza lettura su questo provvedimento e secondo noi ovviamente siamo di fronte a un'occasione mancata, cioè anziché fare dei passi in avanti,

sono stati fatti dei passi indietro, ad esempio per quanto riguarda la scelta di sopprimere la norma che prevedeva l'ubicazione sul territorio nazionale dei server utilizzati per sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso pubblico. Il fatto che questa norma sia stata cancellata fa sorgere un dubbio: voi che fate parte della coalizione dei sovranisti del "padroni a casa nostra" e barzellette di questo genere, alla prova dei fatti non siete assolutamente padroni a casa vostra. Non siamo padroni a casa nostra perché a controllare saranno altri, a meno che non abbiate fatto un accordo con Musk, ma in quel caso si tratterebbe addirittura di dare in appalto il controllo all'uomo più ricco del mondo. Altrimenti, non si capisce perché si sia fatta questa scelta. È vero, non è che avere i server in ambito italiano ci tuteli totalmente, ma almeno ci dà la possibilità di controllare i dati nel nostro Paese.

Invece su questo è stato fatto sostanzialmente un passo indietro. In più, avete fatto una riformulazione e non so per quale ragione.

L'altra cosa che vorrei sottolineare del passo indietro riguarda praticamente parte del mondo del lavoro e dell'innovazione. Come diceva nel suo intervento il senatore Lombardo, siamo di fronte a una questione che nessuno di noi conosceva e conosce in modo definito. Siamo di fronte, come sappiamo tutti, a una potenzialità che in passato non è mai stata così veloce, perché ad esempio per la trasformazione industriale da manuale a meccanica, elettromeccanica e quant'altro c'è voluto del tempo e sono trascorsi degli anni. In questo caso, la trasformazione è molto più repentina. Non si investe e non si dà un messaggio forte alle imprese affinché si vada in questa direzione: si investe meno del 5 per cento in questo caso. Sottolineo che i dati del CNEL dicono che la nostra capacità di competizione internazionale è proprio carente riguardo all'innovazione, sia dal punto di vista dell'intervento sull'intelligenza artificiale, cioè dei processi, sia in merito alla formazione dei lavoratori e delle lavoratrici (e coloro che sono innovativi vanno all'estero).

Dovremmo cercare di ragionare su ciò che succede. Abbiamo una difficoltà e perdiamo terreno sulle innovazioni, quindi gli altri vanno più avanti di noi e noi siamo dipendenti, tant'è vero che molte imprese - lo diceva la senatrice Fregolent - vengono ad acquisire aziende italiane, anche piccole e medie, e ciò vale per il Piemonte, per la Lombardia e per tutte le Regioni. Dall'altro lato, i giovani che studiano vanno all'estero perché si trovano in una determinata condizione economica. Il rischio - parlo di rischio, quindi non dico che è un fatto certo - è di perdere la nostra capacità di tenuta dei rapporti produttivi. L'Italia è sempre stata molto dinamica e le piccole e medie imprese sono sempre state un grande valore per la capacità di competizione a livello internazionale, ma c'è il rischio di perdere tutto ciò.

Sulla questione della transizione 5.0 lasciamo perdere, non ne parliamo, perché noi ci siamo. Sulla formazione noi ci siamo. È il sapere che fa la differenza; in questo caso è il sapere, non il lato manuale. Aggiungo un altro punto. Il problema è, se non ne discutiamo oggi, quale ricaduta possa avere tutto ciò sul mondo del lavoro. Scusate se sono abituato a fare riferimenti anche al passato; non è che sono nostalgico, ma cerco di leggere che cosa è avvenuto. L'innovazione meccanica, elettromeccanica e digitale ha prodotto una perdita di posti di lavoro, che in parte è stata contenuta dal fatto che l'orario di lavoro, da 48 ore a settimana, lo abbiamo portato a 44 e poi a 40. La questione dell'orario di lavoro in queste aziende, in particolare quelle a forte innovazione, bisogna affrontarla e occorre farlo oggi. L'impresa non è un qualcosa che fa beneficenza, per cui è giusto che abbia anche un profitto da reinvestire e occorre che lo investa in innovazione e nelle condizioni di lavoro, redistribuendo il lavoro. Non è una cosa astratta, ma una cosa concreta. Se alle persone diciamo che arriva l'intelligenza artificiale e che chissà quale disastro avverrà, avranno paura, avranno difficoltà, si chiuderanno in se stesse, diventeranno critiche e, anzi, contrasteranno l'innovazione, perdendo ulteriore capacità di concorrere. Dobbiamo essere dinamici su questo aspetto. Se si vuole introdurre fiducia, bisogna dire che si redistribuisce il lavoro, ovviamente a parità di salario.

Non sono un bolscevico, nel senso che non stiamo a discutere in questi termini. Stiamo a discutere di cose concrete, che producono sostanzialmente l'innovazione e il capitale.

Sul lavoro non c'è nulla ed è l'altra carenza di questo provvedimento, come non c'è nulla sulla difesa dei nostri artisti. Noi sostanzialmente siamo un Paese creativo e abbiamo tante persone che creano: ci sono intelligenza, capacità, arte; se però, con le piattaforme che ci sono, possono essere espropriati

dalla proprietà del lavoro che svolgono, questo è un problema serio. E anche qui dove troviamo, in questo provvedimento, una discussione o un accenno a questo? Secondo il mio parere sarebbe compito della politica. Io non so se dobbiamo regolare e, nello stesso tempo, in qualche modo governare, ma credo che dobbiamo fare entrambe le cose, cioè dobbiamo cercare di governare una cosa, ovviamente anche coordinandola.

Certamente però c'è un dato, la ricaduta materiale. Un altro tema relativo al mondo del lavoro è ad esempio quello di ridurre la fatica degli uomini e delle donne che lavorano nelle fabbriche. L'intelligenza artificiale deve andare in questa direzione ed è possibile che lo faccia. Se andate in qualche realtà a visitare alcune aziende (non devo dirvelo io), vi accorgete che, rispetto a venti, a dieci, ma anche a cinque anni fa, ci sono strumenti e strumentazioni che sostanzialmente attenuano la fatica e quindi l'usura dei nervi. L'innovazione, l'automatizzazione e via dicendo producono sempre conseguenze. Negli anni Settanta e Ottanta la catena di montaggio produceva alienazione da una parte e malattie dall'altra, praticamente sui nervi delle mani, come il tunnel carpale e via dicendo, perché la manualità e la velocità producevano dei guasti.

Oggi non c'è dubbio che è la solitudine dei lavoratori che molto spesso produce bisogni diversi. Non basta lavorare, ma bisogna ridurre l'orario di lavoro e pensare a come si costruisce la felicità. L'uomo è fatto certamente di lavoro, ma anche di riposo e della capacità di curare, di guardare e di ammirare la bellezza. Creare felicità non è una bestemmia, perché, se si vuole ridurre l'orario di lavoro a 30 o 35 ore, è ovvio che si possono curare gli interessi familiari o una maggiore capacità di socializzazione. Bisogna pensare però a come dare queste risposte; non è che riduciamo l'orario per andare a fare il doppio lavoro. Questo è ciò che dobbiamo fare, cioè avere un po' di idee; ecco quello di cui vorrei che discutessimo.

La politica deve fare quello che il pragmatismo non può fare. Solo la politica può inventare delle cose e avere delle idee per risolvere queste questioni. Io non vedo altro. Su tutto questo c'è una discussione da fare, c'è una riflessione forte, su cui non è che qualcuno sia più avanti di altri, ma è disarmante che di tutto ciò non ci sia nulla in questo provvedimento. È per questo che Alleanza Verdi e Sinistra voterà convintamente contro. *(Applausi)*.

[RONZULLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, oggi non votiamo soltanto un provvedimento, oggi stiamo scrivendo la Costituzione digitale dell'Italia. Ci troviamo di fronte alla più grande rivoluzione del nostro tempo, una tecnologia capace di trasformare tutto, dall'economia alla salute, alla scuola, al lavoro, fino alla politica stessa; una rivoluzione che non possiamo subire, ma che dobbiamo governare con intelligenza politica e responsabilità democratica.

Il provvedimento di oggi non è un salto nel buio, ma una scelta di visione. L'intelligenza artificiale non è neutrale, può salvare vite o minacciare libertà, può creare lavoro o può generare esclusioni, può rafforzare la democrazia o destabilizzarla. Sta a noi decidere da che parte stare.

Con questo provvedimento, l'Italia sceglie di guidare il cambiamento e non di inseguirlo: scegliamo di bilanciare rischi e opportunità, di arginare gli abusi, di moltiplicare i benefici. Pensiamo alla sanità: un medico, grazie all'intelligenza artificiale, può leggere una risonanza magnetica in pochi secondi, individuare un tumore in fase precoce, personalizzare una terapia in base al profilo genetico del paziente. L'intelligenza artificiale non sostituirà mai il medico, ma diventerà un alleato prezioso, uno strumento che rende la sanità più efficiente e più inclusiva.

Ancora, la ricerca scientifica: con questo disegno di legge promuoviamo sperimentazioni sicure, apertura dei dati, collaborazioni tra università, imprese e istituzioni. È un investimento sulla conoscenza e sui nostri giovani talenti, perché non vogliamo che i nostri migliori cervelli debbano cercare all'estero le condizioni per crescere e vogliamo che le trovino qui, a casa loro, in Italia. *(Applausi)*.

Non dimentichiamo la scuola: l'intelligenza artificiale può personalizzare percorsi didattici, aiutare gli insegnanti a individuare difficoltà, includere chi ha bisogni diversi, ma nessun algoritmo potrà mai sostituire la guida, l'empatia, l'umanità di un docente. La tecnologia deve restare un supporto e non un

surrogato.

Sappiamo che molti cittadini guardano con paura a questa rivoluzione e temono che l'intelligenza artificiale rubi posti di lavoro e renda inutili le competenze. Non è così: per questo il provvedimento prevede formazione continua, osservatori sul mercato del lavoro, strumenti di tutela contro le discriminazioni. L'intelligenza artificiale non è un nemico, è un amplificatore di produttività, una leva per rafforzare le nostre piccole e medie imprese, per sostenere il made in Italy, per difendere la nostra sovranità tecnologica.

Non possiamo nascondere i rischi: fake news, manipolazione dell'opinione pubblica, violazioni della privacy, attacchi informatici. Tutto questo è già realtà e Governo e maggioranza rispondono con una tempestività straordinaria ad un'emergenza democratica come il deepfake. Che cos'è il deepfake? È la capacità digitale di modificare voci, volti e immagini, danneggiando gravemente la reputazione delle persone e la fiducia dei cittadini nei confronti di quello che vedono e ascoltano. Lo abbiamo visto e letto quest'estate, ma ancor prima che l'opinione pubblica fosse scossa dallo scandalo di certi siti che hanno ferito e umiliato tante colleghe e tante donne, il Governo aveva già scelto di intervenire, perché da oggi chi utilizzerà l'intelligenza artificiale per violare la libertà e l'onore delle persone ne risponderà davanti alla legge. (*Applausi*). Da oggi il deepfake è una nuova fattispecie di reato con una pena detentiva da 1 a 5 anni. Un ringraziamento va ovviamente alla Commissione intelligenza artificiale per l'informazione, va ai sottosegretari Barachini e Butti, perché è una novità assoluta anche nel panorama europeo e internazionale.

Voglio rivolgere un ringraziamento anche alla Polizia postale per la rapidità e l'efficacia con cui ha chiuso quelle piattaforme e individuato i responsabili, smascherando la miseria di quei poveretti le cui sinapsi avevano fatto anche un lavoro straordinario per coniare il nome del sito, così straordinariamente originale (ovviamente, è un eufemismo).

Non solo: attraverso la tecnologia sono stati messi in atto una serie di crimini e ricatti sessisti, schermati dall'anonimato della Rete. Ebbene, Forza Italia, non con questo disegno di legge, ma con la proposta contenuta nel disegno di legge a prima firma del senatore Zanettin, già incardinato, vuole rispondere anche per le responsabilità editoriali delle piattaforme, con nuove tutele a garanzia dei cittadini, oggi indifesi rispetto al potere dei giganti del web, che saranno obbligati a collaborare con le autorità inquirenti per l'identificazione di questi vigliacchi, che si sentono dei leoni, ma non sono altro che dei conigli che si nascondono dietro nickname.

Tornando al disegno di legge in esame, il messaggio è netto: in Italia l'intelligenza artificiale non potrà mai diventare uno strumento contro la libertà, contro la legalità e contro la democrazia; allo stesso modo, non potrà mai essere un nemico della creatività, ma solo un suo supporto. Il nostro Paese non è solo industria ed economia: è cultura, è arte, è identità. Con il disegno di legge in discussione difendiamo il diritto d'autore, proteggiamo i nostri scrittori, i musicisti, i registi, impedendo che un algoritmo saccheggi il loro lavoro, perché l'innovazione ha senso solo se rispetta chi siamo.

Vorrei soffermarmi anche su un tema troppo spesso ignorato: la salute mentale dei nostri giovani, che vivono immersi in un mondo digitale che amplifica pressioni, modelli irraggiungibili di perfezione, rischi di isolamento. L'intelligenza artificiale può aggravare questi fenomeni, ma può anche diventare uno strumento prezioso per intercettare il disagio, per offrire sostegno, per affiancare e mai sostituire specialisti e professionisti, però sta a noi scegliere la strada giusta e il testo in esame indica la direzione. (*Applausi*).

Questo testo, frutto di un lungo e complesso lavoro parlamentare, ha rafforzato la tutela dei dati personali (il nuovo petrolio della nostra epoca), la trasparenza degli algoritmi, la sicurezza nazionale, ha previsto l'istituzione di un organo di vigilanza indipendente. È una cornice chiara, fondata sulla centralità della persona, sui principi della nostra Costituzione; con questo provvedimento l'Italia si è data una cornice legislativa importante, un segnale di serietà e responsabilità. Sul piano della competitività, però, c'è da fare una riflessione: da una parte c'è l'Europa con l'AI Act di oltre 300 pagine, che solo a leggerlo ci mettiamo mesi e che rallenta i tempi di reazione, dall'altra ci sono Paesi come il Giappone (poco fa ho visitato l'AI Center dell'Università di Tokyo) che affidano tutto all'autoregolamentazione delle aziende; mentre lì, quindi, l'innovazione corre, qui è frenata da vincoli e

regole e questo squilibrio pesa sulla nostra capacità di competere. Regolamentare è giusto, ma non possiamo permettere che la burocrazia diventi la zavorra che frena il futuro dell'Europa e dell'Italia. *(Applausi)*. Nell'era in cui tutto si contamina e si sovrappone senza standard comuni globali, imporre regole solo ad alcuni rischia di essere abbastanza ipocrita, se vogliamo, ma soprattutto di trasformarsi in un freno competitivo.

Vorrei rispondere, per suo tramite, signor Presidente, al senatore Lombardo che ha fatto l'esempio della Cina, dicendo che ha investito - credo - 11 miliardi nell'intelligenza artificiale. Davvero vogliamo fare il paragone con la Cina, confrontare 11 miliardi con il nostro miliardo? Parliamo di un Paese con 1,4 miliardi di abitanti, con un PIL di quasi 18.000 miliardi; l'Italia ha 60 milioni di abitanti e un PIL di 2.300 miliardi ed è evidente che è un paragone insensato. Ho citato prima il Giappone che ha 124 milioni di abitanti, il doppio dell'Italia, e un PIL di 4.200 miliardi, il doppio del nostro. Ebbene, il Giappone ha investito un miliardo, esattamente come il nostro Paese, come l'Italia. Allora piantiamola con questa facile propaganda. *(Applausi)*.

Concludendo, questo disegno di legge è la prova che possiamo tenere insieme tutto: libertà e sicurezza, sviluppo e tutela, impresa e diritti. Per questo, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, perché crediamo che l'intelligenza artificiale, regolata con l'intelligenza politica, possa diventare l'alleata più potente dell'uomo e allora sì, approvandolo oggi, scriviamo davvero tutti insieme la pagina più importante dell'Italia digitale. *(Applausi)*.

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, oggi siamo qui per verificare il completamento dell'iter di un provvedimento che finalmente traghetta l'Italia nell'era dell'intelligenza artificiale ed anche per prendere quelle decisioni che poi, inevitabilmente, incideranno sul nostro modello industriale, democratico e anche tecnologico.

È quindi un provvedimento di portata storica, signor Presidente. Noi sapevamo che un tale provvedimento non doveva assolutamente avere delle ombre e che non dovevamo sbagliare. Eppure, ancora una volta, anche se in terza lettura, ricordando che questo disegno di legge lo avevamo già licenziato a marzo in prima lettura, ci troviamo con un provvedimento debole, privo di una visione programmatica.

Diciamo che, fondamentalmente, non è all'altezza della sfida che ci aspetta, perché l'intelligenza artificiale non è un fenomeno da annunciare, ma è un processo che va governato. Essa rappresenta la più grande trasformazione del nostro tempo. È il futuro che bussa alla porta. In verità, direi che la porta l'ha già aperta, gira già per casa.

Noi viviamo già nel metaverso nel mondo delle informazioni. Sappiamo che l'IA riscriverà i processi in ogni settore: dell'occupazione, della pubblica amministrazione, del settore economico, finanziario, industriale ed anche di quello sociale.

Pertanto, una visione strategica, seppur necessaria, diventa però insufficiente, se ad essa non vengono affiancati un investimento mirato oppure dispositivi di protezione normativa indispensabili per la tutela dei soggetti coinvolti e per garantire un impatto concreto e sostenibile. Insomma, non basta annunciare lo stanziamento di un miliardo per mostrarsi capaci di una reale trasformazione tecnologica e, nel dettaglio, mostrarsi in grado di costruire un ecosistema tecnologico nazionale.

Vorrei ricordare a chi è intervenuto prima di me che la Francia, a cui noi a volte guardiamo, ha impegnato 100 miliardi per l'intelligenza artificiale. Eppure, questa cifra non corrisponde al totale degli abitanti della Cina. Quindi, per noi risulta ancora una volta disastroso il confronto. La Francia ha messo in campo 100 miliardi, articolati su più livelli e con una forte componente industriale. La Germania, invece, ha attivato partnership strategiche con attori globali, investendo in ricerca e formazione.

Anche questa volta, il Governo Meloni ha intrapreso una strada giusta, quella che, in realtà, ci farà perdere non solo in competitività, ma ci farà diventare anche dipendenti da tecnologie sviluppate altrove, questo è il pericolo, acquistando soluzioni chiavi in mano da soggetti esteri, compromettendo gravemente ogni ambizione di sovranità digitale, questo da parte dei sovranisti, ed esponendo poi il

sistema nazionale a forme di subordinazione tecnologica.

Signor Presidente, mi preme fare un passaggio sul costo dell'energia, perché sappiamo perfettamente che l'energia rappresenta una variabile critica nell'implementazione dell'intelligenza artificiale, con implicazioni dirette sulla sostenibilità e sulla competitività del settore. Sappiamo perfettamente che l'implementazione su larga scala dell'IA comporta un fabbisogno energetico estremamente elevato, che richiede interventi strutturali robusti e lungimiranti per garantire la competitività e sostenere l'innovazione tecnologica nel nostro Paese.

Tuttavia, signor Presidente, sappiamo perfettamente che, in assenza di una risposta efficace a un problema che già oggi mette in ginocchio il tessuto produttivo e incide negativamente sul potere d'acquisto delle famiglie degli italiani, ogni prospettiva di crescita nel settore dell'IA rischia di essere compromessa. Se il Governo, già fallimentare sul caso energia, che sta frenando le nostre risorse e le nostre imprese e mette in ginocchio gli italiani, non affronta in modo sistematico e risolutivo la questione dei costi energetici, io non so come potrà sostenere una transizione digitale autonoma e competitiva. *(Applausi)*.

Signor Presidente, come dicevo, l'intelligenza artificiale, in realtà, la troviamo già per casa, non è il futuro che bussa alla porta, e agisce con ritmi di sviluppo che sfuggono perfino alla nostra capacità di previsione. Non solo la Francia e la Germania, ma molti Paesi, a livello globale, si stanno attrezzando: investono, formano e costruiscono ecosistemi. Mentre l'Italia, con questo provvedimento, ignora l'aspetto della formazione delle nuove generazioni, dei docenti e dei professionisti, alcuni Paesi hanno già introdotto l'educazione all'intelligenza artificiale nelle scuole primarie, quindi è chiaro che c'è un problema da affrontare.

Uno dei tanti temi su cui eravamo scettici già sul primo provvedimento era quello della trasparenza, poiché il provvedimento in esame risulta carente sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, in quanto non prevede strumenti idonei a garantire ai cittadini la possibilità di comprendere, monitorare e contestare decisioni automatizzate, che incidono direttamente sulla loro sfera personale e giuridica. In particolare poi si tratta dei casi in cui l'algoritmo sostituisce il giudizio umano. Lì si rendono necessarie esplicite garanzie dei criteri decisionali adottati perché già la giurisprudenza amministrativa si è espressa, stabilendo l'illegittimità di provvedimenti algoritmici non mediati da un intervento umano qualificato.

In questo provvedimento, Presidente, non si recepisce tale orientamento e si omette di disciplinare il diritto all'informazione e il diritto all'opposizione e si espongono quindi i cittadini a rischi concreti di lesione dei propri diritti.

Presidente, anche sull'aspetto del lavoro sappiamo quanto l'intelligenza artificiale non si limiti a incidere sulle mansioni manuali attraverso l'automazione robotica, ma lavori già a livello delle trasformazioni profonde nella professione creativa e in quelle tecniche e intellettuali. Il provvedimento non contempla misure volte a prevenire la sostituzione indiscriminata di lavoratori da parte di sistemi automatizzati. Non sono previste norme che vietino i licenziamenti algoritmici né risorse dedicate alla formazione, alla riqualificazione professionale o all'accompagnamento nella transizione occupazionale.

Sappiamo già che entro il 2030 l'intelligenza artificiale metterà a rischio quasi 6 milioni di posti di lavoro. Ignorare tale scenario equivale a una grave omissione di responsabilità istituzionale, con potenziali effetti destabilizzanti sul tessuto economico e sociale del Paese.

Noi, come MoVimento 5 Stelle, Presidente, abbiamo prodotto una serie di misure finalizzate a vietare l'impiego dell'intelligenza artificiale, per finalità belliche e armamenti offensivi. L'abbiamo fatto per assicurare il coinvolgimento effettivo delle lavoratrici e dei lavoratori nelle parti sociali e degli enti territoriali nei processi decisionali. Abbiamo deciso di imporre criteri di trasparenza sugli algoritmi che incidono su aspetti rilevanti della vita delle persone. Abbiamo proposto emendamenti per introdurre sistemi di monitoraggio per i disastri ambientali, promuovere la riduzione dei consumi energetici associati all'uso dell'intelligenza artificiale ed incentivarne l'utilizzo a supporto delle comunità colpite da eventi climatici estremi, tutelare i dati personali delle cittadine e dei cittadini, impedendo che diventino oggetto di speculazione da parte di grandi operatori tecnologici.

Insomma, Presidente, questa è la nostra idea di intelligenza artificiale: uno strumento al servizio dell'amministrazione, dell'economia e della collettività e non certo un rischio da subire passivamente. Ancora una volta, per questi motivi, Presidente, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

GERMANA' (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa proposta di legge, oggi quest'Assemblea si trova davanti a una sfida che non è soltanto tecnologica, ma profondamente politica, culturale ed economica: la sfida di garantire all'Italia un posto da protagonista nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale, senza svendere la nostra sovranità, i nostri valori e soprattutto il nostro lavoro.

La Lega vota a favore di questa legge, perché ne riconosce il valore strategico. Finalmente dotiamo il Paese di un quadro normativo nazionale che possa dialogare con l'AI Act europeo, senza subirlo passivamente, difendendo gli interessi dell'Italia e costruendo un modello di sviluppo tecnologico che abbia al centro la persona, il lavoro, la sicurezza e il buonsenso.

Con interventi come questo, il nostro Paese contribuisce a colmare quel ritardo sul tema che caratterizza l'Europa rispetto ad altri Paesi come gli Stati Uniti e la Cina. Gli obiettivi generali di questa legge sono il rafforzamento della competitività italiana e garantire ai cittadini l'uso affidabile e responsabile dell'intelligenza artificiale, assicurando la supervisione umana in ogni fase di sviluppo e di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e la congiunta tutela dei diritti fondamentali.

È un disegno di legge che compendia in un unico testo normativo in modo omogeneo tutti i principi e le regole necessari a supportare la visione strategica nazionale in tema di intelligenza artificiale, consentendo alle imprese e ai cittadini di cogliere le opportunità che tali tecnologie possono portare in modo corretto, trasparente e responsabile, sempre e comunque in una visione antropocentrica che mette al centro la persona.

Inoltre, il contesto geopolitico in atto e l'esigenza di far sì che lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale mantenga in ogni contesto la centralità umanistica confermano la straordinaria rilevanza della materia per la sicurezza, lo sviluppo e il benessere del Paese e ciò trova una significativa conferma nelle disposizioni che introducono un'apposita strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, stabilendo che i suoi esiti applicativi vengano doverosamente portati all'attenzione delle Camere in omaggio alla centralità del Parlamento.

L'intelligenza artificiale cambierà profondamente il mondo del lavoro, nuove professioni nasceranno, ma altre rischiano di sparire e noi questo non lo vogliamo, ovviamente, e vogliamo che nessun lavoratore venga lasciato indietro. Ecco perché giudichiamo positivamente gli interventi dedicati alla formazione professionale, all'aggiornamento continuo, al monitoraggio dell'impatto occupazionale, ma chiediamo che questi strumenti non restino sulla carta: devono tradursi in investimenti concreti, coinvolgendo Comuni, Regioni, imprese, enti di formazione e il mondo della scuola.

Un altro tema fondamentale è quello delle piccole e medie imprese, che rappresentano, com'è sempre stato, il cuore pulsante dell'economia dell'Italia. Oggi solo una piccola parte delle nostre piccole e medie imprese ha avviato progetti di intelligenza artificiale, ma non perché manchino la voglia di innovare o le professionalità, ma perché mancano le risorse e l'accesso agli strumenti previsti è reso complicato dalla troppa burocrazia, come spesso accade. Servono incentivi mirati, i crediti di imposta, consulenza tecnica sul territorio, sportelli pubblici che aiutino gli imprenditori a capire come e dove applicare l'intelligenza artificiale, altrimenti rischiamo che solo le grandi aziende, che spesso hanno anche sedi legali all'estero, traggano beneficio da questa transizione. Il digitale deve essere al servizio delle persone e non viceversa e le nuove tecnologie possono aiutare soprattutto dove lo Stato è più distante: nei piccoli Comuni, nelle aree interne dove mancano gli sportelli, ma dove c'è una rete civica che può essere potenziata con strumenti semplici e intelligenti. La pubblica amministrazione non può più avere alibi, l'interfaccia uomo-macchina oggi è sempre più intuitiva, non serve essere ingegneri per usare l'intelligenza artificiale, quindi è giunto il momento di riformarla davvero con coraggio, responsabilità e concretezza.

In conclusione, il voto favorevole della Lega è un voto per un'Italia padrona del proprio destino tecnologico, che non ha paura dell'innovazione, ma pretende che essa sia al servizio del Paese, del lavoro e della dignità delle persone. *(Applausi)*.

[BASSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BASSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, 552: questo è il numero del fallimento del Governo Meloni sulla grande sfida dell'intelligenza artificiale; 552 giorni sono passati da quando l'Italia ha avuto l'opportunità storica di guidare il G7 su industria, tecnologie e digitale, un'occasione sprecata. Era il 15 marzo 2024, ad oggi sono passati appunto 552 giorni e in questo tempo il mondo ha corso come mai prima d'ora nella storia, mentre questo vostro provvedimento - lo vedete - no. Oggi discutiamo una legge già vecchia, che non stanziava un euro, vorrei ricordarlo a tutti quelli che dicono che questo provvedimento stanziava delle risorse. All'articolo 27, la clausola di invarianza finanziaria stabilisce che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si gioca con le risorse di Cassa depositi e prestiti date da altri Governi come con i carri armati di Mussolini: si spostano le risorse e si dice di coprire con queste gli investimenti del Paese, ma non avete stabilito nessuna risorsa. *(Applausi)*.

Quello che fa questo provvedimento è introdurre nuovi reati invece di costruire regole, diritti, incentivi per lavoratori, imprese e pubblica amministrazione. Al Paese non servono titoli o bandierine da esibire, serve una politica industriale dell'intelligenza artificiale seria e all'altezza delle sfide che attendono il nostro Paese. Fuori da quest'Aula, in questi 552 giorni, il mondo è andato veloce, la frontiera si è spostata, in pochi mesi sono arrivati modelli capaci di parlare, vedere, capire in tempo reale, l'IA è entrata direttamente nei motori di ricerca, sui nostri dispositivi, senza più passare dal cloud. L'IA è entrata ovunque, dalla scuola al cinema, dai giornali alla politica, in ogni luogo, nelle nostre case. Ecco la cifra di questa rivoluzione: complessità e velocità.

Servivano risposte rapide e forti e, mentre voi perdevate tempo, altri hanno agito. Nel Regno Unito, un Paese assolutamente comparabile al nostro per abitanti, hanno investito fino a 2 miliardi di sterline per rafforzare l'ecosistema di calcolo pubblico e per la formazione. Negli Stati Uniti vi sono finanziamenti federali in infrastruttura pubblica per l'IA nella ricerca e assegnazioni plurimiliardarie alla filiera dei semiconduttori. In Francia: oltre 10 miliardi per l'adozione dell'IA nelle imprese. In Giappone - forse avete qualche dato sbagliato - sono stati finanziati con 10.000 miliardi di yen - che al cambio attuale sono 65 miliardi di dollari - oltre 5 miliardi per chip avanzati e produzione a due nanometri. Ecco la differenza tra gli annunci e le decisioni.

Questi numeri raccontano un'epoca in cui è la tecnologia a disegnare i nuovi confini del potere. I conflitti degli ultimi anni hanno mostrato che il fronte non è più nei prezzi dei barili di petrolio, ma nei dati, nei chip, nella potenza di calcolo. La Russia prova a non perdere centralità aprendo fronti di guerra, invadendo Stati sovrani, usando disinformazione e ricatti energetici come leve di pressione. La Cina ha imparato dalla stagione delle prime rivoluzioni industriali - quello che loro chiamano il loro secolo dell'umiliazione - e si è mossa per tempo per assicurarsi catene di fornitura, materie critiche e sovranità tecnologica, che l'hanno portata ad essere oggi la nuova superpotenza mondiale.

L'Italia invece è rimasta ferma: ha festeggiato i dazi americani, ha chinato la testa su standard e tutela dei dati. No, collega Gelmini: l'Italia è stata anche in passato una grande potenza tecnologica e dell'innovazione. Fisici, ingegneri e imprese hanno fatto grande l'Italia nella seconda rivoluzione industriale, con il più grande boom economico del Paese. È oggi, in questo scenario, che il Governo non sta facendo nulla: affida deleghe - altre centinaia di giorni persi - e senza coperture economiche; introduce nuovi reati penali perché non hanno costi; tace su accesso al calcolo, competenze, standard tecnici, trasparenza dei contenuti sintetici. Così non si governa l'IA, la si spettacolarizza soltanto. *(Applausi)*.

Le cause di questo fallimento sono chiare: frammentazione delle responsabilità dell'intero Governo, guerre interne su deleghe e visibilità, annunci e smentite. Assumetevi la responsabilità politica fino in fondo. Smettete di dire che la colpa è di chi c'era prima. Ieri al Ministero dello sviluppo economico c'era l'onorevole Giancarlo Giorgetti, che oggi è Ministro dell'economia e delle finanze. Ieri al suo

fianco come vice c'era l'onorevole Pichetto Frattin, che oggi è Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Quando fate finta di scaricare le colpe sul passato, inscenate soltanto una farsa dovuta ai vostri conflitti di maggioranza. Oggi governate voi, oggi scrivete i bilanci voi, oggi decidete le priorità voi. Lo ripeto, assumetevi le vostre responsabilità. *(Applausi)*.

Lo dico anche al Parlamento. Ho già ricordato le responsabilità di quest'Assemblea durante la discussione sulla norma del "tutto sui server italiani". Noi proponemmo - con un mio emendamento - una soluzione selettiva e seria: protezione rafforzata per i dati strategici e sensibili, non un cappio burocratico su qualsiasi dato. In Aula ci avete risposto che si poteva salvaguardare tutto; poi alla Camera siete tornati indietro e oggi non salvaguardate nemmeno l'essenziale. Non è polemica, ma è quanto accaduto ancora qui pochi minuti fa. È una delle cause dei vostri ritardi e non è l'unico caso.

Noi abbiamo provato a migliorare questa norma, ad esempio sul lavoro - lo ha ricordato la collega Camusso - perché l'innovazione va accompagnata con diritti e formazione, sulla tutela da deepfake violazioni del diritto d'autore con il collega Nicita. Abbiamo anche proposto la costituzione di un'autorità indipendente, capace di garantire i diritti senza trasformare l'IA in un labirinto di reati e cavilli tecnici. Molti di questi emendamenti sono stati respinti per pregiudizio, come quello sui dati strategici. Abbiamo avanzato altre proposte pratiche e finanziabili: accesso al calcolo per piccole e medie imprese e ricerca tramite un consorzio nazionale che eroghi crediti di calcolo con criteri di efficienza energetica; un fondo competenze per lavoratori, pubblica amministrazione e management su sicurezza, dati e processi; centri sandbox nella pubblica amministrazione per casi low risk con metriche aperte; trasparenza dei contenuti sintetici; una task force contro i deepfake; regole per i data center: efficienza, riuso del calore, una corsia veloce solo a chi si impegna con rinnovabili e piani di flessibilità della rete. Le alternative c'erano e le abbiamo presentate, non per fermare l'innovazione, ma per governarla, abilitare dove serve, proteggere dove serve.

La complessità e la velocità dei cambiamenti tecnologici stanno ridisegnando poteri e dipendenze: dati, calcolo, energia valgono oggi quanto ieri petrolio e rotte commerciali. C'è chi ha imparato la lezione del proprio "secolo dell'umiliazione" e investe per non dipendere da altri.

L'Italia, per colpa del Governo Meloni, si presenta a questa sfida senza risorse e senza visione. Non possiamo permettere che questo diventi il secolo dell'umiliazione per l'Italia; la sfida che abbiamo davanti è troppo importante per il futuro del Paese. Al Governo continueremo a chiedere di mettere risorse vere su calcolo, competenze, standard e trasparenza, di dare una regia unica, smettendo le guerre interne tra Ministeri, di aprire una stagione di sperimentazione nella pubblica amministrazione che mostri al Paese che l'intelligenza artificiale si può usare bene, con regole chiare, diritti esigibili, incentivi e responsabilità. Oggi avete scelto di essere il Governo del rinvio e non quello del futuro: solo slogan e nessuna risorsa. È per questo che il Partito Democratico voterà contro questo provvedimento. *(Applausi)*.

[DE PRIAMO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (Fdl). Signor Presidente, Governo, colleghi, ci apprestiamo oggi ad approvare un provvedimento di particolare importanza e di valore strategico. Non vi è infatti dubbio che l'intelligenza artificiale rappresenti un cambiamento epocale, la rivoluzione industriale del nostro tempo. Come all'epoca fu per la macchina a vapore, per il motore a scoppio e per l'elettricità, oggi l'intelligenza artificiale è al centro di questo processo. Basti pensare che l'attuale pontefice Leone XIV ha scelto il suo nome anche in ossequio al predecessore Leone XIII, che pose il problema della questione sociale proprio nel contesto della rivoluzione industriale.

Voglio ringraziare il Governo e in particolar modo il sottosegretario, il collega senatore Butti, che ha guidato questo percorso con grande attenzione alle istanze del Parlamento (non solo della maggioranza), tanto che la dinamica parlamentare in questo caso è stata ampiamente rispettata, con una terza lettura e con interventi emendativi sul testo sia al Senato sia alla Camera. Possiamo davvero dire che in questo caso il Parlamento ha svolto in pieno la sua funzione.

I capisaldi di questo disegno di legge sono da un lato l'attenzione alla crescita e alla capacità di attrarre e veicolare investimenti e dall'altro l'attenzione alla sicurezza e alla protezione degli utenti, con la

messa in campo di un quadro regolatorio adeguato. Non era facile attuare e mettere in campo regole che non appesantissero ulteriormente la normativa europea, ma che invece la rafforzassero, tutelando la nostra sovranità nazionale. Quest'obiettivo è stato raggiunto, tanto che questo testo, frutto del lavoro del Governo e del Parlamento, proprio in questi giorni è oggetto di osservazione e di valutazioni positive a livello internazionale.

Certo, c'è il tema dell'Europa in questo senso. Proprio ieri abbiamo ascoltato il presidente Draghi rinnovare le sue critiche all'Europa, anche sotto l'aspetto di una iper-regolamentazione che toglie competitività. A questo proposito, ci ha sorpreso ascoltare in quest'Aula i colleghi di Italia Viva e di Azione (penso in particolar modo ai colleghi Fregolent e Lombardo), che per anni, insieme alle loro forze politiche, ci hanno detto che l'Unione europea era la soluzione, dire oggi che invece è il problema. Come dire, meglio tardi che mai.

Da questo punto di vista, certo, l'Europa regola troppo, ma forse in questo caso dobbiamo dire che sull'intelligenza artificiale, al di là delle pesantezze di alcuni eccessivi aspetti burocratici della normativa europea, era doverosa e necessaria una regolamentazione a livello continentale. La normativa europea rappresenta comunque un punto di riferimento importante dal punto di vista della civiltà giuridica. Infatti il divario che abbiamo rispetto, ad esempio, agli USA e alla Cina su questo tema è legato sicuramente di più all'aspetto degli investimenti messi in campo negli anni che non a quello della regolamentazione, se è vero, com'è vero, che gli Stati Uniti non sono privi di legislazione, come si pensa, ma anzi stanno mettendo in campo delle legislazioni statali, che per definizione sono meno uniformi e omogenee rispetto a quella europea.

È sicuramente un passaggio e una conquista di civiltà importante quella europea, nella quale la legge italiana che andremo ad approvare si inserisce organicamente, senza appesantire - questo è il rischio - il sistema. Proprio il comma 2 dell'articolo 1 evidenzia questa complementarità tra i due strumenti. L'obiettivo di fondo è regolare sotto il profilo della sicurezza senza perdere terreno su quello dello sviluppo tecnologico, anche attraverso la delega al Governo su temi delicati e fondamentali come l'addestramento dei sistemi e degli algoritmi.

Questo testo si fonda su principi chiari: trasparenza, proporzionalità, sicurezza e protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, pari opportunità e sostenibilità. Sui sistemi di intelligenza artificiale si giocano grandi sfide, anche legate alla tutela dei diritti fondamentali della persona. In questo senso diverse norme esprimono la necessità di tutelarsi da ingerenze e interferenze, sia nella gestione dei dati che dei contenuti. Pensiamo alle tante, troppe autocrazie al governo oggi in importanti e ampie parti del mondo, magari ossessivamente legate al controllo della vita della persona, come accade in Cina, anche se - piccolo inciso - forse solo l'ex presidente D'Alema sembra non essersene accorto. (*Applausi*).

Diventa quindi fondamentale il tema di un'etica nell'intelligenza artificiale. Pensiamo alla tutela dei minori (*Applausi*), sulla quale il testo fa riferimento al codice della privacy e alla necessità del consenso dei genitori. È un tema, quello della tutela dei minori, su cui intendiamo fare ulteriori passi avanti, perché è fondamentale e su cui non cederemo di un millimetro. (*Applausi*).

Sotto il profilo degli investimenti, poi, viene data attenzione, con l'articolo 5, al tema della robotica, sul quale il Governo Meloni sta investendo per rilanciare la nostra vocazione creativa e industriale, sostenendo la piccola e media impresa, in particolare le microimprese. Da questo punto di vista, a chi dell'opposizione si è lamentato perché ha ritenuto non sufficiente lo stanziamento fino ad oggi di un miliardo di euro, segnaliamo che noi questo miliardo ce lo abbiamo messo e non ci risulta che lo abbia fatto chi ci ha preceduto. (*Applausi*).

Tornando alla tutela, l'articolo 8 prevede un'adeguata e dettagliata comunicazione al Garante dei dati personali per quanto riguarda i processi di sperimentazione e di ricerca, che sappiamo essere pure un tema sensibile, affinché siano sviluppati nel rispetto della protezione dei dati personali e degli utenti. Viene anche istituito un comitato di coordinamento di fondamentale importanza fra tutte le autorità che sono adibite a gestire questo fenomeno, sia in fase regolatoria sia in fase sanzionatoria o di controllo.

Insomma, stiamo facendo un passo importante senza paura, ma anche senza leggerezza, verso un

futuro che in realtà è già presente e che era nella mente umana già da decenni, se è vero, senza scomodare Asimov o la letteratura distopica, che si parla di intelligenza artificiale già in un articolo di Alan Turing, inventore del computer nel 1950. L'intelligenza artificiale si realizza, però, solo dopo che i dati a disposizione dell'uomo, in soli 15 anni, si sono moltiplicati di 90 volte rispetto a tutti quelli accumulati in tutte le biblioteche del mondo nei precedenti 5.000 anni, da quando per la prima volta un uomo tracciò dei segni cuneiformi su una tavola d'argilla in Mesopotamia. Il tema dei dati apre anche questioni fondamentali ovviamente sulla sfida energetica e sugli scenari globali, tanto che, appunto, si deve ragionare in termini di ecosistema.

Questo cambiamento, come dicevamo, non ci spaventa e anche temi molto seri e delicati, come le ricadute occupazionali o l'utilizzo superficiale dell'intelligenza artificiale (pensiamo anche qui al tema educativo e al rischio che diventi uno strumento sostitutivo della mente umana), possono e devono essere governati.

Per quanto riguarda il tema occupazionale, negli Stati Uniti, che oggi sono sicuramente molto più avanti rispetto all'Europa dal punto di vista degli investimenti sull'intelligenza artificiale, ad oggi il saldo occupazionale è positivo. È vero, infatti, che molte professioni si andranno a ridefinire, anche a perdere, ma ce ne sono tante altre che si possono generare, se si lavora con attenzione a questo tema.

Questo processo va quindi guidato e non subito. Quale esempio migliore per esercitare e riconquistare la sovranità della politica? La sfida è rimettere insieme il *nomos* e la *paideia*, le regole giuridiche e la formazione dei cittadini, sviluppare consapevolezza nella società ed orientarsi in questo continuo mutamento. Insomma, l'intelligenza artificiale deve essere al servizio dell'intelligenza umana e non il contrario. *(Applausi)*.

Come dicevamo, è una sfida anche etica, perché l'attualità ci porta brutalmente all'attenzione casi come quelli del giovane sedicenne che si è suicidato negli Stati Uniti probabilmente dopo un contraddittorio, un confronto con l'intelligenza artificiale, o anche casi di violenti omicidi politici come quello di Charlie Kirk, che potrebbero essere stati indotti da false informazioni attinte all'intelligenza artificiale e alla rete, così come molti altri casi. Del resto, il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato un segnale chiaro a tutto il mondo sull'importanza di questi temi, invitando per la prima volta un Pontefice al G7 per parlare proprio di intelligenza artificiale.

Insomma, l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento per migliorare la vita e il benessere del genere umano. In questo senso ci aiuta - e vado a concludere, signor Presidente - una nota citazione di Immanuel Kant che dice: «Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre come fine e mai come mezzo». L'intelligenza artificiale deve cioè essere un mezzo sicuramente importante, ma la persona umana, la sua dignità, la sua unicità deve essere e sempre sarà un fine.

Per questo dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Previ accordi tra i Capigruppo, la discussione dei disegni di legge in materia di retribuzione dei lavoratori e in materia di responsabilità nell'esercizio della professione forense è rinviata alla seduta di martedì 23 settembre.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, voglio ricordare un nostro ex senatore, che qualche giorno fa ci ha lasciato, Paolo Nerozzi. *(Applausi)*.

Lo salutiamo e lo ricordiamo anche da questi banchi, che lo videro protagonista dal 2008 al 2013: eletto nel Partito Democratico, membro della Commissione lavoro e Vice Presidente della Commissione d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro; con lui condividemmo da vicino gli anni e le

speranze della nascita del PD, ma Nerozzi non è stato solo un parlamentare autorevole e preparato, con attaccamento ai valori e agli ideali di tutta una vita, insieme a un forte senso delle istituzioni e dell'interesse generale del Paese. È stato, innanzitutto, un dirigente sindacale, dirigente di primissimo piano della CGIL. Lavorò e si formò nel sindacato di Luciano Lama e poi in quello dei suoi successori, Sergio Cofferati, Guglielmo Epifani e Susanna Camusso, che è qui e l'ha certamente conosciuto bene. Il suo impegno, per lunghi anni, fu quello al vertice del pubblico impiego, in tempi di forti innovazioni e trasformazioni. Erano gli anni delle riforme Bassanini, del lavoro coraggioso di tanti giuslavoristi, uomini che persero anche la vita, da Tarantelli a D'Antona, fino a Marco Biagi. La persero perché il loro lavoro era esposto, innovativo e finì nel mirino delle brigate rosse. Proprio con Massimo D'Antona in quegli anni Paolo Nerozzi ebbe intense occasioni di confronto e consuetudine di rapporti. Infine, lui aveva due bussole: la prima erano i diritti del lavoro e dei lavoratori, la modernizzazione e le tutele della contrattualizzazione del lavoro pubblico. Lontano, però, da ogni parzialità o, peggio ancora, corporativizzazione, Nerozzi aveva una seconda bussola, quella di una pubblica amministrazione dalla parte dei cittadini; una pubblica amministrazione aperta, che non ha paura delle sfide dell'innovazione.

Paolo Nerozzi è stato insieme radicale e innovatore: così ha scritto su «il Manifesto» un dirigente sindacale, Alessandro Genovesi. Anche noi, nell'abbracciare i suoi familiari, lo ricordiamo così. Del resto, radici, radicalità di principi e valori non possono essere separati da innovazione e concretezza di soluzioni. Paolo Nerozzi questo lo sapeva e lo ha fatto per tutta la vita. (*Applausi*).

[FURLAN](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (IV-C-RE). Signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, oggi prendo la parola con commozione per ricordare l'amico e collega Paolo Nerozzi che - come sapete - ci ha lasciato. La sua scomparsa ci priva non solo di una figura di grande spessore politico e sindacale, ma anche di una persona capace di lasciare un segno autentico in chiunque, come me, ha avuto la fortuna di incontrarlo. Ho conosciuto Paolo negli anni in cui ricopriva il ruolo di segretario nazionale della funzione pubblica della CGIL. In quel periodo seppe costruire, insieme alla CISL e alla UIL, a grandi sindacalisti delle categorie della pubblica amministrazione, un rapporto di collaborazione solido, fondato sul rispetto reciproco e sulla volontà di trovare soluzioni concrete per le lavoratrici e i lavoratori.

Non era un dialogo di facciata il nostro. Era un lavoro paziente, fatto di ascolto, di mediazione e di fermezza sui principi. Paolo non era solo un sindacalista e non è stato solo un politico. Era un uomo che credeva profondamente nel valore delle relazioni umane. Con lui si poteva discutere animatamente, anche su posizioni opposte, così com'è successo, ma subito dopo ritrovarsi, magari non solo a lavorare insieme, bensì anche a condividere affetto e a ridere insieme. Per lui, infatti, il rispetto dell'altro veniva sempre prima di ogni divergenza, la sua eredità è fatta di coerenza, passione, rispetto: coerenza perché non ha mai rinunciato ai suoi valori, nemmeno in momenti difficili; passione perché metteva energia e cuore in ogni battaglia; rispetto perché sapeva riconoscere la dignità di ogni persona indipendentemente dal ruolo e dalle idee.

Al di là dei ruoli e dei titoli, Paolo era un uomo capace di unire; credeva nel dialogo anche quando le distanze sembravano incolmabili; sapeva ascoltare davvero; sapeva convincersi senza mai alzare la voce, affidandosi alla forza delle idee e all'esempio personale. Chi ha lavorato con lui ricorda il suo sorriso ironico, la capacità di stemperare le tensioni, la sua attenzione sincera alle persone.

Per molti di noi Paolo non è stato solo un collega, un compagno di battaglie - ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo anche vinte tante - ma anche un amico leale, un punto di riferimento, un uomo che non ha mai smesso di credere che la politica e il sindacato potessero essere strumenti di emancipazione e di giustizia sociale.

Paolo aveva una straordinaria capacità di guardare oltre l'immediato, di non fermarsi mai alla superficie dei problemi. Nei momenti più complessi, quando le tensioni rischiavano di prevalere, sapeva riportare tutti al senso profondo del nostro impegno: migliorare la vita delle persone. Cercava non scorciatoie, ma soluzioni concrete costruite passo dopo passo, con pazienza e determinazione. La sua forza stava nella visione di lungo periodo, nella convinzione che ogni scelta dovesse lasciare un

segno positivo e duraturo.

Oggi il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari, a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, ai suoi colleghi di lavoro nella CGIL. Siamo vicini a loro nel dolore, ma anche nella consapevolezza che Paolo continuerà a vivere nel ricordo di chi lo ha incontrato, delle conquiste che ha contribuito a realizzare per tante lavoratrici e tanti lavoratori. La sua coerenza, la sua passione, il suo rispetto per gli altri resteranno per me e credo per molti di noi un grande esempio. Grazie Paolo. *(Applausi)*.

[DAMANTE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, a Gaza i bambini muoiono per disidratazione. A Gaza i bambini muoiono per malnutrizione, muoiono per ferite e per infezioni. Interi quartieri a Gaza sono stati rasi al suolo e, con l'invasione delle ultime ore da parte di Israele, si parla ormai apertamente di catastrofe umanitaria voluta, non una conseguenza o un effetto collaterale della guerra.

Migliaia di persone lasciano e scappano da Gaza City per fuggire dai bombardamenti, ma tante altre persone rimangono lì, scelgono scientemente e con coscienza di morire là dove sono nate.

In questo intervento vorrei dedicare e concentrare l'attenzione mia, ma soprattutto di tutta quest'Assemblea, sulla missione e sull'iniziativa di solidarietà internazionale che sta mettendo in campo la Global Sumud Flotilla. È un'iniziativa - come sappiamo tutti - che vede una flotta civile composta da attivisti che vengono da tanti diversi Paesi del mondo; una missione per portare aiuti umanitari a Gaza, ma anche per denunciare il blocco navale israeliano e richiamare l'attenzione sull'assedio e sulla tragedia umanitaria che si stanno consumando nella Striscia di Gaza.

La Sumud Flotilla evoca anche il ricordo di quanto accaduto nel 2010. Tutto non è iniziato il 7 ottobre. Ricorderete tutti quello che è accaduto alla Freedom Flotilla nel 2010. Avevano anche loro cercato, a quei tempi, di sbloccare il blocco navale imposto da Israele, ma sono stati attaccati dal Governo israeliano e nove attivisti sono morti. Fece il giro del mondo, quell'immagine, e rese evidente una cosa: chi cerca di aiutare Gaza viene trattato da nemico.

Oggi, dopo 14 anni, il blocco è ancora lì, ma qualcosa è cambiato e sapete perché? Perché il messaggio che sta dando la Global Sumud Flotilla non è solo e soltanto di solidarietà, ma è di una ribellione morale globale. Milioni di persone non si sentono più rappresentate dai loro Governi, che fomentano le guerre invece di prevenirle, che armano i popoli invece di promuovere la pace, che affamano i territori invece di difendere i diritti umanitari, che guardano altrove mentre si commettono crimini contro l'umanità, come sta facendo anche il Governo italiano. Chi si è imbarcato sulla Global Sumud Flotilla non lotta solo per Gaza, ma lotta per l'umanità che non si piega, per una generazione che non accetta più il silenzio e per un mondo che ha il dovere di scegliere da che parte stare.

Signor Presidente, le chiedo qualche secondo in più solo per dare un augurio al nostro collega e amico Marco Croatti *(Applausi)*, che si è imbarcato sulla Global Sumud Flotilla: un augurio non solo di buon vento, ma anche perché oggi è il suo compleanno e noi gli mandiamo il nostro augurio e il nostro abbraccio. *(Applausi)*. Lo ringrazio e lo ammiro, perché ha fatto una scelta importante e con la sua azione mi ha fatto capire - e spero che ognuno di noi in quest'Aula lo capisca - che il futuro di Gaza dipende anche dalle nostre azioni. *(Applausi)*.

[MALAN](#) (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, volevo associarmi alle parole del senatore Verini e della senatrice Furlan sulla scomparsa del senatore Nerozzi, con il quale ho condiviso la legislatura in cui è stato stato senatore, sempre attento ed estremamente esperto in tutte le questioni del lavoro e della sicurezza sul lavoro, evidentemente forte della sua esperienza nel sindacato, ricordata dalle colleghe. Desidero associarmi alle loro parole a nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 18 settembre 2025**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,27).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica ([1372](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Finalità e principi generali)

1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

EMENDAMENTI

1.1

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, alle parole: «Al fine di contemperare» premettere le seguenti: «Nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione,».

1.3

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica» inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, tra cui la Convenzione europea del paesaggio, e della normativa e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di transizione ecologica, adattamento climatico, tutela della biodiversità e del paesaggio quale bene pubblico e componente essenziale dell'identità culturale nazionale.».

1.4

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge intende riconoscere e promuovere il diritto fondamentale di ogni persona a vivere in un ambiente salubre e sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni.».

1.6

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge promuove, nell'ambito della revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, il contrasto al consumo di suolo, come disposto dalla delibera 28 luglio 2021, n. 1, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite), e favorisce il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, al fine di preservare il paesaggio e garantire uno sviluppo territoriale sostenibile.».

1.8

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nell'ambito dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134, la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari è soggetta alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146.

2. Sono fatte salve le esenzioni e le semplificazioni introdotte dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106."».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riferimento al silenzio assenso nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990;
- b) assicurare, al fine di superare incertezze applicative, un migliore coordinamento normativo del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso;
- d) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale previste dall'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura;
- e) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell'identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, alle quali applicare una specifica disciplina

procedimentale semplificata, nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione;

f) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata;

g) prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto, per i profili di competenza, con l'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.

6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[D'Elia](#), [Irto](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.2

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «alle procedure» con le seguenti: «al rafforzamento, ai fini della tutela dell'interesse collettivo, delle procedure».

2.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Prevedere che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni adottino il piano paesaggistico regionale. In caso di mancata adozione entro tale termine, il Ministero della cultura provvede all'adozione del piano.».

2.4

[D'Elia](#), [Irto](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.8

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

2.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 2.8

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

2.10

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Id. em. 2.8

Al comma 2 sopprimere lettera a).

2.11

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere l'esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli interventi proposti da soggetti privati che presentino carattere di conformità con le previsioni regolamentari adottate dai Comuni di concerto con le competenti Soprintendenze;».

2.12

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «anche con riferimento al silenzio assenso nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo, in caso di mancata espressione del parere da parte della Soprintendenza, provvede, mediante il potere sostitutivo il Ministero della cultura».

2.15

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «dall'articolo» con le seguenti: «dagli articoli 2, comma 8-bis e»;

2) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) semplificare il procedimento di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ridurre il numero delle fasi

procedimentali, prevedendo altresì:

1) l'adozione da parte dell'amministrazione competente di un provvedimento che acquista efficacia di autorizzazione paesaggistica in caso di parere favorevole del soprintendente, anche ove acquisito ai sensi della precedente lettera a);

2) in caso di parere negativo, la comunicazione da parte del soprintendente del preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l'adozione da parte dell'amministrazione competente del provvedimento in conformità;

3) in caso di parere favorevole con prescrizioni, l'adozione da parte dell'amministrazione competente del provvedimento in conformità;

a-ter) allineare la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, compreso il relativo termine di decorrenza, a quella dell'atto legittimante l'intervento, ivi incluse le relative proroghe, assicurando alla stessa una durata, comunque, non inferiore a cinque anni;

a-quater) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale delle fasi procedurali, ivi incluso il decorso dei termini del procedimento e l'intervenuto accoglimento della domanda;»;

b) al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro della cultura,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali interessate,».

2.17

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Il meccanismo del silenzio-assenso non si applica nei procedimenti relativi a interventi localizzati in aree tutelate ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero nei siti della Rete Natura 2000, in parchi e riserve nazionali e regionali, in territori costieri e montani tutelati ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto, nonché in aree boschive, agro-forestali o rurali di elevato pregio paesaggistico e ambientale, o caratterizzate da elevata vulnerabilità climatica, ecologica, idrogeologica o da processi di degrado del suolo.».

2.18

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, il responsabile del procedimento assicura il confronto effettivo tra le amministrazioni coinvolte, garantendo la verbalizzazione motivata dei pareri espressi, con particolare riferimento ai casi di dissenso o divergenza tra enti territoriali e Soprintendenze, al fine di assicurare la certezza giuridica e la coerenza dell'istruttoria.».

2.19

[Aloisio](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «. Resta inteso che, in ogni caso, è garantita un'istruttoria approfondita e misurata e che la sostituzione dell'ufficio procedente con un diverso servizio o ente territoriale non debba comportare una indebita compressione dei tempi necessari per una valutazione esaustiva.».

2.20

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano esclusivamente nei territori dotati di piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e a condizione che gli strumenti urbanistici comunali risultino conformi al medesimo piano, secondo quanto previsto dagli articoli 135 e 145 del medesimo decreto legislativo;».

2.22

[Aloisio](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere, in caso di differimento del termine rispetto al parere espresso dalle soprintendenze, che la decisione finale possa essere adottata dagli organi collegiali competenti, quali gli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati al piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;».

2.25

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

2.27

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Id. em. 2.25

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

2.29

[Sironi](#), [Nave](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che gli interventi di lieve entità di cui all'Allegato B) del decreto del presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 13, non siano sottoposti al parere della Soprintendenza previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati al piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove adottato, limitatamente alle seguenti lettere: B.5; B.6; B.7; B.8: B.10; B.17; B.21; B.25; B.26; B.37; B.38; B.39; B.40;».

2.200 (già 2.81)

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «assicurare, al fine di» aggiungere le seguenti: «uniformare e di»

2.40

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [D'Elia](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Rientrano tra gli interventi di lieve entità di cui al periodo precedente anche l'installazione o la sostituzione di insegne d'esercizio luminose o non luminose di superficie complessiva non superiore a 1,5 metri quadri aderenti alla facciata e prive di impatto visivo significativo; le opere interne non visibili dall'esterno, anche se realizzate in edifici vincolati limitatamente alla facciata; l'installazione di impianti tecnologici di piccola entità quali impianti di climatizzazione, allarme intrusione, videosorveglianza o piccole pompe di calore; gli interventi temporanei o stagionali, come *dehors*, tende parasole e arredi amovibili; gli impianti fotovoltaici di piccola dimensione fino a 10 kW, nonché, in generale, tutti gli interventi che non comportino aumento di volume né modifiche della sagoma, dei prospetti o delle coperture e che rispettino i caratteri storici e architettonici dell'immobile;».

2.41

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Sost. id. em. 2.40

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) rientrano tra gli interventi di lieve entità di cui al periodo precedente anche l'installazione o la sostituzione di insegne d'esercizio luminose o non luminose di superficie complessiva non superiore a 1,5 metri quadri aderenti alla facciata e prive di impatto visivo significativo; le opere interne non visibili dall'esterno, anche se realizzate in edifici vincolati limitatamente alla facciata; l'installazione di impianti tecnologici di piccola entità quali impianti di climatizzazione, allarme intrusione, videosorveglianza o piccole pompe di calore; gli interventi temporanei o stagionali, come *dehors*, tende parasole e arredi amovibili; gli impianti fotovoltaici di piccola dimensione fino a 10 kW, nonché, in generale, tutti gli interventi che non comportino aumento di volume né modifiche della sagoma, dei prospetti o delle coperture e che rispettino i caratteri storici e architettonici dell'immobile;».

2.42

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) favorire l'adozione o l'adeguamento dei Piani Paesaggistici Regionali alla normativa attuale mediante una sollecita approvazione dei singoli Piani paesaggistici regionali, di cui al medesimo articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche attraverso forme di incentivazione alle singole realtà regionali mediante l'introduzione di un sistema premiale, basato sulla possibilità di accedere a procedure autorizzative semplificate e accelerate relativamente agli interventi ricadenti in aree di particolare valore paesaggistico e ambientale».

2.201

[D'Elia](#), [Irto](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c)

2.44

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 2.201

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2.46

[Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Id. em. 2.201

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2.202

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere che la Soprintendenza esprima un parere sulla proposta di progetto entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa, con conseguente espressione di parere da parte della Regione che, entro il termine di sessanta giorni e facendo seguito alle necessarie verifiche successivamente all'acquisizione del parere della Soprintendenza, procede alla concessione dell'autorizzazione paesaggistica;».

2.203 (già 2.30)

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «di lieve entità» e fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale, né in territori privi di adeguamento urbanistico al piano paesaggistico.».

2.204 (già 2.31)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «non» e sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «, previo parere della Soprintendenza»

2.205 (già 2.32)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali,» con le seguenti: «siano sottoposti a parere delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

2.206 (già 2.33)

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «esclusivamente».

2.207 (già 2.36)

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «previsioni del piano» inserire le seguenti: «paesaggistico, ove adottato,».

2.208 (già 2.37)

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [D'Elia](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «piano» inserire le seguenti: «, ove adottato,».

2.209

[Rosso](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso».

2.210

[Sigismondi](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: «e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso».

2.211 (già 2.45)

[D'Elia](#), [Irto](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera d)

2.57

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 2.211

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

2.58

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Id. em. 2.211

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

2.212 (già 2.47)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) assicurare il coordinamento tra la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica e gli obiettivi di transizione energetica, anche in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, garantendo un aggiornamento del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nel rispetto della distinzione tra ambiente e paesaggio e del principio secondo cui la tutela paesaggistica prevale quando gli interventi di efficientamento energetico comportano un'alterazione del carattere o dell'aspetto del bene tutelato;».

2.213 (già 2.48)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) prevedere misure e strumenti idonei al fine di raggiungere una piena digitalizzazione della procedura autorizzativa e la conseguente trasmissione telematica degli atti in ogni fase del procedimento;»

2.214 (già 2.49)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) prevedere l'istituzione delle Commissioni locali del paesaggio, quale strumento per la semplificazione e il rafforzamento dell'efficacia dell'azione degli enti locali, determinandone competenze e attività, nonché la definizione della composizione competente e un adeguato riconoscimento per l'attività svolta;».

2.215 (già 2.50)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) favorire l'istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;».

2.216 (già 2.51)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) supportare e migliorare la qualità della pubblica amministrazione attraverso la digitalizzazione delle procedure, il rinforzo del personale organico e la formazione in materia paesaggistica;».

2.217 (già 2.52)

[D'Elia](#), [Irto](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) rafforzare la pianificazione, con particolare riguardo alla materia paesaggistica, anche attraverso la creazione di linee guida nazionali e la loro

declinazione alla scala locale;».

2.218 (già 2.53)

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole «dall'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» con le seguenti: «all'articolo 39, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

2) dopo le parole «Ministero della cultura;» aggiungere, in fine, le seguenti: «e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I pareri di cui al periodo precedente, devono essere resi in un termine congruo che tenga conto della complessità dell'infrastruttura strategica.»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alle competenti direzioni generali del ministero della cultura e delle infrastrutture e dei trasporti decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3."».

2.219 (già 2.54)

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «spetti alla competente» e fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è espresso congiuntamente dalla competente direzione generale del Ministero della cultura e dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo coordinamento procedurale, al fine di assicurare una valutazione unitaria degli effetti paesaggistici e ambientali delle opere.».

2.220 (già 2.55)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «alla competente direzione generale del Ministero della cultura» con le seguenti: «alle Soprintendenze competenti per territorio.».

2.221

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2.222 (già 2.62)

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata.».

2.223 (già 2.69)

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2 alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «procedimentale semplificata,».

2.73

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché compatibile con il Piano paesaggistico, ove esistente, di cui all'articolo 143 comma 9».

2.75

[Crisanti](#), [Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) prevedere, nel rispetto dei principi di tutela previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, distinte modalità procedurali di semplificazione per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 142 e 143 del medesimo codice, rispetto a quelle sottoposte a vincolo diretto ai sensi dell'articolo 136, al fine di assicurare un più elevato livello di attenzione e tutela nei confronti di immobili e aree di notevole interesse pubblico, con particolare riferimento ai beni culturali di rilevanza storico-artistica.».

2.224 (già 2.68)

[D'Elia](#), [Irto](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera f).

2.225 (già 2.59)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: «f) circoscrivere e razionalizzare il giudizio di compatibilità, esplicitando i profili da indagare ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, limitando i margini di valutazione estetica e di decisionalità soggettiva, rendendo i provvedimenti dell'amministrazione in materia di autorizzazione paesaggistica motivati e ripetibili;».

2.226 (già 2.70)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: «f) definire, su tutto il territorio nazionale, procedure omogenee in materia di autorizzazione paesaggistica, fondate su criteri di massima semplificazione della documentazione da allegare all'istanza, mediante l'adozione di una modulistica standardizzata e uniforme, da approvarsi con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

2.227

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: «f) evitare che, in caso interventi edilizi conformi ai Piani attuativi per i quali le Soprintendenze abbiano già espresso il loro parere, si renda necessario ripresentare la domanda di richiesta di parere alla stessa Soprintendenza.».

2.228

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: «f) prevedere, nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1 e dei relativi provvedimenti attuativi, il coinvolgimento delle associazioni di categoria

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di assicurare che la normativa sia improntata a criteri di effettiva semplificazione.».

2.229

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: «f) promuovere l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata, valida sull'intero territorio nazionale, per la presentazione delle domande di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione tecnica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in modo da assicurare procedure uniformi.».

2.230 (già 2.63)

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « ipotesi di semplificazione».

2.231 (già 2.71)

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «di carattere stagionale e ripetitivo» inserire le seguenti: «con strutture amovibili o di facile rimozione».

2.232 (già 2.72)

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e scaduta da non più di un anno».

2.108

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che, nelle ipotesi di trasformazione paesaggistica connesse all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non fossili, i relativi procedimenti autorizzatori siano disciplinati secondo criteri di sostenibilità paesaggistica integrata, assicurando:

1. la valutazione preventiva degli effetti ambientali, paesaggistici, agricoli e socio-economici mediante indicatori multidimensionali e contestualizzati;
2. la previsione obbligatoria di sistemi di monitoraggio scientifico continuativo, relativi all'evoluzione ecosistemica, all'uso del suolo e alla funzionalità agricola residua;
3. la facoltà di revisione periodica dell'autorizzazione, anche in funzione degli esiti documentati del monitoraggio;
4. la coerenza con il principio della coevoluzione paesaggistica, inteso quale interazione dinamica tra società, ambiente, biodiversità e sviluppo culturale, in conformità con l'articolo 9 della Costituzione, e con le disposizioni previste dalla Convenzione europea del paesaggio e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.».

2.95

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) prevedere, al fine di semplificare l'istanza di autorizzazione paesaggistica, una distinzione delle competenze tra le regioni e le

soprintendenze, in relazione alle zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, garantendo il coordinamento normativo con quanto previsto dall'articolo 143, commi 4 e 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

2.115

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) prevedere il potenziamento organico e funzionale delle Soprintendenze e dei Comuni con competenze specifiche in materia paesaggistica, anche attraverso l'incremento delle risorse umane e tecniche, al fine di garantire un'efficace gestione delle procedure di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico sia a livello statale che locale.».

2.116

[Fina](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) prevedere ipotesi di semplificazione e autorizzazione per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, ovvero che, in presenza di aumenti di superfici e di volumi rispetto a quelli autorizzati in aree sottoposte a vincolo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 136, l'opera risulti comunque conforme allo strumento urbanistico e non in contrasto con il vincolo stesso.».

2.110

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) integrare nella valutazione paesaggistica criteri di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e adattamento al cambiamento climatico, favorendo l'economia circolare e privilegiando la rinaturazione, la rinaturalizzazione attraverso materiali naturali, recupero del verde, drenaggio urbano sostenibile e soluzioni a basso impatto ambientale.».

2.114

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) stabilire che tutte le valutazioni e le decisioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche tengano conto della normativa cogente relativa al Regolamento sul ripristino della natura, il quale deve orientare ogni intervento normativo in coerenza con la pianificazione paesaggistica nazionale e regionale da completare entro il 1 settembre 2026.».

2.117

[D'Elia](#), [Irto](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

2.118

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro della cultura,» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

2.119

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro della cultura,», inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.120

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «previa acquisizione del parere» inserire le seguenti: «obbligatorio e vincolante».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: «, decorso il quale il Governo può comunque procedere».

2.121

[Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, decorso il quale il Governo può comunque procedere».

2.233 (già 2.85)

[Aloisio](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può comunque procedere» aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì che i termini richiesti per le procedure d'istruttoria possano essere interrotti e differiti a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'ufficio procedente».

2.124

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è altresì previsto il coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di adottare misure strettamente connesse ai principi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità.».

2.125

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sost. id. em. 2.124

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella fase preliminare di predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è previsto il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative al fine di adottare misure strettamente connesse ai principi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità.».

2.126

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «per l'espressione del parere» inserire le seguenti: «obbligatorio e vincolante».

Conseguentemente, sopprimere il quarto periodo del comma 3.

2.127

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

2.128

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.129

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 entrano in vigore dopo la adozione di tutti piani paesaggistici regionali».

2.130

[D'Elia](#), [Irto](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

G2.300

I Relatori

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica",

premesso che

il provvedimento in esame reca tra le finalità il contemperamento delle esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica,

l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica;

in particolare, la lettera g dell'art. 2 contempla, tra i principi e criteri direttivi di tale delega, la previsione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, di ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

considerato che

per quanto riguarda la tutela paesaggistica una particola rilevanza è rivestita dai piani paesaggistici di ambito regionale ai sensi dell'art. 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui alla lettera g dell'art. 2 comporta necessariamente un maggiore coinvolgimento delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, al fine di potenziare le istruttorie procedurali - basate sulla conoscenza dei singoli territori - imprescindibili nell'ambito del previsto rafforzamento delle forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la devoluzione delle competenze in materia di tutela del paesaggio alla Regione Friuli-Venezia Giulia secondo le previste procedure costituzionali.

G2.1

[Crisanti](#), [Irto](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1372, recante "Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica",
premesso che,

in Italia la normativa volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, racchiusa nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) non prevede una differenziazione nella tutela del patrimonio culturale e paesaggistico basata sull'effettivo valore artistico, storico, archeologico e paesaggistico del bene;

le due principali tipologie di decreti di vincolo sono: a) il vincolo storico artistico (o culturale) che protegge edifici, opere d'arte, collezioni, monumenti e altri beni ritenuti di valore culturale e b) il vincolo paesaggistico, volto a tutelare i beni naturali ed ambientali, comprese aree panoramiche, parchi, coste e territori di particolare pregio estetico o storico;

una volta emanato un decreto di vincolo, il bene vincolato - in Italia ce ne sono oltre 200.000 - non può essere modificato, restaurato, demolito o alienato senza specifica autorizzazione della Soprintendenza competente, ogni intervento deve essere autorizzato preventivamente dalle autorità di tutela e il proprietario ha obblighi di conservazione e manutenzione rigorosa del bene;

al contrario, esistono normative, come quella inglese, che differenziano l'intensità del vincolo sulla base dell'effettivo valore artistico, storico, archeologico e paesaggistico del bene;

in Inghilterra, infatti, sono previsti tre gradi di tutela per gli edifici di interesse storico-artistico (*listed buildings*), che sono circa 377.000: *Grade I* per gli edifici di eccezionale interesse storico ed architettonico (circa il 2,5 per cento dei *listed buildings*), *Grade II** per gli edifici particolarmente rilevanti, con interesse superiore alla media (circa il 5,8 per cento) e il *Grade II* per gli edifici di interesse speciale (oltre il 90 per cento dei *listed buildings*);

nel *Grade I* la tutela del bene è estremamente severa. Ogni modifica, anche minima, viene attentamente esaminata per preservare ogni dettaglio architettonico originale. L'iter autorizzativo è più complesso e lungo, spesso con consultazione obbligatoria di enti specializzati come l'*Historic England*. Gli interventi permessi sono limitatissimi e solo se chiaramente giustificati, conservativi o reversibili. Le demolizioni e le modifiche significative sono quasi impossibili o estremamente rare. Il supporto tecnico e il monitoraggio sono predisposti con il coinvolgimento diretto di enti di tutela con ispezioni e verifiche più frequenti;

nel *Grade II* la tutela del bene è moderatamente severa, con maggiore flessibilità nel valutare le modifiche meno impattanti. L'iter autorizzativo è più snello e la consultazione con l'*Historic England* è meno frequente, a meno che il progetto non sia significativo. Gli interventi permessi sono improntati ad una maggiore apertura purché non alterino sensibilmente il carattere storico. Le demolizioni e le modifiche significative sono possibili in circostanze eccezionali e con forte motivazione. Il monitoraggio diretto è meno frequente e la supervisione più generale;

questo modello organizzativo è capace di combinare il rigore della tutela con l'agilità di intervento, snellendo le procedure e permettendo agli organi preposti di concentrarsi sui beni di interesse prioritario;

applicato al contesto italiano, questo modello permetterebbe di differenziare la tutela e le procedure previste per un bene come il Pantheon da quelle relative ad una torre medievale diroccata nella campagna toscana,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative necessarie al fine di ricatalogare i beni culturali e paesaggistici secondo un criterio di relativo interesse, che serva da guida per modulare l'intensità della tutela e delle procedure associate al vincolo.

G2.2

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Il Senato,

premessso che;

in sede di esame della delega al Governo per la revisioni del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistiche (AS 1372),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, al fine di semplificare l'istanza di autorizzazione paesaggistica, una distinzione delle competenze tra le regioni e le soprintendenze, in relazione alle zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, garantendo il coordinamento normativo con quanto previsto dall'articolo 143, commi 4 e 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

G2.3

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Il Senato,

premessso che;

in sede di esame della delega al Governo per la revisioni del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistiche (AS 1372),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non venga richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

G2.4

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Il Senato,

premessso che;

in sede di esame della delega al Governo per la revisioni del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistiche (AS 1372),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, siano realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non siano richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati.

G2.5

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione del codice dei

beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»,

premessi che:

i piccoli comuni e i borghi storici rappresentano un elemento fondamentale dell'identità culturale e territoriale della Repubblica, conservando tradizioni, architetture, paesaggi e stili di vita che costituiscono parte integrante del patrimonio materiale e immateriale del Paese;

questi territori, spesso esposti a fenomeni di spopolamento e marginalizzazione, custodiscono un capitale paesaggistico di straordinario valore e una qualità della vita elevata, che deve essere tutelata e valorizzata anche in funzione della coesione territoriale;

i piccoli comuni e i borghi storici costituiscono, inoltre, una risorsa strategica per lo sviluppo di un'economia turistica e agricola sostenibile, fondata sulla valorizzazione del patrimonio culturale diffuso, dell'accoglienza di prossimità e delle identità locali, contribuendo a rafforzare l'attrattività dei territori e a creare nuove opportunità occupazionali;

la transizione ecologica e la rigenerazione territoriale richiedono interventi differenziati, attenti alla fragilità e alla specificità dei contesti locali;

considerato che:

il disegno di legge in esame intende riformare le procedure di autorizzazione paesaggistica, anche in un'ottica di semplificazione e digitalizzazione, senza compromettere i presidi di tutela previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;

è opportuno, in tale contesto, riconoscere e promuovere il valore strategico dei piccoli comuni e dei borghi storici attraverso la rigenerazione ambientalmente sostenibile e il rafforzamento delle funzioni insediative, culturali e sociali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di valorizzare, nell'ambito dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, il ruolo identitario, culturale, paesaggistico e sociale dei piccoli comuni e dei borghi storici, promuovendo strumenti e misure specifici per la loro rigenerazione sostenibile, la tutela del capitale naturale e paesaggistico e il miglioramento della qualità della vita nei territori fragili.

G2.6

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»,

premessi che:

le aree interne, montane e periferiche sono caratterizzate da un elevato valore paesaggistico, ecologico e culturale, ma spesso presentano condizioni di debolezza infrastrutturale, di calo demografico e di carenza nell'accesso ai servizi essenziali;

tali territori hanno un potenziale straordinario per la promozione dello sviluppo sostenibile, equo e inclusivo e per garantire maggiore coesione e riequilibrio territoriale;

le aree interne, inoltre, possono contribuire in modo significativo a uno sviluppo economico più equilibrato e resiliente, attraverso la valorizzazione delle economie locali, delle filiere territoriali, del capitale naturale e delle risorse culturali, rafforzando la connessione tra comunità e territorio;

considerato che:

il disegno di legge si propone di riordinare e semplificare le autorizzazioni paesaggistiche, introducendo principi di chiarezza normativa e maggiore efficacia operativa;

è fondamentale che gli interventi nelle aree marginali siano progettati e autorizzati tenendo conto delle loro specificità sociali, economiche e ambientali, con un'attenzione particolare alla qualità architettonica e paesaggistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito dell'attuazione della presente legge, la valorizzazione delle aree interne, montane e periferiche mediante interventi di riqualificazione paesaggistica, ambientale e urbanistica ispirati ai principi di sostenibilità, di qualità dei progetti e di tutela del patrimonio naturale e culturale, con l'obiettivo di migliorare il benessere ambientale, la qualità della vita, l'inclusione sociale e l'identità dei territori marginali.

G2.7

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»,

premesso che:

nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti si concentra un vasto patrimonio edilizio, spesso abbandonato o sottoutilizzato, che rappresenta una risorsa per il rilancio demografico, economico e culturale dei territori;

il riuso e la rigenerazione del costruito, se coerenti con il contesto storico e paesaggistico locale, costituiscono uno strumento prioritario per la promozione della sostenibilità ambientale e per la limitazione del consumo di suolo;

considerato che:

la riforma delle procedure autorizzative in materia paesaggistica dovrebbe favorire forme di semplificazione mirate e proporzionate alla complessità degli interventi e alla dimensione demografica dei comuni,

impegna il Governo:

a prevedere, nei decreti legislativi attuativi, procedure semplificate per gli interventi nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, esclusivamente finalizzate a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente per usi residenziali, artigianali, sociali o culturali, purché compatibili con i vincoli paesaggistici locali e coerenti con il contesto storico-ambientale di riferimento.

G2.8

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»,

premesso che:

l'agricoltura e la ruralità svolgono un ruolo essenziale nella tutela attiva del paesaggio, nella conservazione della biodiversità e nella salvaguardia dei territori marginali;

le pratiche di multifunzionalità agricola, intese come attività che rispondono a funzioni sociali, culturali e ambientali, quali l'agricoltura sociale, le attività didattiche e quelle orientate alla tutela del paesaggio e della biodiversità, rappresentano un presidio fondamentale per il territorio e per la vitalità delle aree interne, contribuendo alla coesione delle comunità locali e alla valorizzazione del patrimonio rurale;

considerato che:

il disegno di legge prevede la possibilità di introdurre semplificazioni autorizzative per specifiche tipologie di intervento,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito della delega legislativa, procedure semplificate per interventi di

promozione della multifunzionalità agricola e rurale, con particolare riferimento alle attività agrituristiche, sociali, didattiche e di tutela ambientale, nei territori marginali e interni.

G2.9

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»,

premesso che:

il verde urbano storico, i giardini e i corpi idrici sono componenti fondamentali della qualità paesaggistica delle città e dei centri storici, nonché elementi di memoria collettiva e valore identitario;

la cura e il recupero di questi spazi contribuiscono in maniera rilevante al benessere psicofisico delle comunità, alla rigenerazione urbana e all'adattamento ai cambiamenti climatici;

considerato che:

il mantenimento e la gestione sostenibile del patrimonio vegetale autoctono richiedono strumenti normativi e incentivi economici adeguati, da integrare nelle politiche paesaggistiche e ambientali,

impegna il Governo:

a includere, nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, misure specifiche per la tutela e il recupero del verde urbano storico, dei giardini e dei corpi idrici, anche attraverso l'erogazione di sussidi ambientalmente favorevoli per la conservazione del patrimonio vegetale autoctono.

G2.10

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»,

premesso che:

le comunità energetiche rinnovabili costituiscono un'opportunità per promuovere l'autonomia energetica, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rafforzare la coesione sociale nei territori;

nei piccoli comuni tali interventi possono incidere positivamente sulla rigenerazione dei contesti marginali, favorendo un uso innovativo e sostenibile del patrimonio edilizio esistente;

considerato che:

è necessario garantire procedure autorizzative adeguate che ne assicurino la compatibilità e il rispetto dei vincoli paesaggistici e architettonici,

impegna il Governo:

a prevedere, nei decreti legislativi di attuazione della presente legge, procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative a interventi di creazione di comunità energetiche rinnovabili nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, assicurando la compatibilità con i vincoli paesaggistici e architettonici e l'utilizzo di tecnologie integrate e ambientalmente favorevoli.

G2.11

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»,

premesso che:

la transizione ecologica e la protezione del paesaggio richiedono strumenti efficaci di regolazione economica e fiscale che promuovano comportamenti virtuosi da parte di cittadini, imprese e istituzioni;

la fiscalità ambientale può rappresentare una leva utile a orientare le politiche ambientali verso la riduzione del consumo di suolo, la promozione di modelli insediativi sostenibili e il recupero del costruito, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;

considerato che:

l'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 prevede l'introduzione di strumenti di fiscalità ecologica, in linea con i principi europei del "chi inquina paga" e della premialità per comportamenti ambientalmente sostenibili,

impegna il Governo:

a includere, nei decreti legislativi attuativi della presente legge, strumenti di fiscalità ambientale e paesaggistica che incentivino gli interventi a minor impatto ambientale, premiando le misure economiche per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e degli obiettivi delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile che garantiscono l'azzeramento del consumo di suolo entro il 2030.

G2.200

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante *Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica*, premesso che:

il provvedimento in titolo è volto alla revisione delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica;

l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica, stabilendo principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;

considerato che:

il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), entrato in vigore il 18 agosto 2024, stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, imponendo il ripristino di almeno il 20% degli ecosistemi degradati entro il 2030, con progressiva estensione a tutti gli ecosistemi compromessi entro il 2050;

è necessario che tali obiettivi vincolanti del Regolamento trovino coerente applicazione in ogni atto legislativo, regolamentare o programmatico adottato a livello nazionale, anche di natura non strettamente ambientale, così da garantire un quadro normativo unitario e favorirne l'effettivo conseguimento,

impegna il Governo:

a garantire che tutte le valutazioni e decisioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche assumano quale riferimento vincolante il Regolamento (UE) 2024/1991, orientando ogni intervento normativo in coerenza con gli obiettivi di ripristino ambientale e con la pianificazione paesaggistica nazionale e regionale, da completare entro il 1° settembre 2026.

G2.201

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante *Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica*, premesso che:

il provvedimento in esame è volto alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica;

l'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del suddetto codice, stabilendo principi e criteri direttivi cui attenersi;

considerato che:

ogni semplificazione procedurale in materia di autorizzazioni paesaggistiche deve avvenire in un contesto di piena pianificazione e tutela del territorio, al fine di ovviare a opacità normative e applicative;

l'articolo 135 del Codice dei beni culturali stabilisce che Stato e Regioni assicurino la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione e la gestione dell'intero territorio in funzione dei differenti valori che lo caratterizzano;

il medesimo articolo prevede che le Regioni, d'intesa con il Ministero della cultura, elaborino e adottino i piani paesaggistici, strumenti essenziali per definire gli ambiti territoriali, riconoscerne e valorizzarne le peculiarità, disciplinandone gli usi, nonché garantendo conservazione, riqualificazione e sviluppo compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti;

numerosi territori regionali risultano, tuttavia, ancora privi di piani paesaggistici aggiornati, pur essendo tali strumenti fondamentali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio;

valutato che:

i piani paesaggistici regionali costituiscono il quadro di riferimento imprescindibile per ogni intervento sul territorio, assicurando uniformità normativa, certezza applicativa e coerenza delle politiche di tutela,

impegna il Governo:

a garantire che le Regioni adottino i piani paesaggistici regionali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, in caso di mancata adozione entro tale termine, l'intervento sostitutivo del Ministero della cultura, e a subordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 alla completa adozione di tutti i piani, assicurando così che ogni semplificazione procedurale operi in un contesto di piena pianificazione e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

2.0.3

[Fregolent, Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione autorizzazione paesaggistica per l'attività di coltivazione di cava)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, dopo le parole: "cave e torbiere" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto nel comma 14-bis,";

b) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si

considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni."».

2.0.4

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Id. em. 2.0.3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione autorizzazione paesaggistica per l'attività di coltivazione di cava)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, dopo le parole: "cave e torbiere" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto nel comma 14-bis,";

b) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. "Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni."».

2.0.7

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. All'articolo 40, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357."».

2.0.9

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [D'Elia](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai

regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede, senza necessità di procedere a scarifica e ripristino."».

2.0.11

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legge decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

1. All'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni e integrazioni, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati."».

2.0.12

[Aurora Floridia](#), [Patton](#), [Spagnoli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pianificazione paesaggistica regionale)

1. Le Regioni adottano il piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.».

2.0.13

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Compatibilità ambientale e climatica)

1. I decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge garantiscono la coerenza tra le procedure autorizzative paesaggistiche e gli obiettivi derivanti dalla normativa europea e internazionale in materia ambientale e climatica, come previsto dall'articolo 132 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Le medesime procedure, di cui al precedente comma, si applicano al fine di assicurare la compatibilità degli strumenti nazionali di adattamento e di mitigazione al cambiamento climatico con le misure di rinaturazione, e di rinaturalizzazione, gestione del rischio idrogeologico e contrasto al consumo di suolo.».

2.0.15

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Aloisio](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Coordinamento tra strumenti urbanistici e paesaggistici)

1. Le Amministrazioni comunali adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, non trovano applicazione le disposizioni in materia di semplificazione autorizzativa di cui alla presente legge.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, adotta linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all'efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all'atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all'articolo 106, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

EMENDAMENTI

3.1

[Irto](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Fina](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Sironi](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero della cultura», inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: «linee guida», inserire le seguenti: «e criteri ambientali minimi vincolanti».

3.4

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «delle azioni di tutela a livello nazionale,» inserire le seguenti: «ambientale e paesaggistica,».

3.5

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#), [Sironi](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale», inserire le seguenti: «con specifici indirizzi adattati alle esigenze dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e delle aree interne».

3.0.1

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di parere non vincolante di compatibilità paesaggistica)

1. Il parere rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, commi 3 e 4, della legge n. 1150 del 1942, è obbligatorio ma non vincolante nei confronti dell'amministrazione precedente.».

3.0.2

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle soprintendenze archeologica e delle belle arti)

1. Al fine di favorire il controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, di sbloccare le procedure di ripristino delle stesse nel rispetto della tutela ambientale e paesaggistica, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 200 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.3

[Aurora Floridia](#), [Patton](#), [Spagnoli](#), [Sironi](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Formazione obbligatoria per funzionari e tecnici)

1. Le Regioni, d'intesa con il Ministero della cultura e con gli ordini professionali, promuovono percorsi obbligatori di aggiornamento professionale in materia di tutela paesaggistica, adattamento e mitigazione al cambiamento climatico e progettazione ambientalmente compatibile con i valori del paesaggio, destinati al personale tecnico degli enti locali e ai professionisti del settore

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

3.0.4

[Crisanti](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli enti privati che detengono beni artistici, culturali e paesaggistici, sia in proprio sia attraverso società e che svolgono attività economiche, non sono assoggettati alla disciplina prevista dall'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, relativo agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio.».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale ([1146-B](#))

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 3.

Approvato

(Principi generali)

1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.

4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità

generali.

6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale preconditione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

7. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «e non deve», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, promuovendo, a tal fine, azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito sociale e politico dei cittadini italiani, a tutela degli interessi dello Stato italiano, nonché dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.».

G3.100

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#) (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

il provvedimento in discussione, al capo IV prevede «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore»;

la sempre più ampia diffusione dell'Intelligenza Artificiale in, praticamente, ogni campo mostra certamente grandi potenzialità, ma anche rischi che non possono essere trascurati;

in particolare, i fornitori di modelli e sistemi di AI - per lo più multinazionali straniere con fatturati miliardari - negli ultimi anni hanno sistematicamente depredato materiale tutelato presente *online* in palese violazione delle norme europee e nazionali di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

tali dati, oltre ad essere sottratti illecitamente, all'insaputa dei titolari e quindi senza il loro consenso, vengono utilizzati a scopo di profitto in diretta e sleale concorrenza nei confronti dei legittimi proprietari;

è ormai noto che i dati sono essenziali e indispensabili per l'attività delle AI generative. Proprio l'Italia è «seduta su una pentola d'oro»: il suo inestimabile patrimonio artistico - passato, presente e futuro;

l'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame - che interviene sui principi generali - ribadisce che l'attività dei modelli e dei sistemi di AI debba tutelare i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. Il diritto d'autore e la sua tutela rientrano tra i diritti fondamentali dell'UE,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega, a valutare l'opportunità di assicurare che l'obbligo di trasparenza sui

dati impiegati per l'addestramento di modelli e sistemi di AI generativa sia effettivamente realizzato con la comunicazione pubblica ed esaustiva delle opere tutelate utilizzate;

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire una effettiva protezione contro le clausole vessatorie nei contratti stipulati da attori, doppiatori, illustratori e tutti i professionisti che operano in ambito artistico e creativo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Magni, Sironi, Aurora Floridia e Spagnolli

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.
3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.
4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

Art. 5.

Approvato

(Principi in materia di sviluppo economico)

1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche:

- a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, anche mediante l'applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
- b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
- c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;
- d) indirizzano le piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso *data center* posti nel territorio nazionale, le cui procedure di *disaster recovery* e *business continuity* siano implementate in *data center* posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati *standard* in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate

sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità;

e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.

EMENDAMENTO

5.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate nonché quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e b-ter), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attività degli organismi stessi e alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Nave](#) (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premessi che:

il provvedimento prevedeva originariamente una disposizione all'articolo 6 comma 2, introdotta durante l'esame presso il Senato, che stabiliva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini;

tale disposizione, fortunatamente soppressa durante l'esame in sede referente, avrebbe costretto tutti i fornitori di servizi IA in ambito pubblico a migrare su cloud italiani rischiando di mettere in crisi moltissimi piccoli operatori per i costi molto elevati;

tuttavia la mera soppressione della disposizione citata ha finito per non riconoscere tale possibilità neppure qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza,

impegna il Governo:

con riferimento all'articolo 6 del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico possano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Mazzella, Castellone, Guidolin, Sironi, Di Girolamo, Nave, Enrico Borghi e Magni

Capo II

DISPOSIZIONI DI SETTORE

ARTICOLI DA 7 A 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, la mobilità indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

Art. 8.

Approvato

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonché da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di

prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria nonché studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche di dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione nel sito *web* del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.

3. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/679. È consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell'attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attività agonistiche che spettano a chi le organizza.

4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di *standard* internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3, e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.

5. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

6. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di trattamento di dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e *machine learning*, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonché le autorità e gli operatori del settore.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - (*Intelligenza artificiale nel settore sanitario*) - 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.

2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:

a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;

b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;

c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.

3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.

4. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.

5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(*Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro*)

1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione europea.

Art. 12.

Approvato

(*Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro*)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.
2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all'articolo 20.

4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.

Art. 16.

Approvato

(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a quanto già ivi stabilito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;

b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a);

c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b).

EMENDAMENTO

16.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#) (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il divieto assoluto di finalizzare tali dati allo sviluppo e utilizzo di sistemi di identificazione biometrica negli spazi aperti al pubblico, sia in tempo reale, sia a posteriori».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Sensi e gli altri componenti del Gruppo PD-IDP
ARTICOLI DA 17 A 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Modifica al codice di procedura civile)

1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « esecuzione forzata » sono inserite le seguenti: « , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale ».

Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *m-ter*) è inserita la seguente:

« *m-quater*) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ».

Capo III

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

Art. 19.

Approvato

(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale)

1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del *made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.
3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualità di autorità di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: « delle imprese e del *made in Italy* » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata ».
6. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorità nazionali di cui all'articolo 20 nonché altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle attività di

ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il Comitato svolge altresì funzioni di coordinamento delle attività di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.

8. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

19.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «o dall'autorità politica delegata» inserire le seguenti: «in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale».

19.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché».

19.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Precluso

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro della cultura nonché».

19.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Precluso

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro dell'istruzione e del merito nonché».

19.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Precluso

Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro della Difesa nonché».

19.9

[Nicita](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Comitato di cui al comma 6 presenta, con cadenza annuale, predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui al comma 2, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per lo sviluppo e la regolazione dell'intelligenza artificiale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale e di ogni altra iniziativa europea connessa all'intelligenza artificiale.».

ARTICOLI DA 20 A 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:

- a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede altresì a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
- b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;
- c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.

2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID è designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.

3. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ».

Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 22.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ».
2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.
3. Lo Stato favorisce l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive.

Art. 23.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 19, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'investimento, sotto forma di *equity* e *quasi equity*, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:
 - a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al *mobile edge computing*, alle architetture aperte basate su soluzioni *software*, al *Web 3*, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage*

financing) o di sviluppo del prodotto (*expansion, scale up financing*);

b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.

3. Oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital* di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.

Art. 24.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(*Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;

c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette;

e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli

operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;

g) potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;

h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia;

i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

l) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;

2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca e degli ITS *Academy* e le Autorità nazionali di cui all'articolo 20;

m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorità i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o *in loco*, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;

n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in

circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;

c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente;

d) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;

e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;

f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 25.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « opere dell'ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte le seguenti: « , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore »;

b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:

« Art. 70-septies. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater ».

Capo V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:

« 11-decies) l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato »;

b) all'articolo 294 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;

c) dopo l'articolo 612-ter è inserito il seguente:

« Art. 612-quater. - *(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale)* - Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti

diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate ».

2. All'articolo 2637 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».

3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

« *a-ter*) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale ».

4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

Approvato

(*Disposizioni finali*)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

« z) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, può altresì partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale ».

2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) nel capo I, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« Art. 15-bis. - (*Disposizioni di coordinamento*) - 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data in cui le stesse acquistano efficacia ».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1372 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.12, 2.115, 2.117, 2.213 (già 2.48), 2.214 (già 2.49), 2.215 (già 2.50), 2.216 (già 2.51), 2.0.12, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1623

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,

premessi che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;

- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6--00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio 2026-2028, tra gli altri un provvedimento recante "Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni";

considerato che:

il disegno di legge in titolo, composto di trentatré articoli raccolti in tre titoli, reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera f) del medesimo comma;

il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;

il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza l'11 agosto scorso, ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1623:

- risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;

- non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1146-B e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berrino, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Delrio, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Iannone, La Pietra, Leonardi, Meloni, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Patton, Pera, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività di rappresentanza del Senato; Craxi e Speranzon, per attività della 3^a Commissione permanente; Murelli, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Lopreiato, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività di rappresentanza del Senato; Craxi e Speranzon, per attività della 3^a Commissione permanente; Murelli, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Lopreiato, per partecipare a un incontro internazionale; Salvitti, per partecipare a un incontro istituzionale.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il senatore Marco Silvestroni, in sostituzione del senatore Antonio Iannone.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Zanettin Pierantonio

Modifica all'articolo 16 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in materia di pubblico dissenso (1563) (assegnato in data 17/09/2025);

2^a Commissione permanente Giustizia

Regione Sicilia

Istituzione della Giornata nazionale dell'antiracket (1554)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/09/2025);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Licheri Sabrina, Sen. Cataldi Roberto

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza domestica e di genere (1603)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio

(assegnato in data 17/09/2025);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Tajani Cristina, Sen. Misiani Antonio

Istituzione di una sovraimposta comunale all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi (1616)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/09/2025);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Ancorotti Renato

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo (1619)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/09/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Regione Lombardia

Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità (1572)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/09/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Camusso Susanna Lina Giulia ed altri

Nuova disciplina del lavoro a tempo parziale (1581)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 17/09/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Lorenzin Beatrice ed altri

Disposizioni in materia di aggiornamento del calendario vaccinale per la popolazione anziana e fragile (1582)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/09/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. De Cristofaro Peppe ed altri

Introduzione di un meccanismo di salvaguardia delle retribuzioni da lavoro (1598)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro
(assegnato in data 17/09/2025).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Romeo Massimiliano

Disposizioni in materia di rafforzamento dei poteri del comune di Milano (1621)

previ pareri delle Commissioni 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/09/2025);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli Roberto ed altri

Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (1623)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/09/2025);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (1645)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.1451 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 17/09/2025);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (1646)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

C.1501 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 17/09/2025);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (1647)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.1502 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 17/09/2025).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 17/09/2025 la 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- Dep. Pella Roberto "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità" (1483)

(presentato in data 09/05/2025) *C.741 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.1509)

- Sen. Zullo Ignazio ed altri "Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente" (1074)

(presentato in data 20/03/2024)

- Sen. Sbrolini Daniela "Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità" (1510)

(presentato in data 04/06/2025)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 settembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova (n. 106).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 settembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Gaetano Servedio, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli

senatori.

In data 16 settembre 2025 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" (S. 1625).

Il documento è stato inviato alla 2^a Commissione permanente.

In data 16 settembre 2025 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge "Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025" (S. 1578).

Il documento è stato inviato alla 9^a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 17 settembre 2025, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) 2019/1021 (COM(2025) 386 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 settembre 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nelle ultime ore si sta consumando in Palestina, a Gaza City, una tragedia umanitaria dalla portata inaudita, l'ultima fase di un piano articolato pensato per cancellare un intero popolo, eliminare per sempre la soluzione dei due Stati e ogni ipotesi di pace;

«Sulla base di prove pienamente conclusive, la Commissione ritiene che le dichiarazioni rilasciate dalle autorità israeliane costituiscano una prova diretta di intento genocida. (...) la Commissione ritiene che l'intento genocida fosse l'unica deduzione ragionevole che si potesse trarre dal modello di condotta delle autorità israeliane». «La Commissione ritiene che le autorità israeliane intendessero uccidere il maggior numero possibile di palestinesi (...) e fossero consapevoli che i mezzi e i metodi di guerra impiegati avrebbero causato morti di massa di palestinesi, compresi i bambini - si legge nel rapporto - Rileva inoltre che tali morti sono state il risultato dell'imposizione deliberata di condizioni di vita a Gaza, volte a provocare la distruzione dei palestinesi di Gaza, in particolare il blocco dell'ingresso di medicinali, attrezzature mediche, cibo e acqua. Sulla base delle ragioni sopra esposte, la Commissione conclude che le autorità israeliane intendevano uccidere e causare la morte dei palestinesi di Gaza attraverso le operazioni militari e le strategie di guerra impiegate»;

con queste parole, il 15 settembre 2025 la Commissione indipendente di inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati ha certificato il genocidio in corso a Gaza per mano dello Stato di Israele;

dopo due anni di devastazione totale, l'assassinio di 65.000 persone, e altri 165.000 fra mutilati e feriti, oggi Gaza brucia. 700.000 donne, uomini e bambini sono intrappolati tra bombe e distruzione, senza nessun luogo sicuro in cui rifugiarsi;

"Gaza brucia - ha scritto sui *social* il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz - non cederemo e non torneremo indietro fino al completamento della missione";

dopo 23 mesi di quello che l'interrogante ritiene un complice silenzio, il Ministro in indirizzo ha

finalmente dichiarato: "Noi abbiamo sempre detto di essere contrari a quest'offensiva su Gaza, per i rischi che correva la popolazione civile. (...) Come siamo assolutamente contrari anche all'occupazione di parti della Cisgiordania, lo abbiamo detto in atti pubblici, in documenti che abbiamo firmato con altri Paesi";

considerato che, in contrasto con le iniziali dichiarazioni del Ministro (ad esempio il 20 gennaio 2024, quando intervistato da "Il Resto del Carlino", ha dichiarato: «L'Italia ha interrotto dall'inizio della guerra di Gaza l'invio di qualsiasi tipo di armi a Israele. È tutto bloccato»), che ha negato in più occasioni l'invio di qualsiasi tipo di armi da parte del nostro Paese a Israele, risulta invece all'interrogante che armi ed esplosivi continuino a muoversi verso Israele, a volte in transito da altri Paesi, altre volte direttamente prodotti in Italia, contribuendo quindi fattivamente al genocidio in corso,

si chiede si sapere, al di là delle tardive dichiarazioni di principio, quali concrete iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo e, più in generale, il Governo italiano, al fine di indurre il Governo israeliano a porre fine allo sterminio della popolazione palestinese, sia a Gaza che in Cisgiordania.

(3-02146)

[MANCINI](#), [MALAN](#), [ZAFFINI](#), [ZULLO](#), [BERRINO](#), [LEONARDI](#), [SATTA](#), [SILVESTRONI](#), [MELCHIORRE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

i dati sul mercato del lavoro evidenziano stabili tendenze positive, sia con riferimento al tasso di occupazione, sia con riguardo alla progressiva diminuzione del tasso di disoccupazione;

i dati pubblicati da ISTAT il 12 settembre 2025, aventi ad oggetto il confronto tra il secondo trimestre 2025 e lo stesso periodo del 2024, rilevano, infatti, un tasso di occupazione che si attesta al 62,6 per cento (più 0,4 punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) mettendo altresì in luce dati interessanti con riferimento alla distribuzione territoriale di tale tendenza occupazionale positiva;

in particolare, accanto ad una crescita del tasso di occupazione dello 0,1 per cento nel Nord e nel Centro del Paese, si osserva un significativo incremento dello stesso parametro nel Mezzogiorno, ove si registra infatti un incremento dell'1 per cento;

contestualmente, gli stessi dati ISTAT denotano una rilevante diminuzione del tasso di inattività, sia su scala nazionale (meno 0,4 per cento), sia soprattutto nel Mezzogiorno (meno 0,9 per cento);

lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno rappresentano una priorità per il rilancio dell'Italia, da perseguire mediante politiche del lavoro mirate ed incisive, lontane dalle logiche assistenzialiste del recente passato,

si chiede di sapere quali siano le principali linee di azione adottate dal Ministro in indirizzo al fine di perseguire il rilancio occupazionale del Mezzogiorno, nonché quali ulteriori iniziative intenda adottare per consolidare l'aumento dell'occupazione.

(3-02147)

[DELRIO](#), [BOCCIA](#), [ALFIERI](#), [LA MARCA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:

il 15 settembre 2025 un gruppo di 325 ex ambasciatori e alti funzionari dell'UE ha inviato una lettera all'Assemblea generale delle Nazioni unite e al Consiglio di sicurezza chiedendo "di adottare sanzioni contro le molteplici violazioni del diritto internazionale perpetrate quotidianamente dal governo israeliano nei confronti del popolo palestinese";

gli ex ambasciatori, inoltre, hanno esortato "gli Stati membri dell'Ue che non l'hanno ancora fatto ad unirsi ai 147 Stati membri dell'Onu che hanno già riconosciuto lo Stato della Palestina e a quelli che hanno annunciato che lo faranno alla prossima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, in particolare Francia, Belgio, Malta, Regno Unito, Canada e Australia";

già a luglio, un gruppo di 40 ex diplomatici italiani aveva rivolto un appello diretto alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolineando l'urgenza di azioni concrete a fronte delle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. In particolare, i diplomatici avevano chiesto la sospensione di ogni rapporto di cooperazione, di qualunque natura, nel settore militare e della difesa con Israele e di

unirsi al consenso europeo per la sospensione temporanea dell'Accordo di associazione tra Israele e l'Unione europea;

parallelamente, Israele ha intensificato l'offensiva su Gaza City, dando inizio il 16 settembre alle operazioni di terra, accerchiando una popolazione civile di circa 600.000 persone, già stremata dai continui bombardamenti e ridotta alla fame;

considerato che:

al *meeting* informale dei ministri degli Esteri UE a Copenaghen del 30 agosto 2025, l'Italia si è opposta alle proposte di Irlanda, Spagna, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, che chiedevano l'adozione di sanzioni economiche mirate contro il Governo israeliano, come la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele e lo *stop* alla cooperazione accademica e tecnologica in "Horizon Europe";

lo scorso 8 settembre il Governo spagnolo ha adottato un pacchetto di nove misure restrittive contro Israele, fra cui il divieto legale e permanente di commercio di armi, il blocco del transito nei porti per navi con combustibili destinati all'IDF, il divieto di ingresso per i responsabili delle operazioni a Gaza, il veto ai prodotti provenienti dagli insediamenti illegali e un significativo aumento degli aiuti umanitari all'Autorità Palestinese e all'UNRWA;

il 17 settembre, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure per sospendere alcune disposizioni commerciali con Israele. Tra le misure figurano la sospensione parziale delle concessioni commerciali dell'accordo di associazione con Israele e l'approvazione di nuove sanzioni contro ministri estremisti e coloni violenti. Tuttavia, nonostante la svolta in corso anche nei governi più prudenti, come la Germania, il Governo italiano continua a mantenere una posizione, secondo gli interroganti, ambigua;

a fronte di questa continua e drammatica *escalation*, l'Italia continua a mostrare immobilismo, rivelandosi ancora una volta più attenta alle posizioni del Presidente Trump di sostegno incondizionato al Governo israeliano e al suo piano di distruzione, deportazione della popolazione della Striscia e annessione della Cisgiordania, piuttosto che alle ragioni del diritto internazionale;

una scelta che rende più debole la posizione complessiva dell'Unione europea e isola il nostro Paese in ambito UE, anche alla luce dei diversi provvedimenti restrittivi che diversi *partner* hanno già adottato; l'adozione di sanzioni sia nei confronti del Governo israeliano che dei suoi ministri e dei coloni che si rendono responsabili di continue violenze in Cisgiordania appare non più rinviabile a fronte dei crimini di guerra e della sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario da parte del Governo Netanyahu,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno allinearsi alle proposte della Commissione europea e ai *partner* europei che hanno adottato sanzioni concrete nei confronti del Governo israeliano e quali eventuali ulteriori misure o iniziative diplomatiche intenda opportuno intraprendere al fine di far fronte alla tragedia umanitaria che si sta consumando nella Striscia;

quali iniziative diplomatiche stia assumendo il Governo italiano per promuovere il piano franco arabo, volto a rilanciare la soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, che prevede una conclusione permanente delle ostilità, il rilascio degli ostaggi, la fine della presenza di Hamas nella Striscia e la consegna delle armi all'Autorità palestinese, con il coinvolgimento e il sostegno della comunità internazionale che, oltre a incontrare il sostegno europeo, è stato votato dall'Assemblea generale dell'ONU con 142 voti a favore.

(3-02148)

[MAIORINO](#), [PATUANELLI](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CATALDI](#), [DAMANTE](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI](#) Ettore Antonio, [LICHERI](#) Sabrina, [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [PIRONDINI](#), [SCARPINATO](#), [SIRONI](#), [TURCO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo notizie riportate da autorevoli organi di stampa, tra cui "Il Fatto Quotidiano" e "Sardegna Notizie 24", sarebbero stati segnalati nelle Marche e in Sardegna gruppi numerosi, organizzati e non occasionali, di militari israeliani in licenza dopo il servizio a Gaza;

in particolare, "Il Fatto Quotidiano" ha riferito della presenza di molti soldati dell'IDF sulle spiagge marchigiane, mentre "Sardegna Notizie 24" ha dato conto di circa un centinaio di militari israeliani ospitati in un *resort* di lusso a Santa Teresa di Gallura;

tali circostanze pongono gravi interrogativi circa l'esistenza di eventuali accordi formali o informali tra il Governo italiano e lo Stato di Israele relativi all'accoglienza, ospitalità o protezione di contingenti di militari in licenza;

contestualmente, l'Italia ha avviato iniziative umanitarie per garantire cure ai bambini palestinesi feriti nella Striscia di Gaza, anche attraverso il ricovero in strutture ospedaliere italiane;

la sovrapposizione tra tali iniziative di solidarietà e la presenza organizzata di militari israeliani sul territorio nazionale solleva gravi questioni di opportunità politica, oltre che di sicurezza e trasparenza nei rapporti internazionali;

considerato che:

i cittadini italiani hanno diritto a conoscere se e a quali condizioni il Governo abbia autorizzato la presenza di personale militare israeliano in licenza sul territorio italiano;

occorre chiarire se tali presenze siano monitorate dalle autorità italiane e quali misure di sicurezza siano state eventualmente predisposte;

è necessario capire se vi siano spese a carico dello Stato italiano per l'accoglienza, la protezione o la logistica di tali militari;

appare urgente fare piena luce sulle implicazioni politiche, diplomatiche e di sicurezza nazionale di tali presenze,

si chiede di sapere:

se tale presenza sia stata preventivamente comunicata e autorizzata dalle autorità italiane e, in caso affermativo, a quale titolo e sulla base di quali accordi bilaterali o multilaterali;

quali valutazioni intenda fornire il Ministro in indirizzo in merito alla compatibilità, anche sotto il profilo etico e politico, tra l'accoglienza negli ospedali italiani dei bambini palestinesi feriti e mutilati dall'esercito israeliano e la contemporanea accoglienza sul territorio nazionale di quei soldati israeliani reduci dal teatro del genocidio in atto;

se non ritenga che l'ospitalità offerta ai reduci del genocidio in atto nella striscia di Gaza non ponga incontrovertibilmente il Paese nella posizione di complice delle opere del Governo israeliano, accusato di genocidio dalla Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite e di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità dalla Corte penale internazionale de L'Aia.

(3-02149)

[PAITA](#), [FURLAN](#), [FREGOLENT](#), [BORGHI Enrico](#), [MUSOLINO](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo gli ultimi dati dell'INAIL, sono state 432, nei primi sette mesi del 2025, le denunce di infortunio mortale presentate all'INAIL, un dato in linea con le vittime del 2024 (meno 3), ma peggiorativo rispetto agli anni scorsi (più 4 vittime rispetto al 2023 e più 21 vittime rispetto al 2022), mentre calano nettamente rispetto ai picchi del 2020 (601) e del 2021 (543), segnati, tuttavia, dalla pandemia: di fatto, rispetto al 2019, i numeri sono sostanzialmente fermi, mettendo in luce come da parte del Governo non siano state assunte alcun tipo di misure realmente efficaci per contrastare tale inaccettabile fenomeno;

come noto, uno dei problemi intrinsecamente connesso alla scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro è indubbiamente la cronica carenza di personale dell'Ispettorato del lavoro, per il quale il Governo ha risposto esclusivamente sbloccando le assunzioni di 1.600 ispettori nel corso del 2024, un numero tuttavia insufficiente a garantire controlli repentini e omogenei su tutto il territorio nazionale:

nella relazione relativa all'anno 2024, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato una innegabile correlazione tra l'aumento dei controlli e il numero di violazioni ravvisate: in particolare, su un totale di 139.680 accessi ispettivi, sono state accertate 83.330 violazioni in materia di salute e sicurezza, che hanno portato all'adozione di 15.000 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale: rispetto al 2023, inoltre, il tasso di irregolarità delle aziende ispezionate ha subito un incremento di 2 punti percentuali, arrivando al 74 per cento:

altresì il tema del lavoro sommerso in nero richiede assoluta attenzione da parte della Ministra in indirizzo: nel 2024 sono stati identificati 19.008 lavoratori in nero, di cui 1.368 privi di regolare permesso di soggiorno (più 13 per cento rispetto al 2023) e 1.226 casi accertati di caporalato; profonda attenzione deve essere riposta, altresì, alla sicurezza nei luoghi di lavoro in campo agricolo, la quale non può inoltre scindersi dalla lotta all'odioso fenomeno del caporalato: sul tema va ricordato come il Governo Renzi sia intervenuto con decisione attraverso l'approvazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha riformulato il reato di caporalato, introducendo una disciplina organica capace di affrontare in modo completo il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori in ambito agricolo, una pratica che inevitabilmente comporta condizioni di lavoro prive di adeguati *standard* di sicurezza; di fatto il nostro Paese è dotato di ogni strumento utile per combattere il caporalato qualora vi sia una strategia ramificata e volta a verificare che sia rispettata la legge 29 ottobre 2016, n. 199; alla luce degli evidenti problemi legati alla sicurezza del lavoro, risulta fondamentale che il Governo si attivi affinché sia adottata una seria riforma del sistema degli appalti pubblici e privati, con l'obiettivo di mettere al centro la qualità del lavoro, i diritti e la sicurezza dei lavoratori; il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere accompagnato dall'adozione di misure che garantiscano una formazione continua, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, in materia di prevenzione e protezione: è quindi essenziale che, nel nostro Paese, si diffonda una vera cultura della sicurezza, che rappresenta senza dubbio lo strumento più efficace e solido per prevenire gravi incidenti; l'articolo 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e affida alla Repubblica il compito di favorire le condizioni necessarie affinché tale diritto sia concretamente garantito: la mancanza di adeguata sicurezza nei luoghi di lavoro compromette questo diritto essenziale, minando la dignità della persona e trasformando il lavoro, che dovrebbe essere strumento di crescita e inclusione sociale, in un contesto rischioso e potenzialmente dannoso, si chiede di sapere quali misure la Ministra in indirizzo intenda adottare al fine di combattere il numero degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro, quali misure intenda promuovere per favorire la formazione continua e i controlli in materia di sicurezza, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, in materia di prevenzione e protezione e se intenda potenziare in modo consistente e definitivo gli organici e degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(3-02150)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa apparse nelle scorse settimane, si è appreso che centinaia di membri delle forze di difesa israeliane si troverebbero in vacanza presso il *resort* Mangia's, struttura a cinque stelle sita a Santa Reparata, Capo Testa, nel comune di Santa Teresa Gallura, in Sardegna, per un periodo di cosiddetta "decompressione", dopo aver partecipato ad operazioni belliche nel conflitto in corso in Palestina;

risulterebbe che le strutture alberghiere sarde siano sorvegliate da agenti di polizia italiani, come del resto già evidenziato in un'interrogazione, ancora senza esito, presentata dalla sen. Cucchi in data 10 settembre (atto 4-02376 pubblicato il 10 settembre 2025 nella seduta n. 339);

la vicenda ha creato fortissimo sconcerto nella comunità locale tanto che, come riportato da diversi *media*, il 31 agosto scorso singoli cittadini e attivisti di diverse associazioni si sono riuniti in un *sit-in* davanti all'aeroporto di Olbia, in occasione dell'arrivo di un volo diretto da Tel Aviv con a bordo circa centosettanta militari. La stampa ha riportato che la protesta si sia svolta in maniera ordinata e del tutto pacifica;

sempre secondo quanto riportato dai *media*, l'aereo con i militari dell'IDF a bordo sarebbe atterrato intorno alle 10:30, e un gran numero di forze dell'ordine italiane sarebbero intervenute, con l'ausilio anche di un elicottero, per impedire l'incontro tra i soldati israeliani e i manifestanti, scortando i primi attraverso un secondo ingresso laterale. Secondo quanto riportato, le forze dell'ordine intervenute sarebbero state più numerose rispetto agli attivisti, i quali sarebbero stati tutti identificati;

considerato che:

da quanto appreso, nei giorni successivi al 31 agosto a una decina di attivisti fra quelli identificati il 31 agosto nel corso del *sit-in* che, si ribadisce, si è svolto in maniera totalmente pacifica, sarebbero stati notificati fogli di via con la previsione dell'obbligo di allontanamento per un anno dal territorio del comune di Olbia, probabilmente, a opinione degli interroganti, per evitare che gli stessi partecipino alle manifestazioni in programma per protestare contro la prosecuzione degli arrivi di altri militari israeliani in Sardegna;

alcuni dei destinatari risiedono o lavorano nel territorio di Olbia, con la conseguenza che il provvedimento avrà ripercussioni pesantissime nell'espletamento delle necessità della vita quotidiana degli stessi e che ciò si sostanzia, in concreto, in una fortissima limitazione del loro diritto di espressione del dissenso e di manifestazione del pensiero critico;

per tutto agosto sono risultati programmati arrivi settimanali tramite il volo da Tel Aviv per Olbia, che avrebbero riguardato altre centinaia di militari, tutti diretti nel *resort* gallurese, in merito ai quali sarebbero state disposte misure di sorveglianza cautelare con l'impiego di forze dell'ordine nazionali, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e del fatto che nei giorni scorsi numerosi fogli di via siano stati notificati nei confronti di pacifici manifestanti contro la presenza di soldati israeliani in vacanza in Sardegna;

se non ritengano che il diritto alla libertà di espressione e il diritto di manifestare siano stati violati da provvedimenti così incisivi sulla libertà personale e di movimento;

se ritengano il tipo di sanzione inflitta alle persone che protestavano pacificamente e un così massiccio e costoso intervento da parte delle forze dell'ordine proporzionato rispetto ad una manifestazione del tutto pacifica;

quali opportune iniziative il Ministro dell'interno intenda promuovere al fine di verificare il corretto comportamento delle forze dell'ordine, la proporzionalità del loro intervento e delle sanzioni comminate;

se le forze dell'ordine abbiano verificato che tra i soldati dell'IDF presenti sull'aereo atterrato a Olbia non vi siano persone accusate di crimini di guerra.

(4-02396)

[RANDO](#), [MANCA](#), [DELRIO](#), [SENSI](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [CAMUSSO](#), [ROSSOMANDO](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

nel territorio di Boccassuolo, frazione del comune di Palagano (Modena), si è verificata a inizio aprile una frana di grandi dimensioni sul fianco del Monte Cantiere, che si è ulteriormente accentuata negli ultimi giorni a causa delle forti e prolungate precipitazioni; nell'area, estremamente fragile, sono stati già effettuati in passato interventi significativi di consolidamento e regimazione delle acque;

la frana, di oltre due chilometri, con un fronte che minaccia direttamente l'abitato, ha già raggiunto tre strade della frazione, causando l'isolamento di un gruppo di undici abitazioni e di alcune attività economiche, ha danneggiato il ponte sul Rio della Lezza e ha causato l'evacuazione di oltre trenta abitanti;

la situazione di emergenza risulta particolarmente complessa e articolata; l'abitato di Boccassuolo risulta oggi diviso in due, con alcune famiglie, che vivono oltre la frana e sono in stato di parziale isolamento; gli studenti affrontano grandi difficoltà per raggiungere le scuole; la viabilità alternativa è particolarmente complessa, e ciò genera ulteriori preoccupazioni relative alle difficoltà di accessibilità dei soccorsi, che impiegherebbero tempi lunghi per raggiungere l'abitato, determinando gravi criticità per l'assistenza sanitaria di emergenza, in particolare per la popolazione anziana e fragile;

considerato che:

la regione Emilia-Romagna ha disposto uno stanziamento iniziale di 200.000 euro, tramite l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per i primi interventi, affidati in emergenza ad aziende locali, volti a limitare l'allargamento del fronte franoso, alla gestione del deflusso delle acque e

alla rimozione di fango e detriti, grazie anche al supporto della protezione civile regionale; resta primario assicurare la continuità dei servizi essenziali, tra cui sanità, istruzione e mobilità, garantire la fornitura d'acqua potabile e monitorare la tenuta della rete elettrica, e sostenere le attività economiche che rischiano l'isolamento o l'interruzione delle proprie funzioni produttive; la dimensione dell'emergenza, come sottolineato in diverse occasioni dal sindaco di Palagano e presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, richiede interventi di più ampio respiro, interessando un territorio particolarmente fragile e soggetto a dissesti idrogeologici, mediante lo stanziamento di risorse adeguate e la predisposizione di piani di intervento straordinari che interessano anche la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze e in coordinamento con Regione ed enti locali interessati, intendano intraprendere al fine di garantire la messa in sicurezza della popolazione, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e la continuità dei servizi essenziali; quali urgenti iniziative si intenda porre in essere al fine di superare l'attuale condizione di isolamento degli abitanti e delle attività economiche dell'area interessata alla frana; se i Ministri intendano garantire, con opportune iniziative di competenza, lo stanziamento di adeguate risorse finalizzate al consolidamento dell'area di frana, comprese quelle di analisi e monitoraggio, al fine di garantire la massima efficacia in relazione alla tipologia di frana e ai meccanismi che l'hanno innescata, e alla mitigazione del rischio, laddove non si possa intervenire in modo risolutivo con interventi strutturali.

(4-02397)

(già 3-01852)

[MAGNI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 16 settembre 2025, ha avuto luogo un'aggressione nei confronti di 18 operai dell'azienda Alba S.r.l. del distretto dell'abbigliamento di Prato, che stavano scioperando;

i lavoratori, in particolare, scioperavano contro gli straordinari non pagati, i sabati di lavoro obbligatori senza compenso, contratti fittizi con inquadramenti inferiori alle mansioni effettive;

il presidio era iniziato l'11 settembre scorso, dopo anni di pratiche irregolari legate a società "schermo", che avevano applicato, altresì, contratti inadeguati e non pagato TFR e tredicesime;

l'aggressione è documentata anche da un video, diffuso su *internet*, nel quale si distinguono nettamente una donna ed un uomo rincorrere, insultare e prendere a calci e pugni i lavoratori;

secondo il sindacato SUDD COBAS, che segue tali lavoratori e molti altri della zona, la donna, italiana, sarebbe proprio la titolare dell'azienda Alba S.r.l., che si occupa di cucire e stirare capi di abbigliamento per conto di diversi marchi di moda;

nel video si vede anche la donna buttare giù il *gazebo* del presidio: a detta dello stesso sindacato, poi, oltre a lei, successivamente, sarebbero arrivate altre persone chiamate appositamente per darle manforte e picchiare gli scioperanti;

in particolare, tali lavoratori (per la maggior parte bengalesi, ma anche afgani e pakistani) scioperavano contro alcune delocalizzazioni decise recentemente da Alba, che avrebbero rischiato di ridurre la produzione interna e forse anche i posti di lavoro;

uno di loro è stato persino portato all'ospedale, avendo riportato diverse contusioni. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta;

il settore tessile continua purtroppo ad essere caratterizzato dal caporalato (come del resto, anche l'agricoltura) e dalla violenza, e contro chi cerca solo di difendere i propri diritti,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto riferito in premessa e se, in particolare, non ritenga di intraprendere iniziative urgenti di propria competenza per evitare il ripetersi di tali gravissimi episodi.

(4-02398)

[MUSOLINO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

risulta ormai noto come la pirateria digitale nell'editoria sia un fenomeno in costante aumento, il quale coinvolge la diffusione illegale di quotidiani, riviste e libri tramite siti *online* ovvero piattaforme

messaggistiche;

è evidente che tale fenomeno stia arrecando un profondo danno economico (nonché di violazione dei diritti di autore) agli editori, ai giornalisti e all'intera filiera culturale;

secondo una recente ricerca dell'IPSOS, nel 2023 vi sono stati circa 300.000 atti di pirateria riguardanti libri di narrativa e saggistica, libri universitari, libri professionali e banche dati, per un valore di 705 milioni di euro sottratti ogni anno al mondo del libro, pari al 28 per cento del mercato complessivo (escludendo il settore scolastico e l'*export*), più di un quarto del totale;

tali valori che si traducono in una mancata occupazione per 4.900 persone nel mondo del libro, 12.000 posti con l'indotto, testimoniando ancora di più la gravità del fenomeno;

nel settore audiovisivo e in particolare nel calcio, il Governo e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni hanno già adottato provvedimenti mirati, come la cosiddetta "legge antipirateria" (legge 14 luglio 2023 n. 93), che ha introdotto un sistema di blocco in tempo reale dei siti illegali e sanzioni più severe per i responsabili della pirateria sportiva;

risulta quindi urgente un'iniziativa legislativa da parte del Governo volta a introdurre un provvedimento che riproduca la stessa finalità promossa dalla legge n. 93 del 2023 anche per il settore dell'editoria e cultura,

si chiede di sapere se il Governo intenda introdurre un provvedimento che riproduca la stessa finalità promossa dalla legge 14 luglio 2023 n. 93 anche per il settore dell'editoria e cultura.

(4-02399)

[MUSOLINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

organi di stampa riportano come il Tribunale di Roma, nelle scorse settimane, abbia condannato l'editore Il Tempo S.r.l. per aver pagato, per 17 anni, una collaboratrice del quotidiano a cifre che appaiono assolutamente inaccettabili: si apprende infatti come la stessa sia stata pagata in media meno di tre euro lordi a articoli, a fronte anche di una produzione massiccia di articoli redatti;

la situazione descritta, invero, risulta ormai una pratica costante compiuta da parte di diversi editori, i quali utilizzano collaboratori autonomi e li sottopongono a produzioni ingenti di articoli con successivi compensi assolutamente inaccettabili e inadeguati: tale pratica abusiva avviene nonostante nel 2023 sia stata approvata la legge (21 aprile 2023, n. 49) in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti, ivi inclusi i giornalisti;

non è ammissibile che, nonostante specifici interventi legislativi, la categoria dei giornalisti autonomi sia ancora sfruttata e sottopagata: risulta quindi necessario da parte del Governo promuovere interventi volti a creare un serio meccanismo di indicatori che possa rendere omogeneo e vincolante (anche attraverso un controllo di enti bilaterali) il trattamento contrattualistico e retributivo dei giornalisti autonomi,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine creare un serio meccanismo di indicatori che possa rendere omogeneo e vincolante (anche attraverso un controllo di enti bilaterali) il trattamento contrattualistico e retributivo dei giornalisti autonomi, con l'obiettivo di garantire salvaguardie lavorative adeguate alla categoria suddetta.

(4-02400)

